RACCOLTA
DELLE
OPERE MINORI
DI
LUDOVICO ANTONIO MURATORI
BIBLIOTECARIO
DEL SERENISSIMO SIGNOR
DUCA DI MODENA.
EDIZIONE PRIMA.

TOMO SETTIMO.

IN NAPOLI MDCCLX.
NELLA STAMPERIA DI TOMMASO ALFANO, ED A SPESE DEL MEDESIMO.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Questo Tomo contiene la Piena Esposizione de' Diritti Imperiali, ed Estensi; *o sia la continuazione delle Scritture per le Controversie di Comacchio*.

CAPO X.

Rosuita, Ditmaro, Sigeberto, Ottone Frisingense, Autore della Vita di S. Matilda, attestano, che Ottone I. fu Sovrano di Roma. Diploma, in cui Ottone III. dona otto sole Città alla Chiesa Romana so sia apocrifo. S. Pier Damiano, Lamberto, e Roberto Tuiziese, Ditmaro, gli Annali d'Ildesein, Lamberto Scafnaburgense, Ermanno Contratto, ed altri, scrivono, che Ottone III. fu Signore Supremo di Roma stessa, non che dello Stato Ecclesiastico.

VEgniamo ora à vedere, con che franchezza e disinvoltura sia stato risposto ad altre autorità, che s'erano addotte o accennate nella Supplica per la nostra sentenza. Rosuita Monaca (a) contemporanea d'esso Ottone I. così scrive di lui nel suo Poema:

Cui Christus talem jam nunc augescit honorem,
POSSIDET ut RHOMAM pollenti jure superbam &c.

Risponde l'Oppositore (b), *che non bisogna recitar soli questi versi, ma accompagnati co i seguenti*, cioè:

Quæ semper stabilis summum fuerat caput Orbis:
Edomat & gentes (Christo favente) feroces,
Quæ Prius Ecclesiam Laniabant sæpe sacratam.

E vuol dire Rosuita, che Ottone in virtù del suo uficio d'Avvocato della Chiesa Romana represse i nemici d'essa. Questo è quanto risponde l'Oppositore. Dovea dare, e prometteva risposta a quel *Possidet Rhomam*, che è il massiccio della Difficultà; ed ecco che porgendo una carta per l'altra, ci fa solamente veder Ottone, che *represse i nemici della Chiesa Romana*, quasi non sia vero nello stesso tempo anche il suo aver *Posseduto* Roma stessa. Questo *posseder Roma pollenti jure*, ci rende palese la Sovranità di lui in Roma stessa, non potendosi ciò salvare col sutterfugio favorito dell'*Avvocazia*. Che se l'Oppositore non sapendo, come meglio rispondere, ricorre ancor qui ad un bel periodo, con ispacciare per *paradossi* i nostri, e noi *astretti a mendicar puntelli da alcuni versi rotti e misti d'adulazione di Poeti barbari*, con altre simili pregnanti espressioni: egli dovrebbe sapere d'aver che fare, non co i soli idioti, ma con tutta la Repubblica Letteraria, la quale saprà ben distinguere ciò che è ragione, da ciò che è mero scampo declamatorio, e saprà farsi rendere conto di tante stiracchiature palpabili usate da un tale Scrittore. Del medesimo Ottone I. parla così Ditmaro Storico celebre di que' tempi:

Langobardorum sibi subdit colla furentum.
Imperatorem fecit SIBI ROMA potentem
Hunc &c.

Roma dunque il fece *Imperadore a se Stessa*, e non già, come oggidì si vorrebbe, Imperadore a i soli Popoli situati fuori del Ducato Romano, e di altri Stati della Sede Apostolica, non avendo contrastato con questa suprema Dignità quella d'Avvocato della stessa S. Sede, che erano due cose distinte. E però lo stesso Ditmaro scrive più a basso, che il mentovato Ottone I. *Benedictionem Imperialem a Domno Apostolico Johanne*

(a) *De Gest. Odd. in Tom. Vet. Scr. Reuber.* (b) *Dis. II. C. 46. pag. 125.* (c) *Ditmar. Chron. L. 2. in princ.*

ne promeruit; *ac Patronus Romanæ effectus Ecclesiæ*, *Beneventum*, *Calabriam*, *atque Apuliam*, *Ducibus eorum devictis*, *SIBI VENDICAVIT*. Ecco distinti i gradi d'Imperadore, e di Avvocato; ed ecco un'altra pruova contra il famoso Diploma d'esso Ottone. Anche Sigeberto (a) è testimonio di ciò scrivendo, che *Otto Beneventanos Duces potentia sua ad subjectionem Sui inflexit*; e pure nel Diploma del 962. dicono, ch'egli donasse al Papa *Ducatum Spoletinum*, *seu Beneventanum &c.* Di più Ottone Vescovo di Frisinga scrive (b): *Otto Magnus post multos triumphos primus ex Teutonicis*, *ROMANIS IMPERAVIT*. Risponde l'Avvocato Romano (c), aver quello Storico *detto ancora*, che Ottone non ci venne da se, ma bensì chiamato dal Papa, che si lagnava *de tyrannide Berengarii*, e che l'invitò *ad Defensionem S. R. Ecclesiæ*, *ac totius Italiæ*: *il che*, *giusta la solita lor costumanza*, *hanno taciuto i Ministri Estensi*. Ed io saprei volentieri, come questo non sia un deludere troppo scopertamente e le ragioni, e i Lettori tutti. Noi diciamo coll'autorità del Frisingense, che Ottone il Grande *Romanis Imperavit*, cioè fu loro Signore e Sovrano; e l'Oppositore, in vece di rispondere a questo, grida, che Ottone venne *chiamato dal Papa in difesa della S. Sede*; e ci fa anche una bravata per aver noi taciuta questa particolarità. Ma a che serve mai la particolarità suddetta? Liberò, è vero, Ottone I. dalla tirannia di Berengario la Chiesa Romana, e le fece altri servigj rilevantissimi; ma per questo non lascia d'esser vero, ch'egli *Romanis Imperavit*; e il Frisingense, che notò l'una e l'altra particolarità, egualmente seppe esser vero, che Ottone venne chiamato, e ch'egli del pari signoreggiò Roma stessa. Di più confessa l'Oppositore, che Ottone fu chiamato *ad Defensionem S. R. Ecclesiæ*, *ac totius Italiæ*, e sa che oltre a i Legati del Papa l'Arcivescovo di Milano, e il Vescovo di Como *cum aliis Regni Italiæ Principibus*, *eadem petentes*, *ad Regem supplices veniunt*. Chi pretendesse, che Ottone non fosse stato Sovrano del Regno d'Italia, adducendone per ragione, ch'egli *non ci venne da se*, *ma bensì chiamato* alla lor difesa da i Principi d'Italia: che sinfonia non dovrebbe egli aspettarsi a gli orecchi? Adunque è evidente, che a nulla serve il dire, che Ottone fu chiamato *ad Defensionem S. R. Ecclesiæ*.

Finalmente nelle Osserv. aveva io addotte le parole dello Scrittore (d) della Vita di S. Matilda Reina, colà dove scrive, che *vocatus est filius ejus Rex Otto* (il Grande) *in Regnum Romæ a Præsule Apostolicæ Sedis*, *ut gloriam Imperialis Coronæ perciperet*, *& ROMANIS PRÆESSET*. Aggiunge, che Ottone *Coronam accepit munere Christi*; *& TOTUS POPULUS ROMANORUM Se sponte SUBJUGAVIT Ipsius DOMINATUI*, *& Sibi solvebant TRIBUTA*, *& post illum CÆTERIS SUIS POSTERIS*. Quell'Autore visse sotto gli Ottoni, e sotto Arrigo il Santo, a cui anche dedicò la Vita stessa; e però non è da dubitare, s'egli sapesse, -

(a) *Sigebert. Chronogr. ad An.* 968.
(b) *Ott. Frisi. Chron. L.* 6. *C.* 24.
(c) *Dif. II. C.* 46. *pag.* 126.
(d) *Act. SS. T.* 2. *Mart. ad diem* 14.

pesse, o nò, il sistema del governo, e dell'autorità Imperiale de' suoi giorni. E questo suo passo è chiaro, e decisivo, facendo toccar con mano la vera Sovranità degli antichi Cesari Tedeschi anche in Roma: il perchè non osarono affrontarlo gli Avvocati Romani nella Dissert. Istor. e nella Difesa I. Essendosi nondimeno rimesse le medesime parole sotto gli occhi loro nella Supplica, ecco ciò che risponde l'intrepido Autore della Dif. II. (a) *Nè occorrea opporci di nuovo la Vita della Santa Reina Matilde, senza leggerla ben bene, e senza riflettere, che in quella Vita si dice, che Ottone vi fu chiamato a Præsule Apostolicæ Sedis*: e che *Romam properabat, sicut Papa MANDAVERAT*. Così a questo *Mandaverat* majuscolo, e al suono dell'altre risolute parole, restando sorpresi i Lettori men'accorti, passano innanzi, senza più riflettere, se serva niente al caso una tale risposta. Non sia già vero, che all'Ingegno conosciuto dell'Oppositore io faccia il torto di credere, ch'egli creda di rispondere con sì fatte parole a tuono, e ch'egli speri veramente di poter oscurare la luce del rapportato passo. Aveva egli quì ed altrove bisogno di rispondere qualche cosa, perchè il tacere sarebbe stato un chiaramente confessarsi per vinto. Ma io scongiuro i saggi Lettori di dire un volta, qual differenza passi tra il risponderne di queste, e il rispondere nulla. Quando anche prendessimo la parola *Mandaverat* per *avea comandato*, niuno saprà intendere, che influsso abbia qui una tal voce contra di noi; e molto meno s'intenderà al riflettere, che *sicut Papa mandaverat* non vuol qui significar'altro, se non *siccome il Papa gli avea fatto sapere*: nel qual senso si truova usato tal verbo da Nitardo, Flodoardo, Matteo Parisio, Incmaro, Leone Ostiense, e da altri Scrittori de' Secoli rozzi, secondo l'uso della Lingua Franzese (b). E in quanto all'essere stato *chiamato* Ottone I. *a Præsule Apostolicæ Sedis*: già s'è veduto, che fu ancora chiamato dall'Arcivescovo di Milano, e da quasi tutti i Principi dell'Italia, oltre all'essere stati tanti altri nella stessa guisa *chiamati* al Regno, o all'Imperio. E però stranissima cosa si è il voler da ciò inferire, che Ottone non divenisse dipoi Sovrano di Roma e del Regno d'Italia, mentre fu *chiamato* appunto, acciocchè divenisse tale. L'Autore della Vita di S. Matilda scrive, che Ottone fu *chiamato in Regnum Romæ*, come s'è veduto; e di questo Regno di Roma spiega egli tosto sensibilmente gli effetti coll'altre parole, che non ammettono replica. Il perchè finalmente giudicherà il Pubblico, se s' abbia a credere, che l' Autore delle Difese posta, sì facilmente ridursi a riconoscere la verità, che assiste in tali controversie a gli Avvocati Estensi, da che a passi cotanto palesi non vuol'egli arrendersi, e nè più nè meno seguita sempre a tenere il linguaggio de i vincitori; insultando anche per buona derrata chi potrebbe con giustizia restituire a lui tutte le sue non giuste parole e Figure.

Da meno di suo Padre non fu il Secondo fra gli Ottoni, perchè fu

(a) Dif. II. C. 46. pag. 126.

(b) Du-Cange Glossar. Latin. V. Mandare.

fu anch' egli *Imperadore*, e dopo lui si scorge la medesima Sovranità in Ottone III. suo figliuolo. Scrissi nelle Osserv. che dell'ultimo di questi Cesari si legge stampata una Donazione fatta nel 999. alla Chiesa Romana di sole otto Città; ed aggiunsi così di passaggio, che essendo essa pregiudiziale alle pretensioni Romane, *forse per questo il Card. Baronio stimò meglio di non farne motto nè in bene nè in male*. Felice incontro per la penna del Difensor del Dominio (a)! Mostra egli, che il Baronio ha fedelmente inserito ne gli Annali quel Documento, non però al suo sito, ma bensì all' Anno 1191.; e qui alza una gran polvere contra di me, come contra d' un precipitoso giudice; e scrive, che esso Baronio, il Velsero, il Gretsero, ed il Pagi hanno tenuto per un' impostura quel Diploma. Gran disgrazia, ó malizia in vero, ch'io facessi alla sfugita quella giunta, nulla però importante alla sostanza dell' affare; e che non leggessi minutamente i grossi Tomi del Baronio a posta per vedere, se in qualche angolo egli avesse fatta menzione di quel Diploma, giacchè egli non ne fece, ove pur conveniva. Dissi, che *circa la verità di quell' Atto io lascerei disputare ad altri*, non avendo io voluto allora, nè volendo adesso sostenerlo per documento sicuro, ma nè pure osando io chiamarlo una supposizione, a cagion delle cose, che diremo di mano in mano. Aggiunsi nulladimeno, che non altronde s' è avuto questo Diploma, che dall' Archivio Vaticano; e che anche nel 1339. esso veniva ivi conservato, come costa dall' antico Registro MS. d' esso Archivio, che abbiamo nella Libreria Estense. E che allora i Papi, e Ministri Pontificj il credessero una finzione, si può ben dire dal Baronio; ma il contrario si dedurrà dall' averlo essi fatto copiare, registrare, e autenticare nel suddetto Anno 1339. e nel 1366. e nella forma stessa de gli altri veri Diplomi. Potrebbe anche rispondersi a qualche censura fatta contra d' esso, e massimamente per quello che riguarda Carlo Calvo fugato da Carlomanno. Ma ciò non occorre; siccome punto non occorre il far qui sapere, che altri ancora Cattolici hanno tenuto, o provato per non finto quel documento. Il punto sta poterli ricavare altronde, che Ottone III. fu Sovrano di Roma stessa, non che dell' Esarcato. Ora dunque si torna a ricordare, che nelle Osserv. si accennò un' Editto indirizzato dal medesimo Ottone III. anche al *Senato Romano*, e pubblicato dal Labbe nel Tom. IX. de' Concil. pag. 774. e dal P. Ab. Bacchini nell' Appendice ad Agnello pag. 94. Oltre a ciò io ripeto, che nell' Anno 1001. Roma *si ribellò* ad esso Imperadore. Dissi *Ribellò*, e parlai con gli Scrittori, che poteano saperlo. S. Pier Damiano Autore di quel Secolo attesta (b) che Ottone III. promise di farsi Monaco, *si tamen prius ROMAM, quæ SIBI REBELLABAT, impeteret, & ea devicta Ravennam cum victoria remearet*. L' Autore (c) della Vita di S. Eriberto, cioè Lamberto Tuiziese, dice: *Quoties cum Imperatore Romano* (cioè Ottone III.) *Romam ierit, & redierit, utque Augustus ARCEM IMPERII,* res

(a) *Dif. I. C. 109. pag. 383.* (b) *Vita S. Romuald. C. 30.* (c) *Act. SS. Belland. T. 2. Mart. pag. 468.*

res Italiæ moderando, dispofuerit, potius Regiæ videtur inscribendum Chronicæ. Più a baſſo dice dello ſteſſo Auguſto (a): *Ipſe Romam contenderat ad comprimendos vi & armis REBELLES*. Così Roberto Tuizieſe appreſſo i medeſimi Bollandiſti, parlando di Gregorio V. Papa morto nel 999. ſcrive: *De iſto, qualiter a ROMANIS IMPERATORI REBELLANTIBUS primo expulſus, ac deinde veneno peremtus ſit, nunc omittentes &c.* Aggiunge Ditmaro alla pag. 354. che Ottone III. dopo aver ſuperato Creſcenzio, il quale ſi uſurpava in Roma l'autorità Imperiale, nella ſteſſa Città *ſine omni infeſtatione deinceps DOMINATUR*. Anzi prima di quel tempo ſignoreggiava egli Roma, ſcrivendo l'Autor (b) contemporaneo della Vita di S. Adalberto Veſc. di Praga, che nel 996. dopo aver'egli promoſſo alla Dignità Pontificia Brunone (chiamato poi Gregorio V.) da lì a pochi giorni anch'egli in Roma *magno gaudio omnium Imperatorium attigit apicem*. *Lætantur cum Primoribus minores Civitatis* (cioè di Roma) *cum afflicto paupere exultant agmina viduarum, quia novus Imperator dat jura Populis, dat jura novus Papa*. Ma s'egli era Sovrano, e Padrone di Roma: molto più, o egualmente almeno, dovea eſſere tale del rimanente dello Stato Eccleſiaſtico. Nè ſi può già imputargli mancamento di Pietà, o di Virtù, percecchè queſto Principe cognominato a' ſuoi giorni *Mirabilia Mundi*, ſecondo l'atteſtazione degli Scrittori contemporanei, e ſpezialmente di Adelboldo Veſcovo di Utrecht (c) ſuo conoſcente, *irreprehenſibiliter vivebat, Deum amabat, amando timebat, omnibus placebat, nemini diſplicebat, niſi forte infidelibus &c.*

Ancor qui ſon chiari i ſentimenti degli antichi Scrittori; ma leggaſi la Difeſa II. per vedere, che riſponda loro il ſolito Oppoſitore, e ſi tenga, ſe è poſſibile, in freno l'indignazione contra le riſpoſte, e la maniera del riſpondere. Per conto di S. Pier Damiano, c'intuona egli (d), che i Miniſtri Eſtenſi non *doveano in conto alcuno addurre la ſua teſtimonianza*. Perchè? *perchè Roma in tanto era Ribelle ad Ottone, come a Difenſore della S. Sede, in quanto per mezzo di Creſcenzio Tiranno ſi era fatta Ribelle prima al Pontefice*. Tutti ſutterfugj, non degni d'un Critico sì intendente; percioccchè ci rappreſenta S. Pier Damiano cotanto traſcurato, per non dire di peggio, che poteſſe trattar da *Ribelli dell' Imperadore* i Romani, i quali non ſi poteano, nè doveano giammai appellar tali di chi vien ſuppoſto ſolo *Avvocato* della S. Sede; e maſſimamente avendo potuto quel gran Santo ſcrivere con tutta facilità *Romani, qui Papæ Rebellabat*, in vece di dire, *qui Sibi Rebellabat*. Ma in tutto poi va per terra coteſto ripiego al confronto delle parole di Ditmaro (e) Veſcovo contemporaneo, ma diſſimulate dall'Oppoſitore medeſimo, mentre ivi ſi legge, che Ottone III. *Omnes Regiones, quæ Romanos & Longobardos reſpiciunt, SUÆ Dominationi* (e non dice del Papa) *Fideliter Subditas, Romam ſolum, quam præ ceteris diligebat; ac ſemper excolebat, excepta, habebat*.

Ci

(a) *Acta SS. Belland. Tom. 2. Mart.*
(b) *Act. SS. Bolland. ad diem 23. April. pag. 184.*
(c) *Vita S. Henr. Imp. ap. Leibniz. Scr. Rer. Brunſ. pag. 431.*
(d) *Dif. II. C. 47. pag. 126.*
(e) *Ditmar. L. 4. pag. 358. Edit. Leibn.*

Ci vuol' egli altro a convincere anche i più ostinati? Nè ha già saputo l'Avvocato contrario mostrar pure un passo, che dica Ribellati i Romani allora a i Sommi Pontefici; giacchè a nulla serve il dire, che Crescenzio *Romam*, *absente Papa Gregorio*, *invasit*; e che Papa Silvestro *sibi* (cioè a Crescenzio) *inimicus erat*; e che il Papa, ed Ottone III. *confidentes*, *& forenses causas*, *& Reipublicæ necessaria conferebant*; e che *Roma sola Reges imperare facit*, e simili altri passi. Chi avesse bisogno, ch'io gliene dicessi il perchè, dovrebbe risparmiar la pena di leggere le dispute nostre. Io non ricorderò qui altro al nostro Censore, se non ciò, che egregiamente fu notato da Monsignor Fontanini in simile proposito (*a*): *Ita natura sumus comparati*, *ut in spartam*, *quam semel infeliciter ornandam suscepimus*, *quæcumque obversantur*, *obtorto collo trahamus*. Parimente, se crediamo al nostro Censore (*b*), *si potea lasciar di citare le due Vite di S. Eriberto scritte da Lamberto*, *e Ruperto Tuiziesi*, *mentre Nulla Affatto in esse Vite s'incontra*, *che regga i divisamenti contrarj*, *quantunque col solito stile vengano molto francamente allegate nella Supplica*. Ecco dove siamo ridotti. *Nulla affatto* ivi si legge; e la nostra è soverchia franchezza. Poco fa s'è veduto per testimonio di questi due Scrittori, che Ottone III. *Arcem Imperii disposuit*, cioè Roma, e ch'egli andò colà a reprimere i *Ribelli*; e che Gregorio V. fu cacciato via di Roma *a Romanis Imperatori* (non dice *eidem Papæ*) *Rebellantibus*: e si ha il coraggio di negar tutto, e anche di accusar me di arditezza? Giudichi il Mondo, se queste siano stravaganze tollerabili, e che capitale abbia a farsi qui ed altrove delle risolute proposizioni di un Critico tale. Il passo da me citato dell' Autore della Vita di S. Adalberto è chiaro anch'esso; e fu prima di me riconosciuto per decisivo del P. Pagi (*c*). *Altri Scrittori*, che parlino del dominio di Ottone III. in Roma stessa, non espressi per brevità nella Supplica, sono l'Autore de gli Annali d' Ildesein narrante all' Anno 989. che *Theophana Imperatrix*, *mater Regis* (cioè d' Ottone III.) *Romam perrexit*, *ibique Natalem Domini celebravit*, *& Omnem Regionem Regi Subdidit*; Lamberto Scafnaburgense, che al medesimo Anno scrive: *Theophana Imperatrix Romam perrexit*, *Omnemque Illam Regionem Regi Subdidit*; Tangmaro (*d*) nella Vita di S. Bernardo, che ci fa vedere Tivoli Città allora suggetta all'Imperadore suddetto; Ermanno Contratto, che così scrive all' Anno 997. *Otto Rex*, *subactis Rebellibus*, *Italia*, *Romaque Potitus Est*, e Leone Ostiense (*e*), che così scrive d'esso Ottone III. *Imperator Crescentium Romanum Senatorem*, *qui se in Castello S. Angeli de Ponte S. Petri*, *CONTRA EUM REBELLANS*, *munierat*; l'Epitafio di Matilda Sorella d' esso Ottone III. appresso il Leibnizio, ove si legge:

Otto avus, *Otto pater fuerant huic*, *Ottoque frater*,
SUB QUEIS Roma potens subdidit omne decus;

e finalmente il P. Pagi, che all'Anno 996. sostiene la Sovranità di Otto-ne

(a) *Fontanin. Vindic. Diplom. L. 1. C. 4.*
(b) *Dif. II. C. 47. pag. 127.*
(c) *Pag. Crit. Bar. ad Ann. 996. n. 2.*
(d) *Leibniz. Scr. Rer. Brunf. pag. 452. & 318.*
(e) *Ostien. Chr. Casin. L. 2. C. 18.*

ne III. in Roma. E pure bisogna udirsi dire dall' imperturbabil' Oppositore: *Ma questi Altri Scrittori non sarebbero già tutti Chimerici, e Ideali, come lo sono i racconti attribuiti a i primieri?* Così tratta egli i racconti di S. Pier Damiano, di Ditmaro, de i Tuiziesi &c. a' quali non ha potuto, nè saputo (perchè in fatti non si può) rispondere cosa alcuna che vaglia. Miseri i Lettori, o creduli, o non molto penetranti, che s' incontrano a leggere simili Libri, e Difese. Ma se non è facile, nè possibile all'Oppositore di rispondere alle nostre ragioni, gli è ben facile il riempiere il sito voto con questi inutili passi, (a) e il ripetere senza prò alcuno, aver noi taciuto, che Ottone III. fu anche fatto *Advocatus Ecclesiæ S. Petri*, e poscia l' inveire contra di noi con fare una scorsa Declamatoria nelle intercalari ed ingiuste ripetizioni della *modestia e venerazione per la S. Sede*, dell'essere stati gli Scrittori Estensi *tirati per forza a toccar queste corde*, e simili, facendo anche un fascio delle Scritture pubblicate per parte della Casa d' Este nell' affare di Comacchio con altre, uscite senza saputa e consentimento di lei. Che non direbbesi mai di me, ove mi mettessi a sbalordire i Lettori con tali scappate fuor di quistione, affinchè essi distratti passassero oltre, senza badar più che tanto alle conseguenze delle già recate incontrastabili ragioni? Veggasi ancora al Cap. 49. pag. 133. d' essa Dif. II. come si risponda a gli atti chiari del Dominio de' suddetti Augusti.

CAP. XI.

Arrigo il Santo costituito Avvocato della Chiesa Romana, ma ancora Imperadore, e Sovrano di Roma. Passo di Costantino Porfirogenito allegato indarno contra tal verità. Atti di Sovranità d'esso Arrigo II. nel Regno di Napoli. Federighi I. e II. Avvocati anch'essi della S. Sede, ma del pari Supremi Signori degli Stati della Chiesa. Ridulfo I. non rinunziò a tal Sovranità, nè ciò risulta dalla voce Donare, *nè da* Pleno Jure.

SIamo giunti ad Arrigo II. Imperadore Santo. Citano gli Oppositori (b) il suo Diploma dell' Anno 1014. simile a quello di Ottone I. Dell' uno, e dell'altro Diploma s'è di sopra parlato, e s'è fatto vedere intatta in essi, anche supponendoli sinceri, la suprema Autorità Imperiale. Che se Benedetto VIII. per relazione di Ditmaro, *præ cæteris Antecessoribus suis maxime Dominabatur*: questo Dominio, quando si voglia ammettere pel Dominio temporale, e per Dominio in Roma (il che è a noi oscuro) tuttavia rispondiamo, che era l' Utile, e non già il Sovrano. Tanti Vescovi d' Italia e di Germania aveano allora Dominj temporali, ma non però con Sovranità, o indipendenza da gli Augusti. Dice il medesimo Ditmaro, che quel Santo Principe *Advocatus S. Petri meruit fieri*, e che fu interrogato dal Papa: *si fidelis vellet Romanæ Patronus esse, & Defensor Ecclesiæ; sibi autem, suisque Successoribus per omnia intimis fidelis*. Cose vere; ma certissimo è altresì, ch' egli fu creato vero Imperadore, e che dopo avere accettata l' Avvocazia, egli dal Pontefice *in unctionem Regalem, & Coronam suscepit*. L' Avvocazia della

(a) *Dif. II. C. 47. pag. 128.*

(b) *Dif. I. C. 105. pag. 368.*

della Chiesa Romana era un' Ufizio pio, ricercato, e preso da gl' Imperadori, per averne merito appresso Dio. Per cagion d' essa, prima di ricevere la Corona, e l' unzione Imperiale, prometteano, non Suggezione, nè omaggio di Fedeltà al Papa, ma quella Fedeltà, che si conveniva ad un Principe, il quale si obbligava di proteggere e difendere con buona fede i Patrimonj spettanti alla Chiesa Romana. Nell' Archivio Estense abbiamo un documento dell' Anno 1188. in cui Uguzzone Priore di S. Romano investe il Marchese Obizo d'Este *cum Libro, & Stola ante Altare S. Romani de Advocaria S. Romani &c. Et prædictus Marchio recepit eam pro Remedio animæ suæ, & promisit supra Altare, & osculo pacis, esse Fidelis Ablatis S. Benigni Fructuariensis &c.* Veggasi di più il Sigonio all'Anno 799. (a) Dal che si scorge, che il giuramento di Fedeltà, ma non di Suggezione, veniva prestato anche dagli Avvocati delle Chiese; e però l'Ufizio e il giuramento Avvocaziale degli Augusti in Roma non pregiudicava in guisa alcuna a i supremi Diritti Cesarei, che tuttavia duravano sopra i Popoli, e sopra gli Stati della Chiesa Romana; siccome non è in discapito della Sovranità degli altri Monarchi Cattolici, l'obbligarsi eglino nella loro Consecrazione d' essere Difensori, e Protettori delle Chiese; e i Cristianissimi Re di Francia tuttavia si pregiano d'essere anch' essi, non meno de' loro gloriosi Antenati, Patrizj, e Difensori della Chiesa Romana, come scrisse il De Marca (b). Il perchè gli Scrittori distinguono molto bene questo grado dalla Dignità Imperiale; e Ditmaro stesso il distingue in esso Arrigo II. siccome l' avea distinto negli Ottoni I. e III. Principi da noi trovati Supremi Padroni di Roma stessa, anche per testimonianza del medesimo Storico (c). Anzi dice egli abbastanza di S.Arrigo, mentre accennando la coronazione di lui fatta in Roma nel 1014. scrive così;

> *Illa dies pulchro signatur clara lapillo,*
> *Qua REGI Nostro SE SUBDIT ROMA benigno &c.*
> *Summus Pastor ovat, Chorus atque suus quoque cantat,*
> *Quod sunt securi, tanto RECTORE potiti.*

Pretende l'Oppositore (d), altro non ricavarsi da questi versi, *che la tutela e difesa Imperiale verso la S. Sede*. Ditmaro avrebbe saputo parlare diversamente, e noi non possiamo intendere in altra guisa i sentimenti suoi, da che sappiamo essere stato in quel giorno creato Imperadore della stessa Roma esso Monarca, e che in tali occasioni il *se Subdere* significa il riconoscere appunto per Padrone un Principe, e non già per solo Difensore, e Avvocato. Cita qui l' Oppositore le parole di Costantino Porfirogenito, il quale scrisse: *Roma propriam administrationem ac jurisdictionem obtinuit* (*obtinet* dee dirsi, essendo presso il De Marca. *ἰκω*) *eique proprie Dominatur quidam pro tempore Papa*. Ma che ha che far questo co i tempi d' Arrigo il Santo, anzi de gli altri Augusti Carolini e Tedeschi, quan-

(a) *Sigon. de Regn. Ital. L. 4.*
(b) *De Concord. Sac. & Imper. L. 6. C. 12.*
(c) *Ditmar. Chron. L. 6. in fine.*
(d) *Dif. II. C. 50. pag. 138.*

quando si sa, che il Porfirogenito ciò scrisse circa il 940. cioè *eo tempore, quo Imperium Occidentale a pluribus annis vacabat* &c. come precisamente e giustamente risponde a questo passo il Pagi (a)? Ma l' Oppositore dissimulando una tal risposta, anzi mostrando di più non si ricordare di tutte le notizie da' noi raccolte per gli tempi de i tre Ottoni, e de gli altri Augusti, ha la franchezza di pronunziare, che *questo luogo è tanto considerabile, che vale per tutto quello, che si possa addurre da' Ministri Estensi, e da altri contro alla Sovranità Pontificia*. Così egli, quando il solo negare, che *propria jurisdictio* escluda l'alto dominio dell' Imperadore, basterebbe a distruggere tutte le conseguenze, che di qui si volessero trarre, anche prescindendo dalla risposta del Pagi. Chi è fornito di questo coraggio, può mettersi a sostenere qualunque causa gli venga alle mani.

Fu detto nella Supplica Estense, che esso Arrigo II. dispose liberamente del *Principato di Capova*, del *Contado di Teano*, e d'altri Stati di que' contorni nel 1022. quantunque si dica, ch' egli nel 1014. avesse confermato alla S. Sede *Capuam*, *Teanum* &c. e si citò l' Ostiense, e Glabro. Risponde il Romano Censore (b), che noi dovevamo dire *per gloria della verità, che ciò avvenne di consenso di Benedetto VIII. il quale nell' Anno* 1019. *andò in Lamagna, ut provocaret eumdem ad ferendas suppeti s Ecclesiæ Romanæ adversus Græcos, qui pedetentim jam sibi cuncta usque ad Romanos fines vendicaverant, come narra il Baronio; onde qual maraviglia è, se poi Arrigo diede altrui il governo di Capova e di Teano*? E noi dobbiamo appunto dire *per gloria della Verità*, che l' Oppositore si va abusando della credulità de' suoi divoti, coll' attribuir tante volte, e tante volte ancora con ingiustizia, una poco buona fede a gli Avvocati Estensi, e ciò apparire da questo medesimo luogo. Vero è, che il Baronio scrive quelle parole; ma queste non sono state, nè saranno giammai a proposito per togliere l' Opposizione da noi fatta. Per attestato di Vippone, e de gli Atti di S. Gunegonda, Arrigo II. fu quegli, che *Benedictum Papam advocavit*, e il chiamò *ad confirmandum Bambergensem Episcopatum*. Immagina il Baronio, che il Papa colà si portasse col motivo ancora di svegliar l' Imperadore contra de' Greci; ma egli l' immagina di suo capo, e ciò per avventura non sussiste, perchè solamente verso il fin di quell' Anno pare, che i Greci ottenessero vittoria. E però, che obbligazione c' era dal canto nostro di mentovare *per gloria della Verità* una cosa, che può negarsi senza offesa della Verità, perchè non sappiamo, se sia vera, e al più al più non è, se non verisimile? Aggiungasi, che il Baronio non dice punto, che i Greci avessero occupato alcuno de gli Stati della Chiesa Romana coll' occupar *Capova*, *Teano* &c. anzi sembra indicare il contrario colle seguenti parole: *Græci jam sibi cuncta usque ad Romanos fines vendicaverant, vel eorum Dominos fecerant sibi Fideles*. Nè il Baronio disse mai, che Arrigo disponesse di quegli Stati *di consenso di* Be-

(a) *Pag. Crit. Baron. ad An.* 875. *n.* 8.

(b) *Dif. II. C.* 50. *pag.* 137.

Benedetto VIII. e se l' avesse detto, avrebbe asserito ciò di suo capriccio, e contra la verità. Certo altronde si conosce con troppa chiarezza, che l' Imperadore era il solo Padrone allora di *Capova*, di *Benevento* &c. e bisogna quasi trasecolare in vedendo, che un' Oppositore sì zelante della *gloria della Verità*, accusi noi d'offenderla in quel medesimo sito, in cui egli, e non già noi, patentemente l'offende. Narra l'Ostiense (*a*) all'Anno 1022. che *Imperator Henricus his auditis, Græcorum scilicet invasionem, Principis tergiversationem, Datti necem: Reputans, amissa Apulia, ac Principatu, Romam quoque, ni maturaret, ac per hoc Italiam totam consequenter SIBI, & in proximo, amittendam &c. Anno MXXII. immenso valde exercitu Italiam venit.* Secondo noi anche *Romam* va qui congiunta col *Sibi amittendam*; ma prescindendo anche da ciò, abbiamo dallo Storico medesimo, che Arrigo *Veniens Capuam, Pandulfo Teanensi Comiti Tradidit Principatum. Stephano autem, Melo, & Petro &c. Comitatum Concessit*, cioè *Comitatum Teanensem*, come ha nelle note Angelo della Noce. D'altre concessioni fatte da quel pio Imperadore in quelle parti, e spezialmente della Rocca di Vantra nel Contado di Teano, da lui donata a Monte Casino, parla l' Ostiense; e Burchardo (*b*) Monaco di S. Gallo attesta donata parte di quel paese a i Normanni da esso Augusto; nè mai tali Scrittori dicono una parola del *consenso di Benedetto VIII.* a tali Atti di piena giurisdizione e dominio. Anzi ognuno può comprendere sognato questo *Consenso*, perciocchè se *Capova*, *Teano*, e quegli altri luoghi fossero stati del Papa, dopo la ricupera d' essi non dovea mai toccare all' Imperadore il darne l' Investitura ad altrui, ma avrebbe dovuto e voluto darla il Sommo Pontefice. Che più? Epidano (*c*) ne' suoi Annali chiama apertamente Stati dell' Imperio quelle Città. *Heinricus Imperator Trojam, Capuam, Salernum, Neapolim Urbes IMPERII SUI ad Græcos deficientes ad deditionem coegit*. Di più Glabro Rodolfo (*d*) narra d' esso Augusto, che *pergens ad Regionem Beneventanam, expugnavit, ac Subdidit universas Civitates, & Castra, quæ Græci surripuerant EJUS IMPERIO*. Questo è un parlar chiaro, e d' un' Autore, che fioriva in que' tempi, e la cui testimonianza già s' era accennata nella Supplica. E pure l' Autore delle Difese dissimulando la chiarezza di queste precise pruove della nostra sentenza, sogna qui un *consenso di Benedetto VIII.* e fa di più querela, perchè non siano a me caduti in mente i sogni suoi, e gli abbia io taciuti con pregiudizio della Verità. Resta dunque, dover tuttavia gli Avvocati Romani accordar' insieme colle suddette notizie la Donazione da loro addotta d' Arrigo II. il quale non ostante quel Diploma si truova padrone de gli Stati in esso enunziati, e ne dispone a suo talento, e mostra di non sapere d' aver confermati quegli Stati alla Chiesa Romana e pure fu un Principe Santo.

Dopo esso Arrigo gl' Imperadori Corrado II. gli Arrighi III. Quarto,

(*a*) Chron. Casin. L. 2. C. 39. & 41. [illegible]

(*c*) Tom. 1. [illegible] Aleman. rer. (*d*) [illegible] L. 3. C. 1.

to, e Quinto Lotario II. Federigo I. Arrigo VI. Ottone IV. e Federigo II. conservarono, ed esercitarono anch'essi l'alto loro Dominio sopra gli Stati della Chiesa Romana. Ciò s'è mostrato abbastanza nelle Osserv. (a) e non hanno provato il contrario gli Scrittori Romani nelle loro Risposte. Dice bensì l'Autore della Dis. Ist. (b) che Arrigo V. promise di restituire *Patrimonia, & Possessiones S. R. Ecclesiæ, quæ abstuli*, e di ajutarla a ritenerle; ma ciò riguarda l'Utile Dominio, come s'è detto tante volte, ed egli non promette di far ciò, se non *more Antecessorum Meorum*, e per conseguente salva la Sovranità. Così Lotario II. prima d'essere coronato Imperadore nel 1133. promise di mantenere ad Innocenzo II. *Regalia S. Petri*; ma non mai di cedere il Supremo Dominio. Quante altre Regalie, Patrimonj, e Possessioni, godessero dall'Imperio altre Chiese e Badie, non occorre qui ricordarlo, essendo cosa notissima. E siccome quegli altri Vescovi erano sottoposti all'Imperio, per cagione appunto d'esse *Regalie*, concedute loro da i Re, o da gli Augusti: così potè essere, e fu in effetto de' Sommi Pontefici in que' tempi. Alla stessa guisa Federigo I. Arrigo VI. Ottone IV. o confermarono, o promisero di rendere alla Chiesa Romana gli Stati a lei spettanti, o da lei pretesi, ma non parlarono giammai, che del Governo, e del Dominio Utile e subordinato.

Scrive l'Autore della Differt. (c) suddetta, che Federigo II. benchè nemico del Papa, riconobbe nondimeno la Sovranità Pontificia, perchè in un'Epistola da lui scritta nel 1244. ristringe tutte le sue pretensioni a i diritti, ch'egli credeva a se competenti per essere Avvocato, e Difensore della Chiesa Romana, e non già per essere Imperadore. *Volumus etiam declarari jura, quæ habemus, & habere debemus in Marchia, & Ducatu, & alia terra, quam Ecclesia tenet, videlicet de exercitu, cabalcata, & parlamento, mercato, & procuratione, quæ nos tamquam Advocati, Patroni, & Defensores Ecclesiæ habere debemus de terra prædicta &c.* Confessa egli inedita la suddetta Epistola; e però non è facile a noi il dar giudizio intorno ad essa. Bisognerebbe egli poter vedere l'intero Documento, e ciò, che va avanti a quel *volumus etiam*, e ciò che gli seguita dopo, che allora troveremmo non aver creduto Federigo II. che niun'altro diritto convenisse a lui, siccome ad Imperadore. Già s'è dimostrato, che l'essere Avvocato della Chiesa Romana non pregiudicava all'autorità, nè a' diritti supremi della Dignità Imperiale. Facemo anche vedere, che lo stesso Federigo fece da Sovrano nell'Esarcato: il che solo basterebbe all'intento nostro. Ma si vuol aggiungere, che niun' Imperadore avea mai parlato così, e però non essere credibile, che questi parlasse diversamente da' suoi Maggiori, anche per quel che riguarda Roma, e gli altri Stati della Chiesa Romana. Veggasi ciò, che Federigo I. Avolo del Secondo, rispondesse a i Romani nel 1155. Chiama

 egli

(a) *Osserv.* §. 20. *& sequ. pag.* 30. *& seq.*
(b) *Diss. Hist. C.* 139. *pag.* 116.
(c) *Diss. Hist. C.* 142. *pag.* 119.

egli la stessa Roma sua Città, e dice, che gl'Imperadori Franchi la liberarono da' Greci (a), *Teque deinceps usque in præsentiarum in Meam Ditionem transfudi. Legitimus possessor sum &c. Justitiam tuam, quam tibi debeam, exquiris. Taceo, quod Principem Populo, non Populum Principi; leges præscribere oporteat*. Leggasi il resto. Nè tali cose dicea Federigo I. quando era in collera co' Romani Pontefici, ma le dicea in loro presenza, e loro amico, e fautore. S'erano i Romani lasciati sovvertire dalle massime empie d'Arnaldo da Brescia, e tentavano di rimettere in piedi il governo dell'antica Repubblica; e però Adriano IV. Papa, sprezzato da loro, venne incontro a Federigo nel 1155. querelandosi del procedere del Popolo Romano. Parlarono gli Ambasciatori Romani con gran baldanza a Federigo, pretendendo, ch'egli pagasse danari per la sua Coronazione; ma quel famoso Principe, per attestato di Guntero Autore di que' tempi, rispose loro, che la dimanda era indegna, e ch'egli era il padrone di Roma, e non essi, dicendo fra l'altre cose:

Ergone Roma Tuo legem vis ponere Regi?
Cum potius Regem deceat te subdere legi.

Dice più di sotto:

Aspice Teutonicos proceres, equitumque catervas.
Hos tu Patricios, hos tu cognosce Quirites,
Hunc tibi perpetuo DOMINANTEM jure Senatum.
Hi te, Roma, suis (nolis licet ipsa) gubernant
Legibus, hi pacis bellique negotia tractant.

Possono vedersi le altre parole di Federigo, e quelle ancora, che lo stesso Poeta riferisce nel Lib. VI. intorno alla Suprema autorità di lui per tutto l'Imperio Romano, e in Roma stessa. Segno poscia evidente, che Federigo era qual si dicea; cioè vero Sovrano di Roma, si è il vedere, che Adriano Papa, anche dopo tali proteste di Federigo; seguitò ad essere amico suo, e il coronò Imperadore da lì a poco; e niuno riprovò un tal parlare. Che se il Difensor del Dominio (b) dice d'avere risposto ad un tale Atto nella Difesa I. ed accusa me di poca sincerità, quasichè dissimuli la sua risposta, io avrei diritto di rispondergli con qualche parola forte; ma mi basterà di pregare i Lettori, che cerchino, ove mai abbia egli risposto a ciò, a cui per altro non può rispondere, e considerino, che sincerità ed amore al vero abbia egli, scrivendo ed accusando me in tal guisa. Ed era ben Federigo I. anch'egli Avvocato della Chiesa Romana, e per tale nell'Anno 1162. i suoi Legati l'intitolarono, dicendo al Re di Francia: (c) *Mandat vobis* (cioè vi fa sapere) *Dominus noster Fridericus Imperator Romanorum, & specialis Romanæ Ecclesiæ Advocatus, quod ad nullos Ecclesiarum Prælatos de causa electionis Romani Pontificis facere pertinet, nisi ad eos tantum, qui sub Romano Imperio existunt.* Ma non perciò lasciava egli d'essere Imperadore, cioè Sovrano insino di Roma stessa. Adunque nulla si può concludere dal passo addotto (qua-

(a) *Card. Baron. ad Ann.* 1155. *Otto Frising. de Gest. F.* [illegible] *L.* 2. *C.* 21.

(b) *Dif. II. C.* 59. *pag.* 157.

(c) *Baron. ad Ann.* 1162.

(qualunque sia) di Federigo II., quando si sa, ch'egli oltre all'essere stato Avvocato della Chiesa Romana, fu ancora vero Imperador de' Romani, ed egli chiamava se Principe di Roma, e Roma Capo del suo Imperio, essendo per altro certissimo, ch'egli era tenuto a difendere e conservare alla Chiesa Romana quei Beni, Diritti, e Stati, che a lei competevano, fra i quali Stati però non entrava allora *Comacchio*, e fra' quali Diritti non entrava punto la Sovranità, di cui ora disputiamo.

Finalmente vengono gli Oppositori a i Diplomi di Ridolfo I. ma non pruovano, che in essi fosse ceduto l'alto Dominio Imperiale. Tutta l'ampiezza, e forza delle formole, che si fecero allora usar da Ridolfo I. non cadono se non sopra l'Utile Dominio, siccome tennero il Conringio (*a*), e Filippo Reinardo Vitriario (*b*) citato dall'Oppositore, ed altri Autori di Germania, all'Opere de' quali potranno ricorrere i Lettori. Di ciò parleremo più a basso, bastando a me per ora di dire, che le parole *Donamus*, e *Pleno Jure*, le quali s'incontrano ne' suddetti, e in altri Privilegj, non portano seco la traslazione del supremo Dominio del Donante nel Donatario. Noi vedremo (per tacere altri esempj), che Guglielmo Re de' Romani nel 1249. con un *Donamus* concedette alcuni Stati a Tommaso da Fogliano; e lo stesso Ridolfo I. con un *Concedimus & Donamus* diede altri Stati nell' 1281. ad Obizo Marchese d' Este; e dello stesso formolario si servì Carlo IV. del 1354. nell' Investitura data alla Casa d' Este, benchè non lasciassero per questo gl'Imperadori d' essere Sovrani di que' medesimi Stati. All' incontro Benedetto XI. Papa in un Breve dato a dì 27. di Marzo del 1304. ed esistente nell' Archivio Estense, scrisse, che Azzo Marchese d' Este rassegnerebbe *Castrum Argente Ravennat. Dioc. quod ad Ravennat. Ecclesiam Pleno Jure noscitur pertinere*. Così nel 1330. l' Arcivescovo di Ravenna, siccome si ha da un'altro Documento, asseriva, *ad se & suam Ecclesiam Ravenn. Pleno Jure spectare omnem temporalem jurisdictionem cum mero & mixto imperio in Villis Portus, Consandoli, & Maderii &c.* E Clemente VI. nella Bolla del 1344. chiama *Castrum & Terram Argente ad Ravenn. Ecclesiam cum mero & mixto imperio Pleno Jure spectantia*, e vuole, che gli Estensi *recognoscant proprietatem, Dominium, merum & mixtum imperium, ac Omnimodam Jurisdictionem dicti Castri Argente cum juribus & pertinentiis suis ad præfatos Archiepiscopum & Ecclesiam Ravenn. pertinere*. Così Aldrovandino Marchese d'Este, e d' Ancona in un suo Privilegio del 1214. a dì 5. di Maggio dato al Popolo d' Osimo, e riferito da Luigi Martorelli (*c*), concede *omnem jurisdictionem, & omnia jura, & universa, quæ Curia Domini Imperatoris, & Nuncii ejus habuerunt, & tenuerunt &c. & quæ ad nos pertinent &c. ut deinceps prædicta Communitas Civitatis Auximi habeat & teneat Pleno Jure in perpetuum*. Altri simili esempj si potrebbono addurre di que' Secoli. E che Roma stessa anche dopo Ridolfo I. fosse considerata di dominio dipendente tuttavia dagl' Imperadori,

(a) *Conring. de Fin. Imp. L. 2. C. 20.* (b) *Vitriar. de Jure publ. L. 2. tit. 4.* (c) *Martorell. Mem. Ist. d'Osimo L. 2. C. 4.*

dori, si può raccogliere da un' Atto di Lodovico Re d' Ungheria, e Signore del Regno di Napoli, il quale per attestato di Guglielmo Cortusio Autore contemporaneo portatosi a Roma nel 1350. *Dominium oblatum a Romanis refutavit, asserens Romam esse Imperii*.

CAP. XII.

Fisco Imperiale mantenuto una volta negli Stati della Chiesa, ed altrove, quantunque i Papi, i Vescovi, & altri Principi avessero anch'eglino ivi la Camera loro. Evidenza delle Pruove recate per la Sovranità degli antichi Augusti. Ingiustizia dell'Autore delle Difese contra tal sentenza, e contra chi la difende. Con essa nulla han che fare gli Errori d'Arnaldo da Brescia. Da questi fu alieno Federigo I. la cui Sovranità in Roma stessa vien comprovata da Ottone Frisingense, da Guntero, e dagli Atti d'Adriano IV.

FErmiamoci ora quì, e interroghiamo i Lettori, se paja loro, che gli Oppositori Romani abbiano avuta ragione di negare a gl' Imperadori Franchi e Tedeschi, incominciando da Carlo Magno, e venendo fino a i tempi di Ridolfo I. la Sovranità Cesarea sopra gli Stati della Chiesa Romana, e se l'abbiano avuta di attribuire la stessa con una totale indipendenza a i Sommi Pontefici di que' tempi. Potrà ben qualche passione impedire o la conoscenza, o la confessione di una tal verità, ma non avverrà già così a' Giudici disappassionati, sinceri, ed intelligenti, esaminate che abbiano le pruove finora recate. Aggiungo ora, che maggiormente si ravviserà in que' tempi l'Autorità temporale de i Papi subordinata e dipendente dagl' Imperadori, al considerare i Privilegj conceduti dagli Augusti per tutte le Città, e Terre di S. Pietro, con apporre a i trasgressori la pena pecuniaria da applicarsi l'una metà *Cameræ Nostræ*, cioè al *Fisco Imperiale*, e l'altra metà al Luogo, o alla Persona privilegiata. Da ciò apertamente risulta, che gli Augusti aveano, ed esercitavano la suprema loro Giurisdizione anche in essi Stati, con fare ivi lo stesso, che praticavano ne i Privilegj, e Diplomi da lor conceduti ne i Ducati, e nelle Marche, sicuramente suggette all'alto loro Dominio. Altrove mostreremo questo Gius Imperiale nell' Esarcato; e per ora diremo, vedersi presso l'Ughelli nell'Italia Sacra, presso il Margarino nel Bollario Cassinese, e presso altri Autori un'abbondante copia di tali Diplomi, dati da Carlo Magno, Lodovico Pio, e loro Successori Augusti per alcuni Secoli alle Chiese e Badie di Perugia, d'Ascoli nel Piceno, di Camerino, di Gubbio, di Foligno, di Terni, di Rieti, di Spoleti, di Benevento, di Chieti, di Fermo, d' Ancona e d'altre Città. Nè avranno da far gran viaggio gli Oppositori, per accertarsi di tal verità, perchè in Roma stessa non ha molto, furono pubblicati due Diplomi, egregj a questo proposito, dall'eruditissimo Monsignor Fontanini (a), le cui Opere cito io volentieri, perchè so che hanno gran peso in Roma, ove furono pubblicate in tempi innocenti. Corrado II. Imperadore concede un Privilegio ad Ugo Abate di Farfa, Monistero posto in *Comitatu Salinensi*, in cui gli conferma tutte le Ca-

(a) *Antiqu. Hort. App. pag.* 386. *e* 388.

Castella, Corti, Chiese, ed altri Beni e diritti posti *ne' Contadi della Sabina, d' Orta, Viterbo, Spoleti, Assisi, Osimo, Fermo, Rieti &c.* siccome ancora, *quæ in Civitate Romana, aut in aliqua parte Nostri Regni Italici habere videtur*. Comanda, che *nullus Dux &c. aut aliquis Noster Missus discurrens &c. Abbatem inquietare, molestare, aut de his, quæ supra scripta sunt, sine Legali Juditio, disvestire præsumat*. Aggiunge di più: *Et quidquid de prædicti Monasterii possessionibus FISCUS NOSTER sperare poterit, totum Nos, pro æternæ remunerationis præmio, prædicto Monasterio concedimus &c.* Finalmente a i trasgressori impone di pagare mille libre d' oro, *medietatem Cameræ Nostræ, & medietatem pro Monasterio*. Il Diploma è dato *Romæ An. Dom. Incarn. MXXVII.* Arrigo III. anch' egli nel 1040. con un' altro Diploma conferma gli stessi, ed altri Beni al Monistero suddetto, valendosi delle medesime formole. A questi Atti non s' è arrischiato alcuno degli Oppositori di rispondere, benchè il Difensor del Dominio (a) abbia voluto dir qualche parola intorno ad esso *Fisco*, per mostrare di non aver paura, ma senza metter davanti a i Lettori, se non delle solite declamazioni ed ingiurie, come con mio dispiacere debbo andar ricordando.

Si vuol nondimeno ripetere, che anche i Papi aveano la Camera lor propria, a cui applicavano le pene pecuniarie in Roma, e in alcune altre Città suggette al loro Governo, e Dominio. Ciò apparisce da alcuni lor Privilegi. Ma questa Camera Pontificia non era già segno d' alcuna Sovranità; perciocchè ancora i Duchi, Marchesi e Conti Italiani Vassalli Cesarei, godeano la prerogativa stessa senza pregiudizio del diretto Padrone. Il famoso Francesco Maria Fiorentini (b) mostra questa verità con varj esempj. Anzi è da avvertire, che ci erano de' Vescovi anche anticamente, i quali aveano il Fisco, e la Camera propria distinta da quella degl' Imperadori. L'Ughelli (c), per tacerne altri esempj, riferisce una Costituzione fatta da Jacopo Vescovo di Fiesole nell' Anno 1032. in fine di cui si legge: *Si quis hujus Nostræ ordinationis temerarius violator extiterit, sciat se compositurum auri optimi libras centum Imperatoriæ Cameræ, & Nostræ*. Anzi affinchè più manifestamente si scorgesse, avere i Papi una volta goduto, e governato gli Stati alla guisa d' altri Principi subordinati a gli Augusti, fu citato nella Supplica un Placito o Giudizio tenuto da Papa Vittore II. dell' Anno 1056. nel Contado di Teramo Città del Piceno (d). *Ibi erat Victorius Sedis Apostolicæ Præsul Urbis Romæ gratia Dei Italiæ egregius universali P. P. regimine suc ssus, Marcam Firmanam, & Ducatum Spoletinum, dum in Placito resideret &c.* Il Papa decidette ivi una lite in favore del Vescovo di Teramo, e dipoi *fecit mittere bandum de parte Regis Enrici, & de sua parte, ut si qui rebellis, aut contemptor extiterit &c. Sciat se compositurus ad partem CAMERÆ REGIÆ libras quinquaginta, & ad partem Cameræ*

suæ

(a) *Dif. II. C. 55. pag. 148.*
(b) *Fiorentin. Mem. di Matild. L. 3. pag. 96.*
(c) *Ital. Sac. T. 3. pag. 296.*
(d) *Ughel. Ital. Sacr. Append. T. V. pag. 1137.*

suæ alias quinquaginta libras &c. Aggiunge di nuovo, che se alcuno trasgredirà, *sciat se compositurus ad pars dominica centum quinquaginta libras auri, medietatem REGI, & medietatem a prædicto Episcopo.* Si crede l'Autor delle Difese (*a*) di liberarsi da questo passo, con dire *fatta ivi menzione della Camera del Re Arrigo, non perchè egli vi avesse l'alto Dominio di essa Città, ma perchè d'ordine e permissione del Papa vi fu ivi chiamato Adamo Giudice di Chieti, affinchè pubblicasse un bando de parte Regis Henrici, & de sua parte.* Ma queste altro non sono, che spiritose scappate; imperocchè, se il Papa avesse goduto l'alto insieme e utile Dominio di Teramo, egli non sarebbe stato sì poco accorto di far venire ivi un Giudice o Notajo del Re Arrigo a imporre il bando, non meno del Papa stesso, che dell' Imperadore, e ad intimar la pena da pagarsi alla *Camera Cesarea.* La verità si è, che tanto *Chieti*, quanto *Teramo*, allora erano Città della Marca di Fermo, o del Piceno, o Ducato Spoletano, e tutte riconosceano per Sovrano l'Imperadore, e che Arrigo IV. nella sua minorità dovea aver conceduto a Papa Vittore II. il solo Governo, o sia l'utile Dominio di quelle contrade, come si facea d'altre Città a i Vescovi, Duchi, Marchesi &c. d'allora, trapelando anche una tal Verità da quelle parole scorrette dello Strumento *Regimine successus Marcam Firmanam &c.* Del resto leggano gl' intendenti presso l' Ughelli esso Placito con altri documenti, che gli precedono, e troveranno ivi, che di quelle contrade la suprema Signoria stava presso gli Augusti, e che ivi si manterea la *Camera Imperiale*, anche dopo averne conceduto (non so per quanto tempo) il governo o il dominio utile a Vittore II.

Dalle quali notizie finalmente io dirò, che parmi ad evidenza provato l'assunto nostro intorno alla Sovranità de gli antichi Cesari sopra tutto lo Stato oggidì appellato Ecclesiastico. E che veramente in que' Secoli fossero tali gli Augusti, non dovrebbe più dubitarne alcuno, da che lo stesso Autore delle Difese ha senza avvederseне fatta una confessione, che è quì di gran conseguenza. S'era detto nella Supplica, che si raccogliea questa Sovranità Imperiale ne gli Stati della Chiesa Romana da *moltissimi Atti, e pruove tali, che non possono mai applicarsi al solo diritto dell'Avvocazia.* L'Oppositor suddetto (*b*), riferite queste mie parole, soggiunge: *Chi mai nega quest' ultima cosa*? Tengano bene i Lettori a mente una tal sincera concessione. Passa poi egli a volersi salvare con dire, che quegli Atti *furono violenze da non farne caso per esser fatte senza ragione*; e vorrebbe obbligare gli Avvocati Estensi a provare, che fossero stati giuridici tali Atti, e non oppressioni ed usurpazioni, o pure Atti d'umiltà dal canto de' Sommi Pontefici. Dovrebbe egli nondimeno sapere, non essere noi tenuti a sì fatte pruove; ma sì bene spettare a lui un tal peso, mentre ci vuol' altro, che dar titolo di *Violenze* a quegli Atti senza recarne le pruove. Da che si è per noi mostrato, che con lo stesso

(a) *Dif. II. C. 55. pag. 149.*

(b) *Dif. II. C. 17. pag. 43. & 46.*

ſteſſo tenore operarono tanti Auguſti, cominciando da Carlo M. Lodovico Pio, Lotario I. &c. e da che ha egli ſteſſo confeſſato, non poterſi ciò attribuire *al ſolo diritto dell'Avvocazia*: corre la natural conſeguenza, che adunque furono Atti legittimamente fatti, ſiccome competenti alla *Sovranità*; e correrà eſſa, finchè pruovi la Camera Apoſtolica, che tutti quegli Auguſti foſſero Principi empj, ed uſurpatori de i Diritti della S. Sede: la qual propoſizione, anche ſenza pruove, ſi riconoſce toſto per troppo inveriſimile, indecente, e falſa. Ma ſe in queſto primo punto conoſcono i Lettori di poter ſicuramente giudicare vittorioſi gli Avvocati Eſtenſi, avrà ben ciò da far' anche intendere per tempo, quanto cautamente ne gli altri punti, che reſtano da dibattere, s'abbia a preſtar fede alle aſſerzioni riſolute di chi ſcrive per la Camera Apoſtolica, e molto più ſaprà argomentare ciaſcuno, che ſe una volta gli Auguſti erano Sovrani di Roma ſteſſa almeno egualmente doveano eſſere tali anche dell' Eſarcato, e di *Comacchio*.

Prima però di por fine a queſta Prima Parte, convien quì ricordare a i Lettori le terribili invettive, eſagerazioni, e ſmanie, che ſi leggono nella prima, e incomparabilmente più nella ſeconda Diſeſa Romana, perchè ſia ſtata da noi negata a gli antichi Romani Pontefici l' aſſoluta Sovranità, e attribuita la medeſima a gli antichi Auguſti ſopra Roma ſteſſa, non che ſopra *Comacchio*, pretendendo quell'Autore, che una tal' opinione ſia falſa, temeraria, ſtravagante, erronea, ſciſmatica, propria de' ſoli Eretici, e tutto ciò ch' ei vuole; con inſinuare eziandio, ch' eſſa è in certa guiſa un' ereſia. Ma non finirà mai la folla delle ingiuſtizie, che commette un sì fatto Scrittore contra di noi? Primieramente aggrava egli ſe ſteſſo, e la Verità, con volere far credere, che nelle Scritture pubblicate per ordine della Caſa d'Eſte ſi mettano in quiſtione i diritti, che gode oggidì ſopra i ſuoi Stati la Chieſa Romana, quando egli ſa, che ſolamente s'è da noi parlato de' Secoli antichi. In ſecondo luogo, ove egli pretenda, che s' abbiano a tenere per opinioni empie, e quaſi ereticali, quelle, che riguardano mere diſpute di dominj terreni colla Camera Apoſtolica, una tal pretenſione merita d'eſſere denunziata al Tribunale ſteſſo della Fede Cattolica, eſſendo chiaro, che coverebbe un' Errore ben grave, chi teneſſe, che tali affari non ſi poteſſero diſgiungere da quei della Religione ſenza un' empietà, e inſegnaſſe non eſſere lecito a'Cattolici, qualunque volta la giuſtizia il perſuada, il litigare con eſſa Camera per Beni e Diritti di queſta fatta. Che i Sommi Pontefici foſſero, o non foſſero Sovrani ſotto gli antichi Ceſari Carolini e Tedeſchi, queſto nulla ha che far col ſacrario, e maſſimamente confeſſando l' uno de gli Avvocati Romani (a), che almeno per gli *Ducati di Benevento e Spoleti* gli Auguſti ſi riteneano la Sovranità; in maniera che ſolamente può eſporre a i ludibrj e alle dicerie de i non Cattolici la Chieſa Cattolica Romana, chi ſi mette a conſecrar tali opinioni o qui-

(a) Diſſ. Hiſt. C. 118. & 119.

ftioni, confondendo i Diritti temporali de' Pontefici co i Diritti e colla Poteftà loro Spirituale. Nè occorre, che l'Oppofitore (*a*) vada mal dipingendo, e peggio interpretando l' efferfi mentovate nella Supplica *certe prerogative ideali attribuite da alcuni alla Chiefa Romana, allorchè a lei fi dona, non avendo più fpaccio alcune merci, che una volta l' aveano*. Quefte prerogative, quefte merci fono l'aver' alcuni tenuto: Che donandofi Stati alla S. Sede, non poffa il Donante ritenervi fopra la Sovranità: Che fin da Coftantino incominci il diritto del temporale Dominio Pontificio in Roma ed altri Stati: Che donandofi Stati alle Chiefe inferiori, venga il Capo d' effe Chiefe, cioè la Romana, ad acquiftarne effa l' alto Dominio; e fimili altre propofizioni, le quali fi torna a dire, che oggidì non fono più riputate vere da gl' Intendenti Cattolici, e nulla hanno che fare colle materie della Fede.

In terzo luogo è patente l' ingiuftizia di chi (*b*) in quefto propofito mentovando *le dottrine facrileghe, e le impofture d'Arnaldo da Brefcia, di Vicleffo, di Lutero, de' Centuriatori, del Molineo, del Volfio, del Goldafto, e del Conringio*, vuole far credere gli Avvocati dell' Imperio e della Cafa d' Efte nella Controverfia di Comacchio fimili a quefti *nemici della Fede Cattolica*, e tinti della medefima pece. Dovrebbe vergognarfi di quefte fue arti un' Avvocato Cattolico, e Avvocato della Sacra Corte di Roma, mentre fa, che gli Scrittori Eftenfi, deteftando ficcome buoni Cattolici, tutto ciò, che fi oppone alla credenza della Chiefa Romana, folamente foftengono non effere ftati i Sommi Pontefici una volta Sovrani; e quefta fentenza non hanno eglino avuto minimo bifogno di berla da Eretico alcuno, poichè celebri e pii Scrittori Cattolici l' hanno per l' addietro infegnata e difefa, fenza che Roma ed altri ne faceffero querela alcuna. Già s' è moftrato, che il piiffimo P. Lodovico Tommaffino tenne quefta fentenza; l' ha tenuta il famofo P. Antonio Pagi in varj luoghi della Critica del Baronio, e il P. Giovanni Mariana, e Onofrio Panvinio, e per tralafciar' altri, quel valentuomo Modenefe di Carlo Sigonio fcriffe (*c*) de' tempi d'Ottone I. *Pontifex Romam, Ravennamque, & ditiones reliquas tenebat auctoritate magis, quam Imperio, quod Civitates Pontificem ut Reipublicæ Principem, Regem vero ut SUMMUM DOMINUM intuerentur, atque ei Tributa obfequiaque præberent*; e niuno ha giammai per quefto riprovato il Sigonio in quell' Opera, la quale fu anche dedicata al Nipote di Gregorio XIII. Pontefice allora Regnante. Oltre di che, quando anche pur' uno finora non ne aveffe parlato, che importerebbe? La Verità è fempre Verità; e quefta fi raccoglie fecondo noi chiaramente da gli Atti, e Scrittori de' Secoli antichi, i quali Atti, e Scrittori non fono già Eretici, oltre al non poter mai veruno Scrittore far divenire Eretica la Verità, ed oltre al faperfi, effere noi ftati neceffitati da gli Avvocati Romani ad entrare in tali materie. Sicchè troppo indebitamente fi vanno quì tirando in mezzo *i Nemici della Fede Cattolica*,

(a) *Diff. II. C. 8. pag. 22.* (b) *Ibid. C. 10. pag. 30.* (c) *Sigon. de Regn. Ital. L. 7.*

tolica, con aggiugnere, che si bee a i loro *torbidi fonti*. Non a questi, che non son già fonti, ma a gli antichi Storici e Documenti, che sono i fonti veri, fa (e senza gran pena) ricorrere ancora, chi scrive per la Casa d'Este, come le Scritture stesse pubblicate in questa Controversia assai lo dimostrano; benchè l'Oppositore mostri di non se ne accorgere, affinchè non manchino pretesti alle sue per altro insussistenti accuse, e indebite esagerazioni. Non sia vero, ch' io renda a questo Censore le sue Invettive; ma ci sarebbe giusto fondamento di renderle quì ed altrove, se volessi imitarlo in uno studio, che a lui volentieri abbandono.

Nulladimeno udiamo un poco le pruove di questo intrepido Avvocato. Dice egli (a), che l'*asserire, che gl' Imperadori avessero l' alto Dominio de' Beni delle Chiese, è un rinovar l'opinione prava e scismatica dell' undecimo Secolo, e gli errori d'Arnaldo da Brescia, di Vicleffo &c.* E noi rispondiamo, che difficilmente proverà egli di non essersi accorto, in iscriver tali proposizioni come egli s' abusava dell' erudizione propria, a fin di svegliare in qualche guisa presso i pusilli (giacchè non si può presso gl' intendenti) dell' odio indebito contra i Difensori della Causa Cesarea. Asserirono (sia vero) gli Scismatici dell' undecimo Secolo, *Regali potestati, Christi Ecclesiam subjacere*; ma che ha che fare questa opinione empia, riguardante la giurisdizione spirituale, coll' asserire, che gli Augusti godeano l' alto temporale dominio de gli Stati delle Chiese entro il loro Imperio? Questo è un confondere il Cielo colla Terra. Aggiunge, aver coloro creduto lecito *ejus Possessiones vel in sua, vel in cujus libuerit Jura transferre*; e che alcuni Consiglieri d' Arrigo IV. pretesero, *nihil minus Regem in Abbates juris ac potestatis habere, quam in villicos suos, vel alios quoslibet Regalis Fisci dispensatores; & primo quidem prædia Monasteriorum fautoribus suis, prout libitum erat, distribuebant*. Ma a che proposito la menzione di questi abusi, o di queste erronee opinioni? Erano gli Augusti (e ciò non veniva posto in disputa, nè riprovato) Sovrani anche sopra gli Stati delle Chiese dell' Imperio loro, ma non già con tale potestà e dominio, che potessero a lor talento occupare, e distribuire i medesimi. Questo arrogar tanto alla loro autorità, fu un' eccesso peccaminoso; mentre non era, nè è loro ciò permesso nè pure per gli beni de' Vassalli e Sudditi Laici, de' quali sicuramente erano e sono Sovrani; e per conseguenza di gran lunga meno è ed era loro ciò permesso per quei delle Chiese. Ognun sa, che i Principi hanno da conservare e difendere alle Chiese, e spezialmente alla Romana, i Diritti, gli Stati, e Beni, che veramente son d' esse Chiese; ma ognuno altresì dee sapere, ch' eglino hanno ragione di voler mantenere a se stessi, e a gli altri, gli Stati, i Beni, e i Diritti, che veramente si truovano loro competenti. Vien poscia dicendo l'Oppositore (b), avere Arnaldo da Brescia sostenuto, secondo le parole d'Ottone Frisingense: *Clericos proprietatem, nec Episcopos Regalia, nec Monachos possessiones habentes, aliqua ratione pos-*

S 2 *se*

(a) *Dif. II. C.8. pag.20. & seq.* (b) *Dif. II. C.10. pag.26.*

se salvari, cunctaque hæc Principis esse. Nihil in dispositione Urbis ad Romanum spectare Pontificem. E dopo aver tentato di far credere somiglianza fra queste, e le opinioni degli Avvocati Estensi, soggiunge, che *l'Eresia suddetta d'Arnaldo non si spense con esso lui, quando sotto Adriano IV. fu arso, e gittato nel Tevere; ma lasciò degli allievi, i quali invitarono Corrado III. a invadere gli Stati della Sede Apostolica. Indi gli stessi pensieri salirono in capo a Federigo I. ed intanto la pestifera Dottrina d'Arnaldo si propagò ne' Valdesi, negli Ussiti &c.* Ed io pregherò quetamente i Lettori di osservare, s'io abbia ancor qui ragion di dolermi delle troppe ingiurie, che son fatte a me, e più ancora alla Giustizia, e alla Carità Cristiana. L'Eresia d'Arnaldo (bisogna ripeterlo) fu, che gli Ecclesiastici peccassero possedendo Beni stabili, e Regalie, e che perciò non avessero da godere nè pur l'utile Dominio, o governo di Stati e Beni temporali, i quali teneva egli, che fossero tutti del Principe secolare. Ora questa empia dottrina non si leggerà, che alcuno degl'Imperadori l'abbia mai sostenuta; ed io con gli altri Avvocati della Casa d'Este l'ho per tempo detestata, e torno di nuovo a detestarla, siccome fu detto nelle Osserv. (a) e s'è già mostrato di sopra nella Prefazione. Noi proviamo, che gli antichi Augusti erano Sovrani dello Stato Ecclesiastico: ma ciò nulla ha che fare col *cuncta Principis esse* d'Arnaldo da Brescia, essendo troppo chiaro, che la Sovranità del Principe non esclude l'utile Dominio altrui sopra tanti Stati, e Beni terreni. Ed appunto non lasciavano i Sommi Pontefici d'essere Padroni di Roma, e d'altri Stati, e di goder' ivi tante Regalie, siccome altrove faceano moltissimi altri Vescovi ed Abati, benchè gli Augusti fossero Sovrani di que' medesimi Stati. L'un diritto non si oppone all'altro; e Arnaldo non toglieva a i Papi la Sovranità per darla a gli Augusti, perciocchè sapea, che questa era in essi Augusti; ma la volea contra qualsivoglia anche utile Dominio degli Ecclesiastici tutti, e del Papa medesimo; e in questo consistea la sua perversa opinione. Sicchè vegga il Pubblico, come mai si faccia entrare nella controversia presente *Arnaldo da Brescia*, e si faccia sonare fra la turba de i creduli, e de i men dotti, l'odioso nome degli *Arnaldisti* contra di noi, quasichè il nostro fosse un dire, che gli Ecclesiastici, e i Papi stessi non debbono aver Dominio alcun temporale, se vogliono salvarsi. Segno non fallace, che si sta mal di ragioni, si è il ricorrere a sì fatte calunniose accuse. La gran diversità, che corre fra le suddette proposizioni si conosce tosto; ma sappiasi di più, che anzi gl'Imperadori d'allora disapprovarono l'empietà della dottrina d'Arnaldo. Riferisce Ottone Vescovo di Frisinga (b) la Lettera scritta da i Romani circa il 1144. a Corrado III. Imperadore, ove secondo le massime di colui gli persuadeano di levare al Pontefice ogni Dominio temporale in Roma, e di rimetter le cose, come a' tempi di Costantino e di Giustiniano. Ma il religioso Principe *hujusmodi verbis, sive næniis præbere aures*

[a] *Osserv. §. I. pag. 2.*

[b] *Ott. de gest. Frid. L. 1. C. 28.*

res abnuit; *quinimo venientes ad se ex parte Romanæ Ecclesiæ viros magnos*, & *claros*, *Renovationemque antiquorum Privilegiorum suorum postulantes*, *honorifice suscepit*, & *honeste dimisit*. Egli è poi strano, come un'Autore sì erudito, qual è il nostro Oppositore, abbia scritto non solamente quelle parole, cioè che l'*Eresia d'Arnaldo non si spense con esso lui*, *ma lasciò degli allievi*, *i quali invitarono Corrado III.* &c. quando si sa, che Arnaldo sopravisse alcuni anni al suddetto Corrado; ma eziandio quelle altre, cioè che *gli stessi pensieri d'Arnaldo salirono in capo a Federigo I.* Costume è di molti il dipinger sempre quell'Imperadore con oscuri ed orridi colori; ma quì è indebito l'aggravio, che si fa alla memoria di lui, da che fu egli sì lontano dall'approvare gli empj insegnamenti d'Arnaldo, che anzi può dirsi il principal'Autore di far levare dal mondo un sì pestifero consigliere. Lo stesso Ottone di Frisinga (a) ne è testimonio, scrivendo, che Arnaldo da Brescia *tandem in manus quorumdam incidens*, *in Tusciæ finibus captus*, *Principis* (cioè di Federigo I.) *examini reservatus est*, & *ad ultimum a Præfecto Urbis ligno adactus ac rogo*. E nella Cronaca di Fossa nuova, citata dal Baronio all'Anno 1155. si legge, Che i Cardinali richiesero costui a Federigo, ed egli il rimise nelle mani loro.

C'è di più: non solamente non fu questo Imperadore Arnaldista, ma egli ancora ebbe per nemici gli Arnaldisti Romani, in guisa che gli Atti d'Arnaldo, e de' suoi seguaci, servono appunto, per farci meglio conoscere, che allora gli Augusti erano tuttavia Sovrani di Roma, e che questo fu in que' tempi un diritto notorio, e non controverso, siccome apparisce da i due Storici contemporanei, che cita qui lo stesso Oppositore, cioè dal mentovato Ottone Vescovo di Frisinga, e da Guntero. Narra l'ultimo d'essi (b), avere Arnaldo consigliati i Romani, che rimettessero in pristino la loro Repubblica, con levare ogni Dominio temporale in Roma al Sommo Pontefice, e con diminuir' ivi quello dell'Imperadore; il perchè costui, e il Popolo Romano incorsero nella disgrazia d'ambedue le Corti Pontificia ed Imperiale, come rei di lesa Maestà.

Nil juris in hac re
Pontifici Summo, *modicum concedere REGI*,
Suadebat populo. *Sic læsa stultus uterque*
Majestate, *rerum geminæ se fecerat Aulæ*.

Si notino ben queste parole. Nè si può già pretendere, che ciò riguardasse i diritti dell'Avvocazia, perchè gli atti d'allora chiaramente mostrano, che si parlava di sminuire non altro che i diritti della Cesarea Sovranità, e che niuno deducea dall'Avvocazia il Dominio temporale di Federigo I. nello Stato Ecclesiastico. Giunse a Roma nel medesimo Anno 1155. Federigo I. per prendervi la Corona, e Adriano IV. ricorse tosto a lui, affinchè mettesse in dovere i mal consigliati Romani, i quali non tardarono già a spedire Ambasciatori incontro al nuovo Cesare, e a ri-

(a) *Ott. de gest. Frid. L. 2. C. 20.*

[b] *Gunth. Ligur. L. 3.*

a riconoscerlo per *Principe*, *Imperadore*, *e Padrone di Roma*; (a) ma poste fuori le massime d'Arnaldo, baldanzosamente il pregarono di ristabilire l'antica Repubblica, con richiedere anche pagamento, e certe nuove condizioni per la Coronazione. *Audi serena mente* (così diceano i Legati) *quæ tibi ab alma orbis Domina deferuntur Urbe, cujus in proximo futurus es PRINCEPS, Imperator, & DOMINUS. Pacificus si venisti, gaudeo. Cur enim Suum visitaturus populum non pacifice advenires? Revertantur opto pristina tempora &c.* Ciò è riferito da Ottone di Frisinga, Vescovo piissimo, il quale soggiunge appresso le risposte di Federigo. Parte ne vedemmo di sopra nel Cap. antecedente, parte ne accennerò quì. *Non cessit nobis*, dicea Federigo, *nudum Imperium; virtute sua amictum venit; ornamenta sua secum traxit. Gloriaris, me per te vocatum esse, me per te primo Civem, post Principem factum, quod tuum erat a te suscepisse. Quæ dicti novitas quam ratione absona, quàm veritate vacua sit, prudentum relinquatur arbitrio. Carolus, & Otto, nullius beneficio traditam, sed virtute expugnatam, Græcis seu Longobardis Urbem cum Italia eripuerunt, Francorumque appofuerunt terminis. Te deinceps usque in præsentiarum in Meam Ditionem transfudi. Legitimus possessor sum. Quilibet possessor possessionem suam ingressurus, nullum conditionis præjudicium pati debet. Quomodo patriam, & præcipue Imperii mei Sedem, non defenderem? Affirmas pro pecunia quadam juramentum præberi a mea debere persona. Proh nefas! A tuo Roma exigis PRINCIPE, quod quilibet lixa potius petere deberet ab institore &c.* Altrettanto si ha da Guntero. E notisi, che nuove bensì e temerarie furono allora conosciute le pretensioni del Popolo Romano, ma non si trovò già novità alcuna ne i diritti, e nelle risposte di Federigo; e che Adriano IV. Papa era allora in compagnia di esso Augusto, nè disapprovò tali sentimenti; ed appena dopo la partenza de gli Ambasciatori, interrogato da Federigo, rispose: *Romanæ plebis, fili, adhuc melius experieris versutiam &c.* (b)

Nel giorno seguente i Romani mossisi con grande impeto contra le genti dell' Imperadore, e del Papa, fecero battaglia, ma ebbero la rotta; ed Ottone Frisingense fa sopra ciò le seguenti riflessione: *Cerneres nostros immaniter Romanos cædendo sternere, sternendo cædere, ac si dicerent: Accipe nunc Roma pro auro Arabico Teutonicum Ferrum. Hæc est pecunia, quam tibi PRINCEPS TUUS pro tua offert Corona. Talia tibi a Principe Tuo tibi redduntur commercia &c.* Ecco dunque, che in que' tempi (cosa notoria allora, e non contrastata da alcuno) gli Augusti erano tuttavia *Principi*, cioè *Padroni* di Roma; e che questa Padronanza fosse quella, che riguarda l'alto Dominio, l'espresse a chiare note lo stesso Federigo senza richiamo de i Papi. Ed ecco, che parlandosi allora di Roma, e dell'Imperadore, questi era chiamato *Princeps Tuus*, e non *Advocatus Tuus*; ed era così appellato da Ottone Vescovo di celebre santità, e dottrina; nè si tiravano in mezzo i diritti dell'Avvocazia, per-

(a) *Ott. de gest. Frid. L. 2. C. 21.*

(b) *Baron. Annal. ad Ann. 1155.*

perchè gli Augusti erano bensì Avvocati della Chiesa Romana, ma di più erano ancora *Principi* Sovrani di Roma, e dell' Imperio Romano, non dovendosi confondere queste due loro Dignità. Di più il Cardinal Baronio, che rapporta anch' egli le risposte di Federigo I. senza trovarci da ridire, aggiunge colle memorie MSS. del Vaticano, ch' esso Augusto, e Papa Adriano da lì a pochi giorni per celebrare con gran solennità la Festa de' Principi de gli Apostoli, si portarono coronati alla Messa; *Dignum namque satis erat, ut illorum duorum Principum Apostolorum solemnia, duo SUMMI URBIS PRINCIPES, cum lætitia & magno gaudio celebrarent &c.* Chiamano quegli Atti, allora scritti da gli stessi Ministri della Corte Pontificia, il Papa, e Federigo, *due Supremi Principi di Roma*. Si può ben' intendere, che Adriano fosse tale, per esser' egli stato nello Spirituale, Supremo Capo di Roma, il qual Principato non riconosce superiore alcuno, se non Dio; ma non si può già intendere, che Federigo fosse *Supremo Principe di Roma*, se non come Principe temporale, cioè come Imperadore di Roma, e de i Romani: la qual dignità nell' essere suo non riconosceva nè pur essa superiore alcuno in terra. I passi poco fa riferiti non lasciano di ciò dubitare. Sicchè ognun può finalmente vedere, che disonore possa e debba cadere sopra gli sforzi fatti dall' artifiziosa altrui eloquenza, per veder pure di screditare e gli antichi Cesari, e i moderni lor Difensori, con ispacciare per nuova, scismatica, ed erronea la sentenza della Sovranità Cesarea in que' tempi, e coll' attribuire calunniosamente a Federigo I. e a i Difensori moderni del S. R. Imperio, e della Casa d' Este gli empj errori d' Arnaldo da Brescia, che nulla hanno che fare colla sentenza nostra, siccome la sentenza medesima nulla ha che fare colla Religione. Passiamo pertanto alla *Seconda Parte*, a fin di mostrare, che gl' Imperadori antichi ebbero, e conservarono un Dominio anche più dispotico e preciso sopra l' Esarcato suddetto, e nominatamente sopra *Comacchio*, in maniera che quando anche si fingesse per un poco, non essere stati gli antichi Augusti Sovrani anche di Roma, contuttociò li vedremo apertamente Sovrani padroni dell' Esarcato. Con che m' accosterò io più all' argomento, e verremo noi sempre più a scorgere, che la Sovranità oggidì goduta da S. M. Ces. nella mentovata Città di *Comacchio*, è appunto una continuazione, o conservazione di quella, che anticamente vi godeano gli Augustissimi Suoi Anteccessori.

CAP.

CAP. XIII.

Comacchio nell'Anno 809. in potere di Pippino Re d'Italia, e non signoreggiato dal Papa. Ravenna Sedia allora del Regno d'esso Pippino secondo il Rossi. Carlo Calvo Sovrano dell'Esarcato, e non Giovanni VIII. Fatto di Marino Conte, ed Epistole d'esso Pontefice esaminate.

SE si vuol credere all' Autore delle Difese (*a*), egli ha dovuto *ridurre in qualche ordine le cose, le quali, per imbrogliare la mente di chi legge, si veggono sparse e stranamente confuse nella Supplica, e nelle Osservazioni*. Non si contenta egli di spacciare per disordinate e confuse l'altrui Opere: vuol' anche ingiuriare. Ma io mi appello dal suo appassionato Tribunale a quello de gli spassionati Lettori; e passo avanti, dicendo, che quando anche provassero gli Avvocati della Rev. Camera, aver' i Sommi Pontefici avuto ne' Secoli remoti qualche volta il Possesso, e l'effettivo Dominio utile di Comacchio: contuttociò non hanno essi provato, e secondo noi nè pure proveranno giammai, che i Papi ne godessero allora l' alto Dominio; perciocchè s' è mostrato, e si mostrerà, che questo fu e riservato e goduto da gli Augusti. Anzi nè pur sappiamo, che Carlo M. creato Imperadore, ne cedesse, o con che condizioni ne cedesse a i Papi il solo utile Dominio; non sussistendo mica, che di tutte le Città e Provincie, enunziate ne' Privilegi o certi, o incerti della Rev. Camera, si desse una volta il Possesso a i Papi, o si credesse di doverlo dare, e per sempre, come oggidì vien preteso in Roma.

In fatti per attestato de gli antichi Annali de' Franchi nell'Anno 809. cioè pochi anni dopo la rinovazion dell' Imperio fatta in Carlo M. noi troviamo, che Pippino Re d' Italia figliuolo d' esso Carlo, possedeva e signoreggiava *Comacchio*: e il Monaco Engolismense lasciò specifica menzione de i Castellani d' esso Re ivi dimoranti, dicendo, che l' Armata Greca s' accostò a *Comacchio*, *& commisso prælio cum CASTELLANIS FRANCORUM, victa & fugata Venetiam rediit* (*b*). Il Difensor del Dominio (*c*) ci fa sapere, di avere detto nella Dif. I. *che i Franchi teneano Presidio in Comacchio, come Collegati con la Sede Apostolica, della quale i Greci erano in quel tempo ugualmente nemici, che de' Franchi*; e poi soggiunge, che *nella Supplica si tace questo particolare con grandissima tranquillità d' animo, senza guardare, che di qui cade a terra tutto il gran fondamento, che si alzava su quel Presidio*. Querele secondo il solito ingiuste. Nella Supplica, siccome Scrittura succinta, non si dovette, nè si potè rispondere ad ogni menoma opposizione. Furono ripulsate le più importanti, e all'altre di poco momento, e alla materia tutta, si promise più diffusa risposta. Ora dunque rispondo, che allora si potrà dire *caduto a terra il fondamento* da me alzato su quel *Presidio*, quando l' Oppositore ci avrà fatto vedere, che veramente i Franchi tenessero *Presidio* in Comacchio, solamente *come Collegati della S. Sede*. Cita egli bensì in pruova di ciò se stesso; ma il solo suo detto in questa Controversia, ove sia disarmato di pruove, non credo io che s' abbia a contare per una pruova, se pure

non

(a) *Dif. II. C. 44. pag. 114.* [b] *Du-Chesne Scr. Franc. T. 2. pag. 84.* [c] *Dif. II. C. 70. pag. 190.*

non provasse egli d'avere qualche gran Privilegio sopra de gli uomini. Non c'era dunque bisogno di rispondere a questa aerea risposta nè pur nella Supplica; e intanto l'Atto medesimo, da noi recato, è di tal forza, che veggendosi allora i Franchi in pieno Possesso di Comacchio, nè altronde apparendo, che allora i Papi avessero ivi che fare: secondo tutte le presunzioni e gl'insegnamenti delle Leggi, si ha da tenere, che i Franchi, e non altri, avessero il Dominio di quella Città. Ma, *per aprir gli occhi di chi non s'accorge, quanto gli sia contrario questo vantato Presidio de' Franchi*, cita egli dipoi l'Epistola 8. di Papa Leone III. il quale scrisse a Carlo M. d'aspettare a Roma il Re Pippino figliuolo d'esso Imperadore, con soggiungere: *De vero Ecclesiis Dei, ut suas habeant Justitias, atque Litoraria Nostra, & Vestra ab infestatione Paganorum, & inimicorum Nostrorum tuta reddantur atque defensa, nos cum ipso prædicto Filio Nostro* (cioè Pippino) *studium ponimus*. Il comento dell'Oppositore si è tale: *Per li luoghi Literali della Chiesa altro ivi non s'intende che Comacchio, siccome per quelli di Carlo M. s'intende la Dalmazia*. Dall'avere l'Armata Greca nell'809. toccata la Dalmazia, poscia assalito Comacchio, e quindi trattato di far pace con Pippino, torna a dire, *vedersi Manifestamente, che i Litorali di Leon III. altro non erano che Comacchio*. Finalmente recitate le parole d'Eginardo, che narra quel fatto, inculca, *non esserci dubbio veruno, che Comacchio allora non fosse della Sede Apostolica; Litoraria nostra*. Il solito dell'Oppositore è di parlar franco, e decidere. Ma per disgrazia tutte queste parole altro non sono, che immaginazioni del solo suo desiderio, e al più al più mere conjetture, stranamente da lui ingrandite colle frasi del *si vede manifestamente*, del *non v'ha dubbio veruno* &c. In fatti tutta questa macchina cade a terra al solo negarsi da noi, che per *Litoraria nostra* s'intenda *Comacchio*: Dico di più, che per *Litorale di Leon III.* s'ha da intendere Ostia, Porto, e il resto della Riviera del Ducato Romano, sottoposto però allora all'alto Dominio degli Augusti. Odasi ciò, che esso Papa nell'Epist. V. scrive al medesimo Carlo Magno. Dopo avergli notificato, che i Mori aveano fatti degli sbarchi nella *Sicilia*, e verso *Napoli* e *Gaeta*, scrive: (a) *De nostris autem terminis insinuamus vestræ Imperiali potentiæ, quia per intercessionem S. Dei Genitricis* &c. & *vestram prudentissimam ordinationem, omnia salva & illæsa existunt; semper enim postera* (leggo *portora*) & *Litoraria nostra ordinata habuimus, & habemus custodias* &c. Ecco dunque i *Litorali* mentovati di nuovo nell'altra Epistola, cioè quei del *Ducato Romano*, e non già quei di *Comacchio*; e ciò maggiormente apparisce, perchè tanto in questa, quanto in quella Epistola, si tratta di difendere essi Litorali *ab infestatione Paganorum*, cioè degli stessi Mori Saraceni, che veleggiavano colà dall'Affrica e dalla Spagna. Nè può parlarsi di Comacchio, perchè in que' tempi non si troverà, che Armate navali di Pagani o Saraceni capitassero pel Golfo Adriatico verso Ravenna. Di più il Litorale *della*

(a) *Labbe Concil. Tom. II. pag. 1116.*

Dalmazia nell'Anno 808. e 809. per testimonianza d'Eginardo non era di Carlo Magno come pretende l'Oppositore; e in quegli Anni, e in que' contorni non si sa che i Greci avessero guerra con altri, che con Pippino, mentre si legge negli antichi Annali, che si trattò, appena dopo il fatto di Comacchio, *apud Pippinum Italiæ Regem de pace inter Francos & Græcos constituenda*. Sicchè egli è finalmente di dovere, che l'Oppositore, e non io, *apra qui gli occhi*, e che si riconosca da i Lettori, quanto nulla ed insussistente la risposta sua, altrettanto fondata e giusta l'asserzione nostra, cioè che i Franchi nell'809. indubitatamente possederono *Comacchio*, con tener' ivi anche i lor *Castellani*, e scorrere con armate navali l'Adriatico; e però quindi con tutta ragion si ricava, che Carlo Magno e Pippino suo figliuolo furono allora i veri e soli padroni di quella Città, e non già i Papi. Anzi tanto è ragionevole e naturale la suddetta conseguenza, che Giovanni Gobellino, Segretario di Papa Pio II. esponendo lo stesso fatto di Comacchio dell'809. non seppe intender'altro, son già due Secoli e mezzo, cioè in tempi non punto sospetti. Ecco le sue parole ne' Comentarj della Vita d'esso Papa (a), de' quali Libri nondimeno il Platina, Storico celebre d'allora, scrive che fu Autore lo stesso Pio II. *Niceta vero Patritius Venetorum auxilio, adversus Pipinum classem instruxit, & COMACHIUM, QUOD TUNC PIPINI fuit, expugnare adorsus. &c.*

Sono anche state citate dai Ministri della Rev. Camera alcune parole di Girolamo Rossi, con supporle acconcie a questo proposito, siccome indicanti l'autorità di Leone III. in Ravenna. *Interea Pippinus Italiæ Rex* (scrive egli (b) così all'Anno 805.) *Ravennam ob loci opportunitatem, Pontifice Maximo permittente, & concedente, Regni sui Sedem ac Domicilium fecerat*. Accettiamo la confessione, che Pippino costituisse *Ravenna Capitale del Regno suo*; ma non già, che ciò fosse per concessione e permissione del Papa. Dovette osservare il Rossi negli antichi Atti, che Pippino fece da Padrone in Ravenna, e non sapendo ciò accordare coll'opinion volgare, che in que' tempi l'Esarcato fosse in potere della S.Sede, accomodò la Storia ad una tale idea, aggiungendo del suo quella parentesi, siccome ancora alla divisione dell'Imperio, fatta da Carlo Magno co i Greci, credette egli bene d'aggiungere un'*assentiente Pontifice*. E certo chi saprà mai credere o possibile, o verisimile, che Ravenna, costituita da Pippino *Italici Regni Sedes*, fosse Città situata fuori d'esso Regno, e di giurisdizione altrui; e che i Papi avessero permesso, che quando fosse stata interamente di lor dominio quella Città, essa divenisse Capitale del Regno d'Italia? Adunque ancora di qui si può ricavare, che allora *Comacchio* appartenesse al Reame d'Italia, e a Pippino, il quale è fuor di dubbio, che ne era Possessore in que' tempi. Ci ricordano di bel nuovo gli Oppositori, che Carlo Magno lasciò nel suo Testamento dell'806. a Carlo suo figliuolo fra l'altre Città (c) *Papiam*, *Re-*

(a) *Gobellin. de Vita Pii II. L.3.* (b) *Rub. Hist. Rav. Lib.5. pag.234.* (c) *Baluz. Capitular. T.1. pag.442.*

Regium, *atque Mutinam usque ad terminos S.Petri*, con aggiungere: *Has Civitates cum suburbanis & territoriis suis*, *atque Comitatibus*, *quæ ad ipsas pertinent*, *& quicquid Inde Romam pergenti ad LÆVAM respicit de Regno*, *quod Pippinus babuit*, *una cum Ducatu Spoletano*, *banc portionem accipiat Karolus*. Ma io di qui inferisco: adunque oltre alla Lombardia, la quale abbracciava anche *Reggio*, *Modena &c.* vi era un'altro gran tratto di paese, sottoposto al *Regno d'Italia*, nell' andare *alla Sinistra verso Roma*, e distinto dal *Ducato di Spoleti*, Ducato allora di grande estensione; e tutto questo si comprendeva *in Regno*, *quod Pippinus habuit*. L'Aventino (*a*) Storico molto lodato da Onofrio Panvinio, scrive, che al giovane Carlo furono destinate *Vercellæ*, *Ticinum*, *Mutina*, *cuncta citra Padum*, *Læva Italiæ*, *sinus Hadriatici ora cum Ducatu Spoletano*. Chi sa la situazion di Comacchio, e di Ravenna; e confronterà tal notizia coll'aver Pippino posseduto nell'809. esso *Comacchio*, e fatta la guerra, e condotte armate navali in que' contorni: sempre più verrà ad intendere, di chi allora fosse quella Città. Aggiungasi un Diploma dato da Carlo Magno nell'Anno 803. a Fortunato Patriarca di Grado, il quale *serenitati nostræ petiit*, *ut tale beneficium ex nostra Indulgentia Concedere*, *& Confirmare deberemus*, *quatenus sub immunitatis nomine tam ipse*, *quam Sacerdotes*, *& reliqui*, *necnon servi*, *& coloni*, *qui in terris suis commanent in Istria*, *ROMANDIOLA*, *seu in Longobardia*, *vel ubique*, *quieto tramite vivere*, *& residere debeant &c.* Ecco a chi toccava il dare le esenzioni anche nella *Romagna*, la qual Provincia vien qui agguagliata all'*Istria*, e alla *Lombardia*, che sicuramente erano stati di esso Carlo Magno. Ed ecco che egli concede tali esenzioni, ed immunità *pro mercedis nostræ augmento*, ed acciocchè *pro nobis vel pro stabilitate Regni nostri jugiter Domini misericordiam exorare eis delectetur*. Leggesi questo Diploma nella Cronaca del Dandolo (*b*), e nell' Italia Sacra dell'Ughelli. E qui convien ricordarsi dell'Epist. XII. di Leon III. citata di sopra nel Cap. VI. ove si è veduto, che i Messi o Giudici di Carlo Magno comandavano in Ravenna, e in que' contorni, e doveano far giustizia allo stesso Papa. Che poi l'Imperadore Lotario I. mantenesse ivi, e nell'Esarcato, fors'anche l' Utile, non che il Supremo Dominio, ciò ricavasi da i Patti, ch' egli nell'Anno 840. stabilì con Pietro Doge di Venezia, obbligando varj Popoli Sudditi suoi proprj a conservar la pace colla Repubblica Veneta. I Popoli dalla parte d' esso Augusto, sono *Ariminenses*, *Forojulienses*, *Cenetenses*, *Tarvisanenses &c. Gavellenses*, *COMACLENSES*, *Ravennenses*, *Pisaurienses &c.* Di questi patti si ragionerà più a basso. Intanto è anche da avvertire un Privilegio d'esenzione dato da Lodovico II. Imperadore nell' Anno 861. come si ha dal Bollario Cassinese (*d*), al Monistero di S. Giulia di Brescia. Ivi si legge: *Omnibus Fidelibus nostris in partibus Langobardiæ*, *ROMANIÆ* (cioè della Romagna) *sive Benevento*, *atque Tuscia*,

 necnon

(a) *Aventin. Annal. Bojor. L. 4.*
(b) *Dandul. Chron. MS. L. 7. C. 15.*
[c] *Boll. Casin. T. 2. Const. 36.*

necnon Venetia (la Provincia, e non la Città) *consistentibus*, *Notum sit &c.* Parla della *Romagna* come dell'altre Provincie, che sicuramente erano sotto il suo dispotico Dominio.

Vennero i tempi di Carlo Calvo, eletto Imperadore da Papa Giovanni VIII. *una Cum annisu & Voto omnium fratrum & Coepiscoporum nostrorum, amplique Senatus, totiusque Romani Populi, gentisque togatæ, & secundum priscam consuetudinem*, come attesta il medesimo Papa nel Concilio di Pavia dell'Anno 876. L'uno de gli Avvocati contrarj empie molte facciate della Dif. II. (*b*) con passi di varie Lettere d'esso Giovanni VIII., ch'egli suppone *comprovanti la Sovranità Pontificia*, *non già la Cesarea*, *nel Ducato di Roma*, *e nell'Esarcato*. Prego i Lettori di osservare, se pur'uno di que' passi pruovi l'assunto suo, servendo bensì alcuni d'essi a mostrare, che la S. Sede allora godesse qualche Dominio utile, ma non già il Sovrano, in Ravenna, ed altrove: del che non è da maravigliarsi, perchè i Sommi Pontefici ottennero più del solito da Carlo Calvo, il quale per attestato di Eutropio Longobardo, *cuncta illis contulit*, *quæ voluerunt*, *quemadmodum dantur illa*, *quæ nec recte adquiruntur*, *nec possessura sperantur*. Ma che la Sovranità di quegli Stati fosse tuttavia in Carlo Calvo, e ne gli Augusti d'allora, si raccoglie dalle Lettere d'esso Papa Giovanni accennate parte dal Pagi (*c*), e parte nelle Osserv. (*d*) Qui solamente aggiungerò io, che Adriano II. antecessore di Giovanni VIII. cominciò, vivente ancora Lodovico II. Imperadore, a trattare con esso Carlo Calvo di farlo succedere nell'Imperio, stanti le larghe promesse, ch'egli segretamente faceva alla Chiesa Romana. *Ut sermo sit secretior* (così gli scrive egli (*e*)) *& literæ clandestinæ, nullique nisi fidelissimis publicandæ*, *vobis confitemur devovendo*, *salva Fidelitate Imperatoris Nostri*, (cioè di Lodovico II. e si noti ben questo parlare) *quia si superstes ei fuerit Vestra Nobilitas*, *numquam exposcemus aut sponte suscipiemus alium in Regnum & Imperium Romanorum &c. Te optamus omnis Clerus & Plebs*, *& Nobilitas totius Orbis, & Urbis*, *non solum Ducem*, *& Regem*, *Patricium*, *& Imperatorem*, *sed in præsenti Ecclesia Defensorem, & in æterna cum omnibus Sanctis participem fore*. Divenne in fatti Carlo Calvo poscia Imperadore de' Romani; e per segno ancora dell'alto suo dominio in Roma, si può addurre il motto fatto da lui porre in alcune delle sue Bolle, cioè *Renovatio Imperii Romæ & Franc.* siccome attesta il P. Mabillone (*e*). Si vuol'anche avvertire uno de i passi citati in tal'occasione dall'Oppositore (*f*). Scrive il suddetto Papa Giovanni VIII. nell'Epist. 85. a Berengario, qualmente Lamberto Duca di Spoleti *venit Romam*, *& tantam Civitatem invasam retinuit*, *ita sane ut nobis apud B. Petrum consistentibus nullam Urbis Romæ Potestatem*, *a piis Imperatoribus B. Petro Principi Apostolorum*, *ejusque Vicariis Traditam*, *haberemus*. Tanto romore si fa in Roma oggidì, con pretendere, non aver Carlo M. e i suoi Suc-

(a) *Dif. II. C.* 22. 29. & 40.
(b) *Pagi Crit. Bar. Ann.* 882.
(c) *Osserv.* §. 9. e 14.
(d) *Hadr. II. Ep.* 34.
(e) *Mabill. de Re Diplom. L.* 2. *C.* 16.
(f) *Dif. II. C.* 41. *pag.* 108.

Successori conceduto, nè potuto concedere a i Papi alcun Dominio in Roma, perchè si suppone che gli Augusti Carolini non fossero mai Padroni d'essa Città; e si sostiene, che i Papi erano eglino i Sovrani d'essa, molto prima che Carlo M. fosse creato Imperadore, e che per conseguente i privilegj dati da quegli Augusti alla S. Sede furono solamente *Conferme di Patti* fra due Principi indipendenti; anzi all'incontro si vuole, che la giurisdizione de gli Augusti in Roma, e in tutto lo Stato Ecclesiastico, fosse delegata, e subordinata a i Sommi Pontefici in vigore della sola *Avvocazia*: e poi si citano di questi passi, ne' quali chiaramente protestano gli antichi Pontefici, che la *Potestà* temporale, competente loro in Roma, *a piis Imperatoribus B. Petro fuerat Tradita*. Non potendosi intendere fatto ciò da gl'Imperadori Greci, bisogna intenderlo de i Carolini; e da ciò poi (e si osservi bene) dee dedursi, che adunque gl'Imperadori Carolini furono, ed erano Signori Sovrani di Roma stessa, mentre i Papi prima ricevettero, e poi di mano in mano riconosceano da loro quella temporale autorità, siccome subordinata ad essi Augusti, e che il grande asilo della Prefettura Avvocaziale si scuopre in fine un bellissimo fantasma, che più non può opporsi all'evidenza delle nostre Pruove. E questi son passi citati in prò delle opinioni sue dall'Autore delle Difese: guai a me, se ne facessi di queste. Ma seguitiamo.

Vien citata di nuovo la Lettera CLXVII. scritta dal suddetto Papa Giovanni nell'879. a Berengario Duca del Friuli, per mostrare, che in que' tempi comandavano i Romani Pontefici in *Comacchio*; e si ripete coll'autorità di Andrea Dandolo, che nell'881. Giovanni Doge di Venezia mandò a Roma Badoaro suo fratello, *ut a Joanne Papa Comitatum Comacli obtinere posset*; e che Marino *Conte di Comacchio* il prese per viaggio, sforzando lui, dopo averlo ferito in una gamba, *ut sacramento suo promitteret non petere Comaclum*. Così era scritto nella prima edizione del *Dominio temporale*. Nella Seconda si aggiunge, leggersi in alcuni Esemplari con isbaglio manifesto: *Non petere commendam*, *o emendam*, *in vece di Comaclum*: il che, secondo l'Autore d'esso Dominio (a), *non ha senso*. E che si debba leggere *COMACLUM*, lo mostra, dice egli, il Marcello con queste parole espressive di quelle del Dandolo: *Sed data fide de Comacli actione dimittenda*; ovvero: *Acceptaque ab eo fide de Comaclina actione deponenda*, come scrive il Sabellico. Sopra quelle parole *non petere Comaclum* aveva io nelle Osserv. notato in passando, che nella copia, ch'io aveva del Dandolo, si leggeva *non petere emendam*, senza tacciar l'Oppositore (come avrei potuto) di poco buona fede, perch'egli di sua autorità avesse posto *Comaclum* in vece di *emendam*, senza avvisarne i Lettori. Vuol'egli ora giustificare la correzione da se dispoticamente fatta di quel passo; ma mi scusi egli, s'io finalmente son costretto a dirgli, che la giustificazione è stata peggiore dell'errore anteceden-

(a) *Dif. I. C. xx. pag. 12.*

cedente, e dover noi temere, che per chiare ed incontrastabili che siano le pruove, e le ragioni da noi addotte per parte dell'Imperio e della Casa d'Este nelle presenti Controversie, non otterremo giammai, che questo Scrittore conosca, e molto meno confessi la forza d'esse, e la debolezza delle proprie, da che il miriamo impegnato a sostenere, e sostenere colla solita intrepidezza, un'Opinione sua, poco per altro importante, ma in cui è più chiaro del Sole, che sta dalla sua parte il torto. Dice egli dunque, che s'ha da leggere nel passo del Dandolo *petere Comaclum*, e non già *petere emendam* (a); ma doveva un Critico par suo por mente alle parole, che seguitano immediatamente, e che l'avrebbono disingannato. Lo sforzò, dice quello Storico, *ut promitteret non petere emendam injuriæ vel damni illati sibi &c.* Se si avesse da leggere, *non petere Comaclum injuriæ, vel damni illati sibi &c.* che senso mai si troverebbe in queste parole? Nè il Marcello, o il Sabellico diversamente parlano, a chi considera il testo loro senza la gran prevenzione, che nelle sue cose mostra l'Oppositore; perciocchè *dimittere actionem Comacli*, ovvero *deponere actionem Comaclinam*, significa appunto il non chieder giustizia della soperchieria ed offesa fattagli in Comacchio, o per Comacchio. E così espressamente hanno inteso quel luogo il Sigonio, ed altri Storici. Veggasi anche lo stesso Collega dell'Oppositore (b), che sinceramente confessa leggersi nel Codice del Dandolo, *non petere commendam in jure (lege, emendam injuriæ) vel damni sibi illati ullo tempore*. Così nella Cronaca Vaticana da lui pure citata si ha: *ne hanc injuriam requireret. sacramento eum constrinxit*. Laonde egli è da maravigliarsi, come giunga l'impegno fino a canonizzare quella correzione, e a sostenere ancora, che altrimenti quelle parole non avrebbono senso, e che *petere emendam* nulla ivi significa. Anzi all'incontro gli Eruditi, a' quali è notissimo, che *emenda* ne' Secoli rozzi era lo stesso, che *pecuniaria mulcta, compensatio damni, emendatio, quæ arbitrio Judicis irrogatur*; e che *differt mulcta ab emenda; mulcta enim Judici, emenda parti læsæ datur*, come nota il celebre Du-Cange (c) troveranno perfetto quel senso, riflettendo all'aggravio fatto a Badoaro, e alla ferita, ch'egli riportò in quel fatto. Ma vegniamo ora al punto. Come fu detto nelle Offervazioni (d), al più al più non potrebbono provar' altro i due passi accennati da gli Oppositori, se non che allora Giovanni VIII. avesse avuto qualche dominio in Comacchio, e che vi potesse mettere un Conte, o sia un Governatore: il che non ripugna punto alla Sovranità, che tuttavia conservavano gl'Imperadori sopra le Città della Chiesa Romana. Ma nè pur questo risulta secondo noi dalle parole di quella Lettera; e in effetto si niega, che così avvenisse. Vegganfi poi le Offervazioni al luogo citato; e vedute, che si siano, dica il Lettore, qual cosa abbia io conceduto in vigore della suddetta Lettera di Giovanni VIII. al Difensore, onde egli abbia potuto dire (e) in tal

(a) *Offerv.* §. 14. *pag.* 20.
(b) *Diff. Hist.* C. 13. *pag.* 10.
(c) *Gloss. med. Latin. V.* Emenda.
(d) *Offerv.* §. 13. *e* 14. *pag.* 19. *&c.*
(e) *Dif. I.* C. 11. *pag.* 82. *e* 83.

tal congiuntura, con aggravio ingiurioso di me e della verità, che gli Autori delle Osserv. *quantunque sieno molto facili ed inclinati a negare le cose più certe e indubitate, nulladimeno convengono* seco. Più tosto doveva egli rispondere a quanto fu ivi opposto per le conseguenze, le quali si vorrebbono trarre dalle parole di quella Lettera, che spargere con tanta liberalità strapazzi, a i quali tuttavia non voglio rispondere, come potrei. Ma intorno al fatto di Badoaro dice il Difensor del Dominio: *Perchè il Doge di Venezia non ispedì all' Imperadore, se questi era il Sovrano, a fine d' ottenere da lui Comacchio? E come un Doge di Venezia chiedere al Papa d' essere Governatore e Rettore di Comacchio, e non più tosto assoluto Signore?* Rispondiamo, che le parole del Dandolo (da cui prefero gli altri queste notizie) *Baduarium fratrem suum Romam delegare proposuit, ut a Joanne Papa Comitatum Comacli obtineret*, possono interpretarsi, che Badoaro, e non il Doge, volea chiedere al Papa per se, non l' acquisto, o il Dominio assoluto, ma il solo Governo di Comacchio; e se altri l' ha intesa diversamente, non c' è obbligo di stare all' interpretazione sua, massimamente trattandosi di Scrittori tanto lontani da quel fatto, e avendoci insegnato l'Oppositore stesso (a), che *in que' tempi le Contee, i Marchesati, e i Ducati erano Prefetture, ed Ufici temporanei*, e che *Marinus Comacli Comes* volea significare *Governator di Comacchio*. Nè basta dire, che una Cronaca Vaticana finisce nel 1004. perchè s'abbia necessariamente a crederla composta o scritta in quel medesimo tempo. Secondariamente s' è mostrato nelle Osserv. che se i Papi aveano facoltà di mettere Governatori nelle Città suggette alla Chiesa Romana, ciò non pregiudicava alla Suprema Signoria de gli Augusti. Ma posto ancora, che il Doge stesso chiedesse quel Governo, si niega, che ciò disconvenisse a lui, perchè potea governar Comacchio stando in Venezia.

Oltrachè è da sapere, che dopo la morte di Lodovico II. Imperadore, essendo nata dissensione tra i Posteri di Carlo Magno, allora i Principi d' Italia cercarono di profittare nel temporale. E che Giovanni VIII. riportasse da Carlo Calvo de i gran Privilegj, l' abbiamo inteso da Eutropio Longobardo; ma non per questo fu da esso Augusto ceduta la Sovranità a i Papi. Morto il Calvo nell' 877. Carlomanno figliuolo di Lodovico Re di Germania fu eletto Re d' Italia, e Giovanni VIII. seppe così bene adoperarsi, che questo Re gli concedette la Cura d' esso Regno d' Italia. *Nostro Præsulatui pio mentis affectu Commisit, ut nos Curam hujus Italici Regni haberemus*, scrive il medesimo Papa nell' Epist. CCXXXVII. al Vescovo di Brescia, e a Berengario Duca del Triuli. A questo passo, citato nella Supplica, col solito suo coraggio e disprezzo si oppone l'Autore delle Difese (b), francamente scrivendo, voler dire quel Papa, *avergli Carlomanno raccomandato, che avesse a cuore il Reame d' Italia, e non già, che ne fosse Governatore, come sembra, che abbia creduto, o abbia voluto far credere altrui, chi ha stesa la Supplica*. Qual pruo-

(a) *Dif. I. C. 37. pag. 45.*

(b) *Dif. II. Cap. 41. pag. 112.*

pruova di ciò? Eccola: *Scrisse egli nella Lettera 32. con la medesima frase a Carlo Crasso* (o pure a Carlo Calvo?): *Ante omnia Romanæ curam habeatis Ecclesiæ*. Ma il Pubblico giudicherà, se serva un tal passo per ispiegazione dell' altro. Giovanni VIII. scongiurava l' Imperador Carlo suddetto, che venisse in ajuto della Chiesa Romana, infestata orrendamente da i Saraceni. *Sed dicuntur; multæ vos impedire solicitudines. Hoc plane nec nos ignoramus. Verum & hæc oportuit facere, & illa non omittere. Quid autem magis legitimum, quam ut præ omnibus, & ante omnia, Romanæ Curam habeatis Ecclesiæ, quæ tantis ac tam immanibus succumbit sine cessatione periculis?* Ora si vegga se la *medesima frase* voglia significare lo stesso nella mentovata Epist. 237. il cui principio è questo: *Quia dilectus es spiritalis filius noster Carlomannus gloriosus Rex, suis Regalibus literis, & Missorum nostrorum verbo, nostro Præsulatui Pio mentis affectu Commisit, ut nos Curam hujus Italici Regni haberemus: tam pro divinitus nobis commissa Pastorali solicitudine omnium Christi ovium, quam etiam pro præfati Regis VICE Cura concessa, illa quæ contra Deum, & Jura legis, alicubi cognoscimus præsumptione commissa, omni volumus conamine compescere &c.* Dice dunque Giovanni VIII. che Carlomanno *Commisit* a lui (commissione anche data *Pio mentis affectu*) *ut Curam Italici Regni haberet*; e però non tanto per esercitare il debito, e l' autorità di Sommo Pontefice, quanto ancora *pro præfati Regis Vice Cura concessa*, fa sapere a Berengario, che ha cominciato a procedere contra Liutfredo Conte, il quale dava ricovero in sua Casa ad una Monaca fuggita dal Monistero di *Piacenza*, ed occupava le Corti, e i Poderi della Vedova Imperadrice Engelberga. Il *Commisit*, il *Concedere Curam Italici Regni*, e l' altre parole *Vice præfati Regis*, sono tali, che quanto servono a giustificare l' interpretazione mia, altrettanto scoprono, come ancor quì sia fuor di tempo la franchezza dell'Oppositore, il quale senza riflettere alle suddette parole, e senza ricordarsi, che Adriano Valesio (a), esponendo questa medesima Epistola, dice, che Carlomanno *Curam Regni Italici delegaverat* ad esso Papa, ha scritto: *Forse Giovanni VIII. era Governatore e Vicerè anche del Reame d' Italia?* Aggiunge egli: *Che ha che fare con Comacchio il Reame d' Italia, dove stavano il Vescovo di Brescia e il Duca del Friuli, a' quali Giovanni VIII. scrivea?* Ma e noi abbiam prodotto pruove, che in que' tempi Comacchio potè essere, o fu Città del Regno d'Italia; e il contrario finora non è stato provato da gli Avvocati Romani. Di più: che avea che fare con Comacchio lo stesso Duca del Friuli Berengario? e pure a lui medesimo scrisse Giovanni VIII. la Lettera 167. a noi opposta, con raccomandargli appunto gli affari di *Comacchio*. Berengario era Duca nel Reame d' Italia: come entrava egli in Comacchio, nella qual Città può anche raccogliersi, ch' egli tenesse Ufiziali, o Soldati suoi, mentre in essa Lettera vien pregato dal Papa, *ut pro amore Dei, & nostro, omnes Vestros Homines prohibeatis aliquam Ibi Nostris contrarietatem facere?* Sicchè allo stesso Duca diede parte Giovanni VIII. d'aver'

(a) *Comment. in Paneg. Bereng. C. 4.*

d'aver' avuta da Carlomanno la *Cura del Reame d'Italia*; e allo stesso ancora scrisse, quando si trattò di voler costringere i Comacchiesi al pagamento de i Censi: il che fa riconoscere la connessione della risposta da noi data, e può servire anch'esso a comprovare, che allora Comacchio fosse del Reame d'Italia. Ed avendo poi continuato Carlomanno ad essere Re d'Italia anche del Mese d'Agosto dell'Anno 879. (nel qual'Anno si dice data la suddetta Epistola 167.) siccome costa da due Diplomi riferiti dal Campi (a): Papa Giovanni dovea tuttavia governare esso Reame per la facultà già a lui conceduta, e da lui enunziata a Berengario. Coronato poscia Re d'Italia, ed Imperadore, Carlo il Grosso, ritenne anch'egli i diritti della Sovranità sopra l'Esarcato; ed affinchè si vegga, che i Signori Veneziani molto ben sapeano, che questo Gius era in esso o come Imperadore, o come Re d'Italia: ricorderò, ch'eglino rinovarono le Convenzioni con esso lui, nelle quali egli obbliga i Popoli confinanti col Dominio Veneto, Sudditi suoi, a mantenere una buona amistà con quelli d'essa Repubblica. Fra i Sudditi d'esso Carlo Crasso noi troviamo enunziati *COMACLENSES*, *RAVENNENSES &c.* il che ci fa intendere; che quando anche si concedesse (il che io non concedo) che Giovanni VIII. fosse allora stato in Possesso e Dominio di *Comacchio*, ciò non escluse giammai la Sovranità dei Cesari, o dei Re d'Italia. Dico dei Re d'Italia, perchè non son certo, se Carlo il Grosso ciò facesse o come Imperadore, o come Re d'Italia, perchè noi vedremo, che altri, come Re d'Italia, signoreggiarono in Comacchio, e nell'Esarcato. E in quanto all'Utile Dominio d'essa Città di Comacchio, noi non sappiamo, che Giovanni VIII. mai il possedesse. Sappiamo bensì, che *Marino Conte* signoreggiava ivi in que' tempi: il che a noi basta, volendo ciò significare, che in quella Città comandava un'Ufiziale Cesareo, perciocchè proprio degli Augusti era allora il governare per mezzo dei *Conti* le loro Città. Che se nella Supplica fu detto, che circa il fatto d'esso Marino *non si dee far tanto caso sopra Scrittori troppo lontani da que' tempi*, fu ciò detto non già per mettere in dubbio la fede d'Andrea Dandolo, ma perchè trattandosi di affari de' tempi oscuri, e dipendendo l'accurato esame di fatti simili anche dalla Cronologia, nella quale non può dirsi tanto esatto il Dandolo per le cose lontane da' suoi tempi: vogliono le Leggi della Critica, che non si debba riposare affatto sopra tali Scrittori. *Nè trasporto di passione* alcuna era in noi, come sogna l'Oppositore (b), quando citammo venti sole righe più sotto l'attestazione del Dandolo stesso per Privilegio conceduto da Ottone I. alla Chiesa di Grado. Troppo è chiaro, che narrando un sì riguardevole Storico d'aver veduto un'antico Privilegio, e rapportandone anche l'estratto, non si può mettere in dubbio un tal fatto, benchè lontano di tempo, e solamente potrebbe restar da cercare, se quel Privilegio fosse mai stato apocrifo. Non è di questo genere l'affare di Marino.

(a) *Campi Ist. Eccl. Piac. T. 1. pag. 464.* (b) *Dif. II. C. 30. pag. 92.*

CAP. XIV.

Patti degl' Imperadori, e Re d' Italia coi Veneziani, pruove, che Comacchio era ne' Secoli IX. e X. sottoposto all'Imperio, o al Regno d' Italia. Lamberto, e Berengario I. Augusti, Ridolfo, Ugo, Lotario, Berengario II. e Adalberto Re d' Italia, padroni dell' Esarcato, e di Comacchio. Testamento d' Almerigo Marchese, e Diploma del Re Lotario, persuadono lo stesso.

FUrono poco fa, ed anche nella Supplica, da me citati alcuni Patti stabiliti fra gl'Augusti, e la Repubblica Veneziana; ed altri se ne citeranno da qui innanzi. Bisogna qui rispondere all'Oppositore, il quale attendendo a vilipendere, e rendere odiose per quanto può le Scritture Estensi, i loro Autori, scrive (*a*), che in esse *con poca grazia, ma con grande affettazione si son voluti far più volte entrare per forza i Signori Veneziani, e i loro Stati*. Risponderò io qui le parole medesime dell'Oppositore, cioè, che *la mente di quei Signori non è sì poco avveduta, che non sappia conoscere l'improprietà*, e l'artifizio, e l'insussistenza di tali accuse, mentre nulla si è detto dal nostro canto, che possa lor dispiacere; e se ne avessimo detto, sarebbe incredibile il romore, che ne avrebbe fatto il Critico Romano, da che egli va sì sovente mendicando i pretesti di farne. Vorrebbe egli intanto, che avessi accennato, onde siano state estratte *queste pellegrine scoperte sopra i Patti de' Veneziani*; quasi che non sapesse egli, quanto interesse abbia ciascun Cattolico di non tirarsi addosso l'odio della Corte di Roma, e quasi che egli non sappia anche meglio di me, ove si truovino tali documenti, e non possa accertarsi, anzi non si sia già ben' accertato, se io citi qui memorie vere, o sogni miei proprj. Ha pure egli stesso (*b*) allegato *i cinque Volumi, ne' quali già alcuni Secoli si registrarono le Convenzioni passate tra i Signori Veneziani, i Pontefici, gl' Imperadori, i Re, e le Repubbliche, intitolati Libri Pactorum*; oltre al non ignorare, che gli Storici Veneziani fanno menzione di tali Patti, come di notizie non recondite in quella saggia Repubblica. In fatti egli si mostra poco appresso ben persuaso, che nulla può opporsi alla nostra afferzione per conto dell'esistenza di tali Diplomi; e però si volge a pretendere, che i *Comacchiesi*, *Ravennati*, *Ferraresi*, *Cesenati* &c. ed altri Popoli ivi mentovati per la parte degl' Imperadori, e dei Re d'Italia, *non sono detti, nè poteano dirsi giammai Sudditi nè di Carlo Crasso, nè degli altri Re d'Italia, che rinovarono que' Patti co' Signori Veneziani*. Se ne chiede la Ragione, ed egli la dà colle seguenti parole: *mentre ivi non hanno altro nome, che quello di Vicinos eorum, cioè de' Signori Veneziani*; e quindi ricorrendo al solito suo scampo, pretende nominati tai Popoli in esse Convenzioni dagli Augusti, *non perchè fossero sotto l'alto loro Dominio, ma perchè erano sotto la lor Prefettura ed Avvocazia*. Narra egli il vero, che nel Diploma di Lotario I. dell' 840. hanno que' Popoli il nome di *Vicinos eorum*; ma pretende poi cose strane col negarli Sudditi, e coll'attribuire tal fatto alla *Prefettura* ed *Avvoca-*

(a) *Dis. II. C. 30. pag. 92.*

(b) *Dis. II. C. 9. pag. 24.*

vocazia degli Augusti, cioè con ricorrere, quando non sa altro, a quella gran Panacea, con cui si crede egli di poter tutto medicare. Obbliga ivi Lotario a quelle Convenzioni dalla parte sua *Ariminenses*, *Forojulienses*, *Cenitenses*, *Tarvisianenses*, *Vicentenses*, *Montesilicenses*, *Gavalenses*, *COMACLENSES*, *Ravennenses* &c. distinguendo tai Popoli da i Popoli Sudditi al Doge di Venezia: adunque ognun tosto capisce, che tali *Vicini* erano *Sudditi* di Lotario; perciocchè un Principe non può in tal caso obbligare, se non i Sudditi suoi. E il vedere, ch'egli senza veruna distinzione annovera i medesimi, unendo e mischiando con *Rimini*, *Comacchio*, *Ravenna*, *Cesena*, *Pesaro* &c. *Aquileja*, *Ceneda*, *Treviso*, *Vicenza* &c. ed altre Città, che sicuramente non erano del Papa: ciò sforza a conchiudere, che non men queste, che quelle erano allora soggette a Lotario I. Altrimenti doveva egli distinguere le sue Città da quelle della Chiesa, e i titoli e diritti Imperiali da i pretesi diritti dell'Avvocazia; nè i Papi avrebbono mai permesso un' ommissione, e un mescuglio, cotanto loro pregiudiziale. Ma che? M'immagino bene, che il nostro Oppositore, dopo aver testè cotanto esaltato Andrea Dandolo Doge di Venezia con chiamarlo *degnissimo Principe*, *e Storico verace ed insigne per quell'età*, ora non vorrà dargli una mentita in faccia, e massimamente non avendo quel nobile Storico potuto, se non troppo difficilmente, prendere abbaglio in questo punto, mentre avea sotto gli occhi suoi i Diplomi de' Patti, nè gli mancava ingegno per intenderne il vero significato. Si legga dunque ciò, che ha il Dandolo (a) de i Patti stabiliti da Lotario I. nell'Anno 840. *Hic Pactum initum inter Venetos, & Vicinos eorum SUBJECTOS IMPERII, super jure reddendo, & solutione datiorum, requirente Duce, per quinquennium confirmavit; Terrasque Ducatus distinxit a Terris ITALICI REGNI*. Come dunque così francamente negare, che quei Popoli non furono *Sudditi nè di Carlo Crasso*, *nè degli altri Re d'Italia*, *ed Imperadori*, *che rinovarono que' Patti*? Similmente scrive il medesimo Dandolo di Carlo Crasso: *Hic primo Anno Regni sui Ravenna exiens, Fœdus inter Venetos, & SUBJECTOS SUOS ITALICI REGNI per quinquennium renovavit*. Il che vien ripetuto dal Sigonio (b) colle parole *Italicos Sibi Subjectos*. Queste son parole chiare, e senza di esse avremmo anche intesa questa verità dal considerare, che Ridolfo, ed Ugo, e Berengario II. che furono solamente Re d'Italia, confermarono que' Patti medesimi, enunziando ed obbligando in essi ancora i *Comacchiesi*: il che fa vedere, non aver'essi ciò operato in vigore della pretesa *Prefettura*, *ed Avvocazia*, perchè da loro non goduta, ma sì bene in vigore del proprio lor Dominio ancora in *Comacchio*, e nell'Esarcato. Sicchè in que' tempi miriamo veri Padroni di *Comacchio* gl'Imperadori, e i Re d'Italia; e non apparisce, che la S. Sede ne avesse Dominio o Possesso alcuno. E quì si vuol ricordare di nuovo, che essi Veneziani per attestato del Dandolo in occasione dell'offesa lor fatta da

V 2 Mari-

(a) *Dandul. Chron. MS. C. 4. par. 11.*

(b) *Sigon. de Regn. Ital. ad Ann.* 881.

Marino Conte di Comacchio, riduſſero ſotto la lor Signoria eſſo *Comacchio*, con laſciarvi al governo i Giudici loro; e fecero lo ſteſſo nel 922. ſapendo bene quei Dogi, che non offendeano la Chieſa Romana, e non incorreano coll'acquiſto di quella Città nelle Cenſure (*a*).

Che anche Lamberto e Berengario Imperadori conſervaſſero la loro Signoria nell'Eſarcato, s'è notato nelle Oſſerv. alla pag. 23. ove quello Strumento, che vien'ivi citato, contiene un Giudizio tenuto *in Maſſa, quæ vocatur Fiſcalia*, cioè nello Stato o di Ferrara, ovvero di Comacchio, ed ivi intervengono *Domnus Oldericus Vaſſus & Miſſus Domni Imperatoris*, & *Ægiralſus Judex Domni Imperatoris*, & *Farimundus Judex Domni Imperatoris*, e decidono la Cauſa in favore dell'Arciveſcovo, imponendo per pena a i traſgreſſori *centum libras auri medietatem Cameræ Imperatoris*, & *medietatem Cameræ S. Apollenaris*. E però ſiccome dall'un canto ſi ſcorge, che Berengario I. Imperadore fu Sovrano anche dell'Eſarcato, così dall'altro noi non ſappiamo, ch'egli ne concedeſſe, o cedeſſe alcun Dominio a i Romani Pontefici. Dopo Berengario fu Re d'Italia nel 924. Ridolfo Re di Borgogna, e nello ſteſſo Anno egli ratificò le convenzioni fra i Popoli Sudditi ſuoi, e quelli della Repubblica Veneta, nominando tra' i primi *COMACLENSES*, *RAVENNENSES* &c. Succedettero nel Regno d'Italia Ugo, e Lotario; e il primo confermò gli ſteſſi Patti colla Repubblica Veneta, del che è fatta menzione in un Diploma d'Ottone il Grande, riconoſcendo con ciò i *Comacchieſi* per Popoli ſuoi. E qui ſi oſſervi, che negli Strumenti ſtipulati in Ravenna a que' tempi, e citati da Girolamo Roſſi nelle Storie Ravennati (*b*), ſono regiſtrati gli Anni del Pontificato del Papa vivente, e quegli del Re d'Italia col *Regnante*. Nel 940. ſi legge *Anno Pontificatus Domni Stephani Papæ Primo: Regnante Domno Hugone piiſſimo Rege Anno XIV. ſed & Domno Hlotario ejus filio item Rege &c. Ravennæ*. E in un'altro del 947. *Regnante Domno Hlotario Excellentiſſimo Rege Anno XVII.* Avea il medeſimo Roſſi rapportato all'Anno 891. e 893. e 895. ſimili Strumenti ſcritti in Ravenna *Imperante Domno Auguſto Widone &c. Imperante Lamberto &c.* I Veſcovi inſigni ſoleano talvolta anch' eſſi notare gli Anni del loro Pontificato; come coſta da molti documenti dell'Antichità. Veggaſi l'Ughelli (*c*) nell' Ital. Sac. e il Puricelli (*d*); ma ſpezialmente fu ciò in uſo preſſo i Pontefici Maſſimi, i quali inſino nel Secolo VII. cioè quando non erano certamente Signori nè di Roma, nè dell'Eſarcato, notavano nelle loro Bolle l'Anno del Pontificato, come coſta da una di Sergio I. dell'Anno 689. riferita del P. Mabillone (*e*). Anzi la ſuprema lor Dignità, con cui va unito il Governo della Chieſa Univerſale, fu cagione, che non ſolamente in Roma, ed entro la Metropoli Romana, ma anche in altre Città circonvicine ſi notaſſe negli Strumenti l'Anno del Pontificato loro. C'è uno Strumento del 966. fatto in Fieſole da Zenobio Veſcovo di quella Città, e da-

(a) *Oſſerv.* §. 14. *pag.* 21.
(b) *Lib. V. pag.* 256.
(c) *Ughel. It. Sacr. T.* 5. *pag.* 1591. 1609. *&c.*
(d) *Puricel. Monum. Baſ. Ambr. ad An.* 893. 1053. *&c.*
(e) *Mabil. de Re Diplom. L.* 5. *pag.* 456.

e dato *temporibus Domini Joannis Summi Pontificis Anno I. Imperante Domino Othone Imperatore &c.* Così fu fatto in Aquileja nell'Anno 1031. così in Padova nel 970. come dallo stesso Ughelli (*a*), per lasciare altri esempj. Un fortissimo indizio all'incontro, almeno della Sovranità, si è quello del vedere negli Strumenti il *Regnante*, o l'*Imperante* attribuito a i Re, o agl'Imperadori; e però vegniamo a intendere, che tanto Ugo e Lotario Re d'Italia, quanto gl'Imperadori antecedenti, e susseguenti, furono considerati in Ravenna, e nell'Esarcato per Supremi Signori; e che a i tempi d'Ugo l'Esarcato dovea essere unito col Regno d'Italia, e che vi signoreggiava egli con Lotario suo figliuolo: Abbiamo in oltre nell'Archivio Estense l'Originale Diploma d'esso Re Ugone dato *in Domo S. Georgii in Ferraria VI. Id. Mart. Anno Dom. Inc. DCCCCXXVIII.* ove accorda un Privilegio o Mundiburdio ad Amelrico detto Amizone, abitante in Ferrara, e a Teoperga sua Moglie, ordinando, che niun Giudice senza le forme legali possa molestarli, *neque in illorum Castris, neque Villis placita* (habere) *neque potestative ingredi temptet*, e intimando a i trasgressori la pena di venti libre d'oro *medietatem Cameræ Nostræ, & medietatem prædictis Jugalibus*.

Regnarono in Italia dipo' Berengario II. e Adalberto suo figliuolo, e colla stessa giurisdizione nell'Esarcato, non veggendosi, che i Papi ne avessero allora governo o dominio alcuno. Rinovarono questi due Re nell'Anno 953. i Patti d'amicizia col Doge di Venezia, obbligando secondo il costume fra gli altri Popoli a se suggetti i *Comacchiesi i Ravennati* &c. Rapporta anche il Rossi (*b*) alcuni Strumenti stipulati in Ravenna *Regnante Berengario, & Adalberto*. Un'altro dell'Anno 952. si conserva nell'Archivio Estense. Aggiugne il suddetto Storico, che Berengario diede al Figliuolo *titulum Ravennatis Dominatus peculiarem*; e che Adalberto *Ravennam Sedem constituit Regni præcipuam*; e sappiamo dal Biondo, ch'egli nominatamente comandava a i *Comacchiesi*, come fu accennato nelle Osservazioni. Laonde viene ad intendersi, che *Comacchio* era in que' tempi ancora Città del Regno Italico, e per conseguente che i Sommi Pontefici, quando anche si supponesse, il che però non si concede, che vi avessero avuto Dominio (non però mai indipendente e Sovrano) nell'879. e nell'881. a tempi di Giovanni VIII. nulladimeno da li innanzi fino al 962. non ne ebbero nè Dominio, nè possesso alcuno: Nella Supplica al §. 10. per la strettezza del campo s'erano in prova di questa verità rimessi i Lettori alla *Storia di Ravenna del Rossi*. L'Autore delle Difese (*c*) risponde: *Ma dal vedere il Rossi non solamente io trovo, esser ciò alieno dalla Verità; ma anzi ci ritrovo tutto il contrario: il che per buona ventura, ma però con mio Sommo Stupore, frequentemente mi accade nel riscontrare i testi allegati da' Ministri Estensi*. Anche questo è rispondere; se poi sia rispondere con amore al vero, e con

(a) *Ital. Sac. T. 3. pag. 277.*
(b) *Hist. Rav. L. V. pag. 257.*
(c) *Dif. II. C. 43. pag. 115.*

con rispetto alcuno verso il Pubblico, ne giudicherà appunto il Pubblico stesso, col chiarirsi de i testi del Rossi finqui da me riferiti, e spezialmente dell'avere il Re Ugone dato al figliuolo *titulum Ravennatis Dominatus peculiarem*. Ma risponde lo Scrittore contrario: l'Arcivescovo di Ravenna secondo il citato Rossi ne gli Anni 939. 943. e 948. *ditionis suæ jura subjectis sibi populis renovavit*: Ma che ha che far questo col Papa? ed era perciò l'Arcivescovo padron di Ravenna? Sa pure uno Scrittore sì erudito, che quel Prelato avea moltissimi Vassalli, cioè tante persone sottoposte; e dovrebbe aver'osservato, che il Rossi parla appunto di Livelli, Masse, e Feudi, e che tutti i Vescovi d'allora concedevano e confermavano simili Beni, senza che possa perciò dedursi, che avessero anche la Signoria, e molto men la Sovranità delle Citta, e de' Contadi. Soggiunge l'Oppositore, che a gli Strumenti di quell'Arcivescovo intervenne *Piero Duca*; *Senza Dubbio Governatore e Vassallo del Papa. Vi comparvero anche Romualdo Duca, Giovanni Duca, e anche Giovanni Consolo di Comacchio, cioè tutti Governatori, e non per altri, che per la S. Sede, che n'era Sovrana effettiva, come attestano le Lettere di Giovanni VIII. E chi osasse negarlo, dovrebbe ricevere in grado d'esser chiamato a mostrarci il contrario*. Se manca mai il coraggio a questo Scrittore: suo danno. Que' personaggi *Senza Dubbio erano tutti Governatori per la S. Sede*. Chiediamo le pruove: ed egli vuole, che a noi tocchi di mostrare il contrario; nè questo gli basta; esige, che ciò si mostri *con atti e pruove reali, e non già con inutili ed importuni clamori, e con declamazioni proprio di chi non ha altro da poter dire*: quasi che questo sia il carattere de gli Scrittori Estensi. Notino di grazia i Lettori queste, che sono botte maestre, e che niuno sì facilmente potrà leggere altrove. Primieramente s'è mostrato, non sussistere punto, che Giovanni VIII. il quale fiorì circa l'Anno 880. di nuovo tirato in scena, fosse Sovrano di Roma, non che dell'Esarcato; e s'egli avesse anche goduto il governo, o il Dominio Utile della Romagna: non durò punto una tal giurisdizione. Que' Duchi o non furono *Vassalli* della S. Sede; o se furono, solamente furono tali per Masse, Corti, ed altri simili Feudi. Che fossero *Governatori* allora di Ravenna, o dell'Esarcato per *la S. Sede*: questi son sogni; e il caricargli anche di un *senza dubbio*, questo è più che trasognare. Anticamente vi furono de' piccioli luoghi, a' quali si diede il titolo di *Ducato*, e perciò di *Duca* a chi ne era padrone; e *Traversara* appunto era un *Ducato* in quel di Ravenna, e d'esso era padrona la Famiglia de i Duci testè mentovati dal Rossi, come s'ha da un documento dell'Archivio Estense. Abbiamo qui la testimonianza del Rossi medesimo (a), il quale scrive all'Anno 897. *Multorum Oppidorum Agri, Comitatus dignitate, tituloque, alii vero Ducatus, insigniti eo tempore fuerunt, CÆSARIBUS suæ factionis studiosis obsequi percupientibus*. Veggasi questo medesimo Storico all'Anno 970. e 973., e ch'egli poi faccia conoscere

(a) *Rub. Hist. Rav.* L. 5. *pag.* 249.

fcere per padroni dell' Efarcato i Re d' Italia d'allora, fi è per noi moftrato di fopra: in guifa che il *fommo Stupore* fperimentato qui dall' Autore delle Difefe dee cagionarne un' altro più grande, ma giufto, in tutti i Lettori al vedere la rifolutezza, e poi l' infuffiftenza di tante o propofizioni, o pretenfioni dell' Avvocato contrario, il quale dovrebbe qui alquanto confonderfi, dappoichè nelle Scritture medefime pubblicate d' ordine della Camera Apoftolica per tal Controverfia, è ftato con fincerità confeffato, che dopo la morte di Carlo il Groffo Imperadore le rivoluzioni portarono grandi fconcerti a gli Stati della Chiefa Roma (a), de' quali *pars a Widone occupata fuit; alia vero pars nec Widonis, nec Romani Pontificis, imperium verebatur. Hic adnumerandum videtur Comaclum, quod a fuis Magiftratibus poft Marini obitum gubernatum fuiffe videtur*. Di più ivi fi confeffa, *Comaclum quoque a Berengario & Adelberto una cum Ravenna occupatum fuiffe*.

Con altrettanta intrepidezza mi avea affalito il Contradittore medefimo nella Dif. I. per aver' io citato un teftamento d' Almerigo Marchefe fatto a' tempi d' Ugo e Lotario, nel quale egli lafcia al Moniftero di S. Apolinare *alias res noftras, quas in Territorio Noftro Comacle habere vifi fumus, & omnes Infulas Maris Adriatici*, e per aver' io dedotto da quefto, che quel Marchefe *riconobbe per cofa propria il Territorio, o fia il Contado di Comacchio*. L' Oppofitore (b) fi fa le maggiori maraviglie del Mondo, come in mia mente *fieno cadute illazioni sì violente e sforzate*, e come io abbia potuto *prorompere in così pellegrine e ftrane propofizioni*. Quali fono quefte propofizioni? *Nomina*, dice egli, *Almerigo res noftras in noftro Territorio Comaclo: dunque tutto il territorio e il contado della Città di Comacchio era fuo proprio! Dunque non lo avea dalla Sede Apoftolica!* A quefti punti ammirativi, e a tante grida, alle quali tengono poi dietro non poche altre parole del medefimo tenore, avrei ben' io campo, e forfe anche abilità di rifpondere per le rime; ma mi contenterò di dire, che fuor di tempo, e fuor di ragione, ancor qui dà egli nelle fmanie. Di paffaggio fu da me toccato quel documento, nè altro ne deduffi io, fe non che *Almerigo riconofce per cofa propria il Territorio, o fia il Contado di Comacchio*. Se il dedurre ciò dalle parole *in Noftro Territorio Comaclo*, *o Comacli*, *o Comacl.* come hanno altre copie, fia violenta e sforzata illazione, ne giudichi il Mondo erudito, il quale fa, che *Territorio*, e *Contado*, di qualche Città fono finonimi, come cofta dalla *l. pupillus eft ff. de verb. & rer. fignif.* citata anche dallo fteffo Difenfore; e cofta da altre Leggi, e da i Giurifconfulti, e da gli antichi Diplomi. Che poi il dire *fuo il Territorio di Comacchio* fia lo fteffo, che dire, effere *fua cofa propria* quel Territorio, o Contado: fpererei, che il conofceffe per vero, chiunque ancora non s' intende di lettera. Ma dice il Difenfore: *dunque tutto il Territorio, o il Contado di Comacchio era di Almerigo?* Se s' intende quanto alla giurifdizione, era fenza fallo tutto Suo proprio, effendo

(a) *Diff. Hift.* C. 14. *pag.* 11. C. 19. *pag.* 13.

(b) *Dif.* I. C. 37. *pag.* 150.

fendo indubitatamente tutto di un Conte, di un Marchese, di un Duca, il Territorio della sua Contea, del suo Marchesato, e Ducato, benchè l'alto Dominio di quei Stati sia riservato ad un Padrone più grande. Se s' intende poi quanto alla proprietà, e usufrutto speziale di tutte le terre comprese in quel Territorio, o Contado: non era tutto di Almerigo, perchè i Cittadini di Comacchio, ed altre persone aveano de' Beni proprj in quel Contado; e Almerigo non lascia, se non *res Nostras*, ma però Beni posti *in Nostro Territorio Comacle*. Quello nondimeno, che parrà più curioso, si è, che il Difensore medesimo cita poco dopo una pretesa Bolla di Leone VIII. e dice leggersi ivi *in Territorio Nostro Comacli*, dal che poi inferisce, che allora il Papa era Signor di Comacchio. Questo è bene un portare risposta adeguata alle sue stesse ammirazioni. Soggiunge egli: *adunque Almerigo non avea quel Contado dalla Sede Apostolica?* Questa illazione non l' aveva io tirata. Ma ora la tirerò, con dirgli, che Almerigo avea quel Contado in governo da i Re d' Italia, e non da i Papi. Di grazia si pruovi egli a mostrare il contrario; e non si creda di vincere la partita con dire, che innanzi e dopo il tempo di quel Testamento *i Pontefici sono stati riconosciuti per assoluti e diretti Signori di Comacchio*; perchè questo, secondo noi, anzi secondo le pruove da noi recate, è un supposto, che non si regge punto in piedi. Avendo noi poscia fatto vedere, che sotto Ugo, e Lotario Re d' Italia, anzi e prima, e dopo di loro, Comacchio, e l'Esarcato furono signoreggiati da quei Principi: naturalmente ne nasce la conseguenza, che Almerigo avesse quel Contado, o quella Contea, in governo da i Re suddetti, e non da i Pontefici. E Almerigo essendo *Marchese*, giusta il rito di que' tempi era anche Vassallo de i Re d' Italia, o de gl' Imperadori, e però il titolo suo stesso ci conduce ad immaginarlo ancora Governator di Comacchio per giurisdizione avuta da i Re Ugo, e Lotario, non sapendo noi, che in que' tempi la S. Sede avesse de' Marchesi sottoposti, o desse il titolo di Marchesi a' suoi Governatori. Dice di più il Difensore, che Almerigo fa menzione in quel Testamento delle Masse, *quæ a S. Rom. Ecclesia sunt emancipatæ*, e soggiunge: *Segno Evidente, che la Chiesa Romana vi avea dominio nel rimanente di quelle contrade*. Segno Evidente si è solamente, che la Chiesa Romana avea delle Masse, e de i Poderi una volta ancora in quelle contrade, siccome moltissime altre Chiese ne aveano anch' esse per tanti altri Contadi d' Italia. Ora ben diverso è l' aver de i poderi in qualche Territorio, dall'essere Principe di quel Territorio. Seguita a dire, che Almerigo *non dice di lasciar ad alcuno la Città di Comacchio*: *Segno pure Evidente, che Comacchio non era suo proprio*. Ed io con tutta flemma rispondo, ch' egli chiama *Suo* il Contado di Comacchio, perchè era egli investito da i Re d' Italia di quel Governo, e di quella Signoria; nè i Marchesi o Conti d'allora poteano disporre per testamento delle Città commesse al loro governo, quando non se ne fosse contentato il Sovrano. Circa poi il trovar qui

ed

ed altrove delle *Evidenze*, io rimetterò l' Oppositore al giudizio di chi leggerà tali contese.

Per consolar poscia l' Autore delle Osservazioni, si rivolge il Difensor del Dominio (a) contra il suo medesimo Collega, il quale s'era ingegnato di provare, che quel Testamento d' Almerigo fosse un documento supposto, ed essersi ingannato il Prisciano a crederlo vero. Mostra dunque il Difensore, che quello Strumento non è finto, e che all' intorno di Comacchio si contavano in que' tempi non poche Isole; ed io lascerò volentieri, che sopra questo punto contrastino fra di loro i nostri medesimi Avversarj, nulla importando a me tal quistione, e nè pure quel documento. Ma perchè poscia alcuni Scrittori hanno tenuto quel Marchese Almerigo per un personaggio della Casa d' Este: il Difensore ancor qui esercita la sua erudita eloquenza. Io riserbandomi di trattare non contenziosamente in un' Opera a parte tali materie, terrò dietro al suddetto Scrittore (b), il quale passa a provare, che nè pure nel decimo Secolo *Comacchio ebbe punto che fare col Reame d' Italia*, a tal fine adducendo egli, non so come, un Diploma del Re Lotario rapportato dall' Ughelli (c), e dato nel 947. quando esso documento è egregio solamente per provare la sentenza nostra. Dona ivi quel Principe *Widoni Mutinensi Episcopo dilectoque Fideli Nostro res juris Nostri positas in Comaclensi Comitatu, quæ fuerunt juris quondam Vitalianæ &c.* Quindi soggiunge il Difensore: *Queste cose non le avea già Lotario, come Principe Sovrano di Comacchio, nè come Re d' Italia; ma bensì come privato, e come cose allodiali, venutegli per eredità*. E conchiude: *Se dunque il Re Lotario non ebbe nel Comacchiese altro, che alcuni beni allodiali, ne viene per conseguenza, che quella Città col suo Contado non apparteneva al Reame d' Italia, ma ad un' altro Principe; e che d' altri non era, che della Sede Apostolica*. Caderebbono pur qui in acconcio, e con giustizia dal canto mio, quelle ammirazioni, nelle quali di sopra volle prorompere poco opportunamente l' Oppositore contra di me. Ma risponda per me la sola ragione. Dice egli, che Lotario avea quegli allodiali, *non come Sovrano di Comacchio, ma come privato, e per eredità*. Sarebbe stata a proposito qualche autentica pruova di tal proposizione. Se il Sommo Pontefice donasse oggidì a qualche Chiesa molti poderi posti ne' suoi Stati, e specificasse questi Beni con dire, che furono di una tal persona defunta: si potrebbe egli inferire, che Sua Santità avesse quei Beni, non come Principe Sovrano, ma come privato? e che il Papa non è Principe di quegli Stati? Immagina l' Oppositore, che devenissero al Re Lotario quei Beni di Vitaliana per eredità; ma l' immagina di suo capriccio. Di gran lunga è più probabile (per nulla dire di più) che gli devenissero o per confiscazione, o per essere finiti i chiamati a quei Beni, i quali la Regia Camera dovea aver dato in livello, o feudo a Vitaliana e a suo Marito, massimamente parlandosi ivi di *Saline*, cioè di Beni, che per l'ordinario appartengo-

(a) *Diss. Hist. C. 168. pag. 145.* (b) *Dif. I. C. 36. pag. 143.* (c) *Ital. Sac. T. 2. pag. 128.*

no alla Camera del Principe; e però, secondo noi, il Re li concede al Vescovo di Modena, come devoluti a se, e come Principe di Comacchio. Certo non si può facilmente pensare quella Vitaliana parente del Re, onde avesse egli da esserne *Erede*, ed allora non era, nè è a' nostri giorni molto in uso, che i privati lascino per testamento i suoi Beni a i Principi Secolari. Seguita il Difensore colle parole riferite di sopra: *se dunque Lotario non ebbe nel Comacchiese altro, che alcuni Beni allodiali &c.* Lascio a i Lettori la cura di pesare, come possa mai dedursi ciò dal Diploma di Lotario; e se su questo supposto il Difensor del Dominio potesse fondare un' altra conclusione, cioè che non solamente quel Re non era padron di Comacchio, ma che Comacchio *d'altri non era, che della Sede Apostolica*. Non si è mostrato, nè si mostrerà, che in que' tempi la S. Sede s' impacciasse punto nel Dominio temporale di Comacchio; e il Diploma di Lotario non può servire ad altro, che a mostrarne padroni i Re d' Italia: della qual verità maggiormente rimarremo persuasi all' osservare, che Lotario soggiugne: *Si quis igitur hujus Nostri præcepti violator extiterit, sciat se compositurum auri optimi libras centum medietatem Cameræ Nostræ, & medietatem prælibato Widoni &c.* Questo è linguaggio di chi è Principe, e padrone del Contado, ove sono situati i Beni, che si donano. Altrimenti, quando essi Beni fossero stati nel territorio d' un' altro Principe, e Lotario non avesse avuta giurisdizione Principesca sopra quel Contado: poco o nulla avrebbe giovato l' intimazion della pena, mentre questa non si sarebbe stesa nel luogo appunto, e nel territorio, dove ne correva il maggior bisogno.

CAP. XV.

Ottone I. Sovrano di Comacchio. Suo Privilegio alla Chiesa di Grado. Ottoni II. e III. Padroni anch' essi di Comacchio, e della Romagna. Bolla finta di Gregorio V. Incostanza de gli Avvocati della Rev. Camera. Donazion di Comacchio ad Ottone Estense come allegata da alcuni Scrittori della Casa d'Este. Atti Signorili di Ottone III. nell' Esarcato.

PAssiamo a i tempi d'Ottone I. creato Imperadore nel 962. Dicono gli Oppositori ch' egli per attestato del Continuatore di Reginone *Apostolico Joanni Urbem, & terram Ravennatium, multis retro temporibus Romanis Pontificibus ablata reddidit*. Di che tempo vivesse un tale Storico, non è certo; e però la Critica permette in tali casi di riflettere, ch' esso potrebbe avere scritto molto lungi da que' tempi. Oltre a ciò citano gli Oppositori il Diploma d'Ottone I. che nell' Anno 962. concede, e conferma al Papa l'Esarcato; il che nondimeno non s' accorda bene col Continuatore suddetto, da cui abbiamo quel fatto all' Anno 967. Ma comunque ciò sia, basta a noi di dire, che Ottone I. si ritenne l'alto Dominio sopra l'Esarcato, e sopra Roma stessa; e non apparire di qui, che *Comacchio* fosse consegnato al Pontefice d'allora. Cita l'Autore delle Difese (a) una Bolla del 964. in cui Leone VIII. Antipapa con-

(a) *Dif. I. C. 38. pag. 152.*

confermò all' Abate d' Aula Regia di Comacchio molti beni situati *in Territorio Nostro Comacli*. Ma noi neghiamo per ora, che questo sia documento legittimo o certo; e non avrebbe tardato a produrlo l' Autore delle Difese, ove sopra d' esso avesse creduto di poter fare qualche buon fondamento, o non avesse scorto venir' esso dall' Officina d'*Alfonso Ceccarelli da Bevagna*. Bisogna in oltre accordarlo colla Cronologia del suddetto Continuatore; e contuttociò in fine resta salda la sentenza nostra intorno alla Sovranità goduta anche da Ottone I. in *Comacchio*, e nell' Esarcato. E che questa ivi tuttavia si mantenesse, il riconosciamo dalla rinovazione de i Patti, che lo stesso Ottone I. fece colla Repubblica di Venezia nell' Anno 964. obbligando egli quivi come suoi Sudditi i *Comacchiesi*, gli *Ariminesi*, i *Gavellesi*, i *Ravennati* &c. del che già si è ragionato di sopra. Fu anche detto nella Supplica doversi avvertire, come *notizia degna d' attenzione per varj riguardi*, ciò che narra Andrea Dandolo nella sua Cronaca MS. colà dove scrive, che il suddetto Augusto nel Concilio Romano concedette alla Chiesa Patriarcale di Grado, e alle suggette ad essa, *Privilegium in acquirendis Justitiis, sicut Universalis & Sancta Romana habet Ecclesia in annos Legales, itaut liceat eis omnia suarum Ecclesiarum mancipia, colonos, advenas, servos, & reliquos, qui supra Terras Ecclesiarum ipsarum manent, Omni Jure, & ordine judicandi & distringendi, singulariter potestatem habere*. Veggasi il Sigonio (a), che attesta il medesimo. L' Autor delle Difese (b) non sa, *quai riguardi sieno in questa notizia*, e col suo stile obbligante chiama queste *mere illusioni*. Quietamente gli rispondo, servire una tal notizia per farci competentemente concepire, che fossero quelle *Justitiæ S. Petri*, che i Papi si lagnavano essere loro state levate da gli ultimi Re Longobardi, e che furono restituite loro da Pippino e da Carlo Magno. Serve ancora a farci intendere, che non si può dedurre Sovranità alcuna dal vedere, che i Sommi Pontefici avessero il diritto di giudicare e punire gli uomini delle loro Masse; laonde ciò, che l' Autore della Dif. Ist. (c) riferisce intorno a *Massa Fiscaglia*, e ad altri simili Beni non giova all' intento suo. E si ponga mente, che questo diritto conceduto alle Chiese di Roma, e di Grado, si chiama ancor qui *Privilegio*, per tacer' altre riflessioni. Nel §. 16. delle Osserv. accennai ancora, che per attestato del Rossi (d) nel 970. Eccicone Messo d'Ottone I. decidea cause insigni in Ravenna; e nel 973. in una gran Dieta di Vescovi e Principi tenuta a Marzaglia, disputando i Vescovi di Bologna e Parma il dominio di molte Corti, Masse, Case, ed altri Beni posti *super fluvio Rheno, & intro Civitate Bononiæ &c. & circo circa Bononia*: il Vescovo di Parma citò in suo favore *Investituras Othonis Imperatoris*: il che può far' intendere, chi fosse il Principe di que' luoghi. Non rispondono a tali passi gli Avvocati Romani, a i quali debbo eziandio ricordare, che in Ravenna, e in Ferrara

(a) *Sigon. de Regn. Ital.* L. 7.
(b) *Dif. II.* C. 46. *pag.* 124.
(c) *Dif. Ist.* C. 23. *pag.* 16.
(d) *Rub. Hist. Rav.* L. 5. *pag.* 264.

rara per que' tempi si notava negli Strumenti *Imperante Ottone*, e ne' Diplomi da lui conceduti alle Chiese di quella contrada si aggiugneva la pena pecuniaria da pagarsi alla Camera Imperiale; ed egli nel 967. come attesta il Rossi (*a*), *Widonem Teutonici generis*, *Mutilianæ Comitem confirmavit*.

Che Ottone II. continuasse la sua Cesarea Superiorità sopra le Città dell'Esarcato, si scorge dal vedersi la sua più ordinaria residenza in *Ravenna*, e la concessione de' Privilegj dati alle Chiese di quella Città, come si ha dal Bollario Casinese (*b*), con apporvi per pena ai trasgressori cento libre d' oro da pagarsi la metà *Cameræ Nostræ*. Anch' egli nell'Anno 983. confermò i Patti coi Signori Veneziani, enunziando fra i suoi Sudditi i *Comacchiesi*. Di tal confermazione parla il Dandolo (*c*) con le seguenti parole: *Anno IV. Ducis Otto II. Imperator ad Italiam veniens, Venetorum Fœdus dirumpere est conatus, quem Dux Nunciis placare studuit; misit namque Petrum Mauroceno Monachum, Badoarium Nobili, & Petrum Andreadi Tribunum, Legatos suos Veronam, ubi Imperator residebat, & ab eo, qualibet dissensione sublata, renovationem Fœderis inter Venetos, & Subditos suos Regni Italici obtinuit*. Io rapporterò nell' Appendice l'intero Strumento di quei Patti, affinchè finalmente, se è possibile, s' induca l'Autore delle Difese Romane a conoscere, che *Comacchio* anche anticamente veniva considerato, ed era sottoposto almeno almeno al supremo Dominio degl' Imperadori, mentre egli intanto non pruova, che essa Città fosse nè signoreggiata, nè posseduta da i Sommi Pontefici. Il documento è chiaro: tali sono quei degli altri Imperadori e Re d'Italia in questo proposito; e se l'Oppositore suddetto ha intorno ad essi Patti coi Veneziani fatto alquanto l'uom nuovo, ciò non è venuto da poca cognizion dell'affare, ma dal desiderio di non lasciarsi vincere in questa contesa. Molto più poi si scorge questa verità sotto il Terzo Ottone. Già facemmo vedere di sopra, ch'egli conservò pienamente, ed esercitò la suprema sua autorità sopra la stessa Roma; e quantunque mettessimo per finto (il che però io non oso concedere) quel Diploma, in cui egli concede a i Papi il governo o dominio di sole otto Città; pure la sostanza di quel fatto si truova conforme alle notizie di que' tempi, apparendo aver'egli ritenuto in suo potere anche l'Utile Dominio dell' Esarcato. Contro a questa opinione non veggio portarsi altro da gli Oppositori Romani, se non che Gregorio V. nel 997. o sia nel 996. con una sua Bolla concedette a Gerberto Arcivescovo di Ravenna *gratuita largitate* la Signoria di Ravenna, e donò a lui, e a' Successori di lui, *Comaclensem Comitatum post mortem Adelaidæ Imperatricis*. Nelle Osserv. (*d*) io posi in dubbio la verità di quel Documento, con produrre ancora le ragioni del dubitarne. Tratta il Difensor del Dominio (*e*) da *formole vittoriose*, e *gentili interrogazioni* quelle, che ivi usai, e dice aver' io dubitato della

(a) *Rub. Hist. Rav. Lib.* 5. *pag.* 261.
(b) *Bullar. Casin. T.* 2. *Const.* 62.
(c) *Dandul. Chron. MS. L.* 8. *C.* 17.
(d) *Osserv.* §. 17. *pag.* 25.
(e) *Dif. I. C.* 40. *pag.* 158.

della verità di quella Bolla *con quella fatta di prove*, *onde le Osservazioni sono ricolme*, ingiuriandomi, deridendomi, e mordendomi in questa e in altre guise. Ma già il Mondo ha giudicato, quanto ben si convenga a lui, e alla gravità della Sacra Corte Romana, ch'egli ha preso a difendere, una tal forma di procedere. In quanto a me dirò solo, che non invidio a lui le delizie del combattere co i morsi; e m'immagino, che la Casa d'Este nè pur ella invidj ad altrui somiglianti Difensori. Pareva pure a me d'avere insegnato alla mia penna una competente moderazione nelle Osservazioni, con istudiarmi di lasciare il sale, il fiele, e tutte le forme ingiuriose e piccanti, a chi pensa più allo sfogo del suo caldo talento, o alla vendetta, che alla soddisfazion dei Lettori gravi, e discreti. Ma, venendo al punto, si risponde, che tuttavia sussistono le opposizioni da me fatte a quel documento, ed essere un piacevolissimo vanto quello del Difensor del Dominio (a), il quale ha scritto: *Ma per me io tengo per certo, che gli Autori delle Osserv. conoscono molto bene, che la Bolla Gregoriana è indubitata*. In tanto poscia io non mi fermai nella Supplica su questo punto, in quanto che me ne avea l'uno dei Difensori della S.Sede risparmiata la fatica (b), coll'aver addotto un Diploma di Ottone III. dato nel 999. a Leone Arcivescovo, ove fra gli altri Beni conceduti o confermati alla Chiesa di Ravenna si legge *COMITATUM COMACLENSEM cum ripa & piscariis*. Concede ancora Ottone *COMITATUM FERRARIÆ cum ripa & piscariis suis*, e lo stesso Avvocato della Rev. Camera, confessa, che *Ferrariam Imperator ad captandam Archiepiscoporum benevolentiam adjunxit*: notizie tutte, che fanno veder quell'Augusto non solamente Sovrano dell'Esarcato, ma ch' egli anche ne disponea a suo talento, senza che i Papi allora ne facessero punto querela, e perciò non poter sussistere la pretesa Bolla di Gregorio V. Lo stesso Ottone III. per attestato del suddetto Autore della Diss. Ist. confermò a Federigo nuovo Arcivescovo di Ravenna nel 1001. tutti i suoi Stati, coll'annoverare fra essi *Comitatum Comaclensem*. S'era questa concludente risposta accennata nella Supplica; ma scortosi in Roma, quanto pregiudizio portava alla Rev.Camera un documento sì fatto, e massimamente citato in prò di lei da uno de'suoi proprj Avvocati, e tanti anni prima allegato anche da Lazzaro Botti Commessario della Camera Apostolica: si è all'improvviso mutata scena. Ecco dunque l'Autor delle Difese (c), che sostiene non doversi fare *alcun caso del Diploma Ottoniano del 999. se non per altro, perchè viene dall' Opera dell' Esarcato, la quale sotto nome di Guglielmo Valla esce dalla libreria di Alfonso Ceccarelli, famoso impostore di Strumenti, Contratti, e Diplomi*. Quindi mette egli in fine la sentenza della morte di costui, seguita per tali falsificazioni nel Pontificato di Gregorio XIII. *affinchè si vegga dal contenuto d'essa, quanto la S. Sede abbomini le adulterazioni di antiche Scritture quantunque anche finte per sua propria utilità*. E perciocchè ben conoscea

(a) *Dif. I. C. 44. pag. 166.* (b) *Diss. Hist. C. 26, pag. 19.* (c) *Dif. II. C. 48. pag. 129.*

fcea l'accorto Oppofitore la brutta impreffione, che fa nei Lettori il vedere, che oggi fi allegli dal canto loro un documento, e che domani il documento medefimo fi vegga impugnato dagli fteffi, che l'aveano allegato: cerca egli di diftorre con fomma deftrezza da tal vifta i Lettori, mettendo loro fotto gli occhi *la Donazione di Comacchio, che fi finge dato ad Ottone Eftenfe da Lotario I.* e facendo tal romore fopra quefto, e fopra la Donazione di Coftantino, che in fine paffano innanzi i Lettori fenza più far mente all'inftabilità degli Avvocati Romani.

Ora egli è da dire, che l'Oppofitore fuddetto m'imputa una cofa, ch'egli è obbligato a fapere, che non è vera, dicendo afferito *per certo* nella Supplica, *che i Papi in quefti affari di Comacchio fi fono ferviti della pretefa Donazione di Coftantino*. Se ne fono eglino ferviti in altri tempi, e non già per Comacchio, ma in generale per gli Stati loro; e chi vuol ciò negare, nega una verità delle più celebri della Storia; e il voler dedurre il contrario dal fatto del Ceccarelli, è cofa da far ridere chiunque s'intende un poco di Logica. Ora di quella finta Donazione, non men che di quella di Lodovio Pio, s'è replicata, e fi replicherà fempre la commemorazione, affinchè, fe è poffibile, impari l'Autor delle Difefe un poco di manfuetudine, confiderando, che a foftenere i diritti temporali della S.Sede fono ftati adoperati documenti fuppofti, e ch'egli in fine cerca fenza ragione di farfi largo col tirar' in mezzo opportunamente ed importunamente Ottone Eftenfe, perchè ad Ottone Eftenfe non iftà nè punto nè poco appoggiato il Diritto del S. R. Imperio e della Cafa d'Efte fopra Comacchio, ficcome a Coftantino non s'appoggia (fecondo ch'io credo) il Diritto della S.Sede fopra i fuoi Stati. Nè già è vero, che *la Cafa d'Efte fi fia Sempre valuta del finto Diploma Lotariano per Levar Comacchio alla S. Sede*; imperciocchè niuna delle fue Inveftiture Imperiali parla di quel Diploma; e fe da circa mezzo Secolo in qua fe ne fono ferviti, e fe ne fervono alcuni Scrittori della Cafa d'Efte, in ciò da me non mai imitati, certamente non l'hanno finto effi, nè lo fpacciano per Diploma certiffimo e indubitato; e fe ne vagliono, non già *per levar Comacchio alla S.Sede*, ma sì bene per confervare al S. R. Imperio, e alla Cafa d'Efte, quella Città, che è di giufto loro dominio: al che quando non ferva, altro fanno effi non poter'avvenire, fe non che refti inutile una tal pruova, ma pruova nondimeno, che s'è già detto ful bel principio della lite prefente nelle Offerv. (a) effere fuperflua, ftante il *non averne un minimo bifogno* le ragioni Imperiali ed Eftenfi, moftrate già da altri, e da me incontraftabili, con prefcindere da quel documento. Sicchè non torrà l'altrui difinvoltura, ed eloquenza, che la Rev.Camera non fi fia in altri tempi fervita in fuo prò di documenti, che fono palefemente finti, benchè per riverenza ai maggiori ciò non fi voglia oggidì confeffare in Roma, o pur tuttavia non fi ferva d'altri, che almen fono o fofpetti, o dubbiofi, benchè intrepidamente

(a) *Offerv.* §. 48. *pag.* 64.

mente si adducano contra di noi, e del S. R. Imperio. Che se all'improvviso oggi si mira un degli Avvocati d'essa Camera Apostolica impugnar' egli stesso ciò, che jeri da un'altro suo Collega fu allegato in favore della Camera medesima, non ci è persona, che non ne conosca la cagione, cioè l'avere gli Avvocati Estensi fatto osservare, quanto sia quel documento stesso favorevole al S. R. Imperio, e pregiudiziale alle pretensioni contrarie. Sarebbe corso il colpo, ove dal canto nostro si fosse taciuto. E per conto poscia del suddetto Diploma Ottoniano del 999. non mi metterò io punto a cercare, se esso sia vero o finto; ma dirò bene, che potea lasciar l'Oppositore (a) di pretendere, che Ottone III. essendo stato *in Roma il dì 3. di Novembre dell'Anno* 999. ed anche *il dì 3. del Gennajo seguente*, non potesse dare il Diploma suddetto in Ravenna a dì 19. di Dicembre del 999. col motivo di trovare strano, che *un'Imperadore in tempo sì breve facesse da 600. miglia per andare a Ravenna, e tornar subito a Roma, quando pure non vi fosse andato apposta per farvi quel Diploma; essendo ignoto, se in que' tempi si viaggiasse per cambiatura &c.* Con queste ed altre parole deride l'Oppositore, non già me, ma il suo stesso Collega, il quale avea citato quel Diploma prima di noi, e contra di noi, coll'obbligarci perciò a rispondere. Ma e che sarebbe, se il mentovato suo Collega pretendesse fondati questi scherni sopra un' abbaglio dell'Oppositore stesso, cioè sopra il supporre egli dato in Roma un Diploma d'Ottone III. al Vescovo di Passavia a dì 3. di Gennajo dell'Anno 1000. Io non ho il Gevoldo; ma secondo tutte le apparenze il Privilegio da lui citato è lo stesso, che vien'anche allegato dal Bollando (b), e si legge spedito *Romæ III. Non. Januar. An. D I. DCCCCXCIX.* E però non apparisce finora bisogno alcuno d'aver dovuto Ottone III. *viaggiare per cambiatura, e con un semplice Cameriere*, come va lepidamente dicendo il Romano Censore, e per dare il suddetto Diploma in Ravenna.

Ma lasciate simili dispute, rispondo io, che inutilmente fu prodotta, e a noi apposta dal Difensor del Dominio la sentenza contra del Ceccarelli; perciocchè oltre al non apparire, che colui fosse condannato per aver finti Privilegj spettanti all' *Esarcato*, Milano a memoria nostra ha veduto Carlo Galluzzi famoso imitatore del Ceccarelli, condannato a morte, e pubblicamente bruciato per sentenza di quel Senato, ed anche per istanza di chi s'era in prima servito di lui. Nè quì ha d'aver luogo il sempre venerabil nome della S. Sede. Di questi difetti non credo io capaci i Sommi Pastori della Chiesa di Dio; ma non tutti i privilegj del capo competono ancora alle membra, o alle membra tutte d'un corpo grande. Anzi dovrà il Difensor del Dominio rendere quì ragione al Pubblico del cattivo odore, che fa l'averci egli insegnato, che è Opera piena di false merci quella del Valla sopra l'Esarcato, quando il suo Collega (c) ci avea già fatto intendere, che la medesima

(a) *Diss. II. C. 48. pag. 131.*
(b) *Act. SS. ad diem 16. Mart. pag. 464.*
(c) *Diss. Hist. C. 26. pag. 19.*

ma tuttavia si conserva nella Biblioteca Vaticana fra l' altre stimabili Opere Manuscritte, nè fu questa bruciata con quelle del Ceccarelli, anzi si sono serviti ora, e in altri tempi gli Avvocati Romani in prò della Rev. Camera d' esso Libro, e avrebbono forse continuato a valersene, se il passo falso già fatto d' allegare un documento a loro stessi nocivo, non gli avesse ora costretti a disdirsi, e a screditare tutto quel Codice. La natural conseguenza nondimeno di queste premesse ha da essere la seguente; cioè, che non sono più tenuti i Ministri del S. R. Imperio ad accettarsi a certi altri Diplomi, e documenti, citati contra d' esso Imperio da gli Avvocati Romani, stante il dover sempre correre il ragionevol dubbio, che anch' essi vengano *dalla Libreria di Alfonso Ceccarelli da Bevagna famoso impostore*, o d' altri simili Scrittori. E però noi siamo esentati dal dir' altro sopra la pretesa Bolla di Gregorio V. del 997. e sopra altre simili carte, le quali non possono più militare contra di noi, finchè non costi, che siano veramente autentiche, e di fede sicura. Ma perciocchè si vuol finto il Diploma d' Ottone III. dell' 999. basterà a noi di dire, che il Dominio d' esso Augusto sopra l' Esarcato risulta da altri documenti, che Girolamo Rossi dice (a) conservarsi *in Tabulario, seu Archivo Romano*. Cita egli dunque *Privilegium Othonis III. de Moneta cudenda*, conceduto all' Arcivescovo di Ravenna nell' Anno 993. Ne accenna un' altro *Ejusdem Othonis III. de fundamentis Salinarum in Comaclo*, dato nel 994. e citato contra gli Estensi da Lazzaro Botti Commessario della Camera Apostolica nella Scritt. *Comaclen. Vall.* e da altri Avvocati Camerali. Ne riferisce il Rossi un' altro con questo titolo: *Ejusdem Othonis III. super Concessione Cæsenæ, & Cerviæ, & aliorum*, dato nel 995. E di un' altro fa egli menzione con queste parole: *Idem concedit Ravennatibus, quod nullus audeat ædificare Castrum a Civitate Faventiæ, Foroliv. Populien. ac Cæsenat. usque Ravennam*, in data del 995. nel qual' Anno stesso egli conferì altri Beni e Stati alla Chiesa suddetta, che a noi sono occulti, non essendo però occulto, che tali Donazioni, e Privilegj furono conceduti, prima che fosse creato Papa Gregorio V. preteso donator di Comacchio. Non è dunque da metter' in dubbio il Dominio di Ottone III. sull' Esarcato, e in Comacchio stesso; e che questa Signoria fosse legittima, e non punto insolita, può argomentarsi non solamente dalle parole di Ditmaro (b), il quale narra, che questo Principe *Imperium PRIORUM SUORUM MORE gubernavit, ætatem suam moribus industriaque vincens*; ma eziandio può dedursi da gli elogj fatti da gli Autori contemporanei alla Pietà, e alle altre Virtù di quell'Augusto, non considerato mai da alcuno per usurpatore de i Beni o Diritti della Sede Apostolica. Che se Gregorio V. nel 996. in un' altra Bolla accennata dal Rossi confermò alla Chiesa di Ravenna varj Beni, (c) *ordinando, che gli agricoltori della Chiesa Ravennate in Ariano, nel Fer-*

(a) *Rub. Append. ad Hist. Ravenn. pag.* 812.
(b) *Ditmar. Chron. Lib.* 4. *pag.* 353.
(c) *Dis. II. C.* 48. *pag.* 131.

Ferrarese, *e nel Comacchiese*, *fossero immuni*, *nullamque possent ad publicam functionem aut operam*, *præterquam ab Archiepiscopo*, *cogi*: non è già questo un segno, e molto meno *un segno manifesto*, *che esso Gregorio V. ne fosse il Sovrano* come pretende l'Oppositore; imperocchè era in uso de' Sommi Pontefici il confermare in virtù della loro spirituale autorità con altri simili Privilegj i Beni, e Diritti donati dagli Augusti, e da altri alle Chiese di tutta l'Italia, ed anche fuori d'Italia, siccome può vedersi in infiniti esempj del Bollario Cassinese, dell'Italia Sacra, ed altrove. Basti per ora il considerare nel Tom. 2. d'esso Bollario le sole Bolle Pontificie concedute al Monistero di S. Giulia di Brescia.

C A P. XVI.

Diploma di Ottone III. dato nel 1001. per la Badia della Pomposa difeso dalle censure altrui. Arrigo III. ed altri susseguenti Augusti, comprovanti la verità delle formole, e della sostanza d'esso Diploma. Altri Atti di Dominio, esercitati non dai Romani Pontefici, ma da Ottone III. nella Romagna.

IN segno medesimamente del Dominio supremo di Ottone III. nell'Esarcato fu mentovato da noi il suo Diploma, in cui a dì 22. Novembre del 1001. egli donò a Federigo Arcivescovo di Ravenna *omnia placita*, *& districtus*, *& bannum de omni terra S. Apollinaris &c.* ricevendone in contracambio la Badia della Pomposa, ch' egli rende esente per l'avvenire, *ut Regalis sit*, *nulli dominantium personarum subjecta &c.* L' Oppositore (a) consueto fa quì conoscere la caritatevol premura, ch'egli ha dell'altrui riputazione, con dire: *Io non vorrei però a verun patto*, *e per parte altrui ne arrossisco* (mirate, che insolita carità) *che*, *per escludere il dominio Pontificio*, *si fosse allegato per vero un'altro Diploma di Ottone III. all' Arcivescovo Federigo dell'Anno 1001. ove gli conferma il Contado di Comacchio*. Confonde insieme due diversi Privilegj questo Scrittore: il che però poco importa. Ma onde quì tanta polvere? *Imperciocchè questo Diploma tratto anch'egli dal Libro del Valla*, *è falso al pari del primo*. Poscia rapportando l'intero documento alla pag. 326. colle sue note critiche, dice, che starà ad osservare, *se un'altra volta ci sarà*, *chi osi servirsene per impugnare i veri diritti della S. Sede*. Quando anche apparisse, che non fosse o sincero, o sicuro il Diploma suddetto: perchè mai doveva io vergognarmi di citarlo, dappoichè il Rossi, il Margarino, e l'Ughelli prima di me il rapportarono, e nelle controversie della Pomposiana, anche a' giorni nostri, il medesimo fu prodotto nei Tribunali Romani, e ristampato, e ammesso per documento legittimo in Roma stessa? Aggiungo di più, che l'Ughelli (b), rapportando intero il Diploma suddetto, asserisce d'averlo estratto *ex MS. Libro Vaticani Archivii cum aliis vetustissimis documentis a Dominico Raynaldo Bibliothecæ Custode ex antiquissimis exemplaribus Ravennatensis Ecclesiæ transumptis*. E bisogna a' dì nostri vedere, come l'impegno conduca a screditare i proprj Archivj, e a divenir derisori degli antichi Diplomi, quei, che poco fa ne erano acerrimi

(a) *Dif. II. C. 48. pag. 132.*

(b) *Ital. Sac. T. 2. pag. 357. & 347.*

rimi difensori. Ma lasciando questo punto da parte, oserò io dire con pace sua al Romano Censore, aver'egli bensì tentato di abbattere questo Diploma Ottoniano, ma che non gli è già riuscito finora di abbatterlo, e che non *per parte altrui*, ma per parte sua propria, ha egli da arrossire di tali critiche, perchè fondate o sopra errori di Copie, e di Stampatori, ovvero sopra il solo suo desiderio. Eccone le ragioni. *Otho Tertius Servus Apostolorum*. Dispiace tal formola al Censore (a), perchè *così pure principia l'altro Diploma finto sotto nome d'Ottone* III. *intorno agli Stati della S. Sede; e il Gretsero dice: Quis unquam talem ab Imperatore inscriptionem audivit*? Ma all'incontro conchiuderanno altri di qui, che nè pure sia finto questo altro Diploma, il quale medesimamente dee ricordarsi non essere altronde uscito, che dall'Archivio Vaticano, venendo l'uno con ciò a servir di conferma all'altro. Ma da tal disputa prescindendo, se avesse voluto l'Oppositore, averebbe trovato lo stesso Ottone intitolato *Servus Apostolorum* in due Diplomi dati nel principio del 1002. cioè poche settimane dopo il Pomposiano. Veggasi il Puccinelli (b), che li rapporta amendue, oltre al ritrovarsi in altre maniere intitolato quell'Augusto. In un'altro suo Diploma presso l'Ughelli T. 2. pag. 644. egli è intitolato *Servus populorum*, ma probabilmente dee dire *Servus Apostolorum*. In oltre un suo Diploma dato nell'Anno millesimo al Monistero di S. Salvatore di Pavia, e pubblicato nel Bollar. Cassin. T. 2. Const. 68. ha questo principio: *Otto Tertius Servus Jesu Christi*. Sapea l'Oppositore queste verità; ma mostrando di saperle, non avrebbe poi dato pascolo a i suoi parziali. *Omnium fidelium Christianorum* &c. *Cosa ha che fare quì Christianorum*? grida l'Oppositore, il qual vorrebbe, che tutti i Diplomi fossero stati scritti con un sol formolario, e non sa intendere, come s'intimi *tal notizia a tutta la Christianità; non che a' soli Vassalli d'Ottone* III. Rispondo, che le Copie, le quali si conservano nell'Archivio Estense, ricavate da quel della Pomposa, non hanno questa parola *Christianorum*. Supponghiamola nondimeno, e poi chiediamo all'Oppositore, che abbia che fare in tanti altri Diplomi la consueta, ed equivalente formola: *Quapropter omnium Fidelium Sanctæ Dei Ecclesiæ, nostrorumque, præsentium scilicet & futurorum noverit industria*; o pure *omnium Dei, nostrorumque Fidelium* &c.? Lo stesso Ottone in un Diploma dato a i Canonici di Arezzo, e rapportato dall'Ughelli (c), benchè con alcune scorrezioni, parla così: *Omnibus Christi fidelibus tam præsentibus, quam futuris, notum esse volumus*. E in un'altro riferito dal Puccinelli alla pag. 232. della Cronaca suddetta dice: *Quapropter noverit totius nostræ ditionis Christianus Populus &c.*

Un'altra formola non dà nel genio al Censore, cioè il leggersi ivi *a D.* (cioè *Domno*) *Federico S. Rav. Eccl. Archiep.* perchè, dice egli, Ottone III., non meno che gli altri Augusti, *diede Sempre a' Vescovi il titolo*

[a] *Dis. II. pag.* 327.
[b] *Cron. della Bad. Fior. pag.* 208. & 241.
[c] *Ital. Sac. T.* 1. *pag.* 462.

lo di Venerabilis, che quì non si vede per niente. Oltre all'essere falsissimo, che gli altri Augusti *dessero SEMPRE il titolo di Venerabilis a i Vescovi*, egli è anche alieno dal vero, che lo stesso Ottone III. *Sempre* si valesse di quel titolo. Anzi talora niun titolo dava loro. Per non cercarne lungi l'attestato, veggansi alcuni suoi Diplomi conceduti alla Chiesa di Verona (*a*), ove quel Vescovo non ha titolo alcuno. E *Domnus Gebehardus* è appunto chiamato un'altro Arcivescovo di Ravenna in un Diploma di Corrado Augusto nel 1031. come si può veder presso il Rossi (*b*). *Concambium*. Vien deriso questo *Cambio*, non per altro, se non perchè non si vuol vedere, che le cose cedute da Ottone all'Arcivescovo, cioè *omnia placita, & districtus, & bannum de omnibus Episcopatibus, sive Comitatibus, de quibus præcepta habentur in S. Rav. Ecclesia*: erano Regalie, che tuttavia per le Città, e per gli Contadi dell'Esarcato, apparteneano a i Cesari, e che perciò si poteano cedere all'Arcivescovo. *Excutimus &c.* Se crediamo all'Oppositore, *Ottone III. non era capace di parlare in tal guisa*: al che non si dee risposta alcuna, perchè basta leggere i Diplomi di que' tempi, e noi chiariremo fra poco la stravaganza di pretensioni tali. Nè v'ha contradizione alcuna tra il *Regalis sit*, e il *nulli dominantium personarum subjecta*, intendendo ognuno, essere ciò detto a riserva d'esso Imperadore. Veggasi il Du-Cange nel Glossario Latino alla parola *Monasterium*: *Ab omni secularis servitii infestatione securi*, significa l'esenzione da tutti i carichi pubblici: cosa trita ne' Privilegj antichi. *Abbatem eligant*. *Quasichè*, scrive l'Oppositore, *prima non l'eleggessero, ovvero che ad Ottone appartenesse l'ordinare, che i Monaci si eleggessèr l'Abate*. Ma questo, è un chiuder'affatto gli occhi all'erudizione, ed erudizion triviale di que'tempi, per fare ad ogni patto la critica. Veggano i Lettori S. Pier Damiano (*c*), che rapporta ed approva questo diritto e costume in un'altro Atto dello stesso Ottone III. e veggano il P. Tommassino (*d*), che pur tante volte vien citato dall'Avvocato contrario, che tratta questa materia; e se il Censore stesso volea con facilità, e senza far gran viaggio, restar ben convinto delle sue strane pretensioni, potea informarsene in Roma stessa dall'eruditissimo Monsignor Fontanini (*e*), il quale pochi anni sono pubblicò un Diploma d'Arrigo III. dell'Anno 1050. conceduto alla Badia di Farfa, ove quell'Augusto oltre al concedere a que' Monaci l'esenzione dagli aggravj del pubblico, permette loro eziandio, che quando l'Abate mancherà di vita, *quem unanimiter elegerint, Licentiam habeant eligendi Abbatem*. Che sarà d'infiniti Strumenti, se son lecite simili Critiche? Nè pur sa digerire il Censore, che l'Abate Pomposiano, se il Vescovo di Comacchio, richiesto di consecrarlo, *sibi pro pecunia, vel pro aliqua humana potestate molestus fuerit, veniat ad Archiepiscopum Ravennatem &c.* La decision del Censore è questa: *Cose più indegne e stolte di queste non è facile il ritrovare*,

 ca-

(a) *Ital. Sac. T. 5. pag. 660. &c.*
(b) *Rub. Hist. Rav. ad An. 1031.*
(c) *Petr. in Vita S. Romuald. C. 22.*
(d) *Thomass. de Benef. T. 2. L. 2. C. 28.*
(e) *Fontanin. de antiqu. Hort. Append. pag. 393.*

calunniandosi sfacciatamente i Vescovi, come se avessero fatte le consecrazioni per danari &c. Ma altri potrebbe rispondere, che censura men degna d'un' Erudito non si potea fare, imperocchè basta dare un' occhiata a quanto scrive il sopraddetto P. Tommassino (a), per intendere, *quam late dominaretur Simonia propter Ordines pecunia collatos, sub Imperio Caroli M. usque ad Annum millesimum, & post Annum millesimum*; e quanto i Papi, i Concilj, ed altri pii personaggi scrivessero allora contra sì sacrilego abuso. In que' medesimi tempi appunto; e in Ravenna stessa, una tal peste facea gran rovina, laonde Gerberto Arcivescovo le scrisse un Libro contra, come nota il Pagi (b), e nel 1014. vi si tenne un Concilio contra le Simonie. Nè Ottone III. nel Diploma Pomposiano rimedia a tanto sacrilegio, ma solo rimedia all'incomodo, che ne potea avvenire a gli Abati; benchè per altro non sia cosa nuova, se non a chi è forestiero nelle carte, e ne' Libri vecchi, l'avere una volta gl'Imperadori *messa mano in somigliamti materie*, e senza richiamo de' Sacri Pastori. Tralascio ogni altro esempio, per citare sol quello di Tedaldo Marchese, Avolo della gran Contessa Matilda, il quale fondando nell'Anno 1007. il Monistero di Polirone, dichiara nel suo Strumento rapportato nel Bollar. Cassin. e nella Storia d'esso Monistero scritta dal P. Ab. Bacchini (c), che il vuole esente da ogni Potestà secolare: *Nullo Regi, nec alicui potestati concedimus &c.* Si riserva l'elezion dell'Abate, da consecrarsi dal Vescovo di Mantova; *& si evenerit, quod Episcopus Mantuanensis refutaverit eum benedicei & sacrari, & propter aliquod servitium postulatum denegaverit: ad quemcumque Episcopum vadat &c.* Così diceano, così operavano allora insino i Privati. Ma oggidì bisogna chiamar finto e suppositizio quello, a che non si sa come meglio rispondere.

Seguita a dire l'Oppositore, che il Monogramma di questo Diploma non è di Ottone III. ma di Arrigo II. e che è sottoscritto *Hippolytus Cancellarius*, quando il Cancelliere di Ottone III. avea nome *Eriberto; ed essendo questi fatto Arcivescovo di Colonia nel 999. avrebbe dovuto sottoscriversi col titolo di Coloniensis Archiepiscopus, e di Archicancellarius.* Ma questi sono sbagli de' Copisti, o dello Stampatore; e presso l'Ughelli se n'incontrano ben parecchi, in maniera che se volesse la Critica dell'Oppositore divertirsi in impugnare ancor quelli, troppa copia d'antichi Strumenti sarebbe da lui bandita per finta. Così noi troviamo un Monogramma, , che probabilmente è quello d'Ottone I. o II. in un Diploma d'esso Ottone III. nella Cronaca de' Vescovi Mindensi (d); e il medesimo Ughelli rapportando nel Tom. 3. pag. 462. un'altro Diploma dello stesso Ottone III. dato a' Canonici d'Arezzo, vi mette un Monogramma diversissimo che sembra quello d'Ottone IV. Chiara poscia si è la disattenzion dell'Ughelli, o de' Copisti, nel nostro Diploma; perciocchè *Heribertus* ivi fu sicuramente scritto, e non mai *Hippolytus*, siccome apparisce

(a) *Thomass. T. 3. L. 1. C. 58. 59. &c.*
(b) *Pag. Crit. Bar. ad An. 998. n. 24.*
(c) *Bacchin. Ist. di Polir. L. 1. pag. 16. Append. pag. 18.*
[d] *Rer. Germ. Scr. edit. Jo. Pistor. pag. 736.*

parisce dalle Copie esistenti nell'Archivio Estense, e ricavate dal Pomposiano, e siccome ci assicura Girolamo Rossi (*a*), il quale tanto prima dell' Ughelli scrisse così, accennando questo medesimo Diploma: *In iis literis Heriberii Cancellarii, vice Petri Episcopi, manu subscriptis, Otho Servum se Apostolorum appellat*. Dee qui correggersi un lieve errore di stampa con leggere *Heriberti*, poichè lo stesso Rossi avea con tal nome poco di sopra mentovato il medesimo *Eriberto*. Nè io starò qui a dire, in quanti Diplomi d'Ottone III. stampati sia alterato, o storpiato il nome d' esso Cancelliere. Stranissimo poi si è il pretendere, che Eriberto avesse dovuto sottoscriversi *Archicancellarius*. Era egli tuttavia *Cancelliere*; restando Arcicancelliere per l'Italia Pietro Vescovo di Como: come dunque pretendere tal mutazione? Nè occorre dire, che almeno dovea intitolarsi *Arcivescovo*, essendo egli asceso a tal dignità nel 999. Fors'anche vi ascese egli nel 998. e pure non si troverà in Diploma alcuno d'Ottone III. ch' egli prenda un tal titolo nella sottoscrizion de i Diplomi. *Heribertus Cancellarius vice Petri Cumani Episcopi*, si legge in tre Diplomi (*b*), dati a i Vescovi di Como, e di Vercelli nel 999. e nel 1000. e in uno dato al Monistero di Bobbio nel 999. e in tre riferiti dal Puccinelli (*c*) cioè uno del 999. e gli altri due del 1002. e la Nobil Casa de' Conti di Collalto ha due Privilegj conceduti nell'Anno 1000. a Rambaldo Conte di Treviso ad istanza del medesimo Eriberto, che vien ivi chiamato *Sanctæ Coloniensis Sedis Archiepiscopus*, e che nondimeno si sottoscrive *Heribertus Cancellarius vice Petri* &c.

Finalmente vien'opposto all' *Actum Ravennæ*, che non si sa, che Ottone III. fosse circa quel tempo in Ravenna; e che *per fargli concludere il cambio con l'Arcivescovo Federigo, ci voleva il miracolo di farlo stare in Ravenna, benchè fosse altrove*. Così ne parla il nostro Censore, come s' egli mirasse Ottone III. con gli occhi proprj lungi da Ravenna nel tempo della data d'esso Diploma; e quasi che ancor questo non possa essere un'error de i Copisti, e sia egli sicuro, che nell' Originale si legga *Ravennæ*; e quasi che non si possa raccogliere in qualche maniera della Vita di S. Romualdo scritta da S. Pier Damiano (*d*), che Ottone stesse in Ravenna alcune settimane prima della sua morte accaduta a di 23. di Gennajo del 1002. Altro pertanto ci vuole, che il detto nudo del nostro Censore; e quando non adduca pruova, dee ben'egli sapere, che va per terra l'opposizione sua, siccome del pari va in fumo il pretender'egli, che la Badia della Pomposa fosse allora della S. Sede, e che Ottone III. non fosse capace di levargliela, dicendo, che *a ciò si oppongono i documenti anteriori, e posteriori alla data di questo stolto Diploma*. Ma per conoscer bene, se da certezza della verità, o pure da altra sorgente, vengano tante decisioni: egli è tempo di far sapere (e ciò nella Supplica fu da me accennato) che i susseguenti Augusti comprovarono ne' lor Diplomi la verità del Diploma,

e del

(a) *Hist. Rav. L. 5. pag. 273.*
(b) *Ital.Sac.T.5.pag.268.T.4.p.1065.&c. &1358.*
(c) *Puccinel. Cron. Bad.Fior. pag. 196. 208. & 241.*
(d) *Petr. Damian. in Vita S. Romuald. C. 30.*

e del Cambio suddetto della Pomposa. Risponde il Critico, che *quando sussista, che i Diplomi di Arrigo II. III. IV. V. VI. e de' Federighi I. e II. attestino il contenuto di quel Diploma, si può dire, che attestando una cosa falsa, si deono tenere per falsi ancor essi, o non finti per altro fine, che per levare la famosa Badia Pomposiana alla Sede Apostolica, e per farla ingiustamente di Ragione Imperiale*. Io qui prego l'Oppositore di lasciarsi dire, che s'egli per avventura fosse un di que' valentuomini, che non ha molto in Roma stessa fecero tanto romore per difendere gli antichi Diplomi, meno a lui, che ad altri, starebbe bene il dichiarar oggidì guerra sì fiera a gli stessi Diplomi; ed ancor questo sarebbe un esempio vivo del girarsi gli uomini secondo il vento della passione o dell' interesse a sostener oggi quello, che poi domani si prenderà ad impugnare. Sappia dunque il Pubblico, che Arrigo III. in un suo Diploma, il cui Originale si conserva la Dio mercè nell'Archivio Estense, e si farà vedere a chiunque sarà curioso di chiarirsene, confermò nel 1045. i Beni e diritti della Pomposiana, nominandola *Abbaciam S. Mariæ in Pomposia de Antecessore nostro Ottone a Frederico Ravennatis Ecclesiæ Archiepiscopo juxta utriusque placitum ad Imperialem subjectionem Concambiatam, ac postea ab Heinrico divæ memoriæ Imperatore Augusto corroboratam &c. & in nos successione Imperii, & legali jure hereditatem, ad nostræ dominationis manus recepimus*: dal che apparisce, che anche Arrigo il Santo avea approvato quel *Cambio*. Nel fine così parla Arrigo III. *Eamdemque ab omni subjectione Archiepiscoporum Excutimus, ut Regalis sit, nulli dominantium personæ subjecta. Sint Monachi ejus ab omni secularis servicii infestatione securi. Qui de suis, qualem voluerint, Abbatem eligant, ab Episcopo Comaclensi consecrandum; qui si sibi pro Pecunia, vel aliqua humana potestate molestus esse voluerit, veniat ad Archiepiscopum Ravennatem, ab eo benedicendus. Et si hoc in isto, quod in priore, invenerit, ad qualemcumque Episcopum desiderat, causa consecrationis properet &c.* Ecco rinovate in questo Diploma le formole del Diploma Ottoniano, e quelle stesse appunto, contra alle quali ha fatto una sì disperata Critica finora il nostro Censore. Arrigo IV. anch'egli in un suo Diploma del 1066. conferma lo stesso, aggiugnendo: *sintque Monachi ejus ab omni secularis servitii infestatione securi, & ab omni angaria, sive fodro, tam Nostro, quamque Missorum nostrorum, seu omnium secularium potestatum cum suis hominibus remoti &c.* Leggonsi pure le sopraddette espressioni nel Diploma d' Arrigo V. del 1114. se non che dopo l' *infestatione securi* seguita ivi: *nullius personæ magnæ, vel parvæ, nisi Nostræ de placito respondentes, & ab omni angaria &c.* Tralascio gli altri Diplomi di Arrigo VI. de i due Federighi &c. nulla di più richiedendosi per sempre più conoscere certissimo il Cambio della Pomposa, e la sostanza, e le formole del Diploma Ottoniano, e qual capitale debba farsi de gli epiteti d'*indegno*, di *stolto*, e di tanti scherni, e di tante censure dittatorie dell' Oppositore, non ostante ch' egli sappia, o debba sapere; che questi altri Diplomi sono sinceri, e indubitati, e non già finzioni, come

egli

egli va sognando. Quello (a) che è più strano, aveva l'Autor medesimo di tali Critiche già citato per Diploma sicuro il medesimo, che sopra s'è mentovato dell'Anno 1045. dato *da Arrigo III. in Potselt*, e l'avea anche citato in pruova d'una sua mal fondata pretensione, perche s'egli vi avesse badato, in esso documento avrebbe letto, che quel Monarca conferma al Monistero *quicquid fili junior Ugo Marchio filius Uberti dedit*: il che si adatta, non ad Ugo Marchese di Toscana, ma sì bene con gran verisimiglianza ad un'altro di Casa d'Este, come in altra Opera si mostrerà, ove si tratterà dell'origine, e antichità d'essa Casa, rimettendo io intanto i Lettori a ciò, che intorno all'indubitata discendenza delle Linee de i Regnanti Duchi di Brunsuic e di Modena da un medesimo ceppo, ha pubblicato finora il celebre Gotifredo Guglielmo Leibnizio nell'Opera intitolata *Scrip. Brunsuic. illustrant.* e spezialmente nel Tom.III. Sicchè veggano finalmente i Lettori, se all'Avvocato della Rev. Camera si convenga l'arrossire *per parte altrui*, perchè sia stato citato il Diploma Ottoniano, allegato già dal Rossi, e uniforme a i susseguenti Privilegj, ovvero per parte propria, dopo una sì cieca e sconvenevol censura.

Andiamo ora innanzi. Certo è, che il medesimo Ottone III. nell'Anno 999. confermò al Monistero di S. Vitale di Ravenna l'Investitura di certa terra posta dentro la Città medesima con tutti i suoi edifizj, concedendogli ancora, *ut nemo urquam de suis Castellis, aut Villis, vel Terris, Fodrum, aut Teloneum accipere præsumat*, e decretando, che chi contraverrà a un tal Privilegio, *centum libras auri componat, medietatem CAMERÆ NOSTRÆ &c.* (b). Altre concessioni sue vengono accennate dal Rossi; e nell'Archivio Estense abbiamo Copia d'un Placito tenuto nel 998. in *Civitate Corneliense*, cioè in Imola, ove *Domnus Oldaricus Subdiaconus, & Missus Domni Ottonis Imperatoris, & cum eo Domnus Erardus Comes ad singulis hominibus justitias faciendas, & altercationes deliberandas &c.* assistono ad un contratto del Monistero di S. Maria *in Palatiolo* di Ravenna, imponendo bandi, &c. Affinchè poi non rimanga all'altrui immaginazione campo da figurarsi quel Federigo Arcivescovo di Ravenna per un Ribello, e Nimico della Sede Apostolica: sappiasi, ch'egli era Cardinale della S. Rom. Chiesa, e personaggio di gran probità, e impiegato da i Papi stessi in varj importanti ufizj. Tangmaro, Scrittore (c), che fiorì in que' tempi, nella Vita di S. Bervardo Vescovo d'Ildeseim Cap. 22. scrive, che essendosi destinato in Roma di mandare un Vicario Apostolico ad un Concilio, che s'avea a tenere in Sassonia, *Fritheriçus Cardinalis Presbyter S. Rom. Ecclesiæ, postea Ravennæ Archiepiscopus, Saxo genere, juvenis ætate, sed senior morum probitate, Vicarius Domini Apostolici eligitur, atque dirigitur*. S'egli fosse stato un'usurpatore de gli Stati, o de i diritti della S. Sede, ognun vede, che non sarebbe stato sì caro a i Sommi Pontefici. Si osservi ancora di passaggio, che Ger-

[a] *Dif. II. C. 30. pag. 124.*
[b] *Bullar. Casin. T. 2. Const. 66.*
(c) *Leibniz. Rer. Brunsuic. T. 1. pag. 452.*

Gerberto Arcivescovo tenne un Concilio in Ravenna nel 997. il dì primo di Maggio (a), e negli Atti si leggono gli Anni del solo Imperadore, dicendosi anche promulgate quelle Costituzioni *sub Clementissimo Imperio memorati Principis Ottonis &c.* il che unito alle cose precedenti, può servire d'indizio, chi allora fosse il vero Sovrano di Ravenna, e di Comacchio. Finalmente si noti, che tali atti di Dominio supremo esercitati da Ottone III. in Roma stessa, come s'è provato di sopra, non che nell' Esarcato, venivano approvati, e sottoscritti da *Eriberto Cancelliere*, cioè da chi fu Arcivescovo di Colonia, e quello che più rileva, da chi fu *Santo, e Canonizzato dalla stessa S.Sede*, leggendosene il nome nel Martirologio Romano, e facendosene la Festa il dì 16. di Marzo: il che vuol dire, non essere mai da credere, che quelli fossero atti illegittimi, oltre al non poter cadere taccia alcuna di usurpazione nello stesso Ottone, descritto e lodato dagli Storici contemporanei per la sua religiosa indole, e per tante insigni virtù. E con ciò resta anche risposto al passo della Cronaca Reichersperegese, la quale non so come si pretenda (b) *scritta in Germania vicino a que' tempi*. Imperocchè sia vero, che Ottone III. nel 991. promettesse a Giovanni XV. di restituire, *quicquid de terra B.Petri ad nostram potestatem venerit*: gli atti poscia susseguenti d'un Principe sì pio, fedele amico, e Difensore della S.Sede, ci fanno intendere, che l'Esarcato non dovea essere allora compreso fra le *Terre di S.Pietro*, e che Ottone III. restonne Possessore, e Signore, con aver'ivi esercitato giustamente il Dominio *priorum suorum more*. Vero è, opporci il suddetto Autor delle Difese nel citato luogo, che Benedetto VIII. concedette all'Abate della Pomposa, *come Principe Sovrano di quelle contrade, ad tenendum, gran tratto del Contado di Comacchio, cum omnibus integritatibus, & pertinentiis, quantum Sanctæ Romanæ pertinere videtur Ecclesiæ, col carico di pagare l'annuo censo di tre soldi d'argento, Segno Evidente della Sovranità Pontificia in Comacchio, e nella Pomposa*. Ma troppo facilmente truova questo Scrittore l'*Evidenza* nelle cose, e notizie, che a lui danno nel genio. Chiunque mirerà con altri occhi, cioè senza impegno d'affetto, quella concessione di Benedetto VIII., non vi troverà menomo segno di Sovranità. Altro non concede quel Papa, che Beni stabili, Masse, Corti, Poderi, e simili: il che potea e può fare qualunque privato. E l'imporre l'annuo censo di tre Soldi d'argento, è uno de' triviali costumi di chi dà a livello somiglianti Beni. Sapendo noi poscia, che la Chiesa Romana aveva i suoi Beni stabili *cum Justitiis suis*, e gli avea per varie contrade d'Italia, e che li concedeva, e potea concedere ad altri in livello: come mai si può quindi inferire, ch'ella avesse Dominio, e quel che è più, l'indipendente Sovranità di Comacchio, e della Pomposa? Ne giudichi il saggio Lettore; ch'io intanto passerò a gli Atti d'Arrigo il Santo, ne' tempi del quale visse Benedetto VIII. per rintracciare, se allora pure o il Papa, o l'Imperadore godesse il Dominio e Possesso di Comacchio.

CAP.

(a) *Labbe Concil. T. 9. pag. 766.* (b) *Dif. I. C. 110. pag. 385.*

C A P. XVII.

Arrigo il Santo Imperadore, padrone della Romagna. Investitura di molti Contadi nel 1017. dato da' suoi Ministri all' Arcivescovo di Ravenna, liberata dalle censure de gli Oppositori. Altre pruove del suo Dominio nell' Esarcato. Corrado il Salico concede all' Arcivescovo Ravennate l'Investitura di Faenza, e in altre guise vien riconosciuto per Signor legittimo della Romagna, e d' altri Stati.

TOrnasi dunque a dire, che Arrigo II. Imperadore nell' Anno 1017. cioè tre Anni dopo la donazione, che dicesi fatta da lui alla S.Sede, spedì il suo Cancellier Pellegrino (forse lo stesso, che fu da lì a poco Arcivescovo di Colonia) e Tatone suoi Legati a Ravenna, per tenervi pubblica giustizia. Ora questi per parte, e a nome del loro Sovrano, diedero una solenne Investitura di varj Contadi, e Regalie dell' Esarcato ad Arnaldo Arcivescovo di Ravenna, colle formalità di que' tempi (a). Fu investito Arnaldo *ex parte Henrici Imperatoris de omni fisco, & de omni publica re Ravenmate, sive ripæ, aut portæ .... & de Comitatu Bononiense, & Comitatu Corneliense, & Comitatu Faventino, & Comitatu .... & Comitatu Ficoclense cum omni fisci, & publicis eorum Comitatibus*. Che *Comacchio* ancora fosse compreso in tale Investitura, può con tutta ragione immaginarsi, perchè il troviamo confermato agli Arcivescovi di Ravenna dai susseguenti Cesari. Ciò però non importa, perchè resta assai chiaro, chi allora fosse il Sovrano di quelle contrade, al vedere tanti altri Contadi dell'Esarcato conceduti con *Investitura Imperiale* a quell'Arcivescovo. Ora questi non sono solamente Segni, ma sono Pruove palpabili dell' alto Dominio, che tuttavia mantenevano gli Augusti sopra Comacchio e sopra l'Esarcato, e che i Papi non ne aveano nè Dominio, nè Possesso; e son Pruove tali, che se non fossero prima d'ora stati convinti i Lettori di questa verità, debbono oramai conoscerla e confessarla per manifesta. L'Autore nondimeno della Diss. Ist. (b) ha creduto di poter troncare il nodo con dirci, che quell'Arnaldo Arcivescovo gli sembra *nunquam satis digna vituperatione damnandus, qui Federico suffectus, statim adversus Apostolicam Sedem, a qua tot privilegiis aucta, tot Urbium dominio Ravennas Ecclesia locupletata fuerat, perniciosissimo aliquibus suis Successoribus exemplo, rebellavit*. La ragione di tanta collera contra d'Arnaldo, e di caricare la memoria sua di sì neri colori, non vien da altro, che dall'essersi egli fatto investire di molte Città dell' Esarcato dall'Imperadore nell'Anno suddetto, mentre si pretende, che lo stesso Augusto avesse tre anni prima fatta la confermazione di quegli Stati alla Chiesa Romana. Ma spero, che mi perdonerà questo Scrittore, s'io gli dirò, servirsi egli qui de'suoi Pregiudizj, che dagli stessi Atti di que' tempi si convincono per troppo mal fondati. Vien qui da lui denigrata la fama d'Arnaldo, o sia Arnoldo; ma ciò si fa *gratis*, e solo perchè colle idee de' tempi correnti si vuol misurare il sistema degli antichi. Operò Arnaldo allora secondo il dovere; nè per quell'atto suo

[a] *Rub. Hist. Rav. L. V. pag.* 275.

(b) *Diss. Hist.* C. 29. & *seq. pag.* 21. *Edit.* 2.

fu egli mai riprovato, o creduto degno di biasimo da alcuno; nè si sa, che i Romani Pontefici il privassero per questo della lor comunione, nulla giovando il citar qui dei fatti, accaduti nel 1073. a' tempi di Gregorio VII. i quali sono ancora oscuri ed equivochi, nè feriscono la presente quistione. Quello poi, che toglie ogni occasione di ricorrere a un tale scampo, si è trattarsi qui non del solo Arcivescovo di Ravenna, ma di Arrigo II. Principe Santo, e canonizzato dalla stessa S. Sede; poichè non meno sopra di lui concedente, che sopra d'Arnaldo accettante quella Investitura, andrebbe a cadere l'accusa, e il biasimo, con cui liberalmente, e senza fondamento, vorrebbesi ora offuscar la memoria del solo Arcivescovo. Se sotto un'Imperadore sì pieno di virtù, e Santità, si fece quell'Atto: adunque potè lecitamente farsi; adunque Arrigo II. o Arnaldo non usurparono punto i diritti della Chiesa Romana. E se Arrigo II. fu sì pio e amorevole verso la S.Sede, che insignemente arricchì, e donò al Papa il Vescovato di Bamberga: adunque non si può credere, che egli, o i suoi Ministri volessero mai detenere, o usurpare alla stessa S.Sede i diritti e dominj di lei proprj, e a lei dovuti. Adunque (e sel mettano bene a memoria i Lettori) o non sussistono i Diplomi d'Ottone I. e Arrigo II. allegati per la Rev. Camera, o bisogna almeno concedere, ch'essi non erano del vigore, che oggidì si pretende, mentre essi Augusti seguitarono ad essere Padroni, e Possessori dell'Esarcato, e poterono dare Investitura di quelle Città ad altri, senza offendere la giustizia, in guisa che noi non dobbiamo figurarci nè pure per una novità, e molto meno per un'illecita azione l'essere stato fatto dai susseguenti Imperadori lo stesso, che miriamo fatto da un'Imperadore sì religioso.

Avea destramente il Difensor del Dominio procurato nella Dif. I. di schivar col silenzio il colpo troppo grave di questo documento; ma astretto a parlarne nella Dif. II. (a) e veggendo inutile la risposta data dal suo Collega, si è rivolto alle strida, saltando nelle sue intercalari ingiustissime querele ed accuse. Ma badino bene i Lettori, che allorchè grida più forte un tale Scrittore, e sbalza in simili inopportune declamazioni, questo suol'essere segno, ch'egli allora ha il torto, e sente d'averlo. Eccolo dunque, che quasi ci fa un delitto per aver noi *gran divozione alla Santità di Arrigo II.* Desidera egli, che mostriamo *qualche poco di divozione anche a quei Sommi Pontefici riconosciuti per Santi* (e questi dice egli essere Gregorio II. e III. Zaccheria, e Paolo I. Leone IV. Adriano III. Leon IX. Gregorio VII. Vittore III. Urbano II., Gregorio X. Urbano V. e Pio V. Santi, che ancor noi professiamo di venerare al pari di lui, *i quali hanno dichiarati, posseduti, e tenuti per proprj della Sede Apostolica tutti gli Stati, ch'era fuor d'ogni ragione con argomenti decrepiti, rancidi, antiquati, e per dir poco, Scismatici, e come tali ritrattati ed aboliti da tutti gl'Imperadori Cattolici, le son controversi dagli Scrittori di* Mode-

(a) *Dif. III. C. 30. pag. 135.*

Modena, *non per altro*, *se non per colorire l' insussistenza notoria delle fallite lor pretensioni sopra Comacchio*. Ho voluto rapportar tutta questa gran foga d'imputazioni, ed asserzioni false, o di cose fuori di proposito, perchè son tali, che ognuno è obbligato a conoscere, senza ch'io soggiunga altro, la sconvenevolezza, per tralasciar l'altre non punto dissimili, che vengono dopo. Noi gli chiediamo ragioni; e l'Oppositore risponde delle contumelie; e poi crede salvarsi con dire, essere quello *uno straccio di certo documento pubblicato dal Rossi*. Questa non è una ragione; altrimenti con troppa facilità si potrebbono riprovare infiniti documenti pubblicati dagli Eruditi. *Nelle note Cronologiche*, soggiunge egli, *ci sarebbe qualche poco di difficoltà ad accordarle*; ma avendo bene anch'egli scorto di non potersi quì fondare, seguita a dire: *Ne sarebbe gran fatto, che lo Strumento, pieno di voragini, fosse anche finto; perchè non è già un'Eresia il sospettare, che gli Scismatici di Ravenna avessero dipoi fabbricati degli atti supposititzj*. Non sarebbe certo un' Eresia un tal sospetto; ma ora si cerca, se sia vero, o finto quel documento; e il dire, che *potrebbe essere finto*, non è, nè sarà mai una ragion per provare, che esso veramente sia una finzione; laddove all'incontro tutte le ragioni e presunzioni gridano, ch'esso è documento vero, e s'ha da tener per vero. Egli è poi un'inganno della passione altrui, dopo d'aver sospettata della mala fede, o dell'usurpazione in quello strumento, il supporla poi come certa, e sopra questa aerea immaginazione fondar la seguente figura: *Ora e qual ragione mai vuole, che Scrittori Cattolici facciano stima sì grande di atti scismatici, clandestini, ed estorti negl' infelicissimi Secoli X. XI. e XII. in pregiudizio della Chiesa Romana?* Epiteti maestosi, e supposti falsi son questi, e non altro. Quell'Investitura non è atto scismatico, non clandestino, non estorto, perchè fu data da' Ministri d'un'Imperadore Santo, e con tutta pubblicità, alla presenza di tanti Nobili testimonj; e s'ha da credere atto legittimo e vero, nulla nocendogli parole disarmate di pruove. Muta poi batteria l'Oppositore, dicendo, che *i Ministri Estensi hanno voluto celare altrui, che quell'atto tronco e mancante de' Messi d'Arrigo II. si riferisce agli ordini sovrani di Benedetto VIII. allora vivente, e de' suoi precessori: sive per præcepti paginam suprascripti Benedicti aut antecessorum*. Ma l'Oppositore secondo il suo rito accusando me di mala fede, si abusa ad occhi aperti della credulità dei semplici. Gli Augusti soleano confermare alle Chiese anche i Beni ad esse donati dai Papi, dai Vescovi, o dai privati, come è noto dalla Diplomatica. Ora nel mentovato documento non c'è vestigio, che Papa Benedetto o altri Papi avessero conceduto a gli Arcivescovi Ravennati Città o Contado alcuno; anzi è manifestissimo ivi, che le Città, e le Regalie sono concedute dall' Imperadore, perchè per parte di lui ne vien data l'effettiva Investitura all'Arcivescovo *per virgam*; e dopo le sopraccitate parole del documento non si leggono se non queste: *undecumque, vel de quantascunque . . . . detur, aut eam per præcepti paginam*

supraſcripti Benedicti, *aut anteceſſorum*, *aut per anteriorem donum*, *aut INVESTITIONEM Domni Henrici* . Certo non ci vuol meno, che una ſomma franchezza per trovar qui, che quell' Atto de' Meſſi d' Arrigo *ſi riferiſce a gli Ordini Sovrani di Benedetto VIII.* Se queſti foſſe ſtato il Sovrano, ognun ſa, che a lui, e non a i Miniſtri Imperiali, ſarebbe toccato il dar quella Inveſtitura. Ad un' altro ſcampo è ancora ricorſo l' Oppoſitore (*a*), dicendo: *Oltre a ciò quei due Meſſi d' Arrigo II. che fecero l'atto, e perchè non potrebbono anche aver fatta una violenza ſenza ordine, e ſaputa di quel Santo Imperadore?* Un *potrebbe eſſere* detto così in aria, cioè non ſoſtenuto da pruova alcuna; non merita appunto riſpoſta alcuna in confronto d' atti chiari, come è quello, che ora abbiam per le mani. Nè ſerve, per le ragioni addotte, il Diploma, che ſi dice conceduto da Arrigo II. alla S. Sede; e molto men ſerve l' eſempio di Ridolfo I. troppo poſteriore, e di cui ſi parlerà a ſuo luogo. Oltre di che ſi ripete, che l' Inveſtitura Ravennate fu data per parte di Arrigo II. nel 1017. con pubblica ſolennità alla preſenza di tanti Nobili enunziati nello Strumento, e ſenza che o alcuno trovaſſe in ciò novità, o i Papi ne faceſſero doglianza alcuna, e ſenza che altronde appariſca, che la Camera Apoſtolica allora poſſedeſſe, o ſignoreggiaſſe quelle Città.

S' accorda poi la verità di queſta Inveſtitura con altri Atti d' eſſo Auguſto. Già s' è moſtrato di ſopra, ch' egli fece da Padrone aſſoluto nel *Ducato di Benevento*, in *Capova*, in *Teano* &c. avvegnachè tali paeſi facciano buona comparſa nel Diploma, che ſi pretende da lui conceduto alla Chieſa Romana. S' egli pertanto fece lo ſteſſo nell' Eſarcato, che luogo reſta più a maravigliarſene? A cagione appunto di una ſimile Inveſtitura, che gli dovea aver data o Ottone III. o lo ſteſſo Arrigo II. ſi vede nominato per Vaſſallo d' eſſo Arrigo l' Arciveſcovo Federigo anteceſſore d' Arnaldo. Così parla di lui Ditmaro (*b*) all'Anno 1003. narrando ſpedito in Italia Ottone Duca: *Hunc ex parte Regis venientem, Archiepiſcopumque Ravennæ Fridericum cum Marchione Thiedolfo* (*Theudaldo* veriſimilmente ſi ha da leggere) *ceteriſque REGIS FIDELIBUS ei ad auxilium occurrentem Hartwigus* (cioè Ardoino) *cum comperiret &c.* Così Adelboldo (*c*) Veſcovo contemporaneo nella Vita dello ſteſſo S. Arrigo ſcrive: *Archiepiſcopus Ravennas, & Tietbaldus Marchio cum ceteris manifeſtis FIDELIBUS Heinrici Regis ſuos congregaverant.* Vorrebbe far credere l' Oppoſitore (*d*) che Federigo per eſſere ſtato *Saxo genere*, venga qui chiamato *Vaſſallo* d' eſſo Arrigo; ma da che s' è veduto, che gli Arciveſcovi di Ravenna riconoſceano allora per Sovrani gli Auguſti, o i Re d' Italia, e ne prendeano la reale Inveſtitura de' loro Stati, ben ſi conoſce, perchè egli ſia chiamato *Vaſſallo* del Re nuovo, e maſſimamente venendo egli meſſo in compagnia de gli altri Feudatarj d'eſſo Re, e deſcritto come operante da Arciveſcovo di Ravenna. Riluce la ſteſſa autorità di-

(a) *Diſ. II. C. 30. pag. 136.*
(b) *Ditmar. Chron. L. 5.*
(c) *Leibnitz. Scrip. Rer. Brunſ. pag. 434.*
(d) *Diſ. II. C. 49. pag. 133.*

dispotica di quel Santo Monarca sull'Esarcato, dall'operato da lui in Roma, appena dopo essere stato coronato Imperadore dal Papa nel 1014.(a) imperocchè egli *Arnulphum fratrem suum* (confuso dall'Ughelli con Unfrido) *quem Ravennati antea præfecit Ecclesiæ CÆSAR, denuo inthronizatum ab Apostolico ibidem consecrari Præcepit*. Segno, che si trattava d'un' Arcivescovo de' suoi Stati. E nello stesso Anno, o per dir meglio nel 1016. Arnaldo Arcivescovo tenne un Concilio in Ravenna co' suoi Suffraganei (b) col notare gli atti allora fatti *sub Imperio clementissimi Augusti Domini Henrici in tertio anno*: indizio ancor questo di chi era il Sovrano Signore di que' paesi.

Finirò le notizie spettanti al Santo Imperadore Arrigo con dire, ch'egli nel 1014. concedette un Privilegio a i Canonici di Ferrara (c); ove conferma loro Esenzioni, e Beni, con imporre la pena a i Contraventori da pagarsi *la metà alla Camera Imperiale*, e con questo prologo: *Sacrosancti Imperii Romani terras dilatare nedum studemus, verum Ecclesias, Ecclesiasticasque personas nostra auctoritate tueri minime diffidimus*. Anche all'*Ecclesias* debbono secondo noi riferirsi le parole *Sacrosancti Imperii Romani*. Di più avendo egli nell'Anno 1016. confiscato i Beni spettanti a Berengario ed Ugo figliuoli di Sigefredo Conte, *Nostro Imperio Rebellantibus*, ne concedette a Richilda Contessa una parte, *cioè medietatem Cortis de Trecentule cum medietate Castelli, & Capellæ, & Campi Ducis, Campique de Credario &c.* siccome costa da un Diploma esistente nell'Archivio Estense. Era una porzione di que' Beni situata nel Ferrarese: il che serve a confermare ciò, che altrove s'è detto del Fisco, e della Camera Imperiale, che tuttavia si manteneva da gli Augusti nell'Esarcato. Così da un'altro suo Diploma, il cui estratto esiste nell'Archivio suddetto, ricaviamo, ch'egli stando in Ravenna nell'Anno 1014. donò a un certo Pietro alcuni Beni devoluti al Fisco, i quali erano d'un' altro Pietro uccisore di sua Sorella, situati *tam in Civitate Ravennæ, quam extra, in loco Albareto, & in alio Albareto sito in Comitatu Faventino in Plebe S. Joannis, vel in aliis omnibus Plebibus, vel locis &c.* Con un'altro Diploma dell'Anno suddetto, stando in Verona a dì 22. di Maggio, conferma alla Badia Pomposiana tutto quello, che essa ha avuto de i Beni del mentovato Sororicida *in Nostri Imperii dominium devolutis*. E tale era lo stile d'allora, veggendosi, che ancora Ottone I. in un suo Diploma del 963. concede a Guido Vescovo di Modena tutti i Beni della Famiglia del Re Berengario II. situati *in Comitatu Mutinensi, seu Bononiensi*, e devoluti al Fisco suo (d). Abbia pazienza il benigno Lettore, s'io sì diffusamente tratto questa materia, poichè non ci vuol meno per convincere chi va con tanto romore negando la Padronanza de gli antichi Imperadori sopra la Romagna, e vuol rendere odioso (non dirò me, che questo in fine monta poco) ma il defunto Augustissimo Imperado-re,

(a) *Ditmar. Chron. L. 7.*
(b) *Ital. Sac. T. 2. pag. 358.*
(c) *Ital. Sac. T. 2. pag. 564.*
(d) *Ital. Sac. T. 2. pag. 140.*

re, recuperator di *Comacchio*, quasi egli abbia turbato una giurisdizione Pontificia, e quel che è più, indipendente, suprema, e continuata per lo spazio di dieci Secoli da i Papi su quella Città. Lascerò pur considerare ai Lettori, quanti Imperadori Tedeschi vada a ferire, e con che ragione, l'Autore della Diff.Ist.(a) allorchè ha scritto nella prima edizione: *Post Ottonis Magni obitum usque ad Innocentii III. tempora, ademptam fuisse Romanæ Ecclesiæ, ob populorum rebelliones, potiorem ditionis suæ partem, Ingenue Fatemur; id quod Imperatorum Culpa accidit, quippe qui Rebelles Apostolicæ Sedis populos suo dominio subdere potius, quam ad antiquam Apostolicæ Sedis subjectionem, prout injunctum ipsis Ecclesiæ Romanæ Advocati, ac Defensoris munus postulabat, revocare voluerint*. Lodo l' *Ingenua Confessione*; ma niuno saprà lodare, e molti nè pur tollerare una sì fiera accusa, priva di fondamento, e fabbricata solamente sopra i supposti, e le idee, che per conto di questo affare hanno spaccio in Roma, discreditando essa infin'Arrigo II. canonizzato per Santo dalla Sede Apostolica.

Passiamo a Corrado il Salico. Oltre a due Atti di giurisdizione, esercitata in Ravenna, e presso a Bologna, da i Ministri Imperiali, fu accennata nelle Osserv. un'Investitura da esso Augusto data nel 1034. a Gebeardo Arcivescovo Ravennate, e interamente rapportata dal Rossi.(b) Ivi dice Corrado: *quod dilectissimæ conjugis nostræ Gislæ interventu, Dominus Gebeardus* (cerchisi qui il *Venerabilis*) *S. Rav.Eccl. Archiep. nostram poposcit clementiam, quo pro Deo, animæque nostræ salute, Comitatum Faventinum Sanctæ Ravennati Ecclesiæ, IMPERIALI LARGITIONE, concedere dignaremur &c.* Soggiunge: *Prænominatum Comitatum Faventinum cum omni districto suo, & Legali placito & judicio, omnibusque publicis &c. cunctisque postremo ex eodem Comitatu, hactenus JURI REGIO legaliter attinentibus, prænominatæ S. Rav. Ecclesiæ offerimus, & a Nostro jure & dominio in ejus jus perpetuum dominiumque transfundimus &c.* Non può essere più evidente la pruova del Possesso e Dominio Imperiale d'allora sull' Esarcato, e che i Papi nulla vi aveano allora che fare. E pure (chi 'l crederebbe?) citato l'Oppositore (c) a rispondere, giacchè nella Dif. I.non avea osato parlarne, ci vien dicendo: *potrebbe rispondersi, che questo si fu un dono di pompa, perchè il Rossi dopo recitato il Diploma ingenuamente confessa, che Gebeardo Comitatum nequaquam tenuit: e da un' altro contratto, che adduce, si vede, che allora già lo avea in feudo dalla Chiesa di Ravenna un'Ugone Conte di Bologna*. Quindi cita Scipione Chiaramonte, che nell' Istoria di Cesena chiama *irritam concessionem hanc, e segue poi a dimostrarlo con le pruove alla mano, alle quali io rimetto chi si lusinga......* Ma prima si contenti l'Avvocato Romano, che noi rimettiamo lui stesso ad ogni savio Lettore, che gli chiederà, come ancor questo non sia un voler manifestamente offendere la Verità, mentre il rispondere così non sembra fatto per altro, se non per far credere a' suoi parziali, che si è risposto

(a) *Diss. Hist. C.* 129. *pag.* 116.
(b) *Rub. Hist. Rav. L.* 5. *pag.* 279.
(c) *Dif. II. C.* 50. *pag.* 139.

posto a tutto, e che a tutto si fa rispondere, per mantenersi in concetto. Dopo il Privilegio suddetto così scrive il Rossi (a): *Hunc Comitatum Gebehardus Archiepiscopus nequaquam tenuit* (cioè nol tenne immediatamente sotto il suo governo) *sed dimidiam ejus partem Tradidit paucis post diebus Ugoni Comiti Bononiensi*. Quindi rapporta il contratto stipulato da lì a pochi giorni con esso Ugone, ove si legge: *refutavit Ugo Comes Bonon. per virgam, quam manibus detinebat, Domno Gebeardo &c. Comitatum integrum Faventinum cum omnibus angariis &c. Et tunc jam dictus Dominus Gebbardus hæc ita accipiens, & illico Investivit prænotatum Ugonem Com. Bon. de medietate jam nominati Comitatus Faventini &c.* Ognun vede l' effetto, che ebbe la Concessione ed Investitura Imperiale del Contado Faentino conceduta all' Arcivescovo: e pure si ha l'animo di chiamar questo *dono di pompa*, e di abusarsi di quel *nequaquam tenuit*, e di sognar' altre simili cose. Quello ancora, che potrà parere più stravagante, e quasi dissi ridicolo, si è il supporre egli a i miseri Lettori, che il Chiaramonte (b) dimostri *con le pruove alla mano* irrita quella Cesarea Concessione. Altra pruova non adduce questo moderno Scrittore, se non il sogno, che or' ora abbiam confutato; nè per altro tien' egli invalido quell'Atto di Corrado, se non perchè suppone (ma suppone indarno) che allora i Pontefici Romani fossero, o dovessero essere Possessori e Signori dell'Esarcato. E queste son *le pruove alla mano* del Chiaramonte. Aggiunge di poi l'Oppositore, che Corrado II. *calò in Italia in ajuto del Papa insidiato da' Romani; e che perciò Gebeardo anticipatamente si fè spedir quel Diploma, per salvare i beni della sua Chiesa nella venuta dell' oste Cesarea*: si risponde, che ancor questo è un' altro manifesto ludibrio; perciocchè le sopraccitate parole d'esso Privilegio, ed altre, che ivi si possono leggere, ci fanno vedere una solenne Investitura, e non già una semplice Salvaguardia.

Rendesi poi evidente questo Dominio de gli Augusti d' allora nella Romagna dalla concordia d' altri simili Atti. Accennai nella Supplica un Placito tenuto nel 1032. da Bonifacio Marchese, Padre della gran Matilda, che pruova la stessa verità. L'originale si conserva nell' Archivio Estense, ed esso non men che gli altri da me citati, si mostrerà a qualunque onorata persona, che bramasse di chiarirsene. Esige l'Oppositore, che il produchiamo intero; e così faremo nell'Appendice alla presente Opera. Ma aggiunge egli (c), che Bonifacio *era Vassallo della Chiesa Romana, perchè Tedaldo suo Padre fu investito di Ferrara da Giovanni XV.* attestando Donizzone nel Lib. 1. Cap. 5. della Vita di Matilda, che il Papa molto amò esso Tedaldo,

Et sibi concessit, quod ei Ferrarea servit.

Altrove ancora ci avea fatto sapere (d), che *Giovanni XV. concedette Ferrara a Tedaldo Bisavolo della Contessa Matilda*. Ma un Critico par suo non dovea prendere quell'abbaglio di chiamar *Bisavolo* chi fu *Avolo* della Contessa

(a) *Rub. Hist. Rav. L. 5. pag. 280.*
(b) *Claramont. Hist. Cesen. L. 6. pag. 215.*
(c) *Dif. II. C. 50. pag. 139.*
(d) *Dif. I. C. 68. pag. 245.*

tessa Matilda; nè doveva egli dire sì francamente, che fosse *Giovanni XV.* quegli, che concedette Ferrara a Tedaldo, perchè ciò è incerto. Ma posto ancora che si parli di quel Pontefice, egli sarebbe da vedere, se uno Storico lontano da lui per più d' un Secolo (il che trattandosi di que'tempi non è poco) e vivuto in tempi di gran discordie, sia un sicurissimo testimonio di tal fatto; e se quelle poche parole siano sì chiare, che non si possano intendere altrimenti. Tuttavia basterà a me di dire, non potersi da quell'atto argomentare a quest' altro. *Defuncto Secundo Otone, fuit tunc Regnum sine Rege Annos V. & menses IX.* così abbiamo da una Cronichetta de i Re d'Italia pubblicata dal Muratori (*a*) Ora in que' tempi turbolenti dell'*Interregno*, non essendoci stato Re d'Italia, nè Imperadore, ma sì bene gran dissensione in Italia, potè per avventura Giovanni XIV. o Giovanni XV. concedere il governo di Ferrara a Tedaldo Marchese. Ma creato che fu Re d'Italia, e poscia Imperadore, Ottone III., ritornarono le cose in pristino; veggendosi da lì innanzi esso Ottone, e Arrigo il Santo, e Corrado II. padroni delle Città dell' Esarcato. Ciò apparisce dal Placito suddetto, fatto *Imperante Chunrado Imperatore invictissimo Anno Quinto, Pontificatus Domni Joannis Summi Pontificis &c.* Gli anni del Papa (come s'è provato di sopra) venivano mentovati ne' contratti d'altre Città d'Italia indubitatamente Imperiali, anzi si truovano talvolta notati quegli ancora degli Arcivescovi di Ravenna, come s'ha da un documento del 973. riferito dall'Ughelli (*b*), e da altre memorie. Ma all' incontro l' *Imperante Imperatore &c.* non si usava, se non negli Stati del S. R. Imperio, come già si mostrò. Il luogo del Placito fu *juxta ripam Padi in loco, qui dicitur Caput de Reda* (cioè in *Codrea*, Contado allora o di Ferrara, o di Comacchio) e poscia in *Ferrara*; e la lite era di Beni posti nel Ferrarese, e contra Ferraresi. Fatta la decisione in favore dell' Arcivescovo, il Marchese *posuit Bannum supra caput ejus, ut si qui eum disvestiret sine legali Judicio, componeret mille mancosos aureos, medietatem CHAMERE IMPERATORIS, & medietatem Chamere Archiepiscopi.* Qui si vede il Marchese Bonifacio signoreggiare, e giudicare in quelle contrade a nome del solo *Imperadore*, e non già del Romano Pontefice. Adunque il Diploma d'Ottone III. del 1001. e l' Investitura data nel 1017. da Arrigo il Santo de i Contadi dell' Esarcato all' Arcivescovo di Ravenna, e la poco fa rammemorata Concessione del Contado di Faenza, fatta d' esso Imperador Corrado solamente due anni dopo questo Placito, si danno insieme la mano, e pruovano per aereo e non vero assunto quel del Dominio temporale della Sede Apostolica sopra l'Esarcato, e sopra *Comacchio*. Di più fu detto ricavarsi la medesima verità da Wippone Scrittore (*c*) contemporaneo, il quale deplorando con alcuni versi la morte del suddetto Corrado Augusto così parla:

ROMA SUBJECIT SE primum a summo usque ad imum.

Experti

(a) *Anecdot. Tom. 2. Chron. I. Reg. Ital.* *I. Sacr. T. 2. pag. 13.*

(c) *Rer. Germ. Scrip. Edit. Pistor. pag. 444.*

Experti ſunt RAVENNATES in bello ſuo primates &c.
Viene ſpiegato queſto paſſo dall' altro nel Cap. *de ſeditione, quæ Ravennæ facta eſt*; ove narra lo Storico, che *Rex Chuonradus Ravennam intravit, & cum magna Poteſtate IBI REGNAVIT*, e che inſorto un tumulto de i Ravennati contra i Tedeſchi, fu quel popolo a forza d' armi ridotto al ſuo dovere; ma che Corrado *miſertus eorum, quoniam ex UTRAQUE parte SUI erant* (ſi notino ben queſte parole) *exercitum de perſequutione Civium revocavit*. Se poi ancor queſte ſi verranno chiamar (a) *barbare ed oſcure eſpreſſioni proferite da chi avea in animo di lodare quel Principe, e non già di trattare delle ragioni ſovrane dell' Eſarcato, e non baſtanti a ſoſtenere gli aſſunti Maraviglioſi* degli Avvocati Eſtenſi; laſcerò io giudicare della vanità di tal pretenſione ad ogni accorto Lettore, che dopo l'eſame di tali parole, e dopo il loro confronto con tante altre chiariſſime pruove, non potrà non maravigliarſi della ſtraordinaria franchezza del noſtro Oppoſitore. Aggiungaſi, che in un Placito (b) tenuto nel 1028. in Ravenna giudicano coll' Arciveſcovo Gebeardo ancora *Andreas Romani Judex Imperii, & Gerardus Imperatorius Judex*. Riſponde l' Oppoſitore (c), ch'eglino ſottoſcriſſero col titolo ſolo di *ſemplici teſtimonj come perſone forenſi*: coſa da far traſecolare, perchè ivi a chiare note ſi legge: *Cum Andreas Judex Præcepiſſet &c. Dixit Andreas Judex: ego judico &c. Ego Andreas &c. quæ acta ſunt, judicavi, literiſque annecti Præcepi &c. Ego Gerardus Imperatorius Judex hæc decrevi &c.* Che non ſi direbbe di me, ſe aveſſi fronte di ſuppor tali coſe a i Lettori? Così per relazione del Roſſi ſuddetto in un' Aſſemblea del 1030. preſſo Bologna *Alexander Chuonradi Cæſaris Legatus* eſercitò l' autorità Imperiale. Riſponde nel citato luogo l'Autor delle Diſeſe: *dee dirſi ciò fatto di conſenſo del Papa*; ma non ci vuol riſpoſta a tali ſutterfugj, e ſolo ci vuol della flemma a non riſpondere altre coſe, che qui caderebbono in acconcio.

Ricevono poi tali notizie un lume evidente da altre del medeſimo genere. Glabro Rodolfo (d) (citato dal Baronio all'Anno 1033.) ſcrive così della venuta a Roma del medeſimo Corrado nel 1038. *Ad ipſam Urbem ROMAM progrediens, univerſos Rebelliones* (cioè Ribelli, come pruova il Du-Cange) *qui CONTRA EUM inſurgere tentaverant, anno integro ibidem degens, proterendo compeſcuit*. Aggiunge Wippone, che *Imperator ad terminos Imperii Sui perveniens, Trojam, Beneventanum, & Capuam, aliaſque Civitates Apuliæ; lege & juſtitia ſtabilivit &c.* Ecco quali erano i confini allora del S. R. Imperio, e l'Iſtorico medeſimo avea confermato di ſopra lo ſteſſo con dire all'Anno 1027. che coronato in Roma Imperadore eſſo Principe, *in Apuliam proceſſit, & Beneventanum, & Capuam, ac reliquas Civitates illius regionis, ſeu vi, ſive voluntaria deditione* (ritogliendole a i Greci) *SIBI Subjugavit, & Nortmannis ibi habitare licentiam dedit, & ad defendendos TERMINOS REGNI adverſus Græcorum*

(a) *Diſ. II. C. 50. pag. 139.*
(b) *Rub. Hiſt. Rav. L. 5. pag. 278. 279.*
(c) *Diſ. II. C. 56. pag. 150.*
(d) *Glabr. Hiſt. L. 4. C. 8.*

versutias, eos Principibus suis coadunavit. Ecco fin dove giungeva allora il confine del Regno d'Italia, o dell'Imperio Romano, veggendosi ancora da ciò confermati gli atti dispotici fatti prima in quelle stesse parti da Arrigo II. il Santo. E pure leggiamo nel preteso Diploma d'esso Arrigo *cunctum Ducatum Beneventanum, Capuam &c.* come Stati donati, o confermati alla Chiesa Romana. Nella stessa guisa esso Corrado, e Arrigo III. suo Successore, ed altri susseguenti Cesari, concederono al Vescovo d'Ascoli nel 1037. 1045. &c. il gius del mercato, del battere Moneta, *& quicquid ad Regiam censuram, & potestatem nostram pertinet &c. & omne servitium, quod Milites deberent facere Mihi, & meis Nunciis, & ad Marchiones de eorum Castra infra Episcopatum sita &c.* siccome apparisce da i Diplomi Cesarei riferiti dall'Ughelli (a). Ascoli è nel Piceno, e si comprendeva nel Ducato Spoletano. Eccolo allora de gli Augusti, quantunque si voglia, che Arrigo II. nel 1014. donasse o confermasse *cunctum Spoletanum Ducatum* alla S. Sede. Così lo stesso Corrado nel 1028. diede al Vescovo di Sarsina nella Romagna l'Investitura d'alcune Castella e Beni, posti *in territorio Saffenatensi, & infra Comitatum Bolienfem, & in territorio Feretrano, & in Cæsenati Comitatu*, e in altri luoghi della Romagna (b). E nell'Anno medesimo per attestato del Rossi (c) confermò all'Arcivescovo di Ravenna i suoi Stati, *dilatando ad utrumque mare*, e nominando in esso *omnes Civitates, & Castella* della Chiesa Ravennate, fra le quali si può credere compreso *Comacchio*, perchè si vede poi enunziato nelle conferme da i susseguenti Augusti. Nè dica l'Oppositore (d), non trovando che rispondere alla folla e concordia di tante notizie, quello, ch'egli ha detto altrove, cioè *dover noi provare, che questi ed altri atti avesser prodotto il giusto e real Possesso in nome dell'Imperio, e che non fossero fatti, ma diritti &c.* I Giudici saggi ridono a tali pretensioni sapendo, che a noi non tocca tal pruova. Oltra di che i documenti, e gli Scrittori d'allora parlano chiaro, e niun tratta Corrado, nè gli Augusti d'allora, da usurpatori di quel della Chiesa; e però seguita quinci, che o non hanno buon fondamento certi Diplomi decantati dagli Oppositori, ovvero che bisogna spiegarli secondo la nostra sentenza, col conchiudere in fine, che gli Augusti erano per que' tempi supremi, legittimi, e pacifici Signori e Possessori di Comacchio, e dell'Esarcato, e non già i Sommi Pontefici.

CAP.

(a) *Ital. Sac. T. 1. pag. 496.*
(b) *Ibid. T. 2. pag. 707.*
(c) *Hist. Rav. Append. pag. 815.*
(d) *Dif. II. C. 56. pag. 150.*

C A P. XVIII.

Arrigo III. Padrone di Benevento, e dell'Esarcato. Arrigo IV. continua nel dominio di Comacchio, e della Romagna. Investitura di questa Città da lui data all'Arcivescovo di Ravenna. Controversie fra il Sacerdozio e l'Imperio come accennate da gli Avvocati Estensi; e ingiuste accuse contro agli stessi.

NOn meno degli altri fece Arrigo III. Era stato detto nelle Osserv. che nel 1047. per quanto s'ha da Ermanno Contratto, *Roma egressus, nonnulla Castella Sibi Rebellantia cepit; Provincias illas, prout videbatur, disposuit; Duces Nordmanis constituit*. Risponde l'Autor delle Difese (a), che *non fu maraviglia, perchè vi dovette concorrere l'assenso di Clemente II. sua creatura, che in quel tempo era seco*. Maniera comoda di saltare i fossi, anzi il mare stesso, ma col solo desiderio. Questo *assenso*, torno a dirlo, altro non è, se non un bellissimo sogno, ma convinto ben tosto di poco garbo, perchè Ermanno chiama quei Castelli *Sibi Rebellantia*, cioè all'Imperadore, e non al Papa, aggiungendo anche appresso, che i Beneventani avendo ingiuriata la Suocera di esso Augusto, *factam ab Imperatore vindictam metuentes, eique se Subdere non præsumentes, Rebellionem ineunt*, cioè si rebellarono ad Arrigo III. Egli ancora fu, che per attestazion dell'Ostiense (b) concedette il *Principato di Capova* a Pandolfo: egli fu, che *Drogoni Apuliæ, & Rainulpho Aversæ Comitibus, omnem, quam tunc tenebant, ditionem IMPERIALI AUCTORITATE firmavit*. Così confermò egli ai Normanni *Beneventanam regionem Sua Auctoritate*. Ecco dunque, che gli Scrittori d'allora, concordi con gli altri di sopra indicati, non conoscono se non l'Imperadore per Sovrano Padrone di quelle contrade, benchè oggidì si pretenda, che Ottone I. nel 962. e Arrigo II. nel 1014. concedessero alla S. Sede *cunctum Ducatum Beneventanum*. Ma affinchè si scorga bene l'insussistenza delle risposte dell'Oppositore, sappiasi, che nell' Anno 1052. esso Arrigo III. ricuperò da S. Leone IX. Papa la Chiesa di Bamberga, con dargli in contracambio, per relazione d' Ermanno Contratto cose pertinenti al Dominio Cesareo, *ad Suum Jus pertinentia*, e questo fu *Benevento*. Adunque Benevento era prima, non de i Papi, ma degli Augusti; e però, non c'era bisogno alcuno d'*assenso* Pontificio a gli atti già mentovati di quegli Augusti. Aggiungasi ciò; che narra l'Ostiense (c) *Leo IX. Papa Vicariationis gratia Beneventum ab Heinrico Chuonradi filio recipiens, Episcopium Bambergense sub ejus ditione remisit*. Le parole *Vicariationis*, o *Vicariatus gratia*, come legge il Baronio, so che ad Angelo della Noce suonano *vice Bambergæ recepit Beneventum*, ovvero *loco ipsius*, come pensa il Baronio stesso. Ma chi sostenesse, che *Vicariatus*, e *Vicariatio* non significassero allora, se non la *funzione*, il *diritto*, l'*autorità*, o la *dignità di Vicario*; e che però secondo l'Ostiense Arrigo III. diede allora Benevento solamente in *Vicariato* al Papa: si starebbe volentieri a vedere, come

 venisse

(a) *Dif. II. C. 51. pag. 140.*
(b) *Chron. Casin. L. 2. C. 80.*
(c) *Chron. Casin. L. 2. C. 46.*

venisse mostrato il contrario. Anche in *Ascoli* abbiam poco fa veduto signoreggiare esso Arrigo III. Nella stessa guisa circa l'Anno 1055. (a) *Ugo, Cæsarianus Legatus, conventum in vico, cui Caput de Rheda* (Codrea da noi poco fa mentovata) *habuit*, ed ivi esercitò la Cesarea autorità, decidendo varie liti. Laonde sempre più s'intende la cagione, per cui Arrigo III. confermando i Patti colla Repubblica Veneta vi nominasse anch'egli i *Ravennati*, i *Comacchiesi*, i *Ferraresi &c.* come Sudditi suoi. Della rinovazione d'essi Patti seguita nel 1052. così scrive Andrea Dandolo nella sua Cronaca MS. *Hic Dux* (Domenico Contarino) *ab Henrico Augusto approbationem Fœderis, quod Pater ejus renuerat, per Legatos suos obtinuit*. Finalmente è palese l'esercizio dell'Imperial Dominio sopra Ferrara dal Diploma da lui dato nel 1047. a Rolando Vescovo di quella Città (b), ove fra l'altre cose gli concede *ex nostra magnificentia* (*munificentia*) *omnem districtum omnium suorum Castellariorum, servorum &c. in super terram, in qua resideret &c.* E bisogna, che giusti e legittimi fossero tali atti, perchè niuno ne facea richiamo; e i Vescovi e i Canonici di sopra mentovati, non sarebbero ricorsi per tali Privilegj, se avessero creduto ingiusta e indebita l'autorità suprema de gli Augusti in quelle parti; oltre al sapersi, che questo Arrigo *cognominatus est Pius*, come s'ha dalla Vita di S. Altmanno Vescovo di Passavia.

Continuò Arrigo III. Imperadore, e IV. Re di Germania la Sovranità Cesarea sopra Comacchio, avendo nell'Anno 1063. (per attestato dell'Ughelli (c), che ne rapporta il Diploma estratto dall'Archivio Vaticano) conceduto ad Arrigo Arcivescovo di Ravenna, fra gli altri Contadi e Beni dell'Esarcato, *COMITATUM COMACLENSEM cum ripis & piscariis suis, necnon Districtum Ravennaten. cum portis, & ripa, & portubus, publicalibus, & omnibus teloneis, & Moneta publica &c. sicut Nostri Antecessores Reges & Imperatores antea constituerunt*. L'atto è chiarissimo, nè gli può rispondere, se non l'imperturbabile Difensor del Dominio (d), il quale senz'altra pruova dice, essere questo Diploma *del valore stesso de gli altri*. Ma dice egli senza pensare il vero, perchè anch'esso è una pruova evidente del Dominio, giustamente da questo e da gli altri Augusti mantenuto allora nell'Esarcato. Soggiunge: *Ed è molto da maravigliarsi, che i Ministri Estensi abbiano fronte e cuore di proferire, che Arrigo in quel tempo, cioè nel 1063. non era peranche in disgrazia de' Papi*. Non di noi s'avranno qui da maravigliare i Lettori, ma sì bene della *fronte* di chi pronunzia cose, che o non sussistono, o non fanno a proposito, e le pronunzia con la stessa intrepidezza, con cui gli altri la certa verità. Si disse di passaggio, che nel 1063. Arrigo IV. non era *peranche in disgrazia de' Papi*. e si disse alludendo alle gravi discordie, che poi sopravvennero. Ma l'Oppositore nota, che due anni prima, cioè nel 1061. i Ministri, *che il governavano, aveano fatto intrudere nella Sedia Pontificia Cadaloo*

(a) *Rub. Hist. Rav. L. 5. pag. 290.*
(b) *Ital. Sac. T. 2. pag. 365.*
(c) *Ital. Sac. T. 2. pag. 361.*
(d) *Dif. II. C. 3. pag. 140*

dalo Antipapa. Così egli; ma senza mostrar di sapere, che *eodem vertente Anno* (cioè nel 1062.) *ab omnibus Teutonicis, & Italicis Episcopis, ac Metropolitanis, qui cum Rege* (cioè con Arrigo IV.) *tunc aderant, damnatus est, & depositus*, sono parole di S.Pier Damiano (a), Cardinale della S. R. Chiesa, che avea mano in tutti quegli affari, e il quale fin sul principio dello Scisma scrivendo una lettera al medesimo Antipapa Cadaloo, mostrò il suo rispetto allo stesso Arrigo, e all'Imperadrice Madre di lui, con iscrivere (b): *Salva planè digna reverentia Regibus Nostris* (si noti di passaggio questo *Nostris*) *quibus utique sive pro sexus, sive pro ætatis infirmitate surripi potuit: præter illos, quicumque te ad hoc flagitium impulere, filii Caiphæ &c. dicendi sunt*. Senza che, nulla serve al proposito nostro una disputa sì fatta; perciocchè se l'Esarcato era allora Stato del Romano Pontefice, l'Arcivescovo di Ravenna, aderente all'Antipapa Cadaloo, sarebbe ricorso a costui, tenuto per vero Papa, e non già all'Imperadore, per ottenere l'Investitura, o la Conferma degli Stati suoi. Di più s'è mostrato, che gli antecedenti Augusti esercitavano il Dominio loro sull'Esarcato; senza richiamo de' Papi, e senza esserne biasimati dagli Scrittori; e che insino S. Arrigo diede l'Investitura di quelle Città all'Arcivescovo di Ravenna: chi dunque non intende, che anche Arrigo IV. (i cui vizj però ed eccessi in altre cose anche da noi son detestati) nel concedere la stessa ad Arrigo Arcivescovo, si servì del suo Gius, nè fece in questo ingiuria alcuna ad Alessandro II. vero allora Sommo Pontefice, il quale non apparisce, che avesse pretensione alcuna sulle suddette Città? E si noti per conchiusione di tutto, che nel medesimo Diploma del 1063. sono accennate le precedenti Investiture d'Ottone I. e d'Ottone III. date agli Arcivescovi Ravennati: e che Arrigo IV. concedette quel Privilegio *interventu Fidelium nostrorum Annonis Coloniensis Archiepiscopi, exterorumque Episcoporum*. Ora sappiasi, che questo Arcivescovo non solamente fu divotissimo della S. Sede, e del vero Papa, ma fu uomo Santo, e per le sue insigni Virtù Canonizzato, leggendosi il suo nome nel Martirologio Romano a dì 4. Dicembre. Anzi a proposito di S. Annone si osservi, ch'egli per attestato d'Ottone Frisingense (c) fu spedito da Arrigo IV. a Roma *pro Justitia Regni*, le quali parole ricevono poi lume dall'Urspergense (d), che così scrive: *Hanno Coloniensis Episcopus, & Hermannus Babenbergensis, ROMAM missi sunt, PECUNIÆ, quæ REGI DEBEBATUR, congregandæ gratia*. Roma stessa tuttavia pagava Tributi agli Augusti; e a quel Santo Prelato non dovea ciò parere nè nuovo, nè ingiusto. Dopo di che lascerò considerare agl'Intendenti, se poca provvision di *fronte* e di *cuore* sia bisognata a chi non s'è fatto scrupolo di accusar qui noi di *fronte* e di *cuore*, e va fuor di proposito inveendo contra d'Arrigo IV. per distrarre con ciò i Lettori dalla cognizion della vera quistione.

Ag-

(a) *S. Petr. Dam. Opusc.* 18. *C.* 8.
(b) *Ibid. Ep.* 20. *L.* 1.
(c) *Otto Frif. Chron. L.* 6. *C.* 34.
(d) *Abb. Ursperg. in Chron. ad An.* 1074.

Aggiungasi non provarsi già dagli Avversarj, che quell'Imperadore usurpasse mai Città, o Beni alla Chiesa Romana; e certo fra i motivi addotti da Gregorio VII. Sommo Pontefice per iscomunicarlo, e detronizzarlo, non si vede mai questo. Non avrebbe mancato Gregorio VII. di rilevare una tal partita, se in ciò avesse conosciuto, o creduto, che fosse stata lesa la giustizia da quello, e dagli antecedenti Augusti nel dare le Investiture dell'Esarcato, e nel signoreggiar' ivi in altre maniere; ed avrebbe ben saputo allegare i Diplomi di Lodovico Pio, di Ottone I. e d'Arrigo II. Di più il Decreto stesso fatto dall'Antipapa Clemente, cioè da Giberto Arcivescovo di Ravenna, nell'Anno 1086. e citato in suo prò da uno degli Avvocati Romani (a), serve per noi, leggendosi ivi ancora confermati i Privilegj *Ottonis*, *Conradi*, *Henrici*, *&* *aliorum omnes Donationes & Concessiones illorum*, *quas Ravennati fecisse perhibentur Ecclesiæ*, *tam in Episcopatibus*, *quam in Abbatiis*, *Comitatibus*, *Exarchatu &c.* Di varie Città appunto abbiam veduti investiti gli Arcivescovi dagli Augusti, e fra queste si dee credere, che fosse compreso *Comacchio*, perchè ne fa fede il citato Diploma d'Arrigo IV. del 1063. Che se l'Autore della Differt. suddetta (b) vuol ricavare, che gli Arcivescovi Ravennati fossero ribelli in que' tempi alla S. Sede, dall'osservare un Decreto di Papa Pasquale II. nel Concilio di Guastalla dall'Anno 1106. ove leggiamo, che *Metropolis Ravennas per annos jam pene centum contra Sedem Apostolicam se erexerat*, *nec solum ejus PRÆDIA usurpaverat*; *sed ipsam Romanam Ecclesiam aliquando invasit Guibertus*: si risponde, che la Ribellione de' Ravennati fu nello spirituale, e non nel temporale; e che anzi questo passo egregiamente serve contra le moderne Pretensioni degli Avvocati di Roma, mentre ne ricaviamo, d'altro non essere stati accagionati quegli Arcivescovi, se non di aver usurpato dei Poderi, molti de' quali ne avea la S.Sede per l'Esarcato, *Prædia Sedis Apostolicæ*, senza dire una parola di Stati e Città: il che mette in chiaro, ch'eglino con farsi investire dell'Esarcato dagl'Imperadori, non commetteano, o non era creduto che commettessero ingiustizia alcuna contra de' Papi: altrimenti, più di tal'usurpazione, che di quella dei *Poderi*, si sarebbe lamentato Pasquale II.

L'Autore però delle Difese, accorgendosi, che i Lettori non possono restar soddisfatti delle risposte da lui date intorno alla Cesarea Conferma o Investitura di Comacchio del 1063. si mette a voler pagarli con altra moneta, saltando fuor di quistione, cioè prorompendo in invettive le più fiere del mondo contra degli Avvocati Estensi, perchè nelle Osserv. (c) dopo essere state accennate *le controversie fra il Sacerdozio, e l'Imperio fu detto*: *Nè alla mia insufficienza conviene*, *e molto meno conviene a quella somma riverenza*, *ch'io professo alla Santa Chiesa Romana*, *di voler quì giudicare*, *se mai eccedessero i Sommi Pontefici in quelle scabrose* con-

(a) *Diff. Hist. C.* 34. *pag.* 25.
(b) *Ibid. C.* 35.
(c) *Osserv.* §. 20. *pag.* 31.

congiunture, e se in tutto avesse torto l'Imperio, e in tutto ragione la Chiesa suddetta, per quello che s'aspetta alle liti de' Beni temporali. Quì l'Oppositore vien dicendo (a), che *i Ministri Estensi in Tutte le cose anche più Empie la danno contro al Sacerdozio*. Cioè (non si può tener la parola) con calunnie nerissime, e delle quali ei dovrà rendere conto a Dio, e al Pubblico, combatte egli per la Rev. Camera Apostolica. Aggiunge di stare *aspettando, che piglieranno le parti anche di Leone Isaurico*, e che già hanno detto, che *Pippino in pregiudizio dell'Impero Iconoclasta non potea donare alla S.Sede: proposizione esistente negli scritti infernali di Filippo Morneo*. Declamazioni mere, e ingiurie vere, sotto coperta di zelo, son queste; imperocchè s'è mostrato, che il Cardinale Sfondrato, e Monsig. Pietra hanno scritto e stampato l'equivalente, e in Roma stessa. Veggasi il Cap. II. di questa Opera. Entra dipoi l'Oppositore in altre orride dicerie, del tenore medesimo di tante altre di quella sua Opera, le quali la Dio mercè hanno prodotto l'effetto loro nei Lettori savj e disappassionati, mentre l'ingiustizia di un tal procedere ha loro maggiormente fatto conoscere l'ingiustizia delle Pretensioni Romane in questa Controversia. Ora non vuol quì rispondere altro, se non che non è mica un mestier difficile il trovar degli epiteti sonori, e il torcere in male ogni sillaba degli Avversarj, e il caricar di contumelie chiunque si vorrebbe pure screditare; ma che nè pure alle genti accorte è difficile il conoscere la sconvenevolezza di sì fatto mestiere. Sanno gli Eruditi, che non pochi Cattolici hanno disapprovato alcune Massime di Gregorio VII. o la sua maniera tenuta contra d'Arrigo IV. Cattolici senza fallo sono gli Ecclesiastici e Scrittori della Francia: e pure oggidì è noto ciò, che scrivono anch'essi in questo particolare. Sicchè, s'io avessi toccate simili corde, ne avrei la difesa nell'esempio di tanti insigni Pastori e Letterati della nostra comunione. Ma per la riverenza, ch'io professo di vero cuore, e non simulatamente, alla S.Sede, Madre e Maestra di tutti noi Cattolici, passai tutto sotto silenzio, astenendomi volentieri dal prevalermi di questi e d'altri simili punti in rispondere, a chi avea provvocato; e solamente pensai a rendere cauti alcuni, affinchè non credano, che indubitatamente abbia sempre il torto, chi litiga per affari temporali colla Corte di Roma. Contra di questa moderata guisa di combattere, e che non si sarebbe ottenuta da chiunque nutrisse sentimenti poco rispettosi verso la Chiesa Romana, bisogna che s'oda oggidì un'orribil declamazione, quale non si farebbe contra chi avesse in fatti motteggiato e calunniato i più Santi Pontefici, come con disprezzo d'ogni giustizia vien pretendendo il Romano Censore. Che segno è mai questo, se non di aver egli il torto anche nei meriti della Causa, che trattiamo?

Fu detto dipoi nella Supplica, che *se duranti le fiere dissensioni tra il Sacerdozio e l'Imperio i Sommi Pontefici proccurarono di profittare nel temporale*,

(a) *Dif. II. C. 52. pag. 142.*

rale, *mettendo in opera scomuniche*, *guerre*, *e leghe*, *non lasciarono gl' Imperadori*, *finchè ebbero forza*, *di conservare*, *ed esercitare la loro Sovranità*. Risponde qui l' Oppositore (a), che *non può darsi*, *nè IMMAGINARSI GIAMMAI Proposizione più terribile*, *nè più aliena dalla verità di questa*. Cioè risponde secondo il costume suo con esagerazioni smoderate ed ingiuriose, e senza por mente, s' egli potesse punto giustificare una tal censura, che non contiene misura di Verità o di Giustizia. Certo, qualora dovessero credersi leciti simili schiamazzi; potrebbono farsene de i più pregnanti contra la franchezza di S. Bernardo, da cui furono notati non pochi abusi d' allora; e contra a Giovanni Sarisberiense, il quale in un suo confidente colloquio con quel Pontefice stesso, che fu il primo a muovere poi tanti turbini contra di Federigo I. (b) (cioè con Adriano IV.) accennò parecchi altri abusi della Corte di Roma; e contra di tanti altri Scrittori anche piissimi, che in cose di maggior' importanza toccarono i disordini de' loro tempi, e senza essere tirati pe' capelli, come siam noi per necessità di difesa. Ma dice l' Oppositore, essere troppo *aliena dalla verità* questa proposizione: al che si vuol rispondere, che noi non siamo del pari. Può impunemente egli parlare contra di noi, e de gli Augusti; non possono altri far lo stesso in ragionando della Corte di Roma, e noi anche mal volentieri scriviam quello, che siam forzati a scrivere, benchè si tratti di sole Controversie temporali. Anzi saremmo anche meritevoli di scusa, ove dicessimo di più, perchè siamo alle mani con uno Avversario, il quale potrebbe far perdere la pazienza insino a i più flemmatici Stoici. Sappia però egli di grazia spiegarci, cosa intendesse di dire con alcune sue parole Alvaro Pelagio, Vescovo piissimo di Silva, la cui autorità non credo che a lui dispiacerà, essendo stato uno de' più zelanti Difensori della S. Sede, e di Giovanni XXII. contra Lodovico il Bavaro, e personaggio di sapere e virtù lodate dallo stesso Papa. Questi nell' Opera *de Planctu Ecclesiæ* (c) pubblicata da lui nel 1332. cioè tanto prima di noi, notò fra gli altri disordini della Chiesa d' allora il seguente: *Et quia non fuit Deo*, *& spiritu ejus contenta*; *sed manus suas misit ad appetitum*, *& possessionem Terræ inanis & vacuæ*; *& in Terrenis voluit dilatari*, *non contenta Terminis suis*, *etiam Temporalibus legitimis*, *quos habebat*; *sed etiam insuper invasit Terminos Alienos*. *Et quia ingrata* (*c. fin. de Donat.*) *extitit Largitoribus Patrimonii* (*c. Constantinus in 2. dist. 96.*) *quod ad suam &c. ideo dicit Dominus &c.* Ma non ci voglia l' Oppositore obbligar' a dire di più, e a produrre le Storie medesime, alle quali egli appella. Basti bene a lui ed a noi di ricordare al Pubblico, che gli eccessi, o difetti, qualora si truovano ancora in Chi siede nella prima Cattedra del Cristianesimo, non sono mali della Cattedra stessa; e che i costumi, o le azioni non assai lodevoli d' alcuni Pontefici passati non nuocono punto nè alla gloria del Regnante Sommo Pontefice, nè al decoro presente della Corte Romana. Aggiungasi di più, essere la proposizione della

(a) *Dif. II. C. 56. pag. 151.* (b) *Baron. Annal. ad An.* 1156. (c) *L. 2. C. 67.*

della Supplica di tal natura, che non suppone, nè impone taccia alcuna a quei Sommi Pontefici; perciocchè non imputa loro viziosa alcuna intenzione. Credettero eglino di poter così operare; e tuttochè per disavventura la lor pretensione ed azione fosse stata in fatti mal fondata, e mancante di giustizia, nulladimeno avendo essi giudicato di cercare allora solamente il Giusto, per conseguenza restò salva in que' casi la loro coscienza. Niuno mette in dubbio, che anche i Romani Pontefici non siano soggetti ad errare, fuorchè quando trattano di cose della Fede dalla Cattedra; ed anche senza questo sono talvolta le liti temporali sì dubbiose, che ambedue le parti possono sostener le loro ragioni, e non incorrere perciò in colpa, o biasimo alcuno, e ciò a cagione della lor buona fede. Ora e che sarebbe, se dicessero gli Avvocati Cesarei, che non solo qualcuno degli antichi Sommi Pontefici, ma il Regnante ancora, ha proccurato di profittare nel temporale, *mettendo in opera Scomuniche, e guerre*? Ciò, che è avvenuto per le Controversie del Dominio di *Parma*, *Piacenza*, e *Comacchio*, è cosa recente. Ma nè pure, così parlando, si offenderebbe punto la gloria del Santissimo Regnante Pontefice, il quale con retta intenzione, e persuaso di operare secondo la giustizia, s'è condotto a que' movimenti ed Atti, ai quali s'è opposto e si oppone il S. R. Imperio, persuaso anch'esso d'avere in ciò la ragion dal suo canto. Sicchè oramai si può intendere, che quanto è lontana da ogni offesa la mentovata proposizion della Supplica, altrettanto è falsa e sconvenevole la censura di chi dice, *non potersi dare, nè immaginare giammai proposizione più terribile*. Io quì solamente aggiungerò ciò, che scrive l'Ervarto Scrittore Cattolico nella Difesa di Lodovico il Bavaro (*a*): *Cum Pontifices eamdem cum aliis humanam constitutionem obtineant, utique etiam humanis malis obnoxii sunt. Boni esse possunt: mali esse possunt, & aliquando fuere, sine ullo Religionis nostræ detrimento. Nam & caput in humano corpore non semper ab omni parte sanum est, & tamen caput est. Ita Pontifices tametsi supremo loco in terris sint, Deique vices gerant, possunt tamen etiam animum infra habere, & meliora docere, deteriora facere.*

Che se poi è piaciuto all'Oppositore (*b*) suddetto di tornar'a mentovare le *Scomuniche*, con dire, che di *esse si parla nelle Scritture Estensi con molto disprezzo*, e con entrar' anche a discorrere del valore d'esse Scomuniche, fino a ricordare a noi l'Articolo X. del Simbolo Apostolico, ove si legge *Sanctorum Communionem*: risponderò a tali chiamate, che grazie a Dio non già noi abbiam bisogno d'apprendere da lui una verità troppo triviale, cioè che nel Capo visibile, e nei Prelati della Chiesa di Dio, è, ed ha da essere l'autorità di scomunicare i meritevoli delle Censure; ma ch'egli bensì ha bisogno d'imparare, che han potuto e possono i Pastori della Chiesa qualche fiata abusarsi d' una tale autorità, e valersi talora indebitamente dell'armi spirituali, siccome i Principi del Mondo possono malamente servirsi talvolta delle temporali; ed ha egli

[a] *Hervart. in Lud. Bav. ad An.* 1328. *num.* 55. [b] *Dif. II. C.* 60. *pag.* 161. 162.

molto più necessità di studiare quella parte di Teologia, dove s' insegna l'obbligo del Cristiano di non imputar per capriccio, o per altri perversi affetti, false e disdicevoli opinioni al prossimo suo. Il che dico io, perchè sembra, ch'egli non sia ben' informato di queste leggi, al veder quello, ch'egli in tanti altri luoghi scrive di noi, ed ha animo di scrivere ancora quì. Il passo, dove io ho nominato le *Scomuniche*, è il sopra riferito. Cerchino i Lettori, se mai possa alcun pratico di Logica spremerne fuori, ch' ivi siasi parlato delle Scomuniche con *disprezzo*, anzi *con molto disprezzo*.

Essendosi poi dovuto ripetere nella *Supplica* al §. 11. pag. 24. che *i Sommi Pontefici nei fieri torbidi insorti fra il Sacerdozio e l'Imperio non mancarono di profittare nel temporale*, prorompe quì l'Oppositore (a) in altre esclamazioni violente, e in altre Figure strepitosissime della sua *Placida Carità*, cioè in effettive ed improprie contumelie, le quali è pregato ogni paziente Lettore di leggere nel luogo citato, giacchè basta il leggerle con un poco d'attenzione per rimanerne scandalezzato. Che se l'Avvocato della Rev. Camera va pretendendo, che *la Santa protesta accennata di sopra*, cioè della Riverenza da noi professata alla Chiesa Romana, abbia da servire per farci anche tacere le verità o convenevoli, o necessarie alla difesa degli Augusti nella Controversia presente: questo è un' accusar se stesso di patente ingiustizia, e non già noi di poco Rispetto alla S. Sede. E se egli pretende non conforme alla verità la proposizione suddetta, con rappresentarci pateticamente i Pontefici d'allora *perseguitati*, *carcerati*, *oppressi* &c. è noto agli Eruditi, che la medesima patetica immagine potrebbe farsi all'incontro della fortuna di Arrigo IV. e de' susseguenti Cesari. Le Storie di que' tempi sono in mano di tutti. Io so, che gli Storici ed Avvocati della S. Sede hanno a guardarsi dal dire, che in alcuna lite co' Principi temporali, o con altre persone, per Beni appunto o diritti temporali, abbia mai ecceduto, o contravenuto alla Giustizia, alcuno de' Romani Pontefici: e so, che il costume loro in tali narrazioni è di caricar la mano (nel che si è segnalato Odorico Rinaldi) sulla memoria di tutti i Principi Secolari, che ebbero simili dissensioni coi Papi. Ma far'un processo contra chi forzato dalla necessità di difendere essi Imperadori, e fondato sulla verità, non s'accorda con tali lor pretensioni, nè sa credere o chiamare *usurpatori*, *spergiuri*, *violenti*, *ingiusti* &c. per conto del dominio di *Comacchio*, tutti gl' Imperadori da Carlo Magno fino al dì d'oggi, e mostra con tante pruove alla mano, che loro non convengono titoli sì obbrobriosi: non sarà mai questo, se non una spezie di prepotenza, ed una grave ingiustizia. Finisce poi l'Oppositore (b) le memorie d'Arrigo IV. con dire, che *dal Diploma nullo ed invalido* (ma perchè questo?) *d'Arrigo IV.* cioè dalla sua Investitura di Comacchio data nel 1063. sull'esempio de' suoi Antecessori all'Arcivescovo di Ravenna, *si trae un forte argomento per giustificare la Bolla di Gregorio*

(a) *Dif. II. C.* 52. *pag.* 143. *&c.*

(b) *Dif. II. C.* 53. *pag.* 144.

gorio V. sopra Comacchio; imperocchè tanto nella Bolla, quanto nel Diploma dice egli trovarsi mentovata la Costituzione d'un' Ottone Imperadore intorno *al Vescovato di Reggio* in favore dell'Arcivescovo Ravennate. Sicchè, conchiude il Censore, *bisogna ora, che i Critici Estensi diano per finto il loro Diploma d'Arrigo IV. o che diano per vera anche la Bolla di Gregorio V. Sta in arbitrio loro la scelta*. E i Critici Estensi non veggono per questo ragione alcuna di dar per finto il vero Diploma d'Arrigo IV. ma sì ben tale credono essi la pretesa Bolla di Gregorio V., perchè l'Artefice d'essa, in fabbricarla, trasse dal vero antecedente Privilegio d'Arrigo IV. la notizia toccante quel Vescovato. Anzi è uno stupore, come Critico sì erudito alleghi un tale argomento; perciocchè il passo della pretesa Bolla di Gregorio V. nomina quel Vescovato *a Venerabili Ottone Augusto tibi, tuæque Ecclesiæ attributum*. Si osservi il titolo di *Venerabile*, che si fa dato ivi dal Papa ad un' Imperadore. Un tal titolo allora veniva riserbato per gli Vescovi ed Abati, nè erano soliti i Papi di darlo agli Augusti, laonde ancor questa gravissima e forse decisiva ragione s'aggiunge agli altri motivi di chiamare o sospettare apocrifa la Bolla di Gregorio V. del *997*. Ed ecco in quante minuzie bisogna stancare la pazienza dei Lettori.

C A P. XIX.

Cinque Bolle Pontificie dall'Anno 1106. sino al 1144. ove si legge Nostrum Comitatum Comaclensem, *dubbiose ed interpolate. Confini del Contado Ferrarese impropriamente ivi enunziati. Bolle apocrife di Vitaliano, e Adriano I. indizio della finzione delle cinque suddette. Bolle sincere d'altri Papi persuadono lo stesso. Comacchiesi Sudditi nel 1111. d'Arrigo V. e d'altri Augusti.*

DOpo i tempi d'Arrigo IV. pretende l'Oppositore (*a*) di poter provare il preteso supremo Dominio Pontificio in Comacchio, coll' addurre alcune Bolle Pontificie concedute a i Vescovi di Ferrara, cioè una di Pasquale II. del 1106. due d' Innocenzo II. l' una del 1133. e l'altra del 1139. una di Celestino II. del 1143. e una finalmente di Lucio II. del 1144. nelle quali cinque Bolle i Papi nominano *Nostrum Comitatum Comaclensem*. Di questi documenti fa egli menzione in varj altri luoghi d' essa, e nell' Appendice alla Dif. II. gli ha egli poi finalmente stampati interi alla pag. 328. &c. Curiosa cosa è certo l'udir qui l' Avvocato suddetto, che aprendo ben la bocca, con quella facilità, con cui chiama falsi o finti quasi tutti i documenti, che a lui s'oppongono, colla stessa va intitolando per *Bolle indubitatissime* queste; e non per altro, se non perchè fanno al proposito suo. Tanto è lungi, che siano *indubitatissimi* cotai documenti, che anzi c'è troppa ragione di crederli o sospettarli interpolati e non sinceri; perciocchè non basta già ad autenticarli Pellegrino Prisciano, quando essi per avventura patiscano gravi eccezioni, essendo che il Prisciano fu Scrittore bensì d'ottima fede ma non fu già un Critico eccellente; di modo che siccome egli con quelle stesse

(a) *Dif. I. C. 9. pag. 80.*

Bolle ne rapportò altre affatto simili, le quali senza dubbio sono o adulterate, o in tutto apocrife, per quanto vedremo: così potè egli ingannarsi nel riferir le allegate dall' Oppositore. Le ragioni dunque, che muovono me, e debbono muovere qualunque Giudice a dubitar' alterate queste Bolle, son le seguenti.

Primieramente ha da insegnarci l'Oppositore (*a*), come non sia cosa strana in tutte quelle cinque Bolle il saltare all'improvviso col ragionamento, e senza necessità alcuna, anzi fuor di proposito, nella distinzione dei Confini del Contado di Ferrara. *Comitatus autem Ferrariæ fines & termini sunt &c.* perchè quantunque si facciano le due prime date non al solo Vescovo, ma anche alla Città di Ferrara, tuttavia l'intenzione della Bolla è ivi propriamente di confermare i Beni alla Chiesa Ferrarese; e poi nelle tre altre non v'entra che il Vescovo, e pur si ripete la stessa sinfonia. Vero è, dirsi dall'Oppositore (*b*), che quelle Bolle *distinguono la Diocesi del Contado di Ferrara dalla Diocesi del Contado di Comacchio*; ma come pruova egli questo suo assunto? Ivi si parla non della *Diocesi*, ma del *Contado*, o sia Territorio, e Distretto di Ferrara, diverso ben dalla Diocesi, siccome apparisce dal nome ivi usato di *Comitatus*, indicante la giurisdizione del Governator secolare. Oltre di che chi sa la topografia del Ferrarese, mira ivi compresi alcuni luoghi, i quali o erano, o sono del Distretto Ferrarese, ma non erano, nè sono della Diocesi di Ferrara. *Ferrariensis Ecclesia cum tota Parochia sua* leggesi in esse Bolle, quando si vuol significare la Diocesi. Sicchè quanto più attentamente si peserà la giunta impropria di que' Confini del Contado, tanto più si verrà a sospettare, che alcuno si servisse di Bolle vere, per formare a suo piacimento quelle, che ora leggiamo stampate dall' Avvocato Romano. In secondo luogo ha egli da mostrare, come non sia ragionevole e fondatissimo il dubbio della finzione, o interpolazione, all'osservare, che due altre Bolle Pontificie, rapportate nello stesso sito dal medesimo Prisciano, e simili alle cinque suddette, sono senza fallo finte e supposte. L' una d' esse, pubblicata dall'Ughelli (*c*), vien' attribuita a Papa Vitaliano, che fiorì circa l' Anno 660., ove si finge quel Pontefice padrone in temporale di Ferrara, ordinar' ivi per Vescovo Marino Cardinale, e vi son determinate altre cose, che pur s'incontrano nelle altre cinque Bolle suddette. Spezialmente vengono in questa Pseudobolla stabiliti i Confini del *Contado Ferrarese*; e parlandosi di quei d'Oriente vi si dice: *Ab Oriente latus sit Ferrariæ datum Fossâ Bosonis &c. Ab Oriente juxta flumen ponimus finem Calem, qui vocatur de Fine, qui finis est Comaclensis Comitatus, & Ferrariensis &c.* come possono leggere gli Oppositori nella copia antica d'essa Bolla riferita dal Prisciano, e in ciò diversa da quella dell' Ughelli. Il Difensor del Dominio confessa (*d*), che tal documento è apocrifo, e il crede nato fra l' Anno 1133. e 1139. cioè in que' medesimi tempi, in cui sostien date

(a) *Dif. II. pag.* 329.
(b) *Ibid. pag.* 146.
(c) *Ital. Sac. T.* 2. *pag.* 546.
(d) *Dif. II. C.* 99. *pag.* 254.

dare le cinque altre da lui credute *indubitatissime Bolle*. Ma se una volta si fabbricavano, per confessione sua, sì fatte merci; e se per confessione di lui immediatamente fu fatta menzione dell'apocrifa Bolla d'esso Vitaliano nelle pretese Bolle del 1139. 1143. e 1144. come mai non dovrà correre la presunzione, che ancor l'altre o formate colle stesse parole, o simili, siano state finte anch'esse, o interpolate in quel Secolo, o più tardi, come noi sospettiamo? L'altra Bolla viene attribuita ad Adriano I. e si fa data *Adriani Summi Pontificis Anno IX. Domino nostro Karolo Imperatore Augusto Anno III. &c.* La concede per finta anche l'Oppositore (a), benchè non si debba tacere (e il confessa egli stesso) che il Contelori, e il Ghini Avvocati della Camera Apostolica si servirono per l'addietro di questa apocrifa Bolla contra la Casa d'Este, e così fece ancora Pier Francesco de' Rossi Avvocato del Fisco e d'essa Camera Apostolica, come costa dalle sue Scritture *Comaclen. Vall.* del che è bene, che si ricordi, chi va insultando altrui per gli sbagli de' non molto Critici Avvocati. Anche in questa Pseudobolla di Adriano I. si salta (ma con qualche apparenza almeno) nell'enumerazion *de' confini del Contado di Ferrara*; perchè vi si finge, che Adriano ponga esso Contado *in cura & protectione, atque defensione justissimi & victoriosissimi Karoli Augusti Imperatoris, ut protegat, defendat a præfato Rege Desiderio &c.* (b) Ora veggendosi nelle cinque suddette Bolle portata di peso, ma senza necessità, la notizia stessa de' Confini del Territorio di Ferrara, e quelle stesse precise parole, *quæ finis est inter nostrum Comitatum Ferrariensem, & alterum nostrum Comitatum Comaclensem*: ogni ragion vuole, che si sospettino non men finte le allegate cinque Bolle, che quella di Adriano, la quale senza fallo è falsa. E tanto più corre la presunzione, quanto che in esse tutte vien detto, che si conferma la Costituzione di *Adriano* per la Chiesa di Ferrara, e in tre d'esse vien confermata quella di *Vitaliano*: riconoscendosi da ciò, e dalle parole, che le cinque son formate sopra il modello apocrifo di quella d'Adriano I.. Maggiormente non mi stendo a far conoscere la forza di questo argomento.

In Terzo luogo Vittore II. nell'Anno 1055. come apparisce da una sua Bolla, riferita dal Prisciano, e però notissima all'Oppositore, confermò alla Chiesa di Ferrara tutti i suoi Beni, ivi specificati, e non fece menzione alcuna di quella *Massa Babilonica*, e dell'altre undici *Masse minori*, che si mirano confermate a i Vescovi di Ferrara nelle apocrife Bolle di Vitaliano, e di Adriano, e nelle altre cinque, delle quali ora trattiamo. Di più Alessandro III. nel 1169. Clemente III. nel 1189. Celestino III. nel 1192. Innocenzo III. nel 1214. Gregorio IX. nel 1227. Innocenzo IV. nel 1247. ed altri Papi confermarono a i Vescovi di Ferrara tutti i Beni della Chiesa Ferrarese, annoverandogli ancora minutamente, per quanto costa dalle loro Bolle interamente riferite dal Prisciano stesso, e nel medesimo Libro, che è in mano de gli Avvocati Romani;

(a) *Dis. I. C. 9. pag. 78.*

(b) *Dis. II. pag. 328. &c.*

mani: e pure una sola parola non differo delle *Masse Babilonica*, *Palatiolo*, *Constantiaco &c.* cioè di que' Beni, che soli s' incontrano nominati, e confermati nelle predette Bolle da noi credute o finte, o non sincere; nè vi si parla de' Confini del *Contado Ferrarese*; nè di alcun Dominio temporale di que' Papi in Ferrara. Ma dove erano andate queste *Masse* donate, e confermate alla Chiesa Ferrarese, che non se ne truova vestigio nelle Bolle sincere, fatte e prima e dopo a posta per confermare i suoi Beni a quella Chiesa? Aggiungasi, che questi susseguenti Papi protestano di aderire *vestigiis prædecessorum nostrorum Innocentii*, *Cœlestini*, *Lucii &c.* in maniera che la conseguenza, che nasce da sì gran discrepanza, si è, che dunque le vere Bolle d' Innocenzo II. Celestino II. Lucio II. &c. s' hanno da tenere per adulterate da chi finse le apocrife Bolle di Vitaliano, e di Adriano, e che tutte queste merci dovettero esser fabbricate dopo il 1247. e forse nel 1308. cioè in quel tempo, in cui i Papi occupata Ferrara ed altri Stati alla Casa d' Este, cominciarono a far giurare i popoli, che essa Ferrara *ab initio* era stata fondata *per Summum Pontificem in solo Ecclesiæ Romanæ ipsius sumptibus & expensis &c.*(a) Finalmente vuole l' Oppositore, che nelle Bolle da lui pubblicate si noti, avere imposto i Papi a i trasgressori *auri optimi libras centum* da pagarsi *eidem Sanctæ Sedi Apostolicæ*. Ma sappia il Pubblico, che nelle altre sincere Bolle del 1055. 1169. &c. poco fa mentovate, non si legge alcuna pena pecuniaria, ma solamente la *Scomunica*, siccome si facea in tutte l' altre Bolle date alle Chiese fuori dello Stato Ecclesiastico. Anzi l' Ughelli (*b*) rapporta una Bolla d' Innocenzo II. data a i Canonici di Ferrara nell' Anno 1139. (cioè nell' Anno medesimo, in cui si fa data l' altra sua, da noi creduta finta, al Vescovo d' essa Città) ed ivi contra i disubbidienti s' intima solamente la *Maledizione di Dio*, e il fulmine delle Censure, con aggiungervi queste altre parole degne di riflessione: *Quicquid etiam in Mundiburdio Imperatoris Othonis tibi placere perspeximus*, *statuimus*, *& sancimus*; *videlicet omnes Clericos de conuentu Civitatis Ferrariæ immunes esse ab omni datione*, *& ab omni seculari & laicali penitus functione*. Non dice mica *Civitatis nostræ*; anzi fa conoscere, aver quelle esenzioni avuta origine da uno de gl' Imperadori Ottoni, che era ivi padrone. In altre Bolle Pontificie concedute a i suddetti Canonici Ferraresi nel 1055. 1068. 1157. 1179. e pubblicate dall' Ughelli nel Tomo II. dell' Italia Sacra, non si truova imposta pena alcuna pecuniaria, nè segno veruno di temporal dominio de' Papi in quella Città. Ora tali sensibili discrepanze finiscono di rendere sì sospette e dubbiose le cinque Bolle allegate dall' Oppositore col *nostrum Comitatum Comaclensem*, che presso qualsisia Giudice erudito non debbono, nè possono elle meritar credenza. Che se taluno dicesse, che quando furono finte esse Bolle, almeno allora si credea, che il Contado di Comacchio fosse della S. Sede; rispon-

(a) *Bulla Clem. V. ap. Prisc. in Annal. MSS.* (b) *Ital. Sac. T. 2. pag. 566. &c.*

rispondiamo, non correre la conseguenza, perchè altrimenti, allorchè fu finta la Donazione di Costantino, l'Italia tutta, e l'Occidente sarebbe stato reputato spettante al dominio de' Sommi Pontefici, oltre ad altre riflessioni, che cadono sopra le varie intenzioni de gl' Impostori, e al sapere, che prima di queste Bolle era già in essere la Donazione di Lodovico Pio, da noi tenuta per apocrifa, da cui potè esser preso quell' attribuire ancora *Comacchio* alla Chiesa Romana. Sicchè è da sperare, che l' Oppositor Romano (*a*) cancelli quel pomposo titolo d' *indubitatissime* dato alle cinque Bolle da lui stampate, e molto più quell' altre parole, ove da esse Bolle vuol' egli conchiudere, che *Comacchio nell' XI. e nel XII. Secolo fosse notoriamente sottoposto all' alto dominio della S. Sede*. Imperocchè quando anche fossero sincere e indubitate quelle Bolle (il che da noi già s' è negato per troppe ragioni) contuttociò per provar l' *alto Dominio*, non potrebbe servire l' aver potuto imporre pena pecuniaria, perchè si sa, che il Papa al pari di tanti altri Vescovi, Duchi &c. d' allora, avea la sua Camera Fiscale; e nè men servirebbe il trovar' ivi un *nostrum Comitatum Comaclensem*; altrimenti ciascun Duca, Marchese, Conte, Vassallo &c. della S. Sede, o del S. R. Imperio, col nomar *Suo* quello Stato &c. si potrebbe o dovrebbe crederne indipendente Sovrano. Oltre di che parlerebbe ancora così, chi non avesse nè Dominio, nè Possesso d' uno Stato, purchè vi avesse solamente delle pretensioni sopra. In fatti restano poi affatto abbattute, od inutili si fatte Bolle, perchè manifestamente si pruova, che in quel Secolo medesimo gl' Imperadori furono Padroni e Possessori della Romagna, quali erano stati ancora per l' addietro.

Ritorniamo dunque al Dominio Cesareo sull' Esarcato. Arrigo V. Imperadore nell' Anno 1111. confermò i Patti colla Repubblica Veneta, e nominò fra' Popoli Sudditi suoi i *Comacchiesi*, *Ferraresi*, *Ravennati &c.* cioè fece quello, che i suoi Predecessori aveano fin' allora fatto, e che da i Successori suoi fu medesimamente operato. L' Autore delle Difese (*b*), vien dicendo, che *si poteano lasciare in disparte tutte queste conferme, e quelle anche de gl' Imperadori seguenti, perchè gli Estensi in loro coscienza molto ben sanno (e forse lo sanno altri ancora) che quei Patti non chiamano i Comacchiesi Sudditi di quegl' Imperadori, ma solamente Vicinos eorum, cioè de' Signori Veneziani. E se pure in alcuno de gli ultimi si leggesse altramente, ciò nulla proverebbe contra la S. Sede*. Ciò proverà benissimo anche contra la S. Sede, se pure non si vuole, che solamente sia giusto, e vero, e possa servir di pruova quello, che è favorevole in queste liti alla Camera Apostolica. Il Censore suddetto sa, che noi parliamo *secondo la nostra coscienza* ancora in questo sito, benchè scriva egli diversamente. Vedemmo di sopra, che l' essere stati obbligati i *Comacchiesi* da gli Augusti, e da i Re d' Italia, in quelle Convenzioni co' Veneziani, e confuso il nome loro con quei de gli altri Sudditi dell' Imperio,

(a) *Dif. I. C. 10. pag. 81.*

(b) *Dif. II. C. 30. pag. 93.*

perio, o del Regno d'Italia, manifestamente pruova, ch' essi *Comacchiesi* erano allora *Sudditi* Imperiali, e venivano considerati per tali anche da' Signori Veneziani. E di tal verità è testimonio autentico Andrea Dandolo Doge di Venezia nella sua Cronaca. Aggiungerò ora, che ciò si truova anche espressamente asserito in essi Patti; e non ignorarlo il Difensor del Dominio, da che egli ha citato più d' una volta Niccolò Crasso nelle Note alla Repub. Veneta di Donato Giannozzi stampate del 1631. fra i Tometti delle Repubbliche. Attesta questo Scrittore (*a*), che tali Patti furono rinovati da Guido Imperadore, da Ugo, e Berengario II. amendue Re d' Italia, da gli Arrighi III. e IV. e da Lotario II. e quindi riferisce egli l'intero Diploma del suddetto Arrigo V. dell' Anno 1111. il qual documento poscia fu di nuovo stampato dal Conringio (*b*). Ivi parla così quell' Augusto: *Hi sunt ex Nostro scilicet Jure, Papienses, Mediolanenses, Cremonenses, Lucenses, Pisani, Genuenses, Placentini, Ferrarienses, Ravennates, COMACLENSES, Florentini &c. & cuncti de Nostro Italico Regno*. Non ci vuol comento a questo testo; e Francesco Sansovino nella sua Storia di Venezia stampata pure in Venezia del 1604. (*c*) rapporta uno squarcio d' esso Diploma d'Arrigo V. e poi dice, che *dell' Anno* 1136. *Lothario II. conferma il medesimo Diploma a Pietro Polani Doge* 35. *e l' Anno* 1177. *Federigo Barbarossa a Sebastiano Ziani Doge* 38. *e l' Anno* 1194. *Henrico VI. ad Henrico Dandolo Doge* 40. *e l' Anno* 1209. *Othone IV. a Pietro Ziani Doge* 41. *e al predetto Ziani Federigo II. l' Anno* 1220. Così Andrea Dandolo nella sua Cronaca MS. narra, che Berengario II. *in Olona Curte Regia sui Regni Anno I. renovavit fœdus inter Venetos, & SUBJECTOS SUOS, & eorum Civitatum fines ab Urbibus Italici Regni distinxit*. Di Ottone I. scrive, che *Fœdus inter Venetos, & SUBDITOS Italici Sui Regni, quod per quinquennium renovari solitum erat, per privilegium perpetuo mansurum confirmavit*. Lo stesso scrive egli di Ottone II. il cui Diploma intero si leggerà nell' Appendice. E sotto Arrigo V. del quale ora trattiamo, attesta, che *fœdus denuo inter Venetos, & Paduanos, & alios Italici Regni & Imperii Subditos approbatione Imperiali renovatum est*: cosa, che appunto fu fatta per dar fine alla guerra insorta fra i Veneziani dall' una parte, e i Padovani, Trevisani, e Ravennati dall' altra. Parla de gli altri Augusti lo stesso Dandolo, in guisa che tanto dal suo testo, quanto dalla sostanza di que' Patti, apertamente si ricava, che gl' Imperadori nominavano e tenevano allora i *Comacchiesi* non solamente per *Vicini* de'Veneziani, ma per *Sudditi* proprj; e se tali non fossero stati, la prudenza de' Signori Veneziani non avrebbe procurato, che il nome d' essi, e de' *Ravennati*, e d' altri simili Popoli, si leggesse in que' Patti, ma sarebbe ricorsa a i Sommi Pontefici d' allora, per istabilire con essi tai Patti: il che però non si troverà in que' tempi mai fatto da loro. E ciò posto, a nulla serve, che il Romano Oppositore al-

(a) *Crass. in not. ad Jannot. pag.* 476.
(b) *Conring. de Fin. Imp. L.* 1. *C.* 11.
(c) *Sansov. Venezia L.* 11. *pag.* 322.

alleghi Bolle Pontificie dall' Anno 1106. fino al 1144. nelle quali si vegga *nostrum Comitatum Comaclensem*, perchè quand' anche si ammettessero per belle e buone, cioè per quali non sono, tuttavia noi abbiamo dal canto nostro provato, che *Comacchio* in que' medesimi tempi, e prima eziandio, e dopo di que' tempi, era Città del S. R. Imperio, posseduta da esso Imperio, e manifestamente riconosciuta per tale da gli Augusti, e dalla Repubblica Veneta.

CAP. XX.

Altri Atti di Dominio nella Romagna fatti da Arrigo V. Bolle di Gelasio II. Onorio II. e Innocenzo II. indarno opposte. Lotario II. Imperadore, Padrone dell' Esarcato. Epistole di S. Bernardo citate dall' Autore delle Difese chiaramente comprovanti la Sovranità Cesarea in Roma stessa a' tempi di lui. Pruove del Dominio d' esso Lotario II. nella Romagna.

Continuando per tanto il nostro viaggio, si dee ricordare, che nel Tom. 2. dell' Italia Sacra pag. 364. si legge uno Strumento, stipulato nel 1118. *tempore Henrici Serenissimi Imperatoris*, da cui si ricava, che trovandosi in Castrocaro la Regina Matilda, presenti i Ministri Cesarei, e i Nobili di Ravenna, esercitò l'Autorità Imperiale, tenendo un placito, e decidendo una lite vertente fra il Vescovo di Forlì, e l' Abate di S. Maria di Faenza, e imponendo bandi, e pene, come ne' proprj Stati. Risponde l'Oppositore (a) con chiamar questo *un certo Contratto mutilo seguito in Faenza innanzi a una certa Matilda, ivi detta Contessa, e anche Reina, come nota l' Ughelli*. L' Oppositore, non può negarsi, è uno de' primi Eruditi, ed accorti Critici della nostra età: ma egli (mi perdoni di grazia) ha voluto qui farla un poco da semplice, col mostrare di non sapere, che ivi si tratta della Regina Matilda, Moglie del mentovato Arrigo V. essendo per altro un sogno dell' Ughelli, ch' essa venisse *ivi detta Contessa*. In quanto poscia al voler chiamare questo un' *atto ingiusto, ma non da maravigliarsene, perchè la Chiesa di Ravenna, perseverava tuttavia nel suo Scisma, essendosi riunita solamente nell' Anno suddetto 1118. alla Chiesa Romana*: se gli risponde, che senza voler' entrar' a cercare, se debba prendersi per nome dell' Arcivescovo di Ravenna quel di *Filippo* nominato in esso Placito, nè se fosse allora, o non fosse rimesso in grazia della S. Sede quell'Arcivescovo: indarno vien qui allegato il preteso Scisma di quel Pastore. Non erano mica Scismatici i Monaci di S. Maria di Faenza, che fecero quelle istanze alla Regina Matilda, e riconobbero in lei con tanta pubblicità l' autorità del Marito, che come Re d' Italia, o Imperadore, era Possessore e Signore dell' Esarcato. Così lo stesso Arrigo nel 1115. diede in Forlì un Privilegio al Monistero di S. Vitale di Ravenna (b), confermandogli tutti i suoi Beni, e aggiungendo la facultà *ædificandi Molendinum inter Ravennam, & Faventiam* &c. con altri atti del suo Cesareo Dominio. Nello stesso Anno Ildegmaro suo Legato (per confessione del Chiaramonte (c) sì parziale al nostro

(a) *Dif. II. C. 53. pag. 145.* (b) *Bollar. Casin. T. 2. Const. 143.* (c) *Claramont. Hist. Ces. L. 6. pag. 228.*

Oppositore) fu in Ravenna, e nella Romagna, *ut confirmetur*, *missos tum subinde ab Imperatore*, *qui Provinciam regerent*. Di più, secondochè fu anche detto nella Supplica, truovasi la Cesarea giurisdizione d' esso Arrigo nell' Esarcato accennata dal Malmesburiense nel Lib. V. *de Gest. Reg. Angl.*

Risponde l' Oppositore (a) di non trovar ciò presso quello Storico, con soggiungere ancora: *E se questo mi accadesse qui solo*, *potrei tacerne*; *ma accadendomi*, *Ogni qualvolta io riscontro le citazioni contrarie*, *non so che mi dire*. Ma e non la dismetterà mai questo Scrittore di burlarsi del Mondo, coll' imputare a noi tante fiate, e con tanta ingiustizia, della mala fede, volendo insino far credere, che *Ogni qualvolta* egli riscontra le citazioni nostre, non vi truova quel che noi pretendiamo? S'egli fosse provveduto di quello, che ingiuriandoci desidera in noi, avrebbe letto presso il Malmesburiense (e appunto nel Libro V. da me citato, e alla pag. 170.) le seguenti parole. Dopo aver quello Scrittore (b) detto, che esso Arrigo V. cedette finalmente la pretensione delle Investiture de gli Ecclesiastici a Papa Callisto II. scrive, che ciò recò gran gioja a tutta la Cristianità, *quod is Imperator*, *qui proxima fortitudinis gloria acriter Caroli Magni invaderet vestigia*, *etiam a devotione ipsius in Deum non degeneraret*. *qui præter Teutonici Regni nobiliter sopitas Rebelliones*, *etiam ITALICUM ita SUBEGIT*, *ut nullus adeo*. E ne adduce le pruove. *Ter enim in decennio Italiam ingressus*, *Urbium tumorem compescuit*, *primo adventu Novariam*, *Placentiam*, *Aretium*, *secundo & tertio Cremonam*, *& Mantuam incendio exterminans*; *sed & RAVENNÆ motum paucorum obsidione dierum lenivit*. *Namque Pisani & Papienses &c.* Chiunque non ha gli occhi dell' appassionato Censore, vede qui *Ravenna* dominata da Arrigo V. e dominata come Città *del Regno d' Italia*; altrimenti lo Storico non avrebbe addotto quel fatto, per provare, che Arrigo *Regnum Italicum Subegit*. E dal considerare, che il Malmesburiense non ripruova un tal dominio in *Ravenna*, s' intende, ch'egli il credeva e conosceva per giusto e legittimo. Può il nostro Oppositore, *Ogni volta che riscontra le citazioni contrarie*, far' un reato ad altrui del suo non vedere, o del suo travedere: ma a chi dovranno i saggi medici apprestare il Collirio, a me, o pure a lui? Di più, aggiungendo quello Storico immediatamente, che *Matildis Filia Regis Angliæ*, *huic nupta*, *exhibebat patrem fortitudine*, *matrem Religione* (fu sua Madre un' altra Matilda figliuola del Re di Scozia, Donna di santissima vita): noi ne ricaviamo, che dunque dovette essere giusto l' atto sopraddetto di giurisdizione, da lei esercitato in Faenza nel 1118. Ecco dunque, che belle occasioni abbia l' Oppositore di tacciar noi come ignoranti o malvaggi. Ci fa poi egli sapere d' aver trovato presso il medesimo Storico, che esso Arrigo V. giurò così a Pasquale II. *patrimonia*, *& possessiones Romanæ Ecclesiæ*, *quæ Abstuli*, *restituam*; e a Callisto II. *possessiones & regalia B. Petri*, *quæ a principio hujus discordiæ Ablata sunt*, *quæ habeo*, *eidem Ecclesiæ Sanctæ Romanæ restituo*; *quæ non habeo*,

(a) *Dif. II. C. 53. pag. 145.*

(b) *Rer. Angl. Script. Edit. Savil. Francof. 1601.*

habeo, ut restituantur, fideliter juvabo. Ma che vuol' egli conchiudere da ciò? Forse, che Arrigo rendesse, o dovesse rendere l' Esarcato, e Comacchio? Questo da noi si niega, perchè tali Paesi per le pruove addotte erano allora Stati Imperiali. Oltre di che resta sempre saldo, che la Sovranità Cesarea fu conservata da esso Arrigo V. e massimamente sapendosi, che in que' medesimi giuramenti protestò egli di solamente ajutare il Sommo Pontefice a tenere quei Patrimonj *more antecessorum suorum, & salvo honore Regni & Imperii* (a); e lo stesso Pasquale II. in iscrivendogli una Lettera, riconobbe, ch' esso Arrigo al pari de' suoi Predecessori avea conseguito *Romanæ Urbis Coronam, & Imperium*. Anzi lo stesso Callisto II. nella sua protesta, riferita da Hessone nell' Opuscolo pubblicato dal Tengnagelo, giurò anch' egli: *Possessiones eorum*, cioè de' seguaci d' Arrigo V. *quas pro Werra ista perdiderant, quas habeo, ut rehabeant, fideliter adjuvabo*. Finalmente ci fa sapere l'Oppositore (b), che Gelasio II. in una sua Bolla del 1118. conceduta a Gualtiero Arcivescovo di Ravenna, e riferita dal Baronio, e dal Rossi, usò le seguenti parole: *Confirmamus etiam vobis Ducatum Ravennæ, & Monasteria S. Adalberti, & cetera Monasteria, seu possessiones ad vestram Ecclesiam pertinentes, per autentica Privilegia ab Antecessoribus nostris, & a Catholicis Regibus tradita*. Non si attenta l' Autore contrario a ben palesare ciò, ch' egli pretenda con questo passo, perchè ben sa, che era in uso de' Pontefici il *Confermare* alle Chiese per tutta l' Italia, ed oltre a' monti ancora, i Beni, le Regalie, le Castella &c. benchè loro non concedute dalla S. Sede. Gli esempj son triti, e però un solo basterà. *Confirmamus tibi* (dice Alessandro II. in una sua Bolla del 1066. (c) a Ubaldo Vescovo di Cremona) *tuisque Successoribus quidquid Telonei, atque portatici, seu ripatici, de Cremonensi Civitate ad publicam functionem pertinuit &c. Districtionem verò Civitatis infra & extra per quinque milliariorum spatia &c.* Il Ducato di Ravenna era stato conferito a quegli Arcivescovi *per autentica Privilegia a Catholicis Regibus tradita*; però il Papa confermava a Gualtiero Arcivescovo uno Stato Imperiale; e se *il Ducato di Ravenna abbracciava allora Ferrara e Comacchio*, come pretende l'Oppositore (dal che io prescindo): Comacchio ancora gli fu allora confermato, come Città conceduta da i soli Augusti alla Chiesa Ravennate. Vien' anche dicendo l' Autore della Diss. Ist. (d) che Callisto II. confermò dipoi, cioè nel 1121. *totidem fere verbis* la Bolla suddetta di Gelasio II. e che *id ipsum præstitere Honorius II. anno 1125. necnon Innocentius II. 1133.* scrivendo però questi in vece di *Ducatum Ravennæ, Exarchatum Ravennæ, qui Romanæ Ecclesiæ juris est*. Quando anche sussistessero tali espressioni, non si opporrebbono esse punto all' alto Dominio Cesareo sull' Esarcato, essendo che la formola stessa veniva usata da gli altri Vescovi, e da gli Abati, Marchesi, Conti &c. per significare l' Utile Dominio; ma senza pregiu-

(a) *Ibid. pag.* 167.
(b) *Dis. II. C.* 53. *pag.* 145.
(c) *Ughell. Ital. Sac. T.* 4.
(d) *Diss. Hist. Cap.* 26. *pag.* 26.

giudizio della Sovranità Cesarea. Nulladimeno si risponde, non essere noi tenuti a prestar fede alle tre suddette Bolle, perchè anch'esse vengono da' i MSS. di Guglielmo Valla, o sia *dall' Officina del Ceccarelli*; e già l'Autore delle Difese (*a*) ci fe' sapere, che quella era una bottega d'imposture erudite. In fatti non s'è egli arrischiato a citar quella del 1121. o a ricordarci più quella del 1133. Aggiungasi, che la Bolla di Gelasio II. del 1118. ci serve di lume ad iscoprir alterate le tre seguenti, ove dicono leggersi la giunta di quel *Romanæ Ecclesiæ juris est*; perciocchè ancora Gelasio II. avrebbe saputo, e dovuto dire altrettanto, s'egli avesse creduto d'essere Padrone dell'Esarcato, e pure nol disse; e in oltre vedremo, che nelle Bolle d'altri Papi susseguenti non s'incontrano tali formole o pretensioni di Dominio sopra la Romagna; laddove gli Augusti, come si vedrà, continuarono apertamente ad esercitar' ivi la lor Signoria.

Con un pajo di periodi fulminanti passa poi l'Autore delle Difese a parlare di Lotario II. Imperadore. Io chiedo una grazia a i Lettori, cioè che cerchino un poco, se vi sia dramma di Carità, e di Giustizia nelle intercalari orride invettive, da lui qui adoperate, e si degnino ben di confrontarle co i passi impugnati ivi delle Scritture Estensi. Va egli dicendo (*b*) osar noi, *con infamia grandissima di quel glorioso Imperadore, di pubblicar con le stampe, che Lotario II. venne in Italia per li diritti imperiali, cioè per usurpare gli Stati della S.Sede*. Sarà cura, dissi, de i Lettori il rintracciare, ove io abbia preteso tali cose, giacchè non ha egli citato passo alcuno in pruova di ciò, e non l'ha citato, perchè non potea citarlo. Oltre di che sarebbe anche ridicola questa idea d'*infamia grandissima*, ove io avessi rappresentato venuto in Italia quell'Augusto per sostenere i *Diritti Imperiali*: imperocchè è forse un delitto ad un'Imperadore il calare in Italia per questo? In fatti si dee dire venuto quell' Augusto per interesse non meno della S. Sede, che del S. R. Imperio, mentre S. Bernando nell'Epist. 139. citata qui dall'Oppositore medesimo, chiama lo stesso Lotario eletto *ad reparandum Imperii decus*: le quali parole secondo me vogliono appunto significare, che avendo patito di molto i Diritti Cesarei per l'Italia a cagion delle turbolenze passate, egli era per ristabilirgli, e per rimettere l'Imperio nel suo antico decoro, siccome in effetto egli fece, avendo ridotto alla suggezion dell'Imperio tante Città Ribelli in Italia. Pretende, è vero, l'Autor contrario (*c*) che il rendere *il decoro perduto, consistesse nel fare l'ufizio suo d'Avvocato della Chiesa di Cristo*; e il ricava dalle susseguenti parole del suddetto S. Bernando. *Est Advocati Ecclesiæ arcere ab Ecclesiæ infestatione Schismaticorum rabiem &c.* Ma noti il Pubblico questi passi, e trattenga, se può, lo stupore. Dopo aver con una patente ingiustizia l'Avvocato Romano testè intonato, che noi abbiam preso *un disperato cammino per far tutt' altro, che*

ma-

(*a*) Dif. II. C. 48. pag. 129.
(*b*) Dif. II. C. 54. pag. 146.
(*c*) Ibid. pag. 147.

manifestare la verità sopra Comacchio, cioè per fare gli sfoghi più orribili della nostra passione (queste sì che sono orribili dicerie) *contro alla S. Sede &c.* egli viene a citar la Lettera di S. Bernardo, e rapporta tali parole d'essa, che senza una disperata foga di passione giammai non doveano citarsi da lui. Due ufizj, due obblighi, due gradi diversi ricorda ivi S. Bernardo al mentovato Lotario Augusto, scrivendogli nell' Anno 1135. cioè l'essere egli *Imperadore di Roma*, e l'essere *Avvocato della Chiesa*. Per ragion del primo spera, ch'egli rimetta in pristino gli Stati e i Diritti Imperiali, usurpati dal Re Ruggieri, coll'aver questi occupata al S. R. Imperio la Sicilia, sotto il cui nome veniva allora anche il Regno di Napoli. In vigore poi dell'*Avvocazia* l'esorta a liberar la Chiesa Romana dalle reliquie dello Scisma di Anacleto Antipapa. Il chiama dunque eletto da Dio *ad reparandum Imperii decus, ad subveniendum Ecclesiæ suæ in tempore malo*. Il dice calato in Italia nel 1132. *pro pace Regni, & Ecclesiæ liberatione*; e di nuovo l'esorta a tornarci con poderosa armata, promettendogli vittorie, e adducendone due motivi colle parole, che (non so come) si veggono addotte oggidì da chi difende la Camera Apostolica. *Animabit*, dice egli, *honestas causæ: immo duplex provocabit necessitas. Non est meum hortari ad pugnam: est tamen* (*securus dico*) *Advocati Ecclesiæ arcere ab Ecclesia Schismaticorum rabiem* (ecco il primo obbligo e motivo) : *est Cæsaris PROPRIAM vindicare Coronam ab Usurpatore Siculo* (ecco il secondo). *Ut enim constat, Judaicam sobolem* (cioè Anacleto) *Sedem Petri in Christi occupasse injuriam : sic procul dubio omnis, qui in Sicilia Regem se facit, contradicit CÆSARI. Si autem utrumque incumbit Cæsari, restituere scilicet, quæ sunt CÆSARIS, Cæsari*, (cioè la Sicilia, e il Regno di Napoli) *& quæ sunt Dei, Deo* (cioè la Sedia di S.Pietro al vero Papa Innocenzo): *cur apud Tullum res Dei minuitur? &c.* Qui a note chiare vien detto, che il *Regno di Napoli*, e della *Sicilia*, era tuttavia *del S.R.Imperio*; e il dice uno Scrittore contemporaneo, informatissimo, e Santo(a); e il ripete egli nell'Epist.140.susseguente scritta al medesimo Imperadore, con dire, che i Pisani aveano alzata bandiera *primi & soli adversus invasorem IMPERII*, cioè contra il Re Ruggieri; e che *exierant oppugnare Tyrannum, ulcisci injuriam Domini sui* (cioè dell'Imperadore) *& Imperialem defensare Coronam*; e che *nuper REGNI* (cioè dell'Imperio) *illum unicum & potentissimum hostem ab obsidione Neapolis fugaverunt, & expugnaverunt Amalphiam, & Revellum, & Scalam &c.* E oggidì si vede un'Avvocato della Rev. Camera ricordar sì fatte autentiche testimonianze, senza por mente, quanto queste si oppongano ad altre sue Pretensioni.

C'è di più. Truovasi allegata dal medesimo Oppositore (*b*) più di sotto un'altra Lettera dello stesso S. Bernardo, scritta nel 1146. all' Imperador Corrado III. Successore di Lotario, ed è la CCXLIV. benchè per errore sia stato scritto da lui la CXLIV. Esorta ivi il Santo Abate quel-

[a] *S. Bernard. Oper. Tom. 1. pag. 145.*

(b) *Dif. II. C. 57. pag. 154.*

quell'Augusto a procedere contra il *Popolo Romano*, che ad istigazione d'Arnaldo da Brescia volea ristabilire l'antica Repubblica, pretendendo di non riconoscere più, se non in poche cose, per suo Sovrano l'Imperadore, come s'è altrove mostrato, e di non lasciar godere ivi quelle Regalie, che appartenevano al Sommo Pontefice; e però aveano cacciato di Roma Eugenio III. Due motivi adunque gli mette innanzi S. Bernardo, per farlo calare in Italia; l'uno è quello di difendere i Diritti della S. Sede, siccome *Avvocato della Chiesa*; e l'altro quello di rimettere, siccome *Imperadore*, sotto la Signoria del S. R. Imperio Roma Ribelle Città, la quale non meno era nella spirituale Sedia degli Apostoli, che nel temporale Capital dell'Imperio. *Quomodo vos*, così egli scrive (a), *communem contumeliam, communem dissimulatis injuriam? Nonne ut Apostolica Sedes, ita & CAPUT IMPERII Roma est? Ut ergo de Ecclesia taceam, num honor REGI est Truncum in manibus tenere IMPERIUM?* Poi soggiunge, che Dio *liberabit Sponsam suam; sed si in manu alterius; viderint Regni Principes, idne honor Regis, Regnive utilitas sit? Non est utique*. Poscia seguita con queste altre parole, riferite (cosa da far trasecolare) dall'Autore stesso delle Difese nel citato luogo: *Quamobrem accingere gladio tuo super femur tuum, potentissime; & restituat SIBI CÆSAR, quæ CÆSARIS sunt* (cioè Roma); *& quæ sunt Dei Deo* (cioè la Sedia al Romano Pontefice). *Utrumque interesse Cæsaris constat, & PROPRIAM TUERI CORONAM, & Ecclesiam defensare. Alterum REGI, alterum convenit Ecclesiæ Advocato*. Quindi chiama l'attentato dei Romani *fœdam rem in IMPERIUM pariter, Sacerdotiumque*: e finalmente conchiude: *Si quis aliud suadere conabitur, is profecto aut non diligit Regem, aut parum intelligit, quid Regiam deceat Majestatem; aut certe quæ sua sunt quærit, & non valde quæ vel Dei, vel Regis sunt, curare convincitur*. Qui chiaramente vien' asserito, che tuttavia nel 1146. si conservava sopra Roma stessa l'alto Dominio Imperiale; e niuno dovea dubitarne peranche, da che S. Bernardo, Scrittore in questo caso maggior d'ogni eccezione, la mette per cosa notoria, e ne parla con piena franchezza, con distinguer' anche apertamente il grado Imperiale da quel dell'Avvocazia: e chi non sapesse ciò intendere, costui meriterebbe d'esser creduto o forestiero affatto nel Lazio, o non assai provveduto di senso comune. Ma ciò posto: io chiedo a gli spassionati Lettori, se più possa parere strana, ingiusta, o falsa la sentenza degli Avvocati Estensi, i quali forzati dalla necessità di rispondere al *Dominio temporale della Sede Apostolica*, preteso Sovrano, assoluto, e indipendente *per lo spazio continuato di dieci Secoli*, mostrano, che questa con altre simili pretensioni degli Avvocati della Rev. Camera non ha veruna sussistenza. Similmente, perchè è ingiuria anche di tutti i Lettori l'ingiuriare ne' Libri i suoi Contradittori, e spezialmente a torto, e il vendere il falso per vero, o il non cercare il vero con quell'amor, che si dee: pregherò io

(a) *S. Bernard. Epist.* 244.

io i Lettori medesimi, che vogliano essi chiedere finalmente conto al Difensor del Dominio (a) di tante terribili invettive, ed atroci contumelie, scagliate contra di me, con giungere fino a chiamare *Scismatico il nostro alto Dominio Cesareo sopra gli Stati della Chiesa Romana*, quasicchè io avessi asserito cose le più empie, e false del Mondo, in rappresentare gli antichi Cesari supremi Signori di Roma stessa, non che dell'Esarcato, e di Comacchio. Ha permesso il Signor'Iddio, ch' egli medesimo, suo mal grado, concorra ad assicurare il Pubblico di tal verità, coll'autentica testimonianza d'un S.Bernardo, affinchè non si possa più dubitare, ch'esso Oppositore serve in queste Controversie alla passione, o all' impegno suo e d'altrui, e non alla verità; e ch' anche allora ha egli men ragione, quando più grida alto, mostrando d'averla. Di più bramerei, che gli chiedessero, con che buona fede abbia egli (b), poco dopo il passo di S.Bernardo, voluto far credere a i Lettori asserito dagli *Autori Estensi, che l' Avvocazia della S. Sede era incognita fin sotto Federigo I.* Strane imputazioni son queste. Il contrario positivamente si legge nella Supplica stessa al §.7.e 9.pag.16. e 19. essendosi sempre da noi riconosciuta questa, ma con distinzione del grado, e dall'autorità d' Imperador de' Romani. Basta il solo S. Bernardo ad assicurare il Pubblico della verità delle nostre sentenze, e a confondere per sempre ogni più animoso contraddittore, quando però quel gran Santo non si volesse far divenire in oggi Scismatico, Arnaldista, o Scrittore Estense.

Lascio di rispondere alle altre chiose e declamazioni fuor d' ogni proposito fatte dal medesimo Censore a i passi delle due suddette Epistole di S. Bernardo; e seguito innanzi con dire, essersi provato nella Supplica coll'autorità di Piero Diacono Scrittore contemporaneo, che Lotario II. sì amico e sì pio Difensore de' Sommi Pontefici, signoreggiò e possedette anch' egli l' Esarcato al par de' suoi Antecessori. Ecco le parole dello Storico (c): *Lotharius interea Imperator eo tempore Ravennam egrediens, Umbriam, Æmiliam, Flaminam, Picenumque Provincias SUB SUO JURE redegit*. Risponde il Difensor del Dominio (d), che gli Autori Estensi citano bensì questo passo; *ma che con la solita lor buona fede taciono il Capo antecedente, nel quale si legge ben due volte Una cum Papa Innocentio, che era seco, perchè quel viaggio di Lotario era intrapreso per ricuperare i patrimonj usurpati alla S.Sede*. Resta quì a me nella penna un' esclamazione gagliarda, che ci andava per necessità all'udir simili cose. Che lo Scrittore contrario non dia risposte, che sussistano, e sappia egli talvolta di darle tali, benchè allora più che mai prorompa in doglianze ed invettive (siccome ancora è avvenuto nel suddetto passo): questo è un fiero aggravio, che si fa a noi, e alla Verità. Ma ch'egli in que' medesimi passi, ne' quali non può egli ignorare, che le sue risposte a nulla servono, se non a nascondere il torto delle sue pretensioni, vo-

glia

(a) *Dif. II. C. 55. pag. 148.*
(b) *Dif. II. pag. 147. & 162.*
(c) *Chron. Casin. L. 4. C. 106.*
(d) *Dif. II. C. 54. pag. 148.*

glia accusar noi di *mala fede*, come dissimulatori della Verità e della Ragione: questa è una forma di combattere, a cui non voglio dar'io il vero suo nome. Andiamo pure alle ragioni. Egli è certo, avere scritto Pier Diacono nell'antecedente Cap. 105. che Arrigo Duca di Baviera (chiamato poscia il Superbo) Genero d'esso Imperador Lotario, ed uno de' più rinomati Ascendenti della Serenissima Casa Guelfo-Estense di Brunsvic, *ab eodem Imperatore transmissus, una cum Papa Innocentio, intravit Campaniam*. Vero è ancora, soggiunger' egli poscia, che *Henricus Gener Imperatoris una cum Papa Innocentio Rotberto Principi Capuanum Principatum restituentes &c.* Ma che ha che far questo coll'*Emilia*, *Flaminia*, e *Piceno*? E dove mai scrisse quello Storico, che Innocenzo Papa *era seco* (cioè con Lotario) in quelle Provincie; allorchè le suggettò a se stesso? Questi sono ludibrj. Ma e poi, che serve tal notizia? Quand' anche Lotario fosse stato *una cum Papa Innocentio*, da ciò non segue, che ad esso Papa devenissero quelle Provincie. Anzi Pier Diacono parla chiaramente, dicendo, che Lotario *redegit sub suo Jure*, e non sotto quello del Papa, l'*Emilia*, la *Flaminia*, e il *Piceno*. E se del S.R.Imperio non fossero stati que' paesi, un sì pio Imperadore gli avrebbe ridotti non all'ubbidienza sua, ma a quella del Papa; e lo Storico avrebbe scritto questo, e non quello. Di più Pier Diacono, affinchè non si peni ad intendere i suoi sentimenti, soggiunge immediatamente dopo il *sub suo jure redegit* queste altre parole, diligentemente taciute dall'Oppositore: *Civitates obedientes sub ROMANI IMPERII JURA redegit, contradicentes ad solum usque prostravit*. Io lascio indietro i Diritti Cesarei da lui sostenuti anche nel Regno di Napoli. Di più si osservi la buona fede di chi va ricordando intrapreso quel Viaggio da Lotario II. per ricuperare i patrimonj usurpati alla S.Sede, con disegno forse di far credere, che questo solo motivo del suo viaggio avesse quell'Imperadore. E pure a chi così parla è noto scrivere il medesimo Pier Diacono (a) poco innanzi, ch'esso Lotario venne allora in Italia, *a Papa Innocentio frequentibus literis monitus, ut ROMANI IMPERII Coronam ab Hostium jugo defenderet* (ecco l'un motivo); *& Ecclesiam scissam ad pacem liberaret*: ecco l'altro. Gli è noto ancora, che S.Bernardo invitando colla sopraccitata Lettera 139. a quel viaggio esso Augusto, gli accennò due necessità di farlo; e l'una d'esse era il riparare in Italia i Diritti dell'Imperio. *Duplex provocabit necessitas &c.* alle quali parole il Baronio (b) fa questa chiosa: *nimirum periclitantis Imperii in rebus Italiæ, & periclitantibus rebus Ecclesiæ*. Sicchè da qualunque parte si miri la risposta quì data dall'Autore delle Difese, ella si scuopre inutile, ingiusta, e ripugnante al Vero; nè si potrà non assai ammirare lo sprezzo, che si fa in essa di qualunque Lettore, col giungere fino a tacciar me di *mala fede*, quando sa l'Oppositore in sua coscienza, non reggersi punto in piedi una tale accusa, e poter solamente a lui ancor quì attribuirsi la

(a) *Chron. Casin. L. 4. C. 97.*

(b) *Baron. Annal. ad Ann. 1135.*

la colpa, imposta a me contra tutto il dovere.

Alle notizie rapportate da Pier Diacono aggiungerò le parole dell' Abate Urspergense (a), che così parla della seconda spedizione di esso Imperadore in Italia: *Papiam veniens, Cives illos pactione pecuniæ in gratiam suscepit. Bononienses quoque & Æmilienses supplices, Duce interveniente, recepit. Post usque ad Taurinum progrediens, totam citeriorem Italiam sine ferro subegit. Inde Apenninum* (leggo *ad Penninum*, come nella Cronaca di Weingart) *transiens, Anconam, Spoletum cum aliis urbibus ulterioris Italiæ in deditionem accepit &c.* Che in que' tempi anche il Ducato di Spoleti, e la Marca d'Ancona fossero riguardati, come Stati dell' Imperio, si raccoglie dai Principi o Governatori, che continuarono ivi fino a' tempi di Federigo I. dipendendo dai soli Augusti. E nella stessa guisa troviamo, che nel 1129. il Marchese di Toscana era ancora *Duca di Ravenna*, ciò apparendo da uno Strumento stipulato in Lucca, ove *Conradus Divina gratia Ravennatum Dux, & Thusciæ Præses & Marchio*, concede alcuni Beni al Monistero di S.Ponziano (b). Un' illustre segno eziandio del supremo dominio di Lotario II. nell'Esarcato, sono le parole di Presbiterino Vescovo di Ferrara, il quale in un suo Privilegio dato nel 1175. a dì 11. di Feb. al Priore di S.Salvatore di Figheruolo, confermando a quella Chiesa tutti i suoi Beni posti nel Ferrarese, dice fra l'altre cose: (c) *Immunitates vero, seu libertates, quas vobis Illustris memoriæ Lotharius Romanorum Imperator, & Ferrariæ Consules concesserunt, & scriptis suis firmaverunt, nos nihilominus confirmamus.* E per conchiusione di tutto sappiasi, aver' esso Lotario confermati i Papi colla Repubblica Veneta, con appellare fra' suoi Sudditi *Ferrarienses, Ravennates, COMACLENSES &c.* E ciò fece Lotario nell'Anno 1136. cioè nella seconda sua calata in Italia, del che abbiamo per testimonj Francesco Sansovino, e Niccolò Crasso ne' Libri altrove citati. Andrea Dandolo nella sua Cronaca MS. anche egli l'attesta, scrivendo, che *Petrus Polano Dux anno septimo per suos Legatos a Lothario Augusto in viridi Corrigia Districtus Parmæ approbationem soliti Fœderis obtinuit.* Dalle quali notizie ancora possiamo intendere, perchè nell'Anno 1138. avendo *Ravennates & Forlivienses* stabilita una Lega fra loro, secondochè si ha dal Rossi (d), fra l'altre cose determinarono, che *mutuo se auxilio, præterquam adversus IMPERATOREM & Ecclesias suas Ravennatem ac Forolivianam, juvarent*, ove osserviamo bensì eccettuato l'Imperadore, siccome Sovrano, colle Chiese di Ravenna, e di Forlì, ma non già la Chiesa Romana, perchè nel temporale non la riconosceano per loro superiore que' Popoli.

(a) *Ursperg. in Chron.*
(b) *Fiorentin. Mem. di Matild. L. 2. pag. 346.*
(c) *Coll. 7. MSS. Peregr. Prifcian. pag. 323.*
(d) *Rub. Hist. Rav. L. 5. pag. 327.*

C A P. XXI.

Federigo I. Padrone della Romagna. Investiture dell' Esarcato, e di Comacchio da lui date a gli Arcivescovi di Ravenna. Riconobbe i Comacchiesi per suoi Sudditi con un Privilegio, che vien qui difeso dall' altrui censura. Sovranità sua nella Romagna, e in Roma stessa. Indebitamente chiamato Principe di mala fede. Non promise nella Pace di Venezia di rilasciar Comacchio, nè la Romagna alla S. Sede, avendo continuato a signoreggiar quel paese senza richiamo, anzi con approvazione de' Sommi Pontefici. Accuse oltraggiose contra de gli Avvocati Estensi.

IN quanto a Federigo I. Imperadore, già nelle Osserv. si mostrò, che anch' egli fu Sovrano e Possessore dell' Esarcato, coll' averne data ad Anselmo Arcivescovo di Ravenna l' Investitura nell' 1154. cioè in tempo di buona amistà e corrispondenza col Sommo Pontefice. E questo Anselmo, *eodem die, quo Fridericus ab Adriano IV. Pontifice Imperii insignia accepit, & ipse Archiepiscopus inauguratus est* (in Roma) *ac Pallio insignitus*, come nota l'Ughelli (a). Nè perchè egli *Ravennatensis Provinciæ Exarchatum laboris sui magnificam recompensationem a Principe* (cioè da Federigo I.) *accepit*, udissi alcun richiamo, o querela del Sommo Pontefice. Nè tal concessione fu riguardata punto per una novità, o per un' usurpazione, da Ottone Frisingense, di cui sono le suddette parole (e pure fu egli un Santo Vescovo, leggendosi in alcuni Martirologj il suo nome); mentre, se questa fosse stata un' usurpazione, non l'avrebbe egli esaltata per una *Magnifica Ricompensa*. Sicchè allora nè pure in Roma veniva contrastato il diritto d'investire, e la Sovranità sopra l'Esarcato, appartenente agli Augusti; e il dire (b), che Anselmo, ciò facendo, *operò malamente non meno che gli altri suoi precessori*, con altre simili, non ragioni, ma parole, egli è un confessare tacitamente, che si ha il torto, nè si sa che rispondere. Che se noi avessimo l' Investitura da esso Barbarossa conceduta al mentovato Arcivescovo Anselmo, vi troveremmo espresso *Comacchio*, perchè il miriamo nell'altra, ch' egli fece a Guido Successore d'Anselmo nel 1160. concedendo a lui fra l' altre cose *COMITATUM COMACLENSEM, & Districtum Ravennat. &c. exceptis illis nostris Regalibus*, come può vedersi presso l'Ughelli. Nulla pertanto giova all'Autore della Diss. Ist. il ricordarci, che in questo medesimo Anno 1160. Federigo favoriva l' Antipapa Vittore; perciocchè da tale sconcerto non prese occasione quel Principe di concedere l' Investitura di *Comacchio*, e d'altri Stati alla Chiesa di Ravenna, da che è evidente, che gli Antecessori suoi aveano fatto lo stesso, e senza querela della S.Sede; anzi egli stesso tuttavia amico de' Papi, siccome dicemmo, avea conceduto il medesimo Esarcato sei Anni prima all' Arcivescovo Anselmo, con approvazione aperta d'Ottone Frisingense, e almen tacita del Sommo Pontefice. Oppone l'Avvocato suddetto (c) all' Investitura data da Federigo all'Arcivescovo Guido, che *Diploma istud Ughello relatum, Rubeo memoratum, & a me visum in veteri membrana, quam iidem Auctores præ manibus habuerunt, autenticum nequaquam esse patet; quamobrem de ejus suppositione suspicio nonnulla haberi potest*. Ma egli è da stupi-

(a) *Ital. Sac. T. 2. pag. 367.* (b) *Dif. H. C. 58. pag. 155.* (c) *Diff. Hist. C 37. pag. 27.*

ſtupire alquanto, come uno Scrittore sì verſato nelle antichità, e nella Critica, oſi ora per sì lieve cagione mettere in dubbio gli antichi Diplomi. Qui la Regola è, doverſi far conto d'una tale oſſervazione, allora che con ſimili documenti contraſtano le Storie fondate, o ci ſono altre ragioni note all'Arte Critica di ſoſpettare interpolate, adulterate, o finte quelle memorie. Ma quando non c'è altro motivo di dubbio, e non ripugna la Storia: in quel caſo il ſolo non trovare le antiche Copie dei Documenti armate del rogito del Notajo, è un'ombra, che non ſi attende fra i Critici più accurati ed eruditi. Altrimenti che ſarebbe mai d'una infinità di Bolle, Diplomi, Strumenti, Cronache, ed altre antiche memorie, delle quali reſtano ſole Copie non autenticate dal Notajo, o ſole Copie ſtampate, perduti gli Originali, delle quali ſi ſervono ancora gli ſteſſi Oppoſitori Romani?

Fu da me allegato nelle Oſſerv. §. 26. pag. 39. un Diploma dato dal medeſimo Federigo I. a i Comacchieſi, come a Sudditi Imperiali, nell'Anno 1177. a dì 17. Maggio. L'Autore della Diſſ. Iſt. nel luogo teſtè citato tratta da ſuppoſitizio queſto documento; e il Difenſore ne dubita alquanto. Le ragioni loro ſon queſte.(a) Eſſere ivi *affettata la minuta eſpreſſione de' confini, e del contenuto del Comacchieſe*: quaſichè non ſiano ſtate poco fa prodotte contra di noi alcune Bolle di Papi, che eſprimono i confini, e l'eſtenſione del Contado di Ferrara. Ivi sì, che appariſce dell' affettazione, e affettazione non poca; perchè trattandoſi della *Parocchia Epiſcopale*, non ſembra molto propria la deſcrizione dei confini del *Contado della Città*, e ſpezialmente ſapendoſi, che la Dioceſi Ferrareſe non ſi regolava ſecondo il Contado della Città. Ma nel Privilegio di Federigo I. egregiamente conviene una tale ſpecificazione, perciocchè ſi fa un Diploma ad una Città, il dominio della quale meritava d'eſſere eſpreſſo ſecondo il coſtume d'allora. E ſi ricordino gli Oppoſitori Romani, allegarſi da loro un Diploma d'Arrigo VI. del 1191. dato a i Ferrareſi, ove ſono deſcritti i Confini del Ferrareſe. Altri ſimili Diplomi eſiſtono; laonde non occorrea ſvegliar queſte nebbie. Dicono, che il *Mundiburdio, o ſia Protezione, non portava ſeco alcun diritto di Sovranità in chi lo donava*. Si riſponde, che i Mundiburdj degl'Imperadori, e dei Re ſi davano per diritto di Sovranità, e di padronanza ai Popoli, o alle Chieſe dell'Imperio, o Regno loro; nè il Du-Cange ſcrive in contrario. Oltre di che infiniti ſono gli eſempj dei Diplomi, ove gli Auguſti accordano la lor Protezione ai Sudditi loro. Leggaſi poi lo ſteſſo Diploma, e toſto ſi vedrà, che quello è un'atto da Padrone, e da Sovrano. Sono chiamati da Federigo quei Popoli *Noſtri Piſcatores Comaclenſes*. Conferma egli e corrobora loro *omnes eorum proprietates, & jura &c.* Comanda, che non paghino il Ripatico, nè alcun Teloneo *in foro*; che non ſia poſto ſopra di loro alcun Bando di più di cento danari, e che niuno poſſa entrare nelle loro proprietà, *niſi Noſter proprius Nuntius ſemel per omne biennium* ad

(a) *Diſ. I. C. 47. pag.* 174.

ad legem, *& justitiam facien. &c.* Parole chiariſſime della Sovranità, e padronanza Ceſarea, oltre alla pena contra i traſgreſſori da pagarſi *medietatem Cameræ Noſtræ*. Aggiungono gli Scrittori contrarj leggerſi nelle ſottoſcrizioni d' eſſo Diploma preſſo il Ferri: *Ego Philippus Cancellarius Italiæ recognovi. Ego Protonotarius hanc paginam ſcribere juſſi*: laddove Filippo era *Archicancellarius*, *ed Arciveſcovo di Colonia*, e ne gli altri Diplomi di quel tempo ſi legge *Godefridus Imperialis Aulæ Cancellarius vice Philippi*, *&c.* Similmente dicono (a), non oſſervarſi in altri Diplomi di Federigo ſottoſcritto il *Protonotajo*; nè ſi veggono in queſto notati gli Anni del Regno d' eſſo Imperadore, come ne gli altri. Ma io non m' affaticherò punto, per riſpondere in forma preciſa a sì fatte obbiezioni, perchè non oſtanti gli ſcherni dell' Autore della Difeſa II. (b) si è in Roma aſſai perſuaſo, che *queſti sbagli poſſano provenire da' Copiſti*, ſiccome in fatti provengono; nè ſi pretende ivi aſſolutamente, che ſia ſuppoſto, o finto quel Diploma, col quale ben ſi vede non ſolo non contrariare, ma accordarſi perfettamente la Storia, e lo ſtile di que' tempi. Perchè nulladimeno non s' immagini alcuno, che da pura liberalità del Difenſor del Dominio proceda quel ſuo non negare, che tali *sbagli poſſano venire da i Copiſti*: ſappiaſi, che appunto eſiſte Copia del mentovato Diploma di Federigo I. ricavata inſin dell' Anno 1501. per mezzo di Pellegrino Priſciano *ab Authentico in Archivo Ducali cuſtodito*, e data da lui *Hominibus Comacli una cum exemplis aliis pluribus*, *quo ſeſe tueri poſſent*, *& defendere a Ven. PP. Fratribus S. Lazari ob litem &c.* ed ivi non appariſcono gl' errori, i quali s' incontrano nella Copia pubblicata dal Ferri, e però ſvaniſce tutta la Critica fattagli da gli Avvocati Romani. Sappiaſi di più, che la medeſima Copia non difettoſa eſiſte nel Libro de' Privilegj della Comunità di Comacchio, occupato nel 1649. da i Camerali di Roma, e che ora ſi conſerva nell' Archivio Vaticano. Laonde avendo avuto gli Avvocati ſuddetti ſotto i lor' occhi il modo ſicuro di chiarirſi dell' inſuſſiſtenza delle loro oppoſizioni a queſto Diploma: ognun vede, ſe qui ſteſſero male alcuni di que' colori forti, che ſono adoperati contra di noi (ma ſenza giuſtizia) altrove dal Difenſor del Dominio. A me nondimeno baſta di ſolamente dire, che ſi leggono chiaramente nella ſuddetta Copia fatta in tempi non ſoſpetti, le ſeguenti parole: *Ego Godefridus Cancellarius vice Philippi Colonienſis Archiepiſcopi*, *& Italici Regni Archicancellarii recognovi*. *Acta ſunt hæc Anno Dominice Incarn. MCLXXVII. Ind. X. Regnante D. Friderico Roman. Imp. glorioſiſſimo Anno Regni ejus XXVI. Imperii autem XXIV. Datum apud Ravennam XVI. Kal. Jun.* Veggaſi nell' Appendice l' intero Diploma, tal quale ſi legge nel mentovato Libro de i privilegj Comacchieſi.

Non s' acqueta però alla notizia di tali verità l' Autore delle Difeſe (c), e ci vien dicendo, che Federigo I. fu Nemico de' Papi, e che per atteſtato

(a) *Dif. I. C. 47. pag. 175.*
(b) *Ibid. C. 59. pag. 157.*
(c) *Dif. II. C. 61. pag. 164.*

testato di Alessandro III. in una Lettera all' Arcivescovo di Salzburgo egli, *vivente etiam antecessore nostro Hadriano Patrimonium B. Petri violenter invasit*; ed aver' egli fatto quel Diploma in tempo, *che avea usurpate molte altre Signorie della Chiesa, le quali accordò di restituire in quest' Anno stesso nella Pace conchiusa in Venezia; onde è chiaro, che il Diploma fu rivocato da chi lo diede, e riconosciuto per nullo, ed invalido*. Qui si sbriga presto la faccenda; ma noi a buon conto neghiamo, che le pretensioni d' Alessandro III. riguardassero Comacchio; anzi noi proveremo essere un de' soliti sogni dell' Avvocato contrario, benchè esposto da lui colla sua famigliar franchezza, il proporre come cosa *chiara*, che quel Diploma fosse rivocato, o *riconosciuto per nullo ed invalido*. Per ora io rispondo, che se Alessandro III. scrisse all' Arcivescovo di Salzburgo le riferite parole, non si è già obbligato a valutarle per decisioni maggiori d' ogni eccezione, mentre furono scritte da chi era giudice e parte. Altrimenti si dovrebbe dire, che *Comacchio* ha da essere della Sede Apostolica, solamente, perch' essa oggidì il pretende; anzi ancor noi potremmo esigere, che dovessero accettarsi per decisive in prò di Federigo le seguenti cose pretese allora dalla parte Cesarea, e riferite nel medesimo Libro, ove è l'Epistola suddetta d'Alessandro III.(a) *Duplicem eis* (cioè a i Cardinali del partito d' esso Alessandro) *Conspirationem, vel Conjurationem objiciunt; unam qua contra Augustale Imperium Friderici Imperatoris, & contra laudamentum in verbo Domini factum, adhuc vivente Papa Adriano, cum Siculo Wilhelmo, & Mediolanensibus, aliisque inimicis Imperii, Fœderati sint. Secundam, qua, ut easdem, contra Imperium conceptas Inimicitias ad finem usque destinatum perducerent, inter se sacramenti firmitudine convenerint &c. verbum autem Conspirationis pecunia Wilhelmi Siculi & Mediolanensium coemptum hoc esse dicunt, quatenus Imperatorem Fridericum excommunicarent, & absque consilio Wilhelmi Siculi, & Mediolanensium nunquam absolverent*. Nè già è mio pensiero di voler qui giustificare tutte le azioni di Federigo; si vuol solamente dire, che quell' Imperadore nella controversia temporale con Alessandro III. aveva anch' egli le sue ragioni; e queste poi per conto di Comacchio (il quale però neghiamo, che fosse preteso dal Papa) erano troppo forti, ed evidenti, da che tanti suoi Antecessori, ed anche i Canonizzati per pii, o Santi, dalle Storie, o dalla stessa Sede Apostolica, aveano pacificamente fin' allora signoreggiato ivi, e in altri simili Stati. Anzi egli è da osservare, che il medesimo Barbarossa, non peranche fautore di Scisma, anzi amicissimo de' Sommi Pontefici, nel 1152. appena creato Re de' Romani, concedette i Ducati della *Toscana*, *e di Spoleti*, *e il Principato della Sardegna*, e gli *Stati della Contessa Matilda* al Duca Guelfo suo Zio materno, cioè ad uno de i rinomati Principi della Linea Estense di Germania; e in altra guisa dispose delle Città dell' Esarcato, senza, che s' udisse lamento alcuno del Papa, o che uscissero in campo pretensioni dalla parte della Camera Apostolica. Aggiungasi, che il

(a) *Vet. Mon. Contr. Schism. edit. ab Tengnagel. pag.* 418.

il Papa da lì a due Anni coronò Federigo in Roma, senza far doglianza alcuna di simili atti. E perciocchè da lì a qualche tempo la Città di Ferrara s' era posta in libertà, e per la situazione sua *omnem viciniam suam intrepida, ac superba ridebat, ac despiciebat*, per quanto racconta Radevico Canonico di Frisinga (a), e celebre Storico di que' giorni: Federigo nel 1158. spedì colà con gente armata Ottone Conte Palatino, il quale *improvisus ac inopinatus supervenit, ordinatisque ad votum omnibus rebus XL. vadibus acceptis rediit*. E pure non era per anche nata lo Scisma di Vittore Antipapa; anzi in quello stesso Anno erano state amichevolmente composte alcune picciole dissensioni insorte fra Adriano IV. e Federigo, senza che allora i Legati Apostolici facessero querele per l' esercizio del Dominio Cesareo sopra le mentovate Città, e Provincie. Di più sovvenga a i Lettori di quanto rispose il medesimo Federigo anche al Popolo Romano nel 1155. per relazione d' Ottone Frisingense, e di Guntero, e verisimilmente alla presenza del suddetto Papa, allora amico suo, siccome abbiamo veduto ne' Capitoli antecedenti. Oltrachè avendo lo stesso Adriano dell' Anno 1158. spediti a Federigo due Legati, essi il riconobbero per loro Signore, e Principe. *Salutant vos universi Cardinales, tamquam DOMINUM, & Imperatorem URBIS, & ORBIS*: così dissero per attestato di Radevico (b). Nè fu già Federigo, che fosse *vago di essere chiamato Signore Urbis, & Orbis*, come va dicendo l' Autor delle Difese; ma così parlarono i Ministri del Sommo Pontefice, perchè in fatti erano tuttavia riconosciuti per tali gli Augusti. Guntero anch' egli nel Ligurino fa menzion di quell' Atto co' seguenti versi:

Totaque Romani nunc maxima Curia Cleri
Te velut eximium Regem, DOMINUMque salutant.

Non si confanno colle idee presenti, nè con quelle del Cardinal Baronio, sì fatte espressioni; ma non erano tali le idee d' allora; e già ne abbiam veduto le pruove chiare per attestato ancora della insigne Epistola 244. di S. Bernardo. Ora la fortuna, e il valore di Federigo I. cominciava a rincrescere a varj Principi e Popoli d' Italia; e però Papa Adriano, che forse volea romperla, sentendosi vigoroso per una segreta gran Lega stabilita contra di quel Monarca, e attestata dall' Urspergense (c), cominciò nel 1159. a mettere in campo varie sue pretensioni, fra le quali erano le seguenti. (d) *Nuncios ad Urbem, ignorante Apostolico, ab Imperatore non esse mittendos, cum omnis Magistratus inibi B. Petri sit cum universis Regalibus. De Dominicalibus Apostolici fodrum non esse colligendum, nisi tempore suscipiendæ Coronæ. Neque Nuncios Imperatoris in Palatiis Episcoporum recipiendos. De possessionibus Ecclesiæ Romanæ restituendis, & tributis Ferrariæ, Massæ Ficorolu, totius Terræ Comitissæ Mathildis, Ducatus Spoletani, Insularum Sardiniæ, Corsicæ*. Dal primo Capo si raccoglie, che tuttavia gli Augusti mandavano di quando in quando

[a] *Radevic. de Gest. Frid. I. L. 1. C. 45.*
[b] *Ibid. L. 1. C. 22.*
[c] *Ursperg. Chron. C. de Schism.*
[d] *Radevic. Ibid. L. 2. C. 30.*

do Messi, Legati, o Giudici, ad essercitar Giustizia in Roma stessa; nè pretendeva altro allora il Papa, se non che non si mandassero senza sua saputa: la qual sola partita fa vedere, che il Romano Pontefice, quantunque noi accordassimo, ch'egli in que' tempi godesse o dovesse godere tutte le Regalie, e mettere tutti i Magistrati in Roma, non era contuttociò indipendente Signore di quella Città, siccome non sono tanti altri Principi oggidì Vassalli del S. R. Imperio. L'Oppositore (*a*) confonde troppo spesso, e massimamente qui, l'Utile col Supremo Dominio. Ottone Frisingense, Guntero, ed altri, attribuiscono a i Papi l'Utile Dominio di Roma in que' tempi; nè ciò da noi si niega. E noi all' incontro proviamo, che la Sovranità di Roma stessa era allora presso i soli Augusti, e il proviamo co i medesimi Autori. Poscia si noti, che Adriano IV. ristringe la sua pretensione alla sola *Città di Roma*, lasciando con ciò intendere, che non pretendea lo stesso degli altri Stati, e per conseguente nè pure dell' Esarcato. Bisogna di più notare, che le pretensioni Pontificie erano allora solamente *de tributis Ferrariæ, & Massæ Ficorolu*, e non d' alcun' altra o Regalia, o Città della Romagna. Anche Guntero nel suo Poema (*b*), è testimonio, che non fu richiesta dal Papa, se non *Ferraria*, e *Massa*, in que' contorni; e poi soggiunge, che Federigo si esibì di rimettere tali differenze ad Arbitri giusti; ma che il Papa non volle accettar partito alcuno.

Sed nec in hoc Præsul consensit, & omnia nutu
Ire suo cupiens, justæ se subdere legi
Respuit, ut magn causas qui quæreret iræ.

Di più si osservi, che allora gl'Imperadori esigevano il *Fodro*, cioè le Contribuzioni per sostentamento della Milizia, dagli Stati della Chiesa Romana, come ancora faceano da quegli d' altre Chiese dell' Imperio; ne allor pretese il Pontefice, se non che non si esigesse una tal colletta da i suoi *Dominicali*, cioè da i Beni privati ed allodiali della S. Sede; tacitamente con ciò accordando, che il resto del Popolo pagasse, anzi esprimendo, che pagherebbono i suoi proprj *Dominicali tempore suscipiendæ Coronæ*. Istituito del 1118. secondo il Baronio (*c*) l'Ordine de' Templarj in Gerusalemme; narra Guglielmo Arcivescovo di Tiro, che *Rex cum suis Proceribus, Dominus quoque Patriarcha cum Prælatis Ecclesiarum, de propriis Dominicalibus certa eis pro victu, & amictu beneficia contulerunt*. Non voglio fermarmi a ponderare il resto di quelle pretensioni, nè riferire tutto ciò, che rispose alle medesime l'Imperadore. Dirò solamente, che scrivendo allora Federigo all' Arcivescovo di Salzburgo, si espresse, che il Papa gli avea mandato a chiedere *Nova*, & *gravia*, & *Nunquam Prius audita*. E intorno alla prima dimanda, spettante a Roma, quel Principe rispose a i Legati: (*d*) *Hæc res, fateor, magna est, et gravis, graviorique et maturiori egens consilio. Nam*

(a) *Diss. II. pag.* 159. & 162.
(b) *Gunther. in Ligurin. L.* 9.
(c) *Baron. Annal. ad Ann.* 1118.
(d) *Radev. L.* 2. *C.* 30.

Nam cum divina ordinatione ego Romanus Imperator, et Dicar, et Sim: speciem tantum Dominantis effingo, & inane utique porto nomen, ac sine re, si Urbis Romæ de manu Nostra POTESTAS fuerit excussa. E però nel Trattato della Pace seguito in Anagni nel 1176. (a) e poi conchiuso nell' Anno seguente in Venezia, i Legati Imperiali promisero, che Federigo restituirebbe al Papa, e a suoi Successori *Præfecturam Urbis*, ch' egli avea occupato in occasion della guerra, nè differo mica l' alto e indipendente dominio; e tal promessa fu in que' termini accettata dal Sommo Pontefice.

Vero è, che l'Autore delle Difese (b) oppone a tali pretensioni di Federigo un Autore, che scrive così: *At quia ista de Urbis Dominio, & Regalibus, aliisque juribus, quod asserit, debita Imperatori? Numquid non extant ipsæ Literæ liberæ donationis Imperatorum Francorum, quia etiam Germanorum?* Ma i Critici non si metteranno quì gran pena d' una tale autorità, all' intendere, che queste parole sono del Baronio, Storico insigne bensì, ma moderno e preoccupato dalle idee presenti della Corte di Roma, e però non atto in guisa alcuna a far contraposto ad un fatto sì strepitoso, come il già riferito, col solo addurre Privilegj suggetti a troppe dispute, ed ispezioni. Oltre di che già s' è veduto, che Ottone Frisingense, Guntero, gli Atti di Adriano IV. e infin S. Bernardo riconobbero per notorio e giusto in que' medesimi tempi il supremo Cesareo Dominio sopra essa Roma, non che sopra l' Esarcato. A queste verità ha l'intrepido Difensor del Dominio la libertà di rispondere delle ingiurie in vece di ragioni, o pur delle ragioni, ma che non hanno sussistenza menoma, o non fanno punto al proposito. Federigo investì dell' *Esarcato*, e di *Comacchio* Anselmo, e Guido Arcivescovi di Ravenna; risponde l' Oppositore (c): *Comunque si sia, io so, che tutto il Cristianesimo considerò que' fatti per tirannici*. Egli il sa, ma da chi? Da niuno buon Giudice al certo, perch' egli niuno cita, e niuno ha egli potuto citare di *tutto il Cristianesimo*, che considerasse allora per tiranniche, o ingiuste cotali Investiture, e massimamente dopo essersi veduto, che Ottone Vescovo di Frisinga, Uomo Santo, e contemporaneo, considerò per giusto un tal fatto nel L. 2. C. 20. *de Gest. Frid. I.* Ma che fatica costa il darsi ragione con sole parole, allorchè mancano le ragioni e le pruove? Di più dice l'Avvocato Romano (d), che i *Ministri Estensi mostrano di non aver Mai fatto verun' Altro Studio, che di radunare TUTTI i fatti più strani accaduti contro alla S. Sede, per dover poscia valersene nella congiuntura presente*. Contumelie mere, e fabbricate non per altro, che per dare un poco di pascolo a i soli semplici; mentre sa ben' egli, e il sa ogni Erudito, che innumerabili *Fatti* sono da noi taciuti; e solamente si rapportano quei, che convengono alla presente quistione, e a una giusta Difesa delle ragioni Imperiali ed Estensi sopra Comacchio. E chi volesse proibirci il difendere in

(a) *Pag. Crit. Baron. ad Ann.* 1176.
(b) *Dif. II. C.* 60. *pag.* 162.
(c) *Dif. II. C.* 58. *pag.* 156.
(d) *Ibid. pag.* 155.

in una causa di Beni temporali i Principi nostri, i quali noi fermamente crediamo, che abbian ragione: e non sa i primi elementi della Giustizia, o è stranamente accecato dalla passione sua, cercando solo di vincere, ma senza cercare, che vinca il Giusto. Aggiunge egli (a), che se Federigo I. dopo la Pace conclusa in Venezia nel 1177. con Alessandro III. *continuò a riconoscere la Romagna per paese dell' Imperio*, come fu da noi provato, *niun Cristiano dee lodarlo*. E perchè? Perchè il Baronio scrive, che quell' Augusto dopo la Pace *si dimostrò Principe di mala fede, e spergiuro*; e gli Atti d' allora dicono, ch' egli occupò dipoi *Bertinorum Castrum munitissimum, quod Oppidum multiplici jure ad Ecclesiam pertinebat*. Dopo di che seguita a dire l' Oppositore: *La buona fede, la Religione, la Coscienza, e la Giustizia* (oh quante cose!) *richiederebbono, che dissotterandosi da chi pare, che affetti di voler comparir Separato e Diviso dalla Chiesa Romana, le antiche Oppressioni, e Tirannie usate contra di essa, e de' suoi Patrimonj, non si tacesse la detestata Ingiustizia delle medesime, Notoria, ed Evidente per tutti i versi*. Ed io dimando a questo Censore, s' egli veramente creda lecito a se, e glorioso per la Camera di Roma, il difenderla con delle Calunnie manifeste, e coll' infamare allegramente il suo prossimo. Anzi dica egli una volta con un chiaro comando, ch' egli vuole, che noi taciamo, e non ci difendiamo colle ragioni, e co' fatti necessarj in questa lite, e che dichiariamo Tiranni, spergiuri, e usurpatori tutti gli Augusti da Carlo M. fino al dì d' oggi, benchè sia a noi evidente, che non furono tali per conto di Comacchio: che così l' intenderemo presto. Ma dovendo noi trattar Controversie tali, che nulla hanno che fare con lo Spirituale: qual *buona fede*, *Religione*, *Coscienza*, *e Giustizia* può trovarsi in chi con una nuova Teologia giunga a caricar noi di vituperj, e a spacciarci per Scismatici, solo perchè portiam quì diversa opinione da' Camerali di Roma? Ma nulladimeno, per far' anche toccare con mano l' ingiustizia di questo procedere, sappiasi, non sussistere punto il fondamento, per cui egli fa questo Tragico fracasso contra di noi, con addossar' ancora a Federigo I. i titoli *di Principe di mala fede*, e di *spergiuro*. Imperocchè, s' egli occupò o si ritenne *Bertinoro*, già s' era egli protestato nella Pace di Venezia di non volerlo rilasciare, come s' ha dagli Atti ben cogniti all' Oppositore, perchè citati dal suo stesso Collega (b). Ivi Federigo disse: *Regalia S. Petri, & Possessiones alias S. Rom. Ecclesiæ, præter Terram Comitissæ Matildis, & BRECTANORUM, libere restituam &c.* Come dunque senza gran provvisione d' animosità si può fare per questo un processo a Federigo I. e a me ancora, per non aver' io accennata, cioè sognata questa pretesa *notoria ingiustizia* di Federigo? Oltre di che, quando egli anche fosse stato ingiusto occupatore di *Bertinoro*, non per questo s' ha egli a dichiarar' anche tale in riguardo dell' Esarcato e di Comacchio. Citi l' Oppositore, se può, un solo Storico non nato jeri, il quale tratti

(a) *Ibid. pag.* 156. (b) *Diss. Hist. C.* 38. *pag.* 28.

quel Principe da Tiranno, da usurpatore, da spergiuro, perch'egli seguitò a signoreggiar l'Esarcato anche dopo la Pace di Venezia. Dirò di più, noi proviamo, che il suo Dominio continuato nella Romagna fu anche giusto, e riconosciuto per legittimo dal Pubblico, e da i Papi stessi, e per conseguenza scoprirsi sempre più indegne, e troppo lontano dal giusto le proposizioni dell'Oppositore, benchè coronate di sì ardenti ed ingiuriosi epiteti. A riserva d'alcune Regalie ignote a noi, e accennate da Romualdo Salernitano nella sua Storia MS. che Federigo cedette al Papa in qualche Città o Terra della Romagna, noi non sappiamo, ch'egli cedesse ivi altro al Papa, ed è da credere, che non dovesse cedere altro.

In pruova di ciò è da sapere, che Federigo continuò nel Dominio di *Ferrara* anche dopo il 1159. Abbiamo nell'Archivio Estense, una pergamena contenente un giudizio tenuto in essa Città nel 1161. a dì 12. di Febbrajo da Maestro Giovanni, il quale è intitolato *Federici Imperatoris Legatus ad partem Ferrariæ*. Lo stesso Barbarossa nel 1162. *Comitem Conradum de Belamite præposuit FERRARIÆ*, per relazione d'Acerbo Morena Scrittore contemporaneo (*a*): e dopo il 1168. *Marchiam quoque Anconæ, & Principatum RAVENNÆ Cunrado de Luzelinbart contulit*: sono parole dell'Urspergense. Così con due suoi Privilegj riferiti dall'Ughelli (*b*), riconobbe egli per Città dell'Imperio *Civitatem Imolæ* negli Anni 1159. e 1177. Si venne poi alla Pace di Venezia in questo Anno 1177. ed egli ivi rilasciò al Sommo Pontefice le Regalie e Possessioni dovute alla S. Sede; ma niuno scrive, che fosse chiesta a lui, non che rilasciata da lui la *Romagna*; e all'incontro è manifesto, ch'egli ritenne, come prima, in suo potere quella Provincia. Nella famosa Pace di Costanza del 1183. è notissimo, che furono riguardate *Ferrara*, ed altre Città della Romagna per Suddite dell'Imperio; e nel 1185 stabilendo Federigo una Lega co i Milanesi, questi gli promisero di ajutarlo a mantenere *IMPERIUM in Lombardia, Marchia, & ROMANIOLA &c.* come s'ha da i documenti rapportati dal Puricelli (*c*). Era il Popolo Milanese de' più divoti, che s'avesse la Chiesa Romana, ed avendo esso fatta quella promessa, ognuno intende, che dovea essere notoria la giustizia del Dominio Imperiale nella *Romagna*, e che Federigo nol dovette punto rilasciare alla S. Sede nella Pace di Venezia. Di più, il Chiaramonte (*d*), cioè uno Storico ben parziale delle moderne pretensioni Romane, non seppe già negare la continuazione di questo Cesareo Dominio, scrivendo egli così all'Anno 1185. *Ex his constat, Totam ROMANIOLAM sub Imperatoris Ditione tunc fuisse, quod & subinde magis confirmabitur*. Soggiunge, che Arrigo figliuolo di Federigo I. *in Italia remansit, Æmiliamque, quo Pater, Imperio rexit*. E questo Autore il mostra ivi *colle pruove alla mano*, riferendo sopra tutto la Cronaca antica di Cesarea, ove

(a) *Morena de Reb. Laud. §. quibus omnibus.*
(b) *Ital. Sac. T. 2. pag. 679. & 682.*
(c) *Puricell. Mon. Basf. Ambr. ad Ann. 1185.*
(d) *Claramont. Hist. Cæs. L. 7. pag. 260.*

ove si legge, che nel 1185. *D. Bertoldus D. Imperatoris Legatus cum Ravennatibus, Ariminensibus, Cæsenatibus, Ficoclensibus &c. super Faventinos incessit*, e li ridusse all' ubbidienza dell'Imperadore. Ora, se Federigo I. seguitò a signoreggiar la *Romagna*, e non fu questa sua Signoria riprovata da i Popoli, nè da i Papi: ognun comprende, che dunque nè *Comacchio*, nè la *Romagna* furono di quegli Stati, ch' egli accordò di restituire al Papa nella Pace di Venezia. Anzi l' esempio a noi opposto di *Bertinoro* dovrebbe confondere l' altrui franchezza. Se Alessandro III. fece tanto strepito, perchè Federigo detenesse in suo potere dopo la Pace Bertinoro, preteso spettante alla Camera Apostolica: quanto più ne avrebbe egli fatto, ove la Romagna fosse stata creduta di Diritto della S. Sede, e a lei ne fosse stata promessa la restituzione nella suddetta Pace? Così del 1184. nel Concilio di Verona, ove si trovarono Lucio Sommo Pontefice, e il suddetto Imperadore, *tractabant inter se D. Papa & Imperator de patrimonio D. Mechthildis*, come si ha da Arnoldo da Lubeca (a) Scrittore contemporaneo; ma non pretese il Papa cosa alcuna della *Romagna*: indizio anch' esso chiaro, che questa era con tutta ragion detenuta da Federigo. Ma c' è di più. Dallo stesso Trattato della Pace di Venezia manifestamente risulta, che le Città della Romagna restarono, e doveano restare sotto la signoria Imperiale. Esistono alcuni documenti d' esso Trattato scritti in un' antichissimo Registro della Comunità di Modena, e in uno d' essi intitolato: *Petitio Rectorum Lombardiæ, & Marchiæ, atque Veneciæ, & ROMANIÆ a D. Imperatore*, si legge: *Nos Civitates, scilicet Cremona, Mediolanum, &c. Ferraria, Brixia &c. Bononia, Ravenna, Ariminum, Mutina, Regium &c. volumus facere D. Imperatori F. accepta ab eo pace, & recuperata ejus gratia, omnia quæ Antecessores nostri, a tempore mortis posterioris Henrici Imperatoris, Antecessoribus suis sine violentia vel metu fecerunt &c. scilicet Fodrum Regale & consuetum, & consuetam Paratam cum vadit Romam &c. & consuetum Transitum, & sufficiens Mercatum, & transeat pacifice &c. & Fidelitatem a Vasallis recipiat, omni offensione remissa. A Civibus quoque secundum mores cujusque Civitatis Fidelitatem suscipiat, omni offensione remissa &c.* Il celebre Sigonio (b) rapportò questo Atto alla Pace di Costanza, cioè all' Anno 1183. ma esso concerne la Pace di Venezia dell' 1177. ciò risultando dall' esiggere esse Città, che Federigo *habeat Pacem & concordiam cum sacrosancta Romana Ecclesia, & ejusdem Ecclesiæ suo Pontifice Alexandro*. Veggansi gli altri Atti d' essa Pace presso il Sigonio suddetto. Dopo di che non potrà non conchiudere ogni persona intendente, che Federigo ritenne allora, e dovette ritenere, siccome notoria e legittima, la sua Imperial padronanza nelle Città della Romagna, e che il Sommo Pontefice non pretese punto di suo diritto quella Provincia, nè impugnò ivi il Cesareo Dominio.

[a] *Arnold. Lubec. Chron. Slav. L.3. C.10.*

[b] *Sigon. de Regn. Ital. L.14. ad An.1183.*

Ma c'è di più. Lo stesso Alessandro III. riconobbe per giusta una tal Signoria; perciocchè Federigo immediatamente dopo la Pace suddetta fece la seguente promessa, a requisizione del medesimo Papa, siccome attesta il Sigonio (a), che la trasse dagli Archivj: *Nos Fridericus Imperator interventu Venerabilis Patris D. Alexandri Pontificis promittimus Lombardis, Marchianis & ROMANIOLIS, & reliquis de Societate ipsorum, VASSALLIS NOSTRIS, & iis, qui debent esse Vassalli Nostri, nos pro Fidelitate Nobis non præstita, vel opera non navata, vel Investitura non petita, quamdiu induciæ manebunt, neminem de Societate judicaturum, aut judicari jussurum, nec Feudum alicui adempturum*. E poscia lo stesso Papa Alessandro III. *has tabulas ad Magistros Societatis misit VI. Id. Octobr. Venetiis ex Rivoalto*. Questo è un' Atto che apertamente conferma riconosciuta anche dal Pontefice per legittima la Padronanza di Federigo sopra la Romagna. Così i Monaci della Pomposa pochi giorni dopo la Pace suddetta si fecero confermare da esso Augusto in Venezia *III. Non. Septemb. A. D. Inc. MCLXXVII.* tutti i loro Beni con dichiarazione, che quella Badia era nel temporale immediatamente sottoposta agl'Imperadori. E per piena confermazione di tutto, si ricorda, che stando Federigo pure in Venezia, alcuni dì prima della data del suddetto Privilegio, rinovò i Patti soliti colla Repubblica Veneziana, nominando nella guisa degli altri Antecessori Augusti fra' suoi Sudditi *RAVENNATES, COMACLENSES &c.* Francesco Sansovino (b) anch'egli è testimonio della rinovazion d'essi Patti; e Andrea Dandolo nella Cronaca MS. prima di lui l'attestò con iscrivere: *Imperator vero Federicus in Palatio Ducis residens, & per ea, quæ secuta erant, Venetorum opera grata habens, solita illorum Fœdera die XVII. Augusti renovavit*; il che fa vedere, che anche i Signori Veneziani non riconosceano allora per Padroni di Comacchio, e dell'Esarcato, se non gl'Imperadori. Ma ciò posto: dicano di grazia i Lettori, qual *buona fede*, *Religione*, *Coscienza*, *e Giustizia* alberghi in chi spaccia noi, e con formole di tanta energia, per oltraggiatori d'ogni virtù, perchè non abbiam detestata, anzi abbiam dissimulata la sognata ed insussistente *Ingiustizia* di Federigo I. nel continuare a dominar l'Esarcato dopo la Pace di Venezia. Vuole il nostro Oppositore, che il Diploma, dato da esso Federigo nell'Anno della Pace suddetta ai *Comacchiesi* Sudditi suoi, fosse da lui in essa Pace *rivocato*, *e riconosciuto per nullo ed invalido*: e noi abbiam provato, ch'egli seguitò a riconoscere per Sudditi suoi que' Popoli, ed altri della Romagna. Spaccia con gran franchezza Federigo, come *Principe di mala fede*, *e spergiuro*, perchè ritenne in sua balia dopo la Pace essa Romagna: e noi abbiam fatto vedere, che il suo Dominio e Possesso in quelle contrade fu riconosciuto per giusto dai Milanesi, e da altri Popoli, e dai Papi medesimi. Tratta noi da *Scismatici*, perchè abbiam taciuta *la detestata Ingiustizia* d:lle

(a) *Sigon. de Regn. Ital. L. 14. ad An. 1177.* [b] *Sansov. Venet. L. 11. pag. 322.*

delle oppressioni, *e tirannie di Federigo* in ritener per se quello Stato, con appellar' anche *notoria ed evidente per tutti i versi* una tale *Ingiustizia*: e da me s'è fatto conoscere chiarissimamente, che questa è un' enorme Ingiustizia, commessa dall' eloquente coraggio di questo Censore contra di Federigo I. e della Verità, e di me, perchè quell'Augusto continuò ad esercitare un Dominio antico, e talmente legittimo, che nè pure gli stessi Papi ne fecero querela alcuna. Ed ecco in qual guisa si difendono oggidì le Cause della Camera Apostolica. Guai a questo Censore, s'egli si fosse abbattuto in un' Avversario, provveduto del fuoco, della penna, e quasi dissi della Morale, che in lui si mira. Che non s'udirebbe colla giustizia alla mano contra d'un Critico, il quale benchè non assistito quì nè dal Giusto, nè dal Vero, nulladimeno tuona e fulmina a chiusi occhi, come s'egli avesse dal canto suo una ragion *notoria ed evidente per tutti i versi*?

Ma odasi (e si freni lo stupore, o la collera, se si può) ciò che immediatamente dopo le suddette ingiurie viene scrivendo l'Autore medesimo. *Perchè*, dice egli, (a) *in difendere il Pontificato Romano*, *molto ostilmente assalito nelle Scritture Estensi* (il litigare per Beni, e Stati temporali colla Camera Apostolica, oggidì è divenuto un' *assallire ostilmente il Pontificato Romano*: che diranno i saggi Cattolici all' udir tali cose? e quel che è peggio, che non diranno gli Eterodossi?) *io Debbo cercar con Placida Carità di far ravvedere altrui del suo gran torto: a Me si Conviene usar tutta la maggior Attenzione in guardarmi quanto mai posso dall' immitare in Minima parte lo Stile de gl' Impugnatori della S. Sede*, *Tutto Pieno d'iracondia*, *e di fiele*, *parendomi*, *che le loro Scritture debbano essere oggetto di Cristiana compassione più tosto che d'ira*, *e di sdegno &c.* Se a questi passi chi è partigiano de' più zelanti di Roma, non alza la voce contra del medesimo Avvocato d'essa, egli, o non intende, o non ama la Giustizia. Non si troverà facilmente in controversie simili Scrittura stampata, che sia come la Difesa II., cioè *sì piena*, non dirò *d'iracondia*, *e di fiele*, ma d'Invettive, d'ingiurie, e di tutta quella più atroce persecuzione, che si può far con lo Stile ad altrui. In essa ha egli impiegata tutta la quintessenza della Declamazione, e di qualche cosa di peggio, imputandoci de i sentimenti, che mai non abbiamo nè conceputo, nè scritto, a fine, se si potea, di levarci la fama, e di screditare la nostra causa: de' quali aggravj indebitamente a noi fatti gli dovrebbe andar dicendo la Coscienza sua, ch'egli non potrà mai purgarsi presso Dio, e presso gli uomini, senza farne una pubblica ritrattazione. E pure ecco l'Autor medesimo, e nel medesimo Libro, che con una inaspettata metamorfosi avvisa il Pubblico d'un suo gran pregio, cioè d'aver procurato d'adoperare verso di noi una *Placida Carità* e d'aver' usata *Tutta la maggiore attenzione per non immitare in Minima parte lo Stile* de gli Avvocati Estensi, ch'egli chiama *Tutto pieno d'ira-*

con-

(a) Dif. II. C. 59. p. 157.

cordia e di fiele, ſenza curarſi del comun giudizio di chi avea letto le antecedenti Scritture Eſtenſi, nè vi avea ſaputo, e non vi ſaprà trovare un sì fatto eccesso. Dove mai ſiam noi? e a chi mai ſi ſcrive? Commedie ſon queſte, ma Commedie ſcandaloſe, e che ben peſate con vero zelo per l'onore della ſacra Corte di Roma, non ci vuol molto a conoſcere, che fanno ſtringere nelle ſpalle gli amici, e mormorar gl'inimici.

C A P. XXII.

Arrigo VI. Poſſeſſore e Signor della Romagna. Non riconobbe quella Provincia dovuta alla S. Sede. Dominio Ceſareo ivi continuato da Ottone IV. Sue controverſie col Sommo Pontefice, e Inveſtitura di Comacchio da lui data all'Arciveſcovo di Ravenna. Signoria di Federigo II. nell'Eſarcato. Diploma da lui conceduto a i Comacchieſi Sudditi ſuoi, liberato dalle oppoſizioni de' Romani Avvocati.

FU Padrone dell'Eſarcato Federigo I. e non fu da meno di lui Arrigo VI. ſuo figliuolo, Imperadore anch'egli. Nell'Anno 1191. diede queſti un Diploma (del quale parleremo altrove) a i *Ferrareſi*, ove riconoſce quel Popolo unicamente ſuggetto al S. R. Imperio; nel qual Anno diede ancora a i Bologneſi, come Sudditi ſuoi, il gius di battere moneta, ſecondochè s'ha dal Sigonio (*a*). Nell'Anno poſcia 1195. confermò all'Arciveſcovo di Ravenna i ſuoi Stati, fra quali s'è già veduto, ch'era compreſo *Comacchio*; e nell'Anno medeſimo per teſtimonianza dell'Abate Urſpergenſe concedette a Marquardo ſuo Ufiziale *Ducatum Ravennæ cum Romania*, *Marchiam quoque Anconæ*; nè fu già egli ſcomunicato per queſto, ma ſolo perchè deteneva prigione Ricardo Re d'Inghilterra. Si legge preſſo il Roſſi (*b*) la concordia d'eſſo Marquardo ſtabilita co i Ravennati, *ſalvis Regalibus, quas, Imperator, & ipſe Marchoaldus in Civitate Ravennæ, & ejus Diſtrictu habere Conſuevit &c. Salva in omnibus his Fidelitate Domini Noſtri Imperatoris*. Nell'Anno 1197. confermò il medeſimo Arrigo colla Signoria di Venezia i Patti già fatti da Ottone, Lotario, e Federigo I. ſuo Padre, obbligando, e annoverando fra' Popoli a ſe Suggetti *Comaclenſes, Ravennenſes &c. Apud Caſtrum Joannis Venetorum antiquata* (forſe ha da dire *antiqua*) *fœdera cum Subjectis Imperii renovavit*: ſono parole d'Andrea Dandolo Doge di Venezia nella ſua Cronaca MS. Ma dicono i Romani Avvocati (*c*), che eſſo Arrigo VI. nel ſuo Teſtamento ordinò al ſuddetto (*c*) Marquardo, che riconoſceſſe dalla Chieſa Romana *Ducatum Ravennatem, terram Brictinorii, Marchiam Anconæ &c.* Che che ſia di quel Teſtamento, il quale ſi dice trovato tre anni dopo la morte di Arrigo entro uno Scrigno, e con Sigillo d'oro, in occaſione della fuga d'eſſo Marquardo; noi diciamo, non avere avuto effetto quegli Atti, ſiccome all'incontro ebbe effetto il dominio, che quell'Imperadore mantenne ſull'Eſarcato. Poſcia ſi noti, che in eſſo Teſtamento ſi legge anco-

(a) *Sigon. Hiſt. Bonon. L. 4.*
(b) *Hiſt. Rav. L. 6. pag. 361.*
(c) *Diſſ. Hiſt. C. 42. pag. 30. & Diſ. I. C. 17. pag. 95.*

ancora. *De Imperio ordinamus, quod D. Papa, & Ecclesia Romana illud filio nostro* (Federigo II.) *confirment*; *& pro hac confirmatione Imperii, & Regni, volumus, quod tota Terra Nostra Comitissæ Mathildis restituatur D. Papæ &c.* e seguita poscia a dire, che si diano altre cose al Papa, e che Marquardo riconosca dalla S. Sede *Ravenna*; inerendo però alla condizion precedente, cioè di dover confermare l'Imperio a suo figliuolo: il che fa vedere, che quella era una spontanea, e non una dovuta concessione, e massimamente non dicendo il *Restituatur* d'esso *Ducato di Ravenna*, come avea fatto per le *Terre di Matilda*. Oltre di che queste promesse riguardavano il solo Utile Dominio, tuttavia ritenuto dall'Imperio, e non mai la Sovranità; e siccome i Vassalli de' Principi d'Italia giurano Fedeltà al solo Principe loro, senza che ciò pregiudichi alla suprema autorità Cesarea, così nè pure potea nuocere all'alto Dominio dell'Imperio l'ordinare Arrigo VI. che Marquardo da lì innanzi giurasse omaggio alla S. Sede per l'Esarcato, se pure s'adempieva la condizione suddetta. Così nell'anno 1155. essendosi la Città di Tivoli data a Federigo I. e facendo istanza Adriano IV. allora suo gran corrispondente, perchè fosse restituita, come Città, secondochè egli diceva, *quæ ab antiquo jure B. Petri esse dignoscitur*: l'Imperadore acconsentì, e scrisse una lettera a quei Popoli, riferita dal Card. Baronio (a), ove dice di rilasciare al Papa la loro Città, *salvo tamen super omnia jure Imperiali*; e gli assolve *a juramento Fidelitatis, quod nuper nobis jurastis*; *salvo in omnibus jure Imperiali*. Finalmente è certo, che Innocenzo III. non confermò l'Imperio a Federigo II. allora, e che anzi impugnò i diritti a lui competenti, e per conseguente il Testamento d'Arrigo.

Seguita a dire l'uno de gli Oppositori (b), che Innocenzo III. nel 1198. ricuperò molti Stati dalle mani de' Tedeschi, e che tentò ancora d'impadronirsi dell'Esarcato; ma che l'Arcivescovo di Ravenna si oppose, asserendo, che quella Provincia anticamente era stata conceduta da i Papi alla Chiesa di Ravenna, laonde Innocenzo non potè ottenere l'intento suo. Aggiunge, che Ottone IV. Imperadore, cioè uno de gli Antenati della Serenifs. Casa Estense Guelfa di Brunsvic, nel 1209. promise con suo Diploma di restituire al Papa tutti gli Stati della Chiesa Romana, ma che avendo egli poscia operato in contrario, fu scomunicato nel 1210. pochi mesi dopo la sua coronazione dal Papa suddetto. Io so tutte queste cose; e suppongo, che ancora gli Oppositori sappiano, essere stato Innocenzo III. un Pontefice molto attento a i vantaggi della Camera Apostolica, e ch'egli seppe ben cogliere l'opportunità di promuovergli in una favorevol congiuntura (mi immagino con persuasione di poter farlo). Perciocchè essendo stati eletti due Imperadori in uno stesso tempo, cioè il suddetto Ottone IV. e Filippo Fratello

(a) Baron. in Annal. ad An. 1155.

(b) Diss. Hist. C. 43. pag. 31.

lo del defunto Arrigo VI.: in questa furiosa discordia, e in questa, per così dire, vacanza dell' Imperio, non lasciò di profittare il Papa, sì della lontananza, come dell' impegno de i contendenti, col favorire ora l' uno ora l' altro d' essi, che gli sembrasse o più fortunato, o più largo promettitore. In sì bell' ascendente di fortuna, e in tanta declinazion dell' Imperio in Italia, non era difficile il far valere tutte le pretensioni della Camera Apostolica; e bisognava, che chi volea essere o riconosciuto, o coronato Imperadore, chiudesse gli occhi a qualunque Privilegio allegavano per se i Camerali di Roma, i quali giunsero, siccome vedremo, in quel Secolo a pretendere di lor diritto anche la *Toscana* tutta, e faceano valere a tutta possa il Privilegio di Lodovico Pio, qualunque ei fosse. Finalmente prevalse Ottone IV. e dopo la coronazione sua avendo o ritenuto, o ripigliato l' utile Dominio di molti Stati pretesi dal Papa, fu scomunicato, e gli fu da Innocenzo mossa contro una terribil guerra e tempesta per abbatterlo affatto. *Leggesi l' Apologia di questo Imperadore composta da Arrigo Meibomio nel Tom. III. Germ. Script. a Meibom. edit.* così fu brevemente scritto nella Supplica al §. 12. *Impallidisce* l' Autore delle Difese (a) all'incontrarsi in queste due sole parole, perchè dice egli, questa è un' *Apologia Luterana*. Ed appunto secondo gl' insegnamenti dell' Arte Declamatoria dovea egli così parlare. Ma veggono bene i Saggi, che qui non si tratta di punti di Religione, o dell' Opere di Lutero, o Calvino, onde avesse a cadere in deliquj l' Oppositore, e massimamente avendo egli con tutta quiete e senza punto impallidire, fatto una lettura esatta di tanti Libri d' Eretici, ed anche del *Macchiavello*, citato da lui contra di noi, per veder pure di trarne qualche costrutto nella Controversia presente. Ma ritornando alle dissensioni d' Innocenzo III. e d' Ottone IV. Matteo Paris (b), Storico Inglese contemporaneo, le narra avvenute, *eo quod tempore, quo vacabat Imperium, idem Papa Castella plurima cum rebus aliis occupaverat, quæ ad dignitatem Imperii pertinebant. Unde Imperator, qui quod Suum erat, revocare studuit, ipsum Papam sine merito ad odium provocavit*. E benchè avesse Ottone ciò fatto per consiglio d' uomini dotti, pure dicea: *Si Summus Pontifex Imperii jura injuste possidere desiderat, a sacramento, quod tempore consecrationis meæ ad dignitatem Imperialem me jurare compulit, absolvat, quod, videlicet, dispersa Imperii jura revocarem*. Non mi fermerò io maggiormente sopra una tal contesa; perchè mi basta di ricordare a i Lettori, che Innocenzo III. non possedette, nè signoreggiò *Comacchio*, e che Ottone IV. non lasciò di mantenere i diritti Cesarei sopra le Città dell' Esarcato, e nominatamente sopra la suddetta Città. Nel 1209. (c) rinovò egli i Patti colla Repubblica Veneziana, obbligando fra i Popoli Sudditi suoi i *Comacchiesi*, *i Ravennati &c.* Così nello stesso Anno con un suo Diploma riferito dall'

[a] *Dif. II. C. 61. pag. 163.*
[b] *Matth. Paris Hist. Angl. ad Ann. 1210.*
(c) *Sansov. Ven. L. 11. pag. 322.*

dall' Ughelli (*a*) investì l' Arcivescovo di Ravenna Ubaldo di molti Stati, annoverando fra questi *Comitatum Cesenat. Comitatum Ficoclen.* (cioè di Cervia, che l' Ughelli scorrettamente appella sempre *Ficoden.*) *Comitatum Bobii, Foropompilii, Forolivii &c. Comitatum COMACLEN. cum ripa & piscariis suis &c. Districtum Ravenn. cum portis, ripis &c. exceptis illis nostris Regalibus cum districtu, quorum custodiam homo, & Missus noster, qui in eadem Civitate manere consuevit, in feudo a nobis habere dignoscitur &c.* le quali cose tutte concede egli *salvo jure Imperii*. Intorno all' indubitata concessione della Marca d' Ancona, fatta dal medesimo Imperadore nel 1210. al Marchese Azzo d' Este, non è quì luogo di ragionare. Ora tali Atti li credea Otton IV. molto ben leciti, perchè o non giudicava molto sicuri i Privilegj, su i quali s' era egli regolato nel concedere il suo; o se li tenea per sicuri, avea davanti una serie lunga d' Imperadori, fra' quali alcuni pii e Santi, i quali dopo simili Privilegj aveano signoreggiato, e creduto di dover signoreggiare nell' Esarcato, e aveano disposto di quel Paese, come Stato sicuramente dipendente dal S. R. Imperio, e senza che se ne lagnassero i Papi. Nè da Scrittore, o documento alcuno si ricava, ch' egli ritrattasse, o dovesse ritrattare ciò, che riguarda *Comacchio*, e l' *Esarcato*; e però la ritrattazione sua allegata dall'Oppositore (*b*) con tanto romore, non ha bisogno di risposta alcuna.

Vengo a Federigo II. per quanto scrivono gli Oppositori, egli nel 1213. confermò alla Chiesa Romana gli Stati con un Diploma, rinovato poscia da lui anche nel 1218. ed Onorio III. nel 1224. confermò gli Stati all' Arcivescovo di Ravenna, coll' enumerare il *Contado di Comacchio* fra essi; il che fu del pari fatto da Gregorio IX. nel 1228. Così gli Oppositori. Ma questi Atti non servono punto a provare che la Camera Apostolica possedesse, o signoreggiasse, o dovesse signoreggiar la Romagna; e all' incontro noi proveremo, che Federigo II. in que' tempi fu Sovrano, e Possessore di quella Provincia, e nominatamente di *Comacchio*, e con approvazione de i Popoli, e de i Pontefici stessi. E primieramente riconobbe egli fra l' altre Città *Comacchio*, come *Speziale Dominio dell' Imperio*, col confermare a quel Popolo tutti i loro Beni, *salvo in omnibus jure Imperii*, siccome costa dal Privilegio stampato dal Ferri nella Storia di Comacchio (*c*), e mentovato nelle Offerv. §. 26. pag. 39. Ma l' Autore della Diss. Ist. (*d*) non ha difficultà di dire, che quel Diploma di Federigo si convince *manifestæ falsitatis*. Il Difensor del Dominio (*e*) anch'egli scrive, che la varietà nelle sottoscrizioni, la quale si osserva tra l' edizione fattane dal Ferri, e un' altra fattane in Vienna, somministra giusta occasione di sospettare della sincerità di tal' atto. Quindi per ferir ben gli occhi de i Lettori, mette loro davanti in due colonne la diversità di quelle sottoscrizioni, e dopo un' erudita Critica conchiude, bastare questi pochi sbagli a far vedere la finzione del Di-

(a) *Ital. Sac. T. 2. pag. 374.*
(b) *Dif. II. C. 61. pag. 164.*
(c) *Ferri Ist. di Com. L. 2. C. 25.*
(d) *Diss. Hist. C. 51. pag. 36.*
(e) *Dif. I. C. 47. pag. 175.*

Diploma. Le ragioni addotte da gli Oppositori son queste. 1. che nell' Anno 1231. in cui si dice dato quel Privilegio, Federigo II. era nel *Regno di Napoli*, e non in *Ravenna*. I Vescovi di Maddeburgo, e di Bamberga si trovavano in Germania, e l'Arcivescovo di Palermo in Sicilia; laonde non poterono assistere a quell'Atto. Il Vescovo di Ratisbona, come Cancelliere della Corte Imperiale, non dovea entrare fra i testimonj; tutti que' Vescovi compariscono ivi *senza nome contra lo stile di que' tempi; e ben si vede, che il facitor del Diploma non gli hà espressi, perchè non gli sapea*. Non vi si legge il giorno del Mese, nè convengono coll' Anno 1231. l' Indizione V. e l' Anno XII. dell' Imperio di Federigo. Per verità, che avrà molto da consolarsi il P. Germon Gesuita Francese in vedere, che dopo la gran guerra a lui fatta in Italia a cagione della sua censura de gli antichi Diplomi, ora per altro verso vengano gli stessi Italiani a congiungersi seco nella censura de i Diplomi meno antichi. Ma una bell' arte in vero vanno eglino insegnando, per levare il credito ad un' infinità di Copie d'antichi Documenti, restate dopo la perdita de gli Originali: ed io son persuaso, che fuori di questa occasione o avrebbono eglino stessi ben difeso lo stesso Diploma di Federigo, o pure non avrebbono sì animosamente deciso in questo particolare. Si vuol' anche aggiungere, che Monsig. Pegna Decano della Ruota Romana in un suo Voto dell' Anno 1660. allegò in favore della Camera Apostolica, e contra gli Estensi, questo Diploma, e quello di Federigo I. i quali ora voltata faccia si pretendono apocrifi, e falsi.

Rammenterò io dunque a i Lettori, che quì si tratta di Copie mal fatte d' un Diploma sincero, e non finto: ed essere legge fra gli Eruditi, che molti errori di Nomi, e molti difetti di note Cronologiche, ed altre ommissioni, che s' incontrano ne gli antichi documenti, possono facilmente servir' a provar supposti gli Originali; ma non già, qualora si parla di sole Copie. Imperciocchè si debbono allora, per quanto permette il giudizio, perdonare all' ignoranza, e negligenza de' Copisti simili sbagli, e s' hanno essi a correggere, purchè oltre a tali difetti ed errori, non faccia battaglia con quei documenti la certezza della Storia, la soverchia stranezza delle formole, ed altri indizj di supposizione, e di falsità. Ora noi siamo chiaramente nel caso. Restano sole Copie di quel Privilegio di Federigo, e quasi tutte mal concie, e peggio anche trattate nel passare per varie mani: e sono tutti de i Copisti gli errori, e difetti, che in loro osserviamo; in guisa che trovandosi la sostanza, e le formole del documento convenire al tempo, ed essere fiancheggiate dalla Storia concorde, si ha da levargli la mala divisa, e non condannarlo per una finzione. Veggasene l' intera Copia presso il Ferri, e senza ch' io ne avvisi i Lettori, si scorgerà la poca attenzion de' Copisti; e più questo apparirà al confronto d' una Copia antica in pergamena, conservata nell' Archivio Estense, e che verrà

pub-

pubblicata nell' Appendice. Si legge presso il Ferri: *Et igitur ducti considerationе laudabili, per præsens scripturam nostram fieri volumus*; ma nella Copia suddetta abbiamo: *Ea igitur &c. per præsens scriptum notum fieri &c.* Il Ferri ha *censuimus, intueri etc.* e quì *consuevimus intueri &c.* Ivi *tamquam spectabiles homines*; e quì *tamquam speciales homines, & piscatores nostros*. Tralascio altre scorrezioni, e dico leggersi nella Copia accennata dell' Archivio suddetto le sottoscrizioni in termini, che correggono l' edizione del Ferri. Veggasi il documento intero nell'Appendice.

Ora anche nella Copia da me accennata è difettosa la nota Cronologica dell' Anno, essendo ivi scritto *Anno Dom. Inc. MCCXXXI.*, ma facilmente avrebbono potuto e saputo correggere lo sbaglio i Romani Oppositori, se si fosse trattato d' un Diploma a loro favorevole. Lo stesso Autore della Diss. Ist. (a) ci ha insegnato, doversi correggere l'Indizione nella Bolla di Gregorio V. da noi altrove disaminata; e il Difensore del Dominio (b) corregge anch' egli l' Anno dello strumento d' Almerigo Marchese, imitando in ciò il Baronio, il Mabillone, il Guichenone, il Pagi, e tutti gli altri Eruditi, che vanno alle occasioni emendando le Copie de i documenti antichi, le quali presso i loro Collettori, e negli stessi Archivj, s' incontrano troppo spesso con difetti ed errori. Anzi il P. Mabillone mostra nell' insigne sua Opera in varj luoghi (c), non doversi facilmente rigettare gli Originali stessi per qualche errore, che in essi apparisca, purchè non sia essenziale., e non contrasti ciò con altre certe notizie: nella qual sentenza concorre anche Monsig. Fontanini (d) nell' erudita sua Difesa de gli antichi Diplomi. In vece dunque di leggere nel Privilegio di Federigo II. *Anno Dom. Inc. MCCXXXI.* doveano leggere *MCCXXXII.* avendo i Copisti o non avvertito, o lasciato perdere un' unità. E che così s' abbia a correggere il documento, l' intendiamo dall' *Indict. V.* la quale appunto correa nel 1232. e dall' *Anno XII.* dell' Imperio, che medesimamente correa nel Gennajo del 1232. accordandosi con ciò anche gli altri Anni de i Regni ivi enunziati. Ed appunto nel suddetto Anno 1232. e per tutto il mese di Gennajo, quell'Imperadore soggiornò in Ravenna, come si ha da Gotifredo Monaco negli Annali, da Ricardo da S. Germano, e da i documenti citati dal Rossi (e), rimanendo con ciò inutile la fatica fatta dagli Oppositori, per dimostrare, che nel Gennajo del 1231. Federigo, e alcuni di que' Vescovi non furono in quella Città. Nè pur fanno essi intendere come fra i testimonj comparisca il Cancelliere Sifrido. Ma eglino, che hanno più di me abbondanza di Libri, avrebbono potuto leggere pubblicato nel 1696. da Giovanni Schiltero (f) un Diploma del medesimo Federigo dato nel 1220. in Francfort, ove è annoverato fra i testimonj *Conradus Metensis & Spirensis Episcopus, Imperialis Aulæ Cancellarius*, il quale poscia si sottoscri-

 ve

(a) *Diss. Hist. Append. Act. vet. pag. 5.*
(b) *Dif. I. C. 38. pag. 152.*
(c) *De re Diplom. L. 3. C. 1. & 6. L. 6. n. 143.*
(d) *Vindic. Diplom. L. 2. C. 12. n. 8.*
(e) *Hist. Rav. L. 6. pag. 401.*
(f) *Schilter. Instit. Jurispr. T. 2. Tit. 15. & 16.*

ve come Cancelliere. Anzi poteano osservare poco dopo nell' Opera dello stesso Schiltero pubblicato un' altro Diploma, dato parimente da esso Federigo quattro mesi dopo il conceduto a i Comacchiesi, e spedito *apud Sibidatum in Forojulii An. Dom. Inc. MCCXXXII. Mense Maji*, *Quintæ Indictionis* coll' altre note, che si mirano appunto nel nostro Diploma. Anch' ivi sono testimonj *S. Moguntinus Archiepiscopus*, *B. Patriarcha Aquilegensis*, *Saleburgensis*, *Magdeburgensis Archiepiscopi*, *C. Papenbergensis*, *S. Ratisponensis Imperialis Aulæ Cancellarius*, *Herbipolensis &c.* E poi vi si legge tale sottoscrizione: *Ego Sifridus Ratisponensis Episcopus Imperialis Aulæ Cancellarius, vice Domini Sifridi Moguntini Archiepiscopi, & totius Germaniæ Archicancellarii*. Di più Arrigo Meibomio (*a*) avea pubblicata l' erezione del Ducato di Brunsuic fatta pure da Federigo II. in Magonza nel 1235. e in quel Diploma serve di testimonio *S. Ratisponensis*, *Imperialis Aulæ Cancellarius* con altri; e il medesimo poi sottoscrive il Diploma coll' *Ego Sigfridus Ratisponensis Episcopus*, *Aulæ Imperatoris Cancellarius vice &c.* Veggasi dunque, di che tempra siano, e che plauso meritino le opposizioni de' Romani Censori. Anzi elle servono egregiamente a confermare per legittimo e sicuro il nostro Diploma. E pure molto men doveano essi gridare alla finzione, perchè que' Vescovi ed Arcivescovi siano ivi registrati *senza nome*, con attribuire ciò ad ignoranza dello Scrittore; imperocchè si trova in molti Diplomi questo uso, e nominatamente si osserva in altri dello stesso Federigo II. Si ponga mente alle parole testè riferite del Diploma dato nel Friuli. Presso il Margarino (*b*) s'ha un altro Privilegio d'esso Augusto, ove *testes sunt Madeburgensis*, *Mediolanensis*, *& Reginus Archiepiscopi*, *Curiensis*, *& Cicensis Episcopi*, senza la sottoscrizione del Cancelliere. Un' altro di forma somigliante si legge nello stesso Bollario al num.252. ed un' altro ne ha l' Ughelli nell' Italia Sacra (*c*).

E pure non si ferma qui l'arditezza della Critica altrui. Dice l' Autor delle Difese (*d*), che *molto smemorato si vuol*, *che fosse il medesimo Cancelliere*, *mentre si finge*, *che ignorasse*, *in qual giorno preciso del Mese egli scrivesse il Diploma*; *mense Januarii*; *la qual maniera si truova usata in atti d' altri tempi*, *ma non in quelli di Federigo II.* Stranissime son tali critiche, mentre questo appunto fu il più ordinario stile de i Diplomi di quell' Imperadore; e bastava incomodarsi alquanto, per cercarne esempj nell' Italia Sacra, (*e*) ove ne leggiamo uno dato *Anno* 1225. *Mense Julii*, due altri *Anno* 1220. *Mense Decembris*, un' altro *Anno* 1237. (forse 1231.) *Mense Maji*, un'altro *Anno* 1219. *Mense Septembris*, un'altro *Anno* 1224. *Mense Martii*; e per tralasciarne parecchi altri, vegganfi tutti quei Diplomi di Federigo II. che sono stampati nel Tom.2. del Bollario Cassinese, e in ciascuno apparirà notato solamente il Mese; ma non il giorno del Mese; ed ivi ancora può osservarsi la Costit. 253. la quale è data *Anno Dom. Incarn.* 1232. *Men-*

[a] *Meimbom. Rer. Germ. T.3. pag.206.*
[b] *Bollar. Cassin. T.2. Const.246. & 252.*
[c] *Ital. Sac. T.5. p.1503.*
(d) *Dif. I.C.47. pag.178.*
(e) *Ital. Sac. T.1. p.469. T.2. p.712. 713. T.3. p.732. T.4. p.256. T.5. p.1613.*

Mense Martii Friderico Dei gratia invictiss. Rom. Imp. semper Aug. Hierusalem & Siciliæ Rege, Anno Imperii ejus XII. Regni Hierusalem VII. Regni vero Siciliæ XXXIV. datum Venetiis: le quali sono appunto le note del nostro Diploma di Comacchio, dato anch' esso nel 1232. Ivi eziandio si legge la sottoscrizione del Cancelliere: *Ego Sifredus Ratispon. Episcopus Imp. Aulæ Cancell. vice Domini Venerabilis Colonien. Archiepiscopi*: laonde potranno intendere i Lettori, se il Difensore abbia ragione d' opporre al nostro Diploma, che il suo Autore *non sapea il nome dell' Arcivescovo allora vivente, il quale fu Arrigo*. Finalmente abbiamo un altro Diploma d' esso Federigo II. dato al Vescovo di Como (a), in cui sono testimonj B. *Patriarcha Aquilejen. Madeburgen. & Raven. Archiep. &c. Datum apud Ravennam Anno Dom. Inc.* 1231. *Mense Decembris quintæ Indictionis*, cioè pochi giorni prima del Privilegio dato a i *Comacchiesi* in quella medesima Città. E pure si ha la tranquillità di supporre a i Lettori, a' quali non è facile il chiarirsene, che la maniera di non mettere il giorno del Mese, *si truova usata in atti d' altri tempi, ma non in quelli di Federigo II.* S' io fossi uscito in campo con una censura simile a questa, non si farebbe finito d' insultare alla mia trascuraggine, e peggio anche sonerebbe la tromba; ma io non dirò altro, se non che basteranno tali osservazioni, affinchè si conosca sussistere più, che mai il Diploma suddetto, e perchè poscia più d' uno ammiri la franchezza del Difensor del Dominio, il quale non contento di spacciarlo per una finzione, vuol' anch'in fine lepidamente indovinare, quando sia esso stato composto, cioè circa il 1560. Ma sappiano i Lettori, che nella Segreteria della Comunità di Comacchio in un' antico Libro segnato H. num. 1492. si legge una memoria fatta da *M. Prondoli Noder e Prà, d' ordine del Conseio*, nell' Anno 1495. *adì* 3. *Zenaro*, la qual contiene un' estratto del Privilegio dato nel 1177. *da Fridrico Primo alla Città di Comacchio*, e termina così: *Masse, rasòn, giurisdizion, possession, & esenzion, che furon azunte et confirmade da Hinrigho* (il Sesto) *e Fidrigo* (il Secondo) *et altri Imperatori etc.* Di questo documento il Generale Cesareo Conte Alessandro di Bonneval mandò Copia autentica alla Corte Cesarea. In somma non costa gran pena o spesa il fabbricar sognando; ma poco meno ancora costa alle volte il fabbricar vegliando.

CAP.

(a) Ital. Sac. T. 5. pag. 295.

C A P. XXIII.

Investitura di Comacchio data da Federigo II. all' Arcivescovo di Ravenna. Comacchiesi riconosciuti per Sudditi suoi ne' Patti colla Repubblica Veneziana. Altri Atti del suo Dominio nella Romagna; riguardati come legittimi da i Papi stessi. Arrigo di Turingia Re de' Romani non opera diversamente. Testamento di Federigo II. indarno allegato da i Romani Avvocati, e loro indebite accuse contra i Difensori del S. R. Imperio.

NUlladimeno nella Dif. I. alla pag. 175. vien chiamato un tal' Atto di Federigo II. (ancorchè fosse vero) *nullo*, *ed invalido per cento capi*. Sempre parole grandi, sempre tuono decretorio. Saggiamente scrisse il Card. Bellarmino contra il Barclaio de Potest. Pontif. *Ubi Veritas quaeritur inter cordatos, & serios disputatores, non vincit ille, qui majore exaggeratione sententiam suam affirmat, sed qui fortioribus argumentis eam confirmat*. Ed ancor qui per buona ventura chiunque s' intende bene d' Aritmetica, vedute che abbia queste Scritture, s' accorgerà ridursi a un nulla questi *cento capi*; imperciochè Federigo II. al pari de' suoi Antecessori fu Signore di *Comacchio*; e se non cedette a i Papi nè pur l' Utile Dominio dell' Esarcato, stimò di non essere tenuto a farlo, siccome non aveano stimato tanti altri suoi Predecessori, anche pii e Santi, benchè si voglia che avessero dianzi conceduto, o confermato quello Stato alla Chiesa Romana. Che i Privilegi di Federigo II. fossero Atti *clandestini*, *surrettizj*, *e dati in tempo di Scisma*, *e di guerre*, si dice in un fiato dall' Autore delle Difese (a), ma non pruova egli la prima parte di tal' asserzione; e l' altra non giova, o pure non ha sussistenza, siccome apparirà da gli altri Atti suoi, ch' io riferirò, per sempre più far conoscere, quanto colla verità della Storia s' accordi il sopra accennato Privilegio da lui conceduto a i *Comacchiesi*. Era egli in Bologna a dì 5. Ottobre del 1220. e quivi diede a Simeone Arcivescovo di Ravenna *Principe del S. R. Imp.* in presenza di moltissimi Principi, una pubblica Investitura de i Beni, e Contadi spettanti alla Chiesa Ravennate, annoverando fra essi (b) *COMITATUM COMACLENSEM cum ripa, & piscariis suis &c. salvo in omnibus jure Imperii*. Confermò eziandio a dì 18. dello stesso Mese ed Anno, stando presso a Forlì, i suoi Beni alla Badia della Pomposa, riconoscendola posta *sub libera solius Imperii Jurisdictione*. Aveva egli anche nello stesso Anno rinovati colla Signoria di Venezia i Patti de' suoi Predecessori, con obbligare ad osservargli i Popoli suoi Sudditi, fra' quali *COMACLENSES*: dal che scorgiamo, chi fosse da i Signori Veneziani creduto anche allora Sovrano dell' Esarcato (c). Furono pubblici, e non clandestini, questi Atti, e furono chiari segni della sua Sovranità nominatamente sopra *Comacchio*; e pure non ne fece querela Onorio III. Sommo Pontefice; anzi egli il coronò Imperadore nel medesimo Anno il dì 22. di Novembre in Roma, essendosi anche allora veduto quell' Imperadore nel giorno stesso della coronazione sua, e nella Basilica Vaticana, pubblicar Leg-

gi

(a) *Dif. II. C. 61. pag.* 164. [b] *Rub. Hist. Rav. L. 6. pag.* 383. [c] *Sansov. Ven. L.* 11. *pag.* 222.

gi Imperiali *pro libertate Ecclesiarum*, *& Clericorum*, *Confusione Paterenorum* (Eretici), *testamentis peregrinorum*, *& securitate agricultorum*, come scrive Ricardo da S. Germano nella sua Cronaca. Pochi giorni dopo la Coronazione, stando in Narni, investì egli, *recepto fidelitatis juramento*, il Vescovo di Sarsina di tutti i Beni pertinenti a quella Chiesa, alla quale dianzi nel Mese d' Ottobre avea conceduto un'altro Privilegio (*a*). Sopra che è d' avvertire ciò, che scrive il Card. Toschi (*b*): *Ecclesia Sarsinatensis, quæ est Civitas Romandiolæ, habens jurisdictionem temporalem in dicta Civitate & multis Castris ab Imperatoribus Conrado & Federico, qui fuerunt ante Rodulphum, habet priora jura in jurisdictione temporali, ut non recognoscat ipsam jurisdictionem temporalem ab Ecclesia Romana. Jo: de Imo. Cons.* 116. *in princ.* Ciò che sia succeduto dopo Giovanni da Imola, non importa a me di cercarlo; basta ben sapere quello, che si credea a' tempi di quel Giurisconsulto. Nel suddetto Anno 1220. diede egli ancora un' Investitura di tutti i Beni spettanti alla Chiesa di Bologna, col concedere al Vescovo d' essa Città *plenam jurisdictionem omnium Castrorum &c.* come costa dal Privilegio spedito *VII. Kal. Dec. Anno* 1220. E del suo pacifico Dominio in Bologna fanno fede altri Atti riferiti dall' allegato Sigonio (*c*), e dal Ghirardacci nel Lib. 5. della Storia di Bologna. Così con un' altro Diploma in Brindisi *Anno MCCXXI. Mense Martii Indict. VIIII.* diede ad Azzo Marchese d' Este e d' Ancona l' Investitura di molti Stati, fra l'altre cose dicendo: *Ad hæc etiam concedimus, et DONAMUS, et confirmamus eidem Marchioni suisque heredibus integraliter Adriam, et Adrianum cum omnibus adjacentiis etc. sicut ea omnia Azzo pater Marchionis prædicti, et Obizo Marchio avus prænominati Azzonis olim temporibus nostrorum Prædecessorum Imperatorum, vel Regum Divorum Augustorum juste habuisse, et tenuisse, ac possedisse noscuntur*. Pretende l' Oppositore (*d*), che *pel Feudo d' Adriano* Salinguerra Torelli avesse giurata fedeltà alla S. Sede nel 1215. come s' ha dalla Storia del Rossi all' An. 1240. Ma egli parla in aria, e s'inganna forte, confondendo *Adrianum*, e *Castrum Ariani*, che sono Luoghi diversissimi. Questo ultimo, che Salinguerra riconobbe dal Papa, come una delle Terre della Contessa Matilda, era *Castellarano* posto nel Reggiano, e Patria del mentovato Cardinal Toschi, e non già *Adrianum*, di cui fu investita la Casa d' Este. La cosa è chiara; gli Atti di Matilda ne fanno fede; anzi sappiamo di più, che la Contessa riconoscea quel Castello in feudo dalla Chiesa di Reggio. E se ne ricordino i Lettori, perchè l' Oppositore compiacendosi di questa insussistente scoperta, l'ha ripetuta altrove, cioè ha ripetuto un mero sogno. Ma dice l' Oppositore (*e*): *in quel Privilegio dato da Federigo II. ad Azzo da Este non v' è Comacchio: nè i Ministri Estensi con tutto il lor dire ci sanno spiegare la cagione, per cui Azzo si dimenticò di farvelo porre*. E chi ci ha mai fatto, se non ora, questa piacevo-

le

(a) *Ital. Sac. T.* 2. *pag.* 711. *&* 712.
(b) *Tusch. Pract. Concl.* 689. *lit. D. n.* 6.
(c) *Sigon. de Episc. Bon. Lib.* 2.
(d) *Dif. II. C.* 61. *pag.* 165.
(e) *Ibid.*

le richiesta? La spiegazione, e la risposta son troppo facili. Allora Comacchio non era in poter degli Estensi, i quali ne divennero dipoi padroni nel 1297. Ecco il gran segreto, che si volea sapere. Aggiungiamo alle cose dette, (a) che nel 1226. trovandosi Federigo II. in Imola nel Mese di Maggio, concedette un Privilegio al Monistero di S. Vitale di Ravenna con dar facoltà all' Abate di poter condurre le vettovaglie, ove più gli piacea, esentando quei Monaci da uno *Statuto della Città di Ferrara*, ed esercitando in somma la sua suprema autorità in quelle parti, siccome ancora ne fa fede il Rossi (b) con altre memorie.

Quello, che qui è da notare, si è, che tali Atti venivano procurati da' Vescovi, Abati, e Principi, amici della S. Sede, nè si sa, che fossero punto disapprovati dal Sommo Pontefice. C' è di più: costa, che il dominio d' esso Imperadore sull' Esarcato venne tacitamente approvato, e riconosciuto per legittimo dal medesimo Papa nel 1221. o sia nel 1220. Imperocchè avendogli Onorio III. fatta istanza in quell' Anno, perchè alla Chiesa Romana facesse il rilascio *Comitatus*, *Terræ*, *& poderis quondam Comitissæ Mathildis*: Federigo promulgò un pubblico e solenne Editto alla presenza di moltissimi Principi (fra' quali *Azo Marchio Estensis*) ordinando ciò, che il Papa desiderava. Rapporta Odorico Rinaldi (c) una parte di quell' Editto; ma perchè dovette egli credere, che non importasse il riferire altri passi del medesimo, io li trascriverò dal Tom. I. pag. 448. delle Miscellanee del celebre Stefano Baluzio. *Super hoc PRÆCIPIMUS Cremonensibus*, *Parmensibus*, *Reginensibus*, *Mutinensibus*, *Bononiensibus*, *& generaliter omnibus Aliis Fidelibus Nostris*, *ut memoratis Nobilibus*, *&c. faciant vivam guerram*, *firmiter Inhibentes Mantuanis*, *Veronensibus*, *Ferrariensibus*, *Brissiensibus*, *& omnibus Aliis Fidelibus Nostris*, *sub obtentu Fidelitatis & Gratiæ Nostræ*, *Communitati cuilibet prædictarum sub pœna mille Marcharum &c. quod eis nullum præstent auxilium &c.* E' questo un' Editto fatto in favore, e ad istanza della Chiesa Romana; e pure chiaramente Federigo tratta qui per suoi Sudditi alcuni ancora de' Popoli dell' Esarcato, confinanti ad esse Terre di Matilda. Ora egli non è credibile, che la Corte di Roma avesse acconsentito a queste espressioni, e ad un tale Atto, quando non avesse creduto ben fondato il diritto Imperiale sopra quelle Città. (d) Nè questo Atto poi ha ora da valere per la Rev. Camera, perchè non sussiste, che il *Pleno Jure* mostri ceduta dall'Imperio la Sovranità, siccome fu provato di sopra; e poi le *Terre di Matilda* son già per tanti Secoli restate sotto il dominio Cesareo in vigore (per tacer' altri titoli) d' un' incontrastabil Prescrizione, che non può più la Rev. Camera sopra esse, come nè pur sopra *Comacchio*, avere alcuna giusta pretensione. Aggiungo un' altra pruova, che gli stessi Papi di que' tempi riconobbero per legittimo il Dominio Cesareo nella Romagna. Grego-

rio

(a) *Bull. Casin. T. 2. Const. 246.*
(b) *Hist. Rav. L. 6. pag. 394.*
(c) *Annal. Eccles. ad An. 1221. §. 29.*
(d) *Dis. II. C. 61. pag. 166.*

rio IX. in un suo Breve riferito dall'Ughelli(a), e dato nel 1234. scrive così al Popolo della Città di Sarsina situata nella Romagna: *Universitatem vestram monendo attente per Apostolica vobis scripta mandamus, quatenus Venerabili Fratri nostro Saxenatensi Episcopo de Temporali Jurisdictione ab IMPERATORIBUS Ecclesiæ prædictæ concessa* (s' è ciò veduto di sopra) *plene respondere curetis &c.* Ecco dunque, a chi veramente toccava il concedere anche nella Romagna la *Giurisdizion Temporale* delle Città, e per confessione de' Papi medesimi. E con tali notizie s'accordano egregiamente le due Bolle, l'una d' Onorio III. data all' Arcivescovo di Ravenna nel 1224. e riferita dal Rossi; e quella del suddetto Gregorio IX. data al medesimo nel 1229. e pubblicata dall' Ughelli, le quali furono di sopra a noi opposte da gli Scrittori Romani; perciocchè non contengono elle espressione, o pretensione di Dominio alcuno Principesco, non che di Sovranità, dalla parte d' essi Pontefici sopra le Città dell' Esarcato, consistendo solamente in confermare alla Chiesa di Ravenna i suoi Beni e Stati, nella guisa, e colle formole, che usava la Cancelleria Pontificia in concedere Privilegj ad altre Città d' Italia, e fuori d' Italia, benchè all'Autore della Dis. Ist. (b) sia paruto diversamente. Ritornò Federigo a Ravenna il dì primo di Novembre del 1231. e vi si fermò fino alla seconda Settimana di Quaresima del 1232. esercitando quivi gli Atti della sua giurisdizione Cesarea; nè Gregorio IX. si lagnava per questo; anzi tuttavia con esso lui trattò amichevolmente in que' medesimi tempi. Portano eziandio le memorie d' allora, che l' Arcivescovo di Maddeburgo fu *Conte della Romagna*; e il negare, che tale egli fosse *per diritto Imperiale*, nasce dal non voler ben considerare gli Atti d' allora, ed è un contrariare al Rossi (c), non senza gran coraggio citato quì dall' Oppositore, mentre egli dice sol quello, che noi diciamo. Odorico Rinaldi (d) all' Anno 1231. rapporta una Lettera scritta da Federigo II. *Magdeburgensi Archiep. Comiti Romandiolæ &c.* Abbiamo ancor noi nell' Archivio Estense varie membrane contenenti gli ordini da lui trasmessi al Comune di Verona, affinchè restituisse il Castello di Bragantino al Vescovo di Ferrara. Una d' esse Lettere è data in Forlì nel 1224. con questo titolo: *Al. Dei Gratia Sanctæ Magdeburgen. Ecclesiæ Archiep. Imperii Sacri Legatus, & Comes Romaniolæ*. Due altre nello stesso Anno furono da lui date da Figheruolo *Illustri viro Azoni Marchioni Estensi* con ordine di far restituire al Vescovo suddetto le rendite levategli in Melara, e in Bragantino. Così abbiamo un' altro ordine spedito nel 1239. al Sindico di Ferrara da Maestro Ricardo, il quale è intitolato *Judex Domini Comitis Gualt. Vicarii Domini Imperatoris in Romaniola*. E veggasi di nuovo il Rinaldi, che all' Anno 1234. rapporta una Lettera d' esso Imperadore, in cui si leggono queste parole: *Ex innata consuetudine, qua universos Imperio Ro-*

(a) *Ital. Sac. T. 2. pag. 713.*
[b] *Diss. Hist. C. 49. pag. 35.*
[c] *Rub. Hist. Rav. L. 6. pag. 286.*
(d) *Raynald. Annal. Eccl. ad An. 1231. §. 18.*

mano Subjectos ad fidem & devotionem revocamus &c. Perciò egli commettea Papa Gregorio IX. il provvedere a i Pòpoli *de Lombardia*, *Marchia Trevisii*, *& ROMANIOLA*, *qui videntur nobis & Imperio adversari &c. tam super detentione nostrorum Regalium*, *& aliorum Jurium nostrorum &c.* Così parlavano tuttavia gli Augusti, e così parlavano eglino a i Papi stessi, e senza richiamo de i Papi. Si notino ben simili passi.

Ma nel suddetto Anno 1239. divampò un fiero incendio di discordie fra esso Gregorio IX. e Federigo, avendo il Papa fulminate contra di lui delle terribili censure, i cui motivi non tocca a me di esaminare. So bene, che fra gli altri ei fu questo, che Federigo avea occupato alla S. Sede *Ferrariam*, *Pigonagam* (Pigognagam) *Bondenum* (Terre della Contessa Matilda) *Massam Lunensis Diœcesis*, *& Terram Sardiniæ*, come riferisce il Rinaldi (a): ove è da notare, che anch'egli al pari d'Alessandro III. parla solamente di *Ferrara*, e nulla dice del rimanente dell'Esarcato. Seguirono poi guerre atroci, nelle quali ciascuno cercò di profittare, non avendo però lasciato Federigo di protestare contro a quelle Censure, e di rappresentare a i Principi le ragioni tanto sue, come dell'Imperio, e di sostenere intanto i diritti Cesarei sopra la Romagna. Di ciò abbiamo tuttavia un documento nell'Archivio Estense, cioè l'Investitura di *Bagnacavallo*, *Cotignola*, ed altri Stati, da lui data a Guido Malabocca, e a' suoi fratelli, *Anno MCCXLIII. Mense Novembris*, per tacere altre cose, che si leggono presso gli Storici noti. Nè c'è bisogno alcuno di risposta a i ripieghi di sole parole, co' quali l'Autore delle Difese (b) si sbriga da questi chiarissimi atti del dominio Imperiale nell'Esarcato. Tornasi anche di nuovo a dire, (c) che per opera d'Innocenzo IV. nel 1246. fu eletto in Germania Re de' Romani contra di Federigo II. il Lantgravio di Turingia Arrigo; e questi nell'Anno medesimo spedì una Lettera all'Arcivescovo di Ravenna, chiamandolo *diletto Principe suo*, e dicendogli: *Cum inter ceteros Mundi Prælatos sis Membrum Sacri Imperii speciale &c.* Il pregò d'ajutare *Viros Nobiles, qui de Arimino*, *Ravenna*, *& Faventia*, *& aliis Civitatibus*, *& Castris Romaniolæ per Fredericum quondam Imperatorem sunt ejecti &c.* Disse di sapere, *dilectorum Fidelium Nostrorum Ravennat. auxilium contra eos esse præ ceteris opportunum &c.* Era questi creatura del Sommo Pontefice; era suo grande amico; ma sapeva ancora i diritti competenti a gl'Imperadori sopra l'Esarcato, nè punto se ne lagnava la Corte Romana. Ma dicono gli Oppositori (d), aver Federigo II. ordinato nel suo Testamento al figliuolo Corrado, che restituisse *omnia jura*, *omnesque rationes Sanctiss. Rom. Ecclesiæ*, *quæ*, *& quas possidemus injuste*. Rispondo, che non intese già egli di cedere, o di dover cedere anche l'alto Dominio Cesareo di quegli Stati alla Chiesa Romana. In oltre non ispecificò già egli l'Esar-

[a] *Ad An. 1239. §. 7.*
[b] *Dif. II. pag. 166. 167.*
[c] *Raynald. Annal. ad An. 1246. §. 10.*
[d] *Diss. Hist. C. 52. pag. 38.*

l'Esarcato; e noi neghiamo, che questo venisse, o dovesse venir compreso nella restituzion de i diritti dalla S. Sede occupati in occasion della guerra. Finalmente ordinò egli quella restituzione, ma con una condizion restrittiva, cioè *si eidem Conrado Christianissima ipsa misericors, & pia, Jure Debita facere non cessabit*; come attestano gli Oppositori stessi. C'è nondimeno di più. Uno Anonimo, il quale scrivea verso il 1330. e la cui Storia si ha tra i MSS. dell'Estense, ci ha conservato il Testamento intero d'esso Imperador Federigo. Ivi dunque si leggono le seguenti parole: *Item statuimus, ut sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Matri nostræ Restituantur omnia jura sua, SALVO in omnibus, & per omnia, JURE & HONORE IMPERII, heredum nostrorum, & aliorum nostrorum Fidelium; & ipsa RESTITUAT JURA IMPERII.*

Or vegga dunque il Pubblico, se convenisse all'Autore delle *Difese* il citare un Testamento di tal fatta, che serve chiaramente contra le pretensioni della Camera di Roma; e molto più si consideri, come egli abbia potuto farne tanto strepito fino a scrivere (a), che *i Ministri Estensi nelle loro Scritture altro non sanno, che vantare il loro zelo per l'Impero; e poi nel tempo stesso vanno manifestando un' Odio intestino, e Più che Vatiniano contra la vera gloria Imperiale*. E perchè? *Perchè non sanno astenersi dall' offendere atrocemente la memoria di varj Imperadori, spogliandogli di quel pregio segnalatissimo, che si acquistarono, quando ebbero in punto di morte la grazia singolarissima di aprir gli occhi alla verità, come fra gli altri avvenne a Federigo II.* A questi passi egli è difficile, che anche i Lettori austeri non si muovano dalla lor gravità, in considerando questo *Odio intestino, e più che Vatiniano* de' Ministri Estensi contra la gloria de gl' Imperadori, che si bizzarramente saltare qui in campo contra l'espettazione d'ognuno. S'erano accostati i Saggi alla lettura della Difesa II. con isperanza di trovarvi un Trattato grave e sodo della Controversia di Comacchio, quale appunto si richiedeva al decoro della Corte di Roma, e alla gravità della materia: ma che si ha a fare, s'eglino in sua vece hanno trovata un' Invettiva Teatrale, e tutto l'apparato di quelle Declamazioni, che non curano molto nè il parlar giusto, nè la serietà delle proposizioni vere, cercando solo di sbalordir la gente a forza d'esagerazioni strane, e di grandi epiteti, e di tutto quello, che conferisce a screditare, e rendere odioso un' avversario? In quanto a noi, non occorre dir'altro intorno a quel piacevole *Odio più che Vatiniano*; perchè non ha bisogno di confutazione; ma non si può già tacere, che l'Autor delle Difese (b) per avere noi detto, che Federigo II. *risposè alle accuse, protestò contra le occupazioni dell' Esarcato, e vi tenne salda, finchè potè, la sua padronanza*, va scrivendo, che tali proposizioni sono *in favore delle usurpazioni, dell' eresia, e dello scisma di Federigo*: Egli offende il vero, egli ciecamente aggrava il suo prossimo. Noi sosteniamo, che Federigo non usurpò, ma giustamente signoreggiò l'Esarcato; e il proviamo. Nè

Gg 2 mai

(a) *Dif. II. C. 61. pag. 163.*

(b) *Ibid. pag. 167. et 168.*

mai è venuto pensiero a gli Avvocati Estensi di biasimar le ritrattazioni de gl' Imperadori, come sogna l' Avvocato Romano; nè abbiamo mai rappresentato *per buone ragioni gli aggravj scismatici e irregolari* d' alcuni d' essi Imperadori; anzi fu da noi (a) detestato lo *scisma deplorabile di Federigo I.* ed ogni *eccesso, in cui cadde Lodovico il Bavaro, verso la S. Sede*; e quì torno io a detestare tutti gli atti e scismatici, e irregolari di chiunque fra gl' Imperadori abbia mai ecceduto nelle controversie fra il Sacerdozio e l' Imperio, delle quali gloriosamente fecero eglino, e doveano anche fare la ritrattazione. Ma questa non è la disputa nostra. Si cerca ora, se Federigo II. ed altri Augusti debitamente o indebitamente signoreggiarono allora *Comacchio*, e la *Romagna*, e se mai ritrattassero, o dovessero ritrattare tali Atti: il che riguarda una temporal controversia. Mostri l' Oppositore, se può, che in ciò fosse Usurpatore, e si ritrattasse, o si avesse da ritrattare Federigo II. e allora ci accorderemo ancora in questo con esso lui. Ma ciò non pruova egli, e noi abbiam fatto vedere il contrario, anzi s' è mostrato, che si ritorce contra di lui lo stesso Testamento, ch' egli allega. Aggiungono finalmente gli Oppositori, che i Ravennati nel 1239. secondo Matteo Parisio si ridussero all' ubbidienza della S. Sede, e che secondo il Rossi (b) nel 1253. *solemne fidelitatis, ac subjectionis obsequium Philippo Archiepiscopo Apostolicæ Sedis Legato renovarunt*. Ma senza voler punto esaminare le parole del Rossi, rispondo, che anche Federigo II. si lagnò con sue pubbliche Lettere, riferite dallo stesso Parisio, che il Papa avesse sottratto all' Imperio nel 1239. (c) *Civitatem Nostram Ravennæ per Paulum Transfuratum* (leggi *Traversaram*) *antea fidelissimum nobis, & factum postmodum per corruptionem Papalis pecuniæ proditorem*. Altre ragioni, discolpe, e proteste del medesimo Imperadore si possono leggere presso gli Storici. Truovasi ancora in un suo Diploma del 1242. dato a i Valvassori della Garfagnana *Thomasius de Maderio Sacri Romani Imperii in Romaniola Vicarius generalis*, per tacer' altri Atti. Che se Alessandro IV. nel 1255. confermò all' Arcivescovo di Ravenna la Signoria di *Comacchio*, il fece con una Bolla affatto somigliante a quelle d' Onorio III. e Gregorio IX. le quali non contengono (siccome dicemmo) alcuna espressione di temporal Dominio del Papa sopra *Comacchio*. Benchè tutto questo è in certa maniera superfluo, trattandosi di tempi sì sconvolti, ne i quali tante Città, e Principi d' Italia s' ingegnarono in tutte le forme d' abbattere Federigo, e seco i diritti del S. R. Imperio.

CAP.

(a) Osserv. §.22. Suppl. §.12. pag.28.
(b) Hist. Rav. L.6. pag. 430.
(c) Matth. Paris. in Henr. III. ad Ann. 1239.

C A P. XXIV.

Atti e Diplomi di Ridolfo I. in favore della Reverenda Camera posti all'esame. Non cedette egli l'alto Dominio di Comacchio; *nè questa Città riconobbe per suo Signore il Papa. Romagna conceduta da Ridolfo a fin d'essere assoluto dal Voto di Terra Santa, e difesa del Villani, che ciò asserisce. Intenzione di Ridolfo di farla* fine dimembratione Imperii, *e di non conceder cosa* Nuova *ed* Insolita: *e conseguenze di ciò. Dominio notorio degli Augusti nella Romagna, e Novità allora fatte dalla Corte Romana.*

VEgniamo dunque a Ridolfo I. uno de' gloriosi Antenati dell' Augustissima Casa d'Austria, eletto finalmente dopo tanti sconcerti, Imperadore. Di lui rapportano gli Oppositori (a) varj Atti e Documenti in favore della Chiesa Romana, avendo egli confermato *Privilegia* (così tuttavia s'appellavano le Concessioni fatte da gli Augusti alla S. Sede) *& juramenta* de gl' Imperadori a i Sommi Pontefici, col concedere fra l' altre cose *Exarchatum Ravennæ*, e nominatamente *Comaclum* alla Chiesa suddetta in un suo Diploma del 1279. Veramente non ha bisogno la Corte Cesarea d' essere quì informata di questa materia, da che l' ha mirata diffusamente e dottamente trattata dall' Eccellentiss. Sig. Marchese di Priè Ambasciatore Cesareo, e dal Sig. Conte Reggente Carcello ne' Congressi di Roma, ove ancora fu adeguatamente risposto a gli argomenti, che ne traggono i Ministri e Avvocati della Camera Apostolica. Tuttavia accennerò anch' io quello, che occorrerà, a fin di provare, che per conto di Comacchio indarno essi ricorrono a i Diplomi di quell' Augusto, siccome s' era abbastanza mostrato anche nella Supplica. Che se questo Oppositore (b) va dicendo, che noi esaminiam tali Atti *co' lumi scismatici di Federigo I.*, e che tentiam di levare la gloria a Ridolfo I. già s' è veduto altrove il ridicolo di tal imputazione; e ne i Congressi ancora s' è provato, che dalle eccezioni date e da darsi a quegli Atti e Diplomi niun pregiudizio può venirne alla gloria de' Romani Pontefici d' allora, e molto meno a quella di Ridolfo I.

Primieramente fu da noi detto, che Ridolfo I. *confermò la Donazione di Lodovico Pio tenuta per supposititzia*. Si lusinga l' Oppositore d' averla *giustificata per verissima*; ma gl' Intendenti, letta che avranno questa Opera, mi prometto io, che seguiteranno a credere col P. Pagi, esfere quello un documento supposto, e non dissimile dall' altro di Costantino. II. Fu opposto, che il Papa si fece confermar da Ridolfo i Diplomi d' Ottone I. e Arrigo II. ne' quali *è riserbato l' alto Dominio sopra gli Stati della Chiesa*; e però tacitamente anche Ridolfo sel dovette riserbare. Dà quì nelle smanie l' Oppositore (c), ricorrendo all'intercalare suo ripiego di dire, che Ottone ed Arrigo sarebbono stati *empj in riserbarsi questo alto Dominio*; e che non sel riserbò Ridolfo I. perchè egli non era *nè Scismatico, nè Eretico Arnaldista*, *ma Principe Cattolico*. S' è concludentemente finquì provato, che gli antecedenti Augusti, e massimamente Ottone I. e Arrigo II. conservarono la Sovranità su Roma stessa, non che

(a) *Diss. Hist. C. 54. pag. 38.* (b) *Dif. II. Cap. 63. pag. 169.* (c) *Ibid.*

che full' Efarcato, fenza ch' eglino foffero nè empj, nè *Eretici Arnaldisti*; ed oltre a ciò dopo le pruove recate nel Cap. XII. ognun vede troppo chiaramente per fe fteffo, che il trattar d' Erefia quefto diritto, mantenuto da gli antichi Cefari, altro non è oramai, fe non un' immaginazione ingiuriofa al Vero, e di difcredito a chi ardifce di pubblicarla: e però non c'è quì bifogno d'altra rifpofta. III. Ripetono gli Avvocati Romani, che Ridolfo cafsò e annullò il giuramento di fedeltà preftato da varie Città dell' Efarcato al S. R. Imperio in mano di *Ridolfo Cancelliere* d' effo Augufto. Ma fi rifponde, che tal caffazione di giuramenti non pregiudica alla Sovranità; perchè le Città dell' Imperio o donate o infeudate debbono immediatamente riconofcere per loro Signore il Donatario, o l' Inveftito, intendendofi fempre falvo l' alto Dominio dell' Imperadore. E fe ne recò l' efempio di fopra nell' affoluzione del giuramento data da Federigo I. alla Città di Tivoli in favore della S. Sede; ma però *falvo fuper omnia jure Imperiali*. (a) Anzi gli Atti del Papa e dell' Imperadore per la rivocazione di que' giuramenti, e per la ricognizione del dominio Pontificio in quelle Città, fervono in quefta Controverfia per noi; mentre in neffuno d' effi apparifce, che le Città di *Comacchio* ed *Adria* rivocaffero mai giuramento alcuno fatto in favore dell' Imperio, o prometteffero mai fedeltà al Papa. E pure l' Autore della Dif. Ift. (b) ci fa fapere, che Niccolò III. fcriffe per quefto ad altre Città, e infino ad alcuni Luoghi men riguardevoli di Comacchio ed Adria. Le Comunità, alle quali fcriffe in tal congiuntura il Papa, furono *Imola*, *Faenza*, *Forlimpopoli*, *Cefena*, *Montefeltro*, *Bobbio*, *Bertinoro*, *Cervia*, *Bagnacavallo &c.*

In quarto luogo era ftato citato nelle Offerv. Giovanni Villani (c), il quale fcrive di Niccolò III. ch' egli *fece privilegiare alla Chiefa la Contea di Romagna, e la Città di Bologna, a Ridolfo Re de' Romani, per cagione, ch' era caduto in amenda, che avea fatta a Papa Gregorio di paffare in Italia per fornire il paffaggio d' Oltremare*. Soggiunge dipoi il Villani: *Nè quefta dazione di privilegiare alla Chiefa la Contea di Romagna, nè Potea, nè Dovea fare di ragione, intra le altre cagioni, perchè il detto Ridolfo non era pervenuto alla benedizione Imperiale*. Qui l'Oppofitore (d) mi vien'addoffo colla fua folita franchezza, gridando, che *non meritano rifleffione alcuna le ciance di Giovanni Villani, il quale, fecondo i pregiudizj della fua fazion Gibellina, e del fuo fecolo pregiudicato, fcriffe da feffanta anni dopo &c.* Un gran proceffo in poche parole contra del Villani, perchè non parla a genio de' tempi correnti. Quefto è un gridare contra di lui, ma non è già una ragione per abbattere il fuo credito in tal' afferzione. Certo, che *a gli Atti pubblici fi dee molto maggior credenza, che alle paffioni di certe perfone volgari*, come vuole l' Oppofitore; ma il Villani non fi oppone quì a gli Atti pubblici; imperocchè confeffa il Privilegio conceduto da Ridolfo

(a) *Baron. Annal. ad An.* 1155.
(b) *Difs. Hift. Append. pag.* 84.
(c) *Gio. Vill. Ift. Fior. L.* 7. *C.* 54.
(d) *Dif. I. C.* 111. *pag.* 387.

fo al Papa; e aggiunge poi (secondo il costume d' altri Storici) il motivo segreto, con cui il Papa seppe indurre l' Imperadore a concedergli quel Privilegio. Che se di ciò nelle Lettere del Papa e di Ridolfo *ne verbum quidem apparet*, come ha l' Autore della Diss. Ist. (*a*) si sa bene, che era interesse del Papa di non farne pubblica menzione; e così ordinariamente si pratica in simili casi. Per altro costa da Andrea Dandolo, dall' Autore degli Annali di Colmar, dallo Scrittore del Magn. Chron. Belg. T. 1. Pistor. e da altri, che *ad petitionem Gregorii Papæ X. Rodulphus Crucem suscepit transmarinam*; e il Villani insegna, quando, e perchè gli fosse data l' assoluzion di tal Voto. Ma l' Oppositore della Dif. II. (*b*) ha allegato il Villani contra il Villani, adducendo un' altro passo dello Scrittore medesimo tratto dal Cap. 44. del Lib. 7. della Storia, ove scrive, che Ridolfo *per aver sua pace col Papa, e con la Chiesa, ed essere ricomunicato, privilegiò la Contea di Romagna, come Potea di ragione, alla Chiesa di Roma, e da indi innanzi la possedette la Chiesa per sua*. Sicchè dice l' Oppositore: c' è nelle riflessioni del Villani una *manifesta, e ridicola contradizione*, dicendo egli in un luogo, che Ridolfo *non potea nè dovea privilegiare*, e nell' altro *che potea*. Quì però non finisce la scena. Dopo aver questo Critico preparati con un fiero strepito gli animi de i Lettori, vien rapportando in due maestose colonne uno squarcio d' esso Capo XLIV. in confronto del LIV. citato da noi; e trovato, che il Villani parla nel primo non con assai decoro dell' origine dello stesso Ridolfo, ne fa incredibil romore, deducendo poscia da questo sbaglio, non meritar fede nè pure nel resto l' autorità del Villani. Non si dee perdere il tempo in rispondere quì pienamente all' Avvocato della Camera Apostolica. Solamente dirò, ch' io saprei volentieri, se fosse un pensiero temerario, dopo tanti esempj finora osservati, il dubitare, che poco importasse al nostro Censore ciò, che scrive il Villani intorno all' origine di Ridolfo I. riconosciuto però da lui per *Signore di gran valore, e degno dell' Imperio di Roma*; e se possa credersi, che tanti trasporti della collera questo Avvocato contra dello Storico Fiorentino, non altronde vengano, che da quella scuola, la quale insegna a far giuoco di tutto, e ad *arrossire*, e a dire, mostrando però di non voler dire, e a fingere, che venga insin *nausea*, e finalmente ad affettare sdegni, compassioni, querele, timori, ed ogni altra più utile passione; e se possa dirsi, che non sembri molto scusabile l' aver voluto l' Oppositore senza necessità veruna produrre un pezzo del Cap 44. che non serviva punto alla disputa nostra, quando gli dovea bastare di riferir la sola parte, che conveniva al suo bisogno. Ma venendo io al punto, dico, che l' Oppositore fa avvertirci presso il Villani un *poteà di ragione*, e poscia un' altro *non potea, nè dovea di ragione*; osserva egli denominato Ridolfo *Conte di Furinborgo*: la qual voce è secondo lui *in tutto ideale*; nota eziandio *l' ammenda della* Sco-

(a) *Diss. Hist. C. 73. pag. 52.*

(b) *Dif. II. C. 66. p. 179.*

Scomunica: e pure, dice egli, di questo *non si truova fatta menzione da alcuno Scrittore contemporaneo*. In somma che non osserva, e che non dice egli, per iscreditare il Villani, e l'asserzione sua?

Dopo sì terribili, ed ingegnosi schiamazzi, io non farò altro, se non chiedere placidamente alla Coscienza di cotesto Censore, s'egli abbia, ed abbia in tal congiuntura letto la Storia Fiorentina di *Ricordano Malespini* stampata dal Giunti in Firenze nel 1568. Trattandosi d'uno Scrittore sì ben fornito di Libri, e d'infaticabil diligenza, o si dee, o si può presumere, ch'egli l'abbia molto ben letta, e che sappia, avere il Villani rapportato nell'Opera sua molti Capitoli della Storia d'esso Malespini. Ma s'egli ha ciò fatto, è saputo: come ha poi avuto il cuore di far qui tante scene, e romori contra d'esso Villani? Il Cap. 44. Lib. 7. di questo Istorico è preso per l'appunto dal Cap. 98. e 99. della Storia di Ricordano, il qual visse a' tempi del medesimo Ridolfo I. e scrisse queste parole: *Nel* 1272. *gli Elettori dello 'mperio elessero Re de' Romani Ridolfo Conte di Furinborgo, valente huomo d'arme, avenga che fosse di piccola potenza. Papa Ghirigoro confermò Ridolfo Conte di Furinborgo eletto Re de' Romani, acciocchè egli venisse per la Corona a Roma, e fosse Capitano del passaggio d'oltre a mare &c. Lo detto Ridolfo promise sotto pena di scomunicatione d'essere in Melano fra certo termine: le quali promissioni per sue imprese, e guerre della Magna non venne in Italia, e non ebbe la Corona, nè la beneditione dello Imperio dal Papa; ma rimase scomunicato; e per avere poi sua pace collo Papa, e colla Chiesa, e essere ricomunicato, privilegiò la Contea di Romagna; come potea di ragione, alla Chiesa di Roma &c.* Ma ciò posto, vegga l'Oppositore, in che si risolvano i suoi strepitosi Processi in questo affare. Non sa egli digerire nel Villani quel *Conte di Furinborgo*; ed ecco il titolo stesso dato a Ridolfo I. da Ricordano, che vivea in que'tempi, e che probabilmente volle significare *Conte di Friburgo*. E si noti avere il famoso Lambecio (a) corretto ed illustrato il Villani in questo e nell'altro sito, siccome apparisce dal Catalogo de' Libri da lui composti, ove sono le seguenti parole: *Simul etiam corriguntur, & Illustrantur Notabilia duo Loca* (così scrive un Bibliotecario Cesareo) *Historiæ Florentinæ Joannis Villani, ubi Imp. Rudolphus I. perperam appellatur Comes de Furinborgo, & Comes de Finborgo*. Parimente secondo il nostro Censore *non si truova fatta menzione da alcuno Scrittore contemporaneo* della Scomunica d'esso Imperadore, e dell'aver egli per liberarsene privilegiata la Romagna al Sommo Pontefice; ed eccola fatta da Ricordano Autore contemporaneo. Aggiungo ancora, avere Giovanni Nauclero (b) attestato il medesimo colle seguenti parole: *Rudolphus non solum pro absolutione, ut scribunt Nonnulli, cum Voto Crucis non satisfaciens excommunicatus fertur, sed Hac etiam de Causa Romandiola a Rudolpho ad Ecclesiam pervenit*: dal che si raccoglie, che tal notizia

(a) *Lambec. Orig. Hambur. 3. edit. a Fabric. pag.* 14. (b) *Nauclér. Chronogr. Vol.* 2. *Gen.* 43. *ad An.* 1282.

tizia l' avea il Nauclero da altri antecedenti Storici. Di più Sozomeno Prete da Pistoja, che compilò circa il 1300. le sue Storie tuttavia MSS. scrive all' Anno 1272. *Rodulphus Comes de Forimburgo Romanor. Imp. eligitur.* E all' Anno 1277. aggiunge: *Nicolaus III. Præcepit etiam Rodulpho Imperatori, ut dono daret Ecclesiæ Romanæ Civitatem Bononiensem, & Romandiolam, ut fertur, & per hanc donationem reconciliavit eum, ex eo quod vinculo excommunicationis innodatus erat, quia, ut promiserat, pro Terræ Sanctæ recuperatione non venerat in Italiam.* Ecco dunque, se il solo Villani parli di quella Scomunica. *Vien tanta nausea* all' Oppositore per due parole sole dette da questo Istorico intorno all' Origine di Ridolfo I. e pure potea e può conjetturarsi con tutta verisimilitudine, che questo sia un' error delle copie della Storia d' esso Villani, il quale avendo qui copiato il *Malespini*, non avrà probabilmente scritto altro, se non che Ridolfo era *di piccola potenza*. E a ciò dovea badare l' incomparabil zelo, che qui vorrebbe mostrare l' Oppositore per l' Augustiss. Casa, senza lasciarsi portar' a fare quella sì affettata Commedia, di cui egli solo, e non già io, ha il merito tutto. Finalmente potea intendere, non esserci nella Storia del Villani la gran contradizione, ch'egli si figura, per cagione del *potea*, *e non potea di ragione*; imperocchè nel Cap. 44. è *Ricordano Malaspina*, che parla; e nel Cap. 54. egli è il *Villani*, che scrive. E dirò anch' io, che Ricordano scrisse così, perch' egli fu di Fazione Guelfa, e dovea sentire, che anche a' suoi dì era tenuto inefficace il Privilegio di Ridolfo, se pure non iscrisse anch' egli in quel luogo *non potea di ragione*. Quel poi, che finisce di dar peso nel caso nostro all' autorità del Villani, si è veramente avere in que' tempi la Corte di Roma preteso, che non si fosse vero ed effettivo Imperadore, finchè non era seguita l' approvazione del Sommo Pontefice, e la Coronazione, e benedizione Romana.(a) Il perchè tali Imperadori non coronati venivano chiamati allora solamente *Re de i Romani*; e Niccolò III. fece promettersi, che Ridolfo I. dopo la Coronazione ratificherebbe i Privilegj: cosa però non fatta mai da quel Monarca, perchè non calò mai in Italia a ricevere la Corona.(b) Anzi vedremo anche fra poco un' esempio di tal pretensione, recato da Tolomeo da Lucca, essendo noto nel resto, che si fece ad essa punto fermo dipoi mercè di un Decreto formato nell' Anno 1338. dagli Elettori dell' Imperio. Laonde altro non occorre, ch' io aggiunga intorno al Villani, poichè in quello, ch' egli dice al proposito nostro, si vede ch' egli parlava col suo fondamento.

Quinto, (c) s' è giustamente opposto ne' Congressi, che Ridolfo I. nel Mandato, ch' egli diede nel 1274. a Ottone Preposito di Spira, a confermare i Privilegj della Chiesa Romana, espresse chiaramente, che ciò si facesse *sine demembratione Imperii*: la qual clausola è di gran peso, men-

(a) *Diss. Hist. Append. n.* 17.
(b) *Bzov. Annal. ad An.* 1338. *n.* 4. *& seqq.*
(c) *Diss. Hist. Append. pag.* 21. *n.* 7.

mentre s'è provato ad evidenza, che gl' Imperadori aveano per l' addietro goduto, ed esercitato legittimamente almen l' alto loro Dominio sopra l' Esarcato, e nominatamente sopra *Comacchio*. (a) Di più Niccolò III. in una sua Lettera scritta al medesimo Ridolfo nel 1278. si esprime di non chiedere cosa alcuna di nuovo: *Ne autem*, dice egli, *per hæc nos aliquod Novum petere, vel a tuis prædecessoribus Imperatoribus Romanis Insolitum extimes postulare, & ad tuam Conscientiam plenius Serenandam &c. tibi de verbo ad verbum tenores Privilegiorum ipsorum Imperatorum transmittimus*. Ma essendosi veduto, che fin' allora gli Augusti aveano goduto l' alto Dominio sopra *Comacchio* e sopra la *Romagna*, con disporre eziandio di quelle Città in favore altrui, e senza richiamo, anzi con approvazione de' Papi stessi: ne viene per conseguenza, che gli Atti di Ridolfo I. s' hanno da ridurre al valore de gli antecedenti Diplomi, perchè mente del Papa era di non voler' ottenere, e di Ridolfo di non voler concedere cosa *nuova*, od *insolita*.

Sesto, che se mai si pretendesse oggidì, che Ridolfo avesse conceduto più de' suoi Antecessori, fondato ne' Privilegj di Lodovico Pio, Ottone I. e Arrigo II.: già ne' congressi Romani è stato risposto, che Papa Niccolò III. trasmise a Ridolfo, non già gl' interi Diplomi de' suddetti Augusti, ma solamente i fragmenti d' essi, che faceano più al proposito della Rev. Camera, ommettendo l' altre parti, ove si parla de i diritti Imperiali: il che quantunque sia da me creduto fatto allora senza malizia, tuttavia ognun conosce, che è di grande importanza in tal' affare, mentre ciò facilmente avrebbe indotto o potuto indurre in errore l' Imperador Ridolfo, non abbastanza istrutto in quella occasione. Veggasi il documento XVI. registrato nella Append. della Diss. Ist. pag. 50. e perciocchè indi si raccoglie, che Ridolfo non si volea indurre a quanto richiedeva il Papa, temendo d' operare contra la sua Coscienza, e in pregiudizio dell' Imperio; e Niccolò III. per questo *ad ejus Conscientiam plenius serenandam*, gli mandò que' fragmenti: egli è facile ad intendere, che l' inviar que' soli pezzi de' Privilegj nelle parti favorevoli a Roma, con tacer gli altri favorevoli all' Imperio, non bastò per illuminare sufficientemente Ridolfo; e però non son già soggette a biasimo alcuno le risoluzioni di Ridolfo, ma sono ben sottoposti a varie poderose eccezioni i Privilegj, che seppe riportare da lui la Camera Apostolica.

Settimo, così notorio e stabilito dovea essere il Dominio e Diritto Cesareo sopra la Romagna in que' tempi, ad esclusione delle pretensioni Romane, che Ridolfo anche dopo la conferma de' Privilegj fatta nel 1274. e 1275. alla S. Sede, continuò a signoreggiare in essa Romagna, ciò apparendo da i giuramenti di Fedeltà a lui prestati da varie Città di quella Provincia in mano di Ridolfo suo Cancelliere. Vero è, che i Papi tanto fecero, che Ridolfo cassò, e ritrattò que' giuramenti, siccome dicemmo, senza pregiudizio però dei Diritti Imperiali, con chiamarli ricevuti

(a) *Diss. Ist. Append. n. 16. pag. 51.*

ricevuti (e non già *estorti*) senza sua saputa, consiglio, o mandato. (a) Ma egli è sempre degno d'osservazione aver confessato Papa Giovanni XXI. in una sua Lettera a Ridolfo, che que' giuramenti erano stati prestati al suddetto Imperial Cancelliere *de permissione, seu voluntate Venerabilis Fratris nostri Ferrarien. Episcopi, in Lombardiæ partibus Apostolicæ Sedis Legati*: dal che s'intende, se credessero allora i Ministri Imperiali d'operare contra il dovere, signoreggiando nella Romagna, quando lo stesso Legato del Papa, che dee supporsi informatissimo allora de i diritti della S. Sede, o permise, o volle con tanta pubblicità, che quelle Città giurassero Fedeltà all'Imperadore Rodolfo. Del pari ancora si conosce, quanto indebitamente l'Oppositore chiami tali Atti *ingiustamente estorti*, e *violenze* d'esso Cancellier Ridolfo. E tanto più apparirà questa verità al riflettere, che secondo il Corio (b) *a i 17. d'Aprile del 1275. il Vescovo di Ferrara Legato Apostolico, col Cancelliero del Conte Rodolfo Imperatore eletto, andarono a Reggio, d'indi a Modena, Milano, Cremona, Piacenza, Crema, Lodi, Parma, & altri Luoghi, ne' quali fecero giurare la osservazione de' precetti della Santa Chiesa, e Fedeltà all'Imperadore*. (c) Bisogna dunque, che avendo il Legato Apostolico o permesso, o voluto, che si facesse lo stesso dalle Città della Romagna con egual pubblicità, fosse allora anche notorio il Diritto e Dominio Imperiale in quelle contrade. Nella Supplica alla pag. 27. fu detto, essere *troppo inverisimile, che senza partecipazione e consentimento del suo Sovrano quel Cancelliere s'intitolasse Legatus, & Vicarius Generalis Romani Imperii in Romandiola*. L'Autor delle Difese (d) dice qui, che con tali parole da me *si taccia ed incolpa di bugiardo quel glorioso Imperadore, il quale attesta, che tutto ciò era avvenuto senza sua notizia*. Ed io a chi così parla auguro un poco più di buona fede. Vuole egli, ch'io abbia chiamato *inverisimile* il ricevimento de' giuramenti suddetti senza partecipazion di Ridolfo; laddove le parole mie, da lui a posta ommesse, e troncate, parlano solo del Titolo di *Legato, e Vicario del S. R. Imperio nella Romagna*. E si vorrà poi persuadere, che si cerca in sì fatte Difese il Vero, e il Retto? E se anche avessi parlato, come mi vien' apposto, l'avrei fatto coll'autorità del Bzovio (e) Annalista Pontificio, il quale scrive presi que' giuramenti, *sive inscio, sive Jubente, sive connivente Rudolpho Imperatore*. Ma io solamente dissi, e torno a dire, non potersi intendere, che Ridolfo Cancelliere dell'Imperador Ridolfo s'intitolasse *Legato, e Vicario dell'Imperio nella Romagna* senza consentimento del suo Sovrano, imperciocchè egli per tale era riconosciuto da i Popoli, e seguitò gran tempo ad esercitar Dominio nella Romagna, nè in ciò fu disapprovato egli da Ridolfo. Basta figurarsi bene il caso, per conoscere questa verità. Aggiungasi di più, che il celebre Lambecio (f) in un'Opera, di cui son privo, riferisce un

(a) *Dif. Hist. Append. n. 13.*
(b) *Corio Istor. Milan. p. 2.*
(c) *Dif. I. C. 111. pag. 386.*
(d) *Dif. II. C. 64. pag. 173.*
(e) *Bzov. Annal. Eccl. ad An. 1278. n. 12.*
(f) *Lambec. T. 3. Addit. 8. ad L. 1. pag. 165. Comm. Bibl. Caes.*

Diploma, in cui esso Ridolfo costituì un' altro Ministro suo per la Romagna, cioè Arrigo Conte di Furstemberg, dichiarandolo *Praefectum & Rectorem Provinciae Italicae, ROMANIOLAE &c.* Laonde è chiaro, che Ridolfo tenne, per quanto potè, anche il Dominio Utile della Romagna dopo gli stessi primi suoi Privilegj, seguendo il costume e diritto de' suoi Antecessori. Di più lo stesso Lambecio rapporta nel Lib. 3. App. pag. 327. una circolare d' esso Ridolfo inviata a i Marchesi, Conti, Podestà delle Città &c. ove è da lui nominata *ROMANIOLA Imperii pomoerium*: il che non ha bisogno di spiegazione. E il Biondo (a) scrive, che nel 1275. *omnis Romandiola Imperatorias secuta erat partes, & minima, quae singuli darent Populi, tributa percipiens Rodulfus, eos Privilegio sub Imperii titulo liberos esse dixit. Cujus rei gestae ordinem in Foroliviensium monumentis extare vidimus.*

Ottavo, ci manda l' Autor delle Difese a consultare l' Aventino, e il Lambecio, a fine di farci sapere, che esistevano una volta i Diplomi di Ridolfo in favore della Chiesa Romana, e che tuttavia *si truovano inseriti ne' Registri Imperiali* d' esso Ridolfo in Vienna. Non avevamo noi messo in dubbio tali documenti, onde occorresse parlar di ciò; ma giacchè così egli vuole, si risponde, non apparir bene, se l' Aventino parli de i Diplomi suddetti, o pure d' altri; e che il Lambecio non asserisce, che nella Biblioteca Cesarea, e ne' Registri di Ridolfo si truovino essi Diplomi. Potrei anche aggiungere alcune riflessioni fatte dagli Avvocati Cesarei in occasion di visitare que' pochi documenti (perchè non si credette bene di mostrarne loro di più) pretesi o originali, o autentici, che furono prodotti da i Camerali Romani ne' passati Congressi. Ma mi contenterò di dir solamente, che il Diploma di Ridolfo I. del 1279. su cui principalmente si fondano le pretensioni d'essi Camerali, a cagione del leggersi ivi espresso il nome ancora d' *Adria e di Comacchio*, ha per Sigillo, o vogliam dire Bolla, una spezie di Moneta d'oro, della larghezza d' un' Unghero alquanto grosso, ma senza aver la cera dentro, per cui passi la cordicella pendente dalla pergamena, siccome suol' essere nell' altre Bolle d' oro. Anzi essa cordicella ha le fila stese, e non attorcigliate, come s' osserva altrove, e in vece di passar per mezzo della Bolla, solamente la sostiene appesa per un buco, o foro fatto in una parte d' essa, nella guisa che alcuni Giulj o Testoni Romani per divozione si veggono appesi alle Corone della povera gente. Farebbono gran romore in simil caso gli Avvocati di Roma contra di noi. Io non gl' imiterò, ma solamente rimetterò all' esame altrui questa notizia, e il Diploma all' ispezione oculare de' Giudici, e Periti.

Nono, qualunque, però sia esso Diploma, si ripete qui il dilemma già proposto nella Supplica, cioè, che *o pretendono in Roma, che Ridolfo I. abdicasse allora dall' Imperio la Sovranità sopra Comacchio, e sopra la Romagna:*

(a) *Blond. Hist. Dec. 2. L. 8.*

gna: e bisogna che mostrino, ove ne facesse egli la Rinunzia, che in questo caso era necessaria. O pure pretendono, *ch' egli non concedesse, se non quello, che i suoi Antecessori aveano conceduto*. L' Autor delle Difese (a) grida, che non pretende il primo, perchè *nè egli, nè i suoi precessori Niuna Sovranità Affatto Mai ve n' ebbero de jure sopra gli Stati della Chiesa*. In fatti non si vede ne' Diplomi di Ridolfo Rinunzia alcuna di questo alto Dominio. Ma se Ridolfo secondo la pretensione Romana fece sol quello, che aveano fatto i Precessori suoi, e non se gli può attribuire cosa *Nuova*, *o Insolita* in quelle concessioni: adunque restò in lui la Sovranità con altri Diritti sopra *Comacchio*, e sopra la Romagna, essendosi troppo chiaramente finora provato, essere,(b) non già un *sogno degli Eretici Anaddisti*, *risuscitato da' Calvinisti*, *e Luterani*, la Sovranità degli Antecessori di Ridolfo sopra quello Stato, ma un Diritto legittimo in que' tempi, e una verità, di cui verisimilmente non dubiteranno più da quì innanzi gli Eruditi sinceri. Nè giova punto il metterci davanti un *Donamus*, *un pleni juris*, *ditionis*, *& Principatus*, *integre*, *in solidum*, e simili formole, perchè queste non escludeano, nè escludono punto l' alto Dominio dell' Imperadore concedente il Privilegio.

Decimo, nè pur si dee tacere, essere stato da me scritto nella Supplica al §. 12. che Ridolfo I. fu necessitato dalla costituzione de' tempi a far quanto vollero *i Papi d' allora*, perciocchè secondo la Cronaca Germanica, e Tolomeo da Lucca, essi Papi allora *si mischiavano con possesso nel governo de gli Stati Imperiali d' Italia*, *e fecero di molte Novità con pensiero ancora d' escludere dall'Italia gl' Imperadori Tedeschi*, *per quanto attesta il Biondo nelle sue Storie*. Il comento dell' Oppositore a queste parole è il seguente: (c) *Quì non c' è bisogno dell'astrolabio per vedere il buon genio, che ha verso Tutti i Sommi Pontefici*, *chi Tutti in un fascio gli lacera*, *e gli maltratta in questa maniera*; *e si dirà poi, che questo è un parlare con Modestia e Venerazione per la S. Sede*. Ma altro in vero ci vuole che l' astrolabio, per veder nelle parole della Supplica ciò, che va dicendo di vedervi l' Oppositore. Bisogna egli adoperare un pajo d' occhi pieni di livore, e d' ingiustizia, per mirar' ivi simili cose. Espressamente si parla nella Supplica de *i Papi d' allora*; e l' Avvocato contrario, alterando i miei sentimenti, m' imputa, ch' io lacero e maltratto in un fascio *Tutti i Sommi Pontefici*. Questo non è un *vedere*, ma un *travedere* non iscusabile; ed è tanto men tollerabile un tal'aggravio; quanto ch' egli chiama *lacerare* e *maltrattare* i Papi, il solamente dire, ch' eglino fecero allora delle *Novità*, e il dirlo coll' autorità de gli Storici. Certamente se *lacera* e *maltratta* i Sommi Pontefici, chi accenna talora alcuno de' lor difetti, errori, e vizj umani: che sarà del Baronio stesso, e di tanti Cattolici Scrittori, che talvolta gli accennano? Aggiungasi, che le parole della Supplica nè pur' attribuiscono taccia alcuna a que' Papi, essendo che

(a) *Dif. II. C. 65. pag. 176.*
(b) *Dif. II. C. 65. pag. 177.*
(c) *Dif. II. C. 78. pag. 185.*

che si lascia luogo ad immaginare, ch' eglino facessero quel, che fecero, con buona fede, e persuasi di non commettere ingiustizia. E finalmente ciò fu detto per necessità di difesa. Laonde è contra ogni giustizia ancor quì il procedere del Romano Censore, il quale in oltre seguendo il suo costume di staccare alcune parole nostre da i siti, ove erano ben poste, e di andarle ripetendo intercalarmente con abuso manifesto, quando non sa che far'altro, ancor quì tira in mezzo la *Modestia e la Venerazione* da noi professata per la S. Sede. Oltre al non essersi punto mancato ad essa nè pur'ivi, sa ben l'Oppositore, non essersi mai detto da noi d'averla tale, che si voglia tacere quello, che è vero, ed è necessario a difendere il S.R. Imperio e la Casa d' Este nella Controversia presente. S' egli forse la richiede da noi più che cieca, chiaramente si spieghi, perchè gli faremo il plauso, che meriterà una tal pretensione.

Ma egli grida, che *la suddetta accusa non istà punto appoggiata in sul vero*. Se abbia ragione di così pretendere, si conoscerà dalle autorità seguenti. Uldrico, o sia Arrigo Muzio (*a*) Storico tante volte citato da gli Annalisti Pontifizj, narra, che a'tempi di Ridolfo contendeano molti Principi d'Italia col Romano Pontefice, ma che egli *usus auctoritate Rudolphi absentis, effecit quidquid cupiebat*. Aveano i Papi d' allora costituito, e sostenuto nel dominio della Toscana Carlo Re di Sicilia contra il volere dello stesso Ridolfo; e benchè Niccolò III. disgustato con esso Re Carlo lo sturbasse da quelle contrade, tuttavia Onorio IV. nel 1286. per attestato della suddetta Cronaca, *fecit Comitem Januensem nomine Pinzivallam* (Prinzivallam) *de Flisco Vicarium generalem Imperii, misitque eum in Germaniam ad Rudolphum Imperatorem cum Mandatis, ut Rudolphus hunc Vicarium confirmaret. Quod fecit in gratiam Pontificis Imperator quamquam invitus; male enim habebat eum, quod Pontifex hoc jus in Imperio sibi arrogabat; alium enim Vicarium Rudolphus maluisset*. Nè ha avuto difficultà l' Autore della Diss. Ist. (*b*) di pubblicare una Lettera scritta da Innocenzo V. nel 1276. allo stesso Ridolfo, in cui gli ordina di non venire in Italia, e di ritornare in dietro, se già fosse in viaggio; e così fece anche Giovanni XXI. come s' ha dal Rinaldi all' Anno 1277. Di più Tolomeo (*c*) da Lucca, Religioso Domenicano, Vescovo di Torcello, e Storico vicino a que' tempi il quale non so se l' Oppositore intenda di mettere nel numero de i *maligni*, racconta ne' suoi Annali brevi per *Novità* quegli Atti di Niccolò III. scrivendo di lui le seguenti parole: *Multas NOVITATES facit in Mundo. Primo Rodulphum requirit de Comitatu Romagnolæ, & obtinuit ex jure Ecclesiæ concesso per Ludovicum Imperatorem. Luccensibus molestias intulit de Vicariatu Vallis Nebulæ &c.* Avea prima detto di Papa Giovanni Predecessore di Niccolò III. che anch' egli *multas attentavit Novitates, & præceps multum in agendis*. All' Anno poscia 1281. scrive, che i Lucchesi bruciarono Pescia; *causam autem com-*

(a) *Chron. Germ. L. 21. ap. Pistor. T. 2.*
(b) *Diss. Hist. Append. n. 11. pag. 38.*
(c) *Bibl. Patr. T. 25. pag. 966.*

combustionis ferunt fuisse, *quia se subjecerant Cancellario Imperatoris Rodulphi*, *cui subjici non debebant*, *nisi appareret Confirmatio ejusdem per Summum Pontificem*, ecco poi le parole del Biondo(*a*)accennate nella Supplica; *Scribit Ptolemeus Lucensis*, *Nicolaum Pontificem*, *nisi ejus consilia mors occupasset*, *Reges duos*, *unum Lombardiæ*, *alterum Hetruscis fuisse daturum*, *quo Regibus Siciliæ*, *atque GERMANIS Imperii titulo abutentibus*, *evertendi Italiam*, *sicut sæpe fecerant*, *facultas adimeretur*. E il Platina (*b*) Bibliotecario Pontificio riferisce la medesima intenzione di Niccolò III. co i motivi suoi, aggiungendo ancora, che questi due Re aveano da essere due Nipoti di lui di Casa Orsina. *Huic autem Pontifici* (tali son le parole di questo altro Storico, il quale dovea averlo imparato dalle Cronache antecedenti) *in animo fuerat duos Reges creare*, *utrumque Ursinum*, *quorum alterum Hetruriæ*, *alterum Lombardiæ præficeret*, *qui inde Theutonicos*, *hinc Gallos armis in officio continerent*.

Ora poste tali premesse, e veduto, che in que' tempi per essere riconosciuto Imperadore, e per mantenersi sul Trono, bisognava operare ciò, che piaceva ad altrui, ma non piaceva a gl' Imperadori: quando mai pretendessero in Roma, che Ridolfo avesse in guisa alcuna pregiudicato a i Diritti Imperiali sopra la *Romagna*, sanno gl' Intendenti, quali e quante eccezioni competerebbono contra simili Atti. Ma posto, per confessione ancora dell' Avvocato contrario, che Ridolfo I. nulla più facesse, che s' avessero fatto i Precessori suoi: quì dee ricordarsi già da noi concludentemente provato, che stava in essi precedenti Augusti l' alto Dominio di *Comacchio*, e della *Romagna* suddetta, e la facoltà di disporre di que' paesi, anche dopo le confermazioni allegate dalla S. Sede: il che si truova fatto insino da Imperadori Santi. In fatti lo stesso Imperador Ridolfo ritenne in suo potere le *Terre di Matilda*, e nell' anno 1281. cioè dopo i Privilegj suddetti, investì di *Rovigo*, *Adria*, *Adriano &c.* il Marchese Obizo d' Este, Signor di Ferrara (siccome nel 1276. avea fatto anche Ridolfo suo Cancelliere) quantunque *Adria*, *e Gavello* si veggano mentovati ne' Diplomi conceduti alla Chiesa Romana: e così fecero ancora i suoi Successori. Il chieder poi, (*c*) *per qual cagione la Casa d' Este allora non si fece investire ancor di Comacchio*, *se era Città dell' Impero*, *siccome pretendono*, *che si facesse investir d' Adria*, è un chiedere cosa, che già si sa, o si dovrebbe sapere. Non ne erano allora possessori gli Estensi, perchè vi comandava Guido da Polenta eletto nel 1275. per lor Signore da quel Popolo; ed essi ne conseguirono il dominio solamente nel 1297., come costa dal Rossi. Finalmente (e questa sola risposta basta per tutte, perchè è decisiva) riesce affatto inutile il citarsi dalla Rev. Camera i Diplomi di Ridolfo I. per conto di *Comacchio*, perciocchè, avendo continuato quella Città a riconoscere per supremo Padrone il S. R. Imperio, e ciò per lo spazio di più Secoli, nè pro-

(a) *Blond. Dec. 2. L. 8. HM.*
(b) *Platin. in Vita Nicol. III.*
(c) *Dif. II. C. 64. pag. 174.*

provandosi che da Ridolfo ne fosse dato il possesso alla Camera Apostolica, anzi essendo certo, che ne furono per più Secoli dipoi Signori e Possessori reali gli Estensi, senza ch' eglino alcuna Investitura ne prendessero dalla Sede Apostolica, e solamente con prenderla da gli Imperadori, i quali hanno sempre continuato, e continuano a darla: tutte le Leggi s' accordano in decidere, che la Rev. Camera non vi potè nel 1598. nè vi può più pretendere, non che avere sopra, alcun Diritto, e questo a cagion della Prescrizione più che Centenaria, che qui oltre a tanti altri Titoli assiste chiarissimamente al S. R. Imperio, e alla Casa d' Este; siccome nè pure può più pretendere essa Camera Apostolica *Adria*, *Gavello*, *le Terre della Contessa Matilda*, *la Corsica*, *la Sardegna*, ed altri Stati, a lei bensì confermati da Ridolfo I. ma solo per pompa, e senza darne a lei il Possesso. Altrove tratteremo meglio questo importantissimo punto, dovendosi ora continuare il viaggio impreso.

C A P. XXV.

Avventure di Adolfo, Alberto, Arrigo VII. e Lodovico il Bavaro per gli Stati d' Italia. Censure indebite dell' Autor delle Difese contra de gli Avvocati Estensi a cagione d' esso Bavaro. Estensi non Usurpatori, nè Tiranni di Ferrara. Investiture di Comacchio date da Carlo IV. e da i susseguenti Cesari fino al dì d' oggi alla Casa d' Este.

SOtto Adolfo Successore di Ridolfo I. gli affari dell' Imperio non andarono meglio in Italia; e giacchè il Difensor del Dominio (*a*) si vuole far merito con dire „ che Martino IV. ordinò nel 1281. a i Popoli della Toscana d' ubbidire a i Ministri di Ridolfo I. (dal che però discorda il Bzovio (*b*) all' Anno stesso) *ut idem Imperium & suorum integritate gaudeat, & prosperis successibus amplietur*: sarà ben lecito a me il riferir quì un passo di Tolomeo Lucchese all' Anno 1296. Scrive egli, (*c*) che Adolfo spedì in Toscana un suo Vicario, *quem Papa Bonifacius consentanee recepit, unde dictus Bonifacius Thuscos requirit; & dicti Thusci volentes excutere jugum de manibus Imperii, eidem Bonifacio obtulerunt LXXX. mille florenos, quamvis non esset necessarium, quia adhuc Adulphus confirmatus non erat in Imperio* (cioè non peranche coronato Imperadore in Roma); *& ideo eidem administrationis non competebat officium, nisi quantum suæ genti placebat. Propter quam causam* (Vicarium illum) *Papa remisit ad propria, & pecuniam sibi retinuit pro Terris Imperii eidem collatam, in hoc volens ostendere, dominium Papæ dominio Imperatoris præferri*. Non si contentò di questo Bonifazio VIII. Cominciò anche a pretendere la Toscana tutta, quasi Provincia dovuta alla S. Sede. Nel Registro de gli Archivj Pontificj, che si conserva nella Libreria Estense scritto nell' Anno 1367. si legge il seguente Atto: *Breve continens, quod D. Bonifacius Papa VIII. scripsit Duci Saxoniæ, hortando eum gratiose, ut induceret Albertum Ducem Austriæ, natum Rodulphi quondam Romanorum Regis ad Restituendam Ecclesiæ Romanæ Provinciam Thusciæ*,

(a) *Dif. II. C. 68. pag. 185.*
(b) *Bzov. Annal. Eccl. ad An. 1281. n. 6.*
(c) *Bibl. PP. T. 25. pag. 970.*

sciæ, quæ licet ad Imperium fuisset translata, antea ad eamdem Ecclesiam pertinuerat. Super hoc Pro Bono Pacis & patriæ eum N. Episcopo Anconitano ad partes illas pro hoc destinato concordandi. Datum Anagniæ III. Id. Maji Pontificat. Sui Anno VI. Non da ivi il Papa nè pure il titolo di Re de' Romani ad Alberto Austriaco Imperadore, perchè l' elezione sua, non ostante l' essere stata fatta concordemente e liberamente da gli Elettori dell' Imperio, veniva contrastata da esso Bonifazio VIII. il quale avea anche mandati con Dio gli Ambasciatori di lui, dicendo loro queste coraggiose voci: *Ego sum Cæsar, Ego sum Imperator*; siccome s' ha dalla Cronaca scritta verso il 1330. ed esistente nella Libreria Estense. Noto è poscia a gli Eruditi, come Roberto Re di Napoli, spalleggiato da i Papi d' allora, avendo invasi gli Stati dell' Imperio, recò molestie gravissime ad Arrigo VII. Imperadore; e quai liti insorsero fra questo Augusto, e Papa Clemente V. per cagione di certe pretensioni pregiudiziali all' Imperio; e come il medesimo Imperadore coronato in Roma nell' Anno 1312. in quella congiuntura impose *Contributionem Populo Romano*, per quanto narra Albertino Mussato. Ebbe da pentirsi della sua venuta in Italia Arrigo VII. ma furono più strepitose le vicende, alle quali fu esposto Lodovico il Bavaro suo Successore per l' avversione, che a lui ebbero alcuni Sommi Pontefici: il che fu cagione, che la collera, il desiderio della vendetta, ed altre passioni trasportassero quel Principe a un deplorabile Scisma, e ad altre azioni, le quali non meno da me, che da gli altri Cattolici, sono e riprovate e biasimate meritamente.

L' Autor delle Difese, a cui non è difficile il trovar' in tutte le parole de' suoi Avversarj qualche suggetto della critica sua, ha rilevato, quattro *proposizioni* della Supplica, se crediamo a lui, *false*, *e ingiuriose a' Sommi Pontefici*, in materia delle liti del Bavaro, e da lui poste in una gran prospettiva co' suoi numeri majuscoli nel mezzo, e con ripeterle più d'una volta. Fu ivi detto, che *andarono allora per terra i precedenti accordi fatti tra gli Augusti, e la S. Sede*: ecco la prima proposizione(a): Altro qui non sa dire il Censore se non che *non appare ragione alcuna, per cui giustamente abbiano potuto andar per terra i diritti della S. Sede*. Ma se gli risponde, che *accordi*, e *diritti* non sono la stessa cosa; e poi, che nelle parole della Supplica si parla del Fatto, e non del Gius; e quando pur volesse l' Oppositore, che si parlasse del Gius, io il rimetto al Tribunale d'altre persone, le quali ben' informate della Tragedia del Bavaro, e letta la Difesa di lui composta da Giovan-Giorgio Ervarto, peseranno meglio i punti di quella controversia. L' altra mia proposizione fu, *che i Papi studiarono* (le parole mie sono; *e si i Papi si studiarono &c.*) *in quelle turbolenze di guadagnar terreno, per quanto poterono, sopra i diritti e sopra gli Stati Imperiali d' Italia*. Quì l'Oppositore (c) secondo al solito d' ingiurie, tratta noi *per fieri, e capitali nemici de' Sommi Pon-*

Tom.VII. Ii te-

(a) Suppl. §. 12. pag. 28.
(b) Dif. II. C. 75. p. 199.
(c) Ibid. pag. 200.

teſici, e chiama queſte *accuſe non provate*, *e furibonde*. E pure nella Storia di que' tempi troppo ſon paleſi le Novità allora fatte da i Pontefici Avignoneſi in queſto propoſito, avendo eſſi cacciato via dalle Città dell' Imperio i Vicarj poſtivi da Arrigo VII. o dal Bavaro, e meſſine ivi de gli altri a lor piacimento, ed eſatti Cenſi dalle Città Imperiali, e moſſa guerra a i Gibellini, e a tutti gli aderenti di Lodovico, e impoſte le decime con preteſto della Terra Santa, ma per far la guerra ad eſſo Lodovico, e a tutti i ſeguaci di lui; e ſcomunicati i Viſconti, gli Scaligeri, gli Eſtenſi, ed altri Principi, e Città, che ſoſteneano i diritti dell' Imperio, con proceſſarli d' Ereſie, e d'altri misfatti, che ognuno pretendea poi dal ſuo canto non eſſere ſuſſiſtenti; per tacere tanti altri Atti allora fatti in pregiudizio dell' Imperio, e riprovati nelle Diete de i Principi della Germania. Se dunque manchi verità, o pruova alla propoſizione ſuddetta, ſel veggano gli Eruditi. Mancherà bensì al dirſi dall' Oppoſitore, che *quelle turbolenze furono in tutto perniciose e mortifere alla Chieſa, talchè miſero in fuga i Pontefici, coſtretti a ſalvarſi in Avignone*; percioochè è noto, che in fine il Bavaro ebbe la peggio; e i Papi mantennero con gran poſſanza la guerra. Ed è poi vergogna, ch' un sì dotto Cenſore affermi, che ciò coſtringeſſe i Pontefici *a ſalvarſi in Avignone*, mentre Clemente V. molto prima del Bavaro colà traſportò la Sedia di S. Pietro, e ve la traſportò ſenza eſſervi forzato da alcuno, anzi con ſuo biaſimo, e dolore de gl' Italiani, come confeſſano gli ſteſſi Annaliſti Pontificj. Veggaſi il Bzovio all' Anno 1305. e 1316. Del reſto dica a ſuo talento l'Oppoſitore, che il *Bavaro intruſe un' Antipapa*, che noi riſponderemo, aver in ciò gravemente fallato quel Principe, ma che il ſuo Antipapa durò ben poco tempo, e che ad un tal eceeſſo diede non lieve impulſo il crederſi Lodovico indebitamente perſeguitato da Giovanni XXII. Dica eziandio, che il Bavaro *riempiè l' Italia di Tragedie*, quaſi che foſſero da ogni colpa in ciò eſenti i Papi d' allora, i quali per motivi politici, ed umani mai non vollero approvare, anzi vollero annientare quel Principe, tutto chè aſſiſtito da tante ragioni.

Aggiunge egli, che il Bavaro *riempiè lo ſtato Eccleſiaſtico d' uſurpatori e Tiranni, come dovrebbe eſſer notiſſimo a i noſtri Oppoſitori; i quali ben ſanno, che fra eſſi vi furono anche gli Eſtenſi, renduti poi Signori legittimi dalla S. Sede*. Non fanno queſto gli Apologiſti della Caſa d' Eſte; ma fanno bene, che ſarebbe ſtato convenevole l' aſtenerſi dal parlare, o per dir meglio, dallo ſparlare in queſta maniera di una Caſa di Principi, che tuttavia regna con tanto ſplendore in Italia. E poi non ſi vorrebbe, che noi diceſſimo per neceſſità di difeſa una minima parola ſpiacente agli orecchi Romani, quando ſi fanno lecito i Difenſori della Rev. Camera di trattare ancor quì ſenza neceſſità da *Tiranni* gli Eſtenſi? Son dunque coſtretto anch' io a ricordare al Pubblico, eſſere già ſtata nelle Oſſerv.(a) moſtrata evidentemente falſa la propoſizione dell'Oppo-

(a) *Oſſerv.* §. 78.

positore, il quale avea scritto nel C. 23. del Dominio, che gli Estensi nel 1251. cercarono *di tiranneggiar Ferrara*. Replica egli (a), è vero, che Ricobaldo Ferrarese nella Cronica sua composta verso il 1297. scrive le seguenti parole all' Anno 1212. *Moritur Azo Estensis. Hic fuit Primus Marchionum Estensium, qui Vi Principatum Ferrariæ habuit*: alle quali parole fa poi questo comento: *Quando vi habuit, non voglia dire, che Azzo vi fu intruso per forza, e per tirannia, senz' altro averssi ivi ragione*. Ma veggano i savj Giudici, se questo fatto sì anteriore pruovi l' assunto preso, cioè che gli Estensi *nel* 1251. *tiranneggiassero Ferrara*. Aggiungo, che nè pure tiranneggiò Ferrara l' altro Marchese Azzo mentovato da Ricobaldo; perciocchè nella Cronaca di questo Autore scritta anticamente in membrana, e che può mostrarsi nella Libreria Estense a chiunque brama di leggerla, non si vede scritto, nè vi fu mai scritto quel *Vi*, che quì esce in campo; e nè pur si legge ne' frammenti d'essa Cronaca raccolti nelle Collettanee MSS. di Gasparo Sardi. Oltre di che lo stesso Ricobaldo esclude la tirannia, con soggiungere immediatamente: *Nam huic nupserat* (circa il 1190.) *Marchesella filia fratris Guielmi de Marchesella, viri optimi, Summatis in Ferraria*, il qual Guglielmo, secondo lo stesso Ricobaldo all' Anno 1172. *agnoscitur vir Princeps in Populo Ferrariensi*; laonde a lui per ragione d' eredità succedette in Ferrara il Marchese Azzo uno de' Principi più valorosi e celebri de' suoi giorni, come s' ha da Rolandino, e da Gerardo Maurisio, e dal Monaco Padovano, Storici del Secolo stesso. Ma quello, che fa toccar con mano la vanità del chiamar *Tiranno di Ferrara* il suddetto Marchese Azzo, si è, ch' egli, siccome Capo de' Guelfi, ricuperò il dominio d'essa Città dalle mani di Salinguerra Capo de' Gibellini nel 1208. con assenso del Popolo, che l' elesse per suo Perpetuo Signore, e quel che è più l'elesse con piacere di Papa Innocenzo III., (b) il quale non solamente creò questo preteso Usurpatore e Tiranno per Signore di tutta la *Marca d' Ancona*, ma eziandio gli mostrò sempre un' affezione distinta, e l'ebbe per figliuolo carissimo ed utilissimo alla S. Sede, finchè visse, come costa dalle Epistole sue, e da gli Storici d' allora. Questo è mezzo giorno nelle Storie; e l'Autor delle Difese potea vederlo, e dovea volerlo vedere, per non contradire allo stesso Papa Innocenzo, e non incorrere nella taccia di Scrittore poco accurato, o molto maldicente, con trattare da *Tiranno* quest' altro Marchese Azzo. In quanto poscia al Dominio de gli Estensi in Ferrara ne' tempi di Lodovico il Bavaro, niun bisogno c' era per l' Oppositore di parlarne; ma noi sì abbiamo ora necessità di rispondergli. Aveano gli Estensi pacificamente fino al 1308. goduta la Signoria di quella Città con approvazione del Popolo, che gli eleggeva per Signori, e senza richiamo alcuno de' Romani Pontefici, de' quali erano tuttavia divoti, ed amici, e senza pagar censo, e prenderne Investitura, la quale eglino avean preso da i Papi solamente per la Marca d' Anco-

(a) *Dif. I. C. 39. pag. 153.*

[b] *Innoc. III. Epist. 76. & 80. L. 14.*

cona. Essendo ricorso nell' Anno suddetto 1308. il Marchese Francesco d'Este in Avignone a Clemente V. per averne soccorso contra di Frisco bastardo, che gli avea occupata Ferrara, ed avendo egli unite le sue forze con quelle d' esso Pontefice, riuscì all'esercito Pontificio d'impadronirsi di quella Città. Il fine però della festa fu, che il Papa ritenne per se tutto il dominio di Ferrara, e più tosto che restituirlo, come ragion volea, à gli Estensi divotissimi della Chiesa, il diede a Roberto Re di Napoli, nemico dell' Imperio. Ma non potendo più sofferire il Popolo Ferrarese le crudeltà del presidio ivi posto dal Re, e sospirando ognuno il ritorno de' loro antichi Signori: nell' Anno 1317. ripigliata la Libertà, richiamarono i Marchesi d' Este al loro governo, che poi vi si mantennero contra i tentativi e i processi di Giovanni XXII. col quale vennero finalmente ad uno stabile aggiustamento. Di ciò parlano il Prisciano, il Giraldi, il Sardi &c. Non erano stati mai gli Estensi per tanto tempo considerati, nè come Ribelli, nè come Usurpatori di Ferrara. Potè ben Giovanni XXII. trattarli poi come tali; ma c' è egli necessità di credere, che fossero tali? Non bada l' Autore delle Difese, se non a i suoi Libri, senza curarsi di ponderar' ancora le ragioni, e i Libri altrui, nè vuol' osservare, se tanti Processi, e passi fatti in que' tempi da alcuni Pontefici, sottoposti anch' essi alle passioni umane, tutti fossero Atti lodevoli, giusti, e prudenti.

Soggiunge l' Oppositore, dirsi nella Supplica, che *non mancò dal suo canto il Bavaro di mantenere la sua autorità, e di esercitare l' alto dominio nell' Esarcato, finchè ebbe fiato*: il che dice egli (a) *non può accordarsi con aver quelle turbolenze fatto guadagnar terreno a' Pontefici, mentre il Bavaro vi mantenne la sua autorità, come esclamano pieni di gioja gli Oppositori*. Accecato da' suoi affetti bisogna che sia, chi c' imputa questo *esclamar pieni di gioja*, che niuno di noi ha giammai sognato, non che mostrato in iscritto. Nè minima contrarietà ci è fra l'essersi studiati i Papi allora di guadagnar terreno, e l' aver Lodovico fatto quel che potè per mantenere la sua autorità in Italia, nel che però gli vennero meno le forze. Finalmente dice l' Oppositore, aver noi detto, che il Bavaro *cadde in eccessi contra la S. Sede, per conto dello Spirituale detestati da chi ha scritta la Supplica; ma approvati per conto del temporale*. In questi termini non parla la Supplica. Vi si dice, detestar noi gli eccessi del Bavaro, *per conto dello spirituale, ma senza confondere questa partita con quella delle ragioni temporali*. E se ciò vuol dire secondo la Logica del Romano Avvocato, *approvare gli eccessi del Bavaro per conto del temporale*: ogni altra persona conoscerà, voler solamente dire, che noi condanniamo gli eccessi di lui *nello spirituale*, ma non cercar noi, nè concedere, nè negare, s'egli avesse ragione o torto nelle controversie temporali, nè se eccedessero ancora i Papi contra di lui: il che in buon linguaggio è parlare appunto con modestia e rispetto verso la S. Sede. Però falso, e fuor di tempo è quel, che

(a) *Dif. 2. C. 75. pag. 200.*

che soggiunge su questo insussistente supposto il Censore, il quale eziandio erra forte e scandalezza tutti, se pretende, come sembra pretendere, che non si possa, e non si debba in casi tali distinguere, e prescindere la controversia Temporale dalla Spirituale. *Ecclesiasticos*, dice a questo proposito l' Ervarto (a) Scrittore Cattolico, *sua Privilegia habere scimus, sed nescimus habere aliqua, quum aliis sua auferunt ; nam hæc contentio Pontificem inter Cæsaremque Ludovicum, non de Religione, sed de terris tenuit, ut jam sæpe repetitum est*. Ma basta al Romano Avvocato di far gran romore ; e se l'intelletto suo non sa ritrovar ne gli Scritti nostri eresie, ingiurie, falsità, e contradizioni da confutare, fa ben farvele nascere la sua passione: il che con mio dispiacere debbo andar ricordando.

Calò in Italia Carlo IV. Imperadore nell' Anno 1354. a prendere la Corona, e a ristabilire i Gius Imperiali, che aveano patito di molto. Ed allora fu, che i Marchesi d' Este, i quali nel 1297. erano divenuti padroni di *Comacchio*, e nel 1325. n'erano tornati in possesso per Dedizione spontanea di que' Popoli, fatta ad essi *Marchesi*, e non già alla Città di Ferrara, come apparirà dal documento, che si pubblicherà nell' Appendice, riconobbero in Feudo dal S. R. Imperio fra gli altri loro Stati ancora lo stesso *Comacchio*, avendo quel Principe data ad Aldrovandino, Niccolò, Folco, Ugo, e Alberto Marchesi d'Este un' Investitura, spedita *Mantuæ A. D. MCCCLIV. Ind. VII. XVI. Kal. Dec.* con cui concede a i medesimi, e a' loro Eredi e Successori, *in perpetuum jure nobilis Feudi dictum COMACLUM, sive Terram COMACLI, valles, terram cultam &c.* siccome fu detto nelle Osserv. essendo un sogno dell' Oppositore, (b) ch' egli altro non facesse, che confermare l'Investitura di Federigo II. del 1221. Rinovò lo stesso Carlo IV. nel 1361. alla Casa d' Este l' Investitura della suddetta Città di *Comacchio*, la quale fu susseguentemente, e in termini chiari ed espressi, confermata a gli Estensi da gli altri Augusti fino al Regnante Imperadore, (c) cioè da Sigismondo nel 1433. da Federigo III. nel 1452. da Massimiliano I. nel 1494. e 1509. da Carlo V. nel 1526. e 1535. da Ferdinando I. nel 1558. e 1560. da Massimiliano II. nel 1565. da Ridolfo II. nel 1577. e 1598. da Mattias nel 1613. da Ferdinando II. nel 1620. e 1629. da Ferdinando III. nel 1637. da Leopoldo I. nel 1629. 1663. e 1695. e finalmente da Giuseppe I. nel 1708. Si leggeranno stampate nell' Appendice le prime otto delle suddette Investiture, giacchè superfluo sarebbe lo stampar tutte le altre, le quali di mano in mano vanno ripetendo le antecedenti e formerebbono tutte insieme una troppo gran mole ; oltre che suppongo ben persuasa la Corte di Roma della verità, esistenza, e legittimità ancora di queste altre. Mercè dunque delle Cesaree Investiture, e in qualità solamente di Feudatarj Imperiali, e senza mai riconoscerne per Signore diretto alcun'altro Principe, fuorchè l' Imperadore, possederono gli Estensi, e signoreg-

(a) *Hervart. in Lud. Bav. ad An.* 1323. *n.* 12.
(b) *Dif. II. C.* 61. *pag.* 165.
(c) *Oss. §.* 29. *pag.* 42.

reggiarono Comacchio fino all' Anno 1598. nel quale fu quella Città occupata al Duca Cesare dall' Armi Pontificie, con pretesto che la S. Sede ne fosse Sovrana, e che fosse devoluto quel Feudo. Reclamarono gli Estensi, reclamarono gl' Imperadori, e più d' una volta dipoi; ma sempre indarno; finchè nel 1708. l' Augustiss. Imperador Giuseppe ne ripigliò il Possesso a nome del S. R. Imperio, a cui indebitamente era stato levato sotto Clemente VIII. E finquì dell' alto Dominio goduto e mantenuto da gli antichi, e da tutti i susseguenti Imperadori sopra la Città di *Comacchio*; con che mi sembra d' avere pienamente soddisfatto al secondo de i Punti, che ci avevamo proposti. Andiamo ora al terzo, cioè a mostrare, che il Dominio di quella Città appartiene all' Imperio, e per conseguenza a gli Estensi, d' essa Città investiti da gli Augusti, e non già alla Rev. Camera Apostolica, che non ne ha loro data giammai Investitura alcuna.

C A P. XXVI.

Comacchio *spettante oggidì all' Imperio, e alla Casa d'Este. Discrepanza fra gli Avvocati Estensi insussistente. Donazion di Comacchio fatta ad Ottone Estense, come allegata in questa Controversia, e giuoco che ne fa l'Autor delle Difese. Investiture dei due primi Federighi e di Ridolfo I. agli Estensi difese. Opposizioni aeree degli Avvocati contrarj alle Investiture di* Comacchio *date da Carlo IV. alla Casa d' Este.*

E Che indebitamente *Comacchio* fosse tolto a gli Estensi dal Cardinale Aldobrandino, allora fu, ed ora può essere facilmente riconosciuto da ognuno, al considerare, che il Possesso, e Dominio attuale d' alcuni Secoli, che la Casa d' Este avea avuto di *Comacchio* con prenderne da i soli Imperadori l' Investitura, e col non prenderla giammai da i Sommi Pontefici (per tacere d' altri titoli) avea talmente assicurata e giustificata la Signoria Cesarea ed Estense in quella Città, che non doveano più uscire in campo pretensioni della Camera Apostolica, nè doveano l' armi Pontificie procedere di fatto, e appropriarsela, per nulla dire qui dell' insussistente motivo dello spoglio violento d' essa Città, e d' altri Stati, allora fatto alla Famiglia Estense. Ma veggiamo ciò, che ci venga opposto dalla parte di Roma. Tre cose hanno qui preteso, e pretendono gli Scrittori Pontificj. La Prima si è di mettere in dubbio le Investiture suddette di *Comacchio* concedute dagli Augusti alla Casa d' Este. La Seconda è di chiamarle invalide, per avere i medesimi Imperadori nelle loro Donazioni o Confermazioni, o Privilegj, conceduto lo stesso *Comacchio* alla S. Sede. La Terza è di sostenere, che i Papi anch' essi investivano la Casa d' Este di Comacchio allorchè concedeano alla medesima le Investiture di Ferrara. Se abbiano in ciò buona ragione, già s' è fatto conoscere nelle Scritture Estensi, e si tornerà qui a mostrare, col rispondere alle obbiezione da chi ha ultimamente scritto per la Camera Apostolica.

Pri-

Primieramente adunque il Difensor del Dominio (a) va notando, che *per parte de i Duchi di Modana sono stati messi fuori in varie occasioni molti loro diritti sopra Comacchio, tutti diversi gli uni da gli altri*. Cioè secondo lui prima si disse: *Che l' aveano avuto in dono da Lodovico II. Imperadore solo*. II. *in dono da Lodovico stesso, e da Lotario suo padre insieme*. Così va egli moltiplicando le partite, benchè sia chiaro, che tutti alludevano alla Donazione di quei due Imperadori, di cui parleremo fra poco. III. *Che tutto Comacchio era loro Signoria allodiale, come ha il Conte Loschi*; quasichè il Conte Loschi fosse Ministro de gli Estensi, e abbia scritto per parte d' essi. IV. *Che lo aveano avuto per ispontanea dedizione di quegli abitanti*. E ciò è verissimo e certissimo, come costa dallo Strumento d'essa Dedizione, stipulato nel 1325. e che si leggerà stampato nell' Appendice. V. *In Feudo per serie continuata d' Investiture Imperiali*. E questo ancora non si dee, nè si può mai mettere in dubbio, perchè esistono le medesime Investiture autentiche, e parlano espressamente di *Comacchio*, e si mostreranno nelle debite forme, qualunque volta piaccia a i Camerali Romani. VI. *Che lo teneano per Prescrizione*. Punto anch' esso certissimo, a cui non hanno risposto, nè possono rispondere i Camerali suddetti; e ciò non è in guisa alcuna contrario a gli altri titoli, e diritti da noi addotti. VII. *Restrinsero tutte le loro pretenzioni ad alcune Valli, pretese Allodiali, che però erano Feudali*. Falso, quando si voglia, che nel Trattato di Pisa gli Estensi parlassero, o intendessero di parlare del Feudo di Comacchio. Il conoscere di questo spettava all' Imperadore, Sovrano di quella Città; e gli Estensi allora parlarono delle sole Valli Comacchiesi, pretese da loro con tutta giustizia, come Beni Allodiali. E questo punto fu confessato ancora dal medesimo Alessandro VII. allorchè egli protestò, che s'era ivi trattato sopra *alcune Valli Pescatorie di Comacchio*, come ci ha fatto sapere (e gliene siam molto tenuti) il Difenditore stesso (b), a cui acconsente l' Autore della Diss. Ist. (c) confessando anch' egli, che alle sole Valli si ristrinse la Transazione Pisana. VIII. *Finalmente oggi si sparge, che Comacchio si dee al Sereniss. di Modana per cagione del Diritto Cesareo sopra Tutto lo Stato Ecclesiastico*. Falso, falsissimo; e chi avanza tali proposizioni, e non cita, nè può citare i luoghi, ove l' Autore delle Osservazioni abbia ciò preteso, dovrebbe sapere, a che sia tenuto nel Tribunale di Dio, e de gli uomini. Altro da noi non si pruova (nè altro si vuole) se non che sopra *Comacchio*, ed altri Stati o posseduti, o richiesti come Imperiali dalla Casa d' Este, gl' Imperadori per tanti Secoli addietro hanno mantenuto e mantengono i Diritti del S. R. Imperio, in guisa tale, che oggidì a loro soli, e alla Casa d' Este da loro investita, appartiene, ad esclusione d'ogni altro, il Dominio d' essi, e nominatamente quel di *Comacchio*.

S' ingegna poscia l' Oppositore di mettere in dubbio l' esistenza, e la fin-

(a) *Dif. I. C. 4. pag. 65.*
(b) *Domin. Temp. C. 31. pag. 36.*
(c) *Diss. Hist. C. 95. pag. 69.*

sincerità delle *Investiture di Comacchio* date da gli Augusti alla Casa d'Este. E sulle prime vien dicendo (*a*), che i *Ministri Estensi hanno confessati in parte per favolosi i novecento Anni d'Investiture Imperiali sopra Comacchio*; e che dall'Autore delle Osserv. s'abbandona la Donazion di Comacchio, conceduta da Lotario e Lodovico ad Ottone d'Este nell'Anno 848. benchè da altri allegata come documento sicuro in favor de gli Estensi. Quindi ritruova egli *discordanza tra' Ministri Estensi intorno alle serie delle loro Investiture Imperiali*; e poscia nell'Appendice (*b*) rapporta intera la suddetta Donazion di Comacchio ad Ottone d'Este colle sue Note critiche, per farla conoscere un Diploma suppositizio. Anzi ne va egli altrove, anche inopportunamente, inculcando a i Lettori la memoria, che veramente fa un bel giuoco alla sua Erudizione ed Eloquenza. Già s'è riposto di sopra nel Cap. XV. a questa partita, ed ora convien replicare, che da me non è stato allegato esso documento, e che non son punto appoggiate ad esso le Ragioni Imperiali ed Estensi per Comacchio. A fine di possedere e godere legittimamente un Dominio, non fa d'uopo il provarlo posseduto e goduto per *novecento anni*, come ognun sa: altrimenti che sarebbe di tanti Principi ora pacifici Possessori de' loro Dominj? Lo stato de gli ultimi Secoli è quello, che decide in tali casi; e l'Imperio per conto di *Comacchio* ha anche per se lo stato de' Secoli antichi. Ma dice l'Oppositore (*c*): Se è vero, che la Casa d'Este non pretenda sì gran continuazione d'Investiture Imperiali di Comacchio: *e con qual fondamento può ella pretendere di Levar Comacchio alla Chiesa, che mostra la Continuazione del suo alto Dominio per dieci Secoli*? Stravaganti dimande. E non ha peranche inteso questo Scrittore, che fondamenti s'abbia la Casa d'Este in questa Controversia, e ch'ella non ha bisogno veruno di ricorrere a continuazione di Possesso, o d'Investiture, per nove Secoli? Nè stia egli a lavorare sopra Equivochi, e Supposti non sussistenti, quali son quei, ch'egli ci fa qui udire; ch'io intanto gli ricorderò, non creder già la Corte di Roma, che vacilli il diritto sopra i suoi Stati, per essersi allegata sì strepitosamente ne' tempi addietro, e per non addursi più oggidì la famosa Donazione Costantiniana, perciocchè altronde s'ingegna ella di prendere l'origine delle sue ragioni, e de' suoi Dominj. Dica poi a suo talento l'Oppositore (*d*), che *lo Strumento attribuito a Costantino non era fondato sul falso, essendo certo, che Costantino Magno fu molto liberale verso la Chiesa Romana*; ch'io non mi prenderò cura di ripeter qui cose trite, e di mostrare a lui, che la liberalità da quel grande Imperadore usata verso la Chiesa Romana, ed altre Chiese ancora, fu diversa troppo da ciò, che poscia si vide preteso nel fabbricar l'opinione, e il Diploma a lui attribuito. Ma dirò bene, che quello, che finisce qui di chiarire la buona fede della Casa d'Este, si è non essersi ella (che che artifiziosamente vada mostrando di sospettare il men-

(a) *Dif. I. C. 5. pag. 66.*
(b) *Ibid. pag. 391.*
(c) *Dif. I. C. 6. pag. 68.*
(d) *Dif. I. C. 9. pag. 78.*

mentovato Oppofitore (*a*)) mai fervita del Documento d'Ottone, o per entrare la prima volta in Poffeffo di *Comacchio*, o per farfene confermare il Dominio da i Cefari, non apparendo mai menzione d' effo in alcuna delle Inveftiture Imperiali: il che fi fcorgerà forfe ben diverfo dalla fortuna della *Donazion Coftantiniana*, la quale inventata fino a' tempi di Carlo M. è probabile, che ferviffe all' ingrandimento temporale della Corte di Roma, ed è poi certo, che alcuni Pontefici fe la fecero confermar da gli Augufti. Conchiudiamo pertanto, effere entrato il Diploma d'Ottone Eftenfe in tal Controverfia per fovramercato, e che il fermarvifi più fopra, farebbe un' occupazione fuperflua. L'Oppofitore, che per quefto documento fa tanto ftrepito, e il va altrove fenza neceffità a noi ricordando, avrebbe bifogno, per far colpo, di trovar folamente de i Lettori femplici, i quali non fapeffero diftinguere i punti veri e foftanziali della Controverfia prefente, e fi lafciaffero abbagliare da ogni apparenza di luce. Ricordifi egli, che anche il Ghini, il Contelori, il Roffi, ed altri Avvocati della Rev. Camera allegavano per l' addietro contra la Cafa d'Efte nella Controverfia di Comacchio le *Bolle di Vitaliano*, e *Adriano I. &c.* che oggidì ancor noi proviamo effere finte.

Seguita a dire il Difenditor del Dominio (*b*), efferfi *confeffate cinque altre Inveftiture Imperiali di Comacchio per favolofe da i Miniftri Eftenfi*, cioè *due de i due Federighi I. e II. e tre di Ridolfo I.* Cerchino i Lettori, ove mai fiano ftate da gli Scrittori Eftenfi allegate *Inveftiture di Comacchio* date da i due Federighi alla Cafa d'Efte. Nol troveranno; e pure qui fi va fpacciando, effere quelle ftate *confeffate* per *favolofe*. Che fe mai intendeffe l' Oppofitore de i due Diplomi dati da i due Federighi alla *Città di Comacchio*, con riconofcerla *Dominio dell' Imperio*: s' è già moftrato di fopra, che lungi dal confeffar favolofi que' due documenti, s'hanno effi da tenere per veri, certi, e ficuri. In quanto a i tre Diplomi di Ridolfo I. non fi fono quefti ultimamente allegati, non perchè fiano favolofi, ma perchè non vi fi legge fpecifica menzion di *Comacchio* fra gli altri Stati, de' quali fu da quell'Augufto inveftita la Famiglia Eftenfe. Furono quefti, è vero, citati da chi fcriffe circa il 1643. il *Manifefto del Sig. Duca Francefco I.*, e il *Riftretto delle Ragioni*, cioè dal Conte Fulvio Tefti; ma ciò egli fece, o perchè immaginò comprefo ne' termini generali ancora *Comacchio*, o perchè non usò tutta la neceffaria attenzione in quella congiuntura. Lo fteffo aver citato uno d' effi Privilegj, come dato immediatamente da Ridolfo I. e fcritto nel 1256. quando dovea dirfi, che fu conceduto da *Ridolfo fuo Cancelliere* nel 1276. a nome dell' Imperadore: dee convincere il moderno Critico, che mancò a quello Scrittore l'attenzione, ma non già la buona fede, in allegare quei documenti; mentre fa il Romano Cenfore, che tali Privilegj efiftono di fatto, avendo potuto egli fteffo leggergli interi nel Lib. VII. de gli Annali MSS. di Pellegrino Prifciano, ed accorgerfi, che in citar que' Diplomi,

[a] *Dif. I. C. 6. pag. 69.*

(b) *Dif. I. C. 10. pag. 80.*

plomi, si citarono memorie vere e certe, benchè per avventura non scrivessero queste il punto. Ed è ridicolo il voler' ancora inculcare più d'una volta la citazione fallata dell' Anno 1256. in vece di 1276. Si ricordi l' Oppositore d' aver' anch' egli citato nella Dif. I. al C.9. e nella II. al C.89. una Bolla d' Innocenzo II. del 1123. in vece di scrivere 1133. Nulla è più facile, che il commettere simili sbagli. Per altro si torna a dire, che la Casa d' Este ha delle vere Investiture date a lei da i due Federighi I. e II. e da Ridolfo I. e da altri antichi Augusti. E se i moderni Scrittori Estensi, lasciando indietro ciò, che non è certo, o specifico per la Controversia di *Comacchio*, si riducono alle memorie certe, e al punto della quistione: fanno di dover meritare, e sperano anche di ottener lode; e credito di buona fede, e non già quella fama sinistra, di cui vorrebbe pur caricarli la destrezza dell'Oppositore Romano, con far' apparire una guerra, ma immaginaria ed inutile, fra essi, e chi gli ha preceduti in questa contesa. Veggasi ancora il C. 58. pag. 204. della Difesa I., ove si fa nuova pompa di tal guerra; per divertire i Lettori con poca spesa. Finalmente, se non fosse bastante (siccome senza dubbio è bastante, e più che bastante) la continuazione di tante Investiture di Comacchio, e il Possesso e Dominio degli ultimi Secoli avutone dalla Casa d' Este, e la Sovranità da Carlo M. fino a i dì nostri esercitata e mantenuta da gli Augusti in quella Città, per istabilire un pieno, legittimo, ed incontrastabil Dominio in *Comacchio* per l' Imperio, e per la Casa d' Este: nè pur gioverebbe a i Ministri Estensi l' allegare tre o quattro altre Investiture di più. Meno poscia occorre, che l'Oppositore (a) dica, *non suffragare a gli Estensi, che altri prima del* 1300. *abbiano posseduto Comacchio*, essendo diverse le ragioni di coloro da quelle della Casa d' Este; perciocchè non hanno gli Estensi bisogno alcuno delle ragioni altrui, avendo eglino le proprie troppo forti, e chiare, da che si mostra non avere nè pur la S. Sede avuto in *Comacchio* prima del 1300. e molto men dopo, quel Dominio e Dominio continuato, ch' ella oggi pretende; e che all' incontro l' hanno per tanti Secoli posseduto, e signoreggiato gl' Imperadori e i Re d' Italia; e che la Casa d' Este ne gli ultimi Secoli (cioè in que' tempi, che soli debbono decidere tali controversie) ne divenne, e ne è stata in Possesso, e con Dominio legittimo, e con dipendenza dal solo S. R. Imperio, e tale dee essere anche oggidì ad esclusione d' ogni altro Pretendente. Basta, dico, a noi, che l' Imperio ne sia stato sempre Padrone; anzi nè pur questo è necessario; basta, che in questi ultimi Secoli gli Augusti e gli Estensi ne fossero veri Signori, perchè s' abbia a dire, che la S. Sede non potea sotto Clemente VIII. nè può oggidì secondo le leggi pretendere più quello Stato.

Non sa poscia intendere l' Oppositore, che Carlo IV. nell' Anno 1354. investisse di Comacchio i Marchesi Estensi. (b) La ragione si è, perch' egli *sa di buon luogo, che in quel Diploma stesso, ove dicono leggersi quel-* *le*

(a) *Dif. I. C.10. pag.82.* (b) *Dif. I. C.46. pag.171.*

le parole tronche in materia di Comacchio; *vi si trova interamente inserito un' altro Diploma di Federigo II. dato nel* 1221. *ad Azzo e Aldobrandino d' Este Marchesi di Ancona: nel qual Diploma non si trova certamente Comacchio*. Ed io so di miglior luogo, che l' Oppositore malamente trasogna. Varj Diplomi riportò la Casa d' Este da Carlo IV. nè bisogna confondergli insieme. Ed appunto l' Investitura di Comacchio e d' altri Stati, conceduta nel 1354. a dì 16. Novembre da quell' Imperadore a i Marchesi Estensi, è totalmente diversa dal Diploma, ove è riferito l' intero Privilegio di Federigo II. benchè ancora esso Diploma di Carlo IV. fu dato nel medesimo giorno, mese ed Anno. Non contiene questo altro Diploma, se non la confermazione, corroborazione, e rinovazione di quel Privilegio di Federigo II. e di un' altro di Arrigo III. detto il IV. conceduto, per quanto io credo, nel 1077. ad *Ugo* e *Folco* figliuoli del vecchio e allora vivente *Marchese Alberto Azzo*, cioè del famoso progenitore delle Sereniſſime Case de i Duchi di Brunsuic, e di Modena. In questo ultimo Diploma d'Arrigo (inserito anch' esso *per extensum* nel Diploma confermatorio di Carlo IV.) si leggono appunto le parole citate dall'Oppositore. (a) Laonde nulla avendo che fare l' un Diploma di Carlo IV. coll' altro, vanno in fumo gl' Ircocervi, e le contrarietà, che s' immagina l' Oppositore nel C.46. pag.171. della Dif. I., e va replicando nel C. 49. pag. 182. per far credere o finta, o alterata, o interpolata la suddetta Investitura di Comacchio, data da Carlo IV.

Contuttociò qui non si ferma la Critica dell'Oppositore. (b) Vuol' egli ancora (ottimo ripiego per far perdere il tempo a me, e a i Lettori) che l' Investitura data nel 1281. da Ridolfo I. sia stata *la prima* avuta da gli Estensi, adducendo per testimonio di ciò Pellegrino Prisciano, di cui rapporta le seguenti parole: *Anno autem* 1281. *habuerunt Primum Privilegium, & Primam Investituram ab Rodulpho &c.* E su questo fa egli varj conti, nè fa capire, come si affermi per *certiſſimo*, che Ridolfo Vicario Imperiale nel 1276. avesse investito di varj Stati Imperiali la Casa d' Este a nome dell' Imperadore Ridolfo I. Ma egli è mirabile, che l' Oppositore voglia quinci inferire, che la Casa d' Este non avesse per l' innanzi avute altre Investiture di Stati da gli Augusti; quando egli ha in suo potere una copia degli stessi Annali del Prisciano, e non può non aver letto ivi, che altre Investiture precedenti furono o accennate, o riferite intere dallo Scrittore medesimo, e maſſimamente quella di Federigo II. del 1221. citata anche dal Difensore (c) stesso poco prima. Molto più mirabile è, ch' egli così parli, dopo aver letto (benchè altrove mostri di non saperlo) nel Lib.VII. del mentovato Prisciano rapportata tutta la suddetta Investitura del 1276. conceduta da Ridolfo Cancelliere e Vicario Imperiale nella Romagna, dicendo ivi il Prisciano, che quel Cesareo Ministro *Antiquas Dignitates omnes, Imperialesque Conceſſiones Munera, &* Feu-

(a) *Dif.I. C.49. pag.183.*
(b) *Dif.I. C.46. pag.172.*
(c) *Dif.I.C. 10. pag.81.*

Feuda Confirmavit ad Obizo Marchese d' Este e d' Ancona, al quale ancora avea presentato una Lettera circolare di Ridolfo I. (ch' e tutta ivi si legge) come a Feudatario dell' Imperio. Di fatto in essa Investitura quel Vicario conferma *omnia Privilegia*, *Instrumenta*, *& Jura*, *a Divis Imperatoribus*, *& Romanorum Regibus*, *Marchionibus Estensibus*, *& cuilibet eorum concessa*. Si noti di più, che nel Privilegio di Ridolfo I. del 1281. il quale sarà stato ben letto dall' Oppositore medesimo, giacchè egli ha le suddette Opere del Prisciano, e giacchè il cita egli stesso, abbiamo le seguenti parole: *Eo amplius confirmamus eidem Marchioni*, *& suis posteris*, *Concessiones factas Avo suo Azzoni*, *& Patruo Aldevrandino Marchion. Esten. a Prædecessoribus Nostris Friderico II. &c. & Concessiones factas proavo suo Azoni Marchioni Estensi a Prædecessore nostro Henrico &c.* Parole replicate dal medesimo Augusto in due altri Diplomi l' uno dello stesso Anno 1281. e l' altro del 1285. Finalmente si noti, che il Prisciano in quel medesimo luogo, che vien citato dallo Scrittore opposto, riferisce un Diploma d' Arrigo VI. dato nel 1191. ove egli rimette un' altro Marchese Obizo d' Este in possesso di Rovigo. Soggiunge poscia il Prisciano: *Anno 1221. habuerunt* (gli Estensi) *primum privilegium Adriani & Adriæ ab Friderico II.* Poscia seguita a dire: *Anno autem 1281 habuerunt primum Privilegium & primam Investituram ab Rodulfo dicente &c.* E questa in fatti fu la *prima* delle Investiture loro date da Ridolfo I. perchè quella del 1276. era stata data non da Ridolfo, ma dal Cancellier di Ridolfo. Basti questo poco per ora, affinchè imparino ancor di qui i Lettori, qual credenza s' abbia a dare ad un' Oppositore, a cui costa sì poco lo svegliare difficoltà, poichè di tali materie spettanti alla Famiglia Estense torno a dire, che si tratterà in un Opera a parte in cui verrà senza forma contenziosa rapportato sinceramente quello, che si ha da sicure Storie e da Memorie autentiche, e ciò che si crederà concordare colla Verità anima della Storia.

CAP. XXVII.

Copie delle Investiture Cesaree di Comacchio comunicate a i Camerali Romani, e Originali esibiti alla lor visita ed esame. Indegne accuse in questo proposito sparse dall' Autor delle Difese. Castello di S. Alberto, Riviera di Filo, Argenta, Cause delle Appellazioni per la Marca Trivisana, e Marche di Milano e di Genova, come e perchè concedute o confermate dagl' Imperadori alla Casa d' Este. Censo annuo non solito a pagarsi per gli Feudi Imperiali.

TOrna poi l' Oppositore nella Dif. II. (a) anche più strepitosamente ad impugnare la suddetta Investitura di Carlo IV. e primieramente pretende, non provato da noi, che i Marchesi d' Este fossero nel 1354. *ad inchinare il nuovo Augusto in Mantova*, e muove questa lite solo perchè i Cortusi dicono, avere i Visconti mandato colà i loro Legati, e nulla dicono degli Estensi. Felice Critica, la quale sa attaccarsi a tut-

(a) *Dif. II. C. 78. pag. 206.*

a tutto, e dà tanto corpo al silenzio d' un' Autore. Ora io rispondo, sapersi da noi, che arrivato Carlo IV. in Padova in quell' Anno stesso del 1354. (a) *concordatur cum ipso Rege Civitas Venetorum, Domini Marchiones de Ferraria, Dominus de Verona, & quamplures alii*, come scrive Arrigo Rebdorfio Storico di que' tempi. E i Cortusi (b) notano, che *Aldrevandinus Estensis Marchio intravit Paduam, ubi stetit honorifice, donec equitavit ubi erat Imperator*, e che Carlo IV. ivi *in mensa secum habuit familiariter Nobiles de Carraria, Marchionem Estensem &c.* Nè scrivono essi, che il Marchese si partisse dalla Corte di quell' Augusto, e però s'intende, che anch' egli l' accompagnò fino a Mantova, come era in uso per tali congiunture. Poscia dal Diploma Cesareo spedito in Mantova si scorge, che i Marchesi *Aldrovandino, e Folco* si trovarono in quella Città, e che i Marchesi *Niccolò, Ugo, ed Alberto*, aveano colà inviati i lor Procuratori. Come dunque far quì entrare la Critica? Dice poscia il suddetto Oppositore, che *il testo di tal Diploma, a cui vien dato il falso nome d' Investitura* (pretensione, mi sia lecito il dirlo, troppo ridicola) *non è mai uscito alle stampe, nè c'è speranza alcuna, che n'esca, perchè i Ministri Estensi non sono sì poco avveduti, che vogliono divulgare gli arcani nè di questa, nè dell' altre loro asserite Investiture di Comacchio, tenchè sollecitati, e invitati a divulgargli*. Questa sinfonia vien proseguita con altre parole, e ripetuta altrove; e perchè si sa, che presso i poco informati, e più presso chi suol credere alla cieca, quanto i Censori animosi vanno affermando, il suono di tali corde potrebbe aver fatta qualche impressione con pregiudizio del Vero, spacciandosi quì non solo per chimere i documenti della Casa d' Este, ma per uomini di mala fede, e conoscenti d' avere il torto, i Ministri Estensi: egli si perdonerà al giusto dolore, e a i diritti della Difesa, s' io chiamerò questo un passo bastante esso solo (quando anche non ce ne fossero tanti altri) a far perdere il credito alla Causa Romana, e a chi la difende. Sappiasi dunque, che delle Investiture antiche di *Comacchio* furono sul bel principio de' Congressi in Roma date Copie a i Ministri della Camera Apostolica, e se ne esibirono altre autentiche, siccome altre Copie se n' erano mandate alla Corte Cesarea, la quale ancora le fece nell' Anno 1708. stampare coll' Investitura di Mantova, a fine d' averle presenti nelle pendenze de' nostri giorni. Adunque ognun vede, che s' era pienamente con ciò compiuto il nostro dovere; e in oltre non può se non argomentarsi una poca cura, o ignoranza delle Leggi dell' Equità, e uno sprezzo del giudizio degli uomini, in chi ha l'animo di caricare con sospetti di mala fede i Ministri Estensi, per non aver eglino finora stampati questi documenti: quando le parti, che v' aveano ed hanno interesse, già erano provvedute di Copie, e quando i Ministri suddetti non hanno mai rifiutato di comunicarne dell' altre

[a] *Rebdorf. Annal. ad An.* 1354. [b] *Cortus. de Nov. Pad. L.* 11. *C.* 1. *pag.* 103.

tre a i Ministri della Camera Apostolica, i quali di più non vollero, o di più non richiesero. Chi ha mai sognato, che vi sia bisogno di dare alle stampe i documenti, quando s' è soddisfatto al pubblico con citarne fedelmente i passi opportuni, e ai Giudici, e alla parte contraria, con darne loro intere Copie, ed esibirne dell' altre? Le stamperemo ora; ma non per necessità che ne ne sia, e senza che s' abbia giammai avuta ripugnanza a stamparle, o timore di farle vedere, da che s' erano poste le loro Copie sotto gli occhi delle Corti Romana, e Cesarea: il che solo conveniva al bisogno della causa.

Ma si scorgerà tanto maggiore l' indignità di sì fatte accuse, e massimamente veggendosi dipinti i Ministri Estensi come disposti a *tener celate per sempre* (così l' Oppositore soggiunge) le Investiture suddette, quando sapranno i Lettori, non solo averne essi Ministri date le Copie, ma essere eziandio state fatte replicate istanze ne i Congressi Romani dall' Eccellentiss. Sig. Marchese di Priè Ambasciatore Cesareo, affinchè i Camerali Pontificj inviassero chi loro piacesse a visitar nell' Archivio Estense quelle medesime Investiture, e ad esaminare, se siano esse autentiche, sincere, ed originali, che tutto si sarebbe volentieri esposto alla lor visita, ed esame. Risposero i Ministri di S. S. (a) che *l' Archivio del Sig. Duca di Modena non è Legale; e che tali Investiture possono esibirsi in Vienna per confrontarle co' Registri esistenti negli Archivj Imperiali; sicchè quando per l' appunto confrontino, possano avere quella fede, che ora non hanno, benchè poco o nulla rilievino*. Si esibì il Sig. Duca pronto a mandarle a Mantova; non fu accettata l' offerta; si stette saldo a volerle in Vienna; e per buona ventura non s' è avuto scrupolo in Roma di lasciar uscire alle stampe queste sì strane pretensioni e risposte. Fu dunque da noi replicato nelle *Quistioni Comacchiesi*, e si replica ancor qui, che quantunque non possa l' Archivio Pontificio vantar delle prerogative singolari, e tuttocchè meriti anche l' Estense il suo credito, nulladimeno si tratta qui non di Scritture informi, o di Copie mere, ma di Documenti autentici, sinceri e tali, che non han bisogno alcuno di ricever' ajuto dalle mura d' un' Archivio, perchè in qualunque luogo siano, possono, e debbono far fede sicura per se stessi. Non ignorarsi in Roma gl' incendj e le disgrazie occorse agli antichi Archivj e Registri Imperiali; e però essere mirabile, che si appelli a *Registri* consumati dal tempo, o dalle fiamme; e non farsi torto ad alcuno col credere, che non abbiano aspettato finora i Ministri di S. S. a chiarirsi, se negl' *Imperiali Registri*, che si conservano degli ultimi tempi, si legga realmente anche l' *Investitura di Comacchio* con gli altri Stati della Casa d' Este. Oltre di che potendo ognuno intendere, a quanti pericoli di perdersi per sempre sarebbono esposti i Diplomi allegati dalla Casa d' Este, ove si mandassero fuori d' Italia, il che riuscirebbe di un felice vantaggio alla Camera Apostolica, e di un gravissimo danno per gli Esten-

[a] *Relat. Jur. Sed. Apost. pag. 39.*

Estensi, e per l'Imperio stesso: troppo si scorge opposto al giusto il pretendere, che si mandino a Vienna, e massimamente non essendo ciò necessario, e potendosi fare tal visita in Modena con tanta facilità, e senza grande incomodo, o pure col confrontar delle Copie autentiche co i Registri Imperiali. Ora di qui può ogni anche appassionata persona comprendere, tanto esser lungi dal vero, (a) che i Ministri Estensi abbiano voluto *tener celate per sempre* le Cesaree *Investiture di Comacchio*, che anzi hanno supplicato, perchè siano vedute, ed esaminate; e però torniamo a protestare, mancar solo dalla parte di Roma, che non si sia fatta, e non si faccia la visita di tali Investiture, e restar chiaro, essere la Corte Romana quella, che teme, e fugge di vederle, perchè non le torna il conto d'accertarsi di questa verità. E pure bisogna, che venga oggidì un'Avvocato della Camera Apostolica, il quale, dissimulate le suddette partite, voglia senza rossore alcuno, e con tanto strepito, far credere al Pubblico, che i Ministri Estensi abbiano diffidenza di tali Investiture, e le vadano con mala fede celando. Torna egli (b) poscia a trattenere i Lettori altrove con tali nenie, che servono in luogo di ragioni a chi ha scarsezza di ragioni, e certo a nulla servono per far credere, ch'egli abbia ragione nel punto della Controversia. Di più ci dileggia egli scrivendo, che *i Ministri Ducali, quando si trovano colti, e supplicati a divulgar tali Diplomi, graziosamente rispondono, che non sono così ignote a quel Tribunale, a cui converrà mostrargli &c.* E poi tace l'altre mie parole dette sul principio della lite, e ripetute anche più d'una volta, (c) cioè che gli Estensi sono *prontissimi a produrre in convenient e Tribunale i ricapiti incontrastabili delle Investiture medesime, e a mostrargli a qualunque legittima persona, che voglia prendersi la pena di vederli, ed esaminarli*. Ove è la buona fede, sapendosi e dissimulandosi cotali proteste? E pure egli ripete, *che sollecitati di nuovo i Ministri Ducali a degnarsi di comunicargli al pubblico, se ne sottraggono*; e quindi torna a mettere in campo *il Diploma suppositizio d'Ottone Estense*, quantunque egli sappia non aver gli Estensi Avvocati nè asserito, nè preteso, che quello sia un Diploma originale, e sicuro. In somma mi perdoni il nostro Oppositore, s'io gli dico, che in questa maniera per mantener la battaglia non ci vuole se non della franchezza armata di parole; e che per gli Avvocati Estensi, nel mirare il metodo e le proposizioni sue, ci vuole una flemma più che Socratica a non prorompere in gravi risentimenti, e a non dare il suo nome secondo il merito a tutte le asserzioni, ed arti di lui.

Non vorrebbe poi questo Censore, che *avessimo a sdegno*, s'egli discorrerà *con flemma*, e *senza strepito* sopra i Feudi Imperiali conceduti da Carlo IV. a gli Estensi. Parli pure, che gli resteremo obbligati per la sua discretezza, cioè perchè voglia qui parlare *con flemma* (cosa a lui insoli-

(a) *Dif. II. C. 78. pag.* 208.
(b) *Dif. II. C. 83. pag.* 217.
(c) *Osserv. §. 54. pag.* 72.

insolita) e senza il consueto *strepito* suo. Non sa intendere (a), come nelle Investiture di Carlo IV. *sia nominato il Castello, Castrum, di S. Alberto, se fu fabbricato solamente nell'Anno* 1400. *secondo Leandro Alberti*. E noi con più flemma rispondiamo, dire il vero l'Alberti, che il Castello di S. Alberto fu fatto fabbricare allora dal Marchese Niccolò, ma essere altresì verissimo, che quella fu una reedificazione. Pellegrino Prisciano (b) citato ivi appunto dall' Alberti scrive all'Anno 1310. *Veneti hoc Anno Mense Martii eductis triremibus in CASTRUM S. Alberti proruperunt, & domos & casas omnes loci illius igne consumpserunt*. E nel Lib. 9. all'Anno 1326. narra, che i Marchesi d' Este in *S. Alberti locum devenerunt, ubi servente opere ipso ligneam turrim, seu ut dicunt, Bastitam posuerunt*. Del primo fatto s'ha menzione anche presso il Ghirardacci (c); anzi rapporta questi uno Strumento di Pace stipulata nel 1273. fra i Veneziani e i Bolognesi, ove si legge, che *debba stare il detto sale appresso il Castello di Sant' Alberto*. Così il Biondo, e il Bzovio all' Anno 1274. e il Rossi all' Anno 1200. e 1324. mentovarono esso Castello. E però gli Estensi nella Lega del 1331. stampata nell' Appendice fanno specifica menzione *Castri S. Alberti*, e per la stessa ragione Carlo IV. concedette loro ne' suoi Diplomi *Terram S. Alberti, & Castrum*. Ma al Romano Censore importa poco il cercar tali notizie. Soggiunge egli (d), che *Argenta fu data in pegno verso il* 1300. *da Obizo Sanvitale Arcivescovo di Ravenna ad Azzo da Este, come attesta Paolo Scordilla continuatore d' Agnello, e che Bonifacio VIII. la fece restituire nel* 1302. *e gli Estensi l'occuparono di nuovo nel* 1304. *e in altri tempi di poi, finchè nel* 1344. *Clemente VI. permise, che la Chiesa di Ravenna la desse loro in Vicariato; e questo fu loro confermato per anni dieci nel* 1351. Dal che vuol' egli inferire, non aver potuto o dovuto gli Estensi far divenire Feudo Imperiale Argenta nel 1354. e prenderne l' Investitura da Carlo IV. Rispondo, che insino del 1199. la Città di Ravenna pretese di sua giurisdizione *Argenta*, come s' ha dal Rossi (e); anzi circa que' medesimi tempi appare assai chiaro, che la Casa d'Este vi havea sopra delle pretensioni, perchè in una Lega fatta nel 1207. da Azzo Marchese d' Este, primo Antesignano de i Guelfi, egli cede al Comune, e alla Chiesa di Ravenna *jus, & omnem actionem, & rationem, & usum, quod, vel quae, vel quam Ego, vel praedicta pars mea de Ferraria habet, vel habere sperat &c. in Castro Argentae &c.* Veggasi il Rossi, che rapporta quell' Atto. Poscia nell' Anno 1212. l' Arcivescovo di Ravenna consegnò quella Terra al suddetto Marchese, e ad Aldrovandino suo figliuolo, perchè la difendessero, come costa dallo Strumento esistente nell'Archivio Estense. Così fu ella nel 1240. consegnata pure ad un'altro Marchese Azzo nel bollor delle guerre contra Federigo II. e la ritennero, e la riebbero gli Estensi nel 1249.

[a] *Dif. II. C. 79. pag.* 208.
(b) *Prifcian. Annal. MSS. L.* 8.
(c) *Ghirard. Ist. Bol. T. 1. pag.* 538.
[d] *Dif. II. C. 79. pag.* 208.
(e) *Rub. Hist. Rav. pag.* 365. 372.

1249. 1270. 1275. 1295. &c. essendoci state sempre liti fra gli Estensi e gli Arcivescovi di Ravenna per cagione di quella Terra, come s'ha dalle Storie del Rossi, e da gli Atti dell' Archivio Estense. A queste precedenti ragioni, o pretensioni della Casa d'Este s'aggiunse, che per attestato del suddetto Scordilla *Opizo Archiepiscopus, cum confectus esset senio, & debitis aggravatus, potissime servitio per eum Ecclesiæ Romanæ præstito, non profuit, imò Tradidit Argentam* (circa il 1297.) *Azzoni Marchioni Estensi, quam postmodum nullatenus recuperare potuit, & de qua multum redarguebatur a Romana Sede*. Quindi continuarono le liti, cedendo talora gli Estensi, e poscia ripetendo le loro ragioni. Ora gli Estensi avendo provate tante opposizioni, e controversie per l'addietro a cagione d'*Argenta*, ne vollero prendere dall' Imperador Carlo IV. l' Investitura, continuata poi loro da i susseguenti Cesari, a fine di maggiormente fortificare i loro Diritti su quella Terra. E così fecero altri in que' Secoli, che miravano con occhi diversi da i nostri il Diritto Imperiale in Italia. Aggiungasi, che da gli Augusti medesimi riconobbe già la Chiesa Ravennate Argenta, e però ne restava presso gl' Imperadori l' alto Dominio, in guisa che al supremo Tribunale Cesareo è riservata la cognizione tanto di questo, come d'altri simili Feudi Imperiali, cioè della *Città d'Albano, di Montefeltro, di Carpegna, della Riccia, di Arignano, Ponziano, Flaciano, Anguillara, Viano, Ascoli*, ed altri Luoghi enumerati dal Sig. d' Andlern (a) Consiglier'Aulico Imperiale nella sua *Jurisprud.* stampata in Campidonia nel 1699. ove ancora son riferiti gli Editti dell'Augustiss. Imperador Leopoldo per la conservazione, o ricuperazione d' essi, ed altri Feudi in favore del S. R. Imperio. La Disputa nostra ora è di *Comacchio*; e siccome egli è indubitato, che la Casa d'Este non riconobbe mai nè questa Città, nè Modena, nè Reggio, &c. in Vicariato, o in Feudo, da Chiesa alcuna: così è fuor di dubbio, che dall' Anno 1354. fino al dì d' oggi hanno i soli Augusti date di *Comacchio*, e dell' altre suddette Città le Investiture a gli Estensi.

In quanto alla *Riviera di Filo* enunziata nelle Investiture di Carlo IV. ci fa sapere l'Oppositore, che per *le Valli d' essa Riviera gli Estensi riceveano pure l'Investitura dalla Chiesa di Ravenna*; e qui entra in figure spiritose, senza badare, che altro è la giurisdizione d' essa *Riviera*, ed altro il goder' ivi in livello alcune *Valli* e simili Beni allodiali. Così termina in una mera declamazione, e in contumelie, tutto ciò, che egli (b) appresso va intonando a i Signori Veneziani, perchè fu stato ricordato da noi al Pubblico, che le *Provincie della Venezia, e dell'Istria, Adria, e Monselice*, si veggono espresse nelle Donazioni fatte alla Chiesa Romana. Non ha paura quell' inclita Repubblica, che la Camera Apostolica le occupi quegli Stati, siccome avvenne per *Comacchio* sotto Clemente VIII. e però dovea più tosto l' Avvocato Romano rispondere, se avesse potuto, all' argomento, che da un tal'esempio noi ricaviamo,

[a] *Andlern.* L. 1. T. 5. p. 6. pag. 150. et Addit. n't. (b) *Dif. II. C.* 80. pag. 210.

viamo, per far sempre più conoscere, che in materia di Beni, e Stati temporali le Donazioni possono rimanere antiquate, ed inutili, come appunto noi chiaramente proviamo, che avvenne ancora per *Comacchio*. Passa ad altre ricerche l'Oppositore (a); ma senza necessità alcuna, e secondo i dettami della sua arte formate due colonne d'altri Stati, che Massimiliano I. nel 1509. confermò ad Alfonso I. Duca di Ferrara, e che oggidì son posseduti da' Signori Veneziani, fa entrare la sua Eloquenza ne' gabinetti della Politica, fabbricando castelli in aria, che nulla hanno che fare colla Controversia di *Comacchio*, e si risolvono in vere ingiurie contra degli Avvocati Estensi. Scrive, che Massimiliano diede in Investitura a gli Estensi *la Marca Trivigiana Provincia*, *e Verona Città*; e pure il Privilegio di Massimiliano, come si vedrà nell'Appendice, parla solamente *de Causis Appellationum per totam Marchiam Trivisanam, sive Veronæ*, delle quali *Appellazioni* per tutta la Marca, chiamata ora di Treviso, ed ora di Verona nelle memorie antiche, gli Estensi erano stati investiti da Arrigo VI. e poscia nel 1207. da Filippo Imperadore, e susseguentemente da Federigo II. e da Ridolfo I. Altri de' Luoghi espressi da Massimiliano I. si soleano confermare dagli antecedenti Augusti alla Casa d'Este, perchè erano stati una volta da lei signoreggiati, come è notissimo dalle Storie, e dati a lei in Feudo da gl' Imperadori, come costa da i Diplomi esistenti nell' Archivio Estense. Aggiungasi (benchè niuna necessità ve ne sia) che quando fu data o confermata nel 1509. l' Investitura di quegli Stati al Duca Alfonso I. l' Imperadore Massimiliano era in attual Possesso d' essi, del che parlano le Storie d' allora: laonde vegga il Pubblico, se convenga a questo Scrittore il voler anche far rendere conto a quell' Augusto Monarca de gli Atti da lui fatti in favore d' Alfonso I. allora suo Collegato, e massimamente non avendo egli, se non confermato altre precedenti Investiture.

Leggesi ancora nel Diploma di Massimiliano I. che egli investe il Duca *de Marchia Genuæ, & de Marchia Mediolani*. A questa concessione fa le sue frange il solito Censore, (b) e dice: *Or quando mai può esser possibile, che Carlo V. Ferdinando I. Massimiliano II. &c. e il regnante Giuseppe abbiano saputo e avuto pensiero d' investire con pubblica funzione la Casa d' Este di Genova e di Milano?* E se mancano esagerazioni a questo Censore, gli si perdoni. Non chiede egli, *se sia possibile*, ma chiede *se possa mai esser possibile*, che quegli Augusti avessero pensier d' investire. Chiede ancora, se sia *possibile* una cosa, la quale non solo è possibile, ma è indubitata, perciocchè le Investiture Originali da loro date esistono, e vi si conferma la stessa Concessione di Massimiliano; e non si può mai pretendere, che in tali Diplomi sia per orrezione, o irrezione, entrata la memoria di Milano e di Genova. Ora sappiano i Lettori, avere Massimiliano in quell'occasione confermata ad Alfonso I. un' Investitura, di cui habbiamo nell' Archivio Estense il documento autentico, e di que'

(a) *Diss.II. C.81.210. et seqq.*

(b) *Diss.2. C.82. pag.215.*

que' tempi, ove si legge, che nel 1184. *XIII. exeunte Mense Octobris Ind. II.* Federigo I. Imperadore stando in Verona, *investivit Marchionem Obizonem de Hest de Marchia Genuæ, & de Marchia Mediolani, & de omni eo, quod Marchio Azzo* (suo Avolo) *habuit, & tenuit ab Imperio, &c.* Per potere Massimiliano I. cioè un' Imperadore, fare una conferma tale ad un suo Vassallo, io non credo ch'egli avesse bisogno di chiederne, o licenza, o parere al nostro Censore. Finalmente non tocca a noi altri di voler' entrare nel sacrario dell' animo de' Principi, e decidere sopra certi loro pensieri. Basta bene, ch' egli avea la potestà di così fare, e ch' egli il fece.

Perchè nulladimeno l' Autor delle Difese con ripetere altrove a dritto e a rovescio la menzione di *Milano*, e di *Genova*, vorrebbe forse figurare alla mente d' alcuno poco intendente, che non ci sia divario alcuno tra l' Investitura delle suddette due Marche, e quella di *Comacchio*: si vuol quì ricordare, che Carlo IV. e i susseguenti Augusti non solamente investirono in fatti la Casa d' Este di *Comacchio*, ma eziandio le ne diedero il reale ed effettivo *Possesso*, avendo gli Estensi posseduta realmente, e con questo titolo, quella Città fino all'occupazione fattane sotto Clemente VIII. Ora dato il *Possesso*, nulla manca ad una piena, e perfetta Investitura; e però siccome ridicolo sarebbe il negare, che di *Modena*, di *Reggio*, ed' altri Stati non fossero una volta, e non fossero tuttavia perfettamente investiti gli Estensi, mentre si sa, che ne hanno goduto, e ne godono effettivamente il Possesso, e Dominio: così sarebbe lepida ed irragionevole immaginazione il pretendere, che per *Comacchio* non avessero allora un pienissimo effetto le Investiture Imperiali. Sicchè l' esempio di *Genova*, e *Milano* per niun verso può allegarsi nella Controversia presente contra di noi, giacchè non v' ha differenza alcuna tra l' Investitura Cesarea di *Modena*, *Reggio &c.* e quella di *Comacchio*. Ma l'Oppositore, (a) dopo aver detto, che Federigo III. impose alla Casa d' Este pel Ducato di Modena e Reggio l'annuo censo di quattro mila ducati d' oro, grida: *Or chi sarà mai sì scarso di senno in lasciarsi dare ad intendere, che esso Federigo, e i suoi Successori volessero investire la Casa d' Este, non dico della Marca Trivigiana, di Verona, di Genova, e di Milano; ma di Comacchio, d' Adriano, e di tante altre Signorie, senza obbligo di Censo annuo?* S' io quì volessi rispondere per le rime, non avrei se non da replicare: *Or chi sarà mai sì scarso di senno* a voler più da quì innanzi prestar fede ad uno Scrittore, il quale e altrove, e quì spaccia con tanto possesso argomenti fallaci, e proposizioni notoriamente insussistenti, ed è giunto a voler far le Tasse all' Imperiale Cancellaria? Ma mi basta di dire, essere noto, non che a i dotti, al volgo stesso, che non pagavano, nè pagano a' nostri giorni *Censo* alcuno *annuo* per gli loro Ducati, Marchesati, ed altri Feudi Imperiali, tanti Duchi, Marchesi, e Vassalli del S. R. Imperio in Italia, e fuori d' Italia. Il solo Duca Bor-

(a) *Dif. II. C. 81. pag. 216.*

so nella Casa d' Este, per ottenere il titolo di Duca, e per ricompensa d' essere stato antiposto a i Fratelli legittimi, si obbligò al Censo di quattro mila Ducati, diminuito poi anche a lui stesso; ma nè Ercole I. suo Fratello legittimo e Successore, nè Alfonso I. nè alcun' altro de i Duchi susseguenti pagò mai canone alcuno annuo a gli Augusti per gli suoi Stati. Sicchè vegga il Pubblico, se poco si abusi nel suo coraggio, chi decisoriamente tratta da *scarsi di senno* quei, che non hanno in capo le stravaganti immaginazioni di lui, e se sia da lodare un' altro Avvocato Romano (se pur non è, siccome affatto sembra, il medesimo nostro Censore) il quale ha proposte in un' altra Scrittura (a) (riconosciuta da tutti per un Libello Infamatorio) come verità contanti le stesse pretensioni.

C A P. XXVIII.

Strane proposizioni, ed asserzioni insussistenti dell' Autor delle Difese intorno alle Investiture Cesaree di Comacchio. Diplomi di Carlo IV. perfette Investiture. Vane opposizioni contra quelle di Federigo III. e Massimiliano I. Privilegio di Ridolfo Cancelliere di Ridolfo I. dato indubitatamente nel 1276. Investiture di Carlo V. e Ridolfo II. poste troppo indebitamente in dubbio.

QUesto però non basta: ci vien' egli (b) addosso con un'altra decisione, pretendendo, che non competa il nome d' *Investiture* a i Diplomi Cesarei conceduti alla Casa d' Este fino al dì d' oggi, quando non si pruovi da noi, *che per tutte le Signorie ivi espresse abbiano gli Estensi prestato all' Imperio il Giuramento di fedeltà, pagato il Censo, ed esibito il Vassallaggio*. Di questa pretensione s' invaghì ancora chi fece ristampare in Germania la *Tavola Cronologica* dell' Oppositore suddetto, e però nella Prefazione la ripetè. Ma se anche i Principianti nelle Leggi si stupiranno, che Avvocati Romani ne dicano di queste: che colpa ce ne avrò io? Quando anche *Comacchio* fosse un Feudo improprio, e un' Allodio della Casa d' Este: nulla importerebbe al caso nostro. Basta, che gli Estensi l' abbiano ricevuto dal S. R. Imperio, che il va loro confermando di mano in mano. Ma quello, che è più strano, si è quel pretendere, che si dovesse pagar Censo per *Comacchio*, quando è cosa notoria, che la Casa d' Este, la quale non può negarsi investita di *Modena*, di *Reggio*, della *Mirandola*, di *Carpi*, di *Correggio &c.* non ne paga alcuno a gl' Imperadori per tali Stati. Il Censo non è punto necessario alla costituzion del Feudo; ed è mirabile, che qui venga spacciato il contrario, e massimamente essendo palese, che tanti Nobili ed insigni Feudi Imperiali della Germania, e dell' Italia, non pagano Censo alla Camera Cesarea, la quale se in ciò discorda da i riti della Camera Apostolica, non crederei che alcuno avesse perciò a biasimarla. Se in esse Investiture si parli di *Giuramento di Fedeltà*, il vedremo fra poco. Quando poi sotto le parole *esibir' il Vassallaggio* intenda l' Oppositore il prestare i servigi al diretto

[a] *Confutaz. d'uno Scritto Ital. pag. 15.* (b) *Dif. II. C. 82. pag. 215.*

retto Padrone del Feudo; egli non è necessario il farne menzione espressa nelle Investiture, e si costuma il non farla. Queste son verità triviali; e pure colla franchezza consueta diversamente ne parla uno Scrittore di Roma, e Scrittore sì dotto. Nè io aggiungerò altro, perchè basta leggere i Diplomi stampati nell' Appendice, per mirare più chiaro del Sole, che quelli son vere *Investiture* di *Comacchio*, non meno che di *Modena*, *Reggio*, *Carpi*, *Garfagnana*, *Brescello &c.* A proposito nondimeno di Brescello se ne oda un'altra non men graziosa delle antecedenti. Scrive egli (*a*), che Ercole II. fu investito *de Terra Brixelli, quando gli Estensi hanno sempre riconosciuto quel Feudo dalla Chiesa di Parma, che ne ha il dominio diretto, e a cui pagano tuttavia il Censo annuo di cento Ducati d'Oro*; e cita l'Ughelli per testimonio nell'Italia Sacra Tom. 2. pag. 180. Ma non c'è in questi contorni, nè in quei di Parma gente sì poco pratica del Mondo, a cui non sia notissimo, che la Chiesa di Parma non hà che fare nè in temporale, nè in spirituale sulla Terra di *Brescello*, la quale gli Estensi da tanto tempo riconoscono in Feudo da i soli Imperadori, senza pagar Censo per essa nè a Chiesa, nè a Principe alcuno. Ma che s'ha a fare? L'Oppositore vorrebbe sorrettizie, apocrife, aeree le Investiture Cesaree di *Comacchio*; e a lui basta di opporre ciò, che gli viene alle mani, senza cercar' oltre, perchè ei sarà ben qualche buona persona, a cui parranno monti ancora i crepuscoli.

Dice di più l'Oppositore (*b*), aver' io nelle Osserv. al §. 42. *affisso quel bel titolo* (così egli colle solite sue Ironie): *Censo annuo non pagato dagli Estensi a Roma per Comacchio: Il che* (soggiunge il Censore) *poi si è mostrato esser falsissimo*, e cita il Cap. 25. della Difesa I. E pure è lontanissimo dal vero, ch'egli abbia provato nulla di questo, venendo questo suo vanto dal solo suo animoso costume d'asserire ciò, che gli piace. Ripete egli, non aver noi *pensato a mostrare*, che gli Estensi abbiano pagato l'annuo Censo *per Comacchio alla Camera Imperiale, mentre ad alcuno doveano pagarlo, o a Roma, o all' Imperio*. E i Lettori, torno a dirlo anch' io, rideranno forte a intenderne di queste, perchè sanno, che il Censo non è di essenza del Feudo, e che anzi i Feudi proprj per lo più non l'ammettono. Soggiunge: *Non mostrano d'averlo pagato all' Imperio* è vero. *E noi mostriamo, che lo hanno pagato a Roma*: è falso. *Adunque riconoscevano Comacchio dalla S. Sede, e non dall' Imperio*: falsissima conseguenza. *Il quale Impero MAI non dà Investiture Feudali senza l'obbligazione del censo*. E tali cose si scrivono in Roma, quando appunto è notorio ed evidente tutto il contrario? Si può udirne una più solenne? Soggiunge egli: *Come si vede nel Ducato di Modena e Reggio*. E giusto la Casa d'Este non paga Censo alcuno per tali Città, nè per gli altri suoi Stati, benchè ancor qui si miri la solita intrepidezza in decidere. Or ecco a che termine noi siam giunti colla Critica de'nostri giorni. Certo io non posso qui di meno di non gridare contra l'intrepido nostro Censore colle

(a) Dif. II. C. 85. pag. 224.

(b) Dif. II. C. 83. pag. 216.

colle parole di Monsignor Fontanini (*a*), cioè di quel valentuomo, che pochi anni sono segnalossi coll' Opera intitolata *Vindiciæ Diplomatum* in Roma stessa: *Quod bonus quandoque Homerus dormitaret, res quidem æquo animo ferenda visa est Lyricorum Principi, qui opere in longo putavit fas esse obrepere somnum. Sed ab ovo ad mala semper eadem chorda oberrari, & culpam eandem iterum atque iterum committi ab eo, qui somnum non vidit, ut ultro citroque carpendi & arguendi occasionem effoderet; hoc nullo pacto ferendum videtur.* Ma quanto di più avrebbe detto e potuto dire quel dottissimo Scrittore, se al pari di me avesse avuto da scrivere contro ad un Censore sì pellegrino, come è l'Autor delle Difese! Autore però fortunato, perchè appunto non s'è abbattuto in un Monsignor Fontanini, che gli avrebbe ben qui date delle lezioni più rigide e forti, che non sono le mie.

Seguitiamo innanzi: e mi perdonino i Lettori, se per la necessità di dover' io tener dietro in tanti siti al nostro Oppositore, e di dover rispondere a tre voluminose Scritture, li faccio vagare contra mia voglia, ed allungar cotanto la strada. *Il primo Diploma*, dice egli (*b*), *di Carlo IV. del* 1354. *non è Investitura, come si vorrebbe far credere, ma è atto di semplice Protezione. Questo si ravvisa nel bel principio.* Ma scrivendo tali cose uno Scrittore, che avea pur sotto gli occhi esso Diploma, non si espone egli all' indignazione, o alle risa di chiunque sa leggere? Vero è, che quell' Augusto dice sul principio di prendere i Marchesi Estensi *sub sacri Imperii, & Nostra protectione*; ma altresì è infallibile, ch' egli passa a concedere una perfetta Investitura con dire dipoi. *Insuper concedimus, donamus* (così allora si solea dire), *transferimus, & largimur Regia liberalitate, & ex certa scientia, in perpetuum, supradictis fratribus Aldrovandino &c. Rodigium &c. Investimus quoque &c. Concedentes etiam &c. jure nobilis Feudi Comaclum &c.* Veggasi il Diploma nell' Appendice. Se crediamo al Censore, Carlo IV. dona a gli Estensi le accennate Signorie, *ma senza obbligo di giuramento di fedeltà*; e pure egli sa, che nel Diploma si leggono queste chiare parole: *Salvo jure Fidelitatis debitæ, &c. Nobis recipientibus Nostro, & Successorum Nostrorum nomine, Juramentum corporale Fidelitatis, Homagii, præstiterunt super omnibus & singulis, quæ in sacramento Fidelitatis habetur &c.* Tengano i Lettori il conto, se possono, di tante asserzioni false in materia di queste Investiture, e dicano poi, che concetto abbia a formarsi di un tale Avvocato, e della causa, ch' egli ha bisogno di difendere in questa guisa. Tornando egli poscia a ripetere, che ivi è nominato *Ariano*, il quale vuol'egli dato *dalla S. Sede a Salinguerra nel* 1215. si dee ripetere, che ancor questo è un sogno; imperocchè *Castrum Ariani* conceduto a Salinguerra fu *Castellarano* Terra del Reggiano, e non già *Adrianum* contiguo al Ferrarese, e mentovato nelle Investiture Estensi. Lo stesso Critico Pontificio (*c*) ha altrove confessato, che

(a) *Fontanin. Vindic. Diplom. L. 2. C. 6.*
(b) *Dif. II. C. 84. pag. 219.*
(c) *Dif. I. C. 55. pag. 198.*

che *gli Estensi aveano avuto il Castello di Ariano in Feudo da Isacco Vescovo d' Adria nell' Anno* 1195. *e in fecero poi inserire nell' Anno* 1221. *nel Diploma di Federigo* II. dal che si vede, se Adriano fosse delle Terre di Matilda, e posseduto dal Papa, e conceduto nel 1215. a Salinguerra. L' altre ombre, ed asserzioni, che appresso ci va proponendo l' infaticabil' acutezza del Romano Oppositore (a) non han bisogno di risposta. Dall' Investitura del 1354. passa poi a quella del 1361. conceduta pure da Carlo IV. e pretende, che anch' essa altro non sia, che *un' atto di protezione verso gli Estensi*. Ma come mai asserir tali cose, quando l' aveva egli sotto gli occhi, e vi leggea le chiare parole del contrario, cioè d' una reale Investitura? Aggiunge, che *non vi si fa menzione alcuna del Diploma del* 1354. *il quale avrebbe dovuto ivi rinovarsi, quando egli fosse stato un' Investitura Feudale; e vi si farebbe anche dovuto imporre il Censo*. E vuol dire, che da qui innanzi per discernere fra gl' antichi Diplomi i finti da i veri, bisognerà notare, se quelli s' assomiglino, o nò, a i formolarj, e riti moderni. Nön pretenda l'Oppositore sì strane cose; e si ricordi, che i Secoli rozzi hanno avuto anche nella Diplomatica i lor costumi diversi da' nostri, e che nè pur Federigo III. nell' Investitura sua fa menzione dell' antecedente di Sigismondo; nè in quello di Massimiliano del 1494. si fa menzione del precedente di Federigo III. come si scorgerà dall' Appendice. E molto più si ricordi di non ripetere quell' *obbligazione del Censo*, perchè ci va della sua riputazione a sostener simili proposizioni evidentemente false. Questo sia anche risposto a quel trovar' egli da dire, perchè *gli Estensi lasciarono di far rinovare questi loro Diplomi dall' Anno* 1361. *fino al* 1433. *come se non fosse morto niuno di Casa d' Este*. Per questo mancamento renderanno, occorrendo, gli Estensi conto al Tribunale Cesareo. Del resto sapendo gli Eruditi le qualità, e le avventure degl' Imperadori Venceslao e Roberto, e lo sconvolgimento di que' tempi in Italia, intendono del pari le cagioni, che impedirono la continuazion delle investiture, che però non erano sì regolate allora, come sono oggidì. Oltre di che il Marchese Alberto fu investito da Carlo IV., e Niccolò suo figliuolo, e Successore, fu investito da Sigismondo. Potea poi lasciare il nostro Censore (b) di citar' una Lettera, che si dice scritta da Venceslao *Nicolao Marchioni Estensi pro nostra majestate Ferrariensi, & Mutinensi generali Vicario suo*: Questo è uno sbaglio o della Copia, ovvero del Puccinelli, che la riferisce, e che ancora stampò *Marchioni Astensi* (e non *Estensi*, come l' Oppositore ci fa credere): perchè niuno degl' infiniti altri Atti della Cancellaria Imperiale ci è, che così parli.

Al Diploma di Sigismondo del 1433. vien' opposto, che *non vi si fa verun motto del Censo, nè dell' altre obbligazioni feudali, nè Sigismondo pretende di far altro, che di ricevere gli Estensi in sua protezione*. Del Censo non occorre più parlare: prego solo i Lettori di leggere nell' Appendice il Di-

(a) *Dis. II. C.* 84. *pag.* 220.

(b) *Dis. I. C.* 56. *pag.* 200.

il Diploma di Sigismondo, letto già dall' Oppositore, e di dire, che nome meriti una tal maniera di censurare. Ivi s' incontra e Concession Feudale, e Giuramento di Fedeltà, e tutto quello che si richiede ad una perfetta reale Investitura. E però io non so che mi tenga, che contra d' un Critico tale oramai non implori il zelo del poco fa mentovato Monsig. Giusto Fontanini, (a) il quale adoperò tanta Eloquenza contra di un altro Critico, incolpato d' aver preso a forza di bell' ingegno, e di sottigliezza ad impugnare gl' antichissimi Diplomi. Caderebbono qui a pennello (e senza paragone meglio qui, che colà) tante calde parole usate dal suddetto Prelato, perchè in fine il nostro Censore per gran voglia di screditare i Diplomi Estensi, non solo evidentemente si abusa dell' Arte Critica, e sfuma tutto in sottili immaginazioni, ma eziandio per moltiplicar le censure finge di non veder ne i Diplomi ciò, che ivi non si può non vedere da tutti. A me però basterà solo di denunziar questo nuovo Persecutor de i Diplomi al Tribunale di quel Valentuomo Romano, perchè son certo, che questi si lagnerà di veder passato in Roma (e con che giunta!) il mal' influsso medesimo, mentre mirerà di niuno più che dell' Autore delle Difese, verificarsi ciò, ch'egli scrisse nella Dedicatoria all' Ottimo Regnante Pontefice Clemente XI. intorno a certi *Critici*, i quali *munere suo prestantissimo abutentes*, *Dirum Judicium*, *ubi minime oportuerat*, *Audacter Minis exercentes*, *veris perinde ac dubiis tabulis diem*, *& sententiam dixerunt*.

In quanto al Diploma di Federigo III. del 1452. non manca all'Oppositore (b) coraggio per asserire, che *le Signorie ivi espresse col passaggio della particola Insuper sono Segno Manifesto, che l' Imperadore non le riconobbe per Feudi Imperiali*. Perchè? perchè *non le avrebbe lasciate immuni dall' obbligo del Censo*. Già s' è risposto a questo falso, e stravagante supposto; e solamente s' aggiunge, che *Rovigo*, *Lendenara*, *Adria*, *Adriano*, *Comacchio &c.* erano già stati conceduti a i Marchesi Estensi, e a tutti i lor Descendenti, ed Eredi; ma non già *Modena* e *Reggio &c.* le quali due Città erano fin allora state date solamente vita durante, e in Vicariato, agli Estensi; sicchè per queste Federigo III. fece grazie distinte a Borso, e a tutta la Casa d' Este. Mi riserbo di parlar più a basso dell' union di *Comacchio* fatta da esso Federigo III. alla *Contea di Rovigo*, e qui accennerò di passaggio, che Giovan Michele Heineccio, per attestato de' PP. Giornalisti di Trevoux (c), ha fatto menzione di questo Diploma nel suo Trattato degli Sigilli, riferendo la facoltà data da Federigo III. al Duca Borso di sigillare con cera vergine. Per conto dell' Investitura di Massimiliano I. del 1494. oppone il solito Censore altre immaginazioni sue, con dire, che Ercole I. non possedea *come Feudi Imperiali*, *Comacchio*, *Filo*, *S. Alberto*, *e Primaro*, *perchè furono pubblicamente questi luoghi riconosciuti in Vicariato dalle Chiese di Roma*, *e di Raven-*

[a] *Fontanin. Vindic. Antiqu. Diplom.* 1705.
(b) *Dif. II. C.* 85. *pag.* 221.
(c) *Memoir. de Trevoux May* 1711. *Art.* 68. *pag.* 771.

Ravenna. Truovi egli altre ragioni, che queste secondo le pruove da noi addotte non sussistono, nè punto nè poco; ed io non dovrei nè men perdere il tempo a ricordarlo a i Lettori. Torna egli poscia al Diploma di Massimiliano dato nel 1509. e vi fa o le stesse, o altre opposizioni, non però men frivole delle antecedenti. Poscia viene (a) annoverando ad uno ad uno *diciannove antichi Privilegj* ivi confermati, e li tira in scena, non per bisogno alcuno della materia, ma per gusto di far sapere due rilevanti arcani al Pubblico l' uno de' quali è, che *molti d' essi sono d' Imperadori Scismatici*: e pure questa è un' asserzione falsa, e massimamente considerato il tempo, in cui furono dati. L' altro grande arcano è, che un *Diploma di Ridolfo I.* si dice *dato in Ferrara nell' Anno* 1256. *a Olizo*, sopra che si fa poi questa chiosa: *Osservisi il miracoloso anacronismo, dove Ridolfo I. si fa essere Imperadore diciassette anni prima che salisse all' Imperio, e si fa soggiornare in Ferrara, quando non fu mai nell' Italia.* Già fu da noi risposto, doversi leggere non 1256. ma 1276. e che si legge 1276. nel vero, ed originale suo documento, il quale esiste, e *fu dato in Ferrara*, non da Ridolfo I. Imperadore, *ma da Ridolfo Vicario Imperiale della Romagna*. Ora come mai fassi tornare in campo questo *miracoloso anacronismo*, se non per dare trattenimento a i corrivi? Ma dice egli, che nel Diploma di Massimiliano si legge dato quel di Ridolfo nel 1256. e però *invano i Ministri Estensi cercavano di salvarsi con l'incolparne gli Stampatori, se l' errore è nel testo*. Non è nel *testo* del Diploma di *Ridolfo Cancelliere*, ma nel solo Diploma di Massimiliano, questo errore; ed essendosi lo Scrivano servito ivi di numeri Arabici, facilmente cambiò il 1276. in 1256. Anzi lo stesso compilator Imperiale del Diploma di Massimiliano commise un' error doppio, mentre tornò a replicar la menzione dello stesso Diploma di Ridolfo Cancelliere, con chiamarlo dato nell' *Anno* 1226. il qual' anacronismo (cioè errore preso in vece di scrivere 1276.) è stato anche avvertito dall' Oppositore, ma senza voler egli da ciò comprendere ciò, ch' è triviale, cioè la facilità di simili sbagli in ogni Cancelleria, e in occasione di maggior attenzione, e in luoghi quieti, non che *in castris prope Patavium*, dove nell' Anno 1509. fu dato il Diploma di Massimiliano. Del resto potea, e dovea l' Oppositore prestar fede a chi gli avea detto, che nell' originale di quel Diploma si legge 1276. e poi dovea osservare, che Pellegrino Prisciano ne' suoi Annali MSS. rapporta intero quel documento e che ivi ancora si legge 1276. E finalmente sarebbe ridicolo, a cagion dello sbaglio suddetto dello Scriba Cesareo, il dubitar punto della fede del Diploma di Massimiliano I. imperocchè questo la Dio mercè è originale, sincero, e indubitato, e riconosciuto per tale da tutti i susseguenti Augusti, di modo chè servono solo queste inutili ed importune obbiezioni a far perdere il tempo a me, e a i Lettori il filo della Controversia.

Nè men vorrebbe l'Oppositore, (b) che Carlo V. nel 1526. avesse investito

(a) *Dif. II. C.* 85. *pag.* 224. (b) *Dif. I. C.* 53. *pag.* 192.

Alfonso I. di *Comacchio*, adducendo varj suoi curiosi argomenti. Ma per verità, che io non so più, fin dove possa giungere la Critica de' nostri tempi, quando si persiste in voler provare per impossibile, o inverisimile ciò, che non solamente fu onninamente possibile, e verisimile, ma eziandio di fatto avvenne, esistendo la certa, ed autentica, ed originale Investitura di quell'Augusto, nella quale s'incontra ancora la precisa menzione, e concession di *Comacchio*, come si vedrà nell'Appendice. Che se nella Risposta data da non so chi al Manifesto d'Alfonso I. e pubblicata nel 1522. in Roma, e in Firenze, fu detto allo stesso Augusto, che Comacchio apparteneva alla Chiesa: doveva egli stare Carlo V. per la proposizione di quel maledico Scrittore di non investire di *Comacchio* la Casa d'Este investita già di quella Città dagli antecedenti Imperadori? In que' tempi ancora, non un'incognito Calunniatore, ma i Papi stessi pretesero, che *Modena* e *Reggio* fossero di ragion della Chiesa: e pure lasciò per questo l'invittissimo Carlo V. d'investire Alfonso I. di quelle due Città? e dovea lasciar d'investirlo? Parea ben poi, che non avesse più da tornare in campo quell'argomento, con cui l'Oppositore, pretese, che Carlo V. nel 1535. non avesse investito di *Comacchio* Ercole II. Duca di Ferrara, non per altro, se non perchè Giovanni Etropio nel suo Diario di que' tempi scrisse, che Ercole II. fu investito di *Modena*, *Reggio*, *Rubbiera*, *e Carpi*. Ma nè pur questo s'è potuto ottenere, veggendosi di nuovo ripetuto (*a*), come se non fosse stato convinto di nullità quell'insussistente raziocinio, e come se poco importasse l'occupar invano la pazienza de i Lettori. Si ripete dunque che l'Etropio non dice, essere stato Ercole II. investito *solamente* di quei quattro Luoghi, e che nell'Investitura suddetta del 1535. è chiaramente conceduto *Comacchio* al Duca Ercole, siccome si leggerà nell'Appendice; e che bisogna avere un gran cuore, per opporre a un documento certo, originale, positivo, e per la Dio grazia esistente, il solo silenzio d'un'Autore, il quale non prese l'assunto di annoverare tutti gli Stati allora confermati alla Casa d'Este, e che col suo tacere non discorda punto dalla verità di quanto noi affermiamo. Altrove scrive l'Oppositore medesimo (*b*), leggersi nelle Osserv. una massima, che rovescia *una gran parte delle nostre pruove*; *ed è*, *che non si dee aver riguardo a quanto uno Scrittore narra di passaggio in una materia*, *cui egli non tratta a fondo*, *nè di proposito*. E poi soggiunge: *Ora le Osservazioni son PIENE di pruove di questo carattere*, *come risulta da leggerle*. Qui rimetto io al giudizio di chiunque ha letto, o leggerà le stesse Osservazioni, il dire, che maniera di combattere sia questa; e in vece de i risentimenti, che qui mi sarebbono leciti, ricorderò aver' io scritto solamente in proposito dell'Etropio: (*c*) *Come mai di grazia far tanto caso delle parole d'un' Autore*, *che di passaggio parla di quella Investitura*, *nè ha tolto a individuare tutto*

(a) *Dif. I. C.* 53. *pag.* 192.
(b) *Dif. I. C.* 107. *pag.* 373.
(c) *Osserv.* §. 53. *pag.* 71.

tutto il contenuto della medesima, e che probabilmente non vide mai lo stesso Diploma di Carlo V.? E così scrissi io, dopo essermi co' miei occhi accertato, che nel Diploma suddetto Ercole II. fu investito di *Comacchio*. Strano è dunque l'attribuirmi una *massima*, la quale così in astratto ha del ridicolo, o almeno è troppo fallace. Nell'Investitura suddetta di Carlo V. fu, secondo il solito, confermato agli Estensi non solamente *Comacchio*, ma ancora *il Marchesato d'Este, la Contea di Rovigo, il Frignano, la Garfagnana, Brescello* colle sue dipendenze, ed altri Stati, che non sono del Distretto di *Modena, Reggio, Rubbiera, e Carpi*, la qual ultima Città col suo Principato, e colla sua Diocesi particolare, sembra poco ben nota all'Autore della Diss. Ist.(a). Veggasi dunque, che capitale abbia a farsi del silenzio dell'Etropio per conto di *Comacchio*. Non risponde l'Oppositore a queste ragioni; e solo si contenta di replicare: *Dicono, che l'Etropio non vi nomina nè anche Brescello. quasiche non si sapesse, che gli Estensi lo aveano in Feudo da' Duchi di Mantova coll'obbligo di pagare il censo annuo di due sproni d'oro*. In pruova di che cita egli l'*Oldenburgero*; e potea anche citare *Giorgio Hornio, Tommaso Segeto, Giovanni Limneo, Giovan Jacopo Hofmanno*, e forse altri Scrittori, che col copiare l'un'altro hanno ciò pubblicato nell'Opere loro. Supera nondimeno in sagacità tali Autori l'Avvocato Romano, (b) perchè fa quì Brescello Feudo *de i Duchi di Mantova*, e testè vedemmo, che egli stesso il fece Feudo della *Chiesa di Parma*; e pure non si curò di cercare, da qual lato cadesse egli in inganno. Ma sappiasi, che da ambedue le parti questa è una Favola. Imperocchè falso è che la Casa d'Este abbia mai avuto *Brescello in Feudo da i Duchi di Mantova*, falso che pagasse per esso *un censo annuo di due Sproni d'oro*. Non occorre quì dire, onde sia nato un tal'equivoco, bastando ben sapere, che Ercole I. Duca di Ferrara nel 1479. permutò con Bona Duchessa di Milano e col Duca Giovan Galeazzo, Castelnuovo di Tortona, ricevendone in cambio *Brescello, Castelnuovo, Bazzano, Scurano, la Valle di Campigine, Boreto, Gualtiero, Lentisone, Roncaglia*, ed altri Luoghi; il quale Stato gli Estensi da lì innanzi riconobbero e tuttavia il riconoscono in Feudo da i soli Imperadori, avendone anche l'Imperador Carlo V. investito espressamente Ercole II. nel mentovato Diploma del 1535. Sicchè richiede la verità, che oramai si cancelli da i Libri d'Autori mal'informati quella Novella degli *Sproni d'oro*, e del sognato dominio de i Duchi di Mantova in Brescello, alla quale si aggiunga anche quest'altra, che Frate Francesco Bordoni (c) pubblicò, doppiamente sbagliando, colle seguenti parole. *Episcopus Parmensis est quoque Dominus Brixelli in Spiritualibus, & Temporalibus*.

Non si contenta di questo la stravagante Critica dell'Opposit ore (d). Sostiene, che nell'Investitura data da Ridolfo II. nel 1594. ad Alfonso

(a) Diss. Hist. C. 176. pag. 154.
(b) Diss. II. C. 85. pag. 224.
(c) Thesaur. S. E. Parm. C. 5. n. 148.
(d) Diss. I. C. 54. pag. 194.

so II. e al suo successore, non potè essere, o non fu nominato *Comacchio*; e ciò asserisce egli non per altro, se non perchè *tiene sotto gli occhi* una Copia di *quella Investitura*, nè vi sa leggere *Comacchio*; e il Contelori, e il Ghini nelle Risposte alle Scritture del Sig. Duca Francesco I. negarono, che nell' Investitura, fatta da Ridolfo II. al Duca Cesare, si contenesse *Comacchio*. Laonde segue a dire l' animoso Censore, leggersi tali parole negative in iscritture pubblicate già sessant' anni, *alle quali niuno nè allora nè dopo potette opporre nulla in contrario*. In fine così conchiude: *Se Comacchio non fu inserito nella Investitura di D. Cesare, segno è, che non era stato inserito nè meno in quella di Alfonso II.* Altri, che io, non potrebbe qui contenersi da qualche scappata di penna, ben meritata da questo Censore, da che egli scrive al pubblico, e sì risolutamente scrive tali proposizioni, senza curarsi punto di prevedere, s' egli possa qui essere convinto di poca cautela, per non dire di peggio. Mi basterà nondimeno di rispondere, che nell' Archivio Estense conserviamo le due Investiture di Ridolfo II. dell' Anno 1594. e del 1598. e che queste non sono *Copie*, come la citata dall' Oppositore, ma sono *Originali* sinceri, e indubitati, e che in amendue si truova, e si legge chiaramente ed espressamente (siccome ne' precedenti e susseguenti Privilegj) investita di *Comacchio* la Casa d' Este. Contra documenti di tal fatta se possa allegarsi una *Copia* infedele, non occorre che noi l' esaminiamo. Del pari è straordinaria la risoluzione di chi dice, che alle negative del Ghini e del Contelori *niuno nè allora nè dopo potette opporre nulla in contrario*: e ciò torna egli a dire altrove colla sua solita franchezza, aggiungendo, che *nella Supplica non vi s' è saputo replicar nulla*: quasi che a tutte le aeree immaginazioni d' un' Avversario s' abbia da rispondere, e si potesse rispondere a tutto nella Supplica, che era breve Scrittura. Dico pertanto, che nulla fu una volta risposto a quelle asserzioni del Contelori, e del Ghini, perchè non fu risposto, nè pure una sillaba, a tutto il contenuto delle loro Scritture; nè per altro si lasciò allora di rispondervi, se non perchè sopraggiunse tregua a tali contese, e perchè quelle Scritture non videro pubblicamente la faccia del Sole, essendosi fatto solamente in segreto riporne le Copie in diversi Archivj, per valersene poscia alle occasioni, siccome probabilmente si farà anche fatto, o si farà, per la *Scrittura di Parma e Piacenza*, la quale più volte vien citata come fatta dal nostro Oppositore, e pure dopo tanto tempo non s' è peranche potuta vedere da alcuno, che si sappia. Sicchè e allora, e dipoi, si sarebbe potuto senza fallo opporre (ed ora si oppone di fatto) a quei sogni del Contelori, e del Ghini, la verità, e l' evidenza delle sopradette Investiture. Anzi di qui apprenderanno per tempo i Lettori, che le lettere, ed altre occulte testimonianze de i Ministri della S. Sede fatte a' tempi di Clemente VIII. ove si leggono alcune cose, che o credeano essi, o erano fatte credere loro in pregiudizio degli Augusti, e della Casa d' Este benchè per comune consentimento delle Leggi siano rigettate, nè si deb-

debbano attendere in simili dispute, pure si scuoprono ancora nominatamente fallaci, e non meritevoli di fede in questa Controversia, da che quei Ministri o s' ingannarono essi, o ingannarono altrui, col supporre non compresa in una, o in tutte e due le suddette Investiture, la *Città di Comacchio*, che pure ne gli Originali d' essi Privilegj chiaramente si scorge nominata e compresa. Ed è mirabile il pretendere, (a) che Carlo V. ed altri Imperadori nel dare agli Estensi il titolo di *Dux Mutinæ & Regii, Marchio Estensis, Rhodigii, & Carpi Comes, non intesero d' investirgli d' altri Feudi Imperiali fuor de gli espressi*; e che il Duca Cesare giurò fedeltà a Ridolfo II. *ratione dictorum Ducatus Mutinæ & Regii, Marchionatus Estensis, nec non Comitatuum Rodigii & Carpi*, senza parlar di *Comacchio*. Imperocchè vedremo, che Federigo III. nell' istituire la *Contea di Rovigo*, unì ad essa ancora *Comacchio*; e però gl'Imperadori col titolo di *Conti di Rovigo*, compresero e comprendono ancora *Comacchio*, e in oltre chiaramente investiscono di tutte le Città, e Luoghi sopra menzionati (fra' quali esplicitamente è nominato *Comacchio*) la Casa d' Este.

Dopo di che così conchiude l' Oppositore: *Veggasi ora, se sono certe le Investiture Estensi: se non dovea Clemente VIII. con vecchie e rancide pretensioni ricuperar Comacchio*. Certo si vedrà, che non si possono mettere in dubbio le Investiture suddette; e appunto ad assicurarne maggiormente il Pubblico ci voleano le strane censure d' un tal' Oppositore, dal quale, s' io avessi avuto fronte d' uscir' in campo con somiglianti straordinarie sottigliezze contra Diplomi autentici, originali, e sinceri, e facili ad essere mostrati: cento fiate mi sarebbono saltati a gli occhi i nomi di sofismi, cavillazioni, chimere, e peggio. E pure egli si vanta (b) di *non venir certamente dalla Scuola di chi inchina a porre in dubbio l' antichità*. Ma per disgrazia sua le *Difese del Dominio* sono un gran processo contra di lui, e se quella Scuola, di cui egli intende quì di parlare, non avrà riso al veder tali scene, bisognerà sospettare, ch' ella non sappia ridere giammai. Del resto meriterebbe d' essere citato intero, e chiosato un' insigne e prolisso periodo, con cui in altro sito ci perseguita il solito Censore colla facondia a lui famigliare. Ne accennerò almeno alcune parole. *Io so bene*, dice egli, (c) *che due cagionare in ogni buon Cristiano maraviglia, per non dir' indignazione .... l' udire, che a' giorni nostri ..... si spacci ..... che le Restituzioni, le Donazioni, e le Concessioni fatte alla Sede Apostolica, furono Tutte Invalide, e non ebbero effetto* (cita egli quì il §. 24. pag. 37. delle Osserv.); *e che poi Tutte quelle di Casa d' Este furono Valide, ed ebbero effetto indubitatissimo. Che sieno Falsi, Finti, e Suppositizj Tutti quei documenti, che sono favorevoli alla Chiesa Romana &c. e che per lo contrario Tutti quelli Atti e Diplomi, i quali non ha gran tempo, sono stati Finti Maliziosamente* (e così si fa presto con questa Critica comoda e piana) *per Unico fine di nuocere alla S. Sede; quantun-*

(a) *Dif. II. C. 86. pag. 226. &c.*
(b) *Dif. I. C. 7. pag. 73.*
(c) *Ibid. C. 109. pag. 384.*

tunque ignoti a gli Scrittori contemporanei , e a' prossimi , e già convinti per menzogneri (ma quando mai , e da chi ? venga egli a chiarirsene , e gli occhi suoi gli diranno il discredito delle sue proposizioni) *debbano Tutti riputarsi per veri , e per gran fondamenti contro alla S. Sede Apostolica , non meno che Tutte quelle violenze ostili &c.* Riuscirebbe forse a me ancora facile , se volessi , di saper' assalire con somiglianti dicerie i miei Avversarj ; ma non mi ci proverò già , perchè questo non è il mio genio o costume , e poscia temerei , che tosto mi piombasse addosso una tempesta di rimproveri , e che il men pungente titolo fosse quello di Declamatore ardito , o disperato . Piacemi dunque di appellare solamente al Pubblico, il quale veduto , che abbia il citato §. 24. dell' Osserv. e pesate simili o imputazioni false , o asserzioni non vere , determinerà probabilmente al nostro Censore uno di que' Premj , ch' egli nondimeno forse non s' aspetta .

C A P. XXIX.

Investiture Cesaree di Comacchio pienamente effettuate in prò de gli Estensi Anche anticamente note alla Corte Romana . Valide ed efficaci . Stati confermati una volta solo per pompa della Camera Apostolica . Alto ed Utile Dominio d' essi ritenuto dipoi da gli Augusti . Esempj di Ridolfo I. Federigo Austriaco Carlo IV. e d' altri Cesari , i quali non furono nè ingiusti , nè spergiuri , per consentimento de' Romani Avvocati . Concessione di Stati nella Romana , fatta da Guglielmo Imperadore nel 1249. , e approvata dal Papa .

MA per buona ventura lo stesso Oppositore, (*a*) dopo essersi affaccendato in ispargere sospetti contra de' documenti da noi allegati , vuol finalmente supporre verissime tutte le Investiture di Comacchio date da gli Augusti alla Casa d' Este , con soggiugnere però , che *ciò nulla affatto potrebbe pregiudicare alle ragioni della S. Sede . Perchè* , dice egli , *quelle Investiture Estensi non hanno MAI avuto effetto veruno* . Così parla (e dee stupirsi ognuno a udir sì fatto linguaggio) chi sa , che gli Estensi posséderono realmente *Comacchio* dal 1325. fino all' occupazione fattane dal Cardinale Aldobrandino ; e così ragiona , chi suppone per ora vere ed esistenti le Investiture suddette ; e non pruova , nè può provare , che la Casa d' Este sia mai stata da altri , che dal S.R. Imperio, investita di *Comacchio* . Come dunque scrivere , non aver quelle Investiture *Mai avuto effetto veruno* , quando l' ebbero elle pienissimo e in tutta quella maggior forza , che si richiede , perchè possa dirsi un' Investitura interamente , e per ogni verso effettuata ? Che diverrebbe di tanti , che ab immemorabili posseggono Feudi Imperiali , se si potessero oggidì chiamare non effettuate in guisa alcuna le Investiture , benchè accompagnate dalla Tradizione del Feudo , dal Possesso immemorabile , e dalla continuata ricognizione de i Cesari Sovrani ? Scrive egli più a basso, (*b*) non aver noi *applicato l'animo a provare , che elle abbiano veramente prodotto il giusto , e real Possesso in nome dell' Imperio* : e pure è chiaro , che non si può controvertere il *Possesso* de gli Estensi , e le Investiture Cesaree non si

(a) *Dis. I. C. 55. p. 195.* (b) *Dis. I. C. 64. p. 230.*

si possono mettere in dubbio. Aggiunge l'Oppositore, (a) che le Investiture Estensi *non solo sono state Sempre, e sono tuttavia Nascoste; ma fino anche la notizia incerta, che ve ne potessero esser alcune, non si è Mai penetrata prima dell' Anno* 1598. *e niuno Scrittore contemporaneo, nè prossimo, ne ha mai parlato prima della metà del Secolo XVI. nel qual tempo scrissero il Sardi, il Faleti, e il Pignà*. Asserzioni pellegrine, alle quali non avrebbe bisogno, chiunque ha qualche lume di tal faccenda, ch' io rispondessi. Già s' è mostrato di sopra, se siano *tuttavia Nascoste* esse Investiture. Ora si osservi in due righe del nostro Censore anche una contradizione. Confessa egli, che il *Sardi*, il *Faleti*, ed il *Pigna* verso la metà del Secolo XVI. fecero pubblica menzione delle Investiture Cesaree di Comacchio (per tacere del Prisciano, che nè parlò prima del 1500.) e pure nello stesso tempo scrive, che la notizia delle medesime *non si è mai penetrata prima dell' Anno* 1598. Ma e poi, che importerebbe, che *niuno Scrittore contemporaneo, nè prossimo* ne avesse parlato, quando esistono le sincere e indubitate Investiture, che chiaramente ne parlano? Tanti altri Feudi Imperiali ci sono, de' quali hanno gli Augusti date Investiture ne gli antecedenti Secoli, senza che nè parli Autore alcuno contemporaneo, o vicino: e da ciò che può mai inferirsi, quando ne resta autenticata la verità da gli stessi documenti sicuri? C' è di più. Infin quando Giulio II. uscì in campo con pretensioni di Dominio sopra *Comacchio*, cioè nel 1510. Alfonso I. Duca di Ferrara protestò in contrario, e sostenne essere quella Città *Feudo Imperiale*, siccome costa dal Guicciardino già citato nelle Osserv. (b) e si deduce dalla Bolla dello stesso Giulio II. di cui parleremo, in ragionando della Controversia del Sale. Essendosi poi mosse dalla Camera Apostolica in que' medesimi tempi delle pretensioni sopra Modena, e Reggio, che furono compromesse nell' Imperador Carlo V. allora pure esibì il Duca Alfonso le precedenti Investiture Cesaree, e le comunicò ne gli Atti, secondo il costume, alla contraria parte, cioè alla Camera di Roma, la quale non potè allora non vedere, che al pari di *Modena* e di *Reggio &c.* erano soliti gli Augusti d' investire di *Comacchio* la Casa d' Este. Tanto è poi vero, essere stata ancora in que' tempi informatissima la S. Sede di tali Investiture, e ben conoscente della forza delle Ragioni Cesaree ed Estensi sopra *Comacchio*, che non osò mai alcun Papa di condannare per questo i Duchi di Ferrara, nè di astringerli a riconoscere dalla Camera Pontificia quella Città. E le stesse controversie del Sale, ed altre liti, maggiormente confermarono ivi il Diritto Imperiale, ed Estense, per quanto s'è veduto nelle Osserv. (c) e si mostrerà di nuovo più a basso. Laonde vegga il Mondo, quanto mal s' accordino colla ragione, e colla verità le pretensioni sopraccitate.

Passa innanzi lo Scrittore mentovato, trattando da invalide le mento-

(a) *Dif. I. C.* 55. *pag.* 185.
(b) *Osserv.* §. 45. *pag.* 60.
(c) *Osserv.* §. 46. *p.* 62. §. 43. *pag.* 57.

tovate Investiture Estensi, perchè gl' Imperadori donarono, e confermarono una volta *Comacchio coll'Esarcato di Ravenna* alla S. Sede, obbligandosi anche per via di pubblici *Giuramenti* di difendere la S. Sede, e i suoi Stati. E considerandosi le dette Donazioni, e Costituzioni, non possono, se a lui crediamo, aver forza in paragon loro le Investiture Cesaree date del medesimo *Comacchio* alla Casa d'Este. Ma qui basta a me di ricordare, che secondo le Leggi altrove accennate (a), ove si tratta di due Concessioni di una cosa stessa fatte dal medesimo Principe a diverse persone, quella è Valida, e s'antepone, a cui va congiunta la Tradizione della cosa, il Possesso, ed ogni altro effetto inteso da chi investe, o pure dona, restando inutile per lo contrario ed invalida quella, che non è accompagnata dalla consegna, e riesce ineffettuata. Certissimo è, che le Investiture Estensi ebbero tutta la lor perfezione, e un' effetto pieno, perchè effettivamente gli Estensi possederono e signoreggiarono *Comacchio* da lì innanzi, e in qualità solamente di Feudatari Imperiali; nè i Papi ebbero, e molto meno esercitarono Dominio temporale in essa Città, siccome s'è fatto, e si farà sempre più manifesto. Posta dunque l'esistenza di tali Cesaree Investiture, e l' effetto reale da esse prodotto in favore del S.R. Imperio, e della Casa d'Este: nulla di più si richiede per la Controversia presente; affinchè si decida, che le nostre Investiture furono e sono Valide, ed Efficaci, e che *Comacchio* non può più essere giustamente preteso dalla Camera Apostolica, siccome essa non può più pretendere nè la *Corsica*, nè la *Sardegna*, nè *Mantova*, nè *Monselice*, nè le *Terre della Contessa Matilda*, nè tanti altri Stati, che si dicono a lei una volta donati. E tanto più furono valide le Investiture Estensi, perchè Carlo IV. diede; e la Casa d'Este ricevette l'attual Possesso di Comacchio, senza che i Papi (ben consapevoli di tal Possesso) se ne lagnassero, o pretendessero non giusto un tal Dominio e Possesso, o pensassero per tanto tempo dipoi, che quella Città fosse di lor giurisdizione, e se ne dovesse prendere da loro l'Investitura. Nel confermare gli antichi Privilegj alla Chiesa Romana, e ad altre Chiese, ben si sapea, quai Diritti, e quali Stati dovessero restare in poter degli Augusti, o d'altri Principi, o d'altre Chiese; e le parole de'Privilegj si riduceano poi nell' effetto, e nell' interpretazione, all' uso, e all' intelligenza di que' tempi. Così a' dì nostri nel confermare i Livelli Ecclesiastici si appongono certe clausole, che pajono avere gran forza, ma che non l'hanno in effetto, e si sa che non l' hanno d' avere all' occasione di pretenderli caducati. Lo stesso avveniva anticamente di molti Stati, e Città, che per sola onorevolezza si confermavano alla S. Sede, sapendosi molto bene allora ciò, che per conto d'essi importava una conferma sì fatta. E l' esempio è chiaro nelle *Provincie della Venezia e dell' Istria*, confermate alla S. Sede, ma con tacita intelligenza, che non se ne volea, o non se ne dovea dare il Possesso alla medesima S. Sede.

Scrive

(a) *Osserv.* §. 59. *pag.* 89.

Scrive eziandio l'Oppositore(a): *Ma dicono, e tornano a dire, che se il Diploma di Lodovico Pio non è falso, certo è almeno, che si faceano simili Privilegj alla Chiesa Romana solamente per pompa*. Va egli (b) poscia altrove ripetendo, pretendersi da noi, *che i Privilegj a lei fatti furono doni di pompa*. Ma non hanno mai detto, nè tornano a dire gli Avvocati Estensi, che *se il Diploma di Lodovico non è falso, almeno sarà solamente Privilegio di pompa*: Nel §. 25. della Supplica, citato qui dall' Oppositore, fu scritto, asserirsi da Anastasio, che Carlo M. disegnò i confini degli Stati donati alla Chiesa Romana *a Lunis cum Insula Corsica, deinde in Suriano, deinde in Monte Bardone, inde in Verceto, deinde in Parma, deinde in Rhegio, & exinde in Mantuà, atque Monte Silicis, simulque & universum Exarchatum Ravennatium, atque Provincias Venetiarum, & Histriam, nec non & cunctum Ducatum Spoletinum & Beneventanum*: le quali espressioni s'incontrano ancora ne i Diplomi d'Ottone I. e d'Arrigo II. e sopra d'esse fu da me soggiunto, che *sono di troppo oscure, e o non contengono la verità, perchè troppo forte con esso loro contrasta l'Istoria; o pure se la contengono, tanto più vengono a stabilire la sentenza nostra, cioè, che si faceano delle Donazioni una volta, e de' Privilegj alla Chiesa solamente per pompa*. La verità di questa conclusione è indubitata, perciocchè non potendosi negare, che gli Augusti dopo le donazioni, e i Privilegj suddetti non seguitassero una volta a signoreggiar come prima, la *Lunigiana*, *Montebardone*, *Berceto*, *Parma Reggio*, *Mantova*, *Monselice*, *la Provincia della Venezia*, cioè *Padova*, *Vicenza*, *Verona*, ed altre Città di Terra ferma &c. necessariamente venivano per conto di que' paesi a ridursi in donazioni di sola *pompa* que' Diplomi Imperiali. Lo stesso è avvenuto di *Comacchio*, delle *Terre della Contessa Matilda*, e d'altre Città; e per conto d'altre Chiese. Col nome poscia di *dono di pompa* noi intendiamo il confermare, o concedere ad alcuno in qualche Privilegio una cosa, di cui si vuol poscia ritenere il Possesso, e Dominio come prima, o si vuol concederne o confermarne ad altri l'effettivo Dominio e Possesso: il che si verifica di Comacchio. Ora l' Oppositore in vece di rispondere a questo vero, si rivolge a combattere contra il finto da se, quasi che gli Avvocati Estensi abbiano preteso, che i Privilegj conceduti dagli Augusti alla S. Sede siano, e tutti, e in tutte le loro parti, *Concessioni solamente di pompa*, immaginando noi così corti di senno da non sapere, che non possono mai appellarsi *Concessioni di pompa* quelle, alle quali il donante fa seguire l'effettiva tradizione della cosa donata, siccome appunto è avvenuto di tanti altri Stati, che veramente, e giustamente gode oggidì la Camera Apostolica, e siccome appunto si verifica ancora per *Comacchio* in favor degli Estensi, da che per più Secoli han dato loro gl'Imperadori l'Investitura, e insieme il real Possesso di quella Città.

E che di fatto gl'Imperadori non intendessero di cedere la Sovra-

 nità,

(a) *Dif. II. C. 28. pag. 87.* (b) *Ibid. pag. 19. 28. &c.*

nità, e nè pur tal volta l' Utile Dominio d' alcuni Stati, e che dopo i Privilegj, e dopo i Giuramenti fatti in favore della S. Sede, riteneſſero il Diritto di diſporre in favore altrui d' eſſi Stati, e maſſimamente de i non poſſeduti da i Papi: ſi ſcorge dagli Atti da noi oſſervati di tanti Imperadori, anche pii, e commendati dalla ſteſſa Corte Pontificia; e ſi ſcorge inſin da quelli del medeſimo Imperadore Ridolfo I. alla cui religioſa indole e virtù fa grandi encomj anche l'Oppoſitore Romano. Certo è, che quantunque confermaſſe queſto Auguſto alla Chieſa di Roma, per relazione degli Scrittori contrarj, nel 1274. e nel 1275. *l' Eſarcato di Ravenna*, contuttociò non laſciò egli nel 1276. di continuare nel Dominio, e Poſſeſſo di varie Città dell' Eſarcato, ſiccome non negano gli ſteſſi Oppoſitori; e certo ſeguitò dipoi, e ſenza querela de' Papi, a dominar *le Terre della Conteſſa Matilda*, le quali, ſe ſi vuol credere al Diſenſor del Dominio, (a) abbracciavano *gran parte del Mantovano, del Parmigiano, del Reggiano, del Modaneſe, e in particolare tutta la Garfagnana*, quantunque ſi voglia, ch' egli ne aveſſe confermata la Signoria alla S. Sede, e giuraſſe di mantenerla e diſenderla. Così aveva egli, ed avevano gli antecedenti Auguſti, confermato ad eſſa Chieſa Romana, per quanto pretendono gli Oppoſitori, *le Provincie della Venezia, e dell' Iſtria, e Montebardone, e Monſelice, e il Contado di Gavello, e Adria &c.*, ma non pertanto, dopo tutti i Privilegj dati alla S. Sede, non laſciarono gli antichi Imperadori di ſignoreggiare alcune d'eſſe Città o Provincie, ſenza che vi ſi miſchiaſſe la Camera Apoſtolica. E non laſciò lo ſteſſo Ridolfo I. di concedere al Marcheſe Obizo d'Eſte con tre Diplomi, due del 1281. ed uno del 1285. *Cauſas Appellationum per totam Marchiam Tarviſanam, ſive Veronæ, in rectum Feudum &c. Caſtrum Montis Silicis, Eſtum, Calaonum &c. Montaguanam, &c. Comitatum Rodigii &c. Adriam, & Adrianum*, uſando le parole di *Concedimus, & Donamus*. E con altro Diploma gli confermò *Lendenara &c.* Anche il Roſſi narra (b), che nell' Anno 1280. *Bonifacius Archiepiſcopus ſuæ Eccleſiæ Ravennatis, & Succeſſorum nomine, autoritate ſibi ab IMPERATORE conceſſa, ſi Reſpublica Ravennas tentaſſet, permiſit ſocietati Amatorum, ut Monetam Ravennæ excuderent.* Così Federigo Auſtriaco, eletto Re de' Romani in competenza di Lodovico Bavaro, diede nel 1320. a dì 3. d'Aprile a Caſtruccio degli Antelminelli l' Inveſtitura della *Garfagnana*, ſiccome coſta dal Diploma, che vien rapportato dal Micotti nella Storia MS. di quella Provincia, al cui Libro s'io ricorro, non mi faccia di grazia un reato il ſolito Cenſore (c) coll' informarmi, che tali Diplomi, *ha più di cent'anni, che gli diede alle Stampe Aldo Manucci con le Azioni di Caſtruccio*. Queſta Opera del Manucci, o per dir meglio del Mannucci, io non l'ho; ſiccome nè pur molti altri Libri, che abbondano all' Oppoſitore; e però dovrei meritare licenza di citare il Micotti, giacchè citando lui cito nulladimeno un documento vero rapportato da lui.

Carlo

(a) *Diſ. I. C. 44. pag. 165.*
(b) *Rub. Hiſt. Rav. L. 6.*
(c) *Diſ. II. C. 87. pag. 471.*

Carlo IV. dipoi, tuttochè anch'egli confermasse alla S. Sede le Terre della Contessa Matilda, pure nel 1355. adì 11. di Giugno investì *tutti i Valvassori della Garfagnana* de'loro Beni, confermando loro un Privilegio di Federigo II. Esiste nell' Archivio Estense una tale Investitura; e il Miccotti riferisce il Diploma, con cui esso Imperadore nel 1369. il dì 8. di Luglio confermò la stessa Provincia ai Lucchesi a nome del S. R. Imperio. Si diede poscia la Garfagnana a gli Estensi, che tuttavia la posseggono, in vigore solamente delle Cesaree Investiture, essendone eglino stati investiti nel 1433. da Sigismondo Imperadore, e successivamente da tutti gli altri Augusti sino al giorno d'oggi. Così Carlo IV. concedette alla Casa d'Este alcuni Stati, che si dicono da lui confermati alla Camera Apostolica. Si ripete ancora, che Aimerico Vescovo di Bologna (siccome abbiamo dal Sigonio (*a*) dall'Ughelli) si fece di nuovo concedere, e confermare dal suddetto Imperadore *An.D. MCCCLXV. Ind. III. IV. Id. Febr.* alla presenza di due Elettori, e d'altri Principi dell' Imperio, l'Investitura di *Cento*, *di S. Giovanni*, *Unzola*, *Rocca*, *Badalo*, *Masiniatico*, *Poggio*, *Dugliolo &c.* già conceduta da Federigo II. in nome dell' Imperio ad Arrigo Vescovo di Bologna nel 1220. e stampata dall' Ughelli (*b*). In questo Diploma di Carlo IV. è inchiuso tutto il Privilegio del mentovato Federigo II. e Carlo IV. che ivi chiama Aimerico *Nostrum & S. R. Imperii Principem*, protesta di ratificare, rinovare, di nuovo concedere, e confermare *de Imperialis potestatis plenitudine*, *ex certa nostra scientia*, *animo deliberato*, *non per errorem*, *aut improvide*, *sed ex meræ liberalitatis arbitrio*, la suddetta Investitura. (*c*) Che poi Cento fosse da lì innanzi sotto la Signoria de'Sommi Pontefici, questo fu un effetto delle rivoluzioni di que'tempi, e questo non fa, che Carlo IV. non confermasse quel Privilegio, e non riguardasse per paese dell'Imperio ancor quello. E ciò che più importa, fu esso privilegio richiesto da un Vescovo, e Vescovo ben pratico de i Diritti Imperiali, e non già nemico, nè ribello della S. Sede; e lo stesso avran fatto non pochi altri Vescovi, Abati, Principi, e Signori di quel tempo, benchè gli Atti loro non siano a me noti, e il tempo e la variazione de i Dominanti abbia fatto perire gran copia di tali memorie, e mutare i diritti e Dominj. Anche la Città di Perugia, per testimonianza di Bartolo (*d*), che fu spedito per Ambasciatore, ottenne da esso Carlo IV. varj Privilegj, ne' quali fu riconosciuto da quel popolo l'alto Imperiale Dominio.

E tanto più poi esso Imperadore, e i suoi Successori credettero di dover concedere l'Investitura di *Comacchio* a gli Estensi, quanto più è certo, che quella Città non era nè posseduta, nè pretesa più da i Sommi Pontefici, siccome faremo conoscere con pruove sicure fra poco. Che se la parte contraria va dicendo, che alcuni degli antichi Imperadori furono nemici de' Papi, e però non essere stati validi gli Atti loro:

 perchè

(a) *Sigon. de Episc. Bonon. L. 3.*
(b) *Ital. Sac. T. 2. pag. 22.*
(c) *Dis. II. C. 87. pag. 229.*
(d) *Bart. Tract. Extrav. Ad reprim. v Regni.*

perchè mai non potrà vicendevolmente dire il S. R. Imperio, che i Papi furono nemici di quegli Augusti, e che in quelle controversie temporali ebbe ragione l'Imperio, e non la S. Sede? Senza che, certamente Ottone III. Arrigo II. il Santo, Ridolfo I. ed altri Cesari, non ebbero nemicizia co' Sommi Pontefici. E non fu forse Carlo IV. anch'egli un Principe pio, anzi un'Imperadore amico, e collegato de' Romani Pontefici? Fu senza dubbio, e dobbiam credere, che a lui fossero molto a cuore gl'interessi dell'anima sua, e che avendo investito la Casa d'Este del *Contado di Rodevigo*, d'*Adria*, d'*Adriano*, di molte *Terre della Contessa Matilda*, di *Comacchio*, e d'altri Stati, ben sapesse, che gli era lecito il fario, e che non ostavano a ciò i Privilegj, e i Giuramenti fatti per la Chiesa Romana; e tanto più perchè giuravano e giuraro bensì gl' Imperadori di mantenere, e difendere alla S. Sede gli Stati a lei competenti, ma giuravano e giurano del pari di mantenere, difendere, e ricuperare gli Stati e i Diritti competenti all' Imperio. E si può ben dire, ma non si potrà già mostrare, che Carlo IV. ne' Privilegj dati alla Chiesa Romana esprimesse precisamente *Comacchio*. All' incontro ne i Diplomi, ch' egli concedette a gli Estensi, precisamente nominò egli, e concedette loro quella Città. Così niuno de' susseguenti Cesari fece mai più individual menzione di *Comacchio* in favore della S. Sede, ma bensì la fecero eglino in favore della Casa d'Este. In fine non può pretendersi, che i Sommi Pontefici, come Principi temporali, non siano anch' essi, e non siano stati sottoposti a certe Leggi, e vicende, alle quali per conto di giurisdizioni terrene furono, e sono sottoposti gli altri Dominanti. E troppo certamente (mi sia permesso il ridirlo) sarebbe felice la Camera Apostolica, s'ella sola potesse, o avesse potuto acquistar tutto, ed ella sola non avesse potuto, nè potesse mai perdere nulla dell' acquistato. Senza che, in troppo impegno ci metteremmo tutti, qualora volessimo giustificare, o riprovare tutti gli Atti di que' Secoli sconvolti, ed entrerebbe in un difficilissimo labirinto, chi prendesse a sostenere, che i Papi non commettessero in que' tempi delle Novità pregiudiziali all' Imperio, e non potessero gli Augusti anch' eglino preservare alcuno de i Beni, e Diritti cadenti dell' Imperio in mezzo a quelle burrasche. Così portavano allora i tempi; e il tempo appunto compose dipoi le differenze politiche, ed assodò i Dominj con benefizio de' Popoli, essendo rimasi gli Augusti in pacifico Possesso e Dominio di quegli Stati d'Italia, che eglino poterono o salvare, o ricuperare dalle tempeste passate. Laonde Clemente VIII. non dovea così tardi, e in vigore solamente di vecchie e rancide pretensioni, e con lo sfoderare Privilegj (ineffettuati, e inefficaci, per conto di *Comacchio*) turbare il Possesso e Dominio, che di quella Città godeano da tanto tempo gl' Imperadori come Sovrani, e gli Estensi come Vassalli dell' Imperio; e nol dovea per quella stessa ragione, per cui non turbò, e credette di non dever turbare il Dominio delle *Terre* di *Matilda* e di altri Stati, anche oggidì pacificamente sottoposti all' Imperio

Imperio Romano, o ad altri Principi, e per quella ragione medesima, per cui non vorrebbe ora la Corte di Roma, che gl' Imperadori, e tante altre Chiese, e tanti altri Principi, svegliando vecchie pretensioni, turbassero a lei il Possesso di molti suoi Diritti, Stati, e Proventi. E molto meno poi si debbono tacciare tanti Cesari per ingiusti, spergiuri, ed usurpatori, a cagione ch' eglino investirono una volta, e seguitano tuttavia ad investire la Casa d' Este di *Comacchio*, e d' altri Stati; perciocchè non è questo un lieve affronto, che si fa a moltissimi Principi Augusti d' onorata memoria, ed è una grave offesa, che si fa alla Verità, e alla Giustizia, per non voler ben concepire l' idea de' Secoli lontani, e intendere il gran divario, che passa fra questi pacifici e regolati, e quei sì confusi, disordinati, ed oscuri tempi.

Ma per buona ventura nè pur la Corte di Roma osa chiamare spergiuri ed ingiusti i suddetti Augusti, mentre il Difensor del Dominio (*a*) protesta anch' egli di non poter comprendere, *che tutti gl' Imperadori, dopo i solenni ed autentici giuramenti prestati a' Sommi Pontefici, volessero schernire e deludere Iddio, e i supremi Capi della propria Religione*, con far da Sovrani nello Stato Ecclesiastico, e con investire altrui di Comacchio, confermato alla S. Sede. Soggiunge egli appresso (*b*): *E non so, con quanta riputazione, non dico di alcuni, ma di Tutti gl' Imperadori, ciò si possa così liberamente asserire; e ciò senza trarre nè meno da quel numero il religiosissimo Ridolfo I. Capo ed Autore dell' Augustissima Stirpe Austriaca, e celebrato da tutti gli Scrittori nel pregio particolare della pietà, che sempre è stata a cuore a' suoi discendenti: onde con ragione dee parere strano l' udir a' tempi nostri, che chi ha preso a difendere i pretesi Diritti Cesarei, faccia, che Tutti gl' Imperadori sieno stati rei di sì enormi ed esecrandi spergiuri, come oggi si divulga nelle Osservazioni*. Non ha guadagnato poco il S. R. Imperio, da che è giunta la Corte Romana a riconoscere e confessare, che troppo disconviene il credere *empj*, e chiamare *spergiuri* tanti defunti Augusti. Altrettanto dicono, e sostengono gli Avvocati Cesarei ed Estensi, essendo una sola galanteria declamatoria il volersi far credere dall' Oppositore suddetto, ch' essi *liberamente asseriscano* il contrario, *ed usino tutti gli sforzi per far comparire spergiuri tutti i passati Imperadori, tanto Austriaci, che non Austriaci*. Anzi niun più di loro dichiara gli antichi, e i moderni Augusti esenti da simile taccia, ancorchè il facciano per differente ragione da quella, che reca lo Scrittore di Roma. Osservino bene i Lettori. Noi concediamo a gli Avversarj, che gl' Imperadori solennemente giurassero di voler mantenere e difendere i Patrimonj e gli Stati della Chiesa Romana, e non già che facessero per questo un *giuramento di Fedeltà*, come nell' Indice della Dif. II. pare che sia stato notato. Concedono altresì a noi gli Avversarj, non doversi pensare, che quegli Augusti Monarchi spergiurassero, e volessero deludere Dio, e gli uomini. Ma qual conseguenza viene da tali premesse? Se crediamo a gli Autori contrarj, se ne deduce, che gl' Imperadori non eser-

(a) *Dif. I. C. 20. pag. 100. etc.*

[b] *Diff. Hist. C. 182. pag. 161.*

esercitarono da lì innanzi, nè vollero esercitare Sovranità sopra gli Stati della Chiesa, e che non ritennero, nè vollero, nè dovettero ritenere per se alcuno d' essi Stati, e non intesero mai d' investirne altrui in pregiudizio della S. Sede. Falsissima conseguenza. Imperocchè, siccome chiaramente abbiamo provato, gli antichi Imperadori dopo i giuramenti e Privilegj fatti in favore della Sede Apostolica, seguitarono in effetto a signoreggiar da Sovrani gli Stati della Chiesa, e massimamente l' Esarcato; di più concedettero alcuno de' medesimi Stati (e nominatamente *Comacchio*) ad altre persone, e ne diedero le Investiture; e ciò fu fatto (per tacere de gli altri) da Ottone III. da Arrigo II. canonizzato per Santo, da Corrado I. da Ridolfo I. da Carlo IV. da Sigismondo &c. E quelle Investiture, e quegli Atti ebbero il pieno loro effetto. Adunque nessun' altra conseguenza (poste le mentovate premesse) si può quindi trarre, se non che i Privilegj, conceduti da gli antichi Imperadori alla S. Sede, non aveano quella forza, nè portavano quella cessione di diritti, che oggidì si pretende in Roma, e che per conseguente giurando gli Augusti la difesa e manutenzione de' Patrimonj, e de gli Stati Ecclesiastici (siccome fanno anche altri Sovrani nel giorno della loro coronazione in favor delle Chiese de'Regni proprj) niuno volea abdicare, nè credea d' abdicare da se, non dirò la Sovranità Cesarea, chiamata Diritto inseparabile, e inalienabile della Corona, a cui sta perpetuamente annesso, ma nè pure la facoltà d' altramente ancora disporre d' alcuni d' essi Stati, e di ritenerne altri, o per compensazione, o per altri competenti motivi, o per tacita intelligenza co' Papi, secondochè portava il corso delle cose. Questa è la vera e naturale conseguenza di tali premesse, fondata sopra Atti indubitati e chiari di Dominio esercitato in alcuni Stati da gli Augusti, anche pii ed amici de' Sommi Pontefici, dopo le decantate Donazioni; laddove la conseguenza, che tirano gli Oppositori, si fonda solamente sopra parole di Privilegj, capaci di molte interpretazioni, ma che altramente in fine non si possono interpretare, se non colla nostra sentenza: si se ha da essere vero, siccome è verissimo, che non furono, nè s'hanno a credere *Spergiuri Tutti gl' Imperadori antichi*. Anzi questa connessione di premesse, e di conseguenze è tale, che anche quando noi non sapessimo le ragioni, per cui gli Augusti seguitarono a signoreggiare alcune Città o Provincie espresse ne'Diplomi fatti alla Chiesa, dobbiam credere, che avessero le loro ragioni di così operare senza pericolo d'alcuno *enorme ed esecrando spergiuro*. Che se l'Autor delle Difese (a) tratta da *pellegrina Teologia* alcune parole della Supplica §. 13. pag. 29. e vi fa sopra i suoi ingegnosi comenti: io solamente pregherò i Lettori di por mente a quel passo nella Supplica, e alle parole precedenti, dissimulate dal buon Censore, e vedranno, se c'era ancor qui alcun giusto fondamento di censura.

Affinchè però da un solo esempio si possa comprendere meglio la verità di quanto s' è detto finora, si osservi, che per attestato dell' Autore

(a) *Dif. II. C. 7. pag. 20.*

re della Dis.Ist. (a) *Gullielmus Hollandiæ Comes post Federicum II. Imperator electus Anno MCCXLVII. ratas & ipse habuit Romanorum Imperatorum Donationes* (il Difensor del Dominio non suole appellare se non *Costituzioni* i Privilegj, e le Donazioni Imperiali fatte alla Chiesa Romana dagli Augusti) (b) *Apostolicæ Sedi factas, a Ludovici Pii temporibus ad suam usque ætatem; extatque adhuc ejus authenticum Diploma datum die XIX. Febr. Anno MCCXLIX. simile aliis Ottonis IV. & Federici II. Diplomatibus*. Adunque secondo la pretensione de i moderni Critici Romani Guglielmo non si riservò Sovranità sopra gli Stati espressi in quel Diploma, e non potè più disporne in favore altrui, nè farvi da padrone, e sarebbe stato uno *spergiuro*, operando altrimenti. Ma sappiasi, che egli nel medesimo Anno 1249. a dì 4. d'Ottobre con suo Diploma concedette a Tommaso da Fogliano Nipote di Papa Innocenzo IV. in Feudo alcuni di quegli Stati, dicendo: *Tibi tuisque heredibus jure Feudi, seu in Feudum, concedimus in perpetuum, & Donamus* (si noti questo *Donamus* per conoscere che in que' tempi il Donare non importava l' abdicazione di tutto il Dominio) *integro Statu omnes res mobiles, & immobiles, omniaque jura, justitias, omnesque redditus & proventus, quas, quæ, & quos RATIONE IMPERII habemus, & habere debemus &c. seu in futurum nobis acquiretur, vel aperiretur &c. in Civitate, Districtu, & Episcopatu Cerviensi, & in Bertonoro, & Territorio, & Districtu suo, in sale, aqui &c. ita quod ex nunc tu, & tui heredes in perpetuum possitis precipere, ordinare, Disponere, frui, & uti in predictis & de predictis, sicut Domini Feudatarii predictorum, & sicut RATIONE IMPERII facere personaliter in eisdem, & de eisdem Nos possemus*. Era Guglielmo amicissimo del Papa, e sua creatura, avea confermati alla Chiesa Romana tutti gli Stati e specialmente quei dell' Esarcato con *Cervia*, e nominatamente il *Contado di Bertinoro*, ed avea giurato di mantenergli e difendergli alla Chiesa. Ciò non ostante, egli concede *Cervia* e *Bertinoro* ad altri; e glieli concede in Feudo, e Feudo Imperiale; e fa ciò con un Nipote del Papa medesimo, il qual Papa la gente accorta potra ben fondatamente immaginarsi, che fosse il promotore, e intercessore di tal' Atto appresso il nuovo Augusto, e massimamente protestando Guglielmo di ciò concedere in riguardo del Sommo Pontefice Zio del Fogliano; *considerata etiam Principaliter pia clementia Sanctiss. P. N. D. Innocentii sacrosanctæ R. E. Summi Pontificis Avunculis tui*. E poi vorranno gli Oppositori oggidì sostenere, che gli Augusti d' allora non godessero, non dirò l' Utile, ma nè pur l' alto Dominio delle Città dell' Esarcato, e non sel riservassero, almen tacitamente, ne i Privilegj, e ne i Giuramenti fatti alla Chiesa Romana. Ma questo è poco. Lo stesso Papa Innocenzo IV. confermò questo Atto di Guglielmo con una sua Bolla, il cui Originale si mostrerà qualor si voglia, dove inserì tutto il Diploma suddetto. Produrrò io tutta nell' Appen-

dice

[a] *Diss. Hist. C. 52. pag. 37.*

[b] *Raynald. An. 1249. & in Arch. Secr. Rom.*

dice di quest Opera la stessa Bolla; ma qui merita d'essere considerata la prefazione del Pontefice, che si esprime nella seguente maniera *Licet ea, quæ per cariſſimum in Chriſto filium noſtrum V Villelmum Regem Romanorum Illuſtrem de biis, quæ ad IMPERIUM PERTINENT, conceduntur, in ſe robur obtineant firmitatis &c.* Aggiunge aver Guglielmo conceduto in Feudo al Nipote quei Stati e Beni *ad ipſum IMPERII RATIONE ſpectantia &c.* Non riprnova, non riconosce per invalido quell' Atto; anzi il riguarda come valido, e giusto, non per ragione d'alcuna Avvocazia, ma per diritto del S. R. Imperio. In confermazione di che si noti un' altro documento pubblicato già dall'Ughelli.(a) cioè una Donazione di alcune Castella, Corti, Ville, ed altri Beni posti nella Romagna, fatta dal medesimo Tommaso da Fogliano al Vescovo di Sarsina e data in Ravenna dieci Anni dopo cioè a dì 18. Agosto del 1259. Dona egli quei Beni in riguardo della divozione, che quel Vescovo *ad Excellentiam, Imperialem, & ad nos gerit*; e li concede, *quo ad omnia & ſingula jura Imperialia*, in maniera che niun'altro *ſe intromittat in prædictis locis & terris de Juriſdictione Imperiali, ſed liceat eidem Epiſcopo libere in omnibus & ſingulis prædictis ad plenum dicere jus exigere ſodrum, banna, & ſolias, ac cetera Jura Imperialia, tamquam nobis.* Così operava, e così parlava quel Nobile Antenato d' una Famiglia Reggiana, senza che nè pure Alessandro IV. il quale sedeva allora nella Cattedra di S. Pietro e non era suo Zio, se ne lagnasse, o pretendesse, che dopo i Privilegj, e i Giuramenti Cesarei non restasse più negli Augusti il Dominio d'alcuna delle Città della Romagna. Così ancora avea fatto Federigo II. con un' altro Vescovo di Sarsina nell'Anno 1234. e con approvazione di Gregorio IX. sì come vedemmo di sopra nel Capo 23.

Sicchè siamo costretti a conchiudere, che per sapere, se gl' Imperadori concedessero effettivamente alla S. Sede certe Città, e certi Diritti bisogna badare oltre a ciò, che s'è detto, all' intenzione de' concedenti; e questa si dee ricavare dalle loro susseguenti azioni, siccome espressive della mente loro: la qual regola in somiglianti casi ci viene insegnata dalle Leggi e massimamente sapendosi, che il dichiarare le Donazioni dubbiose tocca al Donante. Ora avendo gli Augusti continuato dopo le Donazioni allegate dagli Oppositori a ritener per se alcune Città, fra le quali è *Comacchio*, e a darne l' Investitura ad altri, mantenendo ed esercitando la Suprema lor Signoria sulle medesime: ne viene per conseguenza, che gli Imperadori non intesero co i Privilegj conceduti alla Sede Apostolica, di cedere a lei *Comacchio*, nè alcune altre contrade a lei confermate, nè certi loro antichi Diritti, e che ad una sola pompa di parole s' hanno da ridurre in certe parti quelle lor concessioni. Dopo di che non ci vuol' altro, per comprendere, quanto ancora siano e legittime e valide le prime Cesaree Investiture di *Comacchio* concedute agli Estensi. E tanto più ebbero queste, ed hanno

(a) *Ital. Sac.* T. 2. pag. 815.

no vigore, quanto più è certo, che la Casa d' Este per Dedizione volontaria de' Popoli ricorsi all' ajuto di lei nelle turbolenze del 1297. e del 1325. era già divenuta padrona d'essa Città, e ne godea da molto tempo il pacifico Possesso, senza richiamo de'Papi, e senza riconoscere il dominio d'essa dalla S. Sede, siccome abbiam provato e proveremo. Laonde Carlo IV. trovando *Comacchio* negli antecedenti Secoli riguardato solamente come Città dell' Imperio, e da gli Estensi posseduto senza pretensione alcuna della S. Sede, obbligò questi a riconoscere dalla Camera Cesarea tanto quel Dominio, quanto *Adria*, *Adriano*, *Modena &c.* il che fecero gli altri susseguenti Augusti mercè d' Investiture continuate, precise, e sempre effettuate dall'attuale Possesso, fino all'occupazione fattane dal Cardinale Aldobrandino. Inutilmente adunque va perorando l' Autore delle Difese colà (a), dove spaccia *per cosa mirabile, come i Ministri Estensi non abbiano dubbio di pronunciare, che l' Imperadore dee Levar Comacchio alla Chiesa Romana, perchè ha giurato di mantenere le ragioni dell' Impero; quasichè nel ricevere la gran dignità Imperiale non avesse giurato di mantenere e difendere quelle della Chiesa*. Tolga egli da queste sue parole gli Equivochi, e i Supposti falsi, e s' accorgerà, che noi rettamente ragioniamo, e ch' egli all' incontro combatte coll' aria. Voglio dire, che non iscriva, e non ripeta, *l'Imperadore dee, o vuol Levare*; perchè questo è troppo falso, mentre da tanti Secoli *Comacchio* appartiene a i soli Augusti, e alla Casa d'Este, e qui ci va il *Ritenere*, e *Conservare*, e non già il *Levare*. Nè Comacchio (almeno da tanto tempo) è più *delle ragioni della Chiesa Romana*, onde abbia S. M. Cef. a mantenerlo alla medesima. Esso è *delle Ragioni dell' Imperio*; e però secondo il suo giuramento ha il Regnante Augusto da mantenerlo all'Imperio, e a gli Estensi. Ma perchè si è gittata ben tardi la Camera Apostolica ad un ripiego e pretesto, per dar colore all' occupazione già da lei fatta di questa Città; passiamo ad esaminare un'altro punto di somma importanza, da cui ancora dipende la chiara decisione di chi s'abbia o non abbia la giustizia dal suo canto nella Controversia di Comacchio. Se gl' Imperadori hanno dato alla Famiglia Estense le Investiture di quella Città, anche la S.Sede pretende d'averne tacitamente, ed implicitamente, investiti i medesimi Estensi dall'Anno 1332. per tutti e due i seguenti Secoli, mercè dell' aver loro date le Bolle del Vicariato di Ferrara, nel Contado, o Distretto della qual Città si vorrebbe far credere, che fosse allora compreso *Comacchio*. Pretende ella in oltre d' aver posseduto *Comacchio* dopo i Diplomi di Ridolfo I. e d' aver' ivi continuamente dipoi esercitato l'alto Dominio: pretensioni tutte mal fondate, ed insussistenti, come si scoprirà dall' esame delle loro pretese pruove, la confutazion delle quali servirà a sempre più far conoscere incontrastabili i Diritti Cesarei ed Estensi sopra quella Città.

(a) *Dif. I. C. 21. pag. 101.*

C A P. XXX.

Comacchio *preteſo indarno del Diſtretto Ferrareſe da i Romani Avvocati. Significato della voce* Diſtretto. *Preteſa Scrittura del Cato parlante di* Comacchio *rigettata, benchè non noceva a gli Eſtenſi.* Comacchio *anche anticamente diſtinto e indipendente da Ferrara. Ingiuſte accuſe dell' Autor delle Diſeſe per cagione d' un Diploma d' Arrigo VI. del 1191. In eſſo non fu unito, nè dichiarato unito* Comacchio *al Diſtretto Ferrareſe, anzi ne fu chiaramente eſcluſo.*

PRimieramente dunque il Difenſor del Dominio (*a*) entra a voler moſtrare *Comacchio* del Diſtretto Ferrareſe, e per ogni buon fine dice ſulle prime, ch' egli *ha ragione da vendere, e non cerca d' inviluppare i Lettori con falſi e tortuoſi racconti*. Mi rallegro con lui di tanta felicità. Ci manca ſolo, che di ciò reſtino perſuaſi quei, che leggeranno ancora queſta Riſpoſta. Poſcia diſtingue *il Territorio, e il Contado materiale dal Dominio, e dalla Giuriſdizione di qualunque Luogo e Città*, e vuole *che Comacchio aveſſe proprio Territorio e Contado materiale* (dovea anche aggiungere *e Diſtretto*) *ſeparato dal Ferrareſe*, ma ciò non oſtante pretende egli, che foſſe *pertinenza politica del Diſtretto e del Dominio Ferrareſe*. Noi neghiamo queſta ultima pretenſione; e aggiungiamo poi alla dottrina del Romano Avvocato, che qualunque Terra e Città ha o ſuol' avere il ſuo proprio *Territorio e Contado* materiale, diverſo da i confini, entro i Confini del qual Territorio e Contado, e non oltre, ha Giuriſdizione e Dominio il Giuſdicente d' eſſa Città; e che ogni Città ſuol diſtendere la Giuriſdizione ſua politica per varie Terre, Caſtella, Ville, ed altri Luoghi, i quali a cagion dell' ubbidire, ed eſſere ſottopoſti al Governatore, Podeſtà, e Giudice di quella Città, perciò ſi dicono del *Diſtretto* d' eſſa Città, avendo appunto avuta origine queſto vocabolo da *diſtringere* ſignificante il punire; in guiſa che fin dove una Città ſtendeva l' autorità legittima di punire, colà ancora ſi dicea, che arrivava il ſuo *Diſtretto*. Purchè l' Oppoſitore intenda, che l' eſſere *pertinenza politica d' un Diſtretto*, è lo ſteſſo, che eſſere *del Diſtretto*, e *ſotto il Diſtretto* della Città dominante: noi ſiamo d' accordo nella nozione di queſti nomi. Non ſi dee però tacere, che *Territorio, Contado, Diſtretto, Giuriſdizione, Forza, Pertinenze &c.* ſono talvolta ſtati uſati per Sinonimi, e a ciò ſervono i paſſi addotti dal medeſimo Oppoſitore (*b*); e che col nome di *Pertinenze* i Legiſti nulla più ſogliono intendere, che i diritti anneſſi ad una Città, o Terra, o Podere &c. come ſono acque, ſelve, porti, peſcagione, prati &c. e perchè tali *Pertinenze* ſi debbono ſottintendere, però ſi truova troppe volte nomata ſenz' altro *Civitas Ferrariæ, ejuſque Comitatus, & Diſtrictus*. Sotto a queſto Diſtretto erano poi compreſe tutte le Terre del Ferrareſe, come *Figheruolo, Bondeno, Trecenta &c.* di modo che nominata *Ferrara col ſuo Contado e Diſtretto* s' intendeano compreſe ancora le Terre ſuddette;

[a] *Diſ. II. C. 88. pag.* 231.

(b) *Diſ. I. C. 25. pag.* 114.

dette ; e queste si diceano poste *nel Ferrarese*, ed erano parte , e pertinenze del *Ferrarese* , quantunque cadauna avesse il suo Territorio diverso da quel dell'altra. Ora dunque pruovi l' Avvocato Romano, se può , che Comacchio fosse *Pertinenza politica del Ferrarese* cioè Terra o Città compresa nel Distretto, e sotto il Distretto di Ferrara , non meno di *Trecenta* , *di Figberuolo* , *della Stellata &c. & erit mihi magnus Apollo* :

Dice egli (a), che i Papi coll'investire gli Estensi *de Ferraria, ejusque Comitatu , & Districtu , juribus , & pertinentiis* , intesero d'investirgli ancora di Comacchio , *pertinenza del Distretto Ferrarese* . Torno a dire , che non vorrei , che quel nome di *pertinenza* confondesse l'intelligenza altrui . Questa voce , siccome quella di *juribus* , s' aggiungeano per significare i diritti annessi allo Stato , di cui si dava l'Investitura ; ma non era necessaria tal'espressione ; perciocchè *Comitatus & Districtus* diceano , e dicono tutto , cioè il Territorio materiale , e la Giurisdizion politica . E però Giovanni XXII. in un suo Breve dato *Avenion. II. Kal. Jul. Pontif. nostri An. XIII.* cioè nel 1328. fa sapere al Cardinal Bertrando di aver costituiti i Marchesi Estensi Vicarj *Civitatis nostræ Ferrarien. ac Comitatus , & Districtus ejusdem* ; e ciò solo va egli ripetendo , e così dicono tanti altri Papi &c. Sicchè bisogna mostrare , che Comacchio fosse del Distretto di Ferrara , al pari de gli altri Luoghi , cioè *parte* , *porzione* , e *pertinenza del Contado o Distretto Ferrarese* ; e allora ne verrà , che fosse conceduto da i Papi in quelle loro Bolle : altrimenti indarno si distingue tra *pertinenza* , e *Distretto* , e tra il *material territorio* , e la *pertinenza politica* . Così è superfluo il dire sul bel principio , che da Carlo V. nel suo Laudo fu menzionato *Ducatus Ferrariensis cum suis pertinentiis universis* . Resta sempre da mostrare , che Comacchio fosse delle pertinenze del Distretto di Ferrara . Ma il Difensor del Dominio per provare , che le accennate parole del Laudo riguardassero Comacchio , allega *una Scrittura Segreta composta da Renato Cato , spedito in Germania dal Duca Alfonso II. per impetrare dalla Corte Cesarea l'indulto di nominarsi per linea finita* (Pretensione de' Camerali di Roma , ma disarmata di ragione , come s'è provato , e si proverà in altra Scrittura) *il Successore ne' Feudi , che riconosceva dall'Imperio* . Ora , se crediamo all'Oppositore , in quanto a Comacchio confessò ivi il Cato , che *numquam desierunt Romani Pontifices eam Civitatem in potestatem suam revocare , suamque esse asserere* : e che *Ecclesiæ Advocati coram Carlo V. arbitro produxerunt complura Instrumenta Imperatorum confirmantium donationem Ecclesiæ factam de Comaclo* : e che Carlo V. nel suo Laudo *cum pacta inita cum Hadriano VI. servari mandet , fateri Videtur Comaclum ad jus Ecclesiæ spectare* . Ora a queste , e ad altre susseguenti parole si risponde , che noi preghiam l'Oppositore di recar le pruove , che Renato Cato dicesse mai o scrivesse tali cose , e com-

[a] *Dif. II. C. 88. pag. 232.*

componesse quella Scrittura, e la componesse inerendo al Mandato del Duca Alfonso: che allora ci parleremo. Intanto dal canto nostro si niega un tal documento; e si niega; che il Cato ne sia mai stato Autore. Ognuno sà, non meritar fede alcuna in qualunque Tribunal del Mondo scartafacci tali, e Scritture informi, o suppositizie, delle quali potrebbe ogni parte aver buona provvisione, ove se ne dovesse far caso ne i regolati giudizj. La Casa d'Este non hà giammai ordinato, che si parlasse in tal guisa, nè ha vestigio alcuno di questa pretesa *Scrittura segreta*, e i suoi Ministri tengono per mirabile il coraggio del Difensor del Dominio, (a) allorchè scrive: *Queste verità deo esapersi di Ministri Este si: e se ne troveranno i riscontri anche ne gli Archivj Imperiali di Praga: se il Cato vi lasciò copia della sua Scrittura, come è credibile, che ve la lasciasse.* Se vi fosse una tale Scrittura, non avrebbe mancato l'autorità, e diligenza de' Camerali Romani, di ricavarla; ma queste slargate di penna, e simili scritti, benchè sappia l'Oppositore, che non fanno, e far non possono pruova davanti a Giudici saggi, tuttavia si lasciano volentieri scorrere, perchè se truovano persone, che non cerchino oltre, in queste almeno si può far breccia. Per altro egli è degno d'attenzione, che la suddetta Scrittura, per se stessa inutile, discorda ancora da chi ora ha voluto allegarne que' soli passi, che fanno per lui. Si pretende ivi detto, che *nunquam desierunt Romani Pontifices Civitatem Comacli in potestatem suam Revocare*: adunque l'Autor d'essa (il quale si niega, che fosse Ministro alcuno di Casa d'Este) suppose solamente, che i Papi avessero avuto per l'addietro delle sole pretensioni sopra *Comacchio*, e nello stesso tempo tenne per cosa certa, che questa Città non era in fatti della Camera Apostolica, ma si bene era del S. R. Imperio: il che distrugge le moderne pretensioni contrarie. Dice, che gli Avvocati della Chiesa produssero davanti a Carlo V. gli Strumenti delle Donazioni fatte alla S. Sede: ma dovea anche dire, che gli Estensi produssero le loro *Investiture di Comacchio*; e Carlo V. stimò appunto di dovere stare a queste, e non a quelle, perchè rinovò dipoi ad Ercole II. la concession di Comacchio. Di più dice, che Carlo V. nel confermare i Capitoli d' Adriano VI. *fateri Videtur, Comaclum ad jus Ecclesiae spectare*; ma non si arrischia già costui a dire, che veramente Carlo V. confessasse ciò; e noi appunto più a basso mostreremo, che i Capitali d' Adriano, e il Laudo di quel grande Imperadore, non servono punto in questa causa alle pretensioni Romane. Finalmente da ciò risulta, che adunque anche allora i Ministri della Corte di Vienna teneano saldo, che Comacchio fosse Feudo Imperiale, e non della Chiesa; e ci volea ben altro, a far loro mutar pensiero, che un *Videtur* di quel sognato Autore; e in fatti nè eglino, nè gli Estensi mutarono mai sentimento, perchè tennero come prima *Comacchio* per Feudo del S. R. Imperio. E si noti, che l'Oppositore cita questo scartafaccio, per provare, che *Comacchio*

(a) *Dif. II. C. 88. p. 233.*

chio era del *Distretto di Ferrara*; e pure ivi non truovasi minima parola di questo; anzi si ricava tutto il contrario; imperciocchè se l'Autor d'esso avesse avuta una minima cognizione, o credenza, che *Comacchio* fosse parte del Ferrarese, e compreso nelle Bolle del Vicariato di Ferrara: bastava a lui questo argomento, e d'esso più che d'altro avrebbe dovuto servirsi in favor della S. Sede. Ma è da tener per fermo, che ivi non si fosse parlato di questo, e che si tacesse ancora, che i Papi avessero mai investito di quella Città gli Estensi: altrimenti avrebbe saputo l'Oppositore citar eziandio i passi, ove fosse fatta menzione di tali Investiture, e di Comacchio preteso del Distretto di Ferrara. Vegga dunque il Pubblico, come ben'a proposito venga allegata dall'Oppositore questa Scrittura, la quale per altro si torna a negare, che spetti punto a gli Estensi; e si protesta, che non s'intende colle riflessioni fattevi sopra di accettarla o accreditarla in conto alcuno, non essendo Scrittura capace di far fede, nè degna d'attenzione alcuna; siccome ancora si niega, che fosse necessario pagamento alcuno per la successione del Duca Cesare ne gli Stati Imperiali, come altrove si proverà.

Passiamo dunque a vedere, se gli Avvocati Romani mostrino punto, che Comacchio fosse del Distretto di Ferrara. Così scrive il Difensor del Dominio: (a) *Si potrebbe anche dire, che Comacchio, non solo dopo l'undecimo Secolo fosse pertinenza del Ferrarese; ma che Sempre e da' Pontefici, e da gl' Imperadori sia egli stato riputato per tale, se si riflette al Anastasio Bibliotecario, il quale scrive: Ducatum Ferrariæ: seu Comaclum*. Altrettanto si legge presso il Continuatore di Paolo Diacono: *e il Re Aistulfo in un Diploma accoppia insieme Ferrariam vel Comaclum, come due Città connesse fra loro; e nel modo stesso le accoppiarono i Papi e gl' Imperadori, leggendosi mai sempre Ferrariam, Comaclum nelle Costituzioni Imperiali; e non mai Ravennam, Comaclum*. E presso Anastasio nella Vita di Stefano II. leggiamo *universum Ducatum Ferrariæ*, il che può mostrare compreso Comacchio in quel Ducato, perchè i Duchi per attestazione del Sirmondo erano direttori di più Città. Così l'Oppositore. Ma onde mai viene, che un'uomo sì erudito, e che saprebbe rispondere sì a proposito, se alcuno gli opponesse riflessioni di tal fatta, in questo luogo voglia far pompa di così lievi argomenti? Comacchio era, ed è confinante al Territorio, o Ducato di Ferrara; e però si solea nominare vicino a Ferrara. Nè altro era *Ferrariam seu Comaclum*, o pure *vel Comaclum*, se non *Ferrariam, & Comaclum*, servendo ivi il *seu*, e il *vel* per disgiuntiva, e non per congiuntiva. Lo stesso Anastasio nella Vita di Stefano II. nomina *Callium, Luceolis, Eugubium, seu Comiaclum*. Certo una medesima cosa non furono Eugubbio e Comacchio. Adriano I. scrive a (b) Carlo M. *de aliis Civitatibus Æmiliæ, idest Faventia, Ducatu Ferrariæ, Comiaclo, & Foro Livii &c.* Nell'Epistola 52. parla *de Civitatibus Imolensi, seu Bononiensi*; e nella 54. distingue *Faventiam*, *Bolium*, co-

(a) Dif. I. C. 16 pag. 92.

(b) Cod. Carol. Ep. 52.

Comiaclum, *Ducatum Ferrariæ*, *seu Imolas*, *atque Bononias*. Così nella 55. fa menzione *Civitatis Pisanæ*, *seu Lucanæ*. E Ottone I. nel suo Diploma si dice, che confermò alla Chiesa *cunctum Ducatum Spoletanum*, *seu Beneventanum*. Tralascio infiniti altri esempj, che mostrano, quanto male si fondi l'Oppositore sopra un *vel*, o *seu*, mentre le stesse particelle apertamente compruovano distinto Comacchio da Ferrara, anche ne' Secoli antichi. In fatti nelle mentovate Costituzioni de' Cesari leggiamo enunziate con eguale differenza queste Città, *Imolam*, *Bononiam*, *Ferrariam*, *Comiaclum*, *Hadriam* (o *Hadrianis*) *atque Gabellum*; e se abbiamo vedute distinte così nelle altre memorie ed Istorie de' vecchi tempi. Egli è poi noto agli Eruditi, esserci state in que' Secoli delle Città sole, anzi delle sole Castella, che portavano il nome di *Ducato*, perchè si mandavano Governatori col titolo di Duci al loro governo. Tali furono Ferrara, Firenze, Faenza, Reggio, Traversara, ed altre; e quello che è più, il medesimo Oppositore (*a*) rapporta una Lettera di Giovanni VIII. Papa, il quale dà il titolo di *Ducato* ancora a Comacchio; e parimente in un documento riferito dal Rossi (*b*) leggiamo le seguenti parole: *In Comitatu Comaclo*, & *Territorio*, & *Ducatus ejus*. Il perchè veggano i Lettori, se giovi all' Oppositore un tal ragionamento, atto solamente a provare, che il Territorio, Contado, e Distretto di Comacchio fu anche anticamente diverso da quel di Ferrara.

Ripetono poscia i Romani Scrittori il Diploma dato da Arrigo VI. nel 1191. a i Ferraresi, non pretendendo più, che quell' Augusto unisse allora il Contado di Comacchio al Distretto di Ferrara, come s' erano figurate alcuni Storici Ferraresi per amore della lor Patria, ma pretendendo (*c*) ch' egli dichiarasse *come cosa antica, manifesta, e notoria, che Comacchio in quel tempo, e prima di quel tempo era soggetto con tutto il suo Contado al Distretto, e alla Giurisdizione Ferrarese*. Erasi già risposto nelle Osserv. (*d*) a questo punto, con dire fra l'altre cose, non essersi da fidare delle Copie d'esso Diploma, nelle quali sembra mancare un' *usque* avanti alla parola *Comaclum*, essendo enumerato ivi Comacchio tra altri Luoghi, i quali tutti sono Confini e *Termini* situati fuori del Distretto Ferrarese, e massimamente non venendo enunziato, fin dove giungesse il Distretto dalla banda del Mare di Ravenna. S' erano anche rapportate le parole dubbiose di quel Diploma, che sono le seguenti: *Ad hæc concedimus prædicto Communi Ferrariensi jurisdictionem ipsius recipientes. Statuentes etiam, ut supradictus Bannus, seu Districtum in Civitate Ferrariensi & extra Civitatem a Mari Usque ad Tartarum. Item usque ad medium portum Laureti. Item Comaclum cum suo Comitatu &c.* Ma il Difensor del Dominio (*e*) fa intendere al Pubblico, non aver saputo gli Avvocati Estensi uscire di tali difficultà, *senza alterare il Diploma, affinchè parli a modo loro*. Dice trovarsi in Roma *il medesimo Diploma in forma autentica*, scrit-

(a) *Dom. C.* 11. *pag.* 11.
(b) *Hist. Rav. L.* 5. *pag.* 249.
(c) *Dif. I. C.* 16. *pag.* 94.
(d) *Osserv.* §. 36. *pag.* 49.
(e) *Dif. I. C.* 15. *pag.* 88.

scritto son più di 400 anni addietro, ove non si leggono le parole: *ipsos recipientes. Statuentes etiam, ut supradictus Bannus*; e poscia da ingegnoso Valentuomo stendendo in due colonne maestose il testo del Diploma, quale fu prodotto da me, e quale dice egli, che si truova nella sua Copia, descrive con inchiostro rosso le suddette parole, che pretende egli intruse da me nel testo; affinchè gli occhi de i Lettori ne rimangano ben feriti, e sorpresi. E con aria, non so se più da trionfante, o da sprezzante, dice poi degli Osservatori (cioè di me), *che non occorre pensar d'alterare o interpolare questo Diploma con la speranza, che niuno se n' abbia ad accorgere, o che non si possa convincere il contrario con le Scritture autentiche alla mano*. Ma se questa taccia di maliziose interpolazioni, a me imputata, fosse una mera Calunnia; e s' egli m' ingiuriasse a torto; e se i suoi vanti, fondati sul mentovato Diploma, si scoprissero poscia nati non dall' evidenza delle cose, ma dal costume di combattere colla franchezza delle asserzioni, ove non si può colla chiarezza delle ragioni: che dovrebbe poi dirsi?

Ora sappiasi, essere falsissimo, che io abbia, od altri dalla parte degli Estensi abbiano mai alterato, o interpolato il Diploma d' Arrigo VI. E se noi fossimo stati capaci di ricorrere a simili frodi, avremmo almeno avuto il giudizio di alterare quel documento in maniera più profittevole alla nostra parte. Benchè, per vero dire, bisogna ben, che l' Oppositore si figuri noi troppo mancanti di senso comune, mentre ci attribuisce queste alterazioni, o interpolazioni, le quali noi dobbiam sapere senz' altro, che non si potrebbono coprire, ove fossimo citati a produrre i documenti nostri. Qual dunque fu da me stampato il passo di quel Diploma, tale si legge esso in una Copia, che abbiamo nelle Collettanee di Pellegrino Prisciano, e in altre due dell' Archivio Estense; ed io non ne ho mai veduto delle differenti. Che se gli Oppositori citano in lor favore una Copia antica, e diversa: noi all' incontro ne produrremo un' altra autentica, ed antichissima, in pergamena, il cui Notajo fu *Magister Presbiterinus Dei gratia Imperialis Aule Not.* e scritta con caratteri di tal forma, che i Periti la conosceranno fatta in vicinanza de' tempi d' Arrigo VI. si esiberà questa, qualor si voglia, all' esame degli Intendenti; e vi si leggerà quel passo, tal quale fu pubblicato nelle Osservazioni. Nè mai fu detto da noi, che in questa Copia si legga *usque Comaclum* in vece dell' *item Comaclum*, come ci appone l' Oppositore (a); ma solamente fu riferito quel passo, come sopra si legge. Ciò dunque posto: si ripete, non potersi far capitale sul Diploma dubbioso d' Arrigo VI. ed essere verisimile, che manchi un' *Usque* avanti a *Comaclum*; perchè Comacchio è quivi annoverato in mezzo ad altri luoghi, i quali erano Termini e Confini estrinseci del Distretto Ferrarese, e son tutti enunziati coll' *Usque* davanti. Che se leggiamo ivi: *Item Comaclum cum suo Comitatu*, le quali ultime parole secon-

(a) *Dif. II. C. 90. pag. 237.*

secondo l'Oppositore *non le avrebbe mai dette Arrigo VI.* stando sul nostro supposto: si risponde, essere troppo frequenti nelle memorie de' rozzi Secoli le strane maniere di spiegarsi; e non aver noi sicurezza, che nell' Originale d' esso Diploma non si leggesse diversamente. Certo gli stessi Scrittori di Roma in altra maniera una volta leggevano il medesimo passo, poichè il Ghini (*a*), il quale per parte di Roma rispose al Ristretto delle Ragioni della Casa d'Este nel 1643. porta così quel testo: *Item Comaclum cum suo Territorio*: laddove gli Oppositori d'oggidì leggono *Cum suo Comitatu*. Così Lazzaro Botti Commessario della Rev. Cam. Apost. in una sua Scrittura *Comaclen. Vall. contra Ducem Mutinæ*, citando lo stesso Diploma, leggeva, *Acta sunt hæc. An. Dom.* 1192. e pure oggidì leggono gli Scrittori di Roma *An. Dom.* 1191. Di più Pellegrino Prisciano (*b*) in una Scrittura fatta pel Vescovo d'Adria *pro jure decimandi totum fundum Crispini*, legge così il mentovato passo del Diploma d'Arrigo: *Et sunt hæc propria verba Majestatis suæ: A mari usque ad Tartarum. Item usque ad medium portum Laurenti. Item Comaclum JUXTA SUUM COMITATUM*: nella qual forma, aggiungendo un' *usque* alla parola *Comaclum*, viene a camminar molto bene la nostra sentenza. Ma quello, che più importa, si è, pregar' io l'Oppositore, che osservi (se a quest' ora non l'ha osservato) nel Lib. I. degli Annali MSS. d'esso Prisciano (esistenti ancora presso di lui) il Cap. *de Alluvione maritimarum paludum &c.* ove troverà citate queste precise parole del Diploma d'Arrigo VI. *Statuentes etiam, ut supradictus Bannus, seu Districtum in Civitate Ferrariensi, & extra Civitatem: A mari usque ad Tartarum.* Ecco appunto le parole, che pretende il Romano Censore da noi aggiunte al Diploma suddetto, essendo falso che nella Supplica sia stato detto, che il Prisciano leggesse *Usque Comaclum*, come ci torna ad apporre il Difensor del Dominio per sua cortesia. Ora dalla suddetta citazion del Prisciano dovrebbe una volta apprendere esso Oppositore, che lode meriti il suo asprissimo coraggio nell' imputare a me delle interpolazioni di quel Diploma, quando il Prisciano Scrittore del 1490. *il quale* (se crediamo a lui (*c*)) *avea letto il Diploma d'Arrigo VI. come stava*, altro non seppe leggere in esso documento, se non le stesse parole, quali sono state da me prodotte; e benchè sì pratico delle memorie della sua patria, non mostrò d'aver conosciuto altro testo, che il riferito dagli Avvocati Estensi nella Controversia presente.

Senza però stare a far nuove riflessioni sopra alcune altre parole, e sopra le Copie di quel Diploma, dal quale anche s'intende, che in Ferrara nel 1191. durava la Sovranità Cesarea: Fingiamo per un poco, che Arrigo VI. unisse, e concedesse allora Comacchio a Ferrara, siccome s'immaginarono alcuni Scrittori Ferraresi, e siccome ne' tempi addietro pretesero anche il Contelori, e il Ghini, Avvocati Romani,

ben-

[a] *Defens. Jur. n.* 275.
[b] *Prisc. Collect. MSS. T.* 2. *pag.* 160.
[c] *D. f. l.* §. 17. *pag.* 49.

benchè gli Oppositori moderni, mutando registro, vogliano far credere, non unito allora Comacchio, ma riconosciuto per già unito. Suppongasi, dico, per un poco una tal'immaginazione. Non aveano forse Arrigo VI. ed altri Imperadori, facultà di poscia rivocare tal concessione ed unione? L'ebbero senza fallo; e in effetto lo stesso Arrigo VI. confermò nel 1195. all'Arcivescovo di Ravenna i suoi Stati, fra' quali era *Comacchio*. Ottone IV. alla medesima Chiesa di Ravenna confermò nel 1209. *Comitatum Comaclensem*, come costa dal Privilegio riferito dagli Ughelli (a); e Federigo II. nel suo Diploma del 1220. fece lo stesso, con dichiarare ancora dipoi Comacchio, *speciale demanium Imperii*. Adunque che serve agli Oppositori il vantare quel Diploma d'Arrigo VI. quando gli Atti posteriori renderono inutili gli anteriori? Oltra che noi sappiamo, che ne' tempi sconcertati delle guerre civili d'Italia troppo facilmente si mutava l'estensione de' Distretti, ora crescendo, ora calando secondocchè portava la rivoluzion delle cose; il perchè non basta dire, che un Luogo fu nel tal' Anno di certo Distretto, per conchiudere, che prima ancora fosse tale, e continuasse di poi ad essere tale. Questa è conclusione certa; perchè troppo autenticata dalla cognizione di que' Secoli sconvolti; e fa di mestieri averla ben davanti agli occhi nella presente ricerca.

Per conoscere però, che Arrigo VI. in quel Diploma del 1191. in vece di unire, o di riconoscere unito Comacchio al Distretto Ferrarese, il considerò e dichiarò per dominio affatto escluso da quel Distretto: si ponga mente alle parole, che ivi s' incontrano. *Item usque ad medium portum Laureti. Item Comaclum cum suo Comitatu. Ex alio latere Padi Usque Fossam de Boscio*. La Fossa di Bosio qui vien posta per *Termine* e *Confine* del Distretto Ferrarese. Ora sappiasi, che tal Fossa incominciava da Medelana, e giungeva fino a Consandolo. Di ciò fa fede Pellegrino Prisciano ne' suoi Annali MSS. che truovansi in potere anche degli Oppositori. Scrive egli così (b): *Fossam Bosonis, qui prius fuere, & Fossam Bosii, qui post eos venerunt, illam dixere, cujus alveum hoc tempore satis etiam amplum, & exageratum, pluribus in locis conspicimus, descendentes, & præterita Consandali Villa supra Boccaleonum vicum, ut clarissime tandem deprehendimus*. Aggiunge, che essa avea principio *a Pado antiquo Volanæ in via Medelanæ, finibus superioribus, & in Comitatum nostrum, Portu, et Veteraria inclusis, in Padum* (di Argenta) *deferebatur*. Adduce egli le pruove di ciò. Nella stessa guisa scrisse Gasparo Sardi (c), dicendo: *La fossa di Bosio, o di Bosone, e Bresciana, cominciava dal Po antico a Medelana, e correa tra Consandoli e Boccaleone nella Padusa, e poi nel Po*. Ciò posto, chiunque sa un poco della Corografia del Ferrarese, del pari intenderà, che nel Diploma d'Arrigo VI. Comacchio restò escluso dal Distretto di Ferrara, perciocchè quella Fossa appunto era posta fra il Distretto e Contado di Comacchio, e quello di Ferrara

(a) *Ital. Sac. T. 2. pag. 374.*
(b) *Priscian. Annal. MSS. L. 1. C. 27.*
(c) *Hist. Ferr. L.* [illegible]

rara, dividendo le giurisdizioni dell' una e dell' altra Città. Ecco dunque chiaro, che *Comacchio* nè pure in que' tempi veniva compreso nel *Distretto Ferrarese*; ed ecco che risulta la stessa verità dal Diploma del medesimo Arrigo. Laonde lascio ora considerare a i Lettori, quanta ragione abbia avuto l' Oppositore di far qui sì bel romore contra di noi, e di addurre un Diploma, che serve contra di lui. Il più strano però si è, ch' egli nella Difesa II. torna colla solita aria sprezzante a ragionar di questo; e veggendo, che *la Fossa di Bosio* è un fosso difficile a saltare; la propone in vista, e poi scorre in altri oggetti, citando anche un passo di S. Agostino per ricreare i suoi Lettori, tanto che poi con due parole risolute si sbriga da questo imbroglio. La sua conclusione vien proposta ne' seguenti termini (a): *E' una e sa molto evidente, che la Fossa di Bosio reca pochissimo vantaggio a chi ce la mette innanzi, perchè il Distretto politico ha forza di saltar fossè molto maggiori, che non fu quella di Bosio. Di quel Distretto politico di Ferrara intese Arrigo VI. quando disse, che fin d'allora egli abbracciava item Comaclum cum suo Comitatu.* Notino ben qui i Lettori, come s' habbia a fare a sciogliere i gruppi indissolubili. Ci vuol della franchezza. Confessa l' Oppositore, che Arrigo VI. col dire, *concedimus Jurisdictionem, seu Districtum*, parla del *Distretto politico*, il quale *ha forza di saltar fossè molto maggiori di quella di Bosio*: ecco la maggiore d' un' argomento. Indubitata cosa è, che il Diploma d' Arrigo VI. fa giungere *jurisdictionem* (cioè il *Distretto politico*) *Usque Fossam de Bosio*, la quale s' è veduto che dividea il Contado di Comacchio da quel di Ferrara. Ecco la Minore. Adunque Arrigo VI. ebbe intenzione, ed ordinò, che il *Distretto Politico* di Ferrara non saltasse la *Fossa di Bosio*, e volle che restasse di quà, cioè non entrasse nel *Comacchiese*: ecco una Conseguenza incontrastabile; ed è una maraviglia, come il Romano Avvocato non vegga questa verità, la quale non si può non vedere, anche parlando su i suoi supposti. E ciò stabilito, non c' è bisogno di risponder altro alle nude parole del Censore, mentre costa dal Privilegio stesso, che Comacchio era in que' tempi ancora Dominio separato e indipendente dal Ferrarese.

C A P. XXXI.

Arrigo VI. e i susseguenti Augusti riconoscono Comacchio *non sottoposto a Ferrara. Paci del* 1200. *e* 1234. *compruovano lo stesso. Due pretese Bolle degl' Innocenzi III. e IV. in vano citate dagli Avvocati Romani. Strane pretensioni di questi intorno al Pigna. Scrittori Ferraresi, e fra essi il Prisciano, inutilmente allegati. Porti di Volana, e di Primaro dipendenti dall' Imperio.*

NUlladimeno in pruova maggiore di ciò si noti, che lo stesso Arrigo VI. quattro Anni dopo dato il suddetto Privilegio a i Ferraresi, cioè nel 1195. in un suo Diploma, conceduto alla Badia della Pomposa, si espresse colle seguenti parole: *Ipsam itaque Insulam Pompo-*

[a] *Dif. II. C. 90. pag. 236.*

Pomposiam ab omni infestatione omnium mortalium, præcipue COMACLENSIUM, FERRARIENSIUM, & Ravennatensium liberam &c. permanere statuimus. Così pure si legge in un' altro Diploma di Federigo II. dato nel 1220. alla stessa Badia; e in oltre il mentovato Arrigo VI. avendo nel 1197. rinovati i Patti colla Repubblica Veneziana, anche allora distinse i *Comacchiesi* da i *Ferraresi*, e *Ravennati*. Anzi si ponga mente, che avendo quell' Imperadore in certa guisa pregiudicato alle ragioni dell' Arcivescovo di Ravenna col far giungere fino alla *Fossa di Bosio* indistintamente il Distretto di Ferrara, egli stesso nel 1195. ritrattò la concessione favorevole a i Ferraresi mercè d' un Diplema conceduto a Guglielmo Arcivescovo, nel quale gli conferma le Terre di *Porto*, e di *Consandolo &c.* situate di quà dalla Fossa di Bosio, concedendogli *homines*, *placitum*, *districtum*, *jurisdictionemque &c. non obstante Privilegio*, *vel Scripto Ferrariensium*, *contra jus Ravennatis Ecclesiæ*, *ab Imperiali Majestate impetrato* (a). La medesima conferma, con apporvi la stessa clausola *non obstante Privilegio &c.* fu fatta da Ottone IV. Imperadore nel Diploma dato alla Chiesa di Ravenna dell' Anno 1209. Veggano dunque i Lettori, se possa mai allegarsi da gli Avvocati Romani il Diploma d' Arrigo VI. se non in danno e confutazione delle lor pretensioni.

Ciò ancora si conferma per un'altra non men forte pruova. Hanno gli stessi Oppositori citata una Pace conchiusa nell' Anno 1200. fra i Ravennati, e Ferraresi, ove essi leggono questo Capitolo; il cui testo però non hanno essi mai voluto produrre ne' Congressi, benchè ne fossero pregati: *Item Commune Ferrariæ debet habere in Civitate COMACLI omnem illam jurisdictionem, & rationem, quam retro ante inceptam proximam guerram habuerunt. Et Commune Ravennæ similiter debet habere in CIVITATE COMACLI totam illam jurisdictionem, et rationem, quam retro ante inceptam proximam guerram habuerunt*. Di quì vorrebbono provare gli Oppositori (b), che Comacchio fosse allora del Distretto di Ferrara; ma in vece di questo, se ne ricava il contrario. Gli stessi Capitoli della Pace, e il Rossi nella Storia di Ravenna (c) ci avvisano, che i Ravennati ebbero la peggio in quella guerra, e furono anche astretti ad accettar la legge da Ferraresi vincitori. Se Comacchio fosse stato dianzi del Distretto di Ferrara: molto più avrebbono allora i Ferraresi tenuto salde ivi il loro diritto: nè avrebbero nella fortuna della vittoria permesso a' Ravennati l' ingerirsi più nel Dominio d' essa Città. E pure essi nella Pace non pretendono Comacchio, come Distretto di Ferrara, e non se ne attribuiscono il vero Dominio, ma solamente ottengono, e si contentano d' ottenere l' uso di quella giurisdizione, ch'eglino prima della guerra (cominciata solamente pochi mesi prima) godeano in Comacchio. Dal che non risulta, che il

(a) *Rub. Hist. Rav. L. 6. pag. 362.*
(b) *Diss. Hist. C. 144. pag. 122*
(c) *Rub. L. 6. pag. 366.*

Commune di Ferrara fosse allora vero e Padrone Signore di Comacchio, perchè in que' Secoli di sistema diverso da' nostri si potea per convenzione, per consuetudine, o per Privilegio, aver giurisdizione in qualche Luogo, o Distretto, senza però esse e dominante di quel Luogo o Distretto. Così ebbero lungamente giurisdizione i Signori Veneziani nella Città, e nel Distretto di Ferrara, dove teneano il loro Visdomino; e per questo non furono, nè si credettero eglino Signori di Ferrara; nè Ferrara fu dipendenza o Distretto di Venezia. Così il Comune di Bologna nel 1257. (a) acquistò da i Ravennati *medietatem omnium Cathenarum, & jurium Cathenarum, & omnium redditum, & datiorum, quæ occasione dictarum Cathenarum, vel datiorum, accipiuntur, vel accipientur. solvuntur, vel solventur tam per terras, quam per aquas Ravennæ in perpetuum.* Oltre a ciò, se in quella Pace i Ferraresi ritennero in Comacchio quella giurisdizione, che prima vi godeano: anche i Ravennati conservarono ivi *totam illam jurisdictionem, & rationem, quam ret o ante inceptam proximam guerram habuerunt*: dal che almeno si ricava, non potersi dire Padrona di Comacchio più l' una, che l' altra Città.

Leva nondimeno quì ogni dubbio il leggersi un' altro Capitolo della Pace medesima del 1.00. del seguente tenore: *Commune Ferrariæ debet habere plenam jurisdictionem a Fossa de Bosio Sursum: quæ Fossa de Bosio est desuctus Caput Sandali, ubi jam fuit Hospitale Vincirimico, habendo plenam Jurisdictionem in omnibus illis personis, quæ habitant a prædicta Fossâ de Bosio Sursum, in sodro, & arzene, ac boste, & collecta & omnibus servitiis, sicut ceteri, qui habitant in Districtu Ferrariensi.* Ecco fin dove i Ferraresi con tutti i vantaggi della guerra fecero allora giugnere il loro materiale o politico Distretto, cioè *fino alla Fossâ di Bosio*, divisoria appunto del Comacchiese dal Ferrarese. Sicchè maggiormente da questa Pace posteriore di pochi anni al Diploma d'Arrigo VI. scorgiamo, che *Comacchio* (posto col suo Contado al di sotto della *Fossâ di Bosio*) era dianzi, e tuttavia restava escluso dal Distretto di Ferrara; e che nol credeano, nè pretendeano i vincitori Ferraresi per loro Distretto, e Dominio, siccome pretendeano veramente per vero loro Distretto il Territorio posto al di sopra della *Fossâ di Bosio*; perciocchè allora *Comacchio* o godea libertà (dipendente però dagli Augusti) o era sottoposto alla Comunità, o all' Arcivescovo di Ravenna. Non s'è arrischiato il Difensor del Dominio di rispondere nella Dis. II. all' evidenza di questo argomento. Aggiungasi a questa Pace l'altra del 1234. conchiusa fra i Veneziani e Ravennati (b), e citata, io non so come dall' Autore della Diss. ist. ove fu stabilito: *ut prædæ, rapinæ, ac latrocinia, jam inde a XV. annis tam Ravennæ, & COMACLI, in Eorumque Territorio, quam in ditione Veneta infra Laureti foveam Venetias versus facta restituerentur.* Di quì vuol dedurre l' Autore della

[a] *Ghirardac. Ist. di Bologna P. 1. L. 6.*

[b] *Rub. Hist. Rav. L. 6. pag. 408.*

la detta Diss. Ist. (a) che Comacchio anche nel 1219. fosse suggetto, *non cuipiam Comiti, sed Raven atibus, & Ferrariensibus pariter*. E noi diciamo, dedursi appunto di quà, che *Comacchio* nulla avea che f re co i Ferraresi, de' quali ivi nulla si parla; ma che era in Lega co i Ravennati, o era a loro sottoposto, apparendo anche da ciò l' insussistenza dell' argomento fabbricato da gli Oppositori sul Diploma d' Arrigo VI. Passa più innanzi l' intr pido Difensor del Dominio (b), dice, che *se gli Osservatori vogliono alterare il Diploma d' Arrigo VI. bisogna, che mettano mano ad alterare anche due Bolle Pontificie, nelle quali si descrive il Distretto Ferrarese nel m do stesso, con cui lo descrisse Arrigo in quel suo Diploma*. Aggiunge, che questo fatto vien narrato da *Giambatista Pigna, Scrittore, che non patisce eccezione veruna presso i Ministri Estensi*; e quì con ingegnoso artifizio mette in mostra alcune lodi date ad esso Pigna da gli Avvocati Estensi, soggiongendo poscia, che *questo Storico sì autorevole presso gli Estensi, lesse le suddette due Bolle Pontificie non meno che il Diploma d' Arrigo VI. se za mai lasciarsi venire in pensiero, che non dicessero a modo suo, e che perciò gli bisognasse alterar il Diploma, o le Bolle, affinchè parlassero diversamente dal modo, onde parlavano*. Ripete dunque, che *se i due Innocenzj, il III. e il IV. Autori di quelle Bolle descrissero, per fede ed attestato del Pigna, il Distretto di Ferrara nella medesima guisa, con la quale era stato descritto da Arrigo VI. di quì ognuno ben vede, che allora Comacchio stava compreso entro il Distretto, e la Giurisdizione di Ferrara*. Nè contento di questo, fa sapere, affinchè il Mondo più non dubiti di tal verità, che *il Diploma d' Arrigo VI. con le Bolle de' due Innocenzj, si conserva ne gli Archivj Estensi; e il Pigna fedelmente l' allega*. E così si trattano senza titubazione alcuna le quistioni importanti. Ma diciamola schietta: altro non è questo, se non un miscuglio almeno almeno di vani supposti, a cui ha dato grand' aria un' Arte diversa dalla Critica guardinga e pesata.

Oltre dunque al replicarsi, essere falsissimo, che dal canto nostro sia stato alterato il Diploma d' Arrigo VI. e che vi fosse minimo bisogno d' alterarlo, si risponde, che non ci sono, e non ci sono mai state *due Bolle de' due Innocenzj*, che abbiano per immaginazione descritto il Distretto Ferrarese, e molto meno che abbiano compreso in esso la Città e il Contado di Comacchio. Altro ci vuole che il coraggio dell' Oppositore (c) a far credere, che il Pigna sia *tenuto da noi per un' Oracolo*, e per uno *Scrittore, che non patisce eccezione veruna*. Dissi io bensì, che il Pigna fu un Valentuomo, e un Letterato cospicuo; nè si doveva egli maltrattare, nè si dee stimar sì poco, come fa l'Oppositore Romano; ma ripeto ancora, che il Pigna per questo non è mai stato tenuto, nè s' ha da tenere (d) *per uno Storico maggiore d' ogni eccezione, siccome nè pur tali sono i Baronj, i Rinaldi, i Bzovj, e tanti altri Scrittori della S. Sede* (ed aggiungo

(a) Diss. Ist. C. 50. pag. 36.
(b) Dif. I. C. 15 pag. 88.
(c) Dif. II. C. 92. p. 244.
(d) Suppl. §. 16. pag. 37.

go ora anche della Casa d' Este) *perciocchè Sempre è maggiore di tutti questi Autori la VERITA', e la RAGIONE* ? Ha trovato nondimeno il Difensor del Dominio da dire in queste mie parole (e dove non ne sa egli trovare ?) mentre dopo aver declamato in varie guise, con deridere, e screditare a suo talento il Pigna, e con fingere insino, che io non voglia, ch' esso Pigna *s' impugni*, *nè che si adduca per testimonio* (la qual conseguenza vien solo da chi in tanti e tanti altri luoghi travolge, e perverte senza scrupolo alcuno i miei sentimenti) seguita così a ferire l'orecchio de' semplici: *Dicono, che non è uno Storico maggiore d'ogni eccezione, siccome v'è pur son tali i Baronj, i Rinaldi. Ma come mai lasciarsi tirar tant'oltre dalla cieca passione, d' arrivare a mettere in riga un Pigna col Baronio, e col Rinaldi?*

Serpentes avibus geminentur, tigribus agni.

Ma poi il Baronio, uomo gravissimo &c. Io non credo, che MAI PIU' dopo il ritrovamento della stampa sieno uscite stravaganze sì rare; come sono queste, che in oggi ci tocca leggere. Così egli; e senza por mente, che fa ingiuria a se stesso, e non ad altrui, chi ne dice di queste, e potersi aspettar tutto da un Critico, il quale *si lascia tirar tant'oltre dalla cieca passione*, fino a dar nome di *stravaganza* a quello, che si scorgerà essere una Verità indubitata e triviale; e giunge fino a credere, o a spacciare pubblicamente, che *Mai più dopo la stampa sieno uscite stravaganze sì rare*. Ma dice egli, *mettono in riga un Pigna col Baronio*. Senza fallo; ma in che? Non mica nel merito, non nella pietà, non nel grado, non nel sapere, nè in altra simile qualità, e non nell'*eccellenza*, come finge di suo capriccio l' Oppositore, ma in una sola cosa, cioè nel non essere nè pure il Baronio *Storico maggiore d'ogni d'eccezione*. Che tale il Baronio non sia, non lasciano dubitarne i quattro Tomi del P. Pagi, l' Opere del Noris, de' Bollandisti &c. e chi sostenesse il contrario, farebbe senza fallo ridere la brigata. Adunque non solo secondo le leggi delle similitudini, che permettono fino il far comparazione fra disparatissimi oggetti, purchè questi convengano in qualche qualità, ma ancora secondo le leggi più volgari dell' umano discorso, rettamente fu detto, che nè pure il Baronio è *Scrittore maggior d' ogni eccezione*. Io prego tutti i Lettori di osservar bene, se ci sia in tal proposizione difetto anche minimo di verità, o di giustizia; e se mai senza una Logica la più stravagante del Mondo, o senza una passione smoderata, potesse il Difensor del Dominio prorompere in quella anche per se stessa vergognosa proposizione, cioè che *Mai più dopo il ritrovamento della stampa non siero uscite stravaganze sì rare*. E questi sono gli Avvocati della Rev. Camera, a i quali poi si dovrà credere, allora che eglino stessi (a) con sommo possesso ci fanno sapere d'aver *ragione da vendere* per Comacchio, quando a gli occhi loro una sì palpabile ed evidente Verità è divenuta un Mostro, e Mostro inudito da più Secoli. Soggiunge il Censore medesimo, che ancorchè il Pigna si fosse

(a) *Dif. II. C. 88. pag. 231.*

fosse ingannato, i Ministri Estensi non doveano mai sdegnarsi contra chi stimò ben di citarlo. Apra egli di grazia una volta gli occhi. Non ci lamentiamo, ch' egli citi il Pigna contra di noi: perchè ciò è di diritto suo, e d' ognuno. Ci lamentiamo, perchè ora che il trova parlante a suo vero, il rappresenti declamatoriamente per uno Scrittore, *che non patisce eccezione*, e fin per un' *Oracolo*, con assicurare eziandio risolutamente il Pubblico, che il *Pigna fedelmente allega* il Diploma d'Arrigo colle Bolle de gl' Innocenzj, le quali senza dubitazione alcuna asserisce trovarsi *nell' Archivio Estense*, con aggiungere altre simili animose asserzioni.

Fu detto da me, che qui il Pigna non colpì nel vero; e questa mia asserzione è appoggiata, non al solo mio arbitrio, ma ad una certa cognizione dell' abbaglio da lui preso. Si fidò egli quì, come in altre cose, de gli Annali MSS. di Girolamo Faleti; e il Faleti s' era ingannato, siccome è palese dalle parole stesse di lui, che tali sono(a): *Hos terminos confirmavit &c. Henricus VI. Imp. adjuncta Urbe Cymaclio cum agro universo, ab Venetae ditionis fines, hac tamen conditione, ut decem Marchas argenti quotannis solverent: quae omnia quoque ab Innocentio III. & IV. MCCXIV. & MCCXLVII. confirmata sunt.* Ora egli è certo, che le due Bolle dell' Anno 1214. e del 1247. citate dal Faleti, sono distesamente rapportate da Pellegrino Prisciano, e date appunto nel 1214. e nel 1247. e che ivi non si parla del *Distretto di Ferrara*, nè punto si fa menzione di *Comacchio*, nè vi si legge parola alcuna indicante, che quella Città sia stata mai compresa nel Distretto Ferrarese. Hanno gli Oppositori il Lib. IV. de gli Annali MSS. d' esso Prisciano, dove esistono le due Bolle suddette, e possono a lor talento chiarirsi di questa verità. Anzi impareranno ivi di più, che avendo il Prisciano circa il 1490. raccolto tutto ciò, ch' egli seppe trovare, per illustrar' i Confini, e il Territorio della sua Patria, con descrivere ancora tutte le Bolle o vere o false de' i Papi, che d'essi parlavano; contuttociò egli non seppe trovarne alcuna, ove Comacchio si riconoscesse o dichiarasse compreso nel Ferrarese, e non rapportò egli altre Bolle de i due Innocenzj III. e IV. che le mentovate di sopra, corrispondenti sì a gli Anni citati dal Faleti, ma nulla spettanti al Distretto di Ferrara. E così aveva io scritto; ma *il Difensore della S. Sede*(b) *confessa con la sua propria e consueta Sincerità di non aver per anche veduto il Libro 4. de gli Annali MSS. del Prisciano. Ha ben veduto altre Opere di lui, e il Lib. I. delle sue Storie di Ferrara, ove sono alcune Bolle date a i Vescovi di quella Città da varj Pontefici.* Per verità che mi consola forte l' udire, che abbiam che fare con un' Avversario, di cui è *propria e consueta la Sincerità*: perchè se fosse stato altrimenti, ci sarebbe stato pericolo, ch'egli si mettesse a dissimular la forza, benchè conosciuta, de' nostri argomenti, e delle autorità, che richiamo; anzi ci avrebbe egli imputato delle opinioni stravaganti, ed eretiche, benchè sapesse in coscienza d' aggravarci a torto; e in una parola avrebbe combattuto con tut-

(a) *Falet. Annal. Est. MSS. L. V.*

[b] *Dif. II. C. 92. pag. 246.*

tutte l'altre armi, che son proprie di chi fa servire il suo sapere più all' impegno e alla passione, che alla ricerca scrupolosa del Giusto, e del Vero. Ma giacchè egli ha quel Libro del Prisciano, ove son le Bolle date da i Papi a i Vescovi di Ferrara, sappia, essere lo stesso, che il nostro Libro IV. degli Annali; e però ivi mi figuro io, ch' egli avrà anche potuto ritrovar le due Bolle de gl' Innocenzj III. e IV. che non parlano punto di Comacchio.

Quello però, che più strano dee sembrare, si è lo scrivere l'Oppositore, che *il Diploma d'Arrigo VI. con le Bolle de' due Innocenzj si conserva ne gli Archivj Estensi, e il Pigna fedelmente l' allega*. Chi all'udir questo, non direbbe, che un tal Critico, parlando con tanta sicurezza di questo affare, necessariamente ha visitato *gli Archivj Estensi*, ed ha in pronto qualche fede giurata, che il Pigna fedelmente allegò quel documento? E pure egli è falso, che *negli Archivj Estensi* vi sia il Diploma d'Arrigo VI. ove s'intenda dell'Originale. Similmente da noi si nega, che ne' suddetti Archivj si conservino, o si siano mai conservate *le Bolle de' due Innocenzj*, ove sia fatta parola di Comacchio preteso Distretto di Ferrara; poichè non vi sono, nè sono mai state simili Bolle; e le Opere del Prisciano ci fanno conoscere l'equivoco preso in questa parte dal Faleti, e poscia dal Pigna. E si noti, che l' ultimo di questi Scrittori solamente dice, che Arrigo VI. aggiunse a Ferrara la giurisdizione di Comacchio: *il che fu poi confermato da due Papi Innocenzj; che seguirono*; con che non dice d' aver tratto da gli Archivj Estensi una tal notizia: e pure l' Oppositore asserisce intrepidamente, che *quel Diploma si conserva negli Archivj Estensi*, e che vi si conservano di più *le Bolle de' Due Innocenzj*, e che *il Pigna fedelmente allega* il suddetto Diploma. Ma risponde l'Oppositore (a), ch'egli *per incontrar maggior fede*, *aggiunse* le suddette parole. Cioè, egli aggiunse di suo capriccio una cosa falsa, ma che a lui tornava forse il conto di far credere per vera, e certa. E noi il ringraziamo, perchè la sua *propria e consueta Sincerità* l' abbia condotto finalmente a palesare il sistema suo, che è di asserire con imperturbabil franchezza tutto ciò, che gli par bene, purchè si creda atto a far vincere la parte sua, sapendo egli, che quest' aria di possesso serve appresso i più de i Lettori *per incontrar maggior fede*. Ma se poi sia lecito e lodevole l' informare in tal guisa il Pubblico, rimettiamolo a gl' Intendenti della nostra Professione. Per me aggiungerò solo, che pretendendo gli Oppositori, avere i Sommi Pontefici negli Anni 1224. 1228. 1255. &c. confermato *Comitatum Comaclensem* a gli Arcivescovi di Ravenna: da questa lor pretensione risulta, che i due Innocenzj vivuti circa que' medesimi tempi non poterono voler suggettare ed unir Comacchio al Distretto di Ferrara.

In quanto poscia al Prisciano, a i due Sardi, al Faleti, e al Pigna medesimo, i quali s'immaginarono, che nel Diploma d' Arrigo VI. fos-

(a) *Dis. II. C. 92. pag. 243.*

se ampliato il Territorio Ferrarese con inchiudervi Comacchio: si dee perdonare questa loro opinione all' amore della lor Patria Ferrara, che fece lor vedere ben tardi in quel documento una notizia, che non vi era, nè vi sarà giammai. Altro fondamento di tal' immaginazione non ebbero eglino, fuorchè il suddetto Diploma, il quale è favorevole non a loro, ma alla nostra sentenza; e massimamente perchè tanto i Papi, quanto gli Augusti, e gli Estensi tennero sempre per diverso il Distretto di Ferrara da quel di Comacchio, siccome vedemmo, e vedremo. Oltre di che altro è il dire (a), che il Faleti, e il Pigna stimarono Comacchio unito da Arrigo VI. a Ferrara, ed altro è il dire, che a' tempi tuttavia d' essi Autori continuasse una tal' unione. Scrissero eglino la prima partita, ma non già la seconda, nè alcuno di noi ha mai creduto, o preteso, che questi Autori, *quando si tratta di dir contro la Sede Apostolica sono tanti Evangelisti*, come va con altre simili frasi declamando l' Oppositore. Anzi i suddetti Scrittori per necessità dovettero sentire con esso noi (b), poichè seppero tutti, e alcuni d' essi anche pubblicamente dichiararono, che gli Estensi erano investiti di Comacchio dagl' Imperadori. Il perchè mi dia licenza il Difensor del Dominio, ch' io chiami una strana deduzione quel suo pretendere, che per essere sembrato al Prisciano aggiunta nel Diploma d' Arrigo la Città di Comacchio al Ferrarese, questo Scrittore non conoscesse alcuna Investitura di Comacchio data da i Cesari alla Casa d' Este. *Dunque*, dice egli (c), *il Prisciano, che registra e cita le più insigni Scritture Estensi, non ebbe notizia, che Comacchio per veruna Investitura Imperiale data a i suoi Signori, fosse escluso dal Distretto Ferrarese*. Ha egli, e cita eziandio gli Annali, e le Collettanee MSS. di questo Autore. Ma certissima cosa è, che ivi il Prisciano allega più d' una volta le precedenti Investiture date da gli Augusti alla Casa d' Este, ove espressamente è enunziato *Comacchio*; e quello che è più, alla pag. 193. del Tomo I. d' esse Collettanee (da cui l' Oppositore ha citato le parole di lui intorno al Diploma d' Arrigo) fa egli una distinta enumerazione delle suddette Investiture, ed anche una minuta relazione de' Luoghi in esse conceduti agli Estensi, con portare l' estratto di quella di Carlo IV. del 1354. e notare precisamente la concessione ivi fatta di *Comacchio*, seguitando poscia a scrivere così: *Anno autem* 1361. *idem Carolus*, *Corona assumpta*, *et Imperato factus*, *supradicta omnia novo*, *et Imperiali Privilegio confirmavit*. Susseguentemente sull' estratto dell' Investitura di Sigismondo del 1433. notando ivi pure conceduto *Comacchio*; dopo di che viene all' Investitura data da Federigo III. nel 1452. in cui medesimamente dice confermato *Comacchio* al Duca Borso. Oltre di che dovea l' Oppositore osservare, che nel luogo medesimo, ove al Prisciano parve compreso Comacchio entro al Distretto Ferrarese, è riferito, un passo degli Annali di

(a) Dif.II.C.92.pag.245. (b) Osserv.§.54.pag.73. (c) Dif.I.C.17.pag.94.

Ferrara (scritti poco dopo il 1300.) il quale espressamente dichiara escluso Comacchio dal Distretto di Ferrara, siccome diremo più a basso. Finalmente si noti; avere scritto il Pigna (a) nel citato luogo, che *Vitelliano Papa, e Costante Imperadore terminarono il Ferrarese da Levante con la Fossa di Bossone, che escludeva il Contado Comacchiese*, senza poi avvertire, che anche Arrigo VI. nel decantato Privilegio diedegli lo stesso Confine con dire *usque Fossam de Boscio*; e che nel 1200. non passava il Distretto Ferrarese oltre a quella Fossa, siccome s'è veduto nella Pace allora conchiusa.

Nè si dee tacere, dirsi altrove dal Difensore (b), che il Cardinale Accolti Arcivescovo di Ravenna nel 1547. investì la Badia Pomposiana di varj Beni posti nel Comacchiese *e in particolare dell' Isola, e del Porto di Volana. Ora, che il Porto di Volana Situato nel Comacchiese fosse nel Distretto di Ferrara, lo pruova il Prisciano con queste parole: Quod Portus tam Primarii, Volanæ, quam Gauri sint in Districtu Ferrariæ; apparet plusquam clare in charta XI. Se questa carta, che è negli Archivj Estensi, fosse in man mia, io potrei dire qualche cosa di più. Ma però basta, quanto ne dice il Prisciano*. Basta forse per l' Oppositore; ma non basterà punto per Giudici conoscenti del loro ufizio. L' unica pruova del Prisciano in questo luogo fu la già mentovata, cioè il Diploma d' Arrigo VI. in cui suppose egli conceduta a' Ferraresi il Distretto di Comacchio; ma siccome non sussiste il fondamento suo (il che s'è mostrato) così nè pure la fabbrica, che vi s'alza sopra. Di più si osservi, essere stato costume del Prisciano (c) d'andar notando simili osservazioni in forma di disputa, ma senza poi decidere cosa alcuna. Tenta egli altrove di provare: *Quod Territorium Fregnani sit de Comitatu, Districtuque Mutinæ*: e nel Capitolo seguente si mette a provare: *Quod Territorium Fregnani non sit de Comitatu, & Districtu Mutinæ*. Così il Diploma d' Arrigo servì a lui d' unico motivo di notare, che i Porti di Volana, e Primaro fossero del Distretto Ferrarese; e in ciò non si appose egli al vero. Poscia, siccome vedremo, rapportò altre autorità, e autorità chiare, che escludono quei *Porti*, e *Comacchio* dal Distretto di Ferrara, ed enunziò le *Investiture di Comacchio* date da gli Augusti alla Casa d'Este, senza mai sognare, che gli Estensi fossero stati investiti da i Sommi Pontefici. Anzi il medesimo Prisciano nel luogo stesso, che vien citato dal Difensore, lasciò scritto: *Confines Comitatus, & DISTRICTUS Ferrariæ sunt iidem, qui dantur per tot Privilegia Papalia*. Ma i Privilegj Papali, che sono distesamente rapportati da lui stesso, ed anche citati dal Difensor del Dominio (d) chiarissimamente, ed espressamente distinguono il Contado e Distretto di Ferrara da quel di Comacchio, accennando ancora, che *Callis de Fin* serve di Confine tra i Contadi di Ferrara e di Comacchio. Laonde veggano i Lettori, se

con-

(a) *Pigna Stor. di Casa d'Este L. 3. pag. 161.*
[b] *Dif. I.C. 14. pag. 88.*

(c) *Priscian. Collectan. MSS. T. 1.*
(d) *Dif. I. C. 9. pag. 80.*

convenisse punto allo Scrittore contrario l'allegar quì il Prisciano, il quale (e si noti ancor questo) va più di sotto provando con altre anticaglie: *Quod Lauretum* (Loreo) *non sit de Districtu Venetiarum*, ma sia del Distretto di Ferrara, quando erano de' Secoli, che Loreo non veniva compreso nel Distretto di Ferrara, se pure v'era mai stato compreso. E ciò appunto pruova egli con lo stesso Diploma d'Arrigo VI. già da noi esaminato: il qual'esempio è preciso per far conoscere il valore d'altre simili annotazioni del Prisciano. Quello però, che intanto è certo, e di cui noi rendiamo grazie all'erudito Oppositore, si è, restar confermato ancora dalla confessione sua, che *il Porto di Volana è Situato nel Comacchiese* il che presso di noi pure era certissimo; e perciò essendo Comacchio Dominio dell'Imperio, e della Casa d'Este, come abbiam dimostrato e dimostreremo sempre più e resta per consentimento anche di Roma giustificato il Dominio Imperiale ed Estense sopra i *Porti di Volana*; *e di Primaro*.

C A P. XXXII.

Atti del 1309. 1311. e 1313. non comprovanti con sicurezza Comacchio *allora sottoposto a Ferrara; ed inutili, quando non si pruovi continuata tal suggezione. Avvocati Estensi anche per l'addietro negarono dipendente* Comacchio *da Ferrara. Silenzio de' Cortusi; Patti de' 1240.; Bolla di Giovanni XXII; Leghe degli Estensi; ed Atti di Federigo III. indarno allegati dagli Scrittori Pontificj*, Comacchio *unito da esso Federigo III. alla* Contea di Rovigo.

PAssiamo finalmente innanzi, e udiamo gli Oppositori, che producono *un'Ordine dato dal Giudice del Podestà di Ferrara per porre Salinguerra Torelli in possesso di Beni situati entro il Territorio Comacchiese*, e di molti altri, posti nel Ferrarese, a dì 14. di Marzo del 1309. Da ciò deduce il Difensor del Dominio (a), rendersi manifesto, che *il Contado di Comacchio era soggetto al Podestà di Ferrara, come pertinenza compresa nel Distretto di quella Città*, e massimamente asserendo quel Giudice di far tutto ciò *secundum formam Statuti Communis Ferrariæ*. (b)Ma si notino meglio le parole di tal'ordine: *Et prædicta commisit & imposuit dictus Judex secundum formam PACTORUM PACIS, & Statuti, sive Reformationis Communis Ferrariæ*. Chi ordina tale esecuzione in vigore *de' Patti della Pace*, non opera con autorità ordinaria, ed avendo noi appunto veduto, che ne i *Patti della Pace* seguita del 1200. fra i Ravennati e Ferraresi, fu eziandio conservata al Comune di Ferrara qualche giurisdizione in Comacchio: possiamo ora intendere, che in vigore d'essi *Patti* quel Giudice diede l'ordine per conto de' Beni posti nel Comacchiese, operando poscia per conto degli altri situati nel Ferrarese *secondo la forma dello Statuto di Ferrara*. Oltre di che riflettono i Legisti, che in quell'Atto si trattava della successione nell'eredità; e però potè il Giudice di Ferrara decidere anche sopra Beni posti fuori della giurisdizione

(a) *Dis. 1. Append. pag. 379. e C. 48. pag. 179.* (b) *Diss. Hist. C.148. pag. 125.*

zione del Giudice; giacchè non si mostra l'esecuzion di quell' Atto, e questa potè anche darsi per via di Lettere sussidiarie. *Successio Salinguerræ Ferrariensis in bonis q. Petri Traversarii &c.* è intitolato quell' Atto. Adunque non è buon' argomento, che Comacchio fosse allora sottoposto a Ferrara. Molto men poi serve l'opporre,(a) che Roberto Re di Napoli, e Rettore della Romagna per la S. Sede a dì 23. Febbrajo del 1311. ordinò, che fossero mantenuti nel possesso de' lor Benie Privilegj *l' Arcivescovo di Ravenna, e i Vescovi di Bologna, Fano, Imola, Comacchio &c.* dal che argomenta l' Autor delle Difese; che Comacchio fosse Città *compresa sotto il governo del Re Roberto*, e per conseguente della S. Sede. Ma basta rispondere; che il Vescovo di Comacchio potea avere de i Beni fuori della sua Diocesi, e sotto il governo di Roberto. Anzi si ritorce l' argomento. Certo è per attestato d' Albertino Mussato (b), Storico contemporaneo, che solamente nell' Anno 1313. il Papa diede al Re Roberto il governo di Ferrara, ciò restando chiaro anche dalla confessione dell' Oppositore medesimo. Se dunque si vuol pretendere, che nel 1311. Comacchio fosse compreso sotto il governo di Roberto, Rettore solamente della Romagna: adunque Comacchio non era del Distretto di Ferrara, nè sottoposto al Podestà Ferrarese: il che appunto è un decidere in nostro favore.

Un' altro Atto riferisce l' Oppositore, come citato già da i Ministri Estensi in Roma nelle Controversie per le Valli Comacchiesi, e pubblicato anche nel 1661. ove si dice, che Azzo, e Bertoldo Marchesi Estensi fecero nell' Anno 1313. istanza a gli Ufiziali del Re Roberto in Ferrara per ricuperare i Beni, che erano del Marchese Francesco lor padre. Que' Beni si pretende (c), che parte fossero *in Civitate Ferrariæ*, e parte *in Districtu*; e fra gli ultimi si conta *Vallis Caldiroli*. Che questa Valle di Caldirolo fosse nel Comacchiese, l' Oppositore il pretende accordato dal Duca Cesare nel 1613. e però seguita a dire: *io non crederei, che più dovesse negarsi, che Comacchio fosse pertinenza del Distretto Ferrarese*. Primieramente rispondo, essere cosa impropria, che di un documento citato da gli Avvocati Estensi per una controversia, e rifiutato, e non atteso allora dalla Rev. Camera, si voglia ora la stessa Camera valere contra de gli Estensi in una lite diversa. Ciò è contra l' equità, ed è riprovato dalle Leggi. Poscia aggiungo, che quando anche la giurisdizione del Podestà, o de i Ministri di Ferrara si fosse stesa (il che nondimeno io non concedo) alla *Valle di Caldirolo*, egli si può ben dedurre, che chi è padrone d' una Città, comandi ancora al Distretto d'essa Città; ma non si deduce già con sicurezza, che chi comanda in una particella del Distretto, comandi eziandio alla Città. E però nè pur di qui si conclude, che la giurisdizion di Ferrara si stendesse allora anche alla Città di *Comacchio*. Ma quando pur si volesse fingere, che nel 1309. e nel 1313. il Podestà

(a) *Rub. Hist. Rav. L. 6. pag. 523.*
(b) *Albert. Mussat. de Gest. Henr. VII. L. 11. C. 4.*
(c) *Dif. II. C. 74. pag. 198.*

Podestà, e i Ministri di Ferrara esercitassero giurisdizione in Comacchio: s'ha da osservare, che furono tempi di rivoluzioni, e di guerre, e che gli atti del Re Roberto nemico degl' Imperadori, e occupatore d'altre Città del S. R. Imperio, come costa dalle Storie di quel tempo, non possono fare stato alcuno intorno a i Dominj d'allora, e al loro governo. E quel che è più, e basta in luogo d'ogni altra risposta, nulla possono con ciò guadagnare i Difensori della Camera Apostolica, ove non pruovino, che durasse dopo quel tempo la pretesa suggezión di Comacchio, o sia della Valle di Caldirolo, e Ferrara. Anche Ravenna, Bologna, Padova, Milano, ed altre Città, hanno talvolta ampliato di molto il loro Dominio o Distretto, ed hanno signoreggiato le Città circonvicine; e non pertanto non seguitarono poscia le Città signoreggiate ad essere del Distretto o Dominio delle signoreggianti. Ma non solo non ha provato, e non proverà la Parte contraria, che Ferrara continuasse alcun Dominio sopra Comacchio, o per dir meglio, sopra la *Valle di Cardirolo*; ma noi all'incontro faremo vedere qui sotto, che Comacchio era sotto la Signoria de' Ravennati nello stesso Anno 1309. e nel 1319. per attestato del Rossi, e che prima e dopo le Bolle del Vicariato di Ferrara, fu essa Città notoriamente conosciuta, e considerata alle occasioni per non compresa nel Distretto Ferrarese. Qui a buon conto si vuol ricordare confessato ne' Congressi Romani dalla parte Pontificia, (a) che *Anno 1309. Comaclenses ad Ravennates defecerunt*, e che *Comaclum ob motus eorum temporum*, cioè *del 1309. tunc Ferrariæ non suberat, cum Salinguerra Ferraria expulsus Comaclum divertit*. Dal che si può assai conoscere, che capitale possa farsi del dominio passeggiero de' Ferraresi in Comacchio, che però non è certo.

Che se l'Autor delle Difese (b) ci fa sapere in occasione dell'Atto suddetto, che nel dibattersi in tanti Anni del Secolo prossimo passato la lite delle *Valli* di *Comacchio*, indebitamente anche per altri titoli occupate e detenute allora alla Casa d'Este, *i Ministri Estensi non dubitavano punto, che Comacchio appartenesse al Distretto Ferrarese: il che asserirono tutti i Ministri Camerali, senza che alcuno de gli Avvocati Estensi aprisse bocca in contrario nelle Scritture, che fecero sopra tal Controversia*: ci sarà ben permesso di rispondere, ch'egli non dovrebbe tanto abusarsi e dell' altrui credulità, e de i vantaggi di chi è superiore di forze. Nelle controversie suddette abborrivano troppo (ed egli è obbligato a saperlo) i Ministri Camerali d'udire, che s'impugnasse la pretesa dipendenza di Comacchio da Ferrara; imperocchè avendo scorto ben tardi, che questa lor pretensione era necessaria per sostenere non solo l'occupazion delle Valli, benchè allodiali della Casa d'Este, ma eziandio quella del Feudo di Comacchio, benchè Città Imperiale: ove si fosse ciò controverso, veniva anche a distruggersi la pretensione dell'alto Dominio Pontificio sopra quella Città e Valli. Il perchè erano costretti gli Avvocati Estensi o a

(a) *Relat. Jur. Sed. Apost. pag. 103. et 139.* (b) *Dif. II. C. 74. pag. 197.*

o a lasciar da parte, o a toccar delicatamente questo tasto odioso alle orecchie Romane, giacchè anche nel falso supposto, che Comacchio colle Valli fosse stato del Territorio e Distretto di Ferrara, era chiaro, che si doveano restituir le Valli Comacchiesi alla Casa d' Este per le ragioni pubblicate in tante Scritture e con maraviglia di tutti gl' Intendenti restate per l' addietro senza giustizia. Ciò però non ostante, sa benissimo il Romano Avvocato, che nel *Ristretto delle Ragioni* il *Conte Fulvio Testi* (a) provò sempre, che Comacchio era giurisdizione affatto indipendente da Ferrara; e così l' *Altografo* nel Conf. 4. Lib. 2. num. 12. 29. &c. e *Azzo Ariosto* al num. 177. delle Allegazioni Estensi per le Valli Comacchiesi, e *Giulio Quattrofrati* al num. 134. e *Angelo Belmesseri* al num. 602. e *Giovanni Guidi* al num. 16. e *Bartolomeo Gatti* alla pag. 4. e altrove nelle *Ragioni della Ser. Casa d' Este sopra le Valli di Comacchio*, espressamente o negarono, o protestarono di non concedere, che Comacchio e le Valli sue fossero del distretto, e delle pertinenze di Ferrara. E pure l' Oppositore ha il coraggio di scrivere, che *i Ministri ed Avvocati Estensi non dubitavano, o non negavano, che Comacchio appartenesse al Distretto Ferrarese*.

Seguita egli (b) a dire, che da Cortusi nella Storia de Novit. Pad. L. 3. C. 10. all' anno 1327. Rinaldo ed Obizo son chiamati *Marchiones Estenses Domini Ferrariæ, & Argentæ*. Adunque inferisce egli, Comacchio veniva sotto nome di Ferrara. Ma gli Estensi erano allora Signori anche di *Rovigo*, *di S. Alberto*, *d' Adria*, *d' Adriano*, *di Lendenara*, e d' altri Luoghi non compresi nel Distretto di Ferrara ed Argenta: adunque a nulla serve l' ommissione di Comacchio nella Storia de' Cortusi. Questi medesimi son chiamati da Albertino Mussato (c) *Marchiones Estenses, Ferrariæque Domini*, senza parlare d' Argenta; e per questo non erano eglino anche Signori d' Argenta, giurisdizione diversa dal Ferrarese? Cita l' Oppositore un' altro passo de' suddetti Cortusi all. Anno 1332. *Marchiones Estenses, qui multis annis fuerunt rebelles Ecclesiæ, tenentes Ferrariam & Argentam, iverunt ad mandata, et in manibus D. Legati dederunt Argentam*. Ma perchè mai tal citazione? Solo serve essa a far conoscere, che simili ommissioni in circostanze tali nulla concludono, perchè da una Lega del 1331. che si leggerà nell' Appendice, si ha, essere stati gli Estensi in quell' Anno Signori d' altri Luoghi indipendenti affatto da Ferrara. Anzi è da avvertire, che i Cortusi appunto nominano solamente *Ferrara*, *ed Argenta*, perche questi due soli Luoghi erano pretesi dalle Chiese Romana e Ravennate, e di questi soli si parlò anche nelle Bolle del Vicariato Ferrarese, e non nominano nè *Comacchio*, nè *Adria*, nè *Rovigo*, nè *Lendenara etc.* perchè questi non erano tenuti per Luoghi della Chiesa. L' Oppositore ci vien' anche dicendo (d), che la Dedizione fatta da i Comacchiesi nel 1325. a i Marchesi Estensi, *pruova*, *che Comacchio*

(a) *Ristrett. delle Rag. dopo il n.* 282.
(b) *Dif. II. C.* 77. *pag.* 204.
(c) *Mussat. in Ludov. Bav, pag.* 2.
(d) *Dif. II. C.* 77. *pag.* 204.

macchio era dipendente dal Distretto Ferrarese, mentre Subito che quegli abitanti videro intrusi gli Estensi al dominio di Ferrara, tenendovi già il Podestà Ferrarese, spedirono a rendervi ubbidienza, e a darsi agli occupatori della Città, dal cui Distretto dipendeano essi non meno che Rovigo, posto nel territorio d' Adria, e Lendenara, i quai due Luoghi nell' Anno 1315 *erano Ferrariensis Districtus, allo scrivere de' Cortusi*. Che non fa la passione? Poche righe innanzi confessa questo Censore, che nel 1317. ripigliarono gli Estensi il Dominio di Ferrara; sa eziandio, che nel 1325. seguì la Dedizione de' Comacchiesi: e pure scrive, che *intrusi gli Estensi in Ferrara, Subito spedirono i Comacchiesi a render loro ubbidienza*. Pretende qui, e di sopra, che tal Dedizione si facesse agli Estensi, come a Signori di Ferrara; e lo Strumento della Dedizione nulla dice di questo; anzi apertamente esclude un tal sutterfugio, perchè si diedero i Comacchiesi a Rinaldo ed Obizo *Dei gratia Estensibus & Anconitanis Marchionibus*. Se a Ferrara si fosse voluto aver qualche relazione in quell' Atto, dovea spiegarsi; il che non fu fatto, anzi nè pure furono ivi appellati gli Estensi *Ferrariæ Domini*: il che non si sarebbe dovuto tralasciare, se sussistessero le moderne pretensioni Romane. Ma c'è di più. Essendo la Casa d' Este divenuta, e poi di nuovo tornata padrona di *Ferrara* in un tempo, e di *Comacchio* in un'altro, e con Atti diversissimi: una tal diversità fa anche intendere diversi i titoli, e le giurisdizioni: e se non altro, mette in obbligo gli Avversarj di provar concludentemente, che Comacchio fosse del Distretto di Ferrara: il che non hanno mai fatto, e non potranno mai fare. Finalmente coll' autorità de' Cortusi pretende l' Oppositore, che *Rovigo*, e *Lendenara* fussero del Distretto Ferrarese. Ecco le parole di quegli Storici all'Anno 1319.[a] *Marchiones Estenses Abbatiam, Lendenariam, et Rhodigium invaserunt; quæ licet sint Ferrariensis Districtus, tamen fuerant a Marchionibus, Paduæ subjugata temporibus retroactis*: cioè assoggettati da i Marchesi medesimi alla Città di Padova. Ma potea troppo facilmente conoscere l' Oppositore, che i Cortusi qui s' ingannarono, perchè la *Badia Lendenara*, *e Rovigo*, aveano anche allora il particolar Distretto loro, e questo era affatto indipendente da quel di Ferrara, come costa dalle Investiture, e da troppi documenti della Casa d' Este, e dall' altre memorie di que' tempi, e gli Eruditi Veneziani si stupiranno in vedere, cosa oggidì vada pretendendo un Censore sì erudito. Dirò di più. L' Oppositore proponendo tali cose, dovea accorgersi di vibrare de' colpi maestri contra le sue stesse pretensioni; perciocchè quand' anche quelle Terre fossero state nel 1319. del Distretto Ferrarese, tuttavia essendo indubitato, che da lì innanzi non furono più tali, e che i soli Imperadori ne diedero l' Investitura a gli Estensi, e senza richiamo de' Papi ben di ciò consapevoli, e non pretendenti di darla eglino alla Casa d' Este: ne vien per conseguenza che non basta, provare, che un Luogo fosse una

[a] Cortus. de Nov. Pad. L. 1. C. 7.

una volta del Distretto Ferrarese, ma convien provarne la continuazione; e che l' esempio di Rovigo maggiormente giustifica per legittime le Investiture Cesaree di Comacchio.

Ne' Patti stabiliti l' Anno 1240. tra i Veneziani, e Ferraresi, si legge: *Potestas Ferrariæ et Ferrarienses perpetuo modo aliquo non recipient aliquem mercatorem venientem Ferrariam per mare, scilicet per Portus Primarii, Volanæ, et Gauri, vel undecumque per mare etc.* Pretende l' Autore della Diss. Ist. (a) che sotto questa generalità di parole, *situm inter eos portus Comaclum, tunc a Ferrariensibus recuperatum, clare designetur.* Questa ricupera di Comacchio è senza fondamento; e il resto non intendo io, ove vada a parare; e forse niun altro l' intenderà. Se questo Avvocato vuole da ciò dedurre, che Comacchio tacitamente fu ivi enunziato per Distretto di Ferrara; non ci bisogna molto per ravvisare l'insussistenza di tal deduzione; mentre di qui non risulta punto, che i Porti di *Primaro*, *Volana*, e *Goro* fossero del Dominio Ferrarese. Potean venir le navi, e venivano di fatto per que' Porti, *vel undecumque per mare*; e faceano gran viaggio per un Distretto diversissimo da quel di Ferrara; Prima d' entrare nel Ferrarese; con che si verificava egregiamente la convenzione. E così appunto passò l' affare, tornando noi a dire, che i Porti di Primaro e di Volana non erano, nè sono, del Dominio di Ferrara. Ne' medesimi Patti si legge: *Quod omnes homines undecumque venientes tam per Portum Maris, quam per Padum cum lignis etc. extra Districtum Ferrariæ possint ire Venetias per Portum Maris, vel per flumina, sive aliunde; sine contradictione vel defensione ipsorum Ferrariensium.* Qui non si parla, che d' un solo Porto, sul quale si stendesse la forza de' Ferraresi, se pure anche su quello si stendea. Altrettanto si risponde all' esenzione de i dazj, accordata a i Veneziani pel Distretto Ferrarese, dalla quale non seguita (b) punto, che Comacchio spettasse a Ferraresi; poichè a' Signori Veneziani la Città di Ferrara concedeva sol quello, ch' ella potea dal suo canto, e pel suo Territorio, lasciando poi loro la cura di far' altri Patti co i Comacchiesi, e co i Ravennati.

Parimente a nulla serve il riflettersi dal suddetto Autore della Diss. Ist. che Giovanni XXII. nella Bolla del Vicariato di Ferrara obbligò gli Estensi a promettere di conservare le immunità, le rendite, i Diritti &c. che godeano *Arcivescovi, Vescovi, Abati, Priori etc. in Civitate Ferrariensi, ac Districtu, et Comitatu ejusdem, et in Marchionatu, et Districtu Estensi*, e che ciò fu promesso da gli Estensi *quantum ad ea, quæ Prælati habent in prædictis Civitate, Comitatu, Marchionatu, et Districtu, VEL EXTRA, scilicet Ferrariensis, Comaclensis, et Adriensis Episcopi, et alii quicunque, aut quæcumque Ecclesiæ etc.* Qui dice il mentovato Oppositore: *Atqui nec exteris, nec Ferrariæ Districtus Episcopis, atque Ecclesiasticis plane cavisset Pontifex, ni Comacli quoque memini-*

(a) *Diss. Hist. C. 146. pag. 123.*

[b] *Dis. Hist. C. 147. pag. 124.*

mirisset . Oportet itaque Comacli Comitatum Ferrariensis Districtus nomine venisset . Doveano pure dar nell' occhio a questo Scrittore quelle due brevissime sì, ma assai esprimenti parole, *Vel Extra* , che si leggono in quel medesimo passo , e che esprimono abbastanza , aver gli Estensi dominato altri Stati oltre alla Città di Ferrara col suo Distretto , ed oltre al Marchesato e Distretto Estense . Per altro , quando pur voglia l' Oppositore , che ivi s' intendano comprese tutte le Signorie degli Estensi , ha egli piuttosto da spiegare a noi , come sotto il Distretto di Ferrara , o nel Marchesato , e Distretto d' Este si volesse comprendere non solamente *Comacchio*, ma ezianzio il *Castello di S. Alberto colla Riviera di Filo* , *il Finale di Modena, Adria, Adriano, Rovigo* , *Lendenara* , *l' Abazia* , *ed Argenta* co i Distretti , e le lor pertinenze , poichè tali Stati li vedremo fra poco posseduti, oltre, ad altri, nell' Anno stesso delle mentovate Bolle , dalla Casa d' Este , e distinti da Ferrara stessa, e dal Marchesato d' Este . Sicchè non istia l' Oppositore a fondarsi sopra passi tenebrosi, e massimamente essendo noi per rispondergli con passi chiari , e avendo allora il Papa assai provveduto con un *vel extra* a quanto ora si vorrebbe , ch' egli avesse provveduto , oltre al sapersi , che i Vescovi d' Adria , e di Comacchio , aveano, ed hanno tuttavia alcune Parocchie di lor giurisdizione nel Distretto di Ferrara, e che anche altri Vescovi ed Arcivescovi aveano ivi de i Beni stabili .

Del medesimo valore sono l' altre Osservazioni fatte dall' Autore suddetto , e dal Difensor del Dominio (a) , nella Lega stabilita del 1367. fra il Papa , i Signori di Padova , quei di Mantova , e i Marchesi d' Este . Sono gl' ultimi ivi chiamati *Ferrariæ &c. pro S. R. Ecclesiæ Vicarii* . Sotto questo *&c.* ripetuto in un' altra Lega del 1370. e del 1384. vorrebbono gli Oppositori (b), che s' intendesse tacitamente accennato *Comacchio* . Ma senza ch' io il dica , per se stessi comprenderanno i Lettori , che gli Scrittori Romani son costretti ad attaccarsi ad ogni sterpo , ad ogni ombra , giacchè manca loro in questo punto il sodo e la sostanza della verità . Non si dovrebbe risposta a un tale argomento ; contuttocciò si risponde , altro non voler significare quell' *&c.* se non *Ferrariæ, ejusque Comitatus atque Districtus pro S. R. E. Vicarii*, poichè questa è la formola comune d' innumerabili altri Atti , e d' altre Leghe , e massimamente delle Bolle Pontificie spettanti al Vicariato di Ferrara : e ciò è ben notissimo agli Oppositori , benchè quì non vogliano ricordarsene . Nella stessa Lega del 1367. si fa menzione *Vicariatus Ferrariæ & Districtus* . In altre Leghe stabilite ancora co i Papi da gli Estensi , come nel 1357. nel 1369. e nel 1371. e in moltissimi Brevi Pontificj , son chiamati i Marchesi d' Este solamente *Ferrariæ* , ovvero *Civitatis Ferrariæ Vicarii* , senza alcuno *etcetera* . E siccome mal' a proposito si vorrebbe dedurre di qui , che i Marchesi d' Este non fossero Vicarj anche del Contado , e Distretto di Ferrara , così nè pure

[a] *Dif. I. C. 69. pag. 206.*
(b) *Diss. Hist. I. 156. pag. 133.*

pure da quell' *&c.* notato di fopra fi può dedurre altro, fe non che egli-no godeano il Vicariato della Città, e del Contado e Diftretto di Ferrara. Si legge nella fuddetta Lega del 1367. *Salvo quod prædicta non extendantur ad mercatores, & bona eorum, euntes Venetias per territorium Ferrariæ, Policini, & Argentæ, et aquas Dominorum Marchionum, Ferrariæ, Policini, et Argentæ, et inde redeuntes*. Bifogna, dice l' Oppofitore (*a*), che Comacchio veniffe fottointefo nella parola *Ferrariæ*; *alioquin mercatores illi per Comaclum fecuri mercimonia fua exercere, ac privilegio ifto terra marique per Omnem Eftenfium Principum Ditionem frui nequaquam potuiffent*. Ma per tacere d' altri Luoghi goduti allora dagli Eftenfi, e non dipendenti da Ferrara, dal Polefine di Rovigo, e da Argenta, non era forfe allora *Modena* fotto il Dominio della Cafa d' Efte? E pure ivi non fe ne fa menzione. Come dunque avrebbono que' mercatanti potuto godere ficurezza *per Omnem Eftenfium Ditionem*? Vegga dunque l' Oppofitore, che capitale poffa farfi delle fue interpretazioni. Un' altra Lega del 1392. è citata dal Difenfor del Dominio (*b*), ove (fecondocchè egli riferifce, non avendola io potuto trovare) l' Eftenfe entrò *nominatim pro Civitatibus Ferrariæ, & Mutinæ eorumque Territoriis, & pro Caftris Bazani, Nonantulæ, Rhodigii, Lendenariæ, et Abbatiæ, ac Lugi, Bagnacavalli, Cutignolæ, et Confilicis, eorumque Territoriis*. Non effendo quì nominato Comacchio, e ciò fi chiama dal Difenfore *fegno evidentiffimo, che quella Città era comprefa nel Territorio della Città di Ferrara*. Ma potea ben' anche offervare quefto Scrittore, che nè pure in effa Lega fi fece menzione d' *Adria*, nè di *S. Alberto*, ficcome nè pure d' *Argenta*, Terra e Diftretto riguardevoliffimo e nominato in tante altre Leghe, le quali Signorie non erano del Diftretto di Ferrara, nè comprefe fotto alcuno de' Luoghi nominati, benchè non men d' effi, che degli altri, foffe padrona in que' tempi la Cafa d' Efte. Adunque nulla fi può inferire da una tale ommiffione. Rifponde lo fteffo Oppofitore (*c*), che *il Caftello di S. Alberto fu fabbricato nel* 1400. *onde non potea metterfi ne' titoli d' Alberto nel* 1392. Ed io gli ricordo che fu fabbricato nel 1400. un nuovo Caftello di S. Alberto; ma prima ve n' era ftato un' altro, e il Territorio di S. Alberto non nacque già con quefto nuovo Caftello: già l' abbiamo provato di fopra. Dice, che Argenta non fi nominò, *perchè allora gli era pofta in lite dall' Arcivefcovo di Ravenna, ficcome abbiamo dallo Scordilla nell' Appendice ad Agnello pag.* 193. Ma quefta citazione è fallata; e lo Scordilla parlando degli Arcivefcovi, vivuti a' tempi del Marchefe Alberto, non accenna lite alcuna per Argenta; oltre di che non lafciava per quefto il Marchefe d' effere Poffeffore e Signor di quella Terra.

Un lungo ragionamento ci fa poi udire l' Oppofitore (*d*) teftè mentovato intorno all' avere Federigo III. Imperadore nel 1452. dichiarato *Duca di Modena e di Reggio, e Conte di Rovigo*, Borfo, Marchefe d' Efte e Si-

[a] *Difs. Dift. C. 156. pag.* 133.
[b] *Dif. I. C. 69. pag.* 207.
[c] *Dif. II. C. 93. pag.* 247.
[d] *Dif. I. C. 51. pag.* 186.

e Signor di Ferrara. Non truova egli (a) *Comacchio* fra queste Città, ed inferisce da ciò, che fosse dunque del Distretto Ferrarese. Aggiunge, che in quella solennità furono portati tre Stendardi, uno per la *Contea di Rovigo*, l'altro per gli *Ducati di Modena e Regio*, il terzo per *dinotare la podestà Imperiale*; e questo non parlarsi di Comacchio gli fa giudicare, che non fosse quella Città considerata per dominio Imperiale. Ma io non so, come mai sopra simili Atti si fermi tanto l'erudizione di questo Scrittore, perchè nulla in fine possono essi servire all' intento suo. Volle Federigo III. ergere in Ducato le Città di *Modena*, e di *Reggio*, e in Contea la *Terra di Rovigo*, e non volle far lo stesso di Comacchio: che necessità dunque vi era mai di nominar questa Città in tale occasione? E se non si portò stendardo per Comacchio: tosto s'intende, che non entrava in quella funzione Comacchio, perchè l' Imperadore decorò del Titolo solamente *Modena*, *Reggio*, e *Rovigo*. Egli è Dunque superfluo il far qui caso, perchè Enea Silvio, raccontando quel fatto, non parli se non di *Modena*, *Reggio*, e *Rovigo* (b). Anzi risponde al suo proprio meschino argomento il Censore medesimo coll' aggiungere, avere scritto lo stesso Enea in altra occasione, che *Ferrariam*, *Mutinam*, *Rhegium Borsus habet*. Possedeva allora il Duca Borso anche *Rovigo*, *Adria*, *Argenta*, ed altri Stati non compresi sotto il distretto delle tre mentovate Città; e pure questi altri Stati non li nomina Enea Silvio. Adunque chi da tali parole volesse dedurre, che sotto le tre Città suddette fossero compresi tutti gli Stati del Duca Borso, trasognerebbe più d' un poco. Ma che stiamo qui a gittar le parole? C' è per la Dio grazia l' indubitata originale Investitura, conceduta allora da Federigo III. al Duca Borso, ove espressamente fu investito il Duca suddetto non men di *Comacchio*, *Adria*, *Adriano*, ed altri Stati, che di *Rovigo*, *Modena*, e *Reggio*: il che fa vedere, se s' abbia ora a pescar nelle tenebre ciò, che dall' indubitata verità de i documenti riluce a noi più chiaro del Sole. Oltra che si noti, che gli Autori parlando di quella funzione, e degli Stendardi allora portati, non fecero nè pur menzione delle *Provincie del Frignano e della Garfagnana*, benchè ancora queste siano Stati sicuramente Imperiali, e confermati al Duca Borso nella sopraccitata Investitura del 1452. nè dipendessero dal Distretto di Modena, e di Reggio, ed abbiano il loro pregio distinto, abbracciando la seconda di quelle contrade situata di là dall' Appennino, e mal conosciuta dall' Oppositore, più di ottanta fra Terre e Ville.

Ci vien nondimeno risposto (c), che il *Frignano* era Dipendenza del *Distretto di Modena*, come apparisce dal Libro delle *Provvisioni di Modena* stampato nel 1546. da cui s' ha; che nel 1222. e 1226. quel paese era del Comune di Modena e fin del 1495. il Reggimento di Modena mandava a sindicarne gli Ufiziali. Si risponde, che queste son belle e buone autorità, e non già quella del preteso Renato Cato, che

 viene

(a) *Dif. II. C. 93. pag. 248.* [b] *Hist. Frid. III. pag. 95.* (c) *Dif. II. C. 93. pag. 249*

viene ancora quì citato; ma che ciò non ostante, la ragione sta dal canto nostro. Il Popolo di Modena, egli è vero, in alcuni tempi fu padron del *Frignano*; ma il *Frignano* si rimise in libertà, e fu poi sotto altri Signori. Poscia si diede esso, separatamente da Modena, a gli Estensi; laonde, per tacer molte altre ragioni, il Marchese Obizo d'Este giusta l'attestato del Prisciano (a) s' intitolava: *Nos Obizo Dei gratia Estem. Marchio, Civitatis Mutinæ, & Districtus, ac totius Frignani Dominus generalis*. Ma quel che più ci assicura di tal verità, si è, che Carlo IV. nel 1354. e 1361. e Sigismondo nel 1433. anch' essi riconobbero il *Frignano* per giurisdizione separata da quella di Modena, allorchè concedettero a gli Estensi *Vicariatum Civitatis nostræ Imperialis Mutinæ, ac Territorii, & Diœcesis, ac Comitatus ipsius, & specialiter in jurisdictione & imperio, quæ separatim ab eadem Civitate, videlicet in Fregnano & Montesio dignoscimur obtinere*. Ercole I. circa il 1495. concedette grazia al Comune di Modena di mandar colà un Sindicatore, a condizione però, che *hominibus Frignani Sindicum nolentibus non mittatur*. Poscia Ercole II. continuò ne' suoi titoli essa Provincia come segregata dal Distretto di Modena; e in fatti essa anticamente ebbe, ed ha il suo Statuto, e il suo particolar governo. Aggiunge l' Oppositore, che *quando si nominava Modena con le sue dipendenze, questo nome dinotava anche la Garfagnana*. Ma qual pruova ne adduce egli? *La Garfagnana* non è mai stata sottoposta alla Città di Modena, nè è stata, e non è del suo Distretto: questa è verità notoria. Per altro era ben *Comacchio* Città, e Città Episcopale; ma si truova anche appellato *Terra*; e così la nomina lo stesso Federigo III. nella predetta Investitura, con dire: *Terram Comacli cum toto ejus portu &c.* e gli altri Imperadori nelle loro Investiture la chiamano *Civitatem, sive Terram Comacli*, ed ora si vede chiamata *Terra*, ed ora *Città* in altri Atti, e documenti antichi siccome confessa lo stesso Difensor del Dominio(b), che la vuole per *Terra* alcune volte, ed altre per *Città*. Ma ciò posto, va egli (c) indarno anche per questo capo chiedendo, se Comacchio fosse *Terra*, o *Città*, poichè o Terra, o Città che fosse, Federigo III. benchè non le desse Titolo, la confermò nondimeno a gli Estensi, e la riconobbe anch' egli per Feudo Imperiale, qual' è tuttavia.

Nulladimeno, per troncar qui affatto ogni sutterfugio all' altrui eloquenza, e a molte sue curiose, ed inutili interrogazioni: leggasi il Diploma stesso, dove l' Imperadore, dopo aver creato Borso Duca di Modena, e Reggio, così parla: *Cupientes insuper te Borsium &c. alio etiam honoris, & dignitatis titulo insignire, Te Comitem Rodigii cum Territoriis, & Pertinentiis suis infrascriptis, videlicet Arquadæ &c. Costa, Adria Civitate, & Adriano &c. creavimus &c.* E dopo altre parole soggiunge: *Submittentes, & accedere volentes eidem Comitatui Rodigii cum pertinentiis supradict.*

Ter-

(a) *Priscian. Collectan. MSS. T. 1.*
(b) *Dif. I. C. 62. pag. 225.*
(c) *Dif. II. C. 94. pag. 252.*

Terras & alia inferius descripta; videlicet Terram Lendenarie, Terram Argente cum toto ejus Territorio & Districtu ejusdem, jurisdictione, omnique honore, mero, & mixto Imperio, vectigalibus novis & antiquis; Terram S. Alberti, ejusque Castrum cum tota Riparia Filli, Terram COMACLI cum toto ejus Portu, aquis maritimis & non maritimis, & quascumque alias Terras, Castella, Oppida, Villas, & loca quæcumque, munitiones, fortalitia, Districta, flumina &c. cum eorum omnibus Villis, Villagiis &c. Portu & Passu Primarii, & aliis Portubus quibuscumque in & sub dictis locis & pertinentiis ab utroque latere Padi inter Mare Comacli, & Territorium Argente, sicut ab antiquo & nunc tu tuique progenitores, possides, & possiderunt &c. ita quod tu & heredes tui superius nominati prefactum Comitatum Rodigii cum jam dictis Terris omnibus, a Nobis & Sacro Romano Imperio in Feodum dependentibus &c. Nell' Appendice comparirà l' intero Privilegio; e poichè Federigo III. non solamente investì allora di *Comacchio* il Duca Borso, ma unì eziandio in un corpo colla *Contea di Rovigo* quella Città, ed altre Terre, *tutte dipendenti dal S. R. Imperio*, esercitando con ciò maggiormente la sua Sovranità sopra *Comacchio*: consideri finalmente ogni savio Lettore, in che si risolva l' osservazione (per altro inutile) di que' tre Stendardi, e del non avere gli Storici fatta spezial memoria di *Comacchio*, allorchè accennarono le grazie fatte da Federigo III. Austriaco al Duca Borso Estense. L' Autore stesso delle Difese (a) avea già preveduto questo decisivo passo, e però ingegnossi di parare il colpo per tempo. Rapportate le suddette parole, soggiunge subito: *Veramente bellissimo artifizio, e assai recondito! Per levare Argenta, Filo, e S. Alberto dal Distretto di Ravenna, e Comacchio da quel di Ferrara, fargli diventare pertinenze di Rovigo, con cui non hanno mai avuto che fare! Ma poi una Città Vescovale ha da diventar così segretamente pertinenza d' una Terra! Io credo, che questa metamorfosi possa aver luogo tra quelle, che raccontano gli antichi Poeti*. Così egli: e con questo garbo tenta di cavarsi d' imbroglio. Ma io ho da condolermi con esso lui, perchè parmi di vederlo urtato disavvedutamente in uno de' precetti dell' Arte Sofistica, la quale insegna, che quando non c' è via di scioglierle le ragioni e le difficultà degli Avversarj, bisogna deriderle, e mostrar di non farne caso alcuno, e talmente con esclamazioni, e Figure piene di possesso, intronar l' orecchie a chi ascolta, che non badino più al viso, e alla forza della verità. Leggano i Lettori il Diploma di Federigo III. e poi lascino, se possono, di maravigliarsi di tante maraviglie, che quì fa l' Oppositore. L' Imperadore era Sovrano di tutti que' Luoghi, e formò un *Ducato* dell' una parte d' essi, e dell' altra una *Contea*: c' è persona, che possa in questo mettere in dubbio l' autorità di lui? Nè già sottomise egli *Comacchio* alla *Terra di Rovigo*; ma solo il sottomise, o pur l' aggiunse alla *Contea* da lui eretta, e denominata *di Rovigo*. Oltre di che Rovigo era, ed è Residenza de' Vescovi d' Adria; *e Adria* fu

(a) *Dif. II. C.85. pag. 221.*

fu compresa nella medesima *Contea*; ed è falso, che si levassero que' Luoghi a i *Distretti di Ravenna*, o *Ferrara*, perchè le Città di Ferrara, e di Ravenna non vi comandavano punto. Che luogo dunque possono aver qui *le metamorfosi de' Poeti*? Si tratta d'un Privilegio originale, indubitato, e riconosciuto per tale anche da Massimiliano Successore di Federigo III. laonde può sol venire da un' animoso sprezzo del giudizio de gli uomini il muover guerra o ad esso, o al suo contenuto, con queste (mi sia permesso il dirlo) miserabili, ma non punto timide opposizioni, e risposte.

C A P. XXXIII.

Titolarj de gli antichi Estensi, ove non è fatta menzione di Comacchio; *Libro de' Privilegj Comacchiesi; Statuto delle Gabelle di Ferrara, indarno allegati per provar* Comacchio *del Distretto Ferrarese. Ducati antichi, e Signorie d'Urbino, di Rimini &c. come comprendessero, e se comprendessero varie Città. Argomento favorevole per gli Estensi tratto da tali obbiezioni.*

CI torna poscia a ricordare l' Avvocato Romano (*a*), *qualmente i Vicarj di Ferrara tra i lor Titoli non hanno mai posto quello della Signoria di Comacchio*. Fa egli (*b*) *gran caso su di questo titolario*, *e perchè* (dice egli) *non si vede alcuna concludente risposta a ciò*, *segno è*, *che non si sa ritrovarla*. Quindi empie ben tre facciate di questi Titolarj, e ne rinnova altrove la menzione. Ma anche senza di me hanno i Lettori molto ben potuto *ritrovar la risposta concludente*, ch' egli desidera. Dall' aver taciuto gli Estensi *Comacchio* nel Titolario loro, risulta un solo Argomento Negativo, la cui forza per l'ordinario è debolissima, e qui poi si dilegua affatto in fumo. Basta a noi di dire, che i Vicarj di Ferrara non mentovavano una volta *Comacchio*, perchè loro non piaceva di fare un prolisso Titolario, e non già perchè credessero *Comacchio* porzione del Ferrarese. Ma si aggiunge, che nè pur mettevano nel Titolario loro altri Stati da lor posseduti, e indipendenti da Ferrara: il che tronca l'ali affatto a questo leggiero argomento. Eccone le pruove ne' medesimi Atti, che allega lo Scrittore contrario. I. Dice egli, che il Marchese Azzo nel 1294. non parla di Comacchio ne' suoi titoli. L'allegazione è superflua, perchè solo nel 1297. egli ne divenne padrone. II. Lo stesso Marchese nel 1299. s' intitolò *Estensis & Anconæ Marchio*, *Civitatis Mutinæ*, *Ferrariæ*, *Regii Dominus generalis*. Ma cinque Anni prima s' intitolò ancora *Estensis Marchio*, *& Anconitanæ*, *ac Civitatum FERRARIÆ*, *Mutinæ*, *Regii Dominus generalis necnon Civitatis ADRIÆ*, *Terræ Rhodigii*, *Lendenariæ*, *et totius Policini*, siccome ci assicura per sua generosità lo stesso Difensor del Dominio (*c*). Nel 1299. il Marchese Azzo tuttavia potea intitolarsi Signore d' *Adria*, *del Polesine di Rovigo*, *di Lendenara etc.* e non volle farlo: a che serve dunque, se allora nè pure parlò di *Comacchio*? E tengano ben' a mente i Lettori il Titolario sud-det-

(a) *Dif.II.C.94.*
(b) *Dif.I.C.59.*
(c) *Dif.II.C.94. pag.150.*

detto del 1294. di cui siamo obbligati all'Oppositare, perchè anch'esso è un'atto ben chiaro, che la Città d' *Adria* era allora considerata, come Dominio indipendente affatto dal *Distretto* di *Ferrara*: essendo che l'Oppositor medesimo dimentico di ciò vien' altrove senza pruove pretendendo, che *Adria* al pari di *Comacchio*, fosse compresa tacitamente nelle Bolle del Vicariato di Ferrara, come parte d' esso Distretto. III. Il medesimo Marchese Azzo nel 1308. è intitolato *Ferrariæ*, *Mutinæ*, *& Regii Dominus generalis & Andriæ Comes*, e in un'altro Atto *Ferrariæ*, *Mutinæ*, *Regii*, *& earum Districtuum Dominus generalis*. Ma questi Atti rispondono egregiamente l' uno all' altro, e molto più all' Oppositore, perchè si vede arbitrario in essi l' adoperare ora un titolo, ed ora un' altro. Il Marchese è detto *Andriæ Comes* in un documento del 1308. In un' altro dell' Anno stesso, citato pure dall' Oppositore (a) non se gli dà questo titolo, siccome nè pure in altri documenti. Oltre a ciò poteva anche intitolarsi il Marchese *Signor di Rovigo*, *di Lendenara &c.* e d' altri Luoghi non dipendenti da alcuno de i nominati nel Titolario: e pure nol fece. IV. I Marchesi Estensi nel 1356. 1368. 1404. 1434. s' intitolavano Vicarj della Chiesa *in Civitate Ferrariæ*, *& in ejus Districtu*, e del S. R. Imperio *in Civitate Mutinæ*, *& in ejus Districtu*. Ma a che serve un Titolario sì fatto? Indubitata cosa è, che i Marchesi Estensi erano anche Signori di *Rovigo*, *Adria*, *Argenta*, ed altre contrade, che nondimeno essi tralasciavano, contentandosi allora di titoli più spediti. V. I Duchi Estensi, Ercole I. ed Alfonso I. dal 1471. fino al 1509. s' intitolavano cadauno solamente *Dux Ferrariæ*, *Mutinæ*, *& Regii*, *Marchio Estensis*, *Comesque Rhodigii*. Ripetiamo, che nè pur sì intitolavano que' Principi Signori del *Frignano*, della *Garfagnana*, d' *Argenta*, di *Cotignola*, e d' altri Luoghi, che pure non erano del Distretto di *Ferrara*, di *Modena*, di *Reggio*, di *Rovigo*. E di più si ripete, che Comacchio per Decreto Imperiale di Federigo III. Imperadore fu nel 1452. con *Adria*, ed altri Luoghi, incorporato, e compreso sotto la *Contea di Rovigo*; non avendo poi più la Cancelleria Imperiale mutato Titolario per conto de gli Estensi, fuorchè per aggiungervi altri acquisti fatti dipoi. Niuna conclusione adunque può trarsi dal Titolario degli antichi Vicarj di Ferrara, per far credere, che *Comacchio* fosse pertinenza del Distretto Ferrarese; e se l'Avvocato contrario (b) dice, e ridice questo argomento, e torna nel Cap. 101. a ripeterlo, come cosa non prima detta: egli è facile a conoscere, che questo vien da inopia di ragioni. Anzi da tal' osservazione può, e dee ben trarsi una conclusione tutta all' opposto. Indubitata cosa è, come vedremo, che Ercole II. e Alfonso II. Successori d' Alfonso I. s'intitolavano ne' loro Atti, e pubblicamente, *Signori di Comacchio* con distinzione dal titolo di *Duchi di Ferrara*, e ciò fecero senza opposizione, o richiamo alcuno di Roma. Ora risultando da i principj

(a) *Dif. II. C. 72. pag. 195.*

(b) *Dif. II. C. 101. pag. 270.*

cipj dello stesso Autore delle Difese, che se gli Estensi avessero usato *il titolo della Signoria di Comacchio separatamente da quello di Ferrara*, allora si sarebbe conosciuto, che il *Vicariato Ferrarese*, non abbracciava *Comacchio*: la conseguenza è chiara, che dunque a' tempi ancora d' Ercole II. e d' Alfonso II. veniva notoriamente considerato *Comacchio* come Dominio separato, e indipendente da quel di Ferrara. Ciò è di sommo rilievo nella presente controversia, e però si ringrazia l' Oppositore di averci in questo ancora ajutati, ed io il ripeterò qui sotto al suo luogo.

Si volge poscia il Difensor del Dominio al Libro MS. de' *Privilegj di Comacchio*, occupato già da i Camerali Romani, e riposto nell' Archivio Vaticano, di cui hanno essi finalmente rilasciata Copia. Egli (a) il fa *scritto dopo l'Anno* 1568. Ma costa dalla Prefazione, che esso fu scritto nel 1558. per ordine della Comunità di Comacchio, con essersi poi uniti alcuni Atti posteriori fin dopo il 1568. e si vuol' aggiungere, che sarebbe anche stata a noi carissima ed utile la copia d' un'altro Libro de' Privilegj Comacchiesi, enunziato negli Atti della Comunità di Comacchio, infin l'Anno 1495. a dì 3. di Gennajo, e intitolato *Libro del Segno Jesus del Comun nostro*, dove *son distesi i Privilezj e Grazie della Cittade nostra fatti da Imperadori INANZI Fridrigo Primo &c. possession e esenzion, che furon azunte e confirmade da Hinrigho, e Fidrigo, & ALTRI IMPERATORI, tutti sono in detto Libro &c.* come apparirà dal documento nell' Appendice. Avea dunque la Città Privilegj d' altri Imperadori innanzi a Federigo I. e dopo Arrigo VI. e Federigo II., e questi potrebbono recar lumi maggiori alla lite presente. Ma questo Codice non si truova più nell' Archivio di Comacchio; ed io non so, se sia quel medesimo, che portò via di là Pompeo Angelotti Commissario della Rev. Camera nel 1649. siccome nell' Appendice si scorgerà dalla ricevuta e promessa di restituirlo, ed è intitolato: *Libro de i Privilegj anticamente concessi alla Città di Comacchio coperto di corame rosso con fibbie d' ottone, e due rose nel mezzo pur d' ottone col buon Gesù, siccome tutti gli altri Libri, e Scritture, e copie di quelli &c.* Certo, che il Libro enunziato qui dall' Oppositore, non è lo stesso, di cui nel 1495. fece menzione la Comunità Comacchiese, e di cui noi indarno speriamo copia. Ora tornando in filo, dice il Romano Avvocato, che (b) in questo più recente Libro de' Privilegj Comacchiesi *vi sono molti decreti di Borso, d' Ercole I., Alfonso I., Ercole II., ed Alfonso II. ne' quali Mai non s'usano altri titoli, che gli accennati: Indizio Manifesto, che i Duchi non publicavano quegli editti, e Decreti in Comacchio, come in Feudo Imperiale separato dal Ferrarese*. Le Evidenze, e gl' *Indizj Manifesti* costano poco alla penna di questo Scrittore; ed è maraviglia, come uomo sì dotto si perda in immaginazioni sì lievi, come son queste, ed altre, che seguitano appresso. Nel suddetto Libro de' Privilegj alcuni Atti por-

(a) *Dif. II. C. 91. pag. 243.*

(b) *Ibid. C. 95. pag. 254.*

portano il Titolo di *Dux Ferrariæ*, *Mutinæ*, *& Regii*, *Marchio Estensis*, *Rhodigiique Comes*: il che già s'è veduto, cosa significhi. Altri aggiungono a tali titoli un' *&c.* il che vuol dire ommessi altri Titoli. Laonde a nulla servono simili osservazioni, e deduzioni, e massimamente sapendosi, che i Duchi praticavano il medesimo Titolario, scrivendo alla *Garfagnana*, ad *Argenta*, *Lugo*, *Rodovigo*, *Adria &c.* Aggiungasi di più, che in una Transazione fatta nel 1565. fra la Ducal Camera, e la Comunità di Comacchio, registrata in esso Libro de' Privilegj, ma dissimulata dall'Oppositore, si fa espressa menzione *Alphonsi II. Ferrariæ*, *Mutinæ*, *& Regii Ducis V. Marchionis Estensis*, *Rodigii Comitis*, *Carpi Principis*, *Provinciarum Carpagani*, *Frignani*, *& Romandiolæ*, *COMACLIQUE Domini*. Gli stessi titoli di nuovo s' incontrano ivi in una Sentenza dei Fattori Generali; di modo che veggano i Lettori, se dovea scrivere l'Oppositore, che ivi *Mai si usaro altri titoli*, *che gli accennati.*

Propone egli (a) un'altra scoperta da lui fatta in esso Libro, ove i Comacchiesi danno al Duca Alfonso I. il titolo di *Nostro Duca*, dicendo *Illustrissimi Domini Nostri Ducis &c. infrascripti Domini nostri Ducis &c.* Di qui inferisce egli, che la Comunità di Comacchio non può *aver dato il titolo di Nostri Ducis ad Alfonso per altro rispetto*, *che per esser Duca di Ferrara*, *perchè il Ducato di Ferrara in sentimento de' Comacchiesi abbracciava Comacchio*. Ed io ne inferisco; che essendosi ridotto l'Autor delle Difese ad attaccarsi a gli specchi, tanto meglio persuaderà, ch'egli combatte solamente per impegno. Davano i Comacchiesi, se a lui crediamo, il titolo di *Nostri Ducis* ad Alfonso I. ma si può nella stessa guisa pretendere, che il *Nostri* abbia da congiungersi con *Domini*, e non già con *Ducis*, leggendosi anche ivi *Domini Principis*, *& Domini Nostri Domini Alphonsi Ducis Ferrariæ*. Ma, su via, supponghiamo, che dicessero *Noster Dux* al Duca Alfonso: egli è nè più nè meno vergogna il volerne dedurre, che adun ne il riconoscecano per *Duca di Comacchio* a cagione dell' essere quel Principe *Duca di Ferrara*. Non v' ha oggidì ne i *Principati di Carpi*, *e di Correggio*, chi alle occasioni non dia senza verruno scrupolo il titolo di *Signor Duca Nostro* al Duca di Modena; e pure quegli Stati non hanno che fare con *Modena*, nè hanno titolo di *Ducato*. Così facearo allora anche i *Comacchiesi*, e quei di *Rovigo*, d' *Argenta*, *Adria &c.* e così fanno altri popoli Sudditi d' altri Duchi in Italia, benchè il titolo dello Stato loro non sia quel di *Ducato*; e così fanno tanti altri in simili occorrenze: la cosa è trita. Non è men leggiero (e contentiamoci di questo) il riflettere (b) che si fa sopra un' altro contratto, ove i Comacchiesi si obbligano di pagare cento lire l'anno *Cameræ Ducis*. Ma serva d' avviso al nostro Oppositore, che tanto in *Carpi*, quanto in *Correggio* anche oggidì non si dà altro nome alla Camera del Principe, se non quello di *Camera Ducale*; e così avveniva di *Comacchio*, della *Garfagnana*, d' *Argenta &c.* e gli esempj sono triviali anche sotto altri Prin-

(a) *Dif. II. C.* 95. *pag.* 255. (b) *Dif. II. C.* 95. *pag.* 257.

Principi. Aggiunge, che *ne gli Statuti delle Gabelle di Ferrara si legge un' ordine del* 1487. *dato da que' Magistrati a i Comacchiesi, come a loro dipendenti, con pena da applicarsi alla Ducal Camera di Ferrara, e non già a quella di Comacchio, che niuna ve ne avea. Nè somiglianti ordini si truovano mai dati dalla Camera di Ferrara nè a Reggio, nè a Modena*. Io peno a tener la pazienza; udendo simili conti, e udendoli proposti colla solita franchezza. Nell'ordine suddetto si legge solamente *Camera Ducale*, e la giunta di *Ferrara* è un' interpretazione dell' Avvocato Romano. *I Magistrati*, che scrissero quell' *Ordine al Podestà di Comacchio* nel 1487. affinchè non si credesse, che fossero i Magistrati della Città di Ferrara, sappiasi, che furono *Ducales Factores Generales*, cioè i Ministri Camerali del Duca, l'autorità de' quali si stendeva allora, e tuttavia si stende per tutti gli Stati sottoposti alla Casa d' Este, comandando essi, dovunque ha rendite Camerali, o Allodiali il Principe nostro (a). Non occorrono pruove d' un fatto troppo notorio. A che dunque servono tali acree osservazioni? Più tosto dovea badare il Censore, che ivi si proibisse *il condurre e far condurre formento, & altre sorte di biade del Ferrarese* (dovrebbe leggersi dal *Ferrarese*) *a Comacchio*: il che fa conoscere, che non si riguardava Comacchio, se non come giurisdizione posta fuori del Distretto di Ferrara. Ma di ciò a suo luogo.

Dalle notizie suddette vuol poscia l'Avvocato Camerale (b) ricavar tre illazioni *molto importanti, niuna delle quali sarà forse caduta nella Immaginazione degli Scrittori Modanesi*: così dice egli; ed io v' aggiungo, che nè pure caderà in pensiero, se non di chi non fa differenza tra i saggi raziocinj dell'Intelletto, e le chimere della riscaldata Immaginazione. La prima è (nota egli, e con numeri majuscoli) *che i Duchi di Ferrara non per altro lasciavano di porre fra i titoli de' lor Feudi Comacchio, se non perchè era cosa notoria, che dicendo Duchi di Ferrara, veniano a dire di esser Duchi ancor di Comacchio*. Pretensione appunto nata in una mente, che fabbrica tosto ciò, che a lei piace. Già s'è mostrata vanissima tal pretensione. La seconda, che *i Comacchiesi chiamavano Ducem nostrum il Duca di Ferrara, perchè sapeano, che era Duca tanto di Ferrara, che di Comacchio*. Sogni, che fanno, come s'è veduto, poco onore a chi li propone. Torno a dire, che anche oggidì ne i Principati di *Carpi*, e di *Correggio*, tutti chiamano *Nostro Duca* il Sig. Duca di Modena, benchè non siano essi del Ducato di Modena; e i Popoli di Milano chiamano *Nostro Re* Carlo III. Re delle Spagne, ed Imperadore Regnante; e tanti altri fanno il simile. La terza, *che i Fattori della Camera Ducale di Ferrara erano Fattori ancor di Comacchio, il quale da se non avea Camera diversa, e distinta da quella di Ferrara*. Illazioni, che fanno pietà. *I Fattori Generali* (si torna a dire) *della Camera Ducale*, soggiornanti in Ferrara, comandavano a tutti gli Stati della Casa d' Este, non che a Comacchio; e *Camera Ducale* si chiamava dapertutto essa Camera. Ed è strano,

(a) *Statut. Gabell. Ferrar. pag.* 184.

(b) *Dif. II. C.* 99. *pag.* 265.

no, che l'Oppofitore (a) citi qui Carlo Ruino, quafi che egli nel Conf. 45. Tom. 4. apertamente *fuppo`ga e confeffi, che le Contrade Comacchiefi erano della S. Sede, mentre la Camera (cioè di Ferrara) riconofcea alcune Valli (di Comacchio) in Feudum ab Ecclefia Romana*. Il Ruino fa a fe quell' obbiezione, ma non confeffa, nè fuppone tal fatto; e quel che è più, nomina la *Camera*, ma non la dice di *Ferrara*; nomina alcune *Valli*, ma non le dice di *Comacchio*; ed effendovene ftate tante nel Ferrarefe, come mai pruova l'Oppofitore, che il Ruino parli di *Comacchio*? fi tratta ivi di Valli efficcate, e non di Valli acquofe, come fon le Comacchiefi; e il luogo, preffo a cui erano, fi chiama *Giazzano*, ed effe Valli erano coltivate, come terreni fruttiferi, e però diffimili in tutto da quelle di Comacchio. Dovea egli più tofto notare affermato chiaramente da effo Autore, che ancor quelle Valli, negate da me Comacchiefi, fi doveano prefumere (come in fatti erano, e fono ancor quelle di Comacchio) *Allodiali* della Cafa d'Efte. (b)Lafcio paffar altre inutili citazioni del Biondo, di Leandro Alberti, dell' Aretino &c. intorno al *Fifco*, e alla *Camera*; e più tofto ricorderò, che refta oltre a tanti altri carichi della Camera Apoftolica ancor quello d'aver'occupato e di detenere tanti Stabili, Feudi improprj, Ufi, e Livelli alla Cafa d'Efte, afcendenti al valore di più millioni, e ciò col pretefto, che foffero Beni della *Ducal Camera*, o fia Feudali, e non già Allodiali, quando chiara cofa è, che gli Eftenfi faceano e fanno amminiftrare tutti i negozj economici sì del Principato, come del lor Patrimonio dai fuddetti Fattori Generali della lor Camera, e che infiniti d'effi Beni e livelli devennero a gli Eftenfi per eredità, compre, ed altri titoli diftinti da quei del Dominio di Ferrara. Sopra che fon da vedere il *Riftretto delle Ragioni*, e l' altre Scritture per le *Valli di Comacchio*.

Prefenta ancora l'Autore delle Difefe (c) un bel regalo d' erudizione antica e moderna a i fuoi Lettori con far loro fapere, che anticamente non fi folea coftituire la *dignità Ducale fopra una fola Città*, e che i Duchi d'Italia, come que' *della Città del Friuli*, di *Spoleti*, e di *Benevento*, s' intitolavano così dalla Città, ove era *il foggiorno Ducale*; e che fe gli Eftenfi aveffero tenuta l' ordinaria lor refidenza in Comacchio, *fenza dubbio alcuno* (e quefto fi dimanda aver coraggio) *nelle Inveftiture Pontificie farebbono ftati chiamati Duchi di Comacchio folamente; e non di Ferrara*. Ci fa in oltre fapere, che i Ducati di *Milano* d' *Urbino*, e di *Parma* comprendono più Città; e qui fi diffonde, e fa altri caftelli in aria, i quali tutti non avrebbono bifogno ch'io mi ci affaticaffi intorno, perchè bafta mirarli per conofcere cofa fono, e cofa indichi il ricorfo a tante difutili apparenze di ragione. Tuttavia dirò, a nulla fervire le anticaglie del *Friuli*, e di *Spoleti*, e *Benevento*, perchè quand'anche tutta l'antichità aveffe così fatto, gl'Imperadori, e i Papi moderni vollero fare, e poterono fare diverfamente. Aggiungafi, effere ben noto al medefimo

Ss 2 Cenfore

(a) *Dif. II. C. 99. pag. 266.*
(b) *Ibid. pag. 267.*
(c) *Dif. II. C. 98. pag. 263.*

Censore, che circa l'Anno 780. si nominava infin *Ducatus Ferrariæ*, e che dipoi si truova *Ducatus Comacli*, e che altre Città (come di sopra fu accennato) aveano il Duca lor proprio; anzi egli stesso (a) nomina molti Duchi circa l'.880. e 953. i quali non mostrerà egli, che comandassero al più, al più se non ad una sola Città: e pure lasciate in disparte tali notizie, ecco si mira egli esaltare la grandezza de gli antichi Ducati, il che poi anche nulla fa al caso nostro, perchè Ferrara, quando per la prima volta fu conceduta dai Papi in Vicariato a gli Estensi, non era *Ducato*, nè fu punto denominata *Ducato*, se non a' tempi del Duca Borso. Non bada il Censore a questo; ma ci rammenta appresso i Duchi di *Venezia*, di *Milano*, d'*Urbino*, e di *Parma*. E noi rispondiamo: c'è forse necessità, che il Ducato di Ferrara avesse da esser simile a quelli? *Mantova* fu ed è Ducato, ma non d'altro che d'una sola Città; e sto a vedere, che questo non sarà legittimo *Ducato*, per tacer ancora de i Duchi del Regno di Napoli. Che s'egli ci fa sapere, che i *Duchi d' Urbino* aveano sotto di se oltre ad Urbino più Città, benchè non *s'intitolassero altrimente, che semplici Duchi d'Urbino, perchè questo sol titolo abbracciava tutte le Città del Ducato*: so ancor' io sapere a lui; essere da stupire, come uno Scrittore sì informato degli affari della Camera Apostolica, vada trattenendo i Lettori con questi, ch' egli fa essere esempj solamente pregiudiziali alla sue proprie pretensioni. Allorchè vollero i Papi formare il *Ducato d'Urbino* di varie Città, le espressero ancora queste Città nell' erezion del Ducato. Giulio II. con una sua Bolla data a dì 6. Maggio del 1504. formò quel Ducato *de Urbinaten. Eugubin. S. Angeli Papalis, alias Callien. & Forosempronien. Civitatibus, earumque Comitatibus; Castris, Territoriis, & Districtibus*, nominando ancora altri Luoghi e Terre non comprese in que' Distretti. *Pesaro*, *Sinigallia* &c. faceano tuttavia corpo a parte; ma poi furono anch' esse incorporate da Paolo III. con un' altra Bolla del 1548. nel Ducato suddetto. Ora mostrino gli Oppositori Romani (b), che alcuno de' Papi nel concedere il titolo di *Ducato* a *Ferrara*, parlasse mai d'altra Città, fuorchè di *Ferrara*? Adunque come mai valersi dell' esempio d' *Urbino*? Anzi come scrivere altrove, che *Pesaro*, *Sinigallia*, *Fossombrone* &c. erano, e sono del *Distretto d' Urbino*? Sono esse del *Ducato*, ma non del *Distretto d'Urbino*.

Notisi di più, che Venceslao Imperadore erigendo il *Ducato di Milano* col suo Diploma dato il dì 15. Ottobre del 1396. nominò ivi espressamente tutte le *Città* comprese in esso Ducato. Fece altrettanto Paolo III. nell' erigere il *Duca di Castro*, a cui congiunse la Città di *Nepi*, e nel formare il Ducato di *Parma e Piacenza*, le quali Città furono molto bene da lui espresse. Suppone, è vero, a i suoi Lettori l'Autor delle Difese (c), che fuori di *Parma*, *Piacenza*, e *Camerino*, *no si fa* in esso Strumento alcuna *menzione d' altre Città o Terre, quantunque ve ne fossero di*

(a) *Dif. II. C.* 29. e 43.
(b) *Dif. II. C.* 114. *pag.* 306.
(c) *Dif. II. C.* 98. *pag.* 264.

ro di assai riguardevoli. Ma avrebbe fatto cosa a noi grata egli stesso, esprimendo queste altre *Città*, o *Terre riguardevoli* di que' Ducati restate nella penna a quel Sommo Pontefice. Così Federigo III. nell' erigere il *Ducato di Modena e Regio*, nominò ben chiaramente queste Città. E così suole, e così dee farsi in simili casi; perciocchè regolarmente essendo, o presumendosi che sia, ogni Città (e massimamente le Episcopali) col suo Contado e Distretto, indipendente dalle altre Città circonvicine: una Città, che si eriga in Ducato, non si dirà, che abbia, o venga ad aver' altre Città sotto di se, o incorporate in quel Ducato, se chi erige esso Ducato, non le specifica. Ma ove mai nelle Bolle del *Ducato di Ferrara* si è parlato, se non della sola Città di *Ferrara*? Se altre ne fossero state comprese in esso, doveano nominarsi. Alessandro VI. che propriamente fondò, o certamente decorò il Ducato di Ferrara, non parlò mai d' *Adria*, nè di *Comacchio*, ma sì bene v'incorporò *Bagnacavallo*, *Massa*, *Conselice*, *Barbiano*, ed altre Terre, ivi da lui espresse, le quali divennero allora per la prima volta del *Ducato*, ma non già del *Distretto di Ferrara*. Adunque non essendo stata nelle Bolle del Vicariato e poi Ducato Ferrarese, fatta menzione, se non della *Città di Ferrara*: l' esempio de gli altri Ducati fa conoscere, che di quella sola Città, e non d' altre, si formò quel *Vicariato*, e *Ducato*. Laonde vegga il Pubblico, se in suo, o in nostro favore, combatta con tali ragioni questo sì accorto Censore (a); Ma egli soggiunge: *Carlo Malatesta fu chiamato da Gregorio XII. Signor di Rimini pro Nobis & eadem Ecclesia in ipsa et nonnullis aliis Civitatibus: onde si vede, che questo era lo stile comune della Camera Pontificia nel titolario de' Vicariati della S. Sede. Dunque non si può giustamente negare, che i Sommi Pontefici colla formola Vicariatus Ferrariæ ejusque Comitatus, et Districtus, non abbiano compreso anche Comacchio, perchè tale era lo stile della S. Sede in que' tempi*. Ma che dirà mai, chi sa alquanto di Logica a udire questi sì ben concertati argomenti? Un esempio solo s' adduce qui per provare un *costume*. Gregorio XII. chiama il Malatesta suo Vicario in Rimini, *et in nonnullis aliis Civitatibus*: e se ne vuol' inferire, che dunque ancora gli Estensi fossero Vicarj di *altre Città*, oltre a Ferrara, quando da un' altro canto si confessa, che in tutte le Bolle del Vicariato Ferrarese non si parla mai, se non *de Ferraria, ejusque Comitatu & Districtu*, senza ivi leggersi mai & *de nonnullis aliis Civitatibus*. Oltre ciò pruovi di grazia l' Oppositore (b), che tutti gli altri Vicarj della Chiesa Romana comandassero a più Città; e pruovi ancora chiaramente, che a' tempi di Guido della Torre *la Città e il Distretto di Milano abbracciasse molte Città*, come altrove egli asserisce. Quand' anche ciò fosse, non seguita, che ancora gli Estensi avessero il Vicariato di più Città dalla S. Sede; imperciocchè le loro Bolle parlano d' una sola *Città* colla giunta del *Contado e Distretto*, cioè di quelle pertinenze, che ogni Città solea avere, sapendosi, che tutte le Città soleano

(a) *Dif. II. C. 98. pag. 265.* (b) *Ibid.*

no godere il lor *Contado e Distretto*, nel quale però regolarmente non si comprendeano altre Città. Son dunque strane simili pretensioni; ma v'è di più. Urbano V. nelle Bolle del Vicariato conceduto a dì 15. Feb. 1363. a Malatesta, e Galeotto de' Malatesti (a) espressamente specificò in essa concessione *Civitates Ariminen. Fanen. Pisaurien. & Forosimpronien. earumque Comitatus & Districtus*, e molte altre Castella e Terre. E però s' intende la ragione, per cui Gregorio XII. parlò di *Rimini*, *& de nonnullis aliis Civitatibus*, in nominando il Malatesta; mentre ciò era specificato dalle Bolle primordiali, alle quali con tal formola si alludeva. Ora dico io, non avendo i Papi nelle Bolle del Vicariato de gli Estensi parlato giammai, se non *de Ferraria*, *ejusque Comitatu & Districtu*, ne vien per conseguenza, che d' una sola Città essi diedero il Vicariato alla Casa d' Este, e non d' altre, perche non avrebbono mancato d' esprimer l' altre, se altre avessero inteso di concederle. E' dunque finalmente da ringraziare un sì erudito Avvocato, ed io in effetto il ringrazio, perchè svegli delle oppofizioni, che servono appunto per confermare la verità e giustizia delle Ragioni Estensi. Anzi in premio de' vantaggi, ch' egli fa qui alla nostra causa, gli si può permettere, che torni a ricordare, cioè a sognare, che essendosi intitolati i Polentani *Ravennæ &c. Vicarii*, e gli Estensi *Ferrariæ &c. Vicarii*, quegli *&c.* abbracciassero Città; o altri Luoghi considerabili. Basta a me di ripetere (ed egli non può non saperlo) che per Ferrara un tale *&c.* significava solamente *ejusque Comitatus & Districtus*.

CAP. XXXIV.

Comacchio *non restituito alla Casa d' Este nella Pace del 1484. come pertinenza del Ferrarese. Sogni in ciò dell' Autore delle Difese. Regalo di pesci fatto dal Comune di* Comacchio *a quel di Ferrara, e offerta di cera alla Cattedrale Ferrarese, inutili argomenti de gli Avvocati Camerali. Statuto di Ferrara come, e perchè usato in Comacchio. Statuto proprio di* Comacchio *fa conoscer quella Città indipendente da Ferrara.*

SEgui nel 1484. a dì 7. d'Agosto una Pace tra Sisto IV. il Duca di Milano, Alfonso Duca di Calabria per lo Re Ferdinando, ed Ercole I. Duca di Ferrara dall' una parte, e dall' altra la Repubblica di Venezia, nella quale fra altri Luoghi fu restituito *Comacchio* da i Signori Veneziani alla Casa d'Este. Cita il Difensor del Dominio (b) contra di noi questa Pace, scrivendo così: *Il Papa fece, che restituissero Comacchio al Duca, non già come Feudo Imperiale, ma come pertinenza del Ferrarese, non meno che Ariano, Melara, Figaruolo, ed altri Luoghi*. Ma chi non s'aspetterebbe, che questa fosse un'indubitata Verità, da che ci vien proposta con tanta franchezza? E pure altro non è questo, che un' immaginazione dell' Oppositore. Ecco ciò, che in quella Pace fu conchiuso, e non già per ordine del Papa, ma per convenzione concorde di tutti gl'

[a] *Regest. Archiv. Pontif. in Bibl. Est.*

(b) *Dif. I. C. 32. pag. 131.*

ti gl' Intereffati: *Item che la prefata Ill. Signoria di Venezia sii tenuta, e debbia dì qua per fin tutto il dì 20. del presente Mese d' Agosto, per il mezzo delli Commissarj da essere deputati a ciò, restituire al prefato Ill. Sig. Duca de Melano, Duca de Ferrara & Marchese de Mantoa tutte le Città, Terre, e Luoghi, come è Aria, Adriano, Comacchio Melara, Castelnuovo, Figarolo, Castelguglielmo, la Bastita del Zenivolo, tutta la Rivera de Filo, et generalmente tutte le altre Terre, Castelle etc. che l' havesse occupato alli prefati Signori in la presente guerra.* Se quindi si possa ricavare, che il Papa facesse restituire ad Ercole I. *Comacchio, come pertinenza del Ferrarese*, lascerò considerarlo a i Lettori, e massimamente essendo ivi enunziati altri Luoghi, i quali non erano punto del Distretro di Ferrara. Aveva io pertanto detto nella Supplica al §. 16. che *questi sono bei sogni, ma sogni proposti al pubblico, come se fossero verità indubitate*. A queste voci l' Autor delle Difese prorompe in ismanie straordinarie: *Questo veramente* (dice egli (a) con un bizzarro trasporto di collera) *è un gran parlare. Pandite nunc Helicona Deæ. Tali espressioni non poteano aspettarsi d' altronde, che dagli Scrittori Modanesi, i quali sono prontissimi a disprezzare, e proverbiare etc. e hanno uno stile di spacciare per Sogni con una confidenza incredibile tutte le Verità più certe etc.* Non contento di queste, e d' altre ingiurie, che precedono, e vengono dopo, vorrebbe egli far passare le suddette mie parole per *ischerni orgogliosi, e motti disconvenevoli*, imperocchè immediatamente si vanta (con quegli però, che non hanno lette le due Difese) d' aver egli *per massima eterna di vincere con ragioni, e non con ischerni orgogliosi, nè con motti disconvenevoli*. Mi perdoni però egli, s' io non sapeva una Legge, fatta da lui stesso, per quanto si raccoglie parte da i suoi fatti, e parte da i suoi sentimenti: cioè che ha da essere permesso a lui per privilegio suo distinto il dir quante contumelie, e parole oltraggiose e sprezzanti, egli vuole contra di me, e delle Scritture Estensi, e dare una grand' aria di franchezza ad ogni immaginazione sua, e ad ogni parola, che gli esca della penna, e il potere spacciar nelle sue Difese per Cavillatori, e Impugnatori della Verità conosciuta, e insin per Eretici, gli Avvocati Estensi, benchè lo spacciarli tali sia senza alcuna ragione; ma non ha poi da essere permesso nè a me, nè ad altri, il dir cosa alcuna spiacevole contra di lui, benchè sia vera, benchè sia per necessaria difesa; perch'egli è di pelle delicatissima, e noi si dee supporre, che abbiamo il cuojo durissimo. Egli è padrone di pretendere questo ed altro. Quelle mie parole, a chi sa ben pesarle, altro non significano, se non che l' Oppositore *avea immaginato senza fondamento, e proposto senza dubitazione alcuna, quel suo restituir Comacchio come pertinenza del Ferrarese*. Ora se un parlar sì fatto sia uno *scherno orglioso*, o un *motto disconvenevole*, io lascerò considerarlo a i prudenti estimatori delle cose, e molto più a chi ha avvezzo il palato allo stile del nostro delicato Censore. Ma veggiam pure, s' io a ragione, o a torto, habbia qui trattato da *Sogno* l'argomento suo, e se egli abbia

(a) *Dif. II.C.* 100. *pag.* 268.

abbia quì prodotta o provata una delle sue pretese *Verità più certe*.

Aveva egli detto, che il *Papa* fu quegli, che fece *restituir Comacchio al Duca Ercole*: ciò s'era da me negato: ed egli non ha potuto provarlo; anzi si vuol'aggiungere, che quella Pace fu stabilita *inconsulto Pontifice*, come attestano il Rinaldi (a) Annalista Pontificio, e Rafaello Volterrano; anzi egli ne rifiutò, e disapprovò le condizioni. E pure questa dovea essere una delle *Verità certe* dell' Oppositore, le quali non era a me lecito di chiamar' un *Sogno*. Aggiunge egli, ch' io *ho recitato alquante parole di quella Pace, ma però tronche, e non già con un solo, bensì con tre etcetera*: querele scritte a caso, perch' egli poi non sa mostrare, che con quegli *etcetera* io abbia ommesso cosa veruna, che importasse. Misero me, se ogni volta che per ischivare la prolissità adopero gli *etcetera*, questo dovesse contarsi per un delitto. Ma vegniamo al punto. Sisto IV. scrisse nell' anno 1482. un Breve al Duca di Sassonia, in cui dice il nostro Censore (b) leggersi tali parole: *Cum Veneti Duci Ferrariensi bellum intulissent, & ea de causa Ferdinandus Rex contra nos arma movisset, ceterisque Italiæ Principibus* (*ceterique Itali e Principes* ha da leggersi, e così ha il Rinaldi) *contra Venetos auxilio Ferrariensi Duci venirent, occupatis Nonnullis Civitatibus, & Oppidis Nostris*. Di questo *Nostris* si fa bello l'Oppositore, intonandoci poi risolutamente, che *Queste Città erano Adria, e Comacchio; e questa è frase simile a quella del pagamento del censo de gli Anni* 1502. *e* 1506. *pro Ferraria et Nonnullis aliis Civitatibus*. Ed io dico, essere da maravigliarsi, come si lascino uomini desiderosi di credito trasportar cotanto dall' impegno, che vogliano sostener'un *Sogno* con un' altro *Sogno* di gran lunga maggiore. (c) Sisto IV. era prima in lega co' Veneziani, e però volendo impedire a Ferdinando Re di Napoli il dar soccorso ad Ercole Duca di Ferrara, genero d' esso Re, s' accese guerra nello Stato Ecclesiastico; e l' armi del Re, e de' Principi suoi Collegati nell' anno 1482. s' impadronirono di *Benevento*, *Terracina*, *Marino*, *Città di Castello*, e d' altri luoghi della Chiesa, con portare il terrore fino alle Porte di Roma. Da lì a non molto il Papa dichiarossi contra de' Veneziani medesimi; e però sul principio del 1483. volendo render ragione di tal sua mutazione al Duca di Sassonia, gli scrisse la Lettera allegata dall' Oppositore. Chiarissima cosa è, che il Papa ivi parla di Città occupategli, non da i Veneziani, ma da Ferdinando, e da gli altri Principi Collegati d' esso Re, allorchè Sisto era in Lega co i Veneziani suddetti. *Et ea de causa Ferdinandus Rex contra nos arma movisset, ceterique Italiæ Principes contra Venetos* (e però contra il Papa lor Collegato) *venirent, occupatis nonnullis Civitatibus, et Oppidis Nostris, neque Auxilia a Venetis, ad quæ ex forma capitulorum obligabantur, præstarentur nobis etc.* Non gli venivano soccorsi da i Veneziani contra que' Principi che aveano occupate le Città della Chiesa. Di più il Rinaldi citato quì

(a) *Raynald. ad An.* 1484. *n.* 19.
(b) *Dif. II. C.* 100. *pag.* 268.
(c) *Raynald. Annal. Eccl. ad An.* 1482.

quì dall' Avvocato Romano, produce all'Anno 1482. un Breve d'esso Papa Sisto al Doge di Venezia, ove tende ragione del suo ritirarsi dalla Lega di lui. Dice ivi il Papa: *Cum autem eo processerit furor bellicus, ut Nos quoque immerito causa TUA lacessiti pluribus damnis, et incommodis affecti fuerimus, PLERASQUE Civitates Nostras et Oppida amiserimus, agrum fere omnem depopulatum etc.* Ha letto, per quanto io m' immagino, tali parole il Difensor del Dominio; ma queste sono evidentissime, e queste fanno toccar con mano, che non si può ivi parlar di *Comacchio*, ed *Adria*, perchè queste non furono mai occupate dal Re Ferdinando, ma si parla d' altre venute in potere d' esso Re in quella guerra, e si parla non di due sole Città, ma di *molte*: e pure esso Romano Avvocato francamente asserisce, che *queste Città erano Adria, e Comacchio*, occupate da i Veneziani alla Casa d' Este in quella guerra. Egli non vuole, che si chiamino *bei Sogni* simili asserzioni; ma verisimilmente sarà servito; perchè altri non penerà a chiamarle peggio che *Sogni*. E ricordisi egli del gran baccano, che ha fatto nella Dif. I. (a) per un passo equivoco, e scuro del Guicciardino da me citato. Trattasi quì di passi chiari; e ognun vede, che complimenti meriterebbe il nostro Censore colle sue *Verità più certe* vantate in questo medesimo luogo. Ma andiamo innanzi.

Finalmente ci vien opposto (b), che nella Pace suddetta fu convenuto di restituire *hinc inde i Luoghi tolti ed occupati nella presente guerra tanto in Lombardia, quanto in Mantova, Ferrarese* (nella copia, che ne ho io, si legge *in Mantuana, Ferratesa*) *e Romagna, e nel Reame*. Cinque Principati bisogna quì considerare, se crediamo all' Oppositore, che li segna con numeri majuscoli. *Il Ferrarese, e la Romagna riguardavano l' alto dominio della Sede Apostolica, e l' utile del Duca Ercole I. Fu restituita al Duca Ercole Adria, Arriano, Comacchio, Melara, Castelnuovo, e la Bastia*. La conclusione è poi questa: *Adunque tutti questi luoghi furono restituiti, come pertinenze del Ferrarese*: E così si decidono presto le contese; ma io non dubito punto, che lo stesso Romano Scrittore non conosca, che dalla sua sempre imperturbabil franchezza viene questa conseguenza, e non già dal veder' egli, o sapere, che ciò si possa con sicurezza affermare. Come ognun può scorgere, niuna pruova adduce egli, che *Comacchio* venisse restituito come Città o Terra posta nel *Ferrarese*. Sicchè è sufficiente la nostra negativa. Ma dico di più, aver noi una pruova positiva in contrario. *Civitas Comacli sita est in Provincia Romandiolæ*: così lo stesso Oppositore (c) attesta, che è scritto nella Descrizion della Romagna fatta al tempo del Cardinal' Anglico. Ma se l' Autor delle Difese ha letto e citato contra di noi questo passo medesimo: come mai può egli ora pretendere senza sognare, che *Comacchio* venisse col *Ferrarese*, distinto dalla *Romagna*, in essa Pa-

(a) *Dif. I. C.28. pag.120.*
(b) *Dif. II. C.100. pag.269.*
(c) *Dif. II. c.102. pag.276.*

ce? Io m'aspetto, ch'egli si rivolgerà a dire, che era almeno in *Romagna*, Provincia della S. Sede; ma quando anche ciò si concedesse, non seguirebbe già, che quella Città fosse anche della *Romagna*, o sotto il Dominio Pontificio; perchè nè pure il Re Cristianissimo è creduto padron d'*Avignone*, tuttochè Città posta nella Provenza, e nel Reame della Francia; nè di *Benevento* situato nel Reame di Napoli è Padrone il Re Cattolico, per nulla dire della Repubblica di *S. Marino* posta nello Stato della Chiesa, oltre al sapersi, che Roma pretende lo stesso d'altri Luoghi, che stanno nel Piemonte &c. Nè già si dovea fabbricar' in quella Pace una Provincia nuova, per mettervi dentro *Adria*, e *Comacchio*. E sanno bene in Roma, che tolto il ripiego di voler sostenere *Comacchio* come parte del Distretto Ferrarese, cessa ogni apparenza di poterlo pretendere come Città della Chiesa. Finalmente si osservi, che *Castrocaro*, *Modigliana*, la *Città del S le*, *Dovadola*, *Marradi*, ed altre Terre appartenenti al Dominio di Firenze, e del Gran Duca di Toscana, sono situate *nella Romagna*, e sono anche tuttavia appellate *Terre della Romagna*; e pure che si sappia non sono elleno sotto il Dominio della S. Sede; nè questa può più pretenderle, e se le pretendesse, non sarebbe ascoltata in Tribunale alcuno. In quanto poscia alla *Riviera di Filo* restituita con *S. Alberto*, si ripete, ch'essa non era, nè è del Ferrarese, e che l'Oppositore (a) inutilmente torna a volerla *Feudo della Chiesa di Ravenna* non per altro, se non perchè gli Estensi godeano in livello dalla Chiesa suddetta *alcune Valli della medesima Riviera*. Ora dunque ha potuto conoscere ogni Lettore, se sussista punto ciò, che intorno alla Pace suddetta asserì l'Avvocato contrario, e ch'egli torna a ridire, con far sospettare, che a lui non sembri cosa gloriosa il disdirsi in tal controversia. Altronde ancora apparirà l'insussistenza di tal pretensione, ove si osservino presso il Rinaldi all'Anno 1482. &c. gli Atti d'allora, e alcuni altri Brevi di Sisto IV. il quale non si lamenta già de' Veneziani, perchè avessero occupato *Adria*, e *Comacchio* alla Casa d'Este, ma solo fa delle querele per la Città di *Ferrara* da loro assediata, o ristretta, e questa va egli ripetendo essere Città della Chiesa Romana. Così non si sa, che querela, o protesta alcuna facessero i Papi, allorchè da lì ad alquanti anni la Repubblica s'impadronì d'*Adria* senza più renderla alla Casa d'Este. (b) Ma ci vuol tanto a dir con quattro parole, che si ha ragione, e poi saltare di nuovo ex abrupto nelle *Investiture* Estensi, e ne i *Titoli* de i Duchi di Ferrara, e in altre disparate cose, alle quali abbiam già risposto, tanto che si distolga il guardo de i Lettori dal fissarsi troppo in certi siti scabrosi?

Alle pruove insufficienti finora addotte ne aggiunge un' altra l'Autore della Diss. Ist. (c) con dire, che anche verso il 1553. la Comunità di Co-

(a) *Dif. II. C. 100. pag. 269.*
(b) *Dif. II. C. 100. pag. 296. &c.*
(c) *Diss. Hist. C. 157. pag. 134.*

Comacchio pagava a quella di Ferrara *Censum piscium, in subjectionis utique signum*; e perciò rapporta alcuni attestati, comprovanti, che di quell' Anno, e del 1554. i Comacchiesi *mandavano e pagavano certe ceste di pesce alla Comunità di Ferrara*. Sia vero, che la Comunità di Comacchio pagasse del pesce alla Ferrarese: in qual Tribunale poi avrà luogo giammai il pretendere senza pruove, che ciò fosse un *Censo*, e Censo *in subjectionis utique signum*? Esso era un Regalo; e per cento altre cagioni, fuorchè per quella d' essere Sudditi della Comunità di Ferrara, poteano i Comacchiesi pagare quel pesce. Nè ci è obbligo dal canto nostro d'addurne alcuna, perchè a noi basta di negare (siccome con tutta giustizia neghiamo) la deduzione, che fa l'Avversario da quel pagamento, e perchè può chiunque legge, figurarsene molte al solo considerare la situazione de' Comacchiesi, bisognosi di grano del Ferrarese, di libertà per condurre i lor pesci verso la Lombardia, o smaltirne ancora una parte nella Città di Ferrara, e di attenzione per gli argini Ferraresi, e per tante acque superiori, che minacciano le loro Valli, e la loro Città. Aggiungasi anche per sovramercato la dottrina del Fenzoni(a), cioè: *Loca, quæ se Civitati alteri commendaverint, sua sibi jurisdictione retenta, licet eidem Civitati præbeant bravium, vel certum quid aliud annum in signum subjectionis, non ideo de Districtu ejus Civitatis habentur*. Laonde tanto meno si può argomentare divenuto Comacchio del Distretto Ferrarese, mentre nè pure apparisce alcun segno di *suggezione* prestata al Comun di Ferrara. Anche l' Autor delle Difese (b) scrive, che la *Comunità di Comacchio dal 1450. fino al 1707. fu solita di fare il giorno di S. Giorgio alla Cattedrale di Ferrara un' offerta di cera*. Ma non pruova egli, che ciò fosse in segno di suggezione alla Città di Ferrara, o alla Camera Apostolica; e veggendosi, che qui s' ha il titolo della divozione, non occorre andarne cercando altri, che si possono immaginare, considerando un tale Atto, supposto ancora dell' antichità, che qui vien pretesa. Altrove ci fa osservare il suddetto Difensor del Dominio (c), che la *Comunità di Ferrara* diede nel 1403. in affitto le *Valli di Comacchio, e della Fratta*: come si ricava dal Consiglio 139. e 140. del Cardinal Zabarella, inferendo da ciò, che elle fossero del Distretto Ferrarese. Non solamente noi neghiamo tal conseguenza, ma diciamo, che nè pure da ciò si può con sicurezza argomentare, che quelle Valli fossero Beni allodiali del Comune di Ferrara; imperocchè potea esso averle in affitto, e poi subaffittarle. E in fatti è senza fondamento una tal padronanza; e quand' anche l' avessero avuta, ognun conosce, che non c' era necessità veruna, che esse Valli fossero del Distretto Ferrarese, nè ivi si parla punto di alcun diritto Giurisdizionale.

Ripete il Difensor del Dominio, che la Città di Comacchio si serviva, e serve dello *Statuto di Ferrara*: segno dunque, che era suggetta a

Tt 2 Fer-

(a) Fenzon. Annot. ad Statut. Urb. C. 197. n. 75.
(b) Dif. II. C. 113. pag. 302.
(c) Dif. II. pag. 398.

Ferrara. Fu riſpoſto nella Supplica, che Comacchio aveva, ed ha il ſuo proprio Statuto, e che in ſupplemento d' eſſo ricorreva a quel di Ferrara, ma non perchè foſſe ſuggetta, ſiccome anche oggidì vi ricorrono *Carpi*, *S. Felice*, *la Garfagnana*, *e il Frignano*, Stati della Caſa d' Eſte, non punto ſuggetti a Ferrara. Ma replica l' Oppoſitore (a), giurare il Pretore di Modena, che *deficientibus ſtatutis, proviſionibus &c. recurram ad jus commune ſacrorum Imperatorum*, & *NON ad Statuta Civitatis Ferrariæ*; ma di qui appunto riſulta, che adunque ne li Stati della Caſa d'Eſte c'era l' obbligo, o il coſtume di ricorrere in ſuſſidio allo Statuto Ferrareſe. Modena ne fu eſentata, ma non così *Comacchio*; nè altri paeſi, indipendenti ciò non oſtante da Ferrara. Rapporta poſcia egli (b) alcuni *interi Contratti ſtipulati in Comacchio ſecondo gli Statuti della Città di Ferrora* negli anni 1521. 1522. 1524. &c. Ivi ſi leggono operare od obbligarſi i Contraenti *vigore Statuti Ferrariæ*; *juxta formam Statutorum Ferrariæ*; *beneficio Statuti Communis Ferrariæ &c.* E così ancora ſi fanno groſſi i volumi. Poteva eziandio portare altri ſimili atti della *Garfagnana*, di *Carpi etc.* e poi pretendere, che ancora queſti paeſi ſiano, o foſſero paeſi dipendenti da Ferrara. Ma ſe tal deduzione non vale per queſti, nè pure può eſſa valer per *Comacchio*; e però a che ſervono ſimili ſuperflui Contratti? Replica l' Oppoſitore, che *il principio d' un breve Statuto di Comacchio (il quale comincia In prima ſtatuemo) il Podeſtà giura di oſſervare inviolabilmente gli Statuti di Ferrara*. Sia quanto egli vuole: tuttavia reſta a lui da provare, eſſere ſtato oſſervato in Comacchio lo Statuto Ferrareſe per ragion di ſuggezione alla Città di Ferrara; mentre tal' oſſervanza potè venire da elezione del Popolo Comacchieſe, o per ordine de i Duchi di Ferrara, i quali vedemmo, che praticarono lo ſteſſo ancora per *Carpi*, pel *Frignano et*. Ma a fin d' illuminare il Pubblico ancora qui, ſappiaſi, avere i Comacchieſi avuto lo Statuto loro proprio, e che queſto anche oggidì eſiſte, e ſi oſſerva tuttavia; e d' eſſo fanno menzione Alfonſo I. in una ſua permuta fatta colla Comunità di Comacchio a dì 27. di Febbrajo 1520. e Clemente VIII. in una ſua Bolla del 18. di Luglio 1598. e i Cardinali Legati di Ferrara Franzone, Accajoli, Imperiali &c. ne' loro Editti, per tacer' altre pruove. Quel che è più, avea la Città di Comacchio il ſuo Statuto infin dell' Anno 1275. come apparirà dall' Atto della Dedizione fatta allora a Guido da Polenta, ove ſi legge: *Et inſeritur in corpore & volumine Statutorum Communis Comacli*. Veggaſi il documento nell' Appendice. Ora nello Statuto, che oggidì eſiſte, ſul bel principio la Comunità di Comacchio, parlando *del Sagramento de turre Meſſer lo Podeſtà de Comacchio*, ordina (c) colla parola *Statuemo*, *che Meſſer lo Podeſtà di Comacchio ſia obligato zurare ſolennemente ne le mani de li prediti Maſſari, & homini, ſervare inviolabilmente tutto el tempo, che durerà el ſuo officio la forma del preſente Statuto & Ordini, et diſpoſitione de quelli; et ſimiliter*

(a) *Dif. II. C. 91. pag. 241.*
(b) *Ibid. Append. pag. 344. & ſeqq.*
[c] *Statut. Comacc. MSS. Rub. 1.*

liter de la Cittade de Ferrara in Caduna parte che Mancassero li Presenti, sotto pena de perjurio. L' Oppositore avea letto questo passo, e ne riferisce ancora due parole: ma s' io avessi taciuto l' altre, che seguitano, siccome egli ha fatto: che romore non s' udirebbe contra di me? Formarono circa il 1492., o rinovarono i Comacchiesi il proprio Statuto, e obbligarono in esso il loro Podestà ad osservarlo, e in *caso che mancassero i presenti Statuti di Comacchio*, gl' incaricarono allora di *servare que' della Città di Ferrara*. Ecco dunque, la ragione, per cui i Comacchiesi si valessero ancora dallo Statuto di Ferrara, conoscendosi oramai inutilmente addotti que' Contratti del 1521. 1522. &c. anni posteriori all' ordine dello Statuto di Comacchio. Anzi risulta quindi manifestamente il contrario di ciò, che pretendeva l' Autor delle Difese (a) *Comacchio* aveva, ed ha il suo Statuto particolare, che non concerne *le sole pescagioni, valli, ed affari marittimi*, come osa scrivere esso Autore benchè mostri d'averlo letto: adunque Comacchio era, ed è giurisdizione distinta e indipendente dalla Città di Ferrara. Ordina il *Comun di Comacchio*, che in difetto e sussidio dello Statuto proprio, si osservi quello di Ferrara adunque non per obbligazione, ma per elezione spontanea de' Comacchiesi, avea luogo in Comacchio lo Statuto Ferrarese, e per conseguente non era punto sottoposta a Ferrara la Città di Comacchio.

Leggesi di più in fine dello Statuto Comacchiese un' Editto d' Ercole II. Duca di Ferrara pubblicato *X. Kal. Januar.* 1535. ove si ordina *ut in omnibus casibus, qui in posterum in quacumque Civitate, Oppido, Castro, et Dominii nostri jurisdictione, atque parte contigerint, de quibus per locorum ipsorum Statuta et provisiones, expressa et singularis mentio facta non fuerit, recursus ad hujus Nostræ Civitatis Statuta* (di Ferrara) *habeatur*. Tal'ordine fu inviato ancora a *Comacchio*, e a *Carpi*, alla *Garfagnana*, e ad altri Stati della Casa d' Este; e l' ordine medesimo rinovato da Alfonso II. nel 1566. già fu riferito nel Ristretto (b) Adunque Comacchio non fu considerato come sottoposto *de jure* allo Statuto Ferrarese ed era dominio indipendente da Ferrara. Ma aggiunge l' Oppositore (c), che nella Prefazione allo Statuto di Ferrara stampato del 1566. il Pigna scrisse: *Vere itaque omnes aliæ Civitates, omniaque Oppida, locaque Universi hujus Principatus, ubi quid cautum, atque expressum in suis legibus non sit, ad hæc Statuta* (Ferrariæ) *non tam quia sunt Urbis Ceterarum Principis, quam ex positis rationibus, recurrant*. Sotto quell' *aliæ Civitates* non crede l' Oppositore, che debbano venire *le Città di Modena e Reggio*: dunque, soggiunge egli, *ci dovrà venire la Città di Comacchio*. E con ciò vuol far diventare sì grande *Comacchio*, che solo esso rappresentasse più d' una Città, giacchè è patente, che oltre a Ferrara, e Modena, e Reggio, ch' egli vuol' esclusi dall' *Omnes aliæ Civitates*, la Casa d' Este non godeva allora altra Città che *Comacchio*. Lasciate nondimeno tali riflessioni da parte, si risponde, essere

(a) *Dif. II. C. 91. pag. 242.*
[b] *Ristret. delle Rag. di Casa d' Este n. 290.*
[c] *Dif. II. C. 91. pag. 240.*

e Tere chiarissimo, che ivi s'intende anche di Modena, Reggio, Carpi &c. E il dire ivi: *Omnes aliæ Civitates, omniaque Oppida, locaque universi hujus Principatus*, ciò significava tutte le Terre e Città sottoposte allora alla Casa d'Este, in quanto che di tali Città, e Terre veniva ad essere Ferrara la Metropoli, il Capo, e la Principale. Questo è palese dall'altre parole: *Urbis Ceterarum Principis*. Nè di ciò resterà dubbio alcuno, purchè si legga l'Editto (a) sopra accennato d'Ercole II. del 1535. rinovato da Alfonso II. nel 1566. ove sono le seguenti parole: *Quemadmodum nobis dilectissima Civitas Ferrariensis Universi Status & Ditionis nostræ Caput existit, sic decet, ut quibus Statutis & Legibus ipsa regitur eisdem quoque aliæ Civitates, & Universi Subditi Nostri gubernentur*. Così pure più sotto: *In quacumque Civitate, Oppido, Castro, & Dominii nostri jurisdictione &c.* Ha veduto l'Oppositore questi passi, e pure non si fa scrupolo di gittar della polvere negli occhi a i poveri Lettori con passi e deduzioni, che a nulla servono, se non ad empiere le carte. La conclusione intanto si è, che non solamente non serve per provare Comacchio del Distretto Ferrarese il mirare, che ivi si dava luogo allo Statuto di Ferrara; ma ancora questo medesimo fa palese a tutti, che Comacchio non era altrimenti soggetta a Ferrara, nè compreso in quel Distretto. Al che si vuol'aggiungere, leggersi nello Statuto di Reggio (b) le seguenti parole: *Liceat succumbenti Appellare ad D. Judicem Appellationum Mutinæ ut Hactenus fuit observatum*; e pure la Città di Reggio non è, e non è mai stata pertinenza del Contado, o Distretto di Modena. Ed ecco in buona parte le pretese Pruove della Camera Apostolica su questo Punto, dopo le quali non conveniva a gli Avvocati Romani il ripetere tante volte, e il lavorare sì spesso sopra questo falso supposto; cioè sopra il dire, che essendo stato dato da i Papi alla Casa d'Este *il Vicariato di Ferrara, e del suo Territorio, Contado, e Distretto*, le fosse tacitamente ed implicitamente conceduto ancora *Comacchio*. Mi prometto io bensì, che i Lettori dalle cose finquì dette avranno scorto, e scorgeranno anche più, andando innanzi, il contrario, cioè che Comacchio non fu ne' Secoli passati del Distretto di Ferrara, e che però non venne mai compreso nelle Bolle del Vicariato suddetto. Ecco le pruove nostre.

C A P. XXXV.

Pruove, che Comacchio *sì ne gli antichi, come ne' susseguenti Secoli, fu Dominio non pertinente a Ferrara. Papi, ed Imperadori conoscenti di tal verità.* Comacchio *anticamente collegato co' Ravennati, o loro sottoposto. Dedizione di quella Città a Guido da Polenta, e poscia a gli Estensi. Bolla di Giovanni XXII. del 1324. comprovante anch'essa* Comacchio *non porzione del Ferrarese, e non preteso allora dalla Camera Apostolica.*

PRimieramente dunque si dice, che *Comacchio* anche ne gli antichi Secoli fu uno Stato distinto da quel di *Ferrara*, perchè fu Città, e

[a] *Statut. Ferr. Edit. 1567.*

(b) *Statut. Regii pag. 81. L. 2.C. 21. de Appellation.*

tà, e Città Episcopale, e per conseguenza fornita della sua Diocesi, e del suo particolar Distretto, e Contado, indipendente dalle circonvicine Città, siccome era in uso a que' tempi. In effetto Astolfo Re de' Longobardi, costretto da Pippino Re de' Franchi, rilasciò per attestazione d' Anastasio Bibliotecario a Stefano II. Papa *Ravennatium Urbem, Vel* (particella usata allora frequentemente in vece di *Et*) *ceteras ejusdem Exarchatus Civitates, addens & Castrum, quod cognominatur Comiaclum*: dal che si può argomentare, che allora Comacchio nè pur fosse considerato per Città dell' Esarcato. II. Si è mostrato, che *Comacchio* era una volta *Ducato*, o *Contea*, laonde ninno s' immaginava allora, che nominando *Ferrara*, si dovesse sottintendere nominato ancora *Comacchio*. III. I Papi riconobbero questa verità, sempre distinguendo Comacchio da Ferrara. Adriano I. nell' Epist. 51. del Cod. Carol. fa menzione *de Civitatibus Æmiliæ, idest, Faventia, Ducatu Ferrariæ, Comiaclo, & Foro Livii &c.* e nella 54. distingue *Bobium, Comiaclum, Ducatum Ferrariæ, seu Imolas*. E i medesimi Papi nel farsi confermare i Privilegj Imperiali, sempre fecero distinguere *Ferrariam, Comaclum, Hadriam, & Gabellum, etc.* ben sapendo, che nulla avea che fare *Comacchio* con *Ferrara*, siccome non vi aveano che fare *Faenza, Imola, Bologna*, ed altre Città ivi ennunziate separatamente dalla suddetta Ferrara. Così per attestato d' uno degli Oppositori (*a*) Gregorio V. nell' Anno 995. distinse i Contadini della Chiesa di Ravenna *tam in Comitatu Hadriensi, quam in Ferrariensi, et Comaclensi*. E il Difensor del Dominio (*b*) ha allegato alcune pretese Bolle Pontificie del 1123. fino al 1144. ove *Callis de Fine* vien notato per termine fra i due *Contadi di Ferrara*, e di *Comacchio* (*c*). Tralascio altri esempj, e dico solo, che ancora ne' documenti di Niccolò III. si fece specificare da Ridolfo I. fra l'altre Città *Bononiam, Ferrariam, Comaclum, Adriam, atque Gabellum etc.* IV. Gl' Imperadori anch' essi considerarono sempre Comacchio per uno Stato e Dominio diverso e separato dal Ferrarese. Ciò costa da i mentovati Privilegj da loro conceduti alla Chiesa Romana, a'quali merita d' esser aggiunto uno, dato da Arrigo III. fra gl' Imperadori il II. al Monistero di S. Pietro di Bremido *XIII. Cal. Maji An.Dom.Inc.*1048. Ivi si leggono le seguenti parole: *Naves etiam ipsius Monasterii, quæ a Fratribus, vel eorum Missis, causa piscationis, vel emptionis, sive alicujus rei commutationis, ad Ferrariam, vel ad COMACLUM, vel Ravennam, seu in quascumque partes Italiæ missæ fuerint, ita NOSTRO DONO et AUCTORITATE sint securæ, ut nullus cujuscumque dignitatis, vel ordinis homo ab eis aliquod Tributum, vel Censum, vel aliquam Dationem requirat, vel tollere præsumat*. Bisognava dunque allora distinguere *Comacchio* da *Ferrara*, e da *Ravenna*. E qui i Lettori così di passaggio avranno anche osservato, che in quelle tre Città Arrigo Imperadore, amico de' Sommi Pon-

(a) *Diss. Hist. C. 23. pag. 16.*
(b) *Dif.I. C. 9. pag. 80.*
(c) *Diss. Hist. Appen. num. 15. &c.*

Pontefici, molto bene efercitava la Sovrana fua Autorità, coll' efentare da qualunque Dazio, e Gabella in quelle parti il Monistero di Bremico, o sia di Breme, situato nella Lomellina vicino a Pavia. Anzi Arrigo VI. cioè quel medesimo Principe, il quale pretendono (ma fenza fondamento) gli Oppositori, che unisse, o dichiarasse unito Comacchio al Distretto Ferrarese nel suo Diploma del 1191., concedendo poscia da lì a quattro Anni, cioè nel 1195. un Privilegio alla Badia della Pomposa, mostrò di conoscere anch' egli, che sotto Ferrara non si comprendea Comacchio; perciocchè ivi conferma a que' Monaci tutti i loro Beni, o acquistati, o da acquistarsi *in Civitate Ravenna, vel in ejus Territorio, & infra Episcopatus, & Comitatus COMACLIENSEM, Gavellensem, Ferrariensem, Mutinensem, Bononiensem &c.* Vuole anche salva la suddetta Badia *ab omni infestatione omnium mortalium; & præcipue COMACLIENSIUM, Ferrariensium, & Ravennatensium*. Se Comacchio fosse stato non men di Trecenta, Bondeno &c. inchiuso e incorporato nel Distretto Ferrarese, non si dovea far menzione di lui; e però di qui s' intende, che *Comacchio* era un Dominio separato da quel di *Ferrara*. Così parlò susseguentemente Federigo II. siccome abbiamo altrove mostrato.

In Quinto luogo questa verità medesima si ricava dall' essersi osservato, che Arrigo IV. Federigo I. Ottone IV, Federigo II. ed altri Augusti concederono, e confermarono *Comitatum Comaclensem* con tutte le sue pertinenze a gli Arcivescovi di Ravenna. VI. Gli stessi Romani Pontefici, per attestato degli Oppositori, confermarono a i medesimi Arcivescovi il *Contado* di *Comacchio*, cioè secondo loro ne gli Anni 1121. 1125. 1133. 1224. 1229. e 1255. Anzi nello stesso tempo che gli Estensi possedeano, e signoreggiavano Comacchio con titolo solamente di Feudatarj Imperiali, cioè nel 1472. Sisto IV. confermò *Comacchio* al Cardinal Roverella Arcivescovo Ravennate: segno, che nè pure allora la S. Sede il credea del Distretto Ferrarese, e non ne credea investiti gli Estensi dalla S. Sede. Io so, rispondersi da gli Oppositori (*a*), che tal concessione fu solamente fatta per pompa; e non per pregiudicare al Gius altrui; e ciò indicarsi dalla clausola ivi apposta: *Per hoc autem nullum jus cuiquam de novo acquiri volumus*. E noi li ringraziamo per tal risposta; poichè confessano anch' essi (*b*), che una volta si confermavano Città e Stati ne i Privilegj, solamente per pompa, e non con animo che avesse effetto la concessione. Così appunto fecero anche gli Augusti di alcune Città, e Provincie. Le confermavano eglino solo per pompa, e per onorevolezza, alla S. Sede, e poi le ritenevano per se, od effettivamente le concedeano in Feudo o Vicariato ad altre persone, e senza richiamo de' medesimi Papi, avendo eglino appunto investiti gli Estensi di *Comacchio*, e non già per pompa, ma con darne loro l' effettivo e real possesso e dominio. Che se intese Sisto IV. di non voler far pregiudizio ad altrui: adunque ne inferisco io, che non intese di pregiudicare a gli Augusti, e a gli Estensi,

i quali

(a) *Diss. Hist. C.* 163. *pag.* 142.

(b) *Dif. I. C.* 14. *pag.* 87.

i quali erano allora in pieno Possesso e Dominio di Comacchio e giacchè non si vede punto provato, anzi si scoprirà sempre più contrario alla verità, che dianzi avessero i Papi investita mai la Casa d'Este di quella Città colle Bolle del Vicariato Ferrarese. E in quanto poscia al dirci il Difensor del Dominio, far vedere quella clausola, che *allora Comacchio non era Tutto della Chiesa di Ravenna*: questo è un sogno, perchè allora quella Città nè punto nè poco era nel temporale sottoposta alla Chiesa Ravennate. Aggiunge: *E che non si dubitava, che fosse dalla Chiesa Romana, altramente il Roverella sarebbe ricorso all' Imperadore, e non al Papa, trattandosi di Feudo, e di Dominio Imperiale.* Non occorreva, che il Roverella s' incomodasse per un tal ricorso, atteso che gli Estensi erano da tanto tempo Signori pacifici, e legittimi di Comacchio, e n' erano investiti da i Cesari, laonde era superfluo il chiedere, e vano lo sperar d' ottenere Investitura d' uno Stato Imperiale, già dato dagli Augusti chiaramente in Feudo ad altri. E il Papa, che dovea saper questo, perciò protestò di non voler fare novità alcuna con quella sua Bolla, cioè contra i Diritti stabiliti in favor degli Augusti, e degli Estensi. Dice ancora il Difensore, che *la Chiesa di Ravenna SEMPRE o Poco o Troppo ha avuto che fare in Comacchio, non ostantechè fosse pertinenza antichissima del Ferrarese*. Questa ultima particella anch' essa è contraria al vero; e la prima è un bell' enigma, intorno al quale altro non dirò io, se non che se forse egli intendesse del Dominio Feudale di Comacchio, questa è un asserzione non meno insussistente delle antecedenti.

In Settimo luogo non apparteneva punto Comacchio a Ferrara, poichè fu Città o indipendente, o governata da proprj Magistrati, o sottoposta a gli Arcivescovi o alla Comunità di Ravenna, prima che gli Estensi ne divenissero padroni. L' Autore della Diss. Ist. (a) concede, che nel Secolo IX. fu retta o dal suo proprio Conte, o dai suoi Magistrati a guisa di Repubblica, e che fu in potere de' Signori Veneziani nel Secolo X. Oltre a ciò Federigo I. nel suo Diploma dato nel 1177. riconobbe quel Popolo per Suddito immediato dell' *Imperio*, e per indipendente dalla giurisdizione d' altre Città; e Federigo II. nel suo Privilegio del 1232. riguardò quella Città *tamquam speciale Demanium Imperii.* Per relazione poscia di Girolamo Rossi (b) nell'Anno 1234. fu stabilita una Lega fra i Signori Veneziani, e Ravennati, e fra gli altri Patti si legge in essa: *Prædas, rapinas, latrocina, furta, jam inde a quindecim annis, tam Ravennæ, & CIMACLI, in Eorumque Territorio, quam in ditione Veneta, infra Laureti foveam, Venetias versus, facta ab utraque parte restitutio*. Si ripete di nuovo: *Quæ latrocinio hactenus ablata Ravennæ, CIMACLIQUE, ac in eorum Ditione fuerunt, atque item in Veneta, si nota fuerint, ab illis, quorum in Ditione fuerit, vis illata, ei qui vim passus est restituantur*. Qui sono distinte le giurisdizioni di *Ravenna*, e di *Comacchio*;

[a] *Diss. Hist. C. 13. 14. & 18. primæ edit.*

[b] *Hist. Rav. L. 6. pag. 409.*

chio; e però m' avviso, io, che i Comacchiesi fossero allora più tosto Aderenti e Collegati, che Sudditi della Città di Ravenna. Egli è almen poi certo, che non doveano punto essere Sudditi, e Distrittuali di Ferrara, poichè indipendentemente da quella Città, e come uniti co i Ravennati, furono essi considerati in quella Lega. Lo Storico suddetto(a) scrive così all' Anno 1264. *Sacramentum Raveimatibus Cymaclienses dixere, cum Tisinam Legatum Ravennam misissent, qui eorum nomine fidem obstrinxit Ravennæ Prætori, recipiens, Cymaclienses perpetuo in fide & clientela Ravennatium futuros, quemadmodum etiam Majores sui, & ipsi quoque ad Eam Diem fuerant; esse enim, & in Perpetuum Fuissè Cymaclam Ravennatibus Subjectum*. Poscia nel 1275. si diedero (siccome nelle precedenti Scritture fu detto) i Comacchiesi a Guido da Polenta, eleggendolo per loro *Signore perpetuo* nella maniera, che in que' tempi costumavano di fare tante altre Città Imperiali d' Italia. Ciò costa dallo Strumento della Dedizione stessa, che sarà da me pubblicato nell' Appendice. Qui il Difensor del Dominio (b) m' interrompe con dire: *Dall' essere stato eletto da' Comacchiesi per Governatore Guido da Polenta, io non so cosa si voglia inferire; perchè eleggersi il Governatore non leva la Sovranità al Principe: il che se mai fosse, ne seguirebbe, che Comacchio non sarebbe stato nè della S. Sede, nè dell' Imperio*. Poi chiede, *perchè ciò non potette accadere di consenso e concedimento de' Papi stessi, e degli Arcivescovi di Ravenna, ovvero anche de' Ferraresi, che vi aveano che fare? E i Polentani stessi non erano forse Vassalli della Chiesa, e non già dell' Imperio? Certamente, quando essi vollero fare altramente, che come Vassalli di essa, non furono considerati, che per tiranni*. Parole, interrogazioni, e notizie, che a nulla servono, perchè o non feriscono que' tempi, o non concernono Comacchio, di cui parliamo; e solamente possono servire con buona pace dell' Oppositore, non ad ammaestrare, ma ad imbrogliare i poco esperti della Storia di que' Secoli.

Non furono allora i Polentani *Vassalli della Chiesa*; e se furono dipoi Vassalli per *Ravenna*, certo non furono tali giammai per *Comacchio*; e questo è quello, che importa alla Controversia presente. Nè in que' tempi si solea cercare il consenso d' alcuno, per dare o ricevere la Signoria delle Città d' Italia, chiedendo i Popoli solamente dal proprio bisogno, o per difendersi da i nemici esterni, o per acquetare le turbolenze interne, la facultà di eleggersi un Padrone. Sicchè indarno si esce in campo coll' immaginare gratis, che i Comacchiesi *di consenso e concedimento de' Papi* si dessero a Guido da Polenta, e col supporre lui eletto solamente per *Governatore*, poichè il prese quel Popolo per *Signore perpetuo e generale di Comacchio*, con dare a lui, e a' suoi figliuoli ed eredi un Dominio affatto Principesco sopra la loro Città, e Distretto, ma non già *Sovrano*, come l' Oppositore (c) suppone, che da

(a) *Hist. Rav. L. 6. pag. 440.*
(b) *Dif. I. C. 47. pag. 178.*
(c) *Dif. II. C. 77. pag. 205.*

da noi si pretenda; poichè in quanto alla Sovranità, questa era tuttavia presso gli Augusti, e l'aveano riconosciuta que' Popoli anche in Federigo II. nel medesimo Secolo: e nel seguente gl' Imperadori ivi la mantennero, ed esercitarono. Ciò a noi basta; poichè la Dedizione de' Comacchiesi al Polentano viene da noi addotta, per mostrare, che i Ferraresi non possedeano Comacchio, e che essa Città, siccome non suggetta a i Ferraresi, giusta il bisogno, si dava a chi potea difenderla, a guisa dell'altre Città di que' tempi. E se fosse stata Suddita di Ferrara, sarebbe troppo inverisimile il pensare, che i Ferraresi avessero consentito senza utilità o necessità veruna a restarne privi. Pretende poscia l'Autore della Diss. Ist. (a) che nel 1278. in vigore de' Privilegj di Ridolfo I. la S. Sede si facesse giurar fedeltà da varie Città dell' Esarcato, e perciò anche da Comacchio. Sia vero di quelle varie Città: per conto di Comacchio a lui resta da provare questa partita, perchè noi la neghiamo. (b) Nè pure gli Estensi giurarono allora fedeltà, e suggezione a i Papi; e non riconobbero da loro *Ferrara*: il che si dee ben' osservare, negandosi per altro, che in que' tempi gli Estensi s'intitolassero *Apostolica gratia* Signori di Ferrara, come pretende il suddetto Scrittore, essendo ciò stato solamente fatto pel *Marchesato d' Ancona*. Alla stessa guisa nè pure il Polentano riconobbe *Comacchio* dalla S. Sede; ed avendo i primi continuata, ciò non ostante, una buona armonia co' Sommi Pontefici: lo stesso potè fare, o fece dal suo canto Guido da Polenta. Anzi è degno di molta riflessione, che nell'Anno suddetto 1278. Papa Niccolò III. spedì molte Lettere per indurre diverse Città a prestargli il Giuramento; ed ivi si legge bensì *Bologna*, *Forlimpopoli*, *Cesena*, *Faenza*, *Rimini*, *Forlì*, *Ravenna*, *Cervia*, *Bertinoro*, *Bagnacavallo &c.* benchè forse possa provarsi, che alcuna di queste Città fosse allora sottoposta all'altra; ma non già vi si legge *Comacchio*, nè *Ferrara*, nè qualche altra Città, o Comunità indipendente dalle sopraccitate. Si figura l' Oppositore ciò avvenuto, perchè Comacchio *vel in potestatem redierat Ferrariensium*: il che è un doppio suo sogno senza fondamento; *vel adhuc a Ravennatibus possidebatur*; il che egli non pruova. E quando anche egli provasse, che dalle mani di Guido da Polenta fosse passato quel Dominio in mano de' Ravennati: sempre viene a stabilirsi la sentenza nostra, cioè che non s' intendea allora compreso Comacchio nel Distretto di Ferrara. Notisi di più, confessarsi dall' Autore medesimo (d), che a' tempi di Ridolfo I. l' Esarcato di Ravenna abbracciava solamente *Sei Città*. Tali sono le sue parole, dopo aver citato le Storie MSS. di Tolomeo, e di Giordano: *Loquuntur de integro Exarchatu, SEX URBES ambitus complectente*. Ciò a noi serve, perchè si vegga, che allora Comacchio non era Città dell' Esarcato; e se n'è accorto l' Autore suddetto, laonde

[a] *Diss. Hist. C. 62. pag. 44.*
(b) *Ibid. C. 83. pag. 59.*
[c] *Ibid. Append. n. 27.*
[d] *Diss. Hist. C. 63. p. 44. prim. Edit.*

onde nella seconda edizione ha ommesso le riferite parole; che però son fondate sull' autorità de gli Storici di quel tempo.

Noi sappiamo in oltre per attestazione del già mentovato Storico di Ravenna, che i Comacchiesi nell'Anno 1297. si diedero ad Azzo, Marchese d' Este e d' Ancona, e Signor di Ferrara, imitando l' esempio di Modena, che nel 1288. e di Reggio, che nel 1290. aveano preso per loro perpetui Padroni i Marchesi d' Este. *Cymaclienses*, dice il Rossi, (a) *qui, ut ipsimet testabantur, Vetustissimo jure, supra hominum memoriam Subjecti Ravennatibus fuerant, eorum imperium detrectantes, ad Estensem Ferrariæ Regulum desicere*. Questo *desicere* però fa giuoco al Difensor del Dominio (b). mentre a lui suona *Ribellione*; e però aggiunge: *Se poi le ribellioni, come tali, possano mai distruggere i titoli di Sovranità ne' Principi legittimi, se ne rimette la decisione al tribunale del Diritto comune*. Così egli, e piacevolmente. Ma certo non rimase per questo distrutta la Sovranità de gli Augusti sopra *Comacchio*, perchè non fu un ribellarsi da gli Imperadori quello de' Comacchiesi, ma un passare dal Dominio de' Ravennati a quello de gli Estensi, senza pregiudizio de gli Augusti, nulla importando al nostro caso, che i Comacchiesi si ribellassero da Ravenna, perchè non abbiamo ora lite co i Ravennati. E così allora frequentemente faceano altre Città pel gran bollore delle fazioni. Il punto sta, che di qui ancora chiaramente si raccoglie, non essere in que' tempi stato *Comacchio* del Distretto di Ferrara; e non essere stato considerato da alcuno per tale; ed avere quei Popoli, bisognosi di Padrone, che li governasse e difendesse, fatta Dedizione di se stessi al Marchese Azzo Estense, non *come ad intruso nella Signoria di Ferrara* (il che va dicendo il Censore contrario gratis, e con tacito biasimo de i Papi d' allora, i quali non considerarono mai per tale quel Principe); ma come ad un Principi loro confinante, seguendo l'esempio di Modena, e Reggio, che aveano prima fatto lo stesso. Di più ci fa sapere il Rossi (c), che nell' Anno 1304. i Comacchiesi *vel quod eos tæd ret jam pænit-retque Estensis Principis Dominatus Legatos Ravennam mittunt, qui suppliciter peterent ab Ravennatibus, Cymaclum denuo ut reciperetur; se justis, ac veris, antiquissimisque supra omnem memoriam Dominis esse subjunctos velle; jamque ipsam urbem Prætoris Senatus Populique Ravennatis nomine tenere. Mittant ipsi, qui Civitatem accipiant, tueantur, & jus dicant*. Ma l' Estense, ciò saputo, *coacta statim militum manu, & Cymaclium profectus, Ravennatem Præfectum, & Cymaclienses proceres expulit, urbemque recuperavit*. Concede poscia l' Autore della Diss. Ist. (d) che anche nel 1307. gli Estensi dominassero Comacchio, e che i Ravennati si lamentarono di quei di Chioggia, perchè prendessero in affitto da gli Estensi le Valli di Comacchio, *cum ea Urbs* (così dice l' Autore d' essa Diss. Ist.) *ab Antiquissimis temporibus ex Apostolicæ Sedis* (e noi diciamo *Imperatorum*) *concessione RAVENNÆ addi-*

(a) *Hist. Rav. L. 6. pag. 498.*
(b) *Dif. I. C. 48. p. 179.*
(c) *Hist. Rav. L. 6. pag. 509.*
(d) *Diss. Hist. C. 78. pag. 56.*

addicta esset. Si leggono tali parole nella prima edizione della Differtazion mentovata; ma nella seconda si è creduto meglio il tacerle. Sopravennero poscia nel 1308. e nel 1309. terribili dissenzioni fra gli Estensi, e alla lor Famiglia disgrazie fierissime, la principal delle quali fu la perdita del Dominio di Ferrara, e d' altri Stati. Noi neghiamo, che allora i Ferraresi divenissero Signori di Comacchio; ma quando anche ciò fosse avvenuto, poco durò quel dominio de' Ferraresi; perciocchè in quello stesso Anno del 1309. i Comacchiesi passarono alla divozion de' Ravennati: (a) *Cymaclienses ad victoriam inclinantes, conventu habito in via publica prae ponte Euripi Cymacli, Demum subjici Ravennatibus decernunt: missique Ravennam Tisini, ab Ravennatibus recipiuntur legibus iis, ut quotannis decimo ante D. Vitalis Festum die bravium Ravennam ferrent, quo se significarent Subjectos; in perpetuumque Praetores e Ravennatibus Civibus haberent*. Nè giova il dire, che i Ravennati erano *Vassalli della Sede Apostolica*, e che perciò anche tali divennero i Comacchiesi; perchè si potea, e si può essere Suddito di una Città, o d' un Principe, senza divenir Suddito di chi è Signor diretto di quella Città, e di quel Principe; e a noi finalmente basta provare, che Comacchio non era del Distretto Ferrarese.

Narra Pellegrino Prisciano (b), che nell' Anno stesso, o pure nel seguente 1310. Salinguerra Capo de' Gibellini tentò d' impadronirsi di Ferrara, e gli sarebbe venuto fatto, se Francesco Marchese d' Este ritirato a Rovigo non fosse stato chiamato in soccorso dal Legato Pelagrua, cioè dallo stesso Cardinale, che l' avea dianzi spogliato del dominio di Ferrara. Venne il Marchese, e dimenticate le ingiurie sue, accorse colla sua fazione Guelfa, con poscia costringere alla fuga l'emulo Salinguerra. Costui però non si diede pace, anzi a dì 26. di Novembre, *convocatis suis omnibus (Comaclenses etenim fautores, & quidem ardentes, sibi habebat Salinguerra) convocatis etiam Ecclesiae Rebellibus; instructisque rebus aliis operi necessariis, Massam Fiscaliae impetiit &c.* Ecco dunque, che i *Comacchiesi* aderivano al partito di Salinguerra contra del Papa, e de' Ferraresi; e perciò s' intende, che non erano signoreggiati allora dalla Città di Ferrara; anzi si può quinci ricavare, che nè pure si contavano per Sudditi del Sommo Pontefice; mentre il Prisciano chiaramente li distingue *ab Ecclesiae Rebellibus*. Anche allora il buon Marchese Francesco ad istanza de gli Ufiziali del Papa si portò alla testa dell' esercito, ch' egli potè adunare, contra di Salinguerra, e de' partigiani di lui, i quali *accepto Marchionis adventu, in fugam versi, maritima petiere. Insequitur Marchio fugientes; capit, caedit. Sed ut primum Salinguerra & Socii Comacli salsas attigerunt aquas, navibus ibidem praeparatis evasere, relicta multitudine victorum gladiis. Rediit Marchio Ferrariam*. Ciò è narrato anche da Gasparo Sardi (c). A noi è ignoto, se il Marchese co' Ferraresi

(a) *Rub. Hist. Rav. L. 6. pag. 520.*
(b) *Prisciam. Annal. MSS. T. 8.*
(c) *Sard. Ist. Ferr. L. 5.*

resi tentasse allora cosa alcuna contra di Comacchio; ma è bensì all'incontro notissimo, che quell'onorato Principe, il quale tanto avea fatto per la Chiesa Romana contra i nemici della stessa, nel 1312. fu barbaramente ucciso, e con orrore di tutta l'Italia, dagli Ufiziali del Papa in Ferrara (del che senza necessità, come di un fatto egregio, ha voluto far menzione l'Autore delle Difese (a)), e furono eziandio confiscati tutti i suoi Beni posti in quelle bande, sotto pretesto, ch'egli meditasse di rimettere la Famiglia Estense nel Dominio di Ferrara, e che avesse trattato di ciò *cum D. Lamberto de Polenta, qui D. Lambertus de Mense Augusti proxime elapsi cum comitiva militum & peditum motum fecit de Civitate Ravennæ, et pervenit ad Terram Argentæ cum dictis gentibus, intendens venire ad Civitatem Ferrariæ propter tractatus supradictos habitos inter ipsum D. Franciscum, & suos sequaces, & dictum D. Lambertum* (b). Ciò leggesi nella Sentenza promulgata allora da i Ministri Pontificj, e poi dichiarata insussistente e nulla nell'Anno seguente 1313. dal celebre Giovanni d'Andrea, e da altri Giurisconsulti deputati alla revision della causa da Roberto Re di Napoli. Può essere, che anche nel 1312. avvenisse ciò, che narra il Biondo (c) con queste parole: *Lambertus Bernardinusque fratres de Polenta Ravennæ tunc primarii Cives, ac prope Domini, Castrum Marcomama, quod ad S. Albertum in Padi ripa Veneti tenebant, Ferrariensium opera, inscio Pelagura Cardinale, præstita, ceperunt. Quæ causa impulit Pelaguram, ut Roberto Ferrariam commiserit pro Pontifice*; il che avvenne dell'Anno 1313. Fo qui menzione di tali sconcerti fra i Polentani, gli Estensi, i Ferraresi, e Comacchiesi; affinchè se si verificasse, che fosse riuscito nel 1309. e 1313. al Popolo, e a' Governatori di Ferrara di signoreggiare per un poco nella *Valle di Caldirolo* situata nel Distretto di Comacchio, o anche in altri Luoghi d'esso Distretto, non se ne maraviglino punto i Lettori; perciocchè in tali turbolenze succedeano troppo facilmente simili avventure, e non ne mancavano le cagioni o i pretesti a chi governava allora Ferrara, senza che per tali passeggiere, e non continuate occupazioni potesse formarsi alcun principio, o stabilirsi alcuna ragione di vero Dominio. Infin gli stessi Ministri Pontificj (d) ne' Congressi Romani hanno confessato, che nel suddetto Anno 1309. tornò Comacchio ad essere sottoposto a Ravenna. E quando anche fosse vero, che nel 1313. i Ferraresi avessero ivi signoreggiato, egli è sicuro, che i Comacchiesi si veggono da lì a poco di nuovo sotto la Signoria o protezione de' Ravennati, mentre nell'Anno 1319. per testimonianza del Rossi (e): *Cymaclienses per Benvenutum, Petri Ferrariensis filium, Legatum, Juratum obsequium, ut Civitati Ravennati subjuncti præstitere*; cioè o erano già tornati, o pure in quell'Anno *ad Pristinam Ravennatum obedientiam redierunt*, come confessa anche l'Autore della suddetta Diff. Ist. il quale nella seconda edizione ha poi lasciata indietro la confessione sincera di

(a) *Dif. II. C. 83. pag. 216.* (b) *Priscian. Ibid. ad An. 1312.* (c) *Blond. Hist. Dec. 2. L. 9.*
(d) *Relat. Jur. Sed. Ap. pag. 103. & 139.* (e) *Rub. Hist. Rav. L. 6. pag. 534.*

di quel *Pristinum*. Ma non passò molto, che il Popolo medesimo ritornò sotto il dominio della Casa d' Este; e perchè di ciò rimangano ben' informati e certi i Lettori, nell' Appendice si produrrà lo Strumento (assai noto alla Curia Romana) della Dedizione stessa di quella Città fatta a i *Marchesi d' Este*, e non al *Comune di Ferrara*, nel 1325. il dì 6. di Febbrajo: dal qual tempo essi Estensi continuarono sempre a godere e signoreggiare Comacchio, fino alla violenta occupazione fattane dal Cardinale Aldobrandino nel 1598. ma impugnata sempre dipoi ne' debiti tempi dagl' Imperadori, e dalla Casa d' Este.

Aveano detto gli Scrittori di Roma, che nella Bolla della Crociata di Giovanni XXII. del 1324. fra gli altri pretesi delitti, apposti a i Marchesi d' Este, vi fu: *Quod non solum Ferrariensi, sed COMACLENSI, & ADRIENSI Civitatibus, et Cathedralibus, et aliis Ecclesiis*, (ne'Congressi Romani (a) leggono così: *non solum dictæ Ferrariensis, sed Comaclensis, et Adriensis Civitatibus, et Cathedralibus etc.*) *nec non Monasteriis, et Locis Piis, et Personis Ecclesiasticis, Religiosis, et Secularibus dictarum Civitatum, & Diœcesium earumdem, taleas, & collectas, aliaque diversa onera imponunt, & si eis onera imposita in statutis terminis non solventur, Ecclesias, Monasteria, & alia pia loca prædicta bonis, redditibus, nec non campanis &c. spoliare præsumunt*. Pretende l' Autore della Diss. Ist. (b) che quel Papa condannasse gli Estensi, *ob indebita vectigalia, Laicis* (così va egli immaginando) *quoque indicta*; e però chiama questo un sicuro argomento, che Giovanni XXII. la facesse non solo da Pontefice, ma ancora da Sovrano di *Ferrara*, e di *Comacchio*. Già s'era risposto nelle Osserv. (c) nulla potersi da ciò dedurre, perchè allora troppo stranamente erano confusi i Diritti e Dominj d' Italia, a cagione delle controversie e guerre, che bollivano tra i Papi, e Lodovico il Bavaro; mentre Giovanni XXII. la facea non solo da Papa, ma da Imperadore, tenendo egli per vacante allora l'Imperio. Non vorrebbe il Difensor del Dominio (d), che si fossero toccate da me queste corde, non essendovene, se a lui crediamo, *alcun bisogno, perchè la presente controversia non riguarda Città venute in Signoria della Chiesa per la vacanza dell' Impero*. Ma i Lettori s' accorgerannno, che c' era appunto bisogno di tale osservazione, perciocchè dall' un canto noi neghiamo, che *Adria*, e *Comacchio* fossero in Signoria della Chiesa, essendo elle non meno d' altre Città e Luoghi, restate in mano, e alla divozion de gli Augusti, anche dopo i Privilegj decantati da gli Oppositori. Dall' altro canto poi (e) essendo indubitato, che quel Sommo Pontefice comandava allora, come avrebbe fatto lo stesso Imperadore, nelle Città sottoposte all' Imperio, con darne egli i governi, con imporre censi e tributi, con processare, e condannare chi senza sua licenza si mischiava nel governo d' esse Città, e con dichiarare *Ribelli della Chiesa* coloro che o non ubbidivano a lui, o teneano il partito del Bavaro, e con esigere

(a) *Relat. Jur. Sed. Ap. pag.* 107. & 149.
(b) *D. ß. Hist. C.* 82. *pag.* 59.
(c) *Osserv.* §. 61. *pag.* 82.
(d) *Dif. I. C.* 48. *pag.* 181.
(e) *Raynald. Annal. Eccl. ad An.* 1317. *n.* 27.

esigere da esse Città il giuramento di fedeltà, e di suggezione, e far cento altri Atti di questa fatta: ne viene per conseguenza, che Giovanni XXII. potè giusta le sue massime, e il suo costume, attribuirsi la facultà di processare gli Estensi anche per *Comacchio*, e per *Adria*, benchè Città dell' Imperio, siccome egli fece contra d' altri per *Milano*, *Cremona*, *Mantova*, *Verona*, *Vicenza*, ed altre Città, che qui non occorre nominare. Fece anche da padrone in *Modena* il medesimo Papa nell' Anno 1327. avendo i Modenesi ammesso al loro Dominio (che durò poco) il Legato Pontificio, ed essendosi eglino fatti assolvere, perchè *Passirino Tyranno, qui contra processus & sententias, factos, & illatos per præfatum Papam Joannem XXII. contra eum, regimen & dominium dictæ Civitatis Mutinæ, & certarum aliarum Terrarum Imperii, per tyrannidem diu tenuit occupatum, paruerunt*. Potrebbe taluno inferire ancora da ciò, che Modena fosse stata allora considerata qual Città della Chiesa, perchè il Governatore, posto con tal' occasione in essa Città, si chiamava *Rector pro Romana Ecclesia*, e comandava a nome del Papa. Potrebbe, dico, taluno ciò inferire dal solo osservare qualcuno de gli Atti di Dominio praticati ivi allora dal Pontefice, senza poi sapere, che dianzi era stato chiaramente dichiarato il contrario, allorchè entrarono in Modena le armi passeggiere del Pontefice; poichè nelle convenzioni fatte dal Popolo di Modena col Legato Apostolico vi fu posta per patto espresso la clausola: *in his omnibus & singulis salvo Imperii semper Jure*; e fu statuito, che quel Rettore solamente durasse *Vacante Imperio*. Di ciò possono chiarirsi gli Oppositori, leggendo il Lib. IX. de gli Annali MSS. del Prisciano. Sicchè il sopraccitato Atto del Papa medesimo per *Comacchio* non serve a comprovare il preteso Gius Pontificio sopra quelle due Città; quando ancora costasse, che gli Estensi fossero stati condannati per aver' imposte taglie alle persone *Laiche*, siccome pretende l' Autore della Diss. Ist. Ma molto meno serve all' intenzione di lui, negando noi, che dalle parole d'essa Bolla si ricavi, esservi parlato di *Laici*. Non altro ivi dice il Pontefice, se non che gli Estensi aveano gravato le persone *Ecclesiastiche* tanto *Regolari*, quanto *Secolari* d' esse Città, e il dice, individuando tutti i gradi loro, senza dar segno alcuno di comprendere in tale processo le contribuzioni imposte a Laico alcuno. Queste taglie, e collette, poste (per quanto ivi è preteso) da gli Estensi a i soli Ecclesiastici, furono prese per uno de i motivi di pubblicar contra d'essi la Bolla della Crociata, col supporre inferito pregiudizio da que' Principi all' Immunita Ecclesiastica. Lo stesso fu fatto dal medesimo Papa contra di Matteo Visconti Vicario Imperiale di Milano (a), *quod ipse Ecclesiis, Monasteriis, & aliis piis locis, ac personis Ecclesiasticis, Secularibus, & Regularibus, Civitatis, & Districtus Mediolanensis, talliam, seu collectam plurimum onerosam imposuerit &c.* Attribuisce anche un tal delitto a Galeazzo figliuolo di Matteo,

[a] *Raynald. Annal. Eccl. An.* 1324. *n.* 7.

Matteo; e però intima contra i Visconti la Crociata, essendo tutto ciò avvenuto nell' Anno stesso del 1324. in cui procedette egli ancora contra de gli Estensi. Ne' Congressi Romani hanno i Ministri della Rev. Camera (a) voluto sostenere a spada tratta, che *legi non potest Ecclesiasticis Secularibus*, e che per *Secularibus* s' hanno da intendere i Laici. Ho rapportato il suddetto passo dell' altra Bolla di Giovanni XXII. affinchè s' intenda l' insussistenza di tal pretensione. Ne addurrei altri dalla stessa Bolla, che ora abbiam per le mani, e da altre Bolle. Ma questo è un negare la luce del Sole, ed è da stupire, come in Roma, e da chi è sì pratico della Cancellaria Romana, si vogliano sostenere simili sentenze.

Ma c'è di più: quella stessa Bolla serve a comprovar la sentenza nostra, mostrando assai chiaramente ivi il Papa, che non teneva *Comacchio*, ed *Adria* per Città della S. Sede, e molto meno per Città comprese nel Distretto di Ferrara. Processa gli Estensi, perch' essi richiamati dal Popolo nel 1317. aveano ripigliato *CIVITATEM Ferrariæ, ejusque Territorium, Comitatum, & Districtum, ejusque Castra, & fortalitia, ad jus & proprietatem S. R. Ecclesiæ pertinentia*. Parla d' una sola Città tante volte; e dice quì, e ripete spesso, che Ferrara appartiene alla S. Sede; ma favellando di *Comacchio* ed *Adria* non le nomina per Città della S. Sede, nè punto le chiama occupate alla Chiesa. Fa un reato distinto a i medesimi Estensi, perchè avessero imposte *Hominibus*, cioè a i Laici, *CIVITATIS & Districtus prædictorum taleas, gabellas, & collectas &c.* Ma venendo a *Comacchio* ed *Adria*, allora parla solamente di taglie imposte a gli Ecclesiastici. Quello, che è più, il Papa non considerò punto allora, nè pretese, che Comacchio fosse del Distretto di Ferrara, come oggidì si pretende; anzi il distinse con parole pregnanti, dicendo: *Non solum Ferrariensi, sed Comaclensi, & Adriensi Civitatibus &c.* Questo parlare con separato capitolo, e clausole distintive di *Ferrara*, e poi di *Comacchio*, ed *Adria*, ce le fa intendere riguardate come Città di giurisdizione diversa. E in effetto essendo stata fin dall' Anno 1317. richiamata da i Popoli la Casa d' Este nella Signoria di Ferrara: lo stesso Papa Giovanni anche allora con sua Bolla, avea fulminati gli Estensi, per aver occupato il Dominio, non di tre Città, ma di una sola, cioè *Civitatis Nostræ Ferrariensis, Comitatus, & Districtus ejusdem, ac ipsorum Fortalicia, & Castra*. Così nella Bolla d' esso Papa contra di Lodovico il Bavaro, rapportata dal Bzovio ne gli Annali Eccles. all'Anno 1324. si lagna solamente Papa Giovanni, che esso Bavaro si fosse fatto giurar fedeltà ed omaggio da gli Estensi *ratione Civitatis Ferrariensis*, e non parla d' altre Città. Laonde serve la stessa Bolla del 1324. per un' altro gagliardo attestato, che non era in que' tempi del Distretto di Ferrara, nè del Dominio Pontificio, *la Città di Comacchio*. Se n' è ben' accorto anche l' Autor delle Difese, e

(a) *Relat. Jur. Sed. Ap. pag.* 150.

però nella Dif. II. non ha più osato citare, non che inculcare un tal documento per maggiormente poi confermare questa verità, si noti un altra Bolla di Scomunica promulgata dal suddetto Giovanni XXII. contra Rinaldo, Obizo, e gli altri fratelli Marchesi Estensi, *VIII. Id. & III. Id. Maji. Pontif. Nostri Anno IV.* cioè nel 1321. Ivi si sottopone all'Interdetto *la Città*, *il Contado*, *e il Distretto di Ferrara* con gravi censure e pene, e il Papa dice fra l'altre cose: (a) *Præterea Venerabili Fratri Nostro Episcopo Ferrariensi, & dilectis filiis Abbatibus Prioribus &c. Archipresbyteris, Canonicis, Monachis &c. & aliis Clericis Secularibus & Regularibus* (ecco di nuovo il *Secularibus* usato per Ecclesiastici Secolari) *quibuscumque nominibus censeantur, in prædictis Civitate, Comitatu, Territorio, & Districtu Ferrariæ morantibus; districte præcipimus, ut infra decem dies de ipsis Civitate, Comitatu, Territorio, & Districtu recedant, ad ea nullatenus reversuri, quousque &c.* Qui si parla di tutto il Contado, e Distretto di Ferrara; ma non vi si parla se non del solo *Vescovo di Ferrara*; e niuna parola si dice, se non d'una sola Città, cioè di Ferrara stessa. Adunque allora non si teneva, che il Contado, e Distretto di Ferrara, abbracciasse le Città di *Comacchio*, e d'*Adria*, o comprendesse i Vescovi di queste due altre Città; altrimenti Giovanni XXII. avrebbe fatto, e avrebbe dovuto fare menzione, o pur eccezione di loro ancora, o per intimar loro il mentovato Interdetto, o per esentare questi due altri Vescovi col Clero d'esse due Città dall'incomodo imposto a quel di Ferrara. Adunque nè pure allora la Corte Romana pretendea, che *Comacchio*, *ed Adria* appartenessero al Distretto Ferrarese; e noi all'incontro dobbiamo immaginare per cosa certa, che il Sommo Pontefice colla sua Corte fosse ben'informato, fin dove allora si stendesse il Distretto, e Contado della Città di Ferrara.

CAP. XXXVI.

Vicariato di Ferrara e suo Distretto, conferito nel 1332. a gli Estensi, nè compreso tacitamente Comacchio *in esso. Autorità della Cronaca Parva, che* Comacchio *circa il 1310. era fuori del Distretto Ferrarese. Patti del 1240. confermano lo stesso.* Adria, *e* Adriano *esclusi anch'essi dal mentovato Distretto. Lega del 1331. distingue il Dominio di* Comacchio *da quel di Ferrara. Strani ripieghi degli Avvocati Romani contra tali verità.*

MA ciò posto, e vedutosi da noi, che Comacchio per tanti Secoli addietro fu Dominio separato, e distinto affatto dal Dominio, Contado, e Distretto Ferrarese; e che come tale fu considerato da i Papi stessi, e dagl'Imperadori; e che nel 1325. essa Città per volontaria Dedizione de i Popoli ritornò, o maggiormente si stabilì sotto la Signoria della Casa d'Este, e non già della Comunità di Ferrara: come mai si può oggidì pretendere, che essendo stati i Marchesi d'Este nel 1332. per la prima volta investiti da Giovanni XXII. del Vicariato di *Fer-*

(a) *Archiv. Est. Capf. 22.*

di *Ferrara*, e del suo Contado e Distretto, implicitamente e tacitamente fossero eglino investiti ancora di *Comacchio*? Perchè ciò s'abbia a credere, non basta il dirlo; bisogna provarlo, bisogna mostrare apertamente, che dianzi *Comacchio* fosse del *Distretto Ferrarese*, e suggetto alla Città di Ferrara, e che tal' unione e suggezione fosse sì notoria, che non occorreva fare specifica menzione di questa Città nelle Bolle del Vicariato di Ferrara, siccome non si fece del *Bondeno*, di *Trecenta*, della *Stellata*, di *Melara*, e d'altri Luoghi, perchè era notoria la lor suggezione, e dipendenza dal Comune e dal Podestà di Ferrara. Ma ciò non solamente nol veggiamo provato dalla parte contraria, supponendolo essi gratis, ma si pruova dalla nostra evidentemente, che era notorio tutto l'opposto, e che la Città di *Comacchio* non avea che fare con quella di *Ferrara*. Nè serve il dire, che essendo stata fatta nelle Bolle di que' Vicariati menzione *Civitatis Ferrariensis, ejusque Territorii, Comitatus, & Districtus, cum pleno dominio, et omnibus suis juribus et Pertinentiis eorum*, sotto queste parole, s'abbia da intendere compreso *Comacchio*, siccome parole, che non furono poste a caso. Imperocchè rispondiamo, che tutti questi nomi e titoli cadevano allora sopra qualunque Città indipendente dall' altra; e gli esempj ne sono infiniti, e triviali; e ciò si raccoglie ancora dal Codice della Vaticana citato da i medesimi Oppositori (c) per la pretesa descrizione del Cardinale Anglico. Oltre a ciò il Cardinale medesimo in una sua Sentenza del 1370. fa menzione de' Marchesi d'Este, *Civitatis Ferrariensis, ejusque Territorii, Comitatus, et Districtus pro S. R. Eccl. et Mutinensis, ejusque Territorii, Comitatus, et Districtus pro S. R. Imp. Vicariorum Generalium*. E nel 1373. il Marchese Niccolò in un Laudo, dato da Amedeo Conte di Savoja, è chiamato *Imperialis Vicarius Generali Civitatis Mutinæ, ac totius Comitatus, Territorii, Fortiæ et Districtus ejusdem*. E Carlo IV. nel 1354. confermò a i suddetti Marchesi *Adriam et Adrianum cum toto ejus Districtu et Comitatu, et Adjacentiis, et Pertinentiis suis in integrum etc.* Tale era lo stile d'allora, tale è ancora oggidì; e i saggi Intendenti si maraviglieranno, che qui facciano una minima posata Avversarj sì dotti. Altro ci vuol dunque che dire: Ferrara avea il suo *Contado*, *Territorio*, *e Distretto colle sue Pertinenze*, per inferirne, che *Comacchio* entrava implicitamente sotto una di queste voci in quel Vicariato. Certo, se avesse qui da valere la suddetta pretensione degli Oppositori (e), si potrebbe anche pretendere, che tutti gli Stati posseduti dagli Estensi, allora che presero le prime Bolle, si fossero sottintesi in quel formolario come del *Distretto*, e della *dipendenza di Ferrara*. Bisogna (torno a dirlo) provare; nè basta dire, che l'affare passò in quella forma. Noi intanto sappiamo, che gli Estensi in tempo diverso, e con Atti, e titoli diversi, cominciarono a possedere *Ferrara*, e *Comacchio*: e questo solo basta

(a) *Dif. Hist. C. 84. pag. 60.*
(b) *Dif. I. C. 59. pag. 213.*
(c) *Ibid. C. 18. pag. 99.*
(d) *Archiv. Esten. C. 5. 45.*
(e) *Dif. I. C. 62. pag. 224.*

basta a far intendere diversi fra loro que' due Stati secondo la forza della Presunzione Legale. Di più sappiamo, che la Dedizione della *Città di Comacchio* fu fatta a loro, *Estensibus*, & *Anconitanis Marchionibus*, come costa dal Documento, che si leggerà nell' Appendice, e non mai a loro come Signori di Ferrara, (e molto meno al Comune, o alla Città di Ferrara) come immagina l' Oppositore (a). Nella stessa guisa a loro (e non a i Ferraresi) già s' erano date, e tornarono poscia a darsi le Città di *Modena*, e di *Reggio*, ed altri Stati. Il perchè godeano essi *Comacchio*, come Città non punto sottoposta alla giurisdizione del Comune, o sia del Podestà di Ferrara; e s' indussero ben' eglino a ricevere per *Ferrara* le Bolle del Vicariato da' Sommi Pontefici, perchè nel 1308. per cagione delle turbolenze allora avvenute riconobbero quella Città di diritto della S. Sede; ma non vollero già far lo stesso per *Comacchio*, nè per *Adria*, nè per *Adriano*, nè per *Rovigo*, nè per *S. Alberto*, nè per *Lendenara*, ed altri Luoghi, che eglino possedeano nel 1332. con titoli, e ragioni diverse da quelle di Ferrara. Di ciò si contentarono i Papi, perchè di più o non pretesero, o non poterono ottenere; e siccome lasciarono, che gli Estensi, ed altri Signori, godessero da lì innanzi le *Terre della Contessa Matilda*, ed altri Stati con dipendenza da i soli Imperadori, e senza più pretenderne il dominio: così fecero ancora per *Comacchio*: della qual Città, anche perchè era notorio, che la Casa d' Este non la riconosceva dal Papa, Carlo IV. Imperadore nel 1354. volle investirne i medesimi Estensi: il che hanno pur fatto gli altri suoi Successori Augusti fino al dì d' oggi.

Affinchè però si chiarisca sempre più questa verità, e non ne resti alcun dubbio in mente de i Lettori: si noti quanto è scritto nella Cronaca, che tante volte vien citata da Pellegrino Prisciano col nome di *Chronica Parva*, e tuttavia si conserva tra i Codici MSS. della Libreria Estense. Ivi il Distretto di Ferrara fu espresso nella seguente maniera: *TOTIUS quidem DISTRICTUS FERRARIÆ Confines hi nominantur. A dextera Padi versus Occasum possidet Mantua. Ad Meridiem Reginorum, Mutinensium, deinde Bononiensium sunt paludes. Inde ad Ortum versus sunt Confines Argentenses, Ravennates, COMACLENSES, Monasterium Pomposianum, Gauro fluvio medio, et Mare Adriaticum. A Borea vero Clugienses, ADRIENSES, et Paduani pro ditionibus Rodigii, et Lendenariæ, NOVITER acquisitis. Ab occasu vero sunt Veronenses Paludes, et agri usque in Padum. Hi sunt Confines, quibus DISTRICTUS FERRARIÆ clauditur.* Più sopra nella Cronaca suddetta vien diviso il Territorio Ferrarese in quattro parti. Nella prima è detto: *A Borea sunt Paludes Clugiæ, et ADRIÆ quondam Civitatis, Territorium Rodigii, Paludes Lendenariæ, et Veronæ.* Poscia della terza così è scritto: *Incipit, ubi scinditur Padus ante Ferrariam, quæ habet Padum antichum a Borea; a Meridie Padum, quo itur Ravennam versus;*

(a) *Dif. II. C. 77. pag. 203*

fus; *ab Ortu vero agros Argentæ*, *paludes Ravennæ*, *Nemora*, *& Paludes COMACLI*. Le porzioni di questa terza parte *habent longitudinis à Borea XXV. M. passuum*; *a Meridie verò circiter XVIII. usque in Alienos Districtus*. Fu composta quella Cronaca in Ferrara verso l' Anno 1310. e ciò si raccoglie da alcune circostanze, e massimamente da quel *Noviter*, essendo che appunto circa il 1308. o 1309. i Padovani ebbero paesi soprammentovati, come attestano le Storie antiche de' Cortusi. Ora di qui evidentemente ricaviamo, che circa il 1310. fu cosa notissima, e non messa in dubbio da gli stessi Ferraresi, che *Comacchio* era escluso dal *Distretto di Ferrara*, non meno d' *Argenta*, d' *Adria*, di *Chioggia*, di *Padova*, e d' altri simili Distretti. Leggonsi le medesime parole della Cronaca suddetta in un' altra Storia MS. di Ferrara, che giunge fino all' Anno 1543. e in un Registro del vecchio Cardinale Ippolito d' Este, e in altri MSS. E quello, che è più da notare, sono esse riferite come autentiche dal Prisciano in quel luogo stesso, ove il Difensor del Dominio (*a*) pretende, ch' egli mostri Comacchio del Distretto Ferrarese: del che nulladimeno il Prisciano altra pruova non adduce, se non il decantato, e già da noi esaminato Diploma d' Arrigo VI. E parla ivi il Prisciano *de Confinibus Civitatis*, *& DISTRICTUS Ferrar. datis nobis per Antiquos Annales Nostros*, cioè per la Cronaca suddetta, per cui chiarissimamente conosciamo, che Comacchio non era punto tenuto per Luogo del Distretto Ferrarese. Tanto più poscia è da far conto di tali parole, quanto che vanno a percuotere gli Anni 1309. e 1313. ne' quali vorrebbono fondarsi gli Oppositori; ed esse affatto son chiare, e libere da ogni equivoco, ed oscurità, in guisa che non si può in Tribunale alcuno contraporre alla loro evidenza il suddetto Diploma d' Arrigo VI. Non ha il Difensor del Dominio osato rispondere a questo evidente passo; e poteva l'Autore della Diss. Ist. (*b*) lasciar di dire, che le suddette parole si debbono intendere *de Territorio*, *non autem de Districtu Ferrariensi*, perciocchè qui ognun vede, che con formali parole si parla del Distretto. *Totius quidem Districtus Ferrariæ Confines hi nominantur*. Niega egli ancora, che la *Badia Pomposiana* fosse allora fuori del *Distretto Ferrarese*; ma niega una verità certa, di cui ci assicurano i Diplomi Cesarei, ed anche le Bolle Pontificie, ed altri documenti de' Secoli antichi.

Fu detto nelle Osserv. §. 38. pag. 51. apparire ancora dalle convenzioni fatte ne gli Anni 1250. 1258. &c. fra i Signori *Veneziani* dall' una parte, e i *Ferraresi*, e i *Marchesi d' Este* dall' altra, che *Comacchio* non era del Distretto Ferrarese; poichè nominandosi molti Luoghi, dove era lecito a i Veneziani il comperar Pesci entro il *Distretto di Ferrara*, non vi è nominato Comacchio, che pure dovea essere il primo. Il Difensor del Dominio (*c*) fa qui una bella scappata, ricorrendo alla

(a) *Dif.I. C.17.pag.93.*
(b) *Diss.Ist.C. 164. pag.208.*
(c) *Dif.I.C.58. pag.123.*

alla sola opinion del Prisciano, già da noi esaminata. Bisognava egli rispondere a quell' Atto. Risponde bensì l' altro Oppositore (a), con dire, che *tota ista conventio præcipue vult, ut libera sit Venetis per universum Padum navigatio*. Ma basta ritornar a leggere quel Patto, per accertarsi, non essere tale il senso delle parole, e l' intenzione de' contraenti: *Item quod Veneti possint libere, & absolute EMERE PISCES ubique per TOTUM DISTRICTUM Ferrariæ tam a Ferraria inferius, quam a Ferraria superius, et nominatim in ambabus Manentiis, Fratta, Villa, Comeda, Cognano, Villamarzana, Arquada, Gragnano, Adria, Adriano, Corneto, Cochanile, et ipsos pisces deferre Venetias &c. ita quod nullo tempore homines prædictorum locorum a Potestate Ferrar. compelli possint, ut Pisces prædictos Ferrariam ducere teneantur*. Quì principalmente si parla del poter comperare Pesci in que' Luoghi; e niun Luogo più meritava d' essere specificato, che *Comacchio*. Nè quì si fa motto alcuno della navigazione del Pò; oltre di che anche si navigava per le acque di Comacchio. Quello però, che maggiormente importa, si è, che il medesimo Autore della Diff. Ist. poscia risponde per noi, confessando, che Comacchio *Anno MCCXXX. in Ravennatum potestate fuit*: il che vuol dire, che non era in potere de' Ferraresi, come nè pure vi fu da lì innanzi, mentre nelle conferme d'essi Patti non ne fu fatta nè pure dipoi menzione alcuna.

Ma quì dirà alcuno: almeno *Adria*, e *Adriano*, o sia *Ariano* furono allora del Distretto Ferrarese. Come ciò fosse in que' tempi, serve poco alla presente Controversia il cercarlo, perchè si tratta di *Comacchio*, che non fu nè allora, nè dipoi d' esso Distretto. Tuttavia dirò, che prima del 1300. non erano *Adria* e *Ariano* più sottoposti a Ferrara, o tali almeno non furono, quando gli Estensi presero le prime Bolle del Vicariato di Ferrara. Azzo Marchese d' Este tanti Anni prima, cioè nell' Anno 1195. (per attestato ancora del Difensor del Dominio (b)) fu investito del *Castello*, della *Curia*, e delle *pertinenze d' Adriano* da Isacco Vescovo d' Adria, come costa da due Strumenti di quell' Anno, e da un' altro del 1198. ove il Marchese chiedeva a i Sindici di quel Comune *omnem jurisdictionem in integrum cum placitis, fannis &c. & albergarias &c. & Regalia omnia &c.* Di questa Isola, non meno che d' *Adria*, presero dipoi gli Estensi, secondo il rito di que' tempi, le Investiture da Federigo II. nel 1221. e poscia da Ridolfo Vicario Imperiale di Ridolfo I. nel 1276. e dallo stesso Ridolfo I. nel 1281. e poscia nel 1354. e nel 1361. da Carlo IV., e così da i susseguenti Augusti. E che *Adria* ne' tempi, che concernono la nostra quistione, fosse esclusa dal Distretto di Ferrara, già s' è veduto nel riferito passo della Cronaca appellata *Parva*; e ne rapporta una sensibil pruova lo stesso Autore delle Difese (d), riferendo un contratto, dove il Marchese Azzo nel 1294. è intitolato: *Estensis Marchio & An-*

(a) Diss. Hist. C. 145. pag. 123.
(b) Dif. I. C. 15 pag. 198.
(c) Arch. Est. Caps. XV.
(d) Dif. II. C. 94 pag. 250.

& Anconitanæ, ac Civitatum Ferrariæ, Mutinæ, Regii, Dominus generalis, necnon Civitatis ADRIÆ, Terræ Rhodigii, Lendenariæ, & totius Policini. Ecco palesamente mostrato, che *Adria* era considerata anche allora, come giurisdizione diversa affatto da quella di Ferrara. Lo stesso abbiamo dallo Srumento (a) dell'emancipazione di Rinaldo ed Obizo Estensi fatta dal Marchese Aldrovandino lor Padre il dì 23. di Febbrajo del 1308. ove loro sono lasciate *Jurisdictiones Civitatis ADRIÆ. Ab uno latere confinia Comitatus Rodigii; ab alio Confinia Districtus Laureti; ab alio Confinia Districtus ADRIANI; ab alio Confinia Districtus Cavarzeris. Item jurisdictiones Castri, & Terræ ADRIANI. Ab uno latere Confinia Civitatis Adriæ, ab alio Padus, ab alio Mare, ab alio Corbula. Item Jurisdictiones Papociæ & Villanovæ. Ab uno latere Corbula, ab alio Padus, ab alio Confinia DISTRICTUS FERRARIÆ.* Così Alberto de' Fieschi Vescovo di Catania nel 1319. a dì 26. di Luglio retrovende ad Aldrovandino Marchese d'Este tutti i Beni posti *in Padua, & Paduano Districtu, in Calaone, et ejus Curia, in Rodigio et ejus Comitatu etc. in Lendenaria, et Castello Lendenariæ, in Polesene dictæ Lendenariæ, in VallibusCeregnani, in Vallibus Fratæ, in Adria, et Adriano, in Ferraria, et Comitatu Ferrariæ, ac ejusdem Districtu.* E nel 1454. a dì 10. Novembre il Duca Borso fece rilasciare Andrea Pace da Trieste, fatto carcerare da Zaccheria Sagredo Visdomino di Ferrara, perchè si trovò, che *ipsum contrabannum Salis, atque Sal, cujus ex causa carceratus fuerat per præfatum D. Vicedominum, non factum, nec repertum fuerit in Ferraria, ejusque Districtu, sed in Civitate Adriæ etc.* Così nel 1473. Lodovico de gli Alpini *Vicecomes Civitatis Adriæ, et Districtus* per Ercole I. Duca di Ferrara &c. e tutta la Comunità d'Adria, adunati per questo, diedero la Cittadinanza della Città loro a i Fratelli Pandasi Nobili di Ferrara, *ut filii licitum sit in dicta Civitate Adriæ, et ejus Districtu, sicut aliis veris, legitimis, et originalibus Civibus ipsius Civ. Adriæ, emere, vendere, contrahere, distrahere, alienare, testari, acquirere, etc. et gaudere omnibus Privilegiis, immunitatibus Statutis etc.* Così Giovan-Maria Rinaldo celebre Legista in un suo Configlio esistente nell' Archivio Estense, parla del Patto sopra accennato *de Piscibus emptis in Districtu Ferrariæ, et similiter in Adria, et Adriano, quæ sunt Loca extra Districtum Ferrariæ.* E così finalmente per tralasciare altri Atti, parte de' quali riferiremo dipoi, lo stesso Ercole I. nelle Controversie co' Signori Veneziani per certe esenzioni, richiesto da loro nella Villa delle Corbole, rispose, che *le Corbole, ed Adria, di cui le sono membro, non sono Contado; nè Distretto di Ferrara*; ed i Signori Veneziani non pretesero diversamente per conto d'*Adria*. Ma lasciando tali cose, noi abbiamo veduto, che nè pure nel Secolo XIII. quando furono stabiliti i Patti da' Ferraresi colla Repubblica Veneta, non si parlò punto di *Comacchio*, perchè Ferrara non avea sotto di se quella Città; e questo è quello, che a noi quì importa.

Un' altro sicuro testimonio delle cose finquì divisate sarà la Lega sta-

(a) *Arch. Estens. Caps. XIX.*

ſtabilita in Caſtelbaldo il dì 8. d' Agoſto del 1331. fra i Marcheſi d' Eſte, e gli Scaligeri , e i Gonzaghi , di cui ſi pubblicherà lo Strumento nell' Appendice , eſiſtendo eſſo autentico nell' Archivio Eſtenſe , co i Mandati , e colle Ratificazioni di quel ſolenne Contratto. Ivi dunque Rinaldo Marcheſe Eſtenſe per ſe , e pel Marcheſe Obizo ſuo Fratello , *et pro Civitatibus* , *Terris* , *Communibus* ; *et hominibus ſeu perſonis eis ſubjectis* , s'obbliga a difendere le Città , e gli Stati de gli altri Collegati ; e queſti all' incontro s' obbligano di difendere le Città , i Comuni , e i Luoghi de i Marcheſi, *videlicet FERRARIÆ*, *Argente* , *Caſtri S. Alberti cum Riperia*, *COMACLI*, *Caſtrifinalis* , *ADRIÆ* , *ADRIANI* , *Rodigii* , *Lendenarie* , *Abacie cum toto Polexeno* , *cum Diſtrictibus* , *& Pertinenciis ſuis &c.* Aveano gli Eſtenſi perduto *Reggio* , e *Modena* , reſtando loro ſolamente di queſta ultima la riguardevol Terra del *Finale* . Gli altri Luoghi erano da loro goduti come acquiſti proprj, o vecchi , o nuovi , ma cadauno d'eſſi con titolo differente da quel di Ferrara . Ora al vedere qui così eſpreſſamente diſtinto il Dominio di *Comacchio* dal Dominio di *Ferrara* , e coll' interpoſizione d' *Argenta* , e di *S. Alberto* , contrade anch'eſſe indipendenti da Ferrara : io non credo , che più ſi dubiterà , ſe foſſe , o non foſſe allora *Comacchio* del Diſtretto Ferrareſe . In fatti ha creduto bene l' Autor delle Difeſe di non affrontarſi con queſto documento . Nè ſi figuraſſe già alcuno clandeſtinità , od uſurpazione in quell'Atto , perciocchè v' era preſente *Magiſter Bartolomeus a Paleis de Ferraria Sindicus & Procurator Civitatis* , *Communis* , *Populi* , *& Univerſitatis Ferrarie*, Deputato dalla ſua Città, per acconſentire anch' egli a nome de'Ferrareſi a quella Lega . Ma ciò, che maggiormente ancora dobbiam qui oſſervare, ſi è, che fu conchiuſa eſſa Confederazione con tutta ſolennità alla preſenza di tanti Teſtimonj, e de'Procuratori di tante Città, nell' Anno 1331. , e che nell'Anno ſegnente 1332. Giovanni XXII. diede agli Eſtenſi le prime Bolle del Vicariato di Ferrara. Come mai ſi può intendere , o come mai ſi vuol' oggi dare ad intendere, che *Comacchio* punto non nominato in eſſe Bolle , vi ſi debba credere tacitamente compreſo, e che non occorreſſe farne menzione , quando è evidente da gli Atti ſuddetti , ch' eſſo era una giuriſdizione affatto diſtinta da Ferrara , e che ſi credette neceſſario di ſpecificarlo nella mentovata Lega dell' Anno antecedente ? Non fu Giovanni XXII. un Pontefice sì poco accorto , che aveſſe traſcurato di nominar nelle Bolle del Vicariato quella Città , ove gli Eſtenſi foſſero condiſceſi a laſciarſene inveſtire ; e l' avrebbe fatto, ſe non per altro, almeno per togliere di mezzo la credenza , o per dir meglio la ſcienza comune di que' tempi, che Comacchio foſſe una particolar Signoria diſtinta da quella di Ferrara : il che s' era anche pubblicamente fatto conoſcere in quella Lega , la quale non è da figurarſi che foſſe ignota allo ſteſſo Pontefice . Ma Giovanni XXII. non iſpecificò punto nelle ſue Bolle *Comacchio* , perchè o nol pretendea , o non potè indurre i Marcheſi d'Eſte a riconoſcere da lui , ſe non Ferrara col ſuo Contado e Diſtretto (il che non fu poco , e vi ſi ſudò anche mol-

molto ad arrivarvi, per cagione della novità del Censo, che si volle imporre) e lasciò, ch' eglino si godessero in pace gli altri Stati diversi da Ferrara, almeno tacitamente con ciò rinunziando sopra essi ad ogni pretensione, se pure egli più ve ne avea, o ve ne potea avere. E così fecero i Papi d' altri Stati, alcuni de' quali sono tuttavia da più Secoli goduti da altri Principi, senza più riconoscerne la Chiesa, che da tanto tempo ne abbandonò le pretensioni, non che il Dominio stesso.

Io so, che il Difensor del Dominio (a) ha rivelato al Mondo, che *la Vera cagione, per la quale Comacchio non fu nominatamente espresso da' Pontefici nelle Investiture da essi date a gli Estensi, ella si fu, perchè la SEMPLICITA' di que' Secoli non lasciò loro MAI sospettare, che dovessero venir tempi sì strani, ne' quali tanti, e tanti illustri documenti in favor della Chiesa non avessero a riputarsi bastanti a dimostrare il suo vero Dominio etc.* *Semplici* que' Papi? (mi sia lecito di prorompere in tali interrogazioni) *Semplici* que' Secoli in materia d' interesse temporale? A chi mai questa pastura? Se non si trattasse d' uno Scrittore de' più avveduti, ed industriosi de' nostri tempi, io chiamerei la sua una vera *Semplicità*. Ma non rispondo di più, perchè chiunque sa un poco della Storia di que' Secoli, non ha bisogno, ch' io mi fermi a mostrare l' insussistenza di questo sogno. E poi non bisogna quì scambiare i termini. Quando anche que' *tanti e tanti documenti bastassero* (il che da noi si niega) *a dimostrarne il suo vero dominio* ne' Secoli remoti, resterà sempre alla Curia Romana l' obbligo d' addurre altri documenti, che dimostrino unito, e notoriamente conosciuto per unito Comacchio a Ferrara, allorchè fu conceduta essa Ferrara in Vicariato a gli Estensi. Di questo ora si disputa; ma nessun documento ci era, o ci è per provarlo. L'altro Oppositore (b) all' incontro s' immagina non mentovato *Comacchio* nelle Bolle di Giovanni XXII. perchè *in eo Italicarum rerum statu Pontifici non expediebat, ne Ferrariensibus etc. aut Ravennatibus Comaclum sibi Adhuc asserentibus, displiceret*. Ivi si pretende una gran *Semplicità* ne' Papi e Ministri della Corte Romana d' allora, e quì una fina ed accorta Politica, confessandosi nello stesso tempo, che per sola accortezza non si specificava allora *Comacchio*, ma che si sarebbe dovuto specificare, stanti le pretensioni *Tuttavia* vive de i Ravennati sopra quella Città. Veggasi questo medesimo Oppositore al Cap. 84. e 151. il quale anche altrove, e massimamente nella prima edizione, confessa, che *Comacchio* era stato per l' addietro, e per lunghissimi tempi, dipendenza di Ravenna, e che il Papa non volle far menzione di *Comacchio* nelle Bolle del Vicariato Ferrarese, (c) *veritus, ne Ravennates offenderet, qui Potiori Jure ejusdem Urbis dominium suis Archiepiscopis ab Apostolica Sede* (e noi diciamo da gl' Imperadori) *concessum sæpeque confirmatum, tamquam suæ Civitatis Proprium tuebantur*. Dopo tali confessioni io non so, come resti più luogo alle dispute. La Ve-

(a) *Dif. I. C.63. pag.226.*
(b) *Diss. Hist. C.82. pag.59.*
(c) *Ibid. C.83. pag.59. prima edit.*

Verità nondimeno ſi è, che di *Comacchio* non fu fatta allora menzione, perchè i Papi non preteſero di darne il Vicariato, e ognun ſapea, che *Comacchio* non era pertinenza del Diſtretto di Ferrara, ma giuriſdizion ſeparata e diverſa.

CAP. XXXVII.

Sigurtà fatte dalle Città di Firenze, Adria, *e* Comacchio *nel 1332. pel Vicariato di Ferrara a Giovanni XXII. ed altre Sigurtà fatte dalle ſuddette Città, e da quella di* Modena *nel 1344. a Clemente VI. per eſſo Vicariato, moſtrano ad evidenza, che* Comacchio *era allora non ſolo indipendente affatto da Ferrara, ma nè pur preteſo per Dominio temporale della S. Sede.*

CONtuttocciò per conoſcere meglio, che i Papi allora, e dipoi riguardarono *Comacchio* non ſolamente come Stato diſtinto affatto dalla Città, e dal Contado, e Diſtretto di Ferrara, ma ancora come Dominio ſtraniero; e non pertinente punto alla Chieſa: ſi ripete, che le Città di *Firenze*, *Modena*, *Adria*, e *Comacchio* fecero la Sigurtà a i Sommi Pontefici in quel Secolo a favore degli Eſtenſi pel Vicariato di Ferrara. Già ne fu parlato nelle Oſſerv. ed ora convien mettere in chiaro queſto punto, giacchè all'Autor delle Difeſe (a) è ſembrato di poterla cavar netta con una ſola diſtinzione ſpiritoſa fra la *Città*, e la *Comunità di Comacchio*, a cui non riſpondo io, perchè non ve n'ha biſogno alcuno. In due occaſioni fece Sigurtà la Città di *Comacchio* a i Sommi Pontefici per la Caſa d'Eſte; la prima nel 1332. a Giovanni XXII. e l'altra a Clemente VI. nel 1344. come coſta dalle conceſſioni del Vicariato di Ferrara in quegli Anni. Si legga nella prima data nell'Anno 1352. a dì 12. di Gennajo (di cui produrrò que' pezzi, che importano, nell'Appendice) che il Sindaco del Comune della Città di *Firenze* a nome della ſua Repubblica fa Sigurtà al Legato del Papa, che gli Eſtenſi faranno alla S. Sede fedeli per Vicariato di Ferrara, ſuo Contado e Diſtretto; e che finito il tempo d'eſſo, rimetteranno eſſi Marcheſi quello Stato alla Chieſa, e pagheranno la penſione annua. Ivi ſucceſſivamente il Sindaco del Comune, e della Città d'*Adria*, e il Sindaco del Comune, e della Città di *Comacchio*, deputati Proccuratori delle loro Città, fanno Sigurtà anch'eſſi, obbligando la ſuddetto Legato *dictas Communitates, & Univerſitates, ac ipſorum Univerſitatum, et Communitatum bona* per le promeſſe fatte da gli Eſtenſi *de fidelitate facienda, et ſervanda, et dimiſſione, reſtitutione, et aſſignatione facienda de prædictis Civitate Ferrariæ, Comitatu, Diſtrictu, et ipſius juribus, et pertinentiis univerſis*. Finalmente ſuccede la Sigurtà, che fanno pel pagamento della detta annua penſione, alcuni particolari *Cittadini*, e *Mercatanti di Ferrara*, obbligando perciò tutti i lor Beni. La mente del Papa è qui aſſai chiara. Egli vuole per Sigurtà perſone poſte co i loro beni, o almeno perſone, che abbiano Beni fuori della Città e del

(a) *Diſ. II. C. 107. pag. 290.*

del Distretto di Ferrara, per essere cauto, qualora gli Estensi possessori d' essa Città e Distretto non mantenessero la parola. Adunque *Adria* e *Comacchio* s' intendono qui per dominj esclusi affatto dal Distretto Ferrarese, e non considerati per giurisdizioni della Chiesa, e massimamente veggendosi elle accettate per Sigurtà con *Firenze*, Città sicuramente non mai suddita al Romano Pontefice. Nè giova il dire (a), che in caso d' infedeltà de gli Estensi, e finito il decennio del Vicariato, *potuissent Comaclenses ad plenam Romanæ Ecclesiæ subjectionem transeundo, Estensis Principes non modica suæ ditionis parte mulctare*; perchè in tal caso, e nel supposto dell'Oppositore, anche senza tal Sigurtà i Comacchiesi, e non solo i Comacchiesi, ma Ferrara stessa, e tutte le Castella, e Terre di quel Distretto, avrebbono potuto levarsi dalla Suggezione de' Marchesi d' Este; anzi non solo avrebbono potuto far ciò, ma avrebbono dovuto farlo senz' altra Sigurtà. E poi, perchè *Adria*, e *Comacchio*, e non alcuna delle tante altre Terre sì riguardevoli del Ferrarese, fecero allora Sigurtà? Segno è bene, che queste due Città nulla aveano che fare col Distretto di Ferrara. S'aggiunga di più, (b) che Giovanni XXII. trattandosi l'aggiustamento con gli Estensi, il qual maneggio durò quattro o cinque Anni, e nell' aggiustamento medesimo fatto nel 1332. spedì varie Bolle per cattivarsi l' animo de' Marchesi; nè mai parlò, se non d' una sola Città, cioè di *Ferrara*, sì nell' investirli del Vicariato d'essa, come nell' assolverli dalle Censure pretese incorse *in occupatione Civitatis nostræ Ferrariensis*, e in tutti gli altri Atti d' allora, ed anche dipoi. Che se egli avesse considerato anche *Adria* e *Comacchio* per sue Città, chi non intende, ch' egli avrebbe parlato, e dovuto parlare in altra guisa? Oltre di che nominandosi queste due Città, giammai il Papa non le chiamò *Nostre*, nè vi pose altra minima parola, indicante le medesime suggette al Dominio della S. Sede, siccome tante volte si solea ripetere per Ferrara. E finalmente si noti, che lo stesso Papa in una Bolla del 1330. esistente nell' Archivio Estense, prende sotto la sua protezione i Marchesi d'Este, dicendo: *Personas vestras, ac CIVITATES, Castra, Villas, Terras, possessiones, et bona, res, ac jura, et jurisdictiones, quas et quæ impresentiarum rationabiliter possidetis, sub B. Petri, et nostra protectione suscimus*. Possedeano gli Estensi, Principi poderosi, più d' una Città; ma non lasciarono indursi a riconoscerne, se non una, cioè la sola *Ferrara*, dal Sommo Pontefice; e dovette anche parere al Papa d'avere un buon mercato in simile contratto.

Oltre a ciò nel 1344. con altre Bolle, delle quali si leggeranno i più importanti squarci nell' Appendice, fu confermato da Clemente VI. ad Obizo, e Niccolò Marchesi Estensi il Vicariato di Ferrara. In due d' esse date nello stesso giorno in Avigone *IX. Kal. Apr. Pontif. nostri Anno II:* Dalfino de' Flessi Inviato e Proccuratore de' Marchesi, fa le promesse solite a nome de' suoi Principali, per quello che riguarda il sud-

 detto

(a) *Diss. Hist. C. 152. pag. 129.*
(b) *Priscian. Annal. MSS. Lib. IX.*

detto Vicariato. Poscia esso Dalfino a nome *Populi Mutinensis*, *quorum est Procurator & Sindicus &c.* obbliga pel pagamento de' censi decorsi *Commune Mutinensis Civitatis*: e per quelli, che decorreranno, *nonnullos singulares Cives dicte Civitatis Ferrarie*, *quorum idem Dalphinus Procurator existit*. Erano questi Mercatanti, ed altri, che aveano beni fuori del Distretto Ferrarese. Non contento di ciò il Papa segnita a dire, che *prefatus Dalphinus dilectorum Filiorum Communium COMACLEN. & ADRIEN. CIVITATUM*, *sicut constat publicis Instrumentis per eum exhibitis coram Nobis*, *& dilectus Filius Alexander de Bardis Civis Florentinus dilectorum Filiorum Consiliariorum Communis*, *& Populi Civitatis FLORENTINE*, *prout constat &c. indici Sindicario nomine predictorum promiserunt coram nobis expresse*, *se Curaturos*, *& Acturos*, *quod ipsi Obizo & Nicolaus*, *in casu quo ipsos CIVITATIS*, *comitatus*, *& Districtus Ferrarie predictorum Vicarios pro nobis & Rom. Eccl. constituendos duxerimus*, gli stessi Marchesi saranno fedeli alla Chiesa Romana, e finito il tempo del Vicariato essi Marchesi *integre*, *realiter*, *ac libere restituert* la detta Citta col suo Contado e Distretto; *et pro his omnibus fideliter et plenarie attendendis et servandis Dalphinus COMACLEN. et ADRIEN. Alexander vero Florentin. Civitatum et Communium Sindici supradicti se ac ipsa Communia nobis et Ecclesie Romane in casu predicto solemniter obligarunt*, *prout ab eis specialiter in mandatis habebant*, *ipsaque Communia propterea jurisdictioni*, *et cohertioni Camere Apostolice et Officialium suorum summiserunt*. Ciò fatto, ordina il Papa a Beltramino Vescovo di Bologna, che vada a dare il possesso del Vicariato di Ferrara a gli Estensi, e vuole, che torni a far ratificare le suddette promesse e convenzioni *cum oblicationibus et cautionibus ab eisdem Civibus Ferrarien. necnom Mutinen. COMACLEN. ADRIEN. et Florentin. Communitatibus juxta formam Sindicatuum eorumdem &c.* In fatti il Vescovo di Bologna, come s' ha dallo Strumento stipulato a dì 29. di Luglio del 1344. nel Palazzo del Comune di Ferrara, dov'egli s' era portato, fa ratificare al Marchese Obizo (essendo mancato di vita pochi mesi prima il Marchese Niccolò) tutte le sue promesse; ed appresso *Albertinus de Bobus Sindicus substitutus a Domino Dalphino de Flessis Sindico Com. Civ. Mutinen.*, e una gran copia di Mercatanti, Banchieri, e Cittadini Ferraresi, che ad uno ad uno sono ivi enumerati; e poscia *idem Albertinus de Bobus COMACLEN. & ADRIEN. & Alexander de Bardis Florentin. Civitatum Communium Sindici* (come appariva dagli Strumenti ivi accennati, *dictarum Comaclen. & Adrien. Communitatum sigillis pendentibus communitis etc.*) fanno le seguenti Sigurtà; Modena per gli Censi decorsi; i Cittadini e Mercatanti particolari per gli censi, che hanno da decorrere: *Prefati vero Communium COMACLEN. et ADRIEN. necnon Consiliariorum Communis et Populi Florentini Civitatum Sindici sindicario nomine predictorum*, *promiserunt expresse D. Episcopo etc. se Acturos*, *et Curaturos*, *quod dictus Opizo D. N. Pape Fidelitatem prestabit et servabit*; *quodque finito tempore dicte Constitutionis Vicariatus predicti*, *Civitatem Ferrarie*, *Comi-*

mitatum et Districtum predictos cum mero et mixto imperio, et aliis omnibus juribus et pertinentiis eorumdem ipsi Pape integre et realiter, ac libere Restituet cum effectu, e per tali cose tanto i predetti Sindici, e Cittadini quanto ancora *Communitates Civitatum Mutinen. Comaclen. Adrien. et Florentin. predictarum*, obbligarono tutti i loro Beni. Esiste nell' Archivio Estense il Mandato, che in tal' occasione avea fatto la Città di Firenze *in pleno generali Consilio D. Potestatis, & Communis Florentie representante Universitatem dicte Civitatis & Districtus ipsius &c.* Ivi Gherardo de' Guidoni da Modena Podestà, i Priori, il Gonfaloniere, e i Consiglieri, e Nobili, costituiscono due Sindici Procuratori a supplicare il Papa, *quod sua clementia dignetur, & velit perficere in Vicarios Civitatis Ferrarie, Comitatus, Districtus* i Marchesi d' Este, e a fare le Sigurtà sovraccennate. All'incontro mancano a noi, ma si trovavano una volta, e probabilmente si truovano tuttavia, nell'Archivio segreto della S.Sede,(a) *Instrumentum sigillatum continens Sindicatum Communis COMACLI ad prosequendum Vicariatum Civitatis & Comitatus Ferrarien. conferendum Obizoni Marchioni Esten. Datum Comacli die VIII. Julii Anno Dom. MCCCXLIV. Item unum aliud Instrumentum continens procuratorium Civitatis Adrie ad prosequendum Vicariatum Ferrarien. conferendum dicto Obizoni Esten. Marchioni per Dominum Clementem Papam VI. datum Adrie die VI. Julii Anno Dom. MCCCXLIV.* S'io avessi in mio potere tali Atti, ne ricaverei probabilmente altri lumi; ma non ho tal merito coll'Autore delle Difese, ch'egli a requisizione mia volesse regalarne il Pubblico. Possiamo però far senza.

E in fatti diciamo, non potersi non intendere, che *Adria* e *Comacchio* furono allora considerate per giurisdizioni non solamente affatto distinte e indipendenti dal Ferrarese, ma ancora non sottoposte in guisa alcuna al Dominio temporale del Papa. Si osservi, che quelle due Città fanno tutti i loro Atti, e le lor promesse a parte; nè entrano punto nel Mandato della Città, e del Comune di Ferrara; e son poste in riga con *Modena*, e con *Firenze*, Città senza fallo non appartenenti al Papa; e che il Papa ricercò appunto delle Città e Sigurtà poste fuori del Distretto di Ferrara a se sottoposto, per rifarsi sopra gli Stati e i Beni altrui, quando occorresse. Ma dice qui l'uno degli Oppositori, (b) che Clemente VI. concedette agli Estensi il Vicariato Ferrarese, *quamplurium Communitatum* (e non *Comitatum*) *Civitatum illarum partium nostrarum, et ejusdem Romanæ Ecclesiæ devotarum humiliter supplicantium supplicationibus inclinatus*. Così ha, dice egli, la Bolla; e poi vi fa sopra l' osservazione seguente: *Atqui constat Florentinos, Mutinenses, Ferrarienses, Adrienses, et Comaclenses ea de re preces Pontifici porrexisse, et cautionem fecisse, Comaclum itaque pro Pontificiæ ditionis urbe æque ac Ferraria habebatur*. Prego tutti i Logici di considerare, come mai da tali premesse abbia saputo, o potuto spremere questo Avvocato una tal conseguenza, quando è fuor di dubbio, che *Firenze*, e *Modena* non erano Città Pontificie. Ma mi per-

(a) *Regist. MS. Archiv. Pontif. in Bibl. Esten.*

(b) *Diss. Hist. C.* 153. *pag.* 130.

perdoni questo discretissimo Oppositore: egli non ha ben preso le parole della Bolla, le quali s'hanno a leggere, e interpuntare così; *quamplurium Communitatum Civitatum illarum partium, Nostrarum, & ejusdem Romanæ Ecclesiæ Devotarum*: cioè *Divote Nostre, o di Noi, e della suddetta Chiesa Romana*. Così nella medesima Bolla si legge: *Civitatis Ferrariæ, ad Nos & Romanam Ecclesiam spectantis &c. Nostro, & ipsius Ecclesiæ Romanæ nomine &c. Nobis, & eidem R. E. Fidelis erant &c. Fidelibus Nostris, et ejusdem S. R. Ecclesiæ &c. Mandatis ejusdem R. E. atque Nostris &c.* Lascio d'accennare altri simili susseguenti esempj, e dico solo, che tale era, ed è lo stile d'altre Bolle spettanti a simili affari. Il perchè non solo non fa contra di noi questo passo, ma serve mirabilmente per noi; e si noti bene. Non adopera ivi il Papa, parlando d'*Adria*, e di *Comacchio* le voci *Fidelium*, *Subjectarum*, *Juris nostri*, o altre veramente indicanti suggezion di dominio, come soleasi far tante volte in parlandosi della sola Ferrara. Anzi parlando di esse due Città, e di Firenze e Modena, adopera la sola parola *Devotarum*, la qual suole significare un'affettuoso rispetto bensì, ma non suggezione nel temporale alla S. Sede. Oltre di che l'esempio di *Firenze*, e di *Modena* apertamente mostra, intendersi ivi di Città non suggette alla temporale autorità del Papa, e massimamente non ammettendosi in questo luogo sotto quelle parole *quamplurium Civitatum* la Città di Ferrara, perchè Clemente poco prima aveva detto di voler' operare misericordiosamente *cum eisdem Obizone, & Nicolao, ac etiam Communi, Populo, & Communitatibus aliis Comitatus, & Districtus præfatorum* (di Ferrara) ch'egli pretendea tutti incorsi nelle Censure; e sperando di giovare alla predetta Città, Contado, e Distretto; *Necnon* (soggiunge appresso) *quamplurium Communitatum &c. supplicationibus inclinati, præfatos Obizonem, & Nicolaum, atque Consiliarios, Populum, Universitatem, & Communitates Civitatis, Comitatus, & Districtus prædictorum, ad obedientiam, gratiam, & mandata Nostra, & ejusdem Ecclesiæ clementer admittimus.*

Ma questa verità risulta fino all'evidenza da un'altra particolarità. Nella stessa Bolla è inserito il Mandato fatto in quell'occasione a dì 20. di Giugno del 1342. da tutto il Commune, e Popolo di Ferrara, annoverandosi ad uno ad uno i Consiglieri, i Savj, i Nobili, Cittadini &c. che si adunarono allora *in pleno & generali Consilio Communis & Populi, & Universitatis Civitatis Ferrariæ, repræsentante Universitatem dictæ Civitatis & DISTRICTUS ipsius &c. & tamquam Universitas & Commune dictæ Civitatis & Populi, & DISTRICTUS ipsius*. Così Bertrando Legato Apostolico, per mettere gli Estensi in possesso del medesimo Vicariato di Ferrara nel 1332. come costa dallo Strumento esistente nell'Archivio Estense, gl'introdusse *in Palatium generale, & Commune dictæ Civitatis Ferrariæ, in quo jus redditur universis de Civitate, Comitatu, & DISTRICTU prædictis, & per quod repræsentatur Universitas, & Commune, ac etiam universalis Jurisdictio, & potestas totius dictæ Civitatis, Comitatus, et DISTRI-*

DISTRICTUS , *et PERTINENTIARUM ejusdem* . Ora nel Mandato suddetto, costituiscono i suddetti Comune, e Popolo di Ferrara per loro Sindico, e Procuratore Dalfino de' Flessi, perchè in loro nome si presenti al Papa, a confessare, che Ferrara col suo Contado, e Distretto appartiene alla Chiesa Romana, a promettere moltissime altre cose, & *ad petendum vice, et nomine omnium et singulorum Civium, et Districtualium, seu Subditorum, vel habitatorum dicte Civitatis Ferrarie, vel DISTRICTUS, absolutionis beneficium simpliciter et ad cautelam*, per le Censure, che pretendea la Corte Romana incorse da loro. *Et ad obligandum ipsam Communitatem et Universitatem Ferrarie, ejusque Bona, quod predicti Constituentes* (cioè i suddetti Ferraresi) *finito eodem tempore* (cioè del Vicariato de' Marchesi Obizo, e Niccolò) *Officiales & Ministros, qui per eamdem Ecclesiam deputabuntur, hororabiliter, & reverenter ad Regimen & Administrationem omnimodam Civitatis, Comitatus, & Districtus predictorum, absque contradictione, resistentia, et diffugio quibuscumque, Recipient, et Admittent; ac eis, et Nulli alii, vel aliis cujuscumque conditionis, preeminentie, vel status existunt, Obedient; ipsam etiam Civitatem cum suis Comitatu, et Districtu libere Restituent, et assignabunt, finito tempore supradicto, fidelesque erunt perpetuo eidem D. Pape etc.* Da questo Atto è chiaro, che furono nello stesso tempo obbligate a tante promesse tutte le altre Comunità del *Distretto di Ferrara*. E ciò posto, se fosse vero ciò, che mostrano di credere gli Oppositori, cioè se *Comacchio ed Adria* fossero state allora del Distretto Ferrarese: che bisogno più c'era che ancora queste due Città con Sindico, e Mandato a parte, facessero le obbligazioni e promesse da noi mentovate? Le fecero elle; e non per altro poterono, e dovettero farle, se non perchè al pari di *Firenze* e di *Modena* erano Città indipendenti, e in tutto separate dal Ferrarese: il che maggiormente si raccoglie dal vedere, che non mai sono queste due Città enunziate come parti del Distretto Ferrarese; e dal sapersi, che nè il *Bondeno*, nè *Figheruolo* (chiamato *Contado* da gli Oppositori) nè *Trecenta*, nè *Melara*, nè la *Stellata*, nè alcun'altra delle tante Comunità, e Castella veramente comprese nel Distretto di Ferrara, e suggette alla giurisdizione de' Ferraresi, e suddite del Papa, fecero da per se Mandato, o Sigurtà veruna, perchè tutte queste restavano obbligate dal General Consiglio, e dal Comune della loro Città. Aggiungasi, avere parlato Papa Giovanni XXII. nella prima Bolla del Vicariato (anche per attestato de i Ministri Pontificj(a)) non d'altro, che *de Civitate Ferrariæ, ejusque Diœcesi, et Districtu*. Cioè v'en'ivi mentovato (e lo stesso fu ripetuto più d'una volta da Clemente VI. nella Bolla del 1344.) una sola *Diocesi*. Ma se *Comacchio* ed *Adria* fossero state del Distretto Ferrarese, avrebbe bisognato parlare di *più Diocesi*, perchè quelle due Città hanno le loro Diocesi particolari.

Molto più ancora si noti, che la Comunità di *Ferrara* per se, e per tutti

[a] *Relat. Jur. Sed. Apost. pag.* 108.

tutti i suoi Sudditi, fa chiedere l'assoluzione dalle pretese Censure; e che le Città d' *Adria*, e di *Comacchio* nulla fanno di questo. Si osservi di più, che senza fine andavano i Papi, e i lor Ministri dicendo, e ridicendo, che *Ferrara col suo Contado e Distretto* era sottoposta al Dominio temporale della S. Sede, e che una minima parola di questo non è detta mai d' *Adria*, e di *Comacchio* in quelle Bolle. E finalmente per decisione di tutto si avverta, ch' esso Comune e Popolo Ferrarese confessò, che apparteneva alla S. Sede il diretto dominio d'essa Ferrara, e promise Egli stesso di Restituire tutto il dominio della *Città*, *Contado*, e *Distretto* d' essa *Ferrara* alla medesima S. Sede, e di non ubbidire ad altri, che a' Ministri Pontificj, finito che fosse il Vicariato degli Estensi. All' incontro i Sindici tanto delle Città d' *Adria*, e di *Comacchio*, come di quella di *Firenze* solamente promettono a nome de' loro Principali, *se Curaturos*, *et Acturos*, *quod ipsi Obizo*, *Nicolaus* (terminato il tempo del Vicariato) *integre*, *realiter*, *ac libere Restituent* alla Chiesa Romana la Città, il Contado, e il Ristretto di Ferrara. E così aveano prima fatto le stesse due Città nel 1332. nel darsi per Sigurtà de i medesimi Estensi. I Sudditi del Papa, cioè *i Cittadini*, *e Destrittuali di Ferrara*, promettono di rendersi eglino stessi, e d' ubbidire alla Chiesa, finito il Vicariato: E così doveano appunto parlare, e promettere. L' altre Città non Suddite d' esso Papa, cioè *Firenze*, *Adria*, *e Comacchio*, solamente s' obbligano a *Procurare*, che i Marchesi d' Este facciano dopo il decennio del Vicariato la Restituzione suddetta: E così conveniva, che parlassero, e promettessero Popoli non Sudditi del Papa. Alle quali osservazioni io prego bene i Lettori disappassionati, che facciano attenta riflessione, e fatta che l' abbiano, io non m' aspetterò già più, che alcuno dubiti, che *Comacchio* non fosse anche anticamente uno Stato indipendente, e diverso da quel di Ferrara. Anzi mi lusingo, che i medesimi Lettori più che mai si stupiranno, come il Difensor del Dominio, il quale avrà ben lette, e rilette, e squitinate le suddette Bolle, e avrà avvertito quel tutto, che da noi si è detto, abbia poi avuto il cuore di sostenere, che i Papi diedero, e gli Estensi presero tacita ed implicita Investitura di *Comacchio* nelle prime Bolle del Vicariato Ferrarese. Oltre a ciò si conchiude da tali notizie, che quella Città nel 1332. e nel 1344. non era punto considerata per Città del Dominio Pontificio, e che per tale non la pretendeano punto gli stessi Papi, siccome non pretendeano le *Terre della Contessa Matilda* ed altri simili Stati, parte de' quali era goduta dagli Estensi con tacito o palese consentimento de' Papi. E in fine evidentemente si scorge, che i Marchesi d' Este erano, e continuavano ad essere Possessori di buona fede, e Signori legittimi, e non già usurpatori di *Comacchio*, la qual Città eglino dominavano nel 1344. con titoli giusti, ma senza punto riconoscerla dalla S. Sede Apostolica, siccome dominavano allora, e non riconosceano da lei *Modena*, *Adria*, *Rovigo*, ed altri Stati indipendenti da

ti da Ferrara, mentre tali Stati non erano in guisa alcuna pretesi dalla S. Sede; e il Dominio, e Possesso degli Estensi non venivano punto turbati da' richiami in contrario de' Romani Pontefici, i quali benchè sì vicini a i tempi di Ridolfo I. pure altro da questi Principi non esigevano se non d'essere riveriti per Signori diretti della Città di Ferrara. Poste le quali notizie nè meno si può più dire, che essi Papi ritenessero coll' animo il *Possesso di Comacchio*, come vorrebbe farci credere l'uno degl' Oppositori(a). Che se allora gli Estensi erano pacifici Possessori, e legittimi Padroni di *Comacchio*, e il godeano con buona fede: sempre più si viene ad intendere, perchè Carlo IV. e i susseguenti Imperadori volessero investirgli ancora di *Comacchio*, Città conceduta solo per pompa, e non con effetto, da alcuni Augusti alla Chiesa Romana; e Città almeno non pretesa più da i Papi, come di lor Dominio. E ciò sia risposto all'Autore delle Difese, che va susurrando(b) un non so che di *mala fede* nel Possesso degli Augusti, e degli Estensi, e vorrebbe dal Tribunale del Foro tirar questi Principi a quello della Coscienza. Nell' uno e nell' altro di questi Tribunali sono sicuri l' Augustiss. Imperadore, e la Casa d'Este per conto del Dominio di *Comacchio*; e i Lettori non hanno più alcun bisogno, ch' io loro il mostri. Aggiungo in oltre, che quando anche i Marchesi d' Este avessero posseduto, e signoreggiato questo Stato dal 1325. fino al 1598. e solamente ancora fino al 1510. senza prenderne Investitura dall' Imperadore: non avrebbe per questo potuto più il Papa pretendere una Città, già prescritta in favor degli Estensi, e da loro posseduta con buona fede, non meno che siano prescritte la *Corsica*, la *Sardegna*, le *Provincie della Venezia*, e dell' *Istria* le *Terre della Contessa Matilda*, ed altri simili Stati, sopra i quali da tanto tempo non ha più diritto alcuno la S. Sede. Ma quanto meno poi potè la Chiesa Romana pretendere, od occupare sì tardi la Città di *Comacchio*, che la Casa d' Este riconobbe insin dell' Anno 1354. in Feudo da i soli Imperadori, cioè da que' Principi i quali anche prima vi aveano sempre conservata sopra la loro Sovranità, e i quali continuarono ad esercitarvela sempre da lì innanzi, con averne date fino al giorno d'oggi le precise Investiture alla Famiglia Estense?

C A P. XXXVIII.

Lega del 1357. e Strumento del 1361. pruovano l'indipendenza di Comacchio, *e d'* Adria *da Ferrara. Pretesa Visita di* Comacchio *nel 1371. sotto il Card.° Anglico non solo non mostra alcun Dominio della Camera Apostolica in quella Città; ma ci assicura del contrario, e sol giova agli Estensi. Atti del 1419. e pagamenti di censi per Ferrara nel 1502. e 1506. indarno allegati dagli Avvocati Camerali di Roma.*

NOi intanto proseguendo il viaggio, troviamo un'altro evidente testimonio di quanto s'è finqui mostrato in una Lega fatta in Cesena a dì 28. Giugno 1357. fra il Cardinale Egidio Legato della

(a) *Diss. Hist. C. 174. pag. 153.*

(b) *Dif. I. C. 65. pag. 236.*

Santa Sede, Androino Abate e Nunzio Apostolico a nome del Papa, Blasco di Belviso Marchese d'Ancona, Aldrovandino Marchese d'Este, ivi intitolato: *Civitatum Ferrarie & Mutine pro almis Romana Ecclesia & Imperio Sacrosanctis Vicarius Generalis*, e fra i Gonzaghi nominati in quella occasione *Mantue & Regii Vicarii Generales pro Romano Imperio*, e fra Giovanni da Olegio Signore di Bologna, il Marchese di Monferrato, il Duca di Genova, e i Beccaria di Pavia, contra di Bernabò Visconti e della sua Società. Oltre ad altri articoli fu ivi stabilito, che se la parte contraria *foret in Territorio, vel offenderet Territorium infrascriptorum Dominorum, scilicet Bononie, Mutine, Regii, Mantue, Ferrarie, ADRIE, COMACLI, Argente, & Policini Rodigii, & eorum DISTRICTUUM: tunc teneatur Dominus Legatus, et Abbas, et Romana Ecclesia mittere taleam suam, tam ad defensam, quam ad offensam etc.* L'intero Strumento di tal Confederazione si leggerà stampato nell' Appendice. Dell' Estense erano allora *Modena*, *Ferrara*, *Adria*, *Comacchio*, *Argenta*, *e il Polesine di Rovigo*, tutti Stati l'uno dall' altri indipendenti, e divisi, e posseduti con titoli diversi dalla Casa d'Este. Da questo documento adunque ritorna ad apparire chiarissimo che *Comacchio* non era allora in guisa alcuna riguardato, come parte del Distretto Ferrarese: altrimenti, perchè distinguere espressamente quello Stato da *Ferrara* nella stessa guisa, che furono distinte *Modena*, *Regio, Mantova*, ed *Argenta* dalla stessa Ferrara? E perchè far menzione solamente d' *Adria*, e di *Comacchio*, e non di tante altre Terre, e Luoghi insigni, veramente compresi nel Distretto Ferrarese? Di più si noti, che il Legato, e il Nunzio della S. Sede erano presenti e consentirono a tutto, e che i medesimi ben pratici degl' interessi, e de i Diritti della Chiesa Romana, e delle pertinenze del Ferrarese, e de i pregiudizj, che sogliono venire da certe parole, e maniere d'esprimersi, non avrebbono dovuto comportare, nè avrebbono comportato senza qualche clausola salutare, che *Comacchio*, ed *Adria* fossero enunziate come Stati di giurisdizione, e qualità diversa dal Distretto di *Ferrara*, ove si fosse saputo ciò, che oggidì vanno pretendendo gli Oppositori. Ma non venne questo pensiero, nè potè venire allora in mente a i Ministri del Pontefice, perchè era notorio, secondocchè s'è veduto, che quelle due Città non appartenéano punto al Ferrarese, nè pretendea la Chiesa Romana d'averne investiti gli Estensi implicitamente nè tacitamente colle Bolle del Vicariato di Ferrara. Finalmente si noti, essere stata stipulata tal Lega solamente tre Anni dopo che Carlo IV. Imperadore avea data precisa Investitura di *Comacchio* allo stesso Aldovrandino Marchese d'Este: il che è verisimile ancora, che fosse allora noto a i personaggi di quella Lega.

Risponde qui l'Autor delle Difese (a), *che i Sommi Pontefici contentandosi di abbracciar Comacchio con le formole Ferraria cum ejus Comitatu, Districtu, & pertinentiis, non pretesero, che per questo fosse vietato il nominarvelo*

(a) *Dif. II. 95. pag. 247.*

velo a parte. *Nè il trovarlo così nominato da sè, può far concludere, che Comacchio non fosse pertinenza del Distretto Ferrarese, siccome dal trovarsi nominato Ariano, Castelguglielmo, Melara, Figheruolo nella Pace del* 1484. *si potrebbe credere, che que' Luoghi non fossero del Distretto Ferrarese*. Supposti insussistenti; e maniera troppo comoda di rispondere con quel, che si desidera, ma non si pruova. Negasi, che mai i Sommi Pontefici abbracciassero tacitamente *Comacchio* nelle formole di *Ferrara cum ejus Comitatu &c.* e quando ciò fosse stato (siccome certamente non fu) sarebbe anche stato tacitamente vietato il nominar *Comacchio* a parte, e distintamente da *Ferrara*, in maniera che il Pubblico potesse credere quello un Dominio affatto distinto e indipendente dal Ferrarese, siccome era notorio, che *Bologna*, *Mantova*, *Modena*, *Reggio*, *Argenta*, e il *Polesine di Rovigo*, non dipendeano da *Ferrara*, e però fu stimato necessario l' esprimere tali giurisdizioni nella mentovata Lega. E l' addurre la Pace del 1484. è addurre un sogno, e un' esempio, che nulla ha che fare con questa Lega, siccome abbiam provato di sopra nel Cap.34. Qui ognun vede, che essendosi già parlato di difendere *Ferrara* col suo Distretto, non sarrebbe più occorso nominar separatamente *Adria* e *Comacchio*, perchè nel supposto (falso però) de' Camerali Romani, chi dicea *Ferrara e il suo Distretto*, diceva ancora *Adria e Comacchio*; anzi non si doveano nominar queste due altre Città co' loro Distretti, affinchè non fossero prese come giurisdizioni non comprese sotto Ferrara. Fu aggiunto nella Supplica per buona derrata il passo d' uno Strumento del 1361. (simile ad alcuni altri de gli Anni antecedenti e susseguenti) ove i Marchesi d' Este pagano gli affitti della porzione de' Beni del Marchese Francesco Estense posti *in Ferraria, & ejus Districtu, & in Policinio & Comitatu Rodigii, et in Diœces. Cervien. Raven. ADRIEN. COMACLEN. et in quolibet alio loco etc.* Ma dice l'Oppositore (a), *non torna a proposito un tale Strumento; perchè ivi si parla delle Diocesi di Ravenna, di Cervia, di Ferrara, d' Adria, e di Comacchio, le quali si sa, che sono separate l' una dall' altra. Qui non trattiamo della Diocesi spirituale, bensì della giurisdizione temporale di Ferrara, e delle sue dipendenze politiche*. Ed io rispondo essere qui patente, che si vuol significare in questo luogo col nome del Territorio suggetto a i Vescovi di Comacchio ed Adria un' estension di Paese, cioè la *giurisdizion temporale d'Adria*, e di *Comacchio*, veggendosi, che quì il ragionamento è di *giurisdizion temporale*, e di Beni temporali. Ora, se fosse stato vero, che *Comacchio* venisse compreso nel *Distretto di Ferrara*, anche le Diocesi, o il Territorio d' esso Comacchio sarebbe stato compreso nel Distretto Ferrarese; laonde non occorreva dopo aver detto *in Ferraria, et in ejus Districtu*, soggiungere con tanta distinzione *in Diœces. Adrien. Comaclen.* Resta dunque, che fu distinta la Diocesi, e per conseguente il Contado, e Distretto di *Comacchio*, dalla Città, e dal Distretto di *Ferrara*, perchè si sapea, che nel Distretto Ferrarese

(a) Dif. II. C. 93. pag. 348.

non era compresa la *Diocesi di Comacchio*.

Ma quì c' interrompe il Difensore del Dominio con ricordarci, che nel 1371. il Cardinale Anglico *prese la descrizione di tutte le Terre e Città della Romagna*, e fra esse annoverò ancora *Comacchio*, siccome apparisce da un Codice della Vaticana. S'era già risposto nelle Offerv.(a) quanto bastava ad una tale obbiezione, cioè col negare, che quel Cardinale visitasse, o facesse visitar Comacchio, e con dire, che tal Visita, se fu fatta, fu clandestina; e nulla in fine servire contra di noi quella partita, perchè scritta, come è piaciuto all' Autore di quel Codice. Ma il Censore suddetto(b) facendo, non so come, prima credere, che in questa particolarita *io candidamente confessi di esser seco d' accordo, non avendo io alcuna cosa da opporre*, poscia colla solita aria di sprezzo si sbriga dalle nostre risposte; e dopo aver mostrato, che quel Cardinale fu *Vicario Generale delle Terre e Provincie della Chiesa in Italia*, ed amico de gli Estensi: il che niuno metteva in dubbio; e che le Bolle del suo Vicariato furono pubblicamente, e solennemente lette alla lor presenza in Bologna: il che a nulla serve; conchiude con dire, che *a questo fatto insigne altre volte addotto dal Contelori, e dal Ghini, non vi fu chi si opponesse, nè mai alcuno con fondamenti legittimi si potrà opporre*. Così egli; avendo prima formato il Sommario del Capitolo con queste altre parole: *Pubblicità Notoria, ed Indubitata della Visita di Comacchio, fatta dal Cardinale Anglico*. Se bastasse l' uso de gli epiteti maestosi, e la franchezza dell' attribuirsi la ragione, per ottener anche ragione: ognuno facilmente potrebbe sperar vittoria nelle contese. Ma dovrebbe una volta arrossire questo Oppositore dell' andare scrivendo, che a certi fatti *addotti dal Contelori e dal Ghini*, non sia stato risposto per parte della Casa d'Este; mentre egli sa, che le Scritture di que' due Autori, composte circa il 1643. e risponsive al *Ristretto delle ragioni della Casa d' Este* furono lasciate affatto senza risposta, perchè non furono comunicate a gli Estensi, nè divolgate, essendo sopravvenuta calma fra la Corte Romana, e la Casa d'Este. Come mai si può spacciare per confessata, e non ribattuta un' opposizione formata da taluno in un Libro, quando nè pure una sillaba di risposta è stata data a quel Libro? In occasione dunque del risvegliamento di tali Controversie hanno risposto gli Avvocati della Casa d' Este, ed io torno a rispondere, negarsi da noi, e non provarsi punto da i Camerali di Roma, che il Cardinale Anglico mai visitasse, o facesse effettivamente visitar Comacchio, e molto meno, che tal pretesa *Visita* sia *Indubitata* e *Notoria*. E senza fallo a qualunque Giudice disappassionato che si esponga, non avrà alcun peso legale in pregiudizio del S. R. Imperio, e della Casa d' Este, quella memoria scritta, non si fa da chi, e certo senza saputa di chi vi avea interesse, la quale può farsi da ognuno, che non sia Ministro Pontificio, nè porta seco vestigio alcuno, non che necessità di *Visita* Legale. Sanno i Legisti, che si richieda, affinchè un' tal Atto sia

(a) *Osserv.* §.37. *pag.* 50.

(b) *Dif. I. C.* 18. *pag.* 99.

sia legittimo, e faccia pruova in giudizio contra d' un terzo, e affinchè si possa dargli nome di *Visita*, e Visita *indubitata e notoria* (a). Nè giova il fingersi nell' animo fatta quella descrizione, per esigere poi tributi anche da *Comacchio*; perchè nessun tributo pagarono mai gli Estensi alla S. Sede per *Comacchio*; e per Ferrara stessa pagarono l' annuo Censo, ma non altro tributo, onde s'avesse a far la descrizione de' Fuochi. Ora io prego i Lettori meno affaccendati di cercar' un poco nella Difesa II. (b) se il valoroso Avvocato della Camera Apostolica abbia punto provato quella sua *Visita indubitata e notoria* del Card. Anglico. In vece di questo troveranno ivi di quelle, che a me pajono scappate spiritose, e fughe galanti senza mostrar di fuggire, facendo qui ed altrove servir di risposta la risolutezza, e lo sprezzo dittatorio d' ogni richiesta, o d' ogni ragione, che si opponga al disegno suo. Resta, dissi, in vigore ciò, che s' era risposto. Ma bisogna ora aggiungere, che per aver' io nella Supplica negato (c), che in quel Codice esse Città siano enunziate *appartenenti alla Chiesa Romana*, mi si scaglia alla vita l' Avvocato suddetto con una di quelle sue risposte enfatiche bensì e terribili, ma che fanno o' stomaco, o riso a i Savj. *Proposizioni*, dice egli (d), *più animose, e più false di queste è difficile il concepire*. Quindi porta la Prefazione di quel Codice, e alcuni squarci scelti da i fogli 74. 78. 80. e poi (e) con quattro colpi della sua sdegnata eloquenza contra della mia *incredulità*, e in lode della sua *sincerità* e *veracità*, fa uno de'suoi soliti salti ed altre cose disparate, col chiamar finalmente *cavillazioni infelici*, *e parole prive d' ogni sostanza* le nostre.

Ora si contentino i Lettori di osservare nella Dif.I. (f) le seguenti parole del Romano Avvocato: *Esso Libro contiene ordinatamente descritte*, *Omnes Civitates Provinciæ Romandiolæ*, *appartenenti alla Chiesa Romana*, *designatas*, *& confinatas per loca &c.* Da ciò ebbi io motivo di scrivere nella Supplica: *Nel Codice è notato*, *contener quel Libro descritte Omnes Civitates Provinciæ Romandiolæ* (*senza dire* , *se tutte sieno dipendenti allora dal Dominio Pontificio*; *poichè l'aggiungersi appartenenti alla Chiesa Romana*, *questo non è nel Codice*, *ma è chiosa del Difensore*) *Designatas &c.* Vien' ora dicendo nella Dif. II. il medesimo Censore, leggersi così quel passo nel Codice Vaticano: *Omnes Civitates Provinciæ Romandiolæ*, *ad Sanctam Romanam Ecclesiam Nullo Medio pertinentes*, *designatas &c.* e però accusa me di soverchia animosità per le suddette mie parole. Ed io rispondo, che non me di quello taccia, ma se stesso (e mi perdoni egli) di poca *sincerità*, o di non poco artifizio, dovea egli accusare in questo sito. Come ognun vede, io fondai l' asserzione mia sul testo del Codice, come esso era stato riferito nella Dif. I. Ivi quell' *appartinenti alla Chiesa Romana* è dicitura dell' Oppositore, e non parole del Codice: laonde non è, se non indegna cosa l' imputar a me un' errore, a cui ha egli stes-

(a) *Dis. Hist.* C.87. *pag.*64.
(b) *Dif.II.* C.102. *pag.*272.
(c) *Supplica* §. 19. *pag.*44.
(d) *Dif.II.* C.102. *pag.*273.
(e) *Ibid. pag.*277.
(f) *Dif.I.* C.19. *pag.*99.

so dito motivo col nascondere le precise parole Latine del Codice, le quali siccome troppo importanti si doveano fedelmente rapportare, se vi si leggeano, e non alterarle con una traduzione volgare: Ma si guardò egli allora assai accortamente di riferir quel passo, come stava, perchè se noi avessimo scorto quell' *ad Sanctam Rom. Ecclesiam Nullo Medio pertinentes*, avremmo subito, e con tutta ragione, argomentato, che dunque non s'era ivi propriamente avuta intenzione di descrivere, e molto meno di visitar *Comacchio*, perchè tosto si conoscea questa infallibil verità, cioè che Comacchio posseduto allora, e signoreggiato da gli Estensi, non potea annoverarsi fra le Città *ad S. R. Ecclesiam Nullo Medio pertinentes*. Ma venendo al punto, debbo io ringraziar qui la *Sincerità* benchè tarda del nostro Oppositore, che col rapportare intera la Prefazione di quel Codice sana i difetti della Dif. I. in questo sito. Più ancora me gli protesto io obbligato, perchè avendoci con ciò lasciato *dare un occhiata*, benchè a poche righe di quel suo Codice, ne abbiamo ora tanto da convincere il Mondo, che ivi nulla si legge di giovevole all' Oppositore, anzi assai chiaramente si legge ivi confermata la sentenza nostra, permettendo il Sig. Iddio, che i medesimi Avversarj militino ancor qui contra voglia loro in nostro favore.

Primieramente ivi non apparisce vestigio di quella *Visita* di Comacchio, o d'altre Città, che l'Avvocato Romano non solamente dicea fatta dal *Cardinale Anglico*, ma eziandio col suo non timido petto chiamava *Indubitata e Notoria*. Altro non è quel Libro, che una *Descrizione* della Romagna, fatta da non so chi e senza esame Legale, e cavata da private informazioni, *prout melius de prædictis haberi potuit Informatio*. Adunque resta palese, che vanno in ciò per terra i Vanti dell' Oppositore, e che non può la Camera Apostolica far capitale alcuno sopra un tal'Atto, e Libro. Secondariamente ivi si propone di descrivere tutte le Città della Romagna *designatas, et confinatas per loca et partes ipsius Provinciæ cum earum Territoriis, Comitatibus, & Districtibus; ac Confinibus &c. Roccbas, Castra, & Fortalitia &c. & portas &c. & Castellanos, Comestabiles, equites, pedites &c. ac omnes Officiales dictarum Civitatum &c. ac etiam quosdam alios introitus*, cioè rendite &c. Ora si osservi, come digiunamente, venendosi ad *Adria* e *Comacchio*, parli d'esse Città quel Relatore, sbrigandosene egli in quattro parole, senza descrivere i loro Confini, le Ville, i passi, le strade maestre, le rendite, e tante altre cose, che si sarebbon dovute notare secondo la proposta della Prefazione; anzi si ponga mente, che de i focolari d'*Adria* si parla ivi a tentone. Adunque è lontanissimo dal vero, che il Cardinale Anglico visitasse, o esercitasse alcun dominio in Adria e Comacchio, conoscendosi tosto, che per conto di queste due Città furono solamente prese informazioni leggieri in lontananza. III. Non solo da quel Codice non risulta, che la S. Sede avesse o pretendesse alcun Dominio in *Comacchio*, ma anzi risulta il contrario cioè ch'ella non ve l'avea, nè vel preten-

dea..

dea. Altro ivi non si nota in margine alle Città di *Comacchio*, *ed Adria*, se non: *Tenet D. Marchio de Ferraria*, senza dirvisi punto, che il tenga dalla Chiesa, ed accordandosi appunto un tal silenzio con le pruove da noi addotte, cioè che gli Estensi signoreggiavano bensì quella Città, ma non la riconosceano dalla S. Sede. Io so, che tali parole; se stiamo all'esposizione dell'Oppositore (*a*) espressa in caratteri distinti, vogliono dire: *Il Marchese Niccolò d'Este, Vicario Pontificio di Ferrara, possiede Comacchio per Investiture dalla S. Sede, come Luogo compreso nel Vicariato, e nel Distretto di Ferrara*. Ma si risponde, che non vogliono quelle parole significar ciò; ma vuole bensì l'interpretazione loro data significare, che l'Oppositor Romano è uno Scrittore sommamente franco, o rivolto a prendersi spasso de i semplici con queste lepide scene, o parafrasi. Nulla di ciò, ch'egli sogna, si trae dalle suddette parole del Codice, come ognun vede; anzi a chi sa, e vuol' intenderle, se ne trae tutto l'opposto, confrontandole con altre appresso. Imperocchè parlandosi ivi di *Ravenna*, tenuta da Guido Polentano, si nota subito, ch'egli l'ha in Vicariato, o Feudo dalla Chiesa Romana: *Tenet D. Guido de Polenta ab Ecclesia Romana sub censu &c.* Così della Città di *Rimini* si legge ivi: *Concessa est per Ecclesiam Nobilibus de Malatestis sub certo censu annuo &c.* Se *Adria* e *Comacchio* fossero state Città della Chiesa Romana, e da lei concedute per Investitura a gli Estensi: chi non intende, che ciò sarebbe stato espresso da quello Scrittore, siccome fu fatto per altre simili Città? Adunque si deduce, che non venivano queste due Città considerate come Città Pontificie; e la Verità di tal deduzione si renderà evidente da un'esempio preciso. Leandro Alberti (*b*) nella sua Italia fa la Descrizione della *Romagna*, e descrive fra l'altre Terre, che veramente sono situate in essa Provincia, *Castrocaro*, *Duadola*, *Portico*, *Modigliana*, con dir poscia, che ora sono *sotto i Fiorentini*. Teneva dunque, cioè possedeva e signoreggiava, e tiene e signoreggia tuttavia il Gran Duca di Toscana le Terre suddette, come ancora la *Città del Sole*, *Marradi*, *la Rocca*, *Populano &c.* poste nella *Romagna*; ma non seguita quinci, ch'egli le tenga, per quanto si sappia, dalla Chiesa Romana, o ch'elle punto appartengano nel temporale alla S. Sede; e l'esser quelle *nella Romagna*, e il descriverle l'Alberti in essa Provincia, chiaramente scuopre, che anche il *tenet D. Marchio de Ferraria*, detto per *Comacchio* ed *Adria*, Città poste *nella Romagna*, pruova bensì il Dominio Estense, ma non già Dominio alcuno della S. Sede; anzi quest'ultimo resta affatto escluso, perchè non vi si dice *tenet ab Ecclesia Romana*, come poi si vede notato ne gli altri Stati veramente dipendenti da essa Chiesa.

IV. Sempre più si ravviserà questo Vero al considerare, che la Cam. Apostolica non solea concedere Vicariati di Città, o Terre, senza l'Imposizione dell'*annuo Censo*; e quello Scrittore appunto si mostra accurato nel notar' essi Censi, come s'è veduto nell'esempio di *Ravenna* e *Rimini*.

Ma non

(a) *Dif. I. C. 18. pag. 97.*

(b) *Leandr. Albert. Ital. Reg. 14.*

Ma non notando già egli, che il Marchese di Ferrara pagasse alcun Censo alla Rev. Camera per *Adria* e *Comacchio*: segno manifesto è un tal silenzio, che non le riconoscea l'Estense dalla Camera suddetta. È buon per noi, che anche l'Autor delle Difese (a) confessa, che ivi *si esprimono i Censi del Sig. di Polenta, de' Malatesti, e di TUTTI gli altri Vicariati espressi in quel Codice*; credendo egli poscia di saltare il fosso col solo pretendere, *non espresso a parte il Censo del Marchese di Ferrara, perchè non si trattava di Feudi separati, ma uniti al Vicariato di Ferrara*. Ma lo stesso Oppositore ha poi disavvedutamente divulgato in que' pochi fragmenti del Codice Vaticano, quello che basta per confondere i suoi medesimi sutterfugi. Ivi attesta egli, che si legge: *Melsa est quædam Villa in Comitatu Ravennæ &c. Solvere consueverunt pro tallia &c. sed non solvunt, quia D. Guido solvit censum*. Se per *Adria*, e per *Comacchio* avessero pagato Censo gli Estensi, non l'avrebbe tralasciato quel Relatore, veggendosi, ch' egli il nota anche parlando delle Ville sottoposte al Distretto di qualche altra Città già nominata. V. Ove queste due Città fossero state (come pretendono i Camerali Romani) del *Distretto Ferrarese*, e unite al *Vicariato di Ferrara*: non l'avrebbe taciuto, nè avrebbe dovuto tacerlo quello Scrittore, siccome nol tacque di *Melsa*, che era del Contado e Distretto di Ravenna. Ma egli tacque ciò di *Comacchio* e d' *Adria*, perchè non sapea ciò che in questi soli ultimi tempi hanno ideato i Difensori della Rev. Camera; e però si scorge, che parla secondo i sentimenti nostri. Del che ci accorgeremmo anche meglio, se potessimo mirar' altre partite di quel Codice, e come ivi si parli di *Ariano*, *S. Alberto*, *Argenta*, ed altri Stati indipendenti da Ferrara, e signoreggiati allora dalla Casa d'Este. Certo, se ivi non si parla di Ferrara, e del suo Distretto: come si entrò a parlare d' *Adria*, e di *Comacchio*, supposte porzioni del Distretto Ferrarese? Se poi vi si parla (e sembra che veramente se ne parli) di Ferrara, e del suo Distretto, e vi si dice, che altri Luoghi sono compresi nel Ferrarese: come poi nulla di ciò si nota per *Adria* e *Comacchio*? Adunque ne deduco io, che tali Città non aveano che far con Ferrara, mentre non si dovea tacere la lor dipendenza, se questa fosse stata allora a notizia del Mondo, non che di quello Scrittore. VI. Riesce poi chiara un tal verità al dirsi ivi *Comacchio* ed *Adria* Città situate *juxta dictum Comitatum Ferrariæ*, cioè poste nel confine del Contado, e Territorio di Ferrara, ma non già entro lo stesso Territorio, e Contado, nè come parti d'esso. Il Difensor del Dominio ricorre qui ad uno de' suoi spiritosi ripieghi, dicendo (b), che noi ritorniamo *al miserabile scampo della separazione materiale del Territorio di Comacchio dal materiale pur di Ferrara, lusingandoci, che per poter dirsi, che un Luogo sia pertinenza dell' altro, bisogni mostrare, che sia non già politicamente, ma bensì materialmente incorporato e impastata con l' altro*. Al che si risponde, non aver noi saputo giammai, come

[a] *Dif. II. C. 102. pag. 276.*

[b] *Dif. II. C. 102. pag. 273.*

me s'impassino i Luoghi, ma saper bene, che non si sottrarrà egli alla luce di questa verità coll' ajuto de' termini equivoci o scuri di *pertinenza*, *materiale*, e *politico*, e con quattro motti di dispregio delle nostre ragioni, *Comitatus* ivi significa, siccome Sinonimo, anche il *Territorio*, e *Distretto politico*; e in fatti propone quello Scrittore di descrivere quelle Città, *cum earum Territoriis*, *Comitatibus*, *& Districtibus*, *ac Confinibus ipsorum Territoriorum*, *& Comitatuum*; *nec non villas sitas in Comitatibus*, *& Districtibus ipsarum Civitatum &c.* Poscia seguita a valersi della parola *Comitatus*, per esprimere, fin dove giungesse la giurisdizione, e il Distretto d'esse Città. *Comitatus Ravennæ* (leggesi ivi) *est in Confinibus Comitatus Cerviæ*, *Cæsenæ*, *Forlivii &c. Comitatus Arimini est in Confinibus Comitatus Cæsenæ*, *Vicariatus S. Archangeli*, *Montisferetri &c. quæ Civitas cum ejus Comitatu concessa est per Ecclesiam Nobilibus de Malatestis*. Ora senza volersi ben bene chiudere gli occhi, non si può non vedere, che col nome di *Contado* vien qui significato il *Territorio*, e *Distretto*, ed ogni *pertinenza politica* del Distretto di quelle Città. *Comacchio*, è ivi accennato come *Città*, adunque aveva il suo *Territorio*, *Contado*, e *Distretto*. Giaceva in vicinanza, e in confine del *Contado di Ferrara*, e Ferrara sarà probabilmente ivi enunziata, come confinante al *Contado di Comacchio*: adunque non era Comacchio nè pur allora compreso nel Territorio, Contado, e Distretto di Ferrara. E se fosse stato, quale il pretende l'Oppositore Romano, quello Scrittore avrebbe dovuto enunziarlo in altra guisa, siccome vedemmo ciò fatto per *Melsa*, la quale vien detta *Villa in Comitatu Ravennæ*. VII. Notisi ancora, che oltre alle Città della Romagna *ad S. R. Ecclesiam nullo medio pertinentes*, contiene quel Codice ancora *omnia alia Castra, Roccas, fortalitia, & Villas, sita in dicta Provincia*, *Juxta Comitatum*, *& Districtum Civitatum ad Romanam Ecclesiam pertinentium*. Adunque doveano esservi de' Luoghi posti in confine delle Città della S. Sede, ma non sottoposti alla S. Sede; e *Comacchio* appunto fu notato, come confinante alle Città della Chiesa, ma non per Città della Chiesa. Le quali cose tutte costringono me di nuovo a sommamente ringraziare il Romano Avvocato per la cortese scoperta di quel Codice, perch' esso, quanto vi si fisseranno gli sguardi, tanto più ci farà toccare con mano, che *Comacchio* non era allora considerato come Città della S. Sede; nè come compreso nel Distretto; e Territorio Ferrarese, nè come conceduto in Vicariato da i Papi agli Estensi, percicchè s'intende tosto, che troppo diversamente avrebbe parlato, e dovuto parlare d'essa Città quell' Anonimo Scrittore.

Con un' altro inutile sforzo seguita a combattere il Difensor del Dominio (a), pretendendo, che *Comacchio nominatamente fosse riconosciuto per Signoria della Chiesa sotto Papa Martino V.* perchè Delfino Abate di Casanova, dichiarato Collettore *Jurium*, *fructuum*, & *proventuum* della Sede Aposto-

(a) *Dif. I. C. 20. pag. 99.*

Apostolica nella Romagna dell' Anno 1419. ebbe nella nota de' Luoghi della sua commessione ancora *Comacchio*. Ma certo si maraviglieranno i Lettori, al vedere, come non sappia questo Scrittore, (e pure sta in Roma) che non solamente per la Romagna, ma per tutte le più rinomate Provincie dell' Europa Cristiana, allora i Papi costituivano de i Collettori *Jurium*, *Fructuum*, & *proventuum* della S. Sede, ed esigevano da infiniti paesi gran copia d' oro per Decime, Annate, Dispense, Spogli, Privilegj &c. il qual costume dura tuttavia, spezialmente in Italia, senza che mai alcuno abbia preteso o sognato, che tutte queste Provincie siano sottoposte al Dominio temporale del Papa. Aggiungasi, che in Ferrara stessa, di cui veramente erano gli Estensi Vicarj per la S. C. Romana, niun' altro diritto, frutto, e provento esigevano allora i Papi, come Padroni diretti di quel Dominio, se non il solo annuo Censo, che loro pagava la Casa d' Este per ragione d' esso Vicariato: dal che sempre più appare l' insussistenza dell' illazione, che vorrebbe trarre da quell' Atto il Romano Oppositore (*a*). Ci vien' egli ancora ripetendo, che Ercole I. e Alfonso I. Duchi di Ferrara negli Anni 1502. e 1506. pagarono alla Camera di Roma il solito censo, ciascun di loro, *uti Ferrariæ Dux*, & *in nonnullis aliis Civitatibus*, *Terris*, & *locis pro S.R.E. Vicarius Generalis*. E affinchè ne' Lettori ben' impressa rimanga questa importante notizia, inserisce interi gli Atti di tal pagamento, quali il Cardinal Rafaello Camerlengo li fece scrivere ne i Libri della Camera Apostolica. Già era stato da me risposto a questo punto nelle Osserv. (*b*) ed ora si ripete, che non ha potuto, nè può pretendere la Casa d' Este d' impedire, che i Camerali di Roma non iscrivano ne' Libri loro ciò, che monta loro in capriccio; ma che poi simili partite possano punto servire contra la Casa d' Este, e contra l' Imperio, nol diranno già, e nol crederanno mai i Giurisperiti. E tanto meno hanno d' aver qui luogo tali Atti, perchè portano seco una Novità ripugnante alla dichiarazione de' Principali, cioè de i Sommi Pontefici, che nelle Bolle, e degli Estensi, che ne' loro Atti, e prima, e dopo, diversamente parlarono; e noi sappiamo, che le parole di questi, e non quelle de i Libri de' Camerali s' hanno da attendere nel presente caso. Veggansi tutte le antecedenti Bolle Pontificie del Vicariato di Ferrara conceduto agli Estensi, e vi si troverà solamente parlato d' una Città, cioè di *Ferrara col suo Contado*, *e Distretto*. Veggasi il Giuramento fatto al Papa dal Marchese Aldrovandino nel 1361. Egli si osserverà intitolato *Vicario per la S. Madre Chiesa*, *e nostro Signor messier lo Papa*, *de la Città*, *Contado*, *e Distretto de Ferrara etc. Recognosco la Città*, *e lo Contado de Ferrara essere pienamente de la Chiesa de Roma etc.* Così in infiniti altri documenti; e lo stesso Alessandro VI. nell' Anno 1501. cioè poco prima di que' pagamenti, non disse d' investire Ercole I. con tutti i suoi Discendenti, se non *de Civitate Ferrariæ*, *Castris*, *Terris*; *et locis prædictis*, i quali altri Luoghi,

[a] *Dif. I. C. 25. pag. 108.*

[b] *Osserv. §. 42. pag. 65.*

ghi, e Castella, indipendenti dal Distretto Ferrarese, sono ivi espressi, cioè *Massa de' Lombardi*, *Conselice*, *Bar[b]iano*, *Cunio*, *Bagnacavallo &c.* ma senza mai nominarvisi Comacchio. Ora se scrissero diversamente ne' Libri loro, e per pochi anni, quella partita i Camerali Romani: questa fu una novità discordante dalle Bolle de i Pontefici, e dalla mente degli Estensi. E certo bisogna mostrare, che a ciò acconsentissero gli Estensi, e che ne' loro Mandati si leggessero espressioni uniformi. I Duchi di Ferrara in que' tempi non altro diceano, fuorchè di pagare il censo *per la Città, o pel Ducato di Ferrara, e per gli altri Luoghi* enunziati nella Bolla suddetta d' Alessandro VI. in cui è fatta menzione d' una sola Città. E si noti, che per attestato del medesimo Oppositore (*a*) il Duca Ercole negli altri pagamenti de' Censi prima del 1502. fatti allo stesso prenominato Cardinal Rafaello (come per esempio nel 1499. e nel 1500.) era intitolato solamente. *Dux Ferrariæ, in hujus CIVITATE, & Terris Bagnavalli, Massæ Lombardorum, & Consilicis, ac nonnullis aliis Terris, & Locis Imolensis, & Ravennatensis Diœcesëum pro S. R. E. in temp. Vicarius Generalis*. Allora dunque non si dovea sapere, che vi fosse altra Città, se non *Ferrara*, data in Vicariato da i Papi alla Casa d' Este.

Ma qui l' Autor delle Difese(*b*) mi vien contra col solito suo tuono, e perchè fu detto nella Supplica al §. 19. essere state scritte quelle partite *senza l' assenso de i Duchi, il Mandato de' quali non parlava, se non di Ferrara; e che questo Mandato dovrebbono averlo in Camera Apostolica*; ed esistere presso gli Estensi *atti giuridici in pruova di ciò, e degli Anni stessi*, che potrebbono prodursi, se non fosse *superfluo*: egli mi assale con queste voci: *Non ci spaventino con altiere minaccie* (ove è mai questa alterigia, ove queste minaccie di noi altri) *nè si schermiscano dal pubblicargli con dire, che è superfluo; perchè anzi egli è Necessarissimo, quando pur vogliano, che si dia piena fede a i loro discorsi, mentre per distruggere la forza degli atti pubblici, è Convenevole l' opporre altri atti, e non Cavillazioni infelici, e parole prive di sostanza*. Prima è *Necessarissimo*, poscia è *Convenevole*, quanto egli richiede, ma non è nè l' uno, nè l' altro; perchè qui si tratta di memorie scritte dagli Ufiziali della Rev. Camera ne' loro Libri, e a lor piacimento, e senza che gli Estensi vi consentissero. Laonde a lui, e a non già a noi, tocca tuttavia di provare, che gli Estensi approvassero co i loro Mandati quelle partite. E se l' Oppositore seguita a far qui il prode con altre sfide, e schiamazzi, la Dio mercè i Saggi sanno distinguere le ragioni dalle declamazioni. E s' egli chiama *Cavillazioni infelici, e parole prive di sostanza* le nostre, egli è padrone di dir questo e peggio contra le più accreditate Eccezioni, e Massime, che s' insegnino dalle Leggi, le quali egli o mostra di non sapere, o sembra voler conculcare, così scrivendo. Il regalo però fattomi ancora qui da chi tratta da *Cavillazioni* le mie risposte, mi fa sovvenire di ciò, che il P. Bartolomeo Germonio della Compagnia di Gesù scrisse pochi anni

 addie-

[a] *Dif. I. Cap. 61. pag. 219.* [b] *Dif. II. Cap. 102. pag. 277.*

addietro contra d' un' Autore moderno, il quale dovea parergli più tosto ingiusto, che giusto in un' altra controversia. *Existimavit*, dice egli (a) di questo Censore, *confutatam esse magna ex parte Disceptationem Diplomaticam, ubi saepius ingeminavit, in illa passim occurrere Nugas, Commenta, Tricas, Technas, Rationes frivolas, Captiosa, Absurda, Cavillationes, Ratiunculas, Lapsus creberrimos &c. Hi flores sunt, quibus orationem suam Eloquentiae Professor ornatam voluit*. Poi soggiunge: *Vix ulla pagina est, in qua Adversarium verbis asperioribus & amaro felle delibutis, &c. insultans non castiget: vix ullum injuriae ac contumeliae genus, quod non intorqueat. Verum debuerat abstinere a convitiis, quae urbanum, & Christianum hominem semper dedecent. Debuit Pontificis praesentia, cui se & Opus suum stiterat ne cuiquam malediceret contumeliose; hoc enim excludit debita tantae majestati reverentia*. Ma ritornando a noi, si conoscerà sempre più giusta la risposta nostra, al riflettere, che nè pure il Papa stesso parlò in quel medesimo Anno 1502. con linguaggio diverso da quel de gli Estensi. Produrrò nell' Appendice un Breve d' Alessandro VI. dato *V. Kal. Aug. Anno Dom. Inc. MDII.* cioè pochi giorni prima di quell' Atto, che vien riferito dall' Oppositore, ove si dichiara, che Ercole I. per mezzo del Contestabile ha pagato il censo decorso di cento Fiorini o Ducati d' Oro (cioè quel medesimo, di cui parla il Cardinal Camerlengo) *ratione CIVITATIS nostrae Ferrarien. ejusque Comitatus, Territorii, & Districtus*. Anzi bisogna, che i Camerali Romani s' accorgessero dell' insussistenza di tali espressioni, ovvero che Alfonso I. Duca di Ferrara si lamentasse di quella Novità; perciocchè lo stesso Cardinal Rafaello non continuò a parlare *de nonnullis aliis Civitatibus*; e Papa Leone X. in un suo Breve del 1515. ad Alfonso I. scrive ne' seguenti termini: *Te qui CIVITATEM nostram Ferrarien. & alia loca in Vicariatum a nobis & S. R. E. tenes &c. sub protectione nostra suscipimus &c.* Sicchè nella presente Controversia a nulla servono que' due o tre ricapiti, scritti da i Camerali a lor genio ne' *Libri Censuali della Camera Apostolica*, i quali oltre a ciò sono conceputi in termini generali, nè per se mostrano, che ivi si parli precisamente di *Comacchio* (il che a noi basta); ed è poi certo secondo noi, che non possono intendersi di *Comacchio*, perchè questa Città, siccome s' è veduto, non era mai stata considerata per una porzione del Distretto Ferrarese, e però d' essa non erano mai stati costituiti Vicarj Generali per la Chiesa Romana i Marchesi d'Este. Oltre di che l'Oppositore stesso(b) ci ha insegnato, che il chiamare i suoi Vassalli *Vicarj in nonnullis aliis Civitatibus, era lo stile comune della Camera Pontificia nel Titolario de' Vicariati della S. Sede*: dal che raccolgo io, che dunque si dovea usare un tal Titolario per quegli ancora, che erano Vicarj d' una sola Città, così prescrivendo il Formolario della Camera Pontificia, e senza che per questo quei Vassalli effettivamente fossero, o divenissero Vicarj di più Città.

CAP.

(a) *Germon. de Ant. Diplom. R 3. pag. 348. & seq.* (b) *Def. II. C. 98. pag. 265.*

C A P. XXXIX.

Passo di Celio Calcagnino, e pretensioni di Giulio II. nel 1510. per gli Sali di Comacchio *opposte inutilmente oggidì. Imputazioni indebite contra gli Avvocati Estensi. Alfonso I. negò pubblicamente* Comacchio *spettante al Papa, e il sostenne Feudo Imperiale. Giulio II. non pretese quella Città, come del Vicariato di Ferrara; anzi fu essa riconosciuta per Giurisdizione distinta da chi rispose al Manifesto d'Alfonso I. Ragioni Imperiali ed Estensi sopra* Comacchio *note al Concilio di Tours del 1510. Modena e Reggio Città sempre del S. R. Imperio.*

VEgniamo ora alle controversie del Sale suscitate da Papa Giulio II. nel 1510. contra d'Alfonso I. delle quali s' era parlato nella Osserv. §. 45. pag. 59.&c. E prima convien rispondere al gran romore, che fa al Difensor del Dominio *Dif. I. C. 22. pag.* 103.*C. 26. pag.* 117., perchè Celio Calcagnino Ferrarese in una sua Orazione per Alfonso I. al Papa abbia scritto: *An vero quod in Agro Ferrariensi Sal legatur, hoc est quod iniquo animo pateris? Quæ, obsecro, invidia est, Populum Ferrariensem ea re fraudari, quæ omnibus animantibus naturæ sponte proposita est?* Su questa espressione fa lo Scrittore contrario un gran ricamo colla sua eloquenza, e con varie interrogazioni, ed ingegnose figure, conchiudendo, che il Calcagnino considerò Comacchio *come parte integrante del Ferrarese, e non come Signoria Imperiale, e separata di Casa d'Este*, e che a tal' asserzione non hanno saputo, che cosa opporre gli Avvocati Estensi. Nelle Osserv. §. 36. *pag.* 49. si era detto, che alcuni *Storici Ferraresi s' immaginarono bene per amore della lor Patria, che Comacchio fosse del Distretto di Ferrara, ma senza alcuno buon fondamento:* colle quali parole aveva io creduto d' aver' abbastanza risposto ancora a quel passo del Calcagnino; perciocchè (per quanto abbiamo di sopra veduto) alcuni Ferraresi, fra' quali dovette essere anch' egli, unicamente fondati sul decantato Diploma d' Arrigo VI. del 1191. credettero Comacchio una volta conceduto alla lor Patria, ma senza ragione, perchè ciò non risulta da quel Privilegio e i medesimi Autori, o contradicono in ciò a se stessi, non che a tanti altri documenti, che chiaramente pruovano il contrario; o pure dicono poi, che gl'Imperadori ne concedettero l' Investitura a gli Estensi; o non dissero, che tal pretesa unione continuasse dopo i tempi d' Arrigo VI. Aggiungasi, che spiegandosi le parole *in Agro Ferrariensi per Territorio e Contado di Ferrara*, come per confessione dello stesso Oppositore *Dif. I. C. 18. pag.* 97.; dee farsi, e volendosi intendere ivi di *Comacchio* (il che però non è in tutto indubitato) si fa dire al Calcagnino una cosa non detta da altri; poichè Comacchio, quando anche fosse stato sottoposto a Ferrara (il che da noi si niega): non è però stato mai del *Territorio o Contado Ferrarese*; e gli Oppositori stessi confessano, che Comacchio era situato *Juxta Comitatum Ferrariæ*. Laonde si torna a dire, essere strano, che si voglia dare tant'aria, e peso ad un' Orazione, o per dir meglio ad una Declamazione fatta nelle Scuole da quello Scrittore, e composta senza notizia, non che senza ordine degli Estensi, e non pubblicata punto allora, e che individualmente non parla di *Comacchio*, ma parla *de agro Ferrariensi*, lasciando luogo a diversi dubbj, ed interpretazioni. Lilio Gregorio Giraldi *T.* 2. *pag.* 422. in una sua Epistola scritta nel 1540. ad esso Calcagnino così parla: *Meministin, ambo adolescentes cum essemus, me abs Te ad Declamandum sæpius provocari, ut Decla-*

Declamatorum more ac Sophistarum, materia proposita in utramque partem, quacumque de re, nonnumquam etiam ex tempore Oratio haberetur &c. Più strano ancora si è, il voler' insino mettere quella Declamazione in confronto degli Atti giuridici solenni, e individuali di *Comacchio*, allora passati fra il Papa, e la Casa d' Este. A questi Atti, che sono i decisivi di tali controversie, io sfido, e so certo di poter con ragione sfidare la parte contraria; e sono i seguenti.

Ci dicono gli Oppositori *Dif. I.C. 26.pag. 115: Diss. Hist. C. 89. pag. 65.*, che Giulio II. fra gli altri pretesi delitti appose al Duca Alfonso quello del far fabbricare *in grave damnum Romanæ Ecclesiæ Sal in Comitatu Comaclensi ad dictam Ecclesiam legitime pertinente*; poichè in quanto all' altre parole della Bolla, *& gabellas auctas, & pedagia, & portoria de novo imposita in dictorum Subditorum nostrorum, & Civium Ferrariensium, & aliarum personarum maximum præjudicium*, queste non riguardono in guisa alcuna *Comacchio*, ma solamente *Ferrara*. Aggiunge il Difensor del Dominio le parole di Pietro Martire d' Anghiera, il quale scrive di Giulio II. *Salinas novas in Pontificis ignominiam ipso invito, monenteque, ne jus Pontificii Fisci labefactaret; construxisse conqueritur*. E il Giovio. *Tamquam a Beneficiario Pontificii imperii, Salinarum jura, quæ sunt in Paludis ad Comaclum, repetebat*. In questi passi, e in due altri del Giovio, non truova il Difensore *alcun motto nè di ragioni, nè d' Investiture Imperiali*, e sostiene, che tutta la forza delle ragioni d' Alfonso I. consisteva in dire, che non gli era vietato il far Saline in Comacchio, *ma non mai, che Comacchio fosse dell' Imperadore*. Non voglia di grazia questo ingegnoso Oratore far travedere il Mondo, col fondare ancor qui tanti suoi ragionamenti sopra il favoritissimo suo rifugio de gli Argomenti Negativi, cioè sopra il silenzio d' alcuni Scrittori, quando s' hanno di fatto altri Storici, e documenti, che parlano chiaro di quel che si cerca, e gli Scrittori suoi altro ivi non fanno, che accennare ciò, che il Papa pretese allora, senza approvarlo eglino stessi. Vero è, che Giulio II. comandò ad Alfonso I. *che desistesse da far lavorar Sali a Comacchio*; e che gliel comandò ancora con pretensioni d' essere padrone del *diretto Dominio di Ferrara e di Comacchio*, come s' ha dal Guicciardino, e dalla terribil Bolla d' esso Papa del 1510. Ma questa non fu la sola insussistente pretensione, che allora fu mossa da Giulio II. e dalla Corte di Roma. *In que' tempi la S. Sede, che godea buon vento; pretese il simile di Modena, e di Reggio, ma con ragioni affatto insussistenti; ed Alfonso I. si ripigliò poscia queste Città, come sue, e del S.R. Imperio, senza badare alle pretensioni Romane, e seguitò a goder tanto esse, quanto omCacchio, senza riconoscerle punto dalla Chiesa Romana*. Ho voluto ripetere questi sentimenti, che già erano comparsi nella *Supplica* al §.20.p.46. acciocchè il Pubblico possa giudicare del bel giuoco, che ne ha fatto l' Autore delle Difese. Io tralascio varie sue ingiuriose imputazioni, colle quali si fa poi strada alle seguenti, con dire *Dif. II. Pref. pag. 7. C. 21. pag. 61.* aver noi *avuta la fronte di spargere, che non è più il tempo, in cui la Chiesa Ro-*

sa Romana godea buon Vento. Altrove parla di certi *tempi*, *ne' quali non possono lagnarsi i Ministri Estensi*, *che la S. Sede godesse buon Vento*. E così va ripetendo in altri luoghi, con iscrivere per compimento di tutto nel Cap.25. p.95. che *ne i Secoli IX. X. e XI. la S.Sede per isventura compianta da tutti i veri e buoni Cattolici, non godea buon Vento, per dirlo col motto pieno di Modestia, e di Venerazione per la S. Sede, col quale gli Oppositori parlano di altri tempi: motto veramente acuto, e che fa vedere un buon Genio verso la Chiesa Romana, la qual si vorrebbe, che non godesse buon Vento, ma fosse in tempesta*. Ed io rispondo, essere una maraviglia, come un' Autore sì fatto non abbia paura di tirarsi addosso per sempre il titolo d'uomo non curante della Giustizia.

Rileggano i Lettori, ch' io gli scongiuro, nella Supplica §. 20. *p.*46. le parole, che quì vengono censurate, per accertarsi, se un menomo fondamento ci fosse di censurarle, e d'imputar' a me desiderj sì indegni. *La S. Sede* (unicamente scrissi io) *che in que' tempi godea buon vento*; e queste parole, come ognun conosce, esprimono puramente, che allora l'Armi Pontificie, e il Papa, come Principe temporale, godeano molta prosperità; essendo in fatti riuscito all'armi Pontificie in que' tempi d'impadronirsi di *Modena*, *Reggio*, *Parma*, *Piacenza*, *Asti &c.* Sa l'Oppositore in sua coscienza, che null'altro che questo significa il *godere buon vento*: come può egli dunque scrivere irrisoriamente, che *ciò fa vedere un buon genio* (cioè un cattivissimo astio) *verso la Chiesa Romana*, aggiungendo insino, ch' io *vorrei*, *ch' ella non godesse buon vento*, e di più, ch' io *vorrei ch' ella fosse in tempesta*? A questa maniera uno Scrittor tale può crear quante Eresie ed empietà egli vuole nell'Opere de' suoi Avversarj: Nè è men grave ingiuria il chiamare ironicamente quella mia frase un *Motto pieno di Modestia, e Venerazione per la S. Sede*, cioè un Motto oltraggioso e irriverente. Non solo non è tale esso, ma è in fatti rispettoso verso la medesima Sede Apostolica. Poteva io dire, che a Papa Giulio, e alla prepotenza delle sue armi, venne fatto allora di cacciar' i Franzesi d'Italia (con pensiero d'escluderne ancora i Tedeschi) e di occupare, ed usurpare al S. R. Imperio le suddette Città: e s' io avessi detto ciò ed altro, avrei parlato con tutta verità, e col consenso de gli Storici più accreditati. Anzi poteva io anche desiderare, che la Camera di Roma non godesse mai più un *sì buon vento* in pregiudizio del Principe mio: il che sarebbe stato un giustissimo desiderio. Signor no: mi astenni da simili parole, e dal riferire tal desiderio: e solamente dissi, che la S. Sede, cioè la Camera Pontificia, in que' tempi *godea buon vento*, ch'è lo stesso che dire, *godea buona prosperità negli affari della guerra*, *e facea delle temporali conquiste*; ed è lo stesso che accennare semplicemente, e senza nè pur menoma ombra di mal genio (ch'io non ho mai avuto, nè ho verso la Sede Apostolica) una Verità delle più triviali dell'Istoria. Adunque anche allora parlai con *Rispetto e Venerazione per la S. Sede*; ed io sfido qualunque più fiero cavillatore a trovar'in esse parole quello, che quì sì risolutamente m'imputa

puta il Difensore del Dominio, al quale in fine mi credo ben lecito di poter proporre un quesito. Cercasi, a che sia tenuto nel tribunale degli uomini, e più in quello di Dio, chi gravemente, e a torto, infama, o aggrava il suo prossimo, ciò facendo o per malizia, o per non voler usare, potendo, attenzione, che si richiede per chiarirsi, se l'accusa sia giusta, o per non voler badare, benchè abbia ingegno ed agio di farlo, se la passione, o l'impegno, o l'interesse il trasporti fuori del dovere; ed infama il suddetto suo prossimo, non già con parole transitorie, ma con parole permanenti ne i Libri, che si divulgano dapertutto, e durano dopo la vita de gli Autori. Cercasi, dico, che fallo sia questo, e che pena gli sia dovuta, e se possa cancellarsi senza pubblica ed equivalente ritrattazione, in faccia di Dio, e de gli uomini. Risponda egli di grazia; e intanto non incolpino i Lettori me, che mi diverto dal principale assunto, ma ne incolpino l'ingiustizia altrui, che costringe me alla Difesa, e il mio giusto dolore a questo sfogo.

Ritornando pertanto all'argomento, dice il solito Oppositore. *Dif.I. C.26. p.116.* che *se Comacchio fosse stato riconosciuto in Roma per Feudo Imperiale*, Giulio II. non l'avrebbe allora preteso come pertinente alla Chiesa Romana; nè sarebbe *entrato in una risoluzione somigliante* contra d'Alfonso I. Così egli, quasi che non sapessimo, se Giulio II. fosse un Principe, che la guardasse sì per minuto. In oltre egli è noto, che aveano, ed hanno tuttavia i Camerali di Roma varj Libri, ove è registrata gran copia di Stati, i quali, almeno almeno da più Secoli, non sono dominj della S. Sede; e che talora, spirando il buon vento (se pure senza sacrilegio può più adoperarsi una tal traslazione) hanno essi Camerali saputo sfoderar simili anticaglie, e pretendere, che abbiano vigore. Ma per questo la S. Sede è ella, o ha da essere ella padrona di tutti quegli Stati, ch'ella ha preteso, o pretende? Che baratro e confusione di cose non diverrebbe il Mondo, se somiglianti ragioni rancide ed antiquate dovessero aver luogo? E per conto poi di *Comacchio* egli non si può mettere in dubbio, che Alfonso Duca di Ferrara non protestasse contro alle pretensioni di Papa Giulio, con rappresentare, e sostenere, che quello era solamente *Feudo Imperiale*, e che nulla vi avea che fare per conto del temporale la S. Sede. Per buona fortuna anche lo stesso Papa è testimonio di questa verità, poichè nella medesima sua Bolla dopo le sopraccitate parole *In Comitatu Comaclensi ad dictam Ecclesiam legitime pertinente*, immediatamente soggiunge egli la seguente parentesi: *Quod ipse* (Alphonsus) *impudenter Negare non erubescit*. Negava dunque il Duca (e il negava al Papa medesimo, e bisogna, che con pubbliche proteste il negasse) che *Comacchio* appartenesse alla Chiesa Romana. Ma scrive il Difensore *Dif.I.C.26. p.115*, che Alfonso protestava bensì, che *non avea Comacchio da' Sommi Pontefici; ma intanto non seppe mai mostrare da chi altro l'avesse*. È bene? Questa sola negativa basta per noi, e più che basta per atterrare tutti gli effetti delle pretensioni di Papa Giulio, e di chi ora adduce la sua Bolla contra di noi, siccome ogni Perito delle Leggi intende. Aggiungasi,

gasi, che non si può intender' altro, se non che il Duca in tanto negava essere *Comacchio* Stato della Chiesa, in quanto sosteneva, ch' esso era Stato dell' Imperadore. I suoi Maggiori infallibilmente n' erano stati investiti da i soli Augusti; ed egli stesso nell' Anno antecedente 1509. n' avea riportata da Massimiliano Imperadore espressa e precisa Investitura. Adunque su questo fondamento principalmente Alfonso protestò contra le pretensioni del Papa; e ciò era palese, poichè il Guicciardino nel *Lib.9. all'An.*1510. Scrittor celebre di que' tempi, e che fu anche Ufiziale del Papa, scrive, che il Duca di Ferrara rispondea di non poter soprasedere di fare il Sale *per non pregiudicare alle Ragioni dell'IMPERIO, al quale apparteneva il DOMINIO DIRETTO di Comacchio*. Ecco se il Duca sapea mostrare, da chi egli avesse *Comacchio*; e se oggidì possa diversamente interpretarsi la parentesi adoperata nella sua Bolla da Giulio II., il quale se non aggiunse ancora, che Alfonso protestava, essere quello un *Feudo Imperiale*, s' intende bene, che nol fece per quelle cautele, che tanto sono in uso nella Curia Romana, ove si tratta di parlare in suo pregiudizio.

Che se le parole del Guicciardino, citate nell' Osserv. §.45. *p.* 60. e spettanti all' *Araldo* mandato dall'Imperadore, perchè non fosse molestato il Duca, riguardano i *Veneziani*, e non il *Papa*, come con gran romore ci fa sapere l'Autor delle Difese *Dif.I. C.*28. *p.*120.: anch'io rimetterò a i Lettori il giudicare, se ad occhi aperti io abbia voluto frantenderle. La Dio mercè nè il desiderio de' premj, nè l'amore, nè il dovere verso il mio Principe, sono, o saranno mai da tanto, da farmi offendere la Verità conosciuta, cioè un personaggio, ch' io tengo nell' animo mio per più grande, e degno di maggior venerazione, ed amore, che non è qualsivoglia Principe del Mondo. Tale in effetto si scorgerà essere il contesto di quelle parole, ch' io potei con buona fede prenderle, come le presi. Anzi perchè meglio s' intenda l' ingiustizia dell' altrui procedere, sappiasi, che Francesco Belcaire Vescovo di Metz nella sua rinomata Istoria *Rer.Gallic.Comment.p.*347. ha tanto tempo prima così parlato di questo fatto: *Ferdinandus &c. procuratam Venetorum cum Maximiliano reconciliationem ferè intermiserat; quod Pontificio exercitu Ferrariam contendente, denunciarat JULIO Maximilianus, ut a Ferrariensi Bello abstineret*. Ma quello, che più importa, niun bisogno in fine ci è dal canto nostro di quel passo, perchè il Duca parlò assai chiaro per se e pel S.R. Imperio; e siccome attesta Girolamo Bardi *Età del Mondo p.*4. *pag.*852. quell'Imperadore, e il Re di Francia, *prese la difensione del Duca Alfonso, assalito dalle genti Papali, si spinsero a' danni de' Veneziani confederati col Pontefice*. E che l'Imperador Massimiliano I. in considerazione non solamente dell' essere allora suo Collegato il Duca, ma anche della lite de i Sali concernente un Feudo Imperiale, difendesse allora il suo Vassallo, ne fa fede l' Autore del Libro intitolato *Histoire de la Ligue faite a Cambray*, e stampato in Parigi nell'Anno 1709 ove si legge nel T.1. *Lib.*2. *p.*274.: *L'invention de Maximilien, qui fit representer à Rome, qu'il devoit sa Protection à Alfonse d'Este, parceque la plus gran*

 de

de partie de ses Etats, *& sur tout Celle*, *qui etoit l' occasion du demelè*, *etoit du* FIEF *de l'* EMPIRE, *ne put obliger Sa Saintetè de rien changer dans son projet de depouiller le Duc de Ferrare*. Ma lungi dal poter l' Oppositore attribuir della mala fede a me per conto del passo del Guicciardino, sappiasi, ch'io potrei quì attribuirne più tosto a lui stesso, mentre egli s' ingegnò di far credere, che Alfonso I. non rispondesse mai alle prentensioni del Papa, *che Comacchio fosse Feudo Imperiale*, *comecchè il Guicciardini racconti*, *che il dicesse a' suoi amici*; *a' quali potea dire e queste ed altre cose*: facendo credere con questo, che il Papa non fosse informato di tali proteste. Veggasi il contesto delle parole di quell' accurato Storico *Guicciard. L.*9. *Ann.*1510., che son le seguenti: *I Ministri del Re di Francia*, dice egli, *procedevano lentamente contra la caldezza*, *ed impeto del Pontefice*, *il quale non accettando niuno de i partiti proposti dal Re*, *lo ricercò alla fine apertamente*, *che rinunciasse assolutamente alla protezione presa del Duca di Ferrara*. *E cercando il Re di persuadergli*, *essergli di troppa infamia una tale rinunciazione*, *rispose in ultimo*, *che poichè il Re recusava di rinunciare semplicemente*, *non voleva convenir seco*, *nè anco essergli opposito*; *ma conservandosi libero da ogni obligatione con ciascuno*, *attenderebbe a guardare quietamente lo Stato della Chiesa*; *lamentandosi più che mai del Duca di Ferrara*, *che confortato da Amici suoi a soprasedere di far il Sale*, *aveva risposto*, *non potere seguitare questo consilio*, *per non pregiudicare alle Ragioni dell'* IMPERIO, *al quale apparteneva il* DOMINIO DIRETTO *di Comacchio*. Quì, come ognun può vedere, il Papa medesimo era quegli, che si lamentava del Duca di Ferrara col Re Cristianissimo, e faceva sapere a quel Monarca le sue querele, perchè il Duca non volesse desistere dal fare il Sale, *per non pregiudicare a i Diritti dell' Imperio*, quando secondo le pretensioni d' esso Pontefice il Duca potea cedere in questo, senza nuocere all' Imperio. Sicchè resta chiaro, che Alfonso I. con piena notizia di Giulio II. protestava, che *Comacchio* non d' altri era, che del *S. R. Imperio*, e se ne protestava con chi probabilmente era stato interposto dal Papa medesimo per indurre il Duca a' suoi voleri. Tali parole sono state lette, e in parte citate dal medesimo Difensor del Dominio, il quale nondimeno vorrebbe persuadere al Mondo, che Alfonso I. non dicesse mai d' aver *Comacchio* da i soli Augusti, e che il Papa non fosse consapevole di tali dichiarazioni, e proteste del Duca. Nè diversamente da quanto si è detto seppe intendere gli Atti di quel tempo il Varillas *Hist. de Louis XII. Tom.*4. *p.*94., il quale dopo aver narrato le pretensioni di Papa Giulio pel Sale di Comacchio, aggiunge avere il Duca di Ferrara risposto, che gli era lecito di farlo: *Encore que ses Predecesseurs eussent tenu l'Estat de Ferrare en qualitè de Feudataires du S. Siege*, *les Papes n'avoient point etè leurs uniques Sovrains*; *& les Empereurs les avoient investis des trois autres parties de leurs domainé*, *qui consistoit dans les Seigneuries de Modene*, *de Rege*, *& de* COMMACHIO *Qu' il n' y avoit donc que Maximilien*, *qui eut droit de controller ce qui se passoit dans le Dernier des trois*, *& que Jules n' y avoit pas plus de pouvoir*

que

que sur le Royaume de France. Anche il Belcaire *Rer.Gallic. Comment. pag.342.* attesta il medesimo dicendo, che *Ferrariensis Regulus Comaclum in Germanici Imperii fide esse respondit, cui aliquod veluti præjudicium facere a sua fide sit prorsus alienum*.

Ma l' Oppositore, per farci credere riguardato Giulio II. come Sovrano di Comacchio, nota, che secondo il Sardi il Cardinale Ippolito d' Este ubbidì a gli ordini Pontificj, col fare *a Comacchio ruinare que' Luoghi, dove faceano quegli uomini il Sale, così comandando il Papa.* Ma forse per questo fu riconosciuta da gli Estensi la pretesa Sovranità Pontificia sopra Comacchio? Non certo; e il Sardi *Hist.Ferrar. L.11.* stesso scrive, che il *Cardinale, che reggeva allora per la lontananza del Duca, non volse pigliar l'armi contro il Papa, acciocchè si potesse con Pazienza, ed Umiltà vincer l' ira di Giulio; anzi fece anco a Comacchio ruinare &c.* Lo stesso d' Alfonso I. narra GiamBattista Giraldi nella Vita di lui. Ciò dunque fu dal Cardinale operato, non perchè si conoscesse obbligato, ma per proccurar pure di placare il feroce animo di Giulio II. che era in oltre diretto Padrone di Ferrara; a tutte le azioni, e pretensioni del quale non si ponga l'Oppositore in pensiero di far l' Apologia, perchè avrà contro la corrente de gli Scrittori, trattine i Rinaldi, e simili altri Autori, i quali non si mettono scrupolo alcuno di canonizzare tutti gli Atti della Corte Romana, e di prenderla contra chiunque tra' Principi non sia stato in grazia della medesima. Degna sempre di venerazione è quella Sacra Corte, e sommo ossequio è dovuto a chiunque è stato, è, e sarà Successor di S. Pietro, e Capo visibile della Chiesa di Dio; ma non per questo santi ed incolpabili sono stati i costumi e gli affetti di tutti i passati Pontefici, nè per lodevoli s' hanno a tenere tutti gli Atti da loro fatti ne gli affari civili, e nella condotta de'temporali governi: altrimenti chi esigesse questo da noi, esigerebbe quasi dissi una spezie d'idolatria, o almeno un troppo indiscreto rispetto. Nè certo l' Equità, e la Prudenza di quella stessa Corte ha mai preteso, o pretende tanto dal Mondo Cattolico. Ci fa però altrove sapere l'Oppositore *Diss.II. C.104. p.284.* che Giulio II. nella Bolla contra d'Alfonso I. parlò *de Ferraria, & aliis Civitatibus, Terris, Castris &c. Vicariatus & Ducatus hujusmodi*: e che tal frase fu da lui ripetuta in altri luoghi d' essa Bolla; *onde*, se a lui crediamo, *resta evidentemente provato, ch' egli riputava Comacchio per incluso nel Vicariato e nel Ducato Ferrarese*. Quello, che in tanti altri luoghi, ed ancor quì, resta *evidentemente* provato, si è solamente, che l' Oppositore truova dapertutto le Evidenze in suo prò. Ma altro ci vuole, che parole generali, e termini universali e indeterminati, incontro ad espressioni e parole specifiche e precise, quali son quelle, che ha, e cita la Casa d' Este per provar se stessa nominatamente investita di *Comacchio* da i soli Augusti, e *Comacchio* indipendente affatto dal Distretto, Vicariato, e Ducato di Ferrara. Sopra altre simili espressioni generali e indeterminate possono consultarsi i Legisti; nè v'ha bisogno alcuno, che queste generalità si verifichino tutte, e a puntino, imperocchè vi si mettono esse *ad bene esse*, e

resta nè più nè meno tenuto a provare con altro, e specificatamente, l'intento, e la verità loro, chi per avventura se ne volesse valere in suo vantaggio. Così troviamo nelle Investiture di tanti Feudi e Livelli molte parole, e formole generali per abbondante cautela, ma non perchè di necessità nel Feudo e Livello abbiano da esservi tanti beni, come *selve*, *rupi*, *saliceti*, *terre colte e incolte*, *acque*, *canali* &c. Così di sopra al Cap. 32. noi vedemmo, che Giovanni XXII. fece menzione d' *Arcivescovi*, *Vescovi* &c. che aveano Beni nel Ferrarese &c. ma per questo non ci era bisogno, vi fossero più Arcivescovi, anzi nè pure un solo. Anche Bonifazio IX. in un suo Breve del 1404. *ut ex Raynald. ad d. Ann. §. 2.* Niccolò Marchese d'Este, ch' egli chiama *in nostra Civitate Ferrariensi pro nobis & Romana Ecclesia in temporalibus Vicarium Generalem*, gli ordina di non prestare ajuto a Nanni de' Gozzadini sotto pena della privazione *Vicariatus dictae Ferrariesis Civitatis, & omnium bonorum etiam Feudalium, quae a Romana, vel quibusvis aliis Ecclesiis, Romano Imperio, Regibus, Principibus, Universitatibus, aut singularibus quibuscumque personis obtines*; comandando, che non gli dia ricetto *de cetero in Civitatibus, Terris, Castris, & locis quibuslibet tuae potestati quovis modo suppositis*. Si noti, che il Papa s' attribuiva di poter privare anche de i Feudi Imperiali, cosa strana. E ch' egli parlando del Vicariato Ferrarese nomina una sola Città, e poi fa menzione di molte Città in ragionando di tutti gli Stati della Casa d' Este. E finalmente si osservi, che parla di Feudi e Beni, che la Casa suddetta ottiene *a Romano Imperio, Regibus, Principibus, Universitatibus &c.* ma non c'era mica necessità, che Niccolò avesse Beni e Feudi da altri Principi, e Re; e in fatti niuno egli ne avea, riducendosi a nulla quelle generali parole per questo conto. Ma per non cercarne lungi altri esempj: Clemente VIII. in un Breve del 1598. a dì 18. Luglio conceduto alla *Città di Comacchio, edit. Ferrar. ex Typogr. Cameral.* 1620. da lui occupata alcuni mesi prima, vuole, che possano gli abitanti *Civitatis praedictae Comaclen. ejusque Comitatus & Districtus* (si noti ancor qui, che *Comacchio* avea ed ha il suo proprio *Contado* e Distretto) *in quibuscumque Locis, CIVITATIBUS, Terris, & Villis Ducatus nostri Ferrarien. frumentum &c. emere &c. & ad Civitatem Comaclensem deferre cum licentia dilecti Filii nostri, & Apostolicae Sedis in Civitate & Ducatu Ferrarien. de latere Legati.* Al più al più pretendono gli Oppositori (e il pretendono anche senza fondamento), che due Città, cioè *Adria*, e *Comacchio* fossero una volta sottoposte a Ferrara. In *Adria* o mai non avea avuto, o non avea più che fare la Camera Apostolica. Adunque a che si riduceva quel *Civitatibus Ducatus nostri Ferrariensis*, nelle quali dovea la *Città di Comacchio* poter comperare frumenti &c.? Adunque medesimamente a nulla si riduce la conseguenza, che vorrebbe trarre il nostro Oppositore dall' *Aliis Civitatibus* della Bolla di Giulio II. Che se Papa Giulio avesse veramente preteso, che Comacchio fosse dipendenza del Ferrarese, non avrebbe pescato *nelle Scritture della Camera Apostolica* (secondocchè attesta il Guicciardino *L. 9. An. 1510.*) *l'Investitura fatta da' Pontefici alla Casa*

alla Casa d'Este della Terra di Comacchio, la qual però non seppe egli mai trovare, perchè mai non era stata fatta da Papa alcuno. Per sovrabbondanza poi, e non già per un minimo bisogno, si vuol'aggiungere, che Giulio II. altrove fa menzione non di più Città, ma dell'unica di Ferrara. Nel suo Breve al Cardinale di S. Maria in Trastevere scrive, che Alfonso *Raynald. Annal. Eccl. ad An.* 1510. *n.* 16. *Civitatem Ferrariensem ad Rom. Eccl. legitime devolutam, occupatam detinet*; e gli dà l'ordine *recuperationis Civitatis Ferrariensis, & aliorum Locorum in dicto Ducatu consistentium*; e non dice *Civitatum*. Così in un'altro Breve del 1511. si parla della ricuperazione *Id. ad Ann.* 1511. *n.* 25. 48. & 62. *Civitatis Ferrariensis, ejusque Ducatus, Territorii, & Districtus*; e in un altro egli enunzia solamente *Civitatem Ferrariensem*, e nella stessa guisa costituì il Cardinale Giovanni de' Medici Legato alla ricupera *Bononiensis, & Ferrariensis Civitatum, & aliorum Locorum, Terrarum, & Oppidorum in Ducatu Ferrariensi, & Comitatu Bononiensi consistentium*. E questa forma appunto di parlare era conforme alla verità, imperciocchè in tutte quante le Bolle, che gli Estensi presero da i Papi per quel Vicariato, si truova ben talora parlato *de Civitate Ferrariæ, Castris, Terris, & Locis &c.* ma non mai *de Civitatibus*.

Vien citato dal Difensor del Dominio *Dif. II. C.* 103. *pag.* 281. anche il Leoni nella Vita di Francescomaria di Montefeltro, ma senza ragione alcuna; perchè le parole citate di quello Storico non rappresentano Giulio II. padrone, se non *del Dominio di Ferrara*: il che da noi si concede; e questo a nulla serve per conto di *Comacchio*. Viene ancora allegato il succintissimo *Manifesto* d'Alfonso I. stampato nel 1522. con dire; *Dif. I. C.* 29. *pag.* 123., che ivi il Duca *non fa motto veruno, che Comacchio fosse Feudo Imperiale*. Al che si risponde, che l'avea già pubblicamente protestato il Duca, nè c'era bisogno alcuno di ripeterlo, perchè il Papa, non che il Pubblico, ne erano informatissimi, oltre di che questa maniera d'argomentare dal silenzio altrui, della quale è vago sì spesso l'Oppositore, non val nulla presso i Periti, qualora si hanno, come noi abbiamo, argomenti positivi in contrario. Basta bene, che il Duca disse nel *Manifesto* medesimo d'aver fatto un Concordato, o sia una Composizione, pel Sale con Leone X. *la qual mi fu di molto peso, e inextimabil danno, perchè volse, che io mi obligassi di non farne a Comacchio, OVE ne POTREI far ogn' anno grandissima quantitade: ma mi indussi a questo per la speranza di rihavere la dicta Città di Reggio*, promessagli con un Breve da esso Papa avanti alla stipulazione di quel Concordato. Nè occorrea dire allora di più intorno a *Comacchio*, la qual Città, secondochè apparisce dal contesto dell'altre parole, entra ivi per accidente. Il Duca la possedeva nel 1522. e la possedea solamente come Feudatario Cesareo, nè la S. Sede gli turbava più con pretensioni o liti questo dominio e possesso: laonde niuna obbligazione correva a lui di protestare in quel foglio, che *Comacchio* appartenesse all'Imperio, siccome egli avea fatto, quando lo richiese il bisogno. Soggiunge appresso l'Oppositore, che nella *Risposta* al detto *Manifesto* pubblicata in Roma nell'Anno 1522. fu detto al medesimo Alfonso: *Presumeste voler fare il*

Sale,

Sale, che mai essi Signori Veneziani non vi avevano permesso, a' quali non eravate Suddito; & contra il Diritto del Vostro natural Principe in tanto pregiudizio della Camerâ Apostolica volesse quelle Regalie, che son riservate a' Supremi Signori. Parimente ivi si legge, che gli Estensi *usurparono Comacchio e Lugo*; e che Alfonso *nè di Ragione, nè per consuetudine potea far Sale in Comacchio, nè mai per l' avanti l'avea fatto egli, o i suoi Maggiori, oltra l'esser Comacchio Terra della Chiesa Come Ferrara, ed il far Sale Regalie riservate a supremi Signori*. In fine l'Oppositore *Dif. I. C.* 31. *pag.* 125. e *C.* 48. *pag.* 180. ci fa sapere, che alla *Risposta di Roma contra il Manifesto del Duca Alfonso I. non vi fu chi opponesse cosa Veruna nè per parte del Duca, nè per parte dell'Imperadore, a cui ella fu indirizzata*; e quinci vuol dedurre, che l'Imperadore, ed Alfonso contentissero a tali proposizioni. Ma noi siamo al solito stravagante stile di spacciare per confessato, ed approvato tutto quello, che è piaciuto di dire ad un' Avversario in qualche Libro, al qual Libro non abbia permesso il decoro, o altro motivo, che si rispondesse dalla parte contraria, o non sia stato creduto bene di dare, o non si sia voluto dare alcuna risposta. E'appunto quel Libello, pieno di maledica declamazione, e di calunnie, che fu allora pubblicato contra del Duca e della Casa d' Este, non si sa da chi, nè per ordine di chi, in risposta al suddetto Manifesto: non era di quelle fatture, a cui i Principi grandi facciano rispondere colla penna; ed io mi stupisco ancora, che oggidì *Dif. II. cap.* 105. *pag.* 287. e *Diss. Hist. C.* 177. *pag.* 155. si voglia far credere, che per parte della S.Sede, o almeno del Sacro Collegio de' Cardinali uscisse in pubblico quella Invettiva, indegna sempre di chiunque la fabbricò, e certo non degna di quell' Augusto Collegio, e molto meno della S. Sede Apostolica. Ma comunque sia nulla di più fu detto da quell'ignoto Scrittore, che s' avesse detto Giulio II. al quale avea risposto nelle debite forme Alfonso I. con protestare, che Comacchio era solamente *Feudo Imperiale*, e con restarne egli poscia in Possesso e Dominio con questo titolo, e non mai con quei della Chiesa. Meritano bensì di nuovo attenta riflessione alcune parole di quell' anonimo Declamatore, citate in parte dal Difensor del Dominio, ove dopo aver sognato, che gli Estensi avessero usurpata *Ferrara* alla S. Sede, seguita a dire, che *non contenti di questo, alquanto di poi usurporono Argenta all' Arcivescovato di Ravenna &c. & non satii usurporno ancor COMACCHIO & Lugo*. Ripete lo stesso in un' altro luogo, dicendo, che la Casa d' Este avea *rubato, & occupato Ferrara alla Chiesa, Modena & Regio al Sacro Imperio; COMACCHIO pur' alla Chiesa, & a' Ravennati; il Polesene de Rhovico &c.* Dal che sempre più si viene ad intendere (anche per attestato degli Autori messi in campo dalla parte contraria), che non si pensava punto ne' tempi di Papa Giulio, e di Leone X. che *Comacchio* fosse una giurisdizione unita a Ferrara, e spettante al Distretto Ferrarese, come oggidì si vorrebbe far credere. Che se l'Autor delle Difese *ibid. pag.* 288. ancor qui ricorre allo scampo del *materiale*, e del *politico di Comacchio*, e fa vista di non mettersi pena di tale autorità (e di che sa egli mettersene mai?): gl' Inten-

Intendenti conoſceranno, che queſti ſono giuochi di parole, perchè quel paſſo è chiaro per la ſentenza noſtra, e maggiormente ce ne accerta l' aver preteſo quell' Anonimo, che *Comacchio* foſſe de' *Ravennati*: il che eſclude ogni pretenſione, che foſſe de' Ferrareſi, e del Diſtretto di Ferrara, coll' aggiungere ancora l'eſempio di *Lugo* e d' *Argenta*, giuriſdizioni anch' eſſe diverſe, e diſtinte nel materiale e nel politico dal Ferrareſe.

Ora notiſi un'altro punto, che è di non poca importanza. Lodovico XII. Re di Francia, con cui non meno, che coll' Imperador Maſſimiliano I. era allora in Lega il Duca Alfonſo; avendo nel 1510. fatto proporre al Clero di Francia alcuni punti per averne il loro conſiglio fra gli altri vi miſe il ſeguente queſito: *An Regi pro fœderati Ferrarienſis Reguli Ditionibus pluſquam Centenaria PRESCRIPTIONE poſſeſſis, propugnare, & vim Pontificiam repellere liceret*. E la riſpoſta della Chieſa Gallicana, adunata nel Concilio Turoneſe dell' Anno ſuddetto 1510. fu, che egli era lecito, ſiccome abbiam dal Belcaire, *Comment. Rer. Gallic. L. 12. pag.* 348. il quale nel §. ſeguente parla di *Ferrara* che venne veramente riconoſciuta per dominio della Chieſa. Veggaſi il Rinaldi negli Annali Eccleſ. *ad Ann.* 1510. *n.* 20., e vegganſi parimente gli Atti del mentovato Concilio *Labbe To.* 13. *pag.* 148. (chiamato Conciliabolo dagli Scrittori parziali della Corte Romana), ne' quali l' Articolo VI. è in queſta maniera propoſto: *Si quod jus tale Pontifex ad ſe pertinere contendat, ut Patrimonii S. E. Romanæ partem; Contra, PRINCEPS IMPERII juris ſui eſſe dicat, & de ea controverſia paratus ſit, & offerat ſtare arbitrio, vel judicio bonorum virorum per Compromiſſum, prout de Jure: An eo caſu liceat Pontifici abſque alia cauſæ cognitione bellum inferre dicto Principi: Et ſi fecerit, an liceat Principi armis reſiſtere, & aliis etiam Principibus in hujuſmodi diſſidio ei adeſſe, eumque defendere: maxime illis, qui ei cognatione vel affinitate conjuncti ſunt: Cum etiam per CENTUM ANNOS proximos Eccleſia Romana in ejus Juris controverſia poſſeſſione non fuerit.* La riſpoſta fu: *Concluſum eſt per Concilium, licere Principi hoc caſu reſiſtere de facto, & aliis ei adeſſe in jure ſuo tuendo.* Egli è fuori d' ogni dubbio, che in quella numeroſa adunanza ſi trattava del Duca di Ferrara, il quale come *Principe dell' Imperio* ſosteneva, che *Comacchio* non era del Papa, e difendeva eziandio il ſuo Poſſeſſo e Dominio colla *Preſcrizione più che Centenaria*: dal che ſempre più ſcorgiamo, aver' egli allora combattuto contra le Pretenſioni Romane, ed aver' eziandio riportata vittoria, colle medeſime Ragioni, e co i Titoli ſteſſi, co' quali oggidì ancora combattono i ſuoi Succeſſori. Del pari con eſſo noi s' accorda il celebre Storico Franceſco di Mezeray *Hiſt. de Franc. T.* 2. *pag.* 330. e 334. il quale dopo aver prima detto, che il Duca Alfonſo oltre a Ferrara *poſſedeva la Città di Comacchio, ch' egli diceva eſſere FEUDO dell' IMPERIO*, narra le propoſte fatte dal Re Criſtianiſſimo nel ſuddeto Concilio di Tours, e fra l'altre la ſeguente: *Le V. S'il eſtoit permis au Prince de proteger un autre Prince ſon allié, dont il auroit à bon droit entrepris la deſenſe (cela regardoit le Duc de Ferrare). Il fut dit, qu' ouy. Le VI. Si ce Prince allié ſe*

se defendant d' une PRESCRIPTION *de cent ans pours la chose contestée, la quelle d' ailleurs est des droits de l'* EMPIRE, *&c non de l' Eglise: &c de plus ayant offert de s' en remettre à l' arbitrage &c. peut après cela se defendre. Il fut dit, qu' il le pouvoit*. Soggiunge il Mezeray, che il Vescovo Gurgense, Ambasciatore dell'Imperadore, collegato d' esso Re di Francia, e del Duca Alfonso, arrivò colà sul finire di quella assemblea, *la quale ordinò che queste determinazioni fossero significate al Papa*. Finalmente nel medesimo tenore parla di quegli affari Giovanni di Serres *Hist.de Franc.Tom.2. An.* 1510. Istorico parimente Franzese, di cui sono le seguenti parole: *Le Roy ne se veut deporter de la protection, qu' il a prise du Duc de Ferrare; &c Jules convoite extremement la possession de sa Duché, fondé (bien que la directe Seigneurie de* COMACHIE, *d'où Alphonse tiroit le sel, appartinst à l'* EMPIRE) *sur le differend des salines &c gabelles &c. Certes c' estoit bien grossierement pallier sa convoitise*. Poscia narrando l' adunanza in Tours de' Prelati del Reame, e de' più celebri Dottori dell' Università di Parigi; espone uno de' punti ivi decisi intorno al Duca di Ferrara con queste altre parole: *Que le Pape pretendant quelque redevance pour aucuns droits, qu'il maintinst estre de l' Eglise Romaine; tel Prince au contraire affermast iceux mouvoir de l'*EMPIRE *&c. le dit Prince luy pouvoit opposer ses armes, joint que tel droit n' avoit esté puis Cent ans possedé par l' Eglise Romaine*. Dice di più, che di tutto il risultato d' esso Concilio la Chiesa Gallicana fece avvertito Giulio II. con avergli spedito a posta de gli Ambasciatori. Laonde vegga ora mai il Mondo, se il Duca dicesse in confidenza a i soli *suoi amici*, che *Comacchio era Feudo Imperiale*, e se il Papa non ne fosse ben consapevole, quando lo stesso Clero Gallicano, e l'Ambasciatore Cesareo si presero la cura di farlo informare anche di questo, benchè già ne fosse informato. Adunque le controversie del Sale fecero maggiormente conoscere, chi fosse il legittimo Sovrano di *Comacchio* anche nel 1510. e questa protesta non fu mai ritrattata dalla Casa d'Este, nè dagli Augusti.

Non c'è poi bisogno di risposta ad un' altro argomento, che l' Oppositore *Dif. I. c. 28. pag.* 122. vuol cavare dalle sue favorite miniere del silenzio, cioè dall' avere Giulio II. nel 1507. con suo Breve fatta *efficacissima istanza* all' Imperador Massimiliano, perchè desse al Duca Alfonso *Investituram Civitatis Mutinensis &c Regiensis, quas Romani Imperii obtinet censu &c.* senza parlar di *Comacchio*. Egregie notizie son queste, veggendosi, che allora i Papi stessi pregavano gli Augusti di concedere l' Investitura di *Modena* e di *Reggio* ad Alfonso I. Duca di Ferrara, perchè non era caduto loro per anche in pensiero, che queste due Città fossero dell'Esarcato, e Dominj della Chiesa Romana, come poco di poi se' loro immaginare la buona fortuna. E pure dopo tali evidenti dichiarazioni de gli stessi Papi (egli non si può tacere), e dopo aver lo stesso Giulio II. nel 1511. in un suo Breve al Comune di Modena *ex Archiv.Civ.Mut.* protestato di rendere questa Città *Majestati Cæsareæ, cujus Ditionis est*, ha voluto l' intrepida penna dell' Autor della Difesa *II. c.* 31. e 107. senza necessità veruna toccar' alcune corde intorno alle suddette due Città: al che fu risposto nella Supplica §.25. e 26., come si dovea, affin-

affinchè non prendesse mai alcuno ansa dal silenzio nostro di pensare, che avessero minimo fondamento sì fatte misteriose proposizioni. Ma l'Oppositor *Dif. II. c.* 104. *pag.* 284. medesimo torna a dire col solito petto: *Se mai bisognerà di mostrarlo, non sarà tanto malagevole, quanto altri si persuade, il far vedere la ruinosa struttura di tutto quello, che riempie la Supplica dal §. XXV. fino al XXXII.* (la Supplica non è composta se non di *XXX. §§.*) *in questo proposito di Modana e Reggio. E giacchè i Ministri Estensi mostrano apertamente di bramare, che si parli di Modana e Reggio, possono assicurarsi, che ad ogni loro cenno si potrà far conoscere, se quel lor Zelo straordinario per le asserite ragioni Cesaree sia sostenuto da gran forza di ragioni sode, e veraci, e si sapranno piantare i legittimi confini dell' Emilia, e dell' Esarcato, e con quell' Aria di franchezza, che tanto rincresce a gli Oppositori, ma che star dee nelle cose vere incontro alle false*. Sono persuaso anch'io, che nulla è *malagevole* a questo Scrittore, anzi a niun' altro sarà *malagevole*, purchè s' abbia quel coraggio, ch' egli ha, e quell' *Aria di Franchezza*, che comparisce nelle due *Difese*; ma il provar poi, che la Ragione, e la Verità sia, dov' ella non è, oh questo sì che è, e sarà sempre non solo *malagevole*, ma *impossibile* al nostro Censore, e a chi voglia imitarlo. In fatti dalla sola *Franchezza* di lui, e non da Ragion conosciuta, procedono le suddette sue parole, e spezialmente quel suo lepido vanto, che *saprà egli ad ogni nostro cenno piantare i legittimi confini dell' Emilia e dell' Esarcato*. Anzi scrivendo egli, che *i Ministri Estensi mostrano apertamente di bramare, che si parli di Modena e di Reggio*, apertamente con ciò offende egli la Verità, perchè gli dovea dire la sua coscienza non aver noi minima brama di questo, nè aver mai mostrato d'averla, essendosi solamente per necessità detto nella Supplica ciò, che si disse; imperocchè queste son cose decise, e Verità evidenti, e da non ritoccarsi mai più. Gli dovrebbe anche dire la medesima sua coscienza, non potersi così parlare, se non con uno sprezzo totale de gli Augustissimi Imperadori, e di tutto il Corpo del S. R. Imperio, e con discredito della stessa Corte Romana, giacchè è a lui troppo noto, che Carlo M. espressamente dichiarò nel suo Testamento, che *Modena e Reggio* erano Città del *Regno d'Italia*, e non della S. Sede; e che i Re d' Italia, e gli Augusti fino al dì d' oggi le hanno signoreggiate, e ne han dato, e danno eglino soli l' Investitura, senza che i Sommi Pontefici se ne siano mai lagnati, anzi con aver essi tante volte, e pubblicamente, riconosciuto per legittimo ed incontrastabile questo Imperial Dominio, e Diritto. Il perchè non già per commessione o approvazione alcuna della S. Sede, o de' Ministri Camerali di Roma, che troppo sono prudenti, ma per sola sua animosità ha voluto egli intrudersi in tal materia, nella stessa guisa che senza consentimento o commessione d'essi Ministri e della S. Sede Apostolica, ha egli assalito con ingiurie e con indebite imputazioni gli Avvocati Estensi, come altrove s' è veduto, anzi come può leggersi in questo medesimo sito della *Dif. II. c.* 104. *pag.* 286. Imperocchè torna egli a dire co' suoi familiari epiteti sonanti, non aver noi *finora fatto al-*

tro, che caricar d'improperj orrendissimi, e di calunnie inudite i Sommi Pontefici, come usurpatori, e tirannici detentori di Signorie conquistate per via di Scomuniche, guerre, e Leghe: con che siam venuti ad infamare empiamente molti gran Santi. A queste sì, che sono fierissime Calunnie, perch'egli non cita, nè può citare i luoghi, dove mai, non che sì sovente, siano stati commessi da noi così orrendi eccessi, ho risposto altrove; e però altro quì non farò io, se non ripetere, che la passione, o l'arte sua il trasporta fuori del Giusto, e ch' egli non dovrebbe, se pur'ama il buon servizio della Camera Apostolica, incitar noi a parlare di *Parma* e *Piacenza*, col pretendere e supporre francamente al Pubblico, che da noi se ne sia già trattato nel parlare dell' *Esarcato*: perchè *queste due Città* (dice egli) *stanno nell' Esarcato, e non ne gli Antipodi*. Elle certo non son poste *ne gli Antipodi*; ma non per questo sono, nè le potrà egli far diventare dell' *Esarcato* con tutto il suo sapere; e noi per conseguenza nel ragionare dell' *Esarcato* non abbiam potuto parlare di *queste due Città*, che ne sono escluse. Ma ritornando dopo questa necessaria digressione alle premure di Giulio II. nel 1507. per far' investire da Massimiliano I. di *Modena* e di *Reggio* Alfonso Duca di Ferrara, io ridico, non esserci bisogno di risposta a tali argomenti negativi; imperocchè Giulio II. nominò solamente gli Stati principali, de' quali soleano gl' Imperadori investire la Casa d' Este, senza che gli occorresse d' accennare ancora *Comacchio*, *Adria*, *la Contea di Rovigo*, ed altri Stati minori, de' quali senza fallo erano soliti gl' Imperadori a dare l' Investitura, siccome di fatto la diede di tutti (e nominatamente di *Comacchio*) lo stesso Imperadore nel 1509. al sopraddetto Alfonso I.

C A P. X L.

Capitoli d' Adriano VI. del 1522. nessun diritto di Dominio portarono alla Camera Apostolica sopra Comacchio. *Esempio de' Veneziani*. Comacchio *sostenuto* Feudo Imperiale *da Alfonso I. senza ritrattar ciò negli accordi con Roma, chiaro argomento, che Roma stessa riconobbe tal verità. Laudo di Carlo V. inutile a tal quistione. Ragioni dell' Imperial Dominio in* Comacchio *preservate espressamente ne' Capitoli di Leon X. del 1514. Verità d' essi indebitamente impugnata, e forza confessata anche in Roma. Protesta d' Alfonso I. nel 1510. che* Comacchio *era dell' Imperio espressa in un Manifesto al Re di Francia*.

PAssiamo ora all' aggiustamento seguito per le liti del Sale la cui fabbrica si facea in *Comacchio* anche ne' tempi di S. Apiano Monaco *Bolland. Act. SS. ad diem 4. Mart.*, cioè circa i tempi di Carlo Magno, e vi si continuò a fare anche a' tempi d' Ugo e Lotario Re d' Italia, e di S. Adelaide, e ancora dipoi. Tornano i Romani Avvocati *Dis. I. C.* 31. *p.* 127. a ricantar le Convenzioni stabilite intorno a ciò fra la Camera Apostolica, e gli Estensi, e citano il terzo de' Capitoli d' Adriano VI. del 1522. ove si legge: *Item in recompensam ejusdem Reductionis* (cioè del Censo di Ferrara) *conveniunt, quod prædictus D. Dux, aut sui heredes, & Successores, seu Subditi quicumque, Nullo unquam Tempore possint per se, vel alium, quovis modo, in Civitate, Comitatu, seu Valle Comacli, aut alio Loco, in Territorio, vel Dominio per eum ad præsens Possesso, vel imposterum quomodocumque Possidendo, Sal fabricare, aut fabricari facere, vel permittere, absque suæ Sanctitatis, & Successorum suorum expressa licentia, & mandato, sub pœna perditionis Ducatus Ferrariensis, & aliorum Feudorum, quæ a Romana, et*

aliis

aliis Ecclesiis quomodolibet obtinet, et imposterum obtinebit; sed solus Romanus Pontifex illud ibi fabricare, seu fabricari facere, si et quando sibi placuerit, libere possit. Dopo tali parole aggiunge il Difensor del Dominio *Dif. I. cap.31. pag.127.* le enfatiche sue espressioni, e riflessioni, dicendo: *Atto più assoluto, e sovrano di questo io non credo, che possa mai desiderarsi*. Certo a considerare un tale Atto per se stesso, e spogliato di tutte le sue circostanze, come fa lo Scrittore contrario: potrebbesi perdonargli questa sua sì magnifica decisione, o per dir meglio questa sua privata immaginazione. Ma egli è evidente, essere accompagnato quell'Atto da tali Circostanze, e Qualità, che il volerlo spacciare con tanta risolutezza per un' *Atto assoluto, e Sovrano*, non può mai convenire ad un Critico intendente, cauto, e modesto. Si torna dunque a rispondere, aver Papa Giulio preteso, che il Duca non dovesse far Sale in Comacchio, e che Alfonso I. venne ad un' accordo co i Successori di Giulio II. non perchè si credesse a ciò obbligato, nè perchè li riconoscesse per Sovrani di Comacchio, ma per altri vantaggi, che in *contracambio* a lui diedero gli stessi Sommi Pontefici, e per convenzione vicendevole delle parti. Aveano fatto quasi lo stesso molto prima gli Estensi in favore de' Signori Veneziani fra' varj Patti scambievolmente stabiliti. S'accordò ancora Alfonso I. per conto di ciò co i Papi, de' quali era egli Vassallo per conto di *Ferrara*, ma non di *Comacchio*, e i quali con premurose istanze, e minaccie l' incalzavano.

Notisi dunque, che il Duca accorda questo Gius al Papa, e gli cede ancora la facoltà di potere in tutti que'Luoghi fabbricar Sale, *in Recompensam &c.* cioè, non a titolo d'obbligazione, ma perchè se gli danno altri vantaggi in *compensazione* di quel Gius, ch' egli non obbligato cede a S. Santità. Oltre a ciò il Duca accorda il Diritto di far da lì innanzi il Sale *in Dominio per eum ad præsens Possesso, vel imposterum quomodolibet Possidendo*: parole chiare per noi, poichè nè tutti gli Stati, che allora possedeva la Casa d'Este, nè tutti quegli, ch' ella in avvenire potea possedere, erano, o doveano essere di Dominio Pontificio, benchè il Duca conceda quel Diritto per tutti i suddetti Stati. Nè so a che serva il dire *Dif.I. cap.31. p.127.*, che *Modena* e *Reggio* erano allora *in Signoria della Chiesa* (cioè occupate pochi anni prima da Papa Giulio, ma ripigliate poco dopo tali Capitoli da Alfonso I.) *oltre all' esser poi Città mediterranee, e perciò incapaci di Saline maritime*. Non parlano que' Capitoli di *saline maritime*, ma generalmente d' ogni Salina; e però s'obbligò il Duca di non farne, nè anche in *Modena*, nè in *Reggio*, nè in *altri suoi Stati*. Ora l'Oppositore *Dif.II. C.103. p. 282.* potrebbe sapere, che le Città mediterranee son capaci anch'esse di dar Sale; e che la Germania ne ha molti esempj; e che i Duchi di Parma proveggono tutti li loro Stati con Sale, che ivi nasce, ed ivi si fabbrica. Gli stessi Signori Veneziani *des 1381. avoient obligè par un traitè le Roy de Hongrie de faire tarir toutes les sour ces de eau salèe, & de combler toutes les mines de sel de Croatie, & de Dalmatie*, come attesta lo Scrittore della Lega di Cambrai *To.1.L.2. p.266.* il chè è de-

gno di osservazione nel caso nostro. E poi poteva la Casa d'Este possedere col tempo altri Stati maritimi, non punto sottoposti al temporale Dominio del Papa. Ma si sarebbe egli per questo potuto allora dire, che il Papa fosse o divenisse Sovrano di questi altri Stati, col pretesto che il Duca s'era obbligato di non far Sale nè pure in essi? Questi sono argomenti chiari, e comprovanti, non potersi da quella Convenzione dedurre in guisa alcuna, che il Papa fosse riconosciuto per Signore diretto di *Comacchio* dalla Casa d'Este. E a ciò conveniva, che rispondessero gli Oppositori, se l'avessero potuto, in vece di fermarsi a considerare il solo Dominio allora *posseduto*, e con passar poi sotto silenzio il Dominio *imposterum quomodolibet possidendo*: il che solo manda in fumo tutta l'opposizione. Che se l'uno d'essi scrive nella *Dif.II.C.*103. *p.*282. *Nè per gli altri Luoghi (aut Alio Loco) ne' quali Alfonso I. e i suoi posteri s'obbligarono di non far Sale, s'intese verun dominio, se non di ragione della Sede Apostolica, siccome apparisce dalla Difesa I. il che artificiosamente con molte altre cose vien dissimulato nella Supplica*: si risponde, che non io *artificiosamente* dissimulo, ma sì ben'egli con soverchia passione parla, per non dir' altro, imputandomi simili cose. Nella Dif.I. altro non fece egli al C.31. pag.127. che rapportar le parole de'Capitoli d'Adriano, quali anch'io nell' antecedente pagina le ho ristampate. Rileggale ora ognuno, e dica poscia, ove mai si parli di Luoghi di *Dominio della Sede Apostolica*. Di questi soli si parla nell'imporre la pena, perchè non poteva in ciò il Papa pretendere di più; ma per conto *del fare il Sale*, si parla di tutti i Luoghi, e di tutti gli Stati, *posseduti allora*, e *da possedersi dalla Casa d'Este*, e senza un gran coraggio non si può negare una tal verità, e molto meno attribuire a noi in ciò un'artificiosa dissimulazione.

Del pari a nulla serve il chiedere nella *Dif.II.C.*103.*p.*282., come gl'Imperadori permettessero la cessione del Diritto del far Sale, e come gli Estensi acconsentissero *a un tal pregiudizio, che ne veniva al loro Sovrano*; imperocchè è notissimo, che il Feudatario può disporre de i frutti, delle Regalie del Feudo, e che nessun pregiudizio viene da ciò al diretto Signore, perchè simili cessioni, e contratti sussistono solamente, finchè durano gl'Investiti; e l'acquirente non diventa Padrone del Feudo, ma solo de i proventi, che si cavano da i Diritti annessi al Feudo. Oltre di che già ne'Congressi è stato osservato coll'autorità de i Legisti, che il fare il Sale non è una delle Regalie supreme; e però si può cedere anche a i privati; e in quanto al Diritto di vendere a i suoi Sudditi il Sale, e a prezzo maggiore: Questa Regalia fu sempre mantenuta intatta da gli Estensi, anche nelle Convenzioni stabilite allora colla Camera Apostolica. Meno poi si sa intendere, come l'Oppositore *Dif.I.C.*32. *p.*129. aggiunga, che l'esempio de'Signori Veneziani *nulla ha che fare con l'Atto Sovrano di Giulio II.* Nulla ha già che fare nella Controversia presente il *Machiavello* Autore sì abborrito dalla Chiesa, perchè non c'era necessità veruna di citarlo quì, e massimamente dopo tanti schiamazzi fatti dall' Oppositore contra di noi. Quanto poscia è falso, che la Casa d'Este abbia mai tenuto il

Po-

Polesine di Rovigo *Senatus beneficio*, qualora ciò si voglia intendere in qualità di *Feudo*; altrettanto è vero, che nel 1405. la Repubblica obbligò gli Estensi di non far Sale, nè Saline in *Comacchio*; ed è certo altresì, che un tale esempio ha sommamente che fare con gli atti di Giulio II. Anzi è una disgrazia, che ad uno Scrittore sì penetrante non riesca talvolta di comprendere ciò, che non è già molto difficile ad ogni altro. Secondochè si ha dal Guicciardino *L.9. all' An.* 1510. Papa Giulio *imperiosamente*, giusta il suo costume, comandò al Duca di desistere dal far Sale in Comacchio, *perchè non era conveniente, che quel che non gli era lecito fare, quando i Veneziani possedevano Cervia, gli fosse lecito, possedendola la Sedia Apostolica*. E l' Autore del Libello fatto in risposta al Manifesto d' Alfonso I. scrive anch' egli; *Presentemente voler far' il Sale, che mai essi Signori Veneziani non vi aveano permesso, a' quali non eravate Suddito*. Ecco dunque, che ancora sull' esempio de' Signori Veneziani si fondò in quella sua pretensione Papa Giulio; ed essendo Alfonso I. suo Suddito per cagion di Ferrara, tanto più si credette quel Pontefice di poter' esigere dal Duca ciò, che dianzi godeano i Signori Veneziani. Ma (dice l' Oppositore) la Repubblica godea quel diritto, e l' esigea in vigore de soli Patti antecedenti; laddove il Papa volea goderlo, e l'esigea, come Sovrano ancora di Comacchio. Ma che importa? Non è egli anche vero, che Giulio II. si fondò sull' esempio del Senato Veneto? E in quanto a quest' altra pretensione, basta per noi il ricordare, che il Duca vi protestò contra. E se il Duca cedette, egli non accordò già una tal cessione a i Papi, come a Sovrani di Comacchio: e però siccome dall' avere il Senato Veneto per via di Convenzioni, e Patti ottenuto, che gli Estensi non fabbricassero Sale in Comacchio, niuno può argomentare, che i Signori Veneziani fossero, o fossero riconosciuti per questo Signori diretti di quello Stato: così nè pure dee dirsi de i Papi. A tal fine principalmente s'è addotto quell'esempio. e se l'Avversario mostra di non sentire la forza, la sentiran bene tutti i Giudici spassionati. Medesimamente a nulla giova il dire *Dif. I. cap.* 31. *pag.* 128. che ne' Capitoli d' Adriano fu prescritta *alla trasgressione quella medesima pena, che s' incorre nel delitto della ribellione, cioè l' immediata privazione del Ducato di Ferrara*; imperciocchè veramente per Ferrara il Duca era Vassallo della Chiesa e niuno l' impediva dall' obbligarsi a perdere quel Ducato in caso di contravenzione a i Capitoli. Quello che qui importa, si è, ch' egli non s' obbligò già a tal pena per *Comacchio*, nè per altri Stati, che erano *Feudi Imperiali*. E se per conto del Dominio di *Comacchio* avesse allora la S. Sede nulla ottenuto, avrebbe ella saputo e dovuto farlo esprimere con qualche clausola, come per esempio *ad S. Sedem pertinente*, o altra simile. Non parlo poi delle altre Convenzioni con Giulio III. e Pio IV. &c. perchè tutte ebbero origine dalla cessione precedente del Diritto suddetto, in vigore di cui, e non d' alcuno Dominio, ebbero giurisdizione i Papi sopra i Sali e le Saline di Comacchio.

Per conchiusione poi di tutto si torna a dire, che dall' avere Alfonso I. ripulsate le pretensioni di Papa Giulio, con protestare, che il

diretto

diretto Dominio di Comacchio apparteneva al Sac. Rom. Imperio, chiaramente risulta, aver' egli non solo mantenute e conservate illese le Ragioni Cesaree, ed Estensi sopra questa Città, ma aver' anche i Papi riconosciuta la loro forza, ed essersi eglino tacitamente dati per vinti in simile controversia. Imperocchè (e si noti bene) Alfonso I. all' udire, come Giulio II. per dar più colore alla sua dimanda, cominciò a mettere in campo (come fu allora costume anche per altri Stati) delle rancide pretensioni sopra *Comacchio*: negò in faccia del Mondo, che alla S. Sede spettasse alcun Dominio temporale in quella Città. *Quod ipse Alphonsus impudenter Negare non erubescit*, sono parole aggiunte la Dio mercè alla stessa sua Bolla da Papa Giulio, che servirono anche di pubblica Protesta in favore del Duca. Ora uno de' più gravi delitti di Ribellione, e Fellonia in un Vassallo, si è il negare di riconoscere per Sovrano Padrone del Feudo, chi è veramente tale, e ne ha già data l'Investitura, e ne ha ricevuto il giuramento di Fedeltà. Adunque, supponendo ancora, che Alfonso negasse unicamente di riconoscere per Padrone diretto di Comacchio il Papa, e non aggiungesse di più, che quello era *Feudo Imperiale* (il che però egli aggiunse in effetto); avrebbe quel Principe commesso un gravissimo delitto contro del Papa; e solo per questo si sarebbe potuto giustamente dichiarar decaduto da qualunque Feudo, ch' egli tenesse dalla Chiesa Romana. E pure Giulio II. che cercava ogni pretesto per condannare il Duca, e levarlo dalla Lega dell' Imperadore, e del Re di Francia, se la passò con quella sola spiritosa parentesi, che s' è veduta di sopra, nè pose nella sua Bolla in capo di lista un tal reato, che sarebbe stato l' unico titolo giusto di venire alla confiscazione, o di dichiarar decaduto un sì temerario Vassallo. Onde mai sì poca politica in Papa Giulio, e tanta disattenzione ne' suoi Ministri? Altro non si può, nè si potrà mai immaginare, se non ch' egli ed eglino risentivano troppo dall' un canto la debolezza delle lor pretensioni sullo Stato di *Comacchio*, e dall' altro non ignoravano la forza del Diritto Cesareo stabilito sopra quella Città. E il riguardo appunto dell' Imperadore dovette essere il solo, che ritenne il Papa dal fare per conto del Feudo di Comacchio maggior querela col Duca; non essendo punto credibile, che quel guerriero e straordinario Pontefice (ciò sia detto col rispetto sempre dovuto alla S. Sede) per solo riguardo del Duca si fosse ritenuto dal fargli un'asprissimo processo, e di condannarlo pomposamente, per quella negazione del preteso Dominio Pontificio in Comacchio, quando non fossero state note le vigorose ed incontrastabili Ragioni, che ivi tenea, e conserva l' Imperio. Oltre di che *in Pontificatus Romani Archivis Julius Diploma reperisse jactabat*, (come scrive il Belcaire *Comment. Rer. Gall. L. 2. pag.* 343.) *quo Atestini Comaclum in clientelam a Romanis Pontificibus se obtinere professi erant*; ma questo Diploma non venne mai alla luce, e fu un solo vanto; e se vi fosse stato, avrebbono saputo farlo ben valere in quella congiuntura i Camerali di Roma. S' aggiunge di più, che si venne dipoi a Convenzioni e Paci; e tuttochè fosse noto in Roma, che il Duca

dicea

dicea di non tener *Comacchio* dalla Camera Apostolica, e di riconoscerlo da i soli Augusti; e tuttocchè Roma fosse tanto superiore di forze, e autorità all' Estense: niuno però de' Sommi Pontefici s' arrischiò di farlo ritrattare su questo punto (siccome sarebbe stato necessario, se Roma in ciò avesse avuta ragione) e molto meno di fargli confessare, che *Comacchio* fosse Feudo della Chiesa Romana. Nè lo stesso Giulio II. seppe ottener tanto, benchè nel 1512. accogliesse in Roma, ed assolvesse il medesimo Duca, con tentar poscia di farlo prigione *Raynald. Annal. Eccl. ad Ann. 1512. n. 71.*: il che sarebbegli avvenuto, se questi avvertito della trama non avesse avuto campo di fuggirsene, salvato dal generoso e grato animo di Fabrizio Colonna con un'azione altrettanto degna di lui; quanto fu quella di Giulio II. poco degna d' un Principe, e massimamente d' un Vicario di Cristo. Sicchè non solamente non venne pregiudizio da tali controversie e Convenzioni a i diritti dell'Imperio, e della Casa d'Este in *Comacchio*; ma questi secondo la sentenza de i Legisti per simili casi, maggiormente vi si stabilirono allora, e la vinse il S. R. Imperio e la Casa d' Este, essendo restato il Duca nel Dominio e Possesso di quella Città solamente con titolo di Feudatario Cesareo. A questo argomento, che è di singolare importanza per noi, e che fu già rilevato nelle Osserv. *§. 46. pag. 62.* e nella Supplica, non hanno risposto gli Oppositori, nè possono rispondere, conoscendosi manifestamente, che al pari di *Modena*, *Reggio &c.* ancora *Comacchio* si mostrò in quell' occasione, e restò Feudo Imperiale, quantunque la S. Sede in que' tempi di grandi idee movesse pretensioni di Dominio in tutti quei Stati.

E pure il Difensor del Dominio, non contento di dissimulare una ragion sì chiara, militante per noi, ha il coraggio ancora di pretendere, che avendo Clemente VII. e Alfonso I. Duca di Ferrara compromesso nell' Imperadore Carlo V. tutte le lor differenze, *de & super quibuscumque Civitatibus, etiam Ducalibus, Oppidis, Castris &c.* e non avendo quell' invittissimo Principe nel suo Laudo del 1530. (che fu pubblicato del 1531.) detta parola di *Comacchio*: pretende, dissi, l' Oppositore *Dif. I. cap. 31. pag. 127.*, non essere da altra cagione proceduto un tal silenzio, *se non perchè Comacchio era Dominio Indubitatissimo della S. Sede compreso nel Ducato di Ferrara sotto quelle parole del Laudo, cum suis Pertinentiis universis. Quindi esso Carlo col medesimo Laudo riconobbe, che quella Città era dell' alto Dominio della Chiesa, mentre dichiarò, che i Capitoli già stipulati tra Adriano VI. ed Alfonso I. in reliquis omnibus observabuntur.* Poco ci vuole ad asserire, e ad asserire senza mostrar punto di dubitare; e meno ci vuole a trovare ed usare degli epiteti strepitosi, e magnifici. Ma è troppo feconda la sorgente degli Argomenti Negativi, a cui sì sovente veggiamo ridotto l' intrepido nostro Oppositore. Carlo V. nel suo Laudo pronunziò così: *Statut. Mutin. Rub. IV.: Quantum vero ad Restitutionem Civitatum Mutinæ, Regii, Castri Ruberiæ cum suis pertinentiis, nec non & Castri Cotignolæ* (Stati da Giulio II. occupati alla Casa d' Este, e poi ripigliati da Alfonso) *per prædictum Sanctissimum prætensam, & petitam: Dicimus, prædictum Alphonsum absolvendum*

vendum fore, prout eum absolvimus. Similiter & eumdem Sanctissimum, ac etiam Alphonsum antedictum a Reliquis hinc inde petitis absolventes &c. nobis reservantes declarationem & interpretationem hujus nostræ sententiæ in futurum, quandocunque faciendam, si desuper aliquam dubietatem; aut difficultatem exoriri contingat. Nulla si pronunziò, almeno con parole espresse, in quel Laudo sopra il Dominio di *Comacchio*; e tutto quello, che potesse mai da tal silenzio pretendere l'Avversario, sarebbe, che fosse restata indecisa una tal controversia, e non già, che l' Imperadore aggiudicasse al Papa quella Città, negandosi da noi, siccome cosa falsissima, che *Comacchio* venisse punto *sotto le Pertinenze di Ferrara*. E se l' Imperadore approvò i Capitoli d' Adriano VI. egli è certo, che nulla approvò spettante al diretto Dominio di *Comacchio*, perchè ivi nulla di ciò si parla. Ma c' è di più. Si lungi dal vero e qui la pretension de gli Avversarj, che per lo contrario dee dirsi, essere stato quel Laudo una tacita decisione per *Comacchio* in favor dell' Imperio e della Casa d' Este. Imperocchè o Clemente VII. richiese, o pur non richiese, che fosse deciso ancora sopra il diretto Dominio di *Comacchio*. Se nol richiese: adunque il S. R. Imperio, e la Casa d' Este co i soli titoli Imperiali rimasero nel Dominio, e Possesso di quella Città, siccome erano prima. Se il richiese: adunque fu in tal pretensione deciso contra del Papa, mentre Carlo V. protestò d' assolvere esso Clemente VII. ed Alfonso *a reliquis hinc inde petitis*; e tanto l'Imperadore, quanto il Duca, restarono, come dianzi, Possessori, e Padroni respettivamente di quella Città, che il Duca avea protestato essere *Feudo Imperiale*, e di cui gl'Imperadori antecedenti, e lo stesso Carlo V. nell'Anno 1526. avea data precisa ed espressa Investitura al medesimo Duca Alfonso. E si ricordino i Lettori, che nelle Dispute fatte per cagione di quel Compromesso davanti al Tribunale Cesareo, gli Estensi produssero, e comunicarono alla parte contraria le Investiture di *Modena*, di *Reggio*, *&c.* date loro dagl' Imperadori, e che in esse chiaramente si leggeva, e si legge conceduto ed espresso ancora *Comacchio*. Laonde, se non l' avesse dianzi saputo la Corte di Roma, siccome ella il sapeva, avrebbe in tal occasione potuto imparare, chi era il *Sovrano di Comacchio*, e chi ne dava alla Casa d' Este le Investiture precise. Vero è, che l' Autore di certa *Risposta alle Riflessioni sopra il breve &c.* cioè ad una Scrittura non Estense, ha ultimamente scritto alla *pag.* 9., *essere Falsissimo, che la pretesa Investitura di Carlo V. investa la Sereniss. Casa d'Este di altri Feudi, che di Modena e Reggio*. Ma chi è capace di pubblicar simili proposizioni, è capace di tutto; e merita, poi la pena, che è dovuta a chi o per malizia, o per temerità, o per una supina negligenza, conduce in errore i suoi Lettori in punti di gran conseguenza. Leggerassi nell' Appendice l' Investitura di Carlo V. che originale si conserva nell' Archivio Estense, ed ognuno intenderà, quanto sia deforme la proposizione dell' Autore suddetto. Copia dello stesso Diploma o l' aveano, o la poteano facilmente avere in Roma, perchè ogni Augusto il conferma a gli Estensi: e pure si esce qui in campo con un *falsissimo*

contro

contro ad una Verità più chiara del Sole. Noi siam giunti a questi termini. Finalmente si noti, che avendo quel grande Imperadore nel 1535. rinovata ad Ercole II. Duca di Ferrara l' Investitura suddetta di *Comacchio*, con ciò resta certissimo, ch' egli non l' avea punto aggiudicato alla Chiesa Romana; e quando anche ve ne fosse stato alcun dubbio (il che non vi fu) quell' Atto suo posteriore sarebbe stato un' espressa interpretazione della sua mente, essendosi egli riserbato *declarationem, & interpretationem hujus nostræ sententiæ*. Vegga dunque il Difensor del Dominio, a che si riducano quelle sue animose conclusioni, e que' suoi maestosi epiteti di *Dominio indubitatissimo*, *e di Sovranità Pontificia in Comacchio riconosciuta e approvata da Carlo V.*, e s'egli senza offesa del vero potesse nel fine della Dif. II. *cap.* 18. *pag.* 316. scrivere così dittatoriamente, che *Carlo V. nell' Anno* 1530. *allorchè pronunziò il Laudo*, *obbligò il Duca Alfonso a ricevere l' Investitura di Comacchio* dal Papa, *come di pertinenza di Ferrara*: il che è un mero fantasma del suo coraggio.

Tuttavia, affinchè meglio intenda il Pubblico, quanto qui sia stata esposta a pericolo la credulità de' poco pratici: io ricorderò qui, che il Primo aggiustamento seguito per questo conto, da cui presero fondamento gli altri susseguenti, fu fatto a dì 15. di Giugno dell'Anno 1514. tra Papa Leone X. e il Duca Alfonso; e che fu convenuto nella forma seguente:

Capitoli stabiliti fra la Santità di Leone X.
e il Duca Alfonso. Cap. I.

L'Illustriss. Sig. Duca di Ferrara Concede, e rilascia tutta la ragione, e ciascuna cosa di ragione, overo facoltà, che in qualunque modo se li compete in far SOLAMENTE *il Sale a Comacchio, con tutte le ragioni, e pertinenze opportune a fare il Sale predetto, al Santissimo Sig. nostro Leone Papa X. & alla Sacrosanta Sede Apostolica; e le ragioni predette plenariamente rilascia in mano di S. S. & a quelle rinunzia, con questa Dichiarazione e Modificazione nondimeno de i convenuti Capitoli infrascritti; e* SENZA PREGIUDICIO *delle* RAGIONI *della* CESAREA MAESTÆ *; e Non Altrimenti, nè in Altro Modo. E N. S. e la Sede Apostolica Accetta la sopradetta Concessione, e Rinunziazione similmente senza pregiudizio della predetta Sede Apostolica.* Se un tal Atto, con tutte le solennità formato fra il Papa medesimo, e il Duca di Ferrara, sia bastante a convincere oramai chi che sia della insussistenza di tutte le pretensioni contrarie, poco ci vuole a conoscerlo. *Concede* il Duca tutte le sue ragioni. Adunque secondo le regole de i Legisti presuppone d' avere quel diritto; e se il cede, ciò viene dall' arbitrio suo, e non da obbligazione veruna. Secondariamente rinunzia le ragioni sue, ma non altro rinunzia, se non ciò, che spetta *a far solamente il Sale a Comacchio*, ritenendo e riservando qualunque altra ragione concernente i Dominj Diretto ed Utile di quella Città, che erano e sono dell' Imperio, e della Casa d' Este. Ed acciocchè nè pur dalla cessione del solo Gius del far Sale resti pregiudi-

cato il Diretto Signore del Feudo, cioè l'Imperadore; egli vi aggiunge la clausola preservativa *senza pregiudizio delle Ragioni della Cesarea Maestà*; e ve l'aggiunge in un Contratto stabilito colla stessa S. Sede; e il Papa *Accetta*, ed ammette una tal dichiarazione, protesta, e riserva in favore del S. R. Imperio. Dopo di che considererà il Mondo, come più possa pretendersi in Roma, che le Controversie, e i Capitoli del Sale di Comacchio, nocessero a i Diritti Cesarei ed Estensi sopra quella Città; mentre le medesime sì chiaramente li preservarono illesi, anzi più tosto servirono a maggiormente palesargli, e stabilirli. Finalmente si noti, che Giulio Cardinale de' Medici fu quegli, che conchiuse ed accettò a nome del Papa i suddetti Capitoli, e ch'egli assunto al Pontificato fu quel Clemente VII. di cui abbiamo ragionato di sopra, cioè quegli, che fece il Compromesso in Carlo V. Tanta poscia e tale si è la forza di quell' Atto, che non hanno saputo gli Avvocati della Camera Apostolica, per iscansarla, se non ricorrere al ripiego di chiamare finti essi Capitoli. L'Autor della Dif. *II. c.* 105. *p.* 268. con bel garbo, e poche parole se ne sbriga, scrivendo, che potrebbe *ragionare intorno a certe false Capitolazioni, le quali si fingono stipulate il dì 15. Giugno del 1514. in nome di Leon X. sopra le fabbriche del Sale in Comacchio. Ma perchè queste recondite Capitolazioni non si veggono uscite alle stampe, nè prima d'ora furono Mai note ad alcuno per lo spazio di 200. anni, si risparmia di farle comparire per quel che sono, siccome per altro il meriterebbono*. Ma sappia il Pubblico; aver appunto permesso il Signor Iddio, che gli Avvocati Camerali si siano ingolfati nel voler sostenere per finte quelle Capitolazioni, perciocchè nulla meglio che questo può far conoscere, o sospettare (mi si perdoni, se son costretto a così ripulsar gl' indebiti aggravj) una poco buona fede in chi parla di questo tenore.

Vorrebbe l'Oppositore suddetto far credere *recondite*, e a se ignote tali Capitolazioni, quando è certo, che i Ministri Estensi ne diedero già Copia ne i Congressi a i Camerali Romani, e l'ebbe egli sotto i suoi occhi, e per conseguente non gli restava pretesto di *risparmiare di farle comparire* per quello, che egli le va spacciando, con trattarle da cose *recondite*. Dice ancora, *che non furono Mai note ad alcuno per lo spazio di 200. anni*; e pure la sua coscienza gli dice, che del 1643. fu allegato e rapportato nel *Ristretto delle Ragioni della Casa d'Este al num.* 295. l'intero passo, che abbiam veduto di sopra; nè alcuno degli Avvocati Camerali, che risposero allora a quella Scrittura, osò negare la verità d'essi Capitoli. Sappiasi di più, che ne i Congressi hanno i Ministri della Rev. Camera fatta un' acerbissima e disperata Censura contra di tali Capitolazioni, e l'hanno anche in buona parte data alla luce nella stampa de' loro Congressi; ma Censura tale, che non ci volea altro per farci vedere, fin dove possa andare lo spirito della contradizione, e per sempre più assicu-

assicurarci, che non è la ragione, ma la passione, che dal canto loro combatte: lo scongiuro i Lettori di leggere attentamente nelle *Quistioni Comacchiesi* (a), cioè in una Scrittura Estense pubblicata dopo i Congressi, la risposta a sì fatta Censura, non credendo io necessario il qui ripeterla. A me basterà solo di dire, che nell' Archivio Estense la Dio mercè conserviamo lo Strumento di que' Capitoli scritto di mano del medesimo Notajo, che lo stipulò in Roma, cioè di *Pietro Ardinghello*; ed esso documento autentico si mostrerà alla Parte contraria, ogni qual volta le piaccia. Ripeto ancora, che d' essi Capitoli di Leon X. fece espressa menzione Alfonso I. nella già citata sua Lettera del 1521. a Carlo V., o vogliam dire nel suo *Manifesto* contra d' esso Papa; e ne parlò anche espressamente colui, che con una calunniosa Invettiva nell' Anno seguente 1522. rispose ad esso Manifesto. Citano gli Oppositori moderni queste due Operette allora stampate; e nulladimeno regge il cuore all' Autor delle Difese di trattar da *recondite e non Mai note ad alcuno per lo spazio di* 200. *anni* le Capitulazioni suddette. Di più le hanno essi negate, come non mai fatte; hanno preteso, che il titolo Cardinalizio *Sanctæ Mariæ in Domnica* dato allora al Cardinal Giulio de' Medici non sia mai stato *in rerum natura*, con tacer poi nelle stampe una tal pretensione; hanno detto, che i Papi non costumavano di far *Mandati* per simili affari; hanno aggiunto altre simili opposizioni: e la divina Provvidenza ha voluto, che noi troviamo una Bolla originale del medesimo Leon X. data nel 1515. a dì 22. di Giugno, e che non può ignorarsi da i medesimi Camerali, ove quel Pontefice scrive così d' Alfonso I. *Considerantes &c. quod a confectione Salis &c. abstinere volens, in non Modicum ejusdem Sedis Beneficium, facultatem Salis conficiendi, & omnia Jura, si qua tibi in illius confectione competebant, per dilectum filium nostrum Ipolitum S. Luciæ in Silice Diaconum Cardinalem Estensem, ad hoc a te Speciale Mandatum habentem, Concessisti, & dilecto Filio nostro Julio S. Mariæ in Domnica Diacono Cardinali de Medicis, Nostro & ejusdem San. Rom. Ecclesiæ nomine recipienti; cum certis Capitulis, Pactis, & Conventionibus, & qualitatibus tunc expressis, prout in Instrumento publico manu publici Notarii, videlicet dilecti Filii Petri Ardingelli Civis Florentini confecto latius constat, cujus tenorem haberi volumus pro expresso, & quæ omnia, & singula de Scientia, Voluntate, & Mandato nostro processere, penitus relaxasti &c.* Ecco dunque il medesimo Papa Leone, che convince d' insussistenza la mal' accorta Critica fatta in Roma, e poi soppressa in parte nella Stampa de' Congressi Romani, contro a i Capitoli suddetti, ed assicura il Pubblico, che furono essi non solo stipulati, ma approvati dal Sommo Pontefice. Ed ecco, che non si può non istupire al mirar oggidì contrastata, e negata in Roma una tal verità, e chiamati finti e favolosi essi Capitoli. Poteano pertanto i Ministri Pontificj, e con tutta facilità, senza affaticarsi in tante Critiche, far comparire noi altri per inventori di favole, e in-

(a) *Quist. Comacch. quist.* 10. *pag.* 39. 40. *&c.*

ingannatori del Pubblico, solamente col mettere fuori Copia d' essi Capitoli, e far vedere, s' ella fosse diversa dalla nostra: giacchè dall'un canto non si può più sostenere per non fatta quella Capitolazione, e dall' altro non si potrà persuadere alla gente accorta, che i Camerali Romani sì diligenti nelle cose loro abbiano smarrito, e non conservino, anzi non abbiano avuto più volte, e molto prima d' ora, sotto gli occhi lo Strumento autentico della medesima. Perchè non abbiano essi finora preso questo sì agevol partito, io lascerò giudicarlo a i perspicaci Lettori; e intanto dirò, che guai a noi, se l' Autore delle Difese avesse colta la nostra parte in somiglianti contradizioni, e pretensioni. Che strane ironie, e strapazzi non sarebbonsi uditi contra di noi? Per conclusione poscia di tutto questo si noti con attenzione, avere la forza della Verità portato i Ministri di essa Camera Apostolica a confessare loro mal grado un' importantissimo punto nella Relazione de' lor Congressi; cioè, che supposti non finti essi Capitoli, e supposta vera la riserva ivi fatta delle *Ragioni della Cesarea Maestà*, ne viene per conseguenza, che Leon X. rinunziò ad ogni sua pretension di Dominio in Comacchio, cioè, per dir meglio, riconobbe, ch'egli non potea ivi pretendere Dominio alcuno. *Præservantur*, dicono essi (a) *Jura Imperii in Comaclum, & quod lepidum est, Pontifice annuente, & præservante Jura S. Sedis. Quid turpius haberi potest? Julius propter dominium, & Regale Jus Salinarum Comacli, tot bella, tantosque sumptus exhausit, censuris, dirisque Estenses subjecit; & tamen Leo* (*& quidem numquam ob id Alphonso reconciliatus*; ne' Congressi MSS. si leggea questo di più) *pernam sibi constans, sine ratione & causa, Dominium istud LIBERE CEDIT? & facto suo ultro AMITTIT? Id sane nemo cordatus sibi unquam suadebit*. Questo è uno de' loro strani argomenti, per provar finti, e non istabiliti i Capitoli suddetti; ma essendo oramai evidente, che tali Capitoli colla mentovata Riserva sono veri, certi, e maggiori d' ogni eccezione, noi dobbiam ringraziare i Contradittori per la rilevante, e decisoria Confessione da lor fatta, cioè che la Riserva suddetta porta seco una *libera Cessione*, e rinunzia d' ogni pretension di *Dominio* in Comacchio per parte di Leone, il quale però si nega, che prima vi avesse, o potesse avervi Diritto alcuno. In somma la Verità è più possente del Fuoco. Si leggeranno stampati nell' Appendice essi Capitoli.

Dopo le quali notizie è tempo di condurre i Lettori al Cap. 33. della Dif. I. p. 132. per ivi considerare un complesso di asserzioni strane, false, e se dicessi qualche cosa di più, crederei di non avere il torto. Imperocchè indebitamente ivi si pretende, che le *Ragioni Imperiali sopra Comacchio nascessero dopo la Controversia tra Giulio II. e Alfonso I.* e che solamente ne facessero mostra gli Estensi nel 1598. cioè al tempo dell' occupazion di Comacchio fatta dal Cardinale Aldobrandino. Similmente è falso, che solo dopo le accennate controversie del Sale *alcuni degli Estensi* cominciassero a prendere le Investiture di quella Città; ed è una vanità l'aggiun-

(a) *Relatio Jur. Sed. Apostol. pag. 173.*

giungere, *ſe però l' aveano anche preſe* prima del 1598. Parimente ſi fa ivi un' ingiuria al Vero, con dire, che Alfonſo II. e D. Ceſare non erano ſtati inveſtiti di Comacchio dagli Augusti, prima che il mentovato Cardinale occupaſſe quella Città. Ed io laſcerò poi, che i Lettori diano quel nome, che loro parrà più convenevole, al fondare che fa l'Oppoſitore ſuddetto tutta la macchina di queſti ſuoi caſtelli aerei ſulla *Relazione MS. fatta dal Cardinale Aldobrandino* intorno all' Occupazion di Ferrara, e ſulla *Storia di Terni compoſta dall' Angeloni*, cioè ſopra una Relazione fabbricata da quel medeſimo perſonaggio, che ſpogliò l' Imperio, e la Caſa d' Eſte del Poſſeſſo di *Comacchio*, e ſopra una Storia fatta da chi fu Segretario del medeſimo Cardinale Aldobrandino. E queſti ſono gli Autori, a' quali rimette l' Oppoſitore il dare informazione delle noſtre ragioni e liti ſenza ſapere, che Relazioni di tal fatta baſta dire, che ſon Opere de' medeſimi noſtri Avverſarj, e fatture clandeſtine, o arbitrarie della ſteſſa parte contraria, per intendere, che ſono ſuggette a troppe inſuperabili Eccezioni, nè meritano punto d' eſſere allegate in alcun pubblico Giudizio; e quando pur ſi voleſſe farne conto, poſſono elle ſolamente ſervire contra la Camera Apoſtolica, ſiccome accenna in queſto propoſito l' Altogrado (a). In fine non diſpiaccia a i Lettori di oſſervare, come ſia concepito il Seſto de' Capitoli propoſti da Clemente VII. nel 1524. le cui parole furono citate prima d' ora (b), e alle quali non m'è ſembrato di vedere riſpoſta alcuna. Notino ancora, che indarno ſono allegati in tale diſputa tre o quattro Storici, che non fanno altro, ſe non riferire le pretenſioni di Giulio II. (c) laddove Aleſſandro Sardi Scrittor Ferrareſe co' ſuoi fondamenti moſtrò nel ſuo Trattato MS. *dell' Origine del Ducato di Ferrara*, che *Comacchio è della giuriſdizione del Regno d' Italia, e conſeguentemente dell' Imperadore &c.* Finalmente per conchiuſione della famoſa controverſia de' Sali ſi ponga mente a un paragrafo d' una lettera di ſomma importanza, la quale s' è per la Dio mercè ritrovata. Fu eſſa ſcritta a dì 5. Ottobre del 1510. da Alfonſo I. Duca di Ferrara al Criſtianiſſimo Re di Francia Lodovico XII. perchè ſerviſſe di giuſtificazione, e di Manifeſto contra la men giuſta Bolla di Giulio II. e ſi legge nell' Iſtoria Franzeſe di Lodovico XII. pubblicata in Parigi nel 1615. da Monſig. *Claudio di Seyſſel Arciveſcovo di Torino* (d), *e da Giovanni d' Auton Storiografo di S. M. Criſtianiſſima*. Ivi ſono le ſeguenti parole: *Alia præterea adducitur Cauſa (privationis, & excommunicationis) videlicet Salis, quem feci in Comitatu Comacli, legitime ad Apoſtolicam Sedem pertinente* (così ha la Bolla di Papa Giulio) *Reſpondeo, verum eſſe fabricationem Salis; & hoc quidem mihi licuiſſe Recognoſcenti COMACLUM, ac ejus Comitatum, Non a Romana Eccleſia, ſed ab IMPERIO, a quo per meos Prædeceſſores, annis ab hinc centum quinquaginta & ultra, continuo fuit Recognitum, & tali Titulo Poſſeſſum. Quod & quando verum non eſſet, allegari in dicta ſententia non debuit, præſertim cum ubi primum Sanctita-*

(a) *Altograd.* T. 2. *Conſ.* 4. *n.* 12. &. *ſeq.*
(b) *Oſſer.* §. 55. *pag.* 75.
(c) *Ibid.* §. 54. *pag.* 73.
(d) *Seyſſel Hiſt. de Louis XII.* T. 1. *pag.* 372.

ctitatem Suam ita velle cognovi, ob præcipuam Reverentiam erga se meam a fabricando Sale destiterim, arbitratus, Beatitudinem suam, cognitis Juribus meis, circa hujusmodi negotium id solum velle debere, quod Justitia exigebat. Un passo più preciso, e più a proposito di questo, non potea trovarsi; nè hanno bisogno i Periti, ch' io mi fermi a sminuzzarne loro tutta la forza: Ma non posso non aggiungere un' altro paragrafo d' essa Lettera del tenore seguente (a): *Consimiliter quoque opponit, quod me subjeci præsidio & protectioni Vestræ Majestatis, in exitium, damnum, & perniciem Suæ Beatitudinis, ac Sedis Apostolicæ; necnon ausum fuisse citari facere Suam Sanctitatem ad magnum ejusdem Majestatis Vestræ Consilium. Quorum alterutrum, vel utrumque, non modo factum, aut attentatum non est, sed per me ne Cogitatum quidem. Et hinc in rem non est opus alia probatione apud Vestram Majestatem, cui non minus, quam mihi, est nota Veritas.* Niuno è meglio provveduto di Libri, che l' Autore delle Difese, di modo che gli si farebbe torto col pensare a lui ignota la Lettera suddetta; e pure egli senza punto titubare mette di nuovo in campo quest' altro preteso reato del Duca Alfonso, enunziato nella Bolla di Giulio. Ma dalla riferita risposta conoscerà il Pubblico, se non la poca equità dell'Oppositore (b), almeno il procedere di Giulio II. il quale non la guardando nelle sue collere per minuto, si serviva per condannare l'Estense di varj insussistenti pretesti; e tale appunto fu ancora il pretendere *Comacchio* spettante alla Chiesa Romana. Fu questa pretensione ripulsata da Alfonso; e tale ripulsa, non mai ritrattata, fece restar vincitore in essa lite il S. R. Imperio, come s' è già dimostrato.

CAP.

(a) *Seissel. Hist. de Louis XII. T. 1. pag. 373.* (b) *Dif. II. C. 103. & 115.*

C A P. XLI.

Capitoli di Paolo III. del 1539. comprovanti, che non diede, nè pretese di dare la S. Sede Investitura di Comacchio. *Ercole III. e Alfonso II. ne' lor Titolarj distinsero la* Signoria di Comacchio *da quella di* Ferrara, *e in faccia de' Camerali Romani, che non reclamarono, come avrebbono dovuto. Genealogia del 1555. Orazione del Faleti, e Liti fra gli Estensi, inutilmente opposte da gli Avvocati Pontifici.*

NOn si sgomenta però mai il Difensor del Dominio; ed eccolo di nuovo tornar a mettere in campo i Capitoli stabiliti il dì 29. di Gennajo dell' Anno 1539. fra Paolo III. Sommo Pontefice ed Ercole II. Duca di Ferrara. Ivi fu conchiuso, che il Papa investirebbe il Duca *de Toto Ducatu* (di Ferrara) *cum omnibus suis Pertinentiis, & omnibus Locis aliis, Terris, & Castris contentis in Investitura Alexandri VI.* Ciò è vero; ma si risponde, che in essa Bolla d' Alessandro VI. son bene specificati parecchi *Luoghi* oltre a Ferrara, ma non vi si nomina già *Comacchio* in guisa alcuna; e *Comacchio* non era compreso nel Ducato o Distretto Ferrarese, o nelle sue pertinenze: siccome abbiam provato evidentemente finquì. Aggiunge Paolo III. immediatamente: *Et de Omnibus Juribus præfatæ Sedi Apostolicæ Competentibus, ET NON ALITER, in quibuscumque CIVITATIBUS, & Locis per eumdem D. Ducem possessis, seu Quovis modo tentis*. Nel Cap. XXII. pag. 29. dell' ultima edizione del *Dominio*, che va avanti alla *Difesa I.* l'Oppositore francamente asserisce, che *Una di quelle Città fu Adria. Chi potrà dunque dubitare, che un' altra non fosse Comacchio? E se non fu questa, qual' altra dovette mai essere?* Poscia replica le parole d' essi Capitoli, ma senza ommettere la Clausola *& non aliter*, che egli per disgrazia avea tralasciato nella prima edizione d' esso *Dominio*, e di nuovo nella Dif. I. (a) pretende, che sotto le parole *quibuscumque Civitatibus* fosse compreso *Comacchio*. S' io in questa maniera scrivessi, cioè replicando qualche pruova o obbiezione nostra, e dissimulando la risposta già data dalla parte contraria: si vedrebbe girar' intorno la scimitarra, e si darebbe un fiato straordinario alle trombe. Già s'era risposto dal canto nostro ad una tale opposizione (b), e giacchè mostra di non ricordarsene l' Oppositore, il ricorderò io al Pubblico, poichè questo sol passo patentemente e concludentemente distrugge tutte le opinioni e pretensioni della Camera Romana, e manifestamente stabilisce il Gius Imperiale in Comacchio.

In que' Capitoli Paolo III. promette d' investire Ercole II. *de toto Ducatu Ferrariæ cum omnibus suis pertinentiis*; ed oltre a ciò d' investirlo *De Omnibus Juribus præfatæ Sedi Apostolicæ Competentibus, & Non Aliter, in quibuscumque Civitatibus &c.* fra le quali Città vien preteso da gli Avversarj, che fosse *Comacchio*. Ora da ciò chiaramente segue. I. Che *Comacchio* non era del Distretto o Ducato di Ferrara, nè veniva colle Bolle del Vicariato d' essa Città, non essendo allora i Camerali di Roma peran-

(a) *Dif. I. c. 33. pag. 134.* (b) *Osserv. §. 43. pag. 57.*

peranche ricorsi al ripiego de i moderni Oppositori. II. Il Papa effettivamente non disse di voler investire il Duca di tutte queste *Altre Città*, come colle antecedenti parole avea detto di *Ferrara* e del suo *Ducato*; ma solamente pretese di volerlo investire de i *Gius*, pretesi da lui *Competenti alla S. Sede* sopra esse Città. Un importantissima differenza si vede quì posta tra *Ferrara*, e l' *Altre Città*, mentre realmente il Papa disse di dare l' Investitura di *Ferrara* al Duca, e poi venendo, siccome si pretende, a *Comacchio*, parlò d'investire il Duca medesimo, non de i Corpi, mai de i soli pretesi *Gius della S. Sede* sopra questa Città. Ora una tal differenza fu una dichiarazione, e dichiarazione stabilita per concordia de i contraenti, che la S. Sede non era Padrona di quello Stato, e che il Papa non avea, nè pretendea d'avere alcun'effettivo Dominio, nè Possesso mediato di *Comacchio*, ma solamente (parlando nel supposto de' Camerali) vi potea forse avere sopra delle pretensioni, unicamente però appoggiate su gli antiquati titoli d'alcuni Privilegi, che poi per conto d'essa Città erano rimasti senza effetto. Fa eziandio palese, che Paolo III. non s'attribuiva di poter dare, nè pensava a dare in effetto l' Investitura di *Comacchio* al Duca: il che non può essere altronde proceduto, se non perchè ben si sapeva in Roma (ed Ercole II. dovette anche rammentarlo), che i soli Augusti (e non i Sommi Pontefici) davano, ed erano in possesso di dare la reale ed effettiva Investitura di quella Città: altrimenti il Papa non avrebbe portato tanto rispetto al solo Duca Ercole, ed avrebbe voluto investirlo di *Comacchio*, alla guisa stessa di *Ferrara*.

In terzo luogo nè pure pretese Paolo III. di voler investire il Duca Ercole semplicemente de i *Gius*, ma condizionatamente de i *Gius Competenti alla Sede Apostolica* fuora quell' *Altre Città*; e di più colla giunta dell' *Et non aliter*: sopra la forza della qual dizione si può vedere il Barbosa con altri Legisti. Operava una tal Clausola, che se quei Gius non competeano alla S. Sede, il Duca nè pur d'essi avesse a dirsi investito: e che non si potesse mai intendere, che Ercole avesse ricevuta Investitura formale di quelle *Altre Città*, ma solamente si fosse lasciato investire de i soli Diritti pretesi della S. Sede, ed anche condizionatamente, cioè qualora apparisse, che questi competessero alla medesima; altrimenti non competendo (siccome oggidì costa, che non competevano, nè competono) essa levava il consenso dall' atto, preservando in tal caso tutto il Gius antecedente del Duca, e riducendo il contratto, come se non fosse in guisa alcuna seguito. Non farò io maggior comento alle notabilissime conseguenze, che si cavano dalle parole de i Capitoli suddetti, perchè in fine si tratta di cose chiare, potendo ciascuno conoscere da per se stesso, ch'elle in vece di recare, o d'aver recato pregiudizio alcuno alle Ragioni Imperiali ed Estensi sopra *Comacchio*, mirabilmente, anche nel supposto de' Camerali Romani, servono, e serviranno a sempre più dichiararle, ed assodarle. Nè a questo ha osato, o saputo rispondere il

Di-

Difensor del Dominio, poichè niun saggio Lettore conterà mai per risposta ciò, ch' egli con una delle sue coraggiose scappate risponde in poche parole nella Dif.II. (a) contentandosi di dire così in aria, che nella Bolla d' Alessandro VI. sotto il nome di *Ducato di Ferrara* venne compreso *Comacchio*, quando egli avea dianzi chiaramente preteso, che *Comacchio* venisse sotto il *quibuscunque Civitatibus*. Dice egli ancora, che il nostro è un' *andare nella materia prima, e non finirla giammai, laddove la S. Sede ha voglia di finir questa controversia*: il che non è altro, se non un'incantare con delle mere parole i poco accorti, tanto che si salti l'insuperabil nostro argomento. In quanto all' Autore della Differ. Istorica (b) ci ha ben' egli voluto assalire colle parole stesse de i mentovati Capitoli, soggiungendo appresso: *Credibile nequaquam est, de Mutina ac Regio locutos fuisse Estenses Principes, qui eas Urbes Imperatorii Juris* (non meno che Comacchio) *esse Profitebantur; sed potius de iis Urbibus, quarum Alphonsus, & Hercules Duces, se Vicarios Apostolicæ Sedis Anno MDII. & MDIV. nuncuparunt* (il che è falso). *Ad Comaclum itaque inter alia potissimum referenda sunt illa verba Quibuscumque Civitatibus*. Ma questo Scrittore, avendo meglio considerato, quanto chiaramente venga un tal passo a comprovare anch' esso, che *Comacchio* non era del Distretto, o Ducato di Ferrara, e che i Papi non ne hanno mai data Investitura a gli Estensi, e nè pure allora la diede Paolo Terzo: credette più spediente nella seconda Edizione di tralasciare tanto le parole d' essi Capitoli, quanto il suo comento alle medesime. In fine si osservi, che Paolo III. fece allora una Novità, perchè niuno de' suoi Antecessori avea nelle Bolle date a gli Estensi praticato mai un tale linguaggio; ma che nondimeno, se riuscì a lui di far tollerare per la prima volta ad Ercole II. una tal Novità, non fu però essa costituita in forma da poter punto nuocere allo stesso Duca. E quando anche avesse potuto nuocere a lui, certo non potè pregiudicare a' suoi figliuoli; e molto meno al Duca Cesare, il quale non discendeva da Ercole II. ma succedeva per diritto proprio nel Feudo di *Comacchio*, e veniva da un Padre, il quale non acconsentì a quell' Atto d' Ercole II., e fu legittimo figliuolo d' Alfonso I. siccome fu espresso anche nell' Aringa di Luigi Servino, citata fuor di tempo e luogo dall' Oppositore, siccome a suo tempo farò io conoscere. Nulla finalmente potè nuocere quell' Atto a gl' Imperadori, i quali non solamente erano in possesso di dare eglino soli le Investiture effettive di *Comacchio* alla Casa d' Este, ma furono anche tacitamente riconosciuti per Signori veri, e Possessori mediati e legittimi di quel Feudo ne' medesimi Capitoli, oltre al non aver' eglino potuto ricevere pregiudizio alcuno da un' Atto del loro Vassallo, fatto senza loro saputa ed assenso.

Nel Cap. 33. di questa Scrittura fu risposto all' obbiezione fattaci dall' Autore delle Difese intorno a i Titolarj de gli antichi Principi Estensi. Avrebbe egli voluto, che si fosse da loro usato per *Comacchio*

(a) *Dif. II. C. 105. pag. 258.* (b) *Diss. Hist. C. 154. pag. [illegible] pr. edit.*

un Titolo diverso da quel di *Ferrara*; e noi siam quì per appagare questo suo genio. Si ripete dunque, che Ercole II. s'intitolava *Dux Ferrariæ &c. & Dominus Comacli*, con distinguere espressamente tali Signorie l'una dall'altra. Ora avendo egli usato un tal formolario con tutta pubblicità ne' suoi Editti, e in infiniti altri Atti, imitato in ciò da Alfonso II. suo figliuolo: questo fu un sempre più dichiarare (del che però niuno allora dubitava), che *Comacchio* era uno Stato diverso affatto *nel materiale, e nel politico* da quel di *Ferrara*. Così nessuno degli altri Stati aggiunti al Titolario loro avea che fare col Distretto politico dell'altro. E di grazia si finga ora, che *Comacchio* da tanti Secoli fosse stato del Distretto di Ferrara, come oggidì pretendono gli Oppositori; e fingasi, che i Papi colle Bolle di Ferrara tacitamente avessero investito gli Estensi di *Comacchio*, come appunto faceano *del Fondeno, di Figheruolo, Trecenta &c.* e che ciò fosse allora notorio: in tal caso non è mai da credere, che Ercole II. Principe savio avesse voluto dar motivo di ridere ad altrui, colla vanità del dividere e trinciare il Distretto Ferrarese, a fine d'accrescere il catalogo de' suoi titoli; ed oltre a ciò non gliel'avrebbe permesso la Corte di Roma, troppo attenta a qualunque cosa, che può esserle di pregiudizio, e che avrebbe tosto inteso la conseguenza di tal dichiarazione, e massimamente sapendosi, che fin'ora aveano sostenuto gli Estensi, che *Comacchio* era *Feudo Imperiale*.

Per iscansare la forza di questo gravissimo argomento, è un bel vedere, quante parole adoperi l'Autor delle Difese (a). Rigetta egli prima sul Collega suo, cioè sullo Scrittore della Diss. Ist. l'asserzione mal fondata, che al Titolario nuovo d'Ercole II. avesse data occasione *nel 1542. la lite della precedenza con Cosimo I. Duca di Toscana*, e corregge ancora queste ultime parole, cioè *Cosmum Ethruriæ tunc Ducem*, con iscriver' egli: *Non di Toscana, ma di Firenze*. Indi quasi pentito d'aver negata una tal'origine al Titolario suddetto, si mette con un passo dell'Adriani a voler mostrare, che *la controversia della precedenza* ebbe origine innanzi all'Anno 1542. e che per questo Ercole II. cominciò ad usare il titolo di *Signor di Comacchio* nel 1537. Gli rispondo, che tutte queste sono immaginazioni sue arbitrarie; e che Ercole II. andò a poco a poco stabilendo così il suo Titolario, per cagione del *Ducato di Chartres*, e di altri minori Stati separati, ch'egli godeva in Francia, e de' quali voleva egli far menzione. Poscia aggiungo, che o venisse da questo, o da preparamento Profetico, che suo figliuolo avesse da litigare con Cosimo I. ciò nulla importa alla nostra quistione. Si è detto, che Ercole II. e Alfonso II. s'intitolavano *Duchi di Ferrara, e Signori di Comacchio*, perchè teneano Comacchio *per cosa distinta dal Ferrarese*. Risponde egli: *Sì nel materiale; ma non nel politico*: risposta, che non è degna d'uomo intendente, perchè i nomi di *Duca*, e di *Signori* riguardino il Dominio politico, e sono Titoli, che appunto dimostrano uno Stato diverso

(a) *Dif. II. C. 98. pag. 267.*

so dall'altro nel politico. Soggiunge, che *poteano chiamarsi ancora Signori del Bondeno, e d' altri Luoghi indubitati del Distretto Ferrarese*. E noi rispondiamo, che se l'avessero fatto, la Camera Apostolica, del cui interesse allora si sarebbe trattato, si sarebbe opposta, e avrebbe dovuto opporsi; oltre di che Principi grandi non avrebbono ciò mai fatto, per non esporsi alla derision de'malevoli. Poscia l'Oppositore (a) vorrebbe dire, e non vorrebbe dire, che gli Estensi dall'Anno 1300. fino al 1537. sarebbono stati *balordi*, *sempre scordandosi di mettere nel formolario de' loro titoli la Città di Comacchio*. S'è già risposto a queste inutili riflessioni. Avrebbono potuto gli Estensi anche allora usar' i titoli d' altri Stati, se avessero voluto; ma gli ommisero non men che quello di *Comacchio*, perchè si compiacevano di un Titolario più breve. Così avrebbero potuto Ercole II. e Alfonso II. sempre valersi del Titolario formato già da Federigo III. al Duca Borso; ma giudicarono meglio di esprimere la diversità de' loro Stati, il Distretto de' quali erano cadauno indipendente da gli altri; laonde qui non c'è luogo nè a smemoraggine, nè a balordaggine. *Ma e che direbbono* (son parole del Romano Censore (b)) *gli Apologisti Estensi a chi loro mostrasse, che i Sommi Pontefici richiamarono contra la Novità di un tal formolario, cominciato a usarsi dal Duca Ercole*? Mostri egli di grazia questi richiami: *Nel rarissimo Albero*, dice egli, *della Casa d' Este stampato in Ferrara nel Novembre del* 1555. *con Privilegio di Papa Paolo IV. Ercole II. che fece stamparlo, non ebbe ardire fra i suoi titoli di porvi quello di Signor di Comacchio*. Prescindo io ora dal cercare, se sia o nò fattura legittima quel *rarissimo Albero* di due semplici fogli volanti, che qui vien citato, perchè ne parleremo nella Scrittura di Ferrara. E poi rispondo, non esser vero, che *Ercole II. facesse stampare quell' Albero*; e s' egli non è ivi chiamato *Signor di Comacchio*, nego, che ciò avvenisse, *o perchè fu vietato il porlo a chi presentò l'Albero per averne il Privilegio Pontificio, o perchè non si ebbe ardimento di porlo, prevedendosi, che ciò avrebbe impedita l' impetrazione del privilegio*. Nego, dissi, tutte queste immaginarie proposizioni; e soggiungo, apparirne evidentemente la vanità, al mirare il Titolario, che ivi si dice adoperato. Eccolo, quale il rapporta l' Oppositore: *Ercole II. Duca di Ferrara, Modena, e Reggio* 4. *Primo di Chartres, Prence di Carpi, Marchese* 28. *di Esti, Conte di Rovigo, e di Gisors* 1534. Quì non si parla nè della *Garfagnana*, nè del *Frignano*, nè delle Terre della *Romagna*, nè di *Montargis*, che pure si mirano in tanti altri Atti d'Ercole II. Ora non sarebbe egli ridere, chi pretendesse, che *o fu vietato* il porre questi altri Titoli, *o non si ebbe ardimento* di porli? Dovea dunque badare l' Oppositore a questo; e non concepir subito de i bei sogni pel solo *Comacchio*. Lo stesso replico io pel non trovarsi nominato Alfonso II. a parte *Signor di Comacchio* nelle *Ragioni di precedenza*, del che si parla nelle Scritture contrarie (c), come di una gran cosa, la

 qual

[a] *Dif. II. C.97. p.260.*
(b) *Ibid. p.259.*
(c) *Diss. Hist. C.161. p.338. Dif. II. C.97. p.262.*

qual poi si risolve nella mera amplificazione di un nulla. Nella Scrittura delle *Ragioni di precedenza* nè pur si truova specificato, che Alfonso II. fosse *Principe di Carpi*, *Marchese d'Este*, e *Conte di Rovigo*: ma che plauso si farebbe a chi venisse a dirci, che l' Autore di quella Scrittura *non s' arrischiò* di dargli que' titoli, i quali pure Alfonso II. continuamente usava? Avrebbe bisogno lo Scrittore delle Difese di una lunga lezione sopra l' uso, e l' abuso, e sopra la forza, o vanità de gli *Argomenti Negativi*, perchè troppo sovente, e con danno della Verità, e con risentimento della Critica migliore, ricorre egli a questa miniera indeficiente; e smoderatamente poi vi si fonda sopra, per impugnare il Matrimonio di D. Laura, come vedremo a suo tempo.

Ritorniamo ora all' Albero del 1555. per osservare, che non contento l' Oppositore d'aver malamente fondato sopra uno de' mentovati Argomenti Negativi i sognati *richiami Pontificj*, vorrebbe poscia con egual franchezza saltare un' *Argomento Positivo* (e però concludente) che in esso Albero si legge in nostro favore. Ivi sono tali parole: *Rinaldo 2. March.* 18. *di Esti e di Ancona*. *Signor* 6. *di Ferrara* 1317. *di Argenta*, e *Comacchio* 1324. Qui cosa chiara è, che *Comacchio* (anche secondo i principj del nostro Oppositore) è notato, come Signoria distinta e indipendente dalla Signoria di *Ferrara*. Ora di quì consideri ogni Lettore, che debba dirsi o dell'animo, o de gli occhi dell' Avvocato Romano, che cita de' documenti, ne' quali si legge a chiare note la confutazion delle sue pretensioni. Molto più si noti, aver'egli suo mal grado fatto conoscere, che veramente avrebbe dovuto la Corte di Roma far de i *richiami* contra Ercole II. e Alfonso II. per la distinzione da loro fatta del titolo di *Comacchio* da quel di *Ferrara*, se fosse stato vero, che nel Vicariato, o Ducato di Ferrara *Comacchio* venisse compreso. E però non provandosi mai fatti questi *Richiami*, benchè quei Duchi distinguessero il *Ducato di Ferrara* dalla *Signoria di Comacchio*: per conseguenza, e secondo la confessione del medesimo Avversario, si scorge conosciuto in Roma stessa, che aveano ragion di così fare essi due Duchi. E non dica poi l'Oppositore (*a*), che Ercole II. *non sempre usò* quel formolario. L'usò egli dal 1537. fino alla sua morte, e Alfonso II. continuò lo stesso fino al 1597. in cui morì. Infiniti Atti esistono, ove sono intitolati *Signori di Comacchio*, cioè in Proclami, Provvisioni, Lettere, Privilegj, Patenti &c. e ne gli Statuti stampati, e in altri Libri. Ciò era notorio, e niuno il sa meglio del nostro medesimo Censore, il quale nondimeno va a farci vedere sì attenti i Ministri Pontificj, che non volessero lasciar passare quel titolo nell' *Albero rarissimo* del 1555. e poi sì disattenti o timorosi, che lasciassero empiere di quel titolario gli Stati tutti della Casa d' Este, e per sì lunga fila d' anni. Ma per far sentire anche meglio, come il Difensor del Dominio (*b*) tratti ancor quì chi si fida nelle risposte di lui: gli

(a) *Dif. II. C. 97. p. 259.*

(b) *Dif. II. C. 97. p. 259.*

gli dico, che i Sommi Pontefici, e i lor Ministri, non solamente non *richiamarono contro la novità del formolario* d'Ercole II. e d'Alfonso II. come avrebbono dovuto fare per confessione di lui; ma anche tacitamente l'approvarono, e il conobbero giusto. Abbiamo lo Strumento (a) del pagamento di cento mila Scudi d'oro, fatto a nome d'esso Ercole II. in Bologna a Francesco Benci Commessario di Paolo III. a dì 2. d'Agosto del 1539. cioè nell'Anno stesso, in cui esso Duca avea stabiliti i suoi Capitoli col Papa suddetto. Da esso costa, che Gilberto Cortile Tesorier Ducale paga quella Somma, *nomine & vice Ill. & Excell. Principis & D.D. Erculis II. Estensis, Ferrariæ, Mutinæ, & Regii Ducis IV. Carnutum I. Marchionis Estensis, Carpi Principis, Rhodigii & Gisordii Comitis, COMACLIQUE & Montis Arguti Domini &c.* Il Rogito è di Batista Saracchi, e di Rafaello Primadicio. Di più nell'Anno 1547. il primo di di Luglio *in Palatio Apostolico*, e davanti al Cardinale Sforza Camerlengo, e ad altri Prelati della Camera Apostolica, esso Duca Ercole stabilì per mezzo di Bonifacio Ruggieri suo Ministro alcuni Capitoli, per fabbricar Sale in Comacchio; ed ivi fu esibito, e poscia registrato nello Strumento stipulato da Gian Antonio Scrivani (b) Notaro della Camera Apostolica, il Mandato d'esso Duca, a cui ivi son dati i seguenti titoli: *Ill. & Excell. Princeps, & Dominus noster D. Hercules II. Ferrariæ, Mutinæ, & Regii Dux IV. Carnutum I. Marchio Estensis, Carpi Princeps, Rhodigii, & Gisordii Comes, COMACLI, & Montis Arguti, ac Provinciarum Romandiolæ, Carfignanæ, & Frignani Dominus &c.* Nè s'immagini alcuno, che i Ministri della Camera Apostolica, i quali pure avanzano tutti in conoscere e in sostenere i diritti temporali della S. Sede, facessero protesta o richiamo alcuno contra esso Titolario, spiegato loro su gli occhi. Nulla di ciò fu fatto. Quinci adunque dee ognuno finalmente intendere, che in que' tempi non si figurava punto la Camera Pontificia di concedere tacitamente alla Casa d'Este *Comacchio*, come parte del Distretto Ferrarese; imperocchè avrebbe fatto, e avrebbe dovuto fare la Camera Pontificia gran romore contra de i Duchi Ercole II. e Alfonso II. perch'eglino mostrassero di tener *Comacchio* per Signoria distinta dal *Ducato di Ferrara*. In somma quanto più si vorrà maneggiare questo argomento, tanto più si troverà convincente; e tale sempre più il fanno conoscere le risposte meschine, che se gli danno, appuntellandole poscia con tante Figure, e parole tutte sprezzanti, le quali sono scappate di bocca all'Eloquenza, e alla *placida Carità* di questo Censore. Anzi egli stesso (c) fece di sopra con un'altro suo Argomento maggiormente risaltare la forza del nostro, allorchè ci avvisò, doversi fare *gran caso* del non avere gli Anteceffori d'Ercole II. usato il titolo di *Signori di Comacchio*, volendo egli quinci dedurre, che *Comacchio* dovea essere compreso sotto Ferrara. Tal conseguenza non seguita per le ragioni ad-

(a) *Archiv. Est. Caps. 28.*
(b) *Archiv. Est. Caps. 29.*
(c) *Dif. 2. C. 94. p. 250.*

addotte; ma ne seguita ben quest' altra, anche secondo le massime dell' Oppositore, cioè, che Ercole II. e Alfonso II. avendo in effetto distinta ne' lor titolarj dalla *Signoria di Ferrara* quella di *Comacchio*, vennero a protestare con tutta solennità e pubblicita, che nelle Bolle del *Vicariato o Ducato di Ferrara* non si comprendeva *Comacchio*, e tacitamente fu loro accordato da questo punto dalla Camera stessa di Roma, cioè da i Sommi Pontefici.

Ma osservate tali notizie, egli è tempo di considerare un' Orazione di Girolamo Faleti citata dall' Oppositore nelle Giunte alla Dif. II. (a) Fu essa, dice egli, *recitata in Concistoro pubblico in Roma dal Faleti, spedito in qualità d' Ambasciatore dal Duca Ercole II. a prestar la dovuta ubbidienza a Giulio III.* nel 1550. e poi stampata in Venezia nel 1558. Ivi si leggono le seguenti parole: *Cum Estensis Familia, quae vel Ferrariensi, vel Comaclensi, Flaminiaeque ditionibus longo jam ante tempore praeest, hujus Sedis semper obsequentissima fuerit, majorum suorum vestigia Hercules prosequutus, te verum Patronum, te Primarium Suum Principem agnoscit, atque omne obsequium, omne officii genus, omne munus Fidelitatis tibi, & huic Sanctae Sedi Apostolicae praestat*. Dopo le quali parole così grida il Romano Avvocato: *Or vadano i Ministri Estensi de' giorni nostri a dire, quanto lor piace, che nè il Duca Ercole II. nè il Faleti tennero, che Comacchio fosse della Chiesa Romana*. Certo, che i Ministri Estensi anderanno, come prima, dicendo, che Ercole II. non tenne mai *Comacchio* dalla Chiesa Romana, volendoci ben' altro, che questo passo, per far traballare le precise saldissime pruove, ch' eglino hanno addotto, ed adducono per la lor sentenza. Chi è pratico di ciò, che sieno Eccezioni, e Presunzioni, prescritte dalle Leggi, meglio che gli altri sentirà, che noi ancor qui abbiamo ragione. Quello, che da tal' Orazione risulta, non è già che lo stesso Ercole II. con un' Atto suo positivo riconoscesse *Comacchio* dalla S. Sede: perchè a voler ciò pretendere sarebbe necessario mostrare il *Mandato* d' esso Duca. Solamente quindi può forse risultare, che ciò venisse fatto dal Faleti. Perchè nulladimeno si può presumere, che l' Ambasciatore parli in simili casi secondo la mente, e gli ordini del Principe suo, perciò tutto quello, che possono cavar quinci gli Avvocati Camerali, non è altro, fuorchè una Presunzione (ma non già Pruova nessuna certa ed evidente), che Ercole II. acconsentisse a quell' espression di *Comacchio*. Ora certo è, che le Presunzioni cedono ad altre Presunzioni, e svaniscono poi affatto, se si adducono Pruove effettive e chiare in contrario; e noi appunto abbiamo tali Presunzioni e Pruove, che neghiamo, e neghiamo con tutta giustizia, che Ercole II. nel suo Mandato; o in altra guisa, approvasse mai la menzion di *Comacchio* fatta dal Faleti; e diciamo, che il Faleti così parlò per errore, per suo capriccio, e senza commessione del suo principale, siccome Ministro non nato Suddito della Casa d' Este, e non ben pratico allora.

Già

(a) *Dif. II. pag.* 398.

Già s'è veduto, che essendo state mosse pretensioni di Dominio sopra *Comacchio* da Giulio II. il Duca Alfonso padre d'Ercole II. pubblicamente negò, che quella fosse Città della Chiesa, e sostenne, che era *Feudo Imperiale*; e ne' Capitoli del Sale con Leone X. fu da lui preservato intatto il Diritto della Sovranità Cesarea in quella Città; nè i Papi fecero mai ritrattare a lui, o ad Ercole II. suo figliuolo una sì pubblica, e solenne negazione del Feudo: cosa, che sarebbe stata necessaria in un tal caso, e non difficile ad ottenersi, ove la Casa d'Este avesse avuto il torto. Anzi lo stesso Ercole II. benchè costretto nel 1539. a formar, come volle Paolo III., altri Capitoli, non lasciò mai indursi a ricevere Investitura Pontificia per *Comacchio*, siccome abbiam provato; anzi egli anche allora preservò i Diritti Cesarei da ogni pregiudizio mercè della Clausola *Et non aliter*. Ma ciò posto, non si può pretendere, ch' egli volesse poi riconoscere dalla S. Sede ciò, che la sua Casa, ed egli stesso aveano mantenuto con sì gran costanza, e ragione, per Feudo del solo Imperio, e massimamente non essendoci state nè dissensioni, nè pericoli, nè motivi sotto Giulio III. per fare una tal Novità. Aggiungasi, che lo stesso Ercole II. fu investito di *Comacchio* da Carlo V. nel 1535. e questo è un' Atto chiaro dello stesso Ercole, il quale per conseguenza si dee credere, che non volesse contrariare ad un Fatto proprio, nè si può credere altrimenti, finchè Roma non produca un' Investitura di *Comacchio* a lui data, e sì precisa, come quella di Carlo V. il che è certo, che non si vedrà giammai. Notisi di più, che lo stesso Duca Ercole prese nel 1558. altra Investitura d'essa Città da Ferdinando I. di modo che posto il passo del Faleti fra questi due Atti espliciti e chiari d'Ercole II. resta annichilata qualunque Presunzion di Mandato, o di tacito assenso d'esso Duca per l'espression di *Comacchio* nella suddetta Orazione, e massimamente perchè il tacito consenso negli Atti abdicativi e pregiudiziali non basta, ma si richiede l'espresso, come costa da varie Leggi. E in quanto alla stampa di quella Orazione, fu essa fatta in Venezia, e nel Novembre del 1558. cioè pochi giorni dopo la morte dello stesso Ercole II. e però senza contezza o approvazione d'esso Duca. Che se l'Oppositore scrive che il volume, ove è stampata quella Orazione, *è rarissimo per quel segreto misterio, che fa esser tali Tutti gli scritti Estensi che in queste materie manifestano le Ragioni della Sede Apostolica*: il Mondo scorgerà senza fatica, altro non esser queste, che Calunnie in maschera, e maniere di procedere sconvenevoli di troppo. Quando pur si voglia argomentare dalla rarità di quel Libro, più tosto s'ha a cavarne questo altro argomento, cioè che disapprovata quella Orazione e stampa, a cagione d'esso sbaglio, dalla Casa d'Este, il Faleti ne supprimesse, per quanto potè, le Copie stampate; e tanto più, perchè non si troverà altra simile Orazione, in cui fosse fatta menzione di Comacchio.

Quello però, che distrugge affatto ogni Presunzion qui fondata, si è non poter pretendere gli Avvocati Romani, che il Faleti riconoscesse

Comac-

Comacchio per Istato della Chiesa, se non perchè egli ne credesse investita la Casa d'Este colle Bolle del Vicariato di Ferrara, e per conseguenza riputasse *Comacchio* compreso nel Distretto Ferrarese. Ma questo non sussiste, veggendosi, che il Faleti stesso fece conoscere di tener *Comacchio*, non meno che la *Romagnola*, per Giurisdizione distinte (siccome in fatti erano) e diverse da quella di *Ferrara*. *Vel Ferrariensi, vel Comaclensi, Flaminiaeque Ditionibus praeest*, disse egli: dal che si vede, che *Ferrariensi Ditioni* è preso per diversa Giurisdizione da *Comaclensi Ditioni*, e l'esempio di *Flaminiae Ditio* rende evidente anche l'altra separazione, e diversità. Adunque il Faleti o non intese con quelle parole di riconoscer *Comacchio* per Feudo, di cui fossero gli Estensi investiti dalla Chiesa, o il pretese senza titolo alcuno, e con errore incompatibile. Molto più poscia è chiaro, che Ercole II. fu, e dovette essere alieno da tal pretesa ricognizione; perchè egli e prima, e dopo del 1550. s'intitolò, come vedemmo, continuamente ne' pubblici Atti, e senza richiamo di Roma, e con Fatti proprj, *Dux Ferrariae*, *Mutinae &c. & Dominus Comacli*, accertando il Pubblico, ch'egli teneva la *Signoria di Comacchio* con titolo diverso, e indipendentemente del *Ducato di Ferrara*. Se la Rev. Camera avesse preteso *Comacchio*, come porzione del Distretto Ferrarese, e Stato compreso nelle Bolle del Ducato di Ferrara, e avesse indotto a tal Confessione il Duca, come si vorrebbe col motivo del Faleti: avrebbe ella saputo, e dovuto anche impedire il Titolario a lei notissimo d'Ercole II. e avrebbe in altra maniera fatto esprimere per mezzo di Rogiti e parole individuali la pretesa Ritrattazione del Duca Ercole, e il Titolo, per cui egli avesse riguardata la Chiesa per padrona di *Comacchio*. Ma nessun Titolo, e niuna Investitura può allegarsi, per cui quel Ducato potesse, o volesse riconoscer *Comacchio* come Feudo della Chiesa; e il Faleti medesimo nol conobbe; restando perciò quell' espressione sua di niun peso in tal controversia, e massimamente avendo noi finora provato, che i Papi, gli Augusti, gli Estensi, e i Comacchiesi, o patentemente, o tacitamente riconobbero, che *Comacchio* era *Feudo Imperiale*. Questi Atti, e personaggi, che sono i proprj per decidere la nostra controversia, escludono ogni tacito consenso d'Ercole II. dall' Atto del Faleti. Il che sia anche detto sul supposto, che il Faleti recitasse così, come stampò, e sul supposto, ch'egli intendesse ivi, e credesse *Comacchio*, come si figurano gli Avvocati Romani. Si vuol nondimeno aggiungere, che in quel passo non è evidente, nè precisa la mente sua, percioecchè dice ben' egli, che *essendo la Casa d'Este (la quale da gran tempo è Signora de i Dominj di Ferrara, di Comacchio, e della Romagnola) sempre stata divotissima della S. Sede, Ercole II. riconosce per suo Vero Protettore, e Principe suo primario Giulio III.* Ma non dice espressamente, che per tutti e tre que' Dominj Ercole II. riconosca il Sommo Pontefice per suo Signore. E se ciò si può dedurre da tali sue parole, non è però questa una deduzione dimostrativa, e necessaria, e spezialmente riflettendosi,

non

non essere credibile, che il Faleti, anche per un'altro capo, avesse voluto venire contra la mente de gli Estensi, col riconoscere per Feudo della Chiesa, e non eccettuare la *Terra di Cotignola*, posta anch'essa tra le giurisdizioni Estensi della *Romagna*, ma sostenuta sempre da essi Estensi (mercè ancora del Laudo di Carlo V.) per giurisdizione non dipendente dalla S. Sede, e non mai conceduta loro con Investitura da Chiesa alcuna, benchè il Card. Aldobrandino l'occupasse dipoi non men che Comacchio. Sicchè da qualunque parte si miri il passo del Faleti, in ogni savio Tribunale sarà esso riconosciuto o non significante ciò, che ne vuol dedurre l'Oppositore, o di niuna forza per far presumere Mandato o consenso in Ercole II. e spezialmente servendo esso medesimo contra il moderno pretendere, che in que' tempi si riguardasse *Comacchio* come giurisdizione compresa nel Ferrarese.

Ma aggiunge il Romano Avvocato (a), che avendo controversia il suddetto Ercole II. nel 1539. con *D. Francesco d'Este suo fratello sopra certi Beni del Vacolino dentro il Territorio Comacchiese, fu introdotta la lite alla Ruota Romana, e non alla Camera Imperiale di Spira, o di Vienna*. Ma e per questo? Adunque *la Ruota Romana era il Tribunale del Principe supremo di Comacchio*? Non voglio io nè pur cercare conto di tal controversia; perchè non ci è persona alquanto pratica de gli affari d'Italia, che non intenda la stravaganza di tal deduzione, e non sappia, se il litigare davanti alla *Ruota Romana* (il che fanno e Franzesi, e Spagnuoli, ed altre Nazioni) questo sia un riconoscere necessariamente per *Principe supremo* il Sommo Pontefice. Anche il Cardinale Luigi d'Este (seguita a dire l'Oppositore) *come Abate della Pomposa* litigò col Duca Alfonso II. suo fratello, *pretendendo molte giurisdizioni spettanti alla medesima, le quali erano situate nel Comacchiese, e portò la causa alla Ruota Romana*. Ma si ripete, essere anche più strana dell'antecedente questa pretensione, considerato, che il Cardinal Luigi ciò fece *come Abate della Pomposa*; ed è una maraviglia, come si faccia menzione di simili Atti, a' quali nè pur si richiede risposta. Aggiunge l'Avvocato contrario, che *lo stesso Alfonso II. nella causa della precedenza, e nel chieder l'indulto di nominarsi il Successore per linea finita, riconobbe Comacchio per Feudo Pontificio, e non Cesareo, come si è detto: e per tale altresì lo riconobbe la Corte Imperiale*. Ma a chi parla egli con questi sì bei supposti? S'egli avesse provato, o potesse provarne un solo: cento volte l'avrebbe fatto valere. Egli è falso, che Alfonso II. chiedesse quell'Indulto *per linea finita*; falso, ch'egli mai riconoscesse *Comacchio per Feudo Pontificio*; falso che per tale altresì il riconoscesse la *Corte Imperiale*. E soggiungendo egli poi(b), che *queste non sono cose rancide; nè può credersi, che fieno ignote a i Ministri Estensi, quantunque ne' loro scritti non ne abbiano voluto fare alcun motto*: io non so intender altro, se non ch'egli o esiga da noi il dono di prevedere, quanti argomenti inutili egli è per recare in mezzo, o ci stimi spaventati da simi-

(a) *Dis. II. C. 115. pag. 309.* (b) *Ibid. pag. 310.*

fimili pruove, le quali ogni Lettore fcorge, che vanno in fumo al folo guatarle. Cita anche l'Adriani, il quale nel Lib. 17. delle Storie accenna all'Anno 1564. e 1568. le controverfie paffate fra Alfonfo II. e la Camera Apoftolica *per la lite de' Sali, che il Duca volea fabricare, e poter vendere; al che i Miniftri della Camera fi opponeano, e il faceano citare a Roma; talche, come Vaffallo della Chiefa, avea male ragioni, e fi gittava a favor de' Principi grandi &c.* Ma a che mai quefto altro paffo, fe non per empiere la carta? Era Alfonfo II. *Vaffallo della Chiefa* per Ferrara, ma non per *Comacchio*; avea controverfie per cagion del Sale colla Camera Apoftolica, ma a cagione delle convenzioni feguite con Adriano VI. e Paolo III. e non già perchè il Papa foffe, o foffe dal Duca riconofciuto, Sovrano di Comacchio. Già s'è troppo rifchiarata di fopra quefta partita; e fe in quelle controverfie col Duca Alfonfo la Camera Apoftolica aveffe guadagnato un menomo punto, per quel che concerne le pretenfioni d'alto Dominio fopra *Comacchio*, ne avrebbe ella fatto con gran cura regiftrar le memorie ne' fuoi Archivj; ed ognuno può immaginarfi, che ora faprebbe ella, e vorrebbe ben produrle, fenza mendicare foccorfo dalle parole per altro inutili dell'Adriani.

C A P. XLII.

Teftamento di Niccolò Marchefe d'Efte del 1442. Bolla di Niccolò V. del 1450. Atti varj de gli Eftenfi in favor de' Comacchiefi; e Bolla in Cœna Domini*: pruove tutte, che* Comacchio *non era, nè veniva confiderato pertinenza del Ferrarefe, ne Città della S. Sede.*

MA fe non fervono all'intento dell'Oppofitore i paffi fuddetti, potrà ben fervire al noftro un Paffo del Teftamento di Niccolò Marchefe d'Efte fatto il dì 26. Dicembre del 1442. (a) *In Civitate verò Ferrariæ*, dice egli, *de qua jam ratione Vicariatus infrafcriptus Ill. D. Leonellus jus habuit, quandocumque præfatus D. Teftator Genitor fuus mortem obierit, a fel. record. Beatifs. D. N. D. Martino PP. prædecefs. præfentis S. D. N. D. Eugenii Papæ IV. Et fimiliter in Civitate Mutinæ; & in Civitate Regii, & in fuis aliis Omnibus CIVITATIBUS, & Locis, cum fuis Territoriis, jurisdictionibus, & præeminentiis; & generaliter in quibufcumque aliis fuis Bonis &c. Ill. D. Leonellum Natum ipfius D. Teftatoris &c. inftituit Heredem univerfalem*. Altre Città, che il Marchefe Niccolò poffedeffe allora, e poteffe lafciare al Figliuolo, oltre a *Ferrara, Modena*, e *Reggio*, non fi fa effervi ftate, fe non *Adria*, e *Comacchio*. Adunque diftinguendo egli quefte *altre Città da Ferrara*, e dal fuo *Vicariato*, venne anch'egli in tal guifa a riconofcere e dichiarare, che non tenea quell'*altre Città* dalla S. Sede, ma sì bene dall'Imperio, effendo egli appunto ftato inveftito delle medefime, e nominatamente di *Comacchio*, dall'Imperador Sigifmondo nel 1433. Mirabile è la franchezza con cui vorrebbe fbri-

(a) *Arch. Eft. Capf.* XXIX.

sbrigarsi da questo passo il Difensor del Dominio (a). Fu egli una piacevol querela, *per non essere stampato l' intero Testamento* suddetto nella *Supplica, dove ci vien detto osservisi*. Fu da me detto *osservisi un passo*, e il passo potè ivi osservarsi. S'egli vuol'anche osservare tutto il Testamento, ci accorderemo facilmente, perchè tutto quello, che da noi si cita, non s' avrà difficultà di comunicarlo alla parte, qualor' essa il richieda. Ma lamentarsi, che ogni documento da noi allegato non sia anche stampato, questo è un fare a noi una Legge, a cui nè egli stesso, nè il suo Collega si sono assoggettati. Poscia fa il nostro Censore questo obbligante elogio a noi altri: *Gl' Impugnatori di Roma*, dice egli, *si ajutano SEMPRE a forza di deduzioni troppo strane*: proposizione, che ogni Lettore, senza ch' io dica altro, conosce che fa poco onore, non già a noi, ma solamente a chi la profferisce, perch' egli sa benissimo, esser ella troppo aliena dal vero. Soggiunge: *Parla il Testatore de Civitate Ferrariæ, de ratione Vicariatus; adunque non tenea Comacchio dal Papa*. Egli guasta le parole del Testatore, come può vedersi di sopra. Parla il Marchese *de Civitate Ferrariæ*, cioè d' una sola Città, e la dice data in Vicariato dal Papa. Adunque s' inferisce, che quello era Vicariato d' una, e non di più Città, e per conseguente non di *Comacchio*, ed *Adria*; e la deduzione riesce maggiormente giusta, al vedere, che dopo aver nominato *Modena*, e *Reggio*, soggiunge il Marchese: *et in suis aliis Omnibus Civitatibus*. Sotto queste nome se l' Oppositore vuol che s' intenda qualche cosa, non si può intendere, se non *Adria*, e *Comacchio*, Città possedute allora dalla Casa d' Este oltra a *Ferrara*, *Modena*, e *Reggio*. E separando il Testatore tali *Città* dal *Vicariato di Ferrara*, ne vien per conseguenza, che il Marchese non le riconoscea dalla Chiesa: Che poi riconoscesse egli queste due altre Città, cioè *Comacchio*, *ed Adria*, non men che *Modena*, e *Reggio* dall' Imperio: questo è evidente dall' Investitura di Sigismondo del 1433. ove ancora si legge *S. Alberto*, *Argenta*, *la Riviera di Filo &c.* i quali Luoghi, dice l' Oppositore così in aria, che il *Marchese Niccolò non li riconoscea dall' Imperadore*. Conduce egli dipoi i Lettori con varie interrogazioni a i tempi, ovvero a i viaggi di Carlo IV., Venceslao, Ruperto, e Sigismondo. Ma questo è un saltare fuori di riga; e a me basta di rispondergli, che non erano una volta sì regolati i tempi, come sono oggidì; e che si facea in que' Secoli gran caso della Coronazione Romana, in guisa che molti aspettavano a prendere le Investiture dopo la stessa; o se le aveano prese prima, se le faceano confermare dipoi dal medesimo Augusto, coronato ch' egli era.

Furono ancora citate nella Supplica le parole della Bolla Nicolina per le Decime della Casa d' Este, conceduta da Niccolò V. *An. Dom. Inc.* 1450. *XVI. Kal. Junii*. Dice ivi quel Sommo Pontefice: *Dudum siquidem pro parte dilecti filii Nobilis viri Leonelli Marchionis Estensis nobis expositto, quod cum nonnullæ Decimæ essent in Civitate, vel Diœcesi, Comitatu, & Di-*

(a) *Dif. II. C. 109. pag. 293.*

& Districtu FERRARIENSI , ADRIENSI , Ravennatensi , Cerviensi , COMACLENSI , Mutinensi , & Regiensi , sub Dominio , ditione , & gubernatione ipsius Marchionis , ac etiam in Districtu , & Diœcesi Paduana , quarum aliquæ ab eodem Marchione , suisque progenitoribus possidebantur &c. Chiaramente ed espressamente veggiamo ancor qui , che la *Città* , la *Diocesi* , il *Contado* , e il *Distretto di Ferrara* vengono , e vengono con interposte parole , distinti *dalla Città* , *Diocesi* , *Contado* , *e Distretto di Comacchio* ; e questa è un Bolla d' un Sommo Pontefice , il quale non si può immaginare , che non fosse ben' informato di quanto leggiamo in essa Bolla espresso . Il Romano Avvocato chiede qui (a):*Ma che mai ne viene in favor dell' Imperio dal mostrare , che Comacchio avea propria Diocesi , Contado , e Distretto , separato da quel di Ferrara , e d' Adria , Torcello , Chioggia , ed altre Città presso Venezia hanno pure propria Diocesi , Contado , e Distretto , e pure appartengono al Distretto di Venezia . Tituli , Rieti , Viterbo , ed altre Città minori hanno anch' esse il proprio Contado , e Distretto , separato da quel di Roma , al quale però soggiacciono .* Che che sia di due Città , che nel Distretto loro comprendano altre Città ; la regola generale è , che ogni Città è , ed era anche ne' tempi antichi , provveduta del suo *Territorio* , *Contado* , *e Distretto* , e per conseguenza veniva , e viene ad essere ancora indipendente nel politico dal *Distretto* dell' altre circonvicine . Di ciò infiniti sono gli esempj ; e però ogni Città sempre si dee presumere libera e separata nel politico dal Distretto d' ogni altra , come insegnano i Legisti(b), finchè non si mostri concludentemente il contrario: cosa , che non ha fatto , nè farà mai per conto di *Comacchio* l' Oppositor Camerale . Nella stessa guisa costando , che in diversi tempi , e con differenti Atti vennero *Ferrara* , e *Comacchio* sotto la Signoria degli Estensi : le Leggi presumono tosto , che diverse e indipendenti l' una dall' altra fossero , e siano tali giurisdizioni : e così ha da tenersi, finchè non si pruovi chiaramente il contrario con piena e indubitata pruova di fatto , non bastando in tal caso la conjetturale . Nulla dunque giova all' Oppositore il citar qui due esempj di Città appartenenti al Distretto d' un' altra Citta . Bisogna , ch' ei mostri con egual chiarezza , che ancora *Comacchio* fosse del *Distretto Ferrarese* : altrimenti si ripete , che resta sempre l' argomento nostro nel suo primo vigore . Aggiunge egli , che *il Distretto , benchè Talvolta sia preso per Territorio , & Ager , nulladimeno dee avere la sua estensione più larga del Territorium, e Contado , talchè abbracci le Città minori, e le Castella , che sono fuori del Territorio e Contado geografico della Città maggiore , alla cui giurisdizione sono soggette* ; e qui cita il *Fenzon. in not. ad Statut. Urbis C.* 137. *n.* 65. S' egli mi desse licenza , io chiamerei *Sogni* ancor questi . Falso è , che *il Distretto debba o dovesse avere la sua estensione più larga del Territorio , e Contado* . Potea forse averla talora , ma non *dovea* averla ; anzi è cosa trita , che *Territorio* , *e Distretto* erano , o sono

(a) *Dif. II. C.* 109. *pag.* 294.
(b) *D.c. Conf.* 360. *Magon. Decis. Florent.* 60.
(c) *Dif. II.* 109. *pag.* 295.

sono presi per lo più come Sinonimi. Ed è non solo falso, ma è affatto disconvenevole ad un' Erudito quella proposizione; che *l' estensione del Distretto dee essere più larga del Territorio e Contado, talchè abbracci le Città minori*; imperocchè d' ogni Città si dicea e si dice (basta solo aprire i Libri), ch'elleno aveano ed hanno il proprio loro *Contado*, *Territorio*, e *Distretto*: e pure pochissimi, o niuno, erano i Distretti, che abbracciassero altre Città. Afferma ancora, che *Distretto Talvolta è preso nel significato di Territorium e di Ager*, citando il Fenzoni (a); ma il Fenzoni stesso nel medesimo sito scrive: *Districtus complectitur Territorium, & pro uno & eodem saepe ponitur, licet Aliquando latius pateat Districtus, quam Territorium*. Quello però, che rende insuperabile il nostro argomento, e a che non si vuole por mente, si è, che nella Bolla Nicolina la *Città*, la *Diocesi*, il *Contado*, e il *Distretto di Ferrara* è distinto e diviso dalla *Città*, e *Diocesi*, e dal *Contado*, e *Distretto di Comacchio*. Se Comacchio fosse stato del Distretto Ferrarese, era superfluo il nominarlo; nè sarebbe stato nominato, perchè bastava dir *Ferrara e il suo Distretto*, per dire tutto ciò, che era del Distretto Ferrarese. Ciò è troppo noto; e pubblicandosi Leggi, editti e simili per la *Città*, *e suo Distretto*, non è in uso lo specificar le Castella, Terre, e Città (se per avventura ve ne fosse alcuna) di quel Distretto; e così m' immagino io, che si faccia in Roma, benchè abbracci alcune Città nel suo Distretto, allorchè si pubblicano Leggi per essa, e pel Distretto suo. Sicchè il nominar *Comacchio* in essa Bolla con una tanto sensibil separazione da *Ferrara*, rende certo l'argomento nostro, che dunque *Comacchio* fu considerato ancora da Niccolò V. per Città esclusa dal Distretto Ferrarese, e spezialmente veggendosi qui trattato *Comacchio* al pari d'*Adria*, *Ravenna*, *Cervia*, *Modena*, *e Reggio*, il Distretto delle quali Città nulla avea certo che fare con quel di Ferrara. Il perchè vegga il Pubblico, chi abbia ancor qui gli occhi chiusi, o mal disposti, l' Oppositore, o io.

Egli è stato anche mirabile, come il Censore suddetto (*b*) abbia voluto usare a noi la finezza di citare un'*Ordine dell' Anno* 1487. dato da i Fattori Generali della Camera Ducale a i Comacchiesi, mentre il medesimo documento indica anch'esso, che Comacchio non era inchiuso nel Contado e Distretto Ferrarese. Ora si noti, che ivi in un susseguente Proclama dell'Anno 1488. (*c*) Ercole I. Duca di Ferrara ordina *a ciascuna persona, la quale condurrà &c. frumenti, farine, e biave alla Terra e Distretto di Comacchio, che incontinente innanzi, che loro discarichino, o mettano in alcun luogo o casa, lo debbiano presentare al Podestà di Comacchio, & appresentarli la Bolletta o Mandato, con la quale lui lo averà condotto dal FERRARESE, o d' altro loco &c.* Ora chi dice *dal Ferrarese*, dice dal Contado, Territorio, e Distretto Ferrarese, siccome lo stesso intendiamo dicendo: *sul Bolognese*, *nel Bresciano*, *del Reggiano &c.* in guisa che tutte le Terre e Castel-

(a) *Fenzon. ad Stat. Urb. C. 197. n. 94.*
[b] *Dif. II. C. 97. p. 267.*
(c) *Statut. Gabell. Ferrar. Rub. 331.*

Castella, per esempio, del Contado, Territorio, e Distretto Bolognese si dicono *del Bolognese*, e sono porzione del Bolognese. Ma ciò posto, noi miriamo ancor qui escluso *Comacchio* col suo Distretto dal *Ferrarese*, cioè dal Distretto, e Contado di Ferrara. Si raccoglie la stessa verità da un Decreto del Marchese Niccolò confermato dal Duca Borso nel 1460. come apparisce dal Codice de'Privilegj de'Comacchiesi, (a) che si conserva nell' Archivio Pontificio. Ivi concede il Duca *Communi & Hominibus Civitatis nostrae Comacli* il condurre, e far condurre *ex Ferrariensi ad ipsam Civitatem Comacli quantamcumque quantitatem vini pro eorum usu*. Concede loro ancora l' estrazione di ducento moggia di frumento, o di farina, a fine di condurla *pro usu suo ad ipsam nostram Civitatem Comacli*, con obbligo però d' intendersi co i Fattori Generali, *ne major quantitas dictorum modiorum ducentorum Extrahatur per ipsos Homines nostros ex Agro Ferrariensi*. Così Ercole I. nel 1504. concede ad essi Comacchiesi, *quod ex Terris, & Locis nostris Romandiolae, ac Riperiae Filli, emere & Extrahere possint libere pro eorum usu modios sexaginta frumenti, sive farinae, inde per eos conducendos ad Civitatem nostram Comacli*. Il medesimo Duca nell' Anno seguente 1505. confermò loro il Decreto del Duca Borso di *Estrarre* le ducento moggia di grano *ex Agro Ferrariensi*. Così Alfonso I. in un' altro suo Decreto dell' Anno stesso 1505. e in un' altro del 1524. confermò al Popolo di Comacchio i Privilegj suddetti, e aggiunse ancora nell' ultimo *facultatem & licentiam emendi in Agro, & Territorio nostro, ac Urbe Ferrariae, ubi magis ipsis placuerit, & Extrahendi, convehendique ad ipsam Urbem nostram Comacli singulis annis alios centum modios frumenti, quo vitam suam & suorum sustentare valeant*. Nel suddetto Codice si legge un Memoriale de' Comacchiesi ad Ercole II. Duca di Ferrara, dato nel 1555. ove essi chiedono di poter *cavare di Ferrarese ogni anno per il bisogno del loro vivere moggia trecento di formento &c. & etiam cavare dalla Romagna moggia sessanta di formento &c. per condurle a Comacchio*. In un' altro lor Memoriale del 1559. ad Alfonso II. Duca di Ferrara supplicano di poter ogn' anno *Cavare ed Estraere dal Ferrarese per bisogno del suo vivere moggia* 360. *di fromento, o farina, e dalla Romagna moggia cento*. Aveano ed hanno gli Avvocati Camerali sotto gli occhi questi documenti; e pure non fanno ivi leggere condannata la lor pretensione; e il Difensor del Dominio (b), mostrando di non essersi accorto d'essi, ha poi avuto il coraggio di citar per se altri Atti del Codice medesimo, che però a nulla servono contra di noi. Certo in tali Atti si mirano la *Città*, *e il Distretto di Comacchio* considerati tanto dal Popolo stesso di Comacchio, quanto da i Duchi, e Ministri Estensi, come giurisdizione distinta ed esclusa dal *Territorio di Ferrara*, e massimamente esprimendosi tali Suppliche, e Privilegj colla parola *Extrahere*, e coll' esempio della *Riviera di Filo*, e delle *Terre della Romagna*, le quali erano anch'esse indipendenti dal Distretto di Ferrara, e di Comacchio. Ancor queste sono pruove chiare; e tutte per forza conducendo a confessare, non essere stato *Comacchio* mai

(a) *Codex MS. Privileg. Comaclen.*

(b) *Dif. II. C. 95. p. 254.*

mai per l'addietro del Diftretto di Ferrara, nè pretefo da i Papi come tale, e che i Papi non ne furono nè Poffeffori, nè Signori per tanto tempo, che gli Eftenfi poffederono quella Città fino all'occupazione fattane dall' Aldobrandino: per neceffità fi dee ancora confeffare (ed è un' ingiuria, che oramai fi fa alla Verità, non confeffandolo) cioè che la S. Sede non ha giammai data Inveftitura alcuna di *Comacchio* alla Cafa d'Efte: il che è uno de' punti più effenziali ed importanti per decidere la Controverfia prefente, e verrà fino all'evidenza comprovato da ciò, che fono ora per foggiungere.

Per quanto s' è fatto dal canto noftro vedere, niuno de' Sommi Pontefici fino al 1598. pretefe mai *Comacchio*, come porzione del Diftretto, e delle Dipendenze di Ferrara. Aggiungo ora di più, che nè pure fotto quefto titolo il pretefe, e l' occupò di fatto Clemente VIII. Notifi in pruova di ciò, che nella Bolla *in Cœna Domini* mai per l' addietro non era ftata fatta menzione di *Comacchio*; e che dopo l' occupazione fu inferita in effa Bolla il fuo nome. Se quella Città foffe ftata del Diftretto Ferrarefe, e i Sommi Pontefici ne aveffero inveftito per più Secoli la Cafa d' Efte nell' inveftirla di Ferrara, e ciò foffe ftato notorio, come oggi fi pretende: non c'era bifogno alcuno di aggiugnerlo allora alla Bolla *in Cœna Domini*, ficcome non ci fu d' aggiugnervi il *Bondeno*, *Figheruolo*, *Trecenta*, e tante altre nobili porzioni, Terre, e Comunità del Ducato e Diftretto di Ferrara. Adunque fi fece una tal giunta (non però nociva al S. R. Imperio, nè a gli Eftenfi) perchè fi fapea, e fi credea anche in Roma, che *Comacchio* nulla avea che fare col Ferrarefe; e il non effere ftata dianzi in effa Bolla enunziata quefta Città, fa rettamente inferire, che adunque non era dianzi confiderata come giurifdizione della Camera Apoftolica. Ha eziandio voluto informarci il Difenfore (a) del Dominio delle parole fcritte al Duca Cefare dal Conte Giglioli fuo Inviato il dì 21. di Marzo del 1598. che fono le feguenti: *Nella Bolla in Cœna Domini, che fi letta Giovedì mattina, vi fu nominato e comprefo il Ducato di Ferrara, e Comacchio*. Ma notino bene i Lettori, che ancor qui manifeftamente vengono diftinti come due Stati, l'un de' quali non ha che fare coll'altro, *il Ducato di Ferrara*, e *Comacchio*; in maniera che quefta ultima Città (poco prima occupata dal Papa) fi fcorge riguardata anche allora per Dominio diverfo dal *Ducato*, non che dal *Diftretto Ferrarefe*. Scrive il Difenfore (b), dirfi da noi, che Clemente VIII. fu il primo ad inferir nella Bolla in *Cœna Domini* Comacchio, accufandoci, che prima aveffimo ciò attribuito a *Paolo V.* Ma quefto è un prenderfi fpaffo de' poveri Lettori, perocchè egli fteffo nel Cap. 46. del Dominio fu il primo a dire aggiunto Comacchio ad effa Bolla da *Paolo V.* al che fu da noi rifpofto. Pofcia nella Dif. I. al luogo citato tornò a dire, che *Clemente VIII.* prima di *Paolo V.* fe' quell' innefto; e noi a ciò abbiamo rifpofto. A fe dunque, e non a noi, attribuifca egli tal diffonanza.

CAP.

[a] *Dif. I.* C. 57. p. 202. (b) *Dif. II.* C. 108. p. 295.

C A P. XLIII.

Clemente VIII. nel 1598. unisce per la prima volta Comacchio *al Ducato di Ferrara con una sua Bolla. Strani sutterfugj dell' Autor delle Difese alla decisiva forza di questo passo. Comacchio non mai preteso da esso Pontefice come incluso nelle Bolle del Vicariato Ferrarese, e inutili citazioni a questo proposito.*

MA dell' Indipendenza di Comacchio da Ferrara affinchè niuno più dubiti, si replica un' Atto dello stesso Clemente VIII. in cui quel Sommo Pontefice si prese cura di certificarne il Mondo. Questa è la Bolla da lui data il dì 15. di Giugno del 1598. e intitolata *Ferrariæ Civitatis recte administrandæ ratio, amplissimeque tum LATA DUCATUS PROPAGATIONE, tum publicis &c. illustrata.* Si legge questa nel Tomo de' Privilegj Pontificj di Ferrara stampato in quella Città l' Anno 1632. da Francesco Sozzi; e alla pag. 16. si ha il seguente Titolo, e Decreto:

DUCATUS, Legationisque Ferrariensis PROPAGATIO.

Denium pro MAJORI dictæ nostræ Civitatis Ferrariensis honore, & Legationis Ferrariensis dignitate, volumus, & eadem auctoritate perpetuo statuimus, & ordinamus, ut CIVITAS COMACLENSIS, ac Terræ, & Loca quæcumque, tam Romandiolæ, quam Centi, & Plebis, ac alia quæcumque per dilectum filium Nobilem virum Cæsarem Estensem, una cum prædicta Civitate Ferrariensi nobis & Sedi Apostolicæ Restituta &c. Bisogna interrompere il periodo, per dire a i Lettori, essere stato forzato il Duca Cesare a *Rilasciare* (e non già a *Restituire*) il *Possesso* (e non già il Dominio, nè i Diritti) *del Ducato di Ferrara con tutte le sue pertinenze; di Cento, e della Pieve; e de' Luoghi di Romagna*; de' quali Stati ancora rilasciò egli il *Possesso*, violentato dall' armi Pontificie, ma senza però ch' egli nè punto nè poco rilasciasse quello di *Comacchio*. Ripigliamo ora la Bolla. *Ut CIVITAS COMACLENSIS, ac Terræ, & Loca quæcumque &c. nobis & Sedi Apostolicæ restitutæ, POSTHAC perpetuis Futuris temporibus DUCATUI nostro FERRARIENSI UNITA, & Incorporata existant, necnon sub Legatione Ferrariensi semper comprehendantur, ac jurisdictioni dicti Ducatus, & nostri Legati perpetuo subjaceant. Non obstante quorumcumque Romanorum Pontificum de rebus Ecclesiæ non alienandis &c.* Veggasi il resto nell' Appendice.

Questo Atto è esso solo sufficiente per convincere, chi non fosse ancora convinto, che i Papi, e lo stesso Clemente VIII. peranche non sapeano, nè pretendeano, che *Comacchio* fosse del Ducato, non che del Distretto Ferrarese; anzi sapeano, che era tutto l' opposto, e che l' occupazione fattane allora non fu fondata sul titolo, che oggidì ci vien messo davanti. Imperocchè, se *Comacchio* fosse stato compreso nel Distretto di Ferrara; se il dire *Città*, *Contado*, *Territorio*, *Distretto*, *Pertinenze di Ferrara*, seco avesse portato notoriamente (come vorrebbono far-

farci credere gli Oppofitori), che *Comacchio* fenz'altro s'intendesse posto entro quel Contado e Distretto; e se per più Secoli dando la S. Sede a gli Estensi il Vicariato di Ferrara, fosse stato noto, che implicitamente veniva in quelle Bolle compreso ancora *Comacchio*: perchè Clemente VIII. avrebbe unita quella Città al Ducato di Ferrara? Cose unite, e non mai separate, e intese da tutti unite, non hanno bisogno d'unione, o per valermi d'una parola Scolastica, non hanno bisogno d'unizione. Tante altre Terre, che per sentimento del Difensore erano *di maggior considerazione di Comacchio*, e veramente sono del Distretto, o Contado Ferrarese, non si veggono già mentovate, nè unite nella Bolla suddetta; Perchè mai si tace di quelle, e si parla di *Comacchio*? Ma quel, che finisce di accertare il Mondo di questa verità, si è il vedere, con che altri Luoghi venga ivi posto in ischiera *Comacchio*. Vien' egli posto con giurisdizioni, le quali giammai non furono nè pur' esse per l'addietro de-Distretto, Contado, o Ducato di Ferrara; e Clemente VIII. riconoscendole tutte per non prima unite, espressamente le unisce per la prima volta al Ducato Ferrarese. Queste sono le Terre di *Cento*, della *Pieve*, d'*Argenta*, di *Lugo*, di *Cotignola*, ed altre, tutte Nobili Terre, e tutte nell'Anno stesso da lui occupate alla Casa d'Este, e tutte (si torna con ragione a dire) oggidì ancora richieste da gli Estensi alla Camera Apostolica, e dovute loro, sì per gli stessi titoli, co' quali è dovuta loro Ferrara, e sì per altre particolari ragioni. E tal' unione vien fatta da Clemente VIII. per l'avvenire, *Posthac perpetuis Futuris temporibus*, confessando con ciò l'antecedente loro indipendenza del Ducato e Distretto Ferrarese, ed impugnando con tal' Atto il ripiego da lì poscia a moltissimi anni inventato da i Camerali di Roma. Avea ben tanto senno anche allora la Curia Romana, che se avesse occupato poco prima *Comacchio* con quel titolo, con cui oggidì si vorrebbe pretenderlo, cioè come Luogo del Distretto, e delle dipendenze di Ferrara: o non l'avrebbe mentovato punto, come non mentovò tanti altri Luoghi; o pure volendone parlare, avrebbe con una Clausola salutare saputo e dovuto dichiarare, che tal Decreto nulla pregiudicava alla precedente qualità di *Comacchio*. Finalmente cessa qui ogni dubbio, al considerare l'intento della Bolla, che fu d'ampliare, o *propagare* il Ducato di Ferrara, e di far ciò *pro Majori Civitatis Ferrar. honore, ac Legationis Ferrariensis Dignitate*, con chiamar' anche una *Larga Dilatazione del Ducato Ferrarese* quella Giunta, che allora appunto vi si faceva, nell'unirvi per la prima volta *Comacchio*, *Cento*, la *Pieve*, *Argenta &c.* la qual' unione viene ivi maggiormente espressa e convalidata colla Clausola derogatoria alle precedenti Costituzioni *de non alienandis*.

Era stato citato nel §. 22. pag.50. della Supplica questo decisivo documento; e l'Oppositore s'è ingegnato di rispondervi non solamente col mostrare di non accorgersi d'un lume sì chiaro, ma eziandio coll' accusar me di poco buona fede. Io non pretendo già, che questo Scrit-

tore abbia d' avere gran riguardo per me ; ma dovrebbe egli almeno averne per tanti onorati Lettori, e per la riputazione propria ; bastando questo solo luogo per far conoscere, ch' egli serve molto alla Causa, ma non molto alla Verità. Il perchè il cito io appunto al tribunale di tutti i savj Lettori a rendere conto del torto, ch' egli ancor quì fa al Vero, e al Giusto. Dice egli (a), che il Titolo di quella Bolla *non si recita intero e fedele nella Supplica, affinchè il Lettore non si accorga, che non è egli fatto dal Papa, ma bensì dallo Stampatore, che raccolse insieme i Privilegj di Ferrara, e gli stampò nel* 1632. Le parole tutte di quel Titolo sono : *Ferr. Civ. recte administrandæ ratio a Sanctiss. Clem. VIII. P. M. sapientissime instituta, amplissimeque tum lata Ducatus Propagatione, tum publicis ac privatis summæ pietatis beneficentiæque documentis illustrata*. Ognun per se vede, che non s'era ommessa parola alcuna d'importanza, e che tanto più è impropria l' accusa suddetta, quanto che senza fondamento alcuno si vuol far credere Autore di quel *Titolo* lo *Stampatore*. Da quando in quà tocca a gli Stampatori di fare il *Titolo*, o sia la *Rubrica* alle Leggi, ed a i Privilegj de' Principi? E quando anche lo *Stampatore* avesse ciò fatto (il che è lontanissimo dal vero): basta sapere, che quel Libro fu stampato in *Ferrara* stessa, e stampato *Superiorum Permissu*, cioè coll' approvazione de' Ministri di Sua Santità; laonde restò ancora quel Titolo autenticato da loro stessi. Oltre a ciò dissimula l' Oppositore, che tal Raccolta di Privilegj fu fatta *præsentis Magistratus Consilio, & Magni Senatus Decreto*, come si legge nella Prefazione, essendo ivi anche registrati i nomi d' essi Maestrati. Ma sappiasi di più, che la Bolla medesima fu stampata da se sola in Ferrara nell' Anno 1600. (e forse anche prima) *per Victorium Baldinum Typographum Cameralem*, e che in essa edizione si legge il medesimo *Titolo*, riferito di sopra: il che toglie affatto lo scampo, per altro inutile, di attribuirne la dettatura al capriccio di chi raccolse o stampò nel 1632. i Privilegj di Ferrara. Finalmente l' insussistenza di un tal sutterfugio si scorge manifesta, in vedendo, che la Rubrica interna del §. da noi citato, vien concepita colle seguenti parole, che non possono attribuirsi a Stampatore alcuno, ma sono del Legislatore, o del suo Ministro. *Ducatus Legationisque Ferrariensis Propagatio*. A che serve dunque l' assalire il *Titolo*, quando la Rubrica del §. stesso pienamente il giustifica? E quel che è più, la sostanza della Legge, a chiunque sa leggere ed intendere, comparisce concorde in tutto, e per tutto col *Titolo* stesso, e chiarissimamente giustifica e pruova, che ivi s' intende d' ampliare, dilatare, e s' amplia, e dilata in effetto il Ducato di Ferrara, con inserirvi ancora *Comacchio*. Chi dunque di noi pecca qui contra alla buona fede?

Seguita a dire l' Avvocato Romano, che *il Pontefice non fa altro, che specificare l'ampiezza, e il contenuto della Legazione allora da esso istituita del Ducato di Ferrara*. Aggiunge di più, *che il luogo della Bolla* non

(a) *Dif. II. C. 110. p. 296.*

non è stato nè pure addotto fedele ed intero nella Supplica, affinchè il Lettore non si avvedesse, che quivi si parla de' Confini della Legazione per li tempi avvenire, e non si afferma già, che Comacchio pel passato non fosse incluso nel Ducato di Ferrara. Ma chi scrive tali cose, difficilmente (son forzato a dirlo) potrà scusarsi di non abusarsi della libertà della sua penna. Occhi solamente ci vogliono, per conoscere, che riferendo tal passo nè pure si tralasciò una parola, che occorresse alla perfezione del senso, e fosse richiesta dalla buona fede. E se altramente fosse stato, doveva egli farci osservare, che parole sostanziali avessi io tralasciato. Anch' egli ha ommesso *perpetuo statuimus*, e più sotto *una cum prædicta Civitate Ferrariensi*: ma sarebbe giusto l' accusar lui per tal' ommessione? Poscia rispondo, che appunto ogni Lettore s' era accorto prima, e sempre più s' accorgerà, che *quivi si parla de' Confini della Legazione per li tempi avvenire*: il che solo basta a decidere in pro del S. R. Imperio, e della Casa d' Este; imperocchè si torna a dire, che se *Comacchio* fosse prima stato tra i Confini del Distretto o Ducato di Ferrara, non c' era bisogno d' alcun ordine per unirlo, e sottoporlo da lì innanzi alla *Legazion di Ferrara*, siccome non ce ne fu per la *Stellata*, per *Trecenta*, pel *Bondeno*, ed altri Luoghi già compresi in esso Distretto, Ducato, e Legazion di Ferrara. Se dunque il Papa ordirò, che *Comacchio* (e non le suddette altre Terre) fosse *da lì innanzi* compreso tra i Confini della *Legazion di Ferrara*: segno indubitato è, che nol tenea dianzi per tale, e che l' uguagliò a *Cento*, ad *Argenta*, ed altri Luoghi nè pur' essi prima d' allora appartenenti al Distretto o Ducato di Ferrara. Di più, troppo grossamente s' infinge l' Oppositore di mirar quì i soli *Confini della Legazione*, acciocchè badando i Lettori a questo solo nome espresso in lettere majuscole, non cerchino altro. Ivi si parla espressamente anche de' i Confini del *Ducato di Ferrara*, i quali il Papa volle appunto ampliare e dilatare con quella sua Bolla, mercè dell' unire ad esso Ducato per la prima volta *Comacchio*, *Cento*, la *Pieve*, *Argenta* &c. *Posthac perpetuis futuris temporibus DUCATUI Nostro Ferrariensi unita & incorporata existant &c. ac jurisdictioni dicti DUCATUS &c. perpetuo subjacent*. Nè di ciò lascia dubitar la Rubrica: *Ducatus, Legationisque Ferrariensis Propagatio*, e il sapersi, che da lì innanzi sotto nome di Ducato di Ferrara compresero i Camerali di Roma *Comacchio*, *Cento*, e gli altri Luoghi suddetti, nessun de' quali prima vi era compreso: dovendosi anche notare, altro essere l' unire al *Ducato*, e alla *Legazion di Ferrara*, ed altro l' unire al *Territorio*, *Contado*, e *Distretto* di Ferrara.

Che è dunque da dire di sì fatte opposizioni, e quel che è più dell' animosità, con cui si spacciano? E pure qui non finisce la Scena, perchè l'Oppositore(a) vuol sapere da noi, *se Clemente VIII. allora incorporò per la prima volta al Ducato di Ferrara, le Terre di Porto, Bondeno, Figaruolo, Mellara, ed altre. Se il negano, bisognerà dire, che que' Luoghi non sieno*

[a] *Dif. II. C. III. pag. 298.*

sieno dentro, ma fuori della Legazion di Ferrara, *il che è falso*. *Se l'affermano, siccome deono affermarlo, se amano il vero: dovrà dirsi, che i suddetti Luoghi innanzi a quella Bolla di Clemente VIII. non fossero entro il Ducato e Vicariato di Ferrara, ma separati, e di fuori: il che pure è falso: e il Papa stesso in quella medesima Bolla pag.* 13. §. *Dunque, innanzi di giungere all' atto di quella incorporazione, asserisce, che tutti i Luoghi di sopra nominati erano fin dallora in Territorio Ferrariensi, e conseguentemente già uniti, e incorporati assai prima che il Ducato si devolvesse*. Se la passione fa così parlare, bisogna bene, ch' ella sia majuscula. Ecco le parole del §. allegato d' essa Bolla, che si leggeran pure nell' Appendice; e si scorgerà, nulla aver' esse che fare nella presente quistione. *Cumque Nos eidem Communitati, & Hominibus dictæ Civitatis Ferrarien. facultatem eligendi Potestates & Notarios infrascriptarum Terrarum & Locorum in Territorio Ferrariensi in perpetuum concedere intendamus, prout per præsentes concedimus, videlicet Portus, Bondeni, Stellatæ, & Figaroli simul unitas, Massæ Fiscaliæ, Milliarii, Francolini, & Garofali: pro cognitione tamen causarum civilium tantum volumus etc.* Studino, quanto vogliono, i più acuti Lettori, per vedere di trovar quì sterpo alcuno, a cui potesse attaccarsi l' Oppositore: e ci scommetterò, che nol troveranno. Apertamente vi si legge, che il Papa dà al Pubblico di Ferrara la facoltà d' eleggere i Podestà, e Notaj di quelle Terre, ch' egli di passaggio riconosce come già poste nel Territorio, e Contado di Ferrara; laonde ognun tosto conosce, che niuna somiglianza, o attinenza ha il §. suddetto coll' altro, in cui Clemente VIII. espressamente unì *per l' avvenire Comacchio, Cento, Argenta &c. al Ducato di Ferrara*. E pure l' Avvocato Camerale fonda quì un suo stravagante Dilemma; e benchè sappia meglio di noi, che Clemente VIII. non incorporò punto le Terre di *Porto*, del *Bondeno &c.* al Ducato di Ferrara, perchè queste erano già parte notoria d' esso Ducato, nulladimeno giunge a scrivere, che gli Avvocati Estensi *deono affermare, se amano il Vero, allora incorporate per la prima volta al Ducato Ferrarese* le Terre suddette. Noi amiamo senza dubbio il Vero; ma non so già io, se molto l'ami, chi vorrebbe, che noi affermassimo una cosa, da lui conosciuta per falsissima, e chi col mettere in campo sì fatti inutili argomenti sembra voler confondere chi legge, affinchè non venga ravvisata una Verità, che a lui dà una pena intollerabile.

La conclusione è, che opposizioni di tal fatta sono il più efficace mezzo per far sempre più risultare la luce della citata Bolla di Clemente VIII. e che non s' è potuta trovare, perchè non c'è, risposta a un tal Documento. Che se poi contra un sì chiaro argomento abbia da valere l' andar l' Oppositore dicendo(a), *che Clemente VIII. con quelle parole non pensò mai di definire, che que' luoghi* (cioè *Comacchio*, *Cento*, la *Pieve*, *Argenta*, *Lugo &c.*) *non appartenessero prima d' allora al Vicariato di Ferrara*: io in ciò mi rimetto al fatto, che parla tutto in contrario. Una gran Ve-

(a) *Dif.II. C.III. pag.*298.

Verità bensì (e la notino bene i saggi Lettori) s' è qui lasciato uscir di bocca lo stesso Opposito e, la quale servirà mirabilmente alla decisione della Controversia di Comacchio. *E se*, dice egli(a),*Clemente VIII. avesse fatto altrimenti*, *avrebbe contradetto a se stesso*, *e Proferita la Sentenza Contro alla S. Sede*, *dichiarando*, *che Comacchio non fosse incluso nel Vicariato di Ferrara*, *ma fosse Distinto*, *e non conceduto a gli Estensi dalla S. Sede*; *laddove in tutti gli Atti preceduti a quella Bolla egli Divulgò Sempre*, *che Comacchio insieme con Ferrara*, *e col suo Vicariato*, *in cui stava compreso*, *era totalmente ricaduto alla S. Sede*. Chi stesse a queste parole, crederebbe tosto, che Clemente VIII. avesse veramente dichiarato *ricaduto Comacchio* alla S. Sede, *come pertinenza del Ferrarese*, e ciò divulgato *in Tutti gli Atti preceduti*; ma sappiano i Lettori, che ciò è un sogno mero de gli altrui desiderj. Clemente VIII. occupò bensì *Comacchio*; ma non osò mai nominarlo ne' suoi Atti d' allora; e s' egli nominò *Ferrara col suo Vicariato*, non disse però mai, che in questo Vicariato fosse compreso per l' addietro *Comacchio*, anzi nella Bolla, che abbiam per le mani, evidentemente espresse di non avere tal pretensione. Il perchè non contradisse egli a se stesso; perciocchè fondò l' occupazion di *Comacchio* sopra altri pretesti, cioè sopra gli antiquati, e pel nostro conto inefficaci Diplomi di Lodovico Pio, Ottone &c. Certo *Cotignola* non è mai stata del Distretto Ferrarese, nè ha mai preteso la Rev. Camera d' averne formalmente investiti gli Estensi: e pure Clemente VIII. l' occupò non men che *Comacchio*; e poscia al pari di *Comacchio* unì *Cotignola* al Ducato di Ferrara, come s'è di sopra veduto. Tolte dunque di mezzo tali supposizioni insussistenti, rimane saldissima la sola Verità pronunziata dall' Oppositore; cioè, che posto che Clemente VIII. avesse unito *per la prima volta* in quella sua Bolla Comacchio al Ducato di Ferrara (siccome in fatti egli l' unì) : esso Papa *avrebbe Proferita la Sentenza Contro la S. Sede* (e in effetto la proferì) *dichiarando*, *che Comacchio non fosse incluso nel Vicariato di Ferrara*, *ma fosse Distinto*. Lodato dunque il Cielo, che Clemente VIII. infin' allora pronunziò, per confessione de' moderni Romani Avvocati, la Sentenza in favore del S. R. Imperio, e de gli Estensi per conto di *Comacchio*.

Pesiamo nondimeno que' pochi Atti, che cita l' Oppositore per persuaderci, che Clemente VIII. credesse *Comacchio* compreso nel Distretto di Ferrara, e si scorgerà, come l'impegnò il trasporti a non valersi bene de i lumi del suo intendimento. Cita egli (b) l'Erezion della Ruota di Ferrara, ove Comacchio viene enunziato come parte del *Ducato di Ferrara*; ma dovea ricordarsi, che tal' Erezione fu fatta a dì 29. Maggio del 1599. cioè dopo la mentovata Bolla dell' Aggregazion di *Comacchio*, *Cento*, *Argenta &c.* al *Ducato di Ferrara*. A che dunque serve un tal' Atto? Così è inutilissimo il ricordare un *Compàrto delle spese d'utensilj* del 1641 che egli(c) allega

[a] *Dif. II. C. 111. pag. 299.*
(b) *Dif. I. C.57. pag. 202. 205.*
(c) *Dif.II.C.11.pag. 301.*

allega poco appresso. Cita ancora un Giubileo, dove si parla *di Ferrara, e de i Popoli dell' Altre Città, Terre, e Luoghi del Ducato*. Che che sia d'un tal'Atto a me ignoto, posto ancora, che fosse fatto prima dell'Aggregazione suddetta, esso non usa se non parole generali, e però non c' è necessità di comprender *Comacchio* fra quelle Città, siccome è noto a i Legisti. Lo stesso Clemente VIII. in un suo Breve dato al Comune della *Città di Comacchio* a dì 23. Novembre 1598. (a) e citato da me di sopra, concede alla stessa Comunità, e agli abitanti *Civitatis prædictæ Comaclen. ejusque Comitatus & Districtus ex eisdem Locis, CIVITATIBUS, Terris, & Villis ejusdem Ducatus nostri Ferrarien. frumentum, vinum &c. libere extrahere, et ad Civitatem Comaclen. deferre*. E pure è cosa notoria, che tolta *Ferrara* non v' erano, nè vi sono *altre Città* nel Ducato Ferrarese, nelle quali potesse la *Città di Comacchio* comperar grani, vini &c. (b) Allega eziandio i Monitorj di Clemente VIII. contra il Duca Cesare, ove si legge: *ipsa Civitas, et Ducatus Ferrariæ, illiusque Comitatus, et Districtus, Aliæque Civitates, Terræ, Castra et Loca, quæ dudum a Rom. Pontificibus ipsius Alphonsi Ducis antecessoribus fuerunt concessa*. S'era già evidentemente mostrato nelle Osserv. (c) e nella Supplica (d), e s'è ripetuto di sopra nel Cap. 41. che solamente di *Ferrara* col suo Contado, e Distretto furono da Paolo III. (a i Capitoli del quale allude qui Clemente VIII.) investiti gli Estensi, e non mai di *Comacchio*; e appunto tali passi furono da noi allegati contra la Rev. Camera, perchè toccandosi con mano, che *Aliæ Civitates* (sotto il qual nome si vorrebbe far venire *Comacchio*) sono cose distinte dal *Ducato*, *Contado*, *e Distretto di Ferrara*, necessariamente se n' inferisce, che adunque *Comacchio* era considerato per cosa indipendente dal *Ducato di Ferrara*, e che il Card. Aldobrandino l' occupò con altri pretesti, ma non per quello tardi ideato di far *Comacchio* del Distretto Ferrarese. Dice in oltre l' Oppositore, che il Duca Cesare nelle Capitulazioni di Faenza rilasciò al Papa *il Possessò del Ducato di Ferrara con tutte le sue Pertinenze di Cento, della Pieve, e de' luoghi di Romagna* (avanti a *Cento* si dovea porre una distinzione, affinchè non credesse alcuno, che *Cento* coll' altre Terre fosse delle *Pertinenze di Ferrara*) *le quali espressioni abbracciarono Comacchio, come sa tutto il Mondo*. Parla appunto quella Capitulazione con parole cubitali di rilasciare il solo *Possessò*, e non mai il Diritto della Casa d'Estè sopra Ferrara ed altri Stati allora a lei occupati; e però sono *sfoghi d' ingegno*, non i nostri, che abbiamo il testo chiaro, ma quei dell' Oppositore (e), il quale nega tal verità con la sua solita aria di franchezza. Egli è poscia falso, che tali espressioni abbracciassero *Comacchio*; ed è falsissimo, che *tutto il Mondo* abbia saputo o sappia quello, che qui vien preteso e sognato dall' Oppositore suddetto. Anzi di qui si raccoglie, che la Casa d' Este in guisa alcuna *non rilasciò il Possesso*

di

(a) *Edit. Ferrar. ex Typogr. Camer.* 1620.
(b) *Dif. II. C.* 111. *pag.* 300.
(e) *Dif. II. C.* 113. *pag.* 302.
(c) *Osserv. C.* 68. *pag.* 90.
(d) *Suppl.* §. 27. *pag.* 61.

di Comacchio; perchè siccome Clemente VIII. nel voler' unire *Comacchio* al Ducato di Ferrara, espresse chiaramente il suo nome con quello di *Cento*; della *Pieve &c. ut Civitas Comaclensis, ac Terræ & Loca quæcumque tam Romandiolæ, quam Centi & Plebis &c.* così l'avrebbe fatto e dovuto far' esprimere nella Capitulazion di Faenza, se avesse potuto indurre il Duca Cesare a rilasciargliene il Possesso. E se Pompeo Vizani scrive nelle Storie di Bologna, essere stato concluso(*a*), *che D. Cesare lasciasse liberamente al Pontefice la Città e lo Stato di Ferrara; la Città, e le Valli di Comacchio, lo Stato già posseduto nella Romagna dal Duca Alfonso con Cento e la Pieve*: ognun vede, se meriti d'essere citata una tale autorità, contraria alle parole precise della Capitulazione stessa, in cui non apparisce una minima parola della *Città*, nè delle *Valli di Comacchio*. Noi bensì riterremo da questo passo, che anche il Vizani riconobbe *la Città e le Valli di Comacchio* per giurisdizione distinta, e indipendente *dalla Città e dallo Stato di Ferrara*. Aggiunge il Romano Scrittore, che secondo Cotardo Artusio nel Mercurio Gallobelgico fu convenuto., che *Omnia Feuda a Ducatu Ferrariensi non dependentia Cæsari* (al Duca Cesare) *integra manerent*: autorità egregia per noi, poichè posta una tal convenzione non solamente *Comacchio*, ma *Cento*, la *Pieve*, *Argenta*, *Cotignola &c.* doveano restar in potere della Casa d'Este, essendo chiaro, che tali ed altri Luoghi, occupati poscia da' Camerali di Roma, erano *a Ducatu Ferrariensi non dependentia*. Come dunque portano in fiera gli Avvocati della Rev. Camera simili passi? Finalmente ci fa sapere (*b*), che il Card. Aldobrandino diede *in appalto le Saline di Ferrara, e suo Distretto insieme con la Romagnola, e fornitura di Fossignano, di Cento, e la Pieve, e tutte quelle Terre, e Luoghi devoluti al presente alla S. Sede e Camera Apostolica insieme con la detta Città, e suo Distretto, eccettuatone Comacchio per anni sei*: sopra le quali parole fa egli il seguente comento: *Qui si vede, che se Comacchio non restava nominatamente eccettuato, egli era incluso nella locazione, come posto nel suo Distretto, cioè di Ferrara*. Null'altro si vede ancor qui, se non de i contrasegni chiari, che le pretensioni della Camera Apostolica sono fondate in aria, perchè gli Avvocati d'essa, se avessero ragione, non mendicherebbono questi ajuti dal paese delle Nuvole. Quell' *eccettuatone Comacchio* non è (ed ognun tosto lo scorge) un'eccezione fatta al *Distretto di Ferrara*; ma è un eccezione fatta a tutte quelle *Terre, e Luoghi*, che si pretendeano allora devoluti alla Camera Apostolica *insieme con la Romagnola, Cento, e la Pieve, ed insieme con la Città, e Distretto di Ferrara*. Avendo l'Aldobrandino occupato, oltre a *Ferrara*, e suo Distretto, ancora *Comacchio*, *Cento*, la *Pieve*, *Argenta*, *Lugo*, ed altri Luoghi, tutti della Casa d'Este, e indipendenti da essa Ferrara e suo Distretto: ove non avesse egli eccettuato *Comacchio* in quella locazione, vi avrebbono i Conduttori preteso inchiuso esso *Comacchio*, perchè ancora Comacchio era allo-

ra

[a] *Dif. II. C. III. pag.* 300. [b] *Dif. II. C.* III. *pag.* 301.

ra detenuto da i Camerali, e si pretendea (benchè senza ragione) devoluto alla Camera Apostolica insieme con quelle altre Terre. La vicinanza di *eccettuatone* alle parole *suo Distretto*, è accidentale; ed è maraviglia, che l'Oppositore s'arrischi a citar passi tali. Sicchè nessuna pruova delle tante poco fa da loro vantate adducono gli Avvocati Romani, indicante, che Clemente VIII. riguardasse *Comacchio*, come notoria porzione del Ferrarese; e per lo contrario resta saldissima e chiara la pruova da noi addotta, ch' egli il considerò come giurisdizione distinta e indipendente: dal che riconoscerà finalmente il Mondo, che ad evidenza è stabilito questo importantissimo punto, cioè che *Comacchio* non era, nè è del Distretto Ferrarese, e che per conseguenza colle Bolle del Vicariato di Ferrara non furono mai dalla S. Sede investiti di *Comacchio* i Principi Estensi, e avere lo stesso Clemente coll' unir *Comacchio* al Ducato di Ferrara *proferita la Sentenza contro alla S. Sede*, come costretto dalla forza della Verità, e per giusto giudizio del Cielo, ci ha accordato infin l' Autore delle Difese Romane, e dopo lui i Ministri Camerali nella stampa de' loro Congressi(a).

CAP. XLIV.

Epilogo delle Ragioni Imperiali ed Estensi sopra Comacchio. *Prescrizione incontrastabile oltre ad altri Titoli stabilita dall' Imperio e dalla Casa d' Este sopra la Città suddetta; e forza della Prescrizione contra la stessa Chiesa Romana. Decreto del Concilio di Costanza maggiormente giustifica il Dominio Cesareo ed Estense in* Comacchio *Imperadori ed Estensi reclamano in più tempi contra l' occupazion di* Comacchio. *Strumento dell' occupazione stessa. Ingiuriose imputazioni pubblicate dall' Autore delle Difese contra degli Avvocati Estensi.*

VEggiamo ora ciò, che risulta dalle cose finquì dette in risposta alle tre voluminose Scritture degli Avversarj. L' Autore delle Difese (b) ripeterà forse ancora qui, che noi *dopo aver colmati i nostri fogli di un NUMERO INFINITO di Proposizioni, e Conclusioni Inudite, e Totalmente Incredibili, superflue, e disadatte a rischiarare la verità della Causa presente, diciamo di volere stringere le vele*. Tornerà a in onare, che gli Estensi possederono Comacchio fino al 1598. mercè delle Investit ure loro date del Vicariato di Ferrara, e che *a provare il contrario si richiede altro, che Tragiche Invettive, che salve di fatti e di ragioni Scismatiche, parole sdegnose, o Fremiti Spessi contra la Sede Apostolica; altro che accozzamenti di escla nazioni meschine, e prodotte dalla grande apprensione, che reca la forza della verità &c.* Ma qual Lettore ci sarà, quantunque parziale dell' Oppositore stesso, il quale, purchè abbia letto la *Supplica*, non conosca immediatamente altro non essere queste parole che sogni ed ingiurie? Che se poi con proposizioni così aliene dal Vero, e indebitamente aggravanti noi altri, sia lecito il difendere, non dirò la Camera Apostolica, ma le cause di qualunque altra persona, posto ancora che si avesse ragion dal suo canto: lascerò io deciderlo a chiunque intende alquanto le leggi del-

(a) *Relat. Jur. Sed. Apost. pag.* 163.

(b) *Dif. II. C.* 113. *pag.* 303.

della Verità, della Carità, della Giustizia, e del Decoro. In questo mentre verrò dicendo, essersi finquì mostrato, che da Carlo M., da Lodovico Pio, da gli Ottoni, e da gli altri antichi Imperadori si preservò e si esercitò la Sovranità sull' Esarcato, e sopra *Comacchio*, e sopra altri Stati oggidì goduti dalla Chiesa Romana; ed avendo i susseguenti Cesari almeno dall' Anno 1354. fino al giorno d' oggi concedute alla Casa d' Este precise, espresse ed autentiche Investiture di *Comacchio*: il *Dominio Sovrano* per conto de i Cesari, dell' Imperio, sopra quella Città, chiaramente si scorge legittimo anche per questo Titolo, cioè per essere una continuazione di quell' *alto Dominio*, che gli Antecessori di Carlo IV. aveano tenuto ed esercitato per l' addietro sopra la Città suddetta. Parimente s' è fatto conoscere, che la Casa d'Este nel 1297.e poscia di nuovo nel 1325. divenne padrona della Città e dello Stato di *Comacchio* per Dedizione di quel Popolo, e ch'essa continuò nel Possesso e Dominio d' essa insino all' Anno 1598. senza mai riconoscerla per Città della Chiesa, e senza mai prenderne Investitura da i Sommi Pontefici, e con prenderla solamente e continuamente da i Romani Imperadori, siccome ancora ha fatto dipoi fino al dì d' oggi. Adunque anche il *Dominio Utile* Estense in quella Città resta giustificato e provato. Finalmente s' è osservato, nulla servire alla Rev. Camera nella pretensione di *Comacchio* le Donazioni, o siano i Privilegj, di Pippino, di Carlo M., di Lodovico Pio, de gli Ottoni, e d' altri susseguenti Imperadori; perciocchè questi Privilegj non ebbero effetto per conto di *Comacchio*, siccome non l' ebbero per altri Stati ivi enunziati, che tuttavia sono d' incontrastabil Dominio de gli Augusti, o d' altri Principi. E ciò tanto più è certo, quanto che dal 1354. fino al dì d' oggi non ha alcuno de gl' Imperadori fatta espressa conferma e menzion di *Comacchio* in favore della S. Sede ma sì bene l' hanno eglino fatta in favor de gli Estensi con dar loro espresse e solenni Investiture d' essa Città, mercè ancora delle quali l' hanno questi posseduta e signoreggiata con titolo solamente di Feudatarj Imperiali fino all' occupazion Pontificia: laonde incontro alle espresse Investiture Estensi di *Comacchio* svaniscono affatto le non espresse conferme, che da quel tempo in qua si figura la Rev. Camera fatte a lei da i medesimi Augusti. E maggiormente cresce qui il vigore delle Investiture Cesaree in prò de gli Estensi, perchè l' atto dell' Investire si fa nella Corte Cesarea alla presenza di tanti Nobili testimonj, e con piena pubblicità, e solennità, leggendosi nel darle tutti gli Stati compresi in esse, e non passando le risoluzioni senza l' esame de' consigli Imperiali: dal che si scorge, che un solo sutterfugio è stato il pretendere così in aria e senza pruova alcuna, gli Avvocati Romani, che le Investiture Cesaree di *Comacchio* fossero cose segrete, ed ignote: il che per se stesso non merita nè anche risposta. E perocchè la Corte di Roma ben conoscendo di non far breccia con quelle pretese antiche Donazioni, si rivolse al ripiego di mostrare d' aver' essa signoreggiato Comacchio dal 1279. fino

al 1598. con pretendere, che il Possesso e Dominio Estense di quella Città sia venuto da concedimento, e da Investiture della S. Sede, quasi che nelle Bolle del Vicariato di Ferrara fosse tacitamente ed implicitamente conceduto a gli Estensi ancora *Comacchio*, come Città del Contado, o Distretto Ferrarese: tal pretensione è stata da noi evidentemente provata nulla, ed insussistente, essendo che *Comacchio* non fu ne' Secoli precedenti all' Anno 1598. del Distretto di Ferrara, e non fu considerato per tale nè da gli Augusti, nè da gli Estensi, e nè pure da i medesimi Sommi Pontefici.

Si era di più risposto, e bisogna per necessità rinovar qui la stessa conclusione, perchè in essa è posto uno de' punti più speditì e decisivi della causa presente; ed essa è tale, che gli Oppositori ed Avvocati Romani son qui costretti o a tacer, o a non poter di meno di non confessarsi almeno in lor cuore vinti. Consiste essa nella considerazione dello stato de gli ultimi Secoli. E in tanto noi volentieri ci conduciamo, lasciate le *anticaglie*, a questo punto, in quanto che fissato questo solo, non c'è più bisogno di disputare de gli atti, e dello stato de' tempi, che precederono il Dominio Estense in *Comacchio*. Per altro anche nelle *anticaglie* s' è fatto vedere la chiara superiorità de i diritti Cesarei; e se il Difensor del Dominio con dire (a), che ci siam ridotti ad *abbandonare i titoli Imperiali sopra gli Stati della S. Sede, per passare a gli ultimi tempi, dove il Possesso abbia potuto esser certo e continuato*: intendesse di far credere, che non paressero a noi titoli sicuri quei de gli antichi, o de i meno antichi, e de i moderni Imperadori: io gli direi, che trasogna; imperocchè non si sono mai abbandonati *i titoli Imperiali* sopra *Comacchio*; anzi questi si sono da noi provati invincibili, e l'esserci noi ristretti a gli ultimi tempi, si è unicamente fatto, e tuttavia si fa, per abbreviar le quistioni, e per fermarsi in ciò, che evidentemente risolve la controversia presente. In pruova dunque di ciò si torna a dire che gli Augusti e gli Estensi oltre ad altri Titoli godeano, e godono sopra quello Stato un' inviolabile, indubitata, e legittima *Prescrizione*. E la verità di tal *Prescrizione*, mi sia permesso il dirlo, è palpabile ad ognuno, da che si sono stabiliti i punti suddetti, cioè che almeno dal 1325. fino al 1598. gli Estensi possederono, e dominarono *Comacchio*; e il possederono con Investiture solamente Cesaree; nè il possederono mai per Concessioni, e Investiture Pontificie. Ma ciò posto gridano tutte le Leggi, che nel 1598. era *Comacchio* talmente del Dominio Imperiale ed Estense, che non potea, nè dovea la Camera Apostolica pretenderlo in guisa alcuna per sua Città, non che effettivamente occuparlo. Egli è Massima certa, che si dà *Prescrizione* di Dominj temporali, e si dà contro alle Chiese, e nominatamente contro al Capo di tutte l'altre, cioè contro alla Chiesa di Roma. E tal Prescrizione è approvata nell' uso, e canonizzata ne i Decreti, e nelle Bolle dalla stessa S. Sede, e nelle Decisioni della Ruota Ro-

(a) *Dif. I. C. 63. pag. 137.*

Romana, e dal concorde sentimento de i Dottori, di modo che la stessa Corte Romana ha voluto fondare anche sul titolo d' una *Prescrizione*, ma insufficiente, il suo preteso Dominio in Comacchio, come apparisce dalle parole dell'Autor del Dominio (a). Sicchè questa è una Massima in cui sì la Curia Romana, come noi, siamo concordi, e può vedersene rilevata ampiamente la forza in un'altra Scrittura Estense. Io mi contenterò di accennar qui alcuni Testi, cioè *c. nemo. 16. q. 3. c. ad audientiam et c. si diligenti de Præscript. c.2. eod. in 6. Authen. quas actiones C. de sacros. Eccl. Urban. VIII. in Bulla Anni 1641. etc.* da i quali Testi costa, che la *Centenaria Prescrizione* corre contro alla stessa Chiesa Romana: il che però è superfluo rammentare, da che per la Dio grazia sono con esso noi d' accordo, siccome io dicea, anche i moderni Avvocati della medesima. Poscia del pari è certo, che data una tal *Prescrizione*, più non si cerca, se i principj e titoli del Possesso, e Dominio temporale, che già è prescritto, siano giusti, o ingiusti; essendo che la stessa *Prescrizione Centenaria*, e molto più quella di più Secoli, esclude sì fatta quistione e ricerca. E ciò per utilità e benefizio dell' umano consorzio; essendo palese, che se non fosse stato fra gli uomini autorizzato il rimedio della *Prescrizione*, e se questo non si ammettesse (come sappiamo, che si ammette, nè si pone in dubbio dalla stessa Curia Romana) il Mondo caderebbe in un'orrida spezie di Caos; innumerabili ed eterne sarebbono non meno le liti de' Privati, che le guerre de' Principi; e starebbono sempre incerti, ed instabili i Dominj de' Beni temporali. Ora dunque scorgendosi (per tacere di altri Titoli) fondata anche molto prima del 1500. un' incontrastabil *Prescrizione* di Dominio sopra *Comacchio* da gli Augusti, e da gli Estensi: più non restava luogo a i Papi, che vennero dopo, e molto meno a Clemente VIII. di attribuirsi quella Città; e niuno parimente ne resta oggidì alla Camera Apostolica di pretenderla, quando anche fingessimo vere, valide, ed efficaci, ed effettuate per *Comacchio* una volta quelle Imperiali Donazioni, che prima di Carlo IV. allega per se la Camera suddetta.

S' ingegna, è vero, il Difensor del Dominio di provare, che *quando ancor fosse vero, che gli Estensi avessero posseduta* (durante il soggiorno Avignonese de i Papi, e del grande Scisma d'Occidente) *la Città di Comacchio, come non dipendente da' Sommi Pontefici, e smembrata dal Ferrarese: da ciò non vi si potrebbe punto concludere, che in virtù di simil possesso vi avessero acquistata alcuna ragione*. E qui va dicendo, che la gran confusione di que'tempi impedì la giustificazione del Possesso, e Dominio Imperiale ed Estense in *Comacchio*. Ma egli è cosa mirabile, che uno Scrittore sì erudito siasi rifugiato a questo asilo. Troppo è noto, che in que' medesimi Secoli i Sommi Pontefici mantennero guerre in Italia, e furono da tanto, che fecero testa all'Imperio stesso, e costrinsero gli Augusti

(a) *Dif. I. C. 65. pag. 237.*

Augusti a condizioni, che oggidì si guardano con maraviglia, per non dire di più. E quando mancò loro il potere dell' armi, non mancò giammai quello della penna, e delle Bolle, e Scomuniche in guisa che seppero almen colla voce, e col dar' Investiture, conservar' anche allora ciò, che era, e ch' eglino credeano spettante alla S. Sede. E così appunto fecero per *Ferrara*. Ma per conto di *Comacchio*, egli è indubitato, che non reclamarono mai in que' tempi contra gli Estensi, i quali pur dominavano di lor saputa quella con altre Città. Anzi Giovanni XXII. e Clemente VI. nelle lor Bolle chiaramente mostrarono di non pretendere *Comacchio*, come Città di lor giurisdizione, non che come porzione del Ferrarese; e nella Lega del 1357. benchè stabilita fra gli Estensi, ed i Ministri del Papa stesso (cioè fra persone ben consapevoli de i diritti, e delle pretensioni della S. Sede) non però di meno espressamente fu distinto *Comacchio* da *Ferrara*; il che pur' avvenne in altri atti di quel Secolo, e del susseguente, come s'è provato colla Bolla Nicolina delle Decime, e con altre memorie. Dirò di più, dover noi sommamente ringraziare l'Oppositore medesimo, il quale ha citato (a) per noi la Sess. XIX. del Concilio di Costanza, ove il Papa pretese la restituzione di tutti i Dominj fin' allora usurpati alla Sede Apostolica. In quel Decreto fatto nell' Anno 1415. alla presenza dell' Imperador Sigismondo si ordina, che tutti i Regni, Provincie, Città &c. *quæ Romanæ seu Patriarchalibus, Metropolitanis &c. Ecclesiis &c. a tempore fel. record. Gregorii XI. inclusive Citra fuerint invasa, occupata, usurpata &c. restituantur*. Ora si noti, che Gregorio XI. fu creato Papa nel 1370. cioè tanti anni dopo che la Casa d' Este era pacifica padrona di *Comacchio*, e ne prendea l' Investitura da i soli Augusti; laonde le parole d' esso Concilio non riguardano punto quella Città; perchè sulla stessa nel 1370. nulla (per non dir' altro) avea più che fare la S. Sede. Anzi (e il notino bene i Lettori) la divina Provvidenza ha permesso, che gli stessi Romani Avvocati truovino di questi passi, che chiaramente fanno in nostro favore, e contra di loro. Certo dal Decreto suddetto si ricava, che la Corte di Roma, quando anche pretendesse, che gli Estensi le avessero indebitamente occupato *Comacchio*, almeno ella nel 1415. non pretendea più d' avervi sopra diritto, nè chiedea, che se le restituisse; e però con tanto più ragione seguitarono gli Estensi a dominar *Comacchio*, e gli Augusti a concederne loro l' Investitura, talmente che i Papi venuti dipoi non ebbero più diritto alcuno d' inquietarli per *Comacchio*, siccome nè pur n' ebbero più per le Terre di Matilda, e per altri Stati abbandonati dalla Chiesa Romana, e da lei conosciuti per giustamente restati in poter de i Cesari, e d' altri Principi. E si sa bene, che nel 1415., anzi e prima, e dopo, non fu la Casa d' Este sì poderosa, che i Sommi Pontefici dalla paura d' essa fossero consigliati a tacere le lor pretensioni; e massimamente essendo ricorsi di quando in quando gli Estensi alla S. Sede per ottenerne le Bolle del Vicariato di *Ferrara*.

S'ag-

(a) *Diss. I. C. 50. p. 184. e C. 65. p. 237.*

S' aggiunga per conclusione, che avendo Giulio II. nell' Anno 1510. mosse timidamente pretensioni contra de gli Estensi per *Comacchio*, Alfonso I. anche allora si difese co i *Diritti Imperiali*, e con quelli eziandio della *Prescrizione più che centenaria*, accompagnata dal Titolo, siccome facemmo vedere con gli Atti del Concilio di Tours del 1510. e con altre memorie; e furono riconosciute le ragioni sue così salde, che desistette esso Papa, e i suoi Successori da tal pretensione, cedendo, almen tacitamente, alla forza delle Ragioni Imperiali ed Estensi. Non istia dunque l' Oppositore suddetto ad immaginare interrotta punto, non che atterrata *la più che centenaria Prescrizione Cesarea ed Estense sopra Comacchio*; dovendo egli anzi riconoscere, che il principio d' essa non fu vizioso, perchè s' appoggiò sopra le Dedizioni volontarie di quel Popolo; e che tal Dominio e Possesso titolato fu continuato da gli Estensi con buona fede, perchè i Papi, parlando ancora di *Comacchio* ne' contratti colla Casa d' Este, non fecero mai prima del 1510. richiamo per questo, quantunque sapessero, che *Comacchio* era dominato dalla Casa d'Este, e non veniva compreso nelle Bolle del Vicariato Ferrarese. E se Giulio II. e Clemente VII. mossero titubando qualche pretensione sopra quella Città, fu questa rigettata, come indebita, non meno d'altre simili pretensioni mosse contra Modena, e Reggio. Finalmente il Dominio e Possesso de gli Estensi in *Comacchio* ricevette maggior forza, e un' intera giustificazione dalle continuate Cesaree Investiture d' essa Città fino al 1598. avendo gli Estensi riconosciuto per quello Stato, che era, ed è anche oggidì vero Sovrano d' esso, e saper di poterne dare una valida Investitura. Così dopo l' occupazion di *Comacchio* fatta dalle Armi Pontificie nell'Anno 1598. gli Augusti, e gli Estensi richiesero varie volte, e in varj tempi dipoi, alla S. Sede quello Stato, siccome indebitamente occupato al S. R. Imperio, e a' Vassalli Imperiali. Nè alcuno può mettere in dubbio, e Roma l' ha sempre saputo, che alquanti giorni prima dell' occupazion suddetta, e dipoi, hanno seguitato gli Augusti ad investire espressamente di *Comacchio* la Casa d' Este fino al giorno d' oggi, sostenendo anche in varie altre guise i Diritti proprj ed Estensi, e mostrando con ciò il fisso animo loro di ricuperare attualmente quel Possesso, ch' eglino tuttavia ritengono coll' animo. Vero è, negarsi dal Difensor del Dominio (*a*), che Ridolfo II. nominasse *Comacchio* nell'Investitura data al Duca Cesare nel 1598., ma si niega con ciò una Verità certissima e chiara, essendo ciò evidentissimo dall' Investitura Originale esistente, in cui quella Città fu espressamente confermata in Feudo al suddetto Duca dal mentovato Augusto. Anzi ne fu molto ben consapevole la stessa Corte di Roma, perchè fra gli altri la ne assicurò Monsignor Graziano (*b*), allora Nunzio Apostolico in Venezia, di cui sono le seguenti parole scritte il dì 12. Febbrajo 1598 al Cardinal di S. Giorgio primo Ministro del Papa: *Il Signor Ambasciatore di Spagna mi ha detto*, *che*

(a) *Dif. I. C. 54. p. 194.*

(b) *Grazian. T. 3. Lett. MSS.*

che l' Imperatore non solamente concesse a D. Cesare l' Investitura di Modena, e di Reggio, mentre egli era sotto le Censure della Scomunica; ma che ha compreso in detta Investitura anco COMACCHIO. E soggiunse l'Ambasciatore: Se Sua Santità si è risentita della Concessione dell' Investitura, pensate quello, che sarà di questa aggiunta di COMACCHIO. A questo risponde l' Autor delle Difese, ma solo con una delle sue ingegnose scappate, come se ne avvedranno i Lettori, se vorran chiarirsene nella Dif. II. (*a*). Aveva anche nel 1643. scritto il Ghini, cioè uno de gli Avvocati della Camera Apostolica, che il Duca Cesare segretamente cedette *Comacchio* al Papa: il che da noi si niega, non meritando qui fede alcuna le Relazioni MSS. e private dello stesso *Occupator di Comacchio*. Soggiunse dopo di ciò il Ghini (*b*): *Quæ cum sint notoria, et de illis tunc certiorati fuerint omnes Principes Christiani (IMPERATORE EXCEPTO,) non potuerant a D. Consiliario ignorari*. S' era nelle Osserv. accennata questa Parentesi dell' *Imperatore excepto*, con supporre data parte da Roma ad alcuni Principi, ma non all' Imperadore, dell' occupazion di *Comacchio*; deducendone io, che la Corte Romana ben consapevole d' aver' occupata una Giurisdizione Imperiale, non osò farne motto alla Corte di Vienna. Risponde ora il Difensor del Dominio.(*c*) parlar' il Ghini delle *convenzioni segrete* del Duca Cesare, e non *della participazione della ricupera di Comacchio. E in pruova della Verità*, dice egli d' aver voluto divolgare *le Lettere stesse, con le quali fu data parte a ciascheduh Principe de Civitate Ferrariæ, ejusque Ditione, ritornate alla S. Sede*. Ma appunto quelle stesse Lettere fanno toccar con mano le contradizioni de gli Avvocati di Roma. In esse non v' ha alcun vestigio di quelle sognate *convenzioni segrete* per Comacchio; e pur si vuole, che il Ghini intendesse di loro, e le chiamasse ancora *cose notorie*: il che non può essere più lontano dal vero. Di più: si producono molto ben le Lettere di Clemente VIII. a Ridolfo II. e queste son simili alle indirizzate ad altri Principi; e pure il Ghini disse *Imperatore excepto*. Finalmente si scorge, che il Papa non diede parte ad alcuno d' essi Principi dell' Occupazion di *Comacchio*, avendo solamente parlato *de Civitate Ferrariæ ejusque Ditione*, sotto la qual' ultima parola s'è mostrato ad evidenza, che non s'intendeva *Comacchio*, siccome non vi s'intese *Cento*, la *Pieve*, *Argenta*, *Cotignola*, *Lugo*, ed altre Terre indubitatamente non comprese allora sotto il Distretto, o Ducato di Ferrara, e pure occupate anch' esse men giustamente in tal congiuntura alla Casa d' Este. Adunque non s' accordano insieme queste partite; e a nulla servono quelle Lettere per l' affare di *Comacchio* in favore de' Camerali di Roma. Anzi è chiaro, che le medesime possono solamente servire per noi, perchè fanno conoscere, che non s' arrischiò già la Segreteria Pontificia d' allora di partecipare ad alcun Principe la presa di *Comacchio*, perchè troppo ben sapea, che questa era un punto da dissimular con destrezza.

Qui

[a] *Dif. II. C.* 117. *pag.* 315.
(b) *Ghini Defens. Jur. post num.* 233.
(c) *Dif. I. C.* 57. *pag.* 101. 400. *& seqq.*

Qui però non si ferma l'altrui coraggio. Pretende egli (*a*), che nè pure sia stato sufficientemente provato da noi, che Ridolfo II. si richiamasse contra la Camera di Roma per l'occupazion di *Comacchio*, non bastando qui secondo lui l'autorità di *Giovanni Palazzi* da noi addotta. Non istarò io già ad allegar qui le private memorie dell'Archivio Estense, siccome inutilmente fanno dal canto loro gli Scrittori opposti; ma dirò bene, che chiedendo essi qui uno Storico *più autorevole, e più antico del Palazzi*, gliel daremo; e sarà il celebre *Andrea Morosini, Senator Veneziano* (*a*), che scrisse le Storie sue ne'tempi della stessa Tragedia di Comacchio e di Ferrara. Tali sono le sue parole: *Bandini Cardinalis in Comaclum ingressus cumulus accessit: qua ex re licet Rodulphus Imperator acerbitatis haud parum contraxisset, quod SUÆ DITIONIS CIVITATEM (uti ajebat) Pontificii occupassent; attamen temporum conditione, Bello Pannonico distentus, verbo tenus est conquestus*. Aggiungo ora, essere di Giovambatista *Contarino* Storico Veneziano (*b*) le seguenti altre parole: *Per ampliato trionfo delle Armi Pontificie Occupò anco in quel tempo per sua ragione il Cardinal Bandini la Terra di Comacchio, preteso bene di Sua Dizione dall' Imperadore, che perciò ne passò grande senso, e reclami, ma che distratto da attuale oppressione, che allora pativa dall' armi de' Turchi, & indi divertito da altri bellici impieghi, che di affetti, e parola (riuscendo facil preda universale chi soccomba ad urgenza singolare) gli lasciò incontrastato & anco invendicato quell' acquisto: che ad una preda ben radicata più che ragion di guerra, qual presidio più instrutto e roborato vale l'impotenza di chi ne è spogliato?* Ecco dunque soddisfatto alle brame altrui. Replica l'Oppositore: *il Palazzi dice una Falsità Manifesta, asserendo, che il Cardinal Bandini occupasse Comacchio, quando Orazio Giraldi Vescovo d' essa Città, e Non Altri, andò a pigliarne il possesso, come attesta il Faustini. E il Ghini avea negato il richiamo di Ridolfo II.* Ma si ha la Dio mercè Copia autentica dello Strumento stipulato per l'Atto della stessa occupazione da Lodovico Martini Notajo della Camera Apostolica a dì 29. Gennajo 1598. ove si legge, che *Ill. & Rev. Cardinalis Bandinus Provinciæ Romandiolæ, Exarchatusque Ravennæ de Lat. Leg. &c.* dal Cardinale Aldobrandino Generale Sopraintendente di tutto lo Stato ed Esercito Ecclesiastico, *specialiter deputatus, & substitutus ad capiendum, & apprehendendum, veram, realem, & actualem possessionem Civitatis COMACLI, ejusque COMITATUS, TERRITORII, DISTRICTUS, nec non Terrarum, Villarum, Arcium, fortaliciarum, juriumque universorum, ob lineam finitam (seu Alias ob Causas ad S.R.E. &c. reversorum &c. prout de hujusmodi deputatione & substitutione apparet per publ. instrum. sub die 18. hujus Mens. Januar. præs. anni &c. Idem Ill. D. Card. Bandinus associatus MAGNA MILITUM ARMATORUM, nec non familiarum, aliarumque personarum Multitudine &c. veram, realem, & actualem possessionem Civitatis Comacli, ejusque Territorii, Comitatus, Districtus*

(a) *Dif. I. C. 57. pag.* 201.
[b] *Andr. Maurocen. Hist. Ven. L.* 15. *ad An.* 1598. (c) *Contarin. Ist. Ven. p.* 2. *L.* 14.

strictus, & aliorum prædictorum cepit & apprehendit &c. Di qui apparirà, ove si risolva quella *Falsità Manifesta*, che fu con tanta risolutezza opposta al Palazzi, e per conseguente al Morosino, e al Contarino; e medesimamente resterà autenticata l'autorità di quelli Storici nel riferire il *richiamo* fatto da Ridolfo II. giacchè a nulla serve, che il Ghini, cioè uno de gli Avvocati contrarj, nel rispondere al *Ristretto delle Ragioni Estensi* nel 1643. negasse una tal Verità, non essendo gli Avvocati Pontificj in questa causa buoni testi da citare contra di noi. In fine anche da questo Atto si chiarirà sempre più, non avere Clemente VIII. nè i suoi Ministri preteso allora, nè pensato, che *Comacchio* fosse del Distretto, o Ducato di Ferrara, non tanto perchè nell'occupazione d'esso niun segno diedero essi di tal pretensione, quanto perchè espressamente specificarono *la Città, il Contado, il Territorio, e Distretto di Comacchio*, parole appunto indicanti quella Città indipendente da ogni altra, siccome lo stesso Clemente VIII. dichiarò dipoi coll'aver unito *Comacchio* al *Ducato* e alla *Legazion di Ferrara*. L'Autorità poi del Morosino, concorde all'altre Storie di que' tempi, pruova concludentemente, essersi con tutta giustizia detto nelle prime righe della Supplica, che l'Occupazion di Comacchio fatta nel 1598. dall'armi di Clemente VIII. *tanto meno fu comportabile, quanto che la Camera Apostolica si prevalse della prepotenza de gli eserciti suoi, in tempo che non aveano gli Estensi forza da resistere, e in tempo che l'Augustiss. Ridolfo II. impegnato in pericolose guerre col Turco non potea punto accudire a gl'interessi dell'Imperio in Italia*. Parimente si aggiunse, che l'Augustiss. Gioseffo I. *in vigore della Cesarea Capitulazione, e secondo il Giuramento da lui prestato nell'assunzione al Trono Imperiale, di Ricuperare, per quanto si può, i Diritti e Stati indebitamente tolti al S. R. Imperio, ripigliò nell'Anno 1708. quietamente la Città di Comacchio, restituendone all'Imperio l'effettivo Possesso &c.* Veggano i Lettori ciò, che l'Autor delle Difese scriva (a) accennando questi passi della Supplica. Nomina egli colla consueta sua cortesia *le misere e compassionevoli Cavillazioni* di chi va *Sgridando gl'Imperadori Austriaci, perchè non accudirono* (attribuisce a me con caratteri distinti anche questo *accudirono*) *a gl'interessi dell'Imperio in Italia, e Rimproverando Fuor di ogni ragione all'Augustiss. Regnante il Giuramento prestato nell'assunzione &c.* Ed io tornerò a ripetere, esserci ragion di stupirsi, come in Roma, e da chi difende Roma, sia stato creduto lecito, e convenevole il travolgere, ed alterare, con sì palese ingiuria del vero, le parole, ed i sentimenti di chi non parla, o non sente co i Camerali Romani nella Controversia di Comacchio. Cerchino i Lettori, se mai per immaginazione possa risultar dalle mie precise parole ciò, che m'imputa qui il poco scrupoloso Oppositore, e poi giudichino essi del resto.

In quanto poscia al Morosino, ha risposto l'Autor delle Difese (b), aver' egli scritto, *Ditionis suæ Civitatem, uti ajebat*, perchè *glielfacean dire le strida de' Ministri di D. Cesare*. *Laonde quelle altre parole*: *Bello Panno-*

(a) *Dif. II. C. 69. pag. 187.*

(b) *Dif. II. C. 115. pag. 307.*

Pannonico distentus verbo tenus conquestus est, hanno tanto peso, quanto ne aveano quelle *di chi lo facea parlare*. Che anche di un sì grave Storico, e di un sì Nobile Senatore della Repubblica Veneta, parli l'Oppositore con discredito, perchè nol truova a se favorevole: questo è di qualche consolazione a i poveri Avvocati Estensi, tanto vilipesi ed oltraggiati dal Censore medesimo. Ma i Saggi sanno bene, che il *Morosino* non era una testa leggiera da lasciarsi intronare dalle pretese *strida de Ministri di D. Cesare*, e massimamente perchè i Ministri della S. Sede in Venezia non istavano mica mutoli in quella congiuntura. Nè il Senatore suddetto era di quegli, che si comperano, o si lasciano guadagnare in altra guisa, e scrivono poi le parole *di chi li fa parlare*. Giudichi il Pubblico, se questo sia un rispondere acconciamente all' autorità d'un'insigne Storico, o pure un dir delle ingiurie. Prende poscia il solito Censore a provare (a), che *il Vescovo Giraldi prese il possesso di Comacchio*, citando in pruova un *decreto della Comunità, che si legge sotto il dì 21. Gennajo nell' Anno* 1598. e stampato in una Scrittura Romana del 1660. (a me incognita) nella causa delle Valli Comacchiesi. Ma supposta, e non conceduta, questa partita: che ha essa che fare coll' assunto nostro? L'Oppositore nella Difesa I. chiamò *una Falsità Manifesta, che il Cardinal Bandino occupasse Comacchio, quando Orazio Giraldi Vescovo d' essa Città, e Non Altri, andò a pigliarne il Possesso*. Io all' incontro ho citato un' autentico Strumento, per provare, che il Cardinal suddetto ne pigliò il Possesso; e (grazie al Cielo) ha lo stesso Autor delle Difese finalmente scritto(b), che *il Cardinal Bandini era Legato di Romagna, e come più vicino alla Città di Comacchio, andò pacificamente* (ma però accompagnato da *gran Moltitudine d' Armati*) *di consenso di quel popolo a prenderne il Possesso pubblico, e giuridico, e non ad occuparla, se già nove giorni prima nelle mani del Vescovo Giraldi avea riconosciuta per sua legittima Sovrana la S. Sede*. Ma ciò posto, dovea dunque riconoscere e confessare il Contradittore la sua straordinaria franchezza nell' aver già asserito per *Falsità Manifesta* una Verità scritta dal Morosino, e dal Palazzi, e nell' aver' aggiunto di più che *il Vescovo Giraldi, e Non Altri*, fu quegli, che pigliò quel possesso. Non si mette in pena di questo l'Oppositore; ma bastandogli d'aver divertito i Lettori con far loro vedere senza necessità, che anche il Vescovo Giraldi (se però è vero) avea dianzi, ma inutilmente, preso esso possesso: salta in questi complimenti verso di noi: *Dal che si comprende, che gli Autori delle Scritture contrarie Pieni di Ferocia* (ove è mai costei nelle Scritture nostre?) *essendo* (si noti questa) *Sempre vaghi d' insultare a i Pontefici, non che a' lor Defensori, i quali però lo ricevono per onor grande* (ed egli il mostra bene colle gran carezze, che usa verso di noi), *Da per tutto* (si noti quest' altra) *alterano, e scambiano la Verità delle cose per fini loro particolari*. M' immagino, che nella stessa guisa creda il Critico Romano

(a) *Dif. I. C. 116. pag. 311.*
(b) *Ibid. pag. 312.*

mano di fare *onor grande* alla S. Sede, e a noi, con dirci dietro simili improperj: e molto più m' avviso io, ch' egli stesso conoscesse di dircene in questo medesimo luogo, ed anche nel terminar dell'Opera stessa, ove egli per congedare i Lettori con un buon sapore, ha ricordato (ma con istupore di chiunque ha letta la Supplica Estense) *i Terribili e tanto sconvenevoli trattamenti, i quali per Tutto il corso della medesima Supplica si veggono fatti alla Santa Romana Chiesa, da cui Ambisce mostrarsi cotanto Aliena chi l' ha dettata*. Ma se qui iscappasse a me la pazienza, e se qui ed in altri simili luoghi io non avessi potuto rispondere con placide forme a sì gravi ed ingiuste accuse: ci sarebbe egli alcuno, che ne facesse un reato a me, che son tenuto a difendermi, in vece di farlo all' indebito Provvocatore? Quello che è più strano, nè pur qui aveva egli ragione alcuna d' imputare a me sì neri delitti. Io citai qui lo Strumento dell' occupazion di Comacchio (ricapito, che suppongo notissimo alla Rev. Camera) per provare, che si negava dall' Oppositore una Verità certa, col negare, anzi col trattare da *Falsità manifesta*, il Possesso di Comacchio preso dal Cardinal Bandino, e asserito dal Morosinò, e dal Palazzi. Che alterazione dunque, e scambiamento di Verità, si potea, o si può mai qui a me attribuire? E se per avventura pretendesse egli, ch' io dovessi dire, che il Bandino *andò pacificamente a prenderne il possesso publlico e giuridico, e non ad occuparlo*: farà egli ridere i Periti, mentre è infallibile, che noi dobbiamo dal canto nostro parlare in tal guisa, e chiamar quella un' *Occupazione*, siccome fecero ancora i due Storici suddetti, perchè eseguita con gran moltitudine di gente armata, e senza approvazione, anzi contra il volere della Casa d' Este, e di Ridolfo II. Imperadore, che n' erano i padroni legittimi.

Del resto dovea l'Oppositore(a) lasciar d'aggiungere, che *Ridolfo II. spedì a Clemente VIII. il Conte Raimondo della Torre a rallegrarsi della ricuperazione del Ducato di Ferrara; che secondo tutti gli atti pubblici di quel Pontefice abbracciava Comacchio*; imperciocchè è falso, che *Comacchio* fosse compreso nel Ducato di Ferrara, siccome s'è provato eziandio con gli stessi atti pubblici di Clemente VIII. e però non si rallegrò mai quell' Augusto colla S. Sede per l' occupazione d' essa Città: E la spedizione del Conte Raimondo fu fatta sul principio in favore della Casa d' Este per insistere, acciocchè *il Papa desistesse dalla guerra, e si contentasse, che la Ragione di D. Cesare fosse veduta da Giudici non sospetti, e affinchè per questo medesimo i Signori Veneziani s' interponessero con Sua Santità*, siccome s' ha dalle Lettere Mss. dello stesso Nonzio Apostolico Graziani(b), delle quali si parlerà nella Risposta per Ferrara. Ma le armi Pontificie interruppero il corso a gli ufizj di S. M. Ces. e cavarono poscia di bocca ad alcuni le congratulazioni per *Ferrara*, ma non mai per *Comacchio*. Che se l' Autor delle Difese(c) tratta come *ragioni Turchesche* l'aver'io detto nella

(a) *Dif. II. C. 115. pag. 307.*
(b) *Grazian. T.3. Lett. MSS. 10. Gen. 1598.*
(c) *Dif. II. C. 115. pag. 308.*

nella Supplica, che Ridolfo II. non potè impedire l'occupazion di Comacchio, per trovarsi egli *impegnato in pericolose guerre col Turco*, e dice doversi ciò attribuire *all' incorrotta equità di Ridolfo II. il quale assai ben riconobbe, che Comacchio ad altri non apparteneva, che alla Chiesa Romana*: fo plauso anch' io a i suoi lepidi motti, ma non già alle sue aeree ragioni. Certo, che Ridolfo II. fu Principe d' *incorrotta equità*; ma non per questo riconobbe egli mai, ne potè riconoscere per Città, della Chiesa una Città, ch' egli sapeva essere Feudo Imperiale, e per la cui occupazione fece egli de' richiami, anche per attestato del Morosino, del Contarino, e del Palazzi, il primo de' quali Storici, che non era certo d'intelletto o genio *Turchesco*, asserì non aver potuto quell' Augusto fare di più, perchè era *Pannonico bello distentus*. Dice ancora l' Oppositore: *E certo si sa a gli Augusti un bell'onore, pretendendosi, che il nemico del nome Cristiano gli abbia impediti dall' invadere i patrimonj della Chiesa*. Ma non deluda egli con equivochi, e falsi supposti la poco attenta brigata. Qui non si tratta, nè si trattava d' *invadere i patrimonj della Chiesa*, ma sì bene di Ricuperare e conservare uno Stato del S. R. Imperio indebitamente occupato dalla Camera di Roma; e il Ricuperar tali Stati legittimamente dovuti ad esso Imperio, e il Conservarli al Vassallo, è un' obbligazione, e un lodevol' impiego de gl' Imperadori. E altresì piacevole il Critico suddetto, allorchè pretende, che esso Ridolfo II. e i suoi Successori dovessero dire, e dovessero fare di più nel Secolo prossimo passato, se pretendeano *Comacchio*. I Periti del Mondo, che sanno, qual sia stata, e sia la potenza della Corte di Roma (*absit verbo invidia*), e quale sia, e qual fosse per l' addietro la situazione de gli Augusti, e la positura de gl' interessi politici, intendono tosto i riguardi, che cadono in simili casi. Ma a noi basta, che Ridolfo II. si dolse dell'occupazion di Comacchio, e scrisse ancora al Duca Cesare un *Miramur*, supponendo, che questo Principe non avesse ben difeso Comacchio, *quod nostrum & Sacri Imperii Feudum est*; e volle essere informato dell' affare con soggiungere: *Nos enim quod nostri est officii, ut Imperio quod debetur Restituatur, prætermittere nequaquam possumus*(a). La sua Lettera in data de i 24. Novembre del 1598. si legge stampata del 1661. con la risposta del Duca Cesare alla pag. 4. della Scrittura Estense intitolata: *Ragioni della Ser. Casa d'Este sopra le Valli di Comacchio &c.* Di più (b)l'Imperadore Mattias nel 1613. richiese a Paolo V. *la rilassazione del Feudo di Comacchio, e de' frutti percetti dalla Camera Apostolica*, e gli Estensi nel 1643. pubblicarono le Ragioni dell' Imperio, e sue, sopra quella Città. Altri Atti simili avranno forse fatto gli Augusti, giacchè nè pure di quel di *Mattias* avevamo noi contezza, e non l' avremmo nè anche ora, se all'Oppositor contrario non fosse scappata dalla penna tal notizia sul principio di questa lite.

(a) *Ragion. della Casa d' Este sopra le Valli &c. pag. 4.* (b) *Domin. Temp. Cap. 28.*

CAP. XLV.

Leopoldo I. Imperadore nel 1697. ripete in Roma stessa gli Stati occupati all' Imperio, e l' Andlern suo Consigliere specifica richiesto ancora Comacchio. *Indebite imputazioni contra de gli Avvocati Cesarei. Monitorj di Clemente VIII. contrarj alle moderne pretensioni di Roma.* Comacchio *riconosciuto da' Veneziani per Feudo Imperiale, e per ingiustamente occupato dall' Aldobrandino. Esempio d'* Adria *decisorio nella Controversia presente.*

FU detto nelle Offerv. e nella Supplica al §. I. che *non deponea intanto la Corte Cesarea il pensiero di ricuperar Comacchio, e ne fece pubblica dichiarazione in Vienna col consentimento dell' Augustiss. Leopoldo il Sig. d' Andlern Consigliere Aulico Imperiale nel Suo Trattato di Jurisprud. publ. L. 1. Tit. 5. par. 6. pag.* 149. e si rapportarono le sue parole. Avranno motivo di nuovo stupore i Lettori al mirare, come risponda a ciò l' Autor delle Difese. Scrive egli(*a*), che *l' Andlern stampò il suddetto volume nell' Anno* 1672. *in* 4. *e che in questa impressione non si truova nè men per sogno la tanto esaltata testimonianza, o per meglio dire Interpolazione, addotta da Ministri di Modana, e quel che è notabile, da essi qualificata come postavi, o intrusavi con consentimento dell' Augustiss. Leopoldo, oltraggiando in tal forma la gloriosa memoria di quell' Imperadore, cotanto ossequioso verso la Chiesa Romana, e la giustizia*. Anche in tal maniera rispondendo, s' ottiene il suo intento, perciocchè per lo più i Lettori vogliono più tosto credere, che andar a cercare, nè possono o vogliono mettersi a meditare, se concludano sì o nò tutte le ragioni di un Libro. Ma e che dovrà poi dirsi d' uno Scrittore, il quale accusa altrui d' un' *affettata interpolazione*, cioè tratta (e con che franchezza!) da impudenti Falsarj noi altri, quando noi ancor qui non esponiamo al Pubblico, se non una Verità certa, manifesta, e triviale? Ora sappiano i Lettori, che il Signor Francesco Federigo d' Andlern *S. Cæs. Majest. Consiliarius Imperialis Aulicus* ristampò *Campidonæ per Joannem Mayr Anno* 1699. quella sua Opera intitolata: *Jurisprudentia qua publica, qua privata, prius in quarto edita, nunc plus duplo adaucta, variisque tam de Imperialis Majestatis suprema auctoritate &c. ac decisionibus novissimis & famosis adornata*. Ora ivi nel citato luogo si leggono le seguenti precise parole(*b*): *Agnoscit & Imperium Siena Civitas, quam sub Feudi Imperialis nomine Dux Florentinus a Rege Hispaniæ recognoscit, item Plumbinum, Orbitellum, & COMACHIUM ad Mare Hadriaticum, & quæ sunt plura alia Feuda in Italia, & in ipso STATU ROMANO, quæ ab Imperio adhuc Feudi titulo dependent, velut novissime Princeps Savelli petiit renovationem Investituræ super Civitate Albani, & denominando quoque Aritiam, Arignano, Pontiano, & Flaciano &c. Garpina in ROMANIA, Rigatti, Anguillara, Lamendana in Agro ROMANO &c. Asculi in Marca Pontificia: pro quibus RECUPERANDIS juxta Capitulationem Cæsaream Nihil intermittitur*. Truovasi con tutta facilità questa Opera in Germania;

(a) *Dif. II. C.* 116. *pag.* 313.

[b] *Andlern. Jurisprud. L.* 1. *tit.* 5. *par.* 6. *pag.* 149. *n.* 11.

nia; e nessun Libro, spettante a simili controversie, suol mancare, o si lascia mancare in Roma all'Autor delle Difese: ora dunque potrà considerarsi, cosa meriti dal Pubblico un' Autore, il quale non solamente nega una Verità sì certa, e sì facile a sapersi, ma eziandio carica noi per questo, e senza titubar punto, con una imputazione atrocissima. E che non direbbe egli, se potesse sorprendere noi in simili passi?

Dissi fatta una tal dichiarazione *col consentimento dell' Augustiss. Leopoldo*; e il dissi, perchè quell' Opera fu pubblicata *cum Privilegio speciali Cæsareo*, e questo Privilegio, ivi stampato, si vede conceduto da esso Imperador Leopoldo a dì 18. Ottobre del 1698. Oltre di che essendo quel Libro fattura d' uno de' primi, e più accreditati Consiglieri Aulici di S. M. Ces. il quale si dee presumere ben' istrutto de i Diritti Imperiali, e della mente Cesarea in quel particolare: ognun' intende, che peso abbia d' avere il dirsi da lui, che per *Ricuperare* quegli Stati (fra'quali si legge *Comacchio*) *juxta Capitulationem Cæsaream Nihil intermittitur*. Sicchè un' oltraggio a noi, e un' altro alla Verità, non ha avuto timor di fare l' Avvocato contrario, nello scrivere sì risolutamente, che noi andiamo *oltraggiando in tal forma la gloriosa memoria dell' Augustiss. Leopoldo, cotanto ossequioso verso la Chiesa Romana, e la giustizia*. Ossequioso senza fallo verso la S. Sede, e verso la Giustizia, fu il piissimo Imperador Leopoldo; e notisi bene, che lo stesso Avvocato della Rev. Camera non ha potuto negargli la giustizia di questi bei pregi: ch' io poi dirò, che anche per questo tanto più si dovrà tener conto d' altre anche più rilevanti notizie spettanti ad esso Augusto, e conservate a i posteri dal medesimo Sig. d' Andlern. D' esse per l' addietro aveano lasciato di far motto gli Avvocati Estensi, e non per altro, se non per quella *modestia e venerazione*, ch' eglino *hanno per la S. Sede*, e di cui vorrebbe a forza di declamazioni rappresentarli per mancanti l' Autore delle Difese, ma giacchè ci siam tirati pe' capelli, bisogna parlarne. Ivi dunque il Sig. d' Andlern(a), oltre alla menzione già fatta di tanti altri Feudi pretesi dalla Camera Imperiale negli Stati Pontificj *in Statu Romano*, rapporta in fine del Libro gli Editti promulgati nel 1697. da Leopoldo d' immortale memoria, ed affissi anche in Roma stessa, co' quali S. M. Ces. riconoscendo di dovere *non conservare tantum, sed etiam Recuperare, quæ ad Divos Prædecessores Nostros Romanorum Imperatores & Reges, atque modo ad Nos & Imperium spectant*, dice d' aver' inteso, che alcuni si usurpan e detengono Feudi Imperiali: e però *sano & maturo Tribunalis Nostri Imperialis Aulici accedente Consilio, Injustos Detentores, & Usurpatores inde removendos, esse resolvimus &c.* Si oppose a tal' Editto la Corte Romana; e S. M. Ces. ne scrisse in tali sensi ad Innocenzo XII. di santa memoria con una Lettera pubblicata ivi dal suddetto Sig. d' Andlern. *Numquam nobis persuadere potuissemus, quod dum Jura nostra Imperialia circa*

(a) *Andlern Addit. ad L. 1. Tit. 5. pag. 8. fol. 248.*

circa Feuda in Italia, & in STATU ROMANO sita, juxta Leges Feudales, & Nostram Juramenti religione confirmatam Cesaream Capitulationem vindicamus &c. Beatitudo Vestra id ægre ferret &c. Dalle quali cose io saprei volentieri, se sia peranche il nostro Oppositore convinto, avere il Sig. d' Andlern pubblicamente dichiarato *col consentimento dell' Augustiss. Leopoldo*, che la Corte Cesarea ritenea sempre il pensiero di *Ricuperare* ancora *Comacchio*, mentre quegl' Imperiali Editti, che furono sì pubblici in Roma stessa, miravano a *ricuperare* i Feudi Imperiali situati *nello Stato Romano*, ed occupati all' Imperio, fra' quali un Consigliere Cesareo in que' giorni stessi attesta essere stato considerato *Comacchio*. Io so, che non tornava il conto a un Difensor della Rev. Camera il cercare, o mentovare un Libro, che contiene somiglianti Atti; e costava a lui ben meno fatica il chiamar noi Impostori, e Interpolatori in questo sito. Ma il diritto della difesa ha ben voluto, che noi illuminiamo ancor qui il Pubblico. E il Pubblico appunto avrà ancor di qui conosciuto, che avendo il fu Augustiss. Giuseppe I. Ricuperato *Comacchio* pel S. R. Imperio nell' Anno 1708. ed ora sostenendone l' Augustissimo Regnante Imperadore Carlo VI. il Possesso, e Dominio: questo non solamente è stato, ed è un' effetto di quel Zelo, che ha sempre avuto, ed ha l' Augustissima Casa d' Austria pel bene del S. R. Imperio, per la difesa de' Vassalli Imperiali, ma ancora un' imitazione ed esecuzione de' gloriosi disegni e passi del loro gran Genitore Leopoldo, il quale non lasciò per questo d' essere (e il confessa anche oggidì Roma stessa) *ossequioso verso la Chiesa Romana, e verso la giustizia*. Aggiungasi, che anche molti anni prima del Sig. d' Andlern avea *Giovan-Guglielmo Ittero* (citato per altro fine dall' Oppositor medesimo (a)) nel suo Trattato *de Feudis* fatta autentica fede, che *Comacchio* era riconosciuto alla Corte Cesarea per Feudo Imperiale, e si pensava anche prima, ed allora a ricuperarlo. Tali sono le parole di lui tradotte dall' idioma Tedesco(b): *Comacchio è Feudo Imperiale, che il Papa ha tirato a se di fatto; perlochè è necessità di pensare a questo, per passare più oltre*. Avea l' Ittero tratte queste notizie, come egli attesta, da i Commessarj Imperiali, i quali spediti in Italia o per esigere Contribuzioni, ovvero *ad inquirenda Imperii Feuda*, riguardavano *Comacchio* come Feudo dell' Imperio; il che ancora apparisce da varie Relazioni loro esistenti nell' Archivio di Vienna.

Sicchè costando dalle notizie finqui addotte, che dall' un canto nessun pregiudizio ha recato a i Diritti Imperiali ed Estensi l' occupazione e detenzion di *Comacchio* fatta dalla Camera Pontificia, e che dall' altro canto sussisteva a' tempi di Clemente VIII. e tuttavia sussiste in pieno vigore la legittima e ripetuta *Prescrizione*, che oltre ad altri Titoli aveano fondata gli Augusti, e gli Estensi, sopra *Comacchio*: il Mondo ancora

(a) *Dif. I. C. 46. pag. 171.*

(b) *Itter de Feud. C. 6. punct. 6.*

ra vede, che non men di *Comacchio*, che di *Modena*, *Reggio &c.* erano legittimi e indubitati padroni l' Imperio, e la Casa d' Este, allorchè il Cardinale Aldobrandino turbò loro il Possesso di *Comacchio*, e che tuttavia resta oltre ad altri Titoli manifesto e palpabile quel della *Prescrizione* in favor d'esso Imperio, e degli Estensi; e questo, quando anche fosse solo, e decisivo nella Controversia presente, perchè si fa, che chi ha dalla sua *la più che Centenaria Prescrizione*, e massimamente se accompagnata dal Titolo, come è per conto del Dominio Estense in Comacchio questi pienamente ed invincibilmente, in casi simili al nostro, giustifica contro alla stessa Chiesa Romana i Dominj temporali, nè può venirgli giustamente turbato da chi che sia il suo Possesso e Dominio. Questa ragione, e verità riesce cotanto chiara, e pratica, che anche i meno Intendenti ne hanno compresa, e ne possono comprendere, e sentire l' insuperabil forza, al considerare, che se le antiche donazioni, fatte alla Chiesa Romana, dovessero più dar titolo di Dominio per *Comacchio*; e potessero prestar giusto motivo d' impossessarsi degli Stati prescritti e goduti da altri Principi Cristiani: non ci sarebbe Città, o Dominante alcuno di qualche antichità il quale con tale esempio non potesse pretendere sopra Stati oggidì posseduti pacificamente da altri, e non si credesse lecito d' occupargli, e di far valere coll' armi la sua pretesa ragione. Fa orrore il sol pensare, a che si ridurrebbe l' umana società, lasciata questa briglia all' appetito di dominare (straordinario in quasi tutti gli uomini), e tolta di mezzo la forza del *Possesso più che centenario*, e spezialmente il titolato, e la *Prescrizione*, cioè quel preservativo efficace, che vien canonizato dalle Leggi in tali casi, e che si vuol sacrosanto nel civile commerzio. E che non sarebbe, o non potrebbe far qui la sola Camera Apostolica? Bisogna ripeterlo, perchè mai non si ripeterà abbastanza (a). Secondochè pretendono gli Scrittori Romani, ha essa ricevuto in dono in altri tempi, o pure ha signoreggiato, ed ha conceduto talvolta con Investiture ad altri, *le Alpi Cozie*, *la Sardegna*, *la Corsica*, *l' Ungheria*, *la Boemia*, *e le Provincie della Venezia*, *e dell' Istria*, *varie Città della Toscana*, *le Terre della Contessa Matilda*, *Mantova*, *Monselice &c.* per tacere d' altri Stati, diritti, e tributi in *Inghilterra*, *Scozia*, *Irlanda*, *Germania*, *Portogallo*, *Spagna*, *Francia &c.* siccome può ricavarsi da varj Libri o pubblicati, o Manoscritti. Ma niuno dirà mai, che la Camera di Roma in vigore di que' decrepiti titoli, e di quelle antiche Donazioni, possa attribuirsi come a lei dovuti quegli Stati e diritti, ch'ella più non gode. E nol dirà per la suddetta manifesta ragione; cioè perchè altri Principi, ed altre Città, e massimamente gli Augusti, hanno colla *Prescrizione* stabilito sopra de' medesimi Stati un' immobile giustissimo Dominio, in guisa che le vecchie pergamene servono qui a i Sommi Pontefici per indicare bensì, ch' essi forse una volta signoreggiarono, o ebbero

(a) *Osserv.* §. 64. *pag.* 85.

ebbero titolo di signoreggiar' ivi, ma non giammai per mostrare, che debbano oggidì averne o pretenderne alcun temporale Dominio: riducendosi tutta la lor forza ad una bella pompa, ma non mai portando alcuna efficacia, utilità o diritto contra di chi n'è divenuto pacifico, e legittimo Possessore, e padrone. Che se per tante altre Città, e Stati ora goduti dal S. R. Imperio, o da altri Principi della Cristianità la perentoria *Prescrizione* basta; nè si cerca più, se il principio de'lor Possessi o Dominj fosse giusto o vizioso; ed incorrerebbe nell' indignazione di tutti, ove oggidì la Camera Romana volesse valersi di que' titoli antiquati, per occupare, e detenere ad altrui qualche Città prescritta: ognuno intende tosto, quanto parimente fosse lontana dal giusto l' Occupazion di *Comacchio*, fatta dal Cardinale Aldobrandino, perchè si trattava appunto d'una Città apertamente, per non dir' altro, Prescritta, e più d'una volta, e con buona fede, in favor dell' Imperio e della Casa d' Este. Stanno lungi gli Avvocati della Camera Apostolica dal rispondere precisamente a questa ragion decisoria, e a tali esempj, che mettono in troppa luce la forza de i Diritti Cesarei ed Estensi sopra *Comacchio*. Ma molto più dovea star lungi Clemente VIII. dal fondare sopra pretensioni rancide, e sopra Donazioni ineffettuate ed inefficaci per *Comacchio* (e meno ancora sulla forza dell' armi) lo spoglio fatto al S. R. Imperio e alla Casa d' Este del Possesso di quella Città; poichè opponendosi a lui fra l' altre cose la suddetta invincibil *Prescrizione* de gli ultimi Secoli, per cui s'era pienamente giustificato, e stabilito dopo le turbolenze e le rivoluzioni de' Secoli bassi, il Cesareo ed Estense Dominio in quella Città: venivano a restar le pergamene, e i Privilegj decantati da Roma, come se non fossero mai stati al Mondo per conto di *Comacchio*. E ciò tanto più, perchè le ragioni Imperiali ed Estensi manifestamente si scorgono corroborate dal Monitorio del medesimo Papa contra del Duca Cesare. Le parole d'esso rapportate da uno degli Scrittori contrarj (*a*), sono le seguenti, ove quel Sommo Pontefice richiede *la Città, e Ducato di Ferrara, e il suo Contado, e Distretto, e le ALTRE CITTA', Terre, Castelli, e Luoghi &c. i quali da' Romani Pontefici nostri Predecessori furono concessi in Feudo a gli Antecessori di Alfonso II.* Sotto il nome d' *Altre Città* descritte in majuscolo dall'Oppositore, si vuole, che sia nominato, compreso, e richiesto *Comacchio*. Ma questo è un confessare, che sotto *la Città, Ducato, Contado, e Distretto di Ferrara*, chiaramente ivi distinto e separato dall' *Altre Città*, non veniva da esso Papa richiesto *Comacchio*: e che per conseguenza non era stata mai per l' addietro la Casa d'Este investita di *Comacchio* dalla S. Sede con le Bolle del Vicariato di Ferrara: il che fu un tacitamente decidere, che per l'addietro la S. Sede non era stata nè Padrona, nè Posseditrice di *Comacchio*, e fu un riconoscere per salde e vere le Ragioni e le Investiture, che noi ora adduciamo intorno a *Comacchio*. Se questa Città non era unita a Ferrara, nè i Papi ne

(a) *Dis. I. C. 57. pag. 202.*

ne davano le Investiture: la causa è decisa in favore di S. M. Ces. e del Sig. Duca di Modena. Ma e perchè pretese Clemente VIII. che oltre al *Ducato*, *Contado*, *e Distretto di Ferrara*, fossero state concedute *in Feudo* (così egli dice) *Altre Città* alla Casa d'Este? Non per altro, se non perchè Paolo III. nel 1539. (per quanto s'è veduto di sopra) disse di voler dare l'Investitura ad Ercole II. padre d'Alfonso II. *de Toto Ducatu Ferrariæ cum omnibus suis pertinentiis &c.* ed in oltre *de Omnibus Juribus præfatæ Sedi Competentibus*, *ET NON ALITER*, *in quibuscumque CIVITATIBUS & Locis per eumdem D. Ducem possessis*, *seu quovis modo tentis*. A Paolo III. riuscì d'intrudere quella Novità nelle Bolle del Vicariato di Ferrara; ed ecco le conseguenze di quel fatto; ed ecco i gran fondamenti delle pretensioni di Clemente VIII. sopra *Altre Città* possedute nel 1598. dalla Casa d'Este, oltre a Ferrara. *Una di queste Città* (il disse già l'Autor del Dominio (a)) *fu Adria*: *Chi potrà dubitare*, *che un' altra non fosse Comacchio*? Hanno i Camerali di Roma ripetuto ne' Congressi (b) la pretensione medesima. Ora di qui appunto si scorge, che basta ogni pretesto, benchè debolissimo, per fondare intenzioni, a chi non vuole guardarla sì per minuto; essendosi concludentemente provato di sopra, che quell' Atto di Paolo III. distrugge tutte le moderne pretensioni de' Camerali Romani, e stabilisce ad evidenza i diritti Imperiali ed Estensi sopra *Comacchio*. Ma poste sì fatte notizie, e così chiare premesse, niuno ci può più essere, purchè sia spassionato, e intendente di tali materie e ragioni, che non conosca, e non confessi, quanto ingiusto lo Spoglio suddetto di *Comacchio* a' tempi di Clemente VIII. altrettanto giusta la Ricuperazione fattane dall'Augustissimo Giuseppe I. Nè può non riuscire strano, come l'Avvocato Camerale abbia avuto tanto coraggio da scrivere nel fine della Dis. II. (c) che *i Ministri Estensi con segreti artificj*, *e con rappresentazioni opposte al Vero*, *ed al Giusto*; *si sono affidati di SEDURRE il regnante GIUSEPPE a far ciò*, *che Non Volle Mai fare alcuno de' passati Monarchi Austriaci*, cioè a Ricuperar Comacchio. Qui si trattano da *Seduttori* i Ministri Estensi, e da *Sedotto* il defunto Imperadore; quasi che i documenti ed argomenti da noi finora addotti nelle Scritture nostre fossero cose ridicole, ed imposture, e fantasime notoriamente *opposte al Vero ed al Giusto*; e quasi che non avesse l'Imperador Giuseppe esaminata ben bene questa materia nel consiglio de' suoi eccelsi Ministri, prima di risolverne l'esecuzione; e quasi che abbiano in Roma de gli attestati sicuri, che alcuno de' passati Monarchi Austriaci non abbia mai avuta volontà di ricuperar *Comacchio*, quando (per tacer gli altri) il medesimo Imperador Leopoldo di gloriosa memoria fece affiggere in Roma stessa nel 1697. il famoso Editto, di cui parlammo di sopra, e il Sig. d'Andlern suo Consigliere pubblicamente lasciò scritto, che quel piissimo Monarca avea intenzione di ricuperare ancora *Comacchio*.

(a) *Domin. temp. C.* 27 *pag.* 29.
(b) *Rela t. Jur. Sed. Apost. pag.* 122.
(c) *Dis. II. C.* 118. *pag.* 316.

chio. Vegga dunque il Pubblico, e più il vegga la Corte Cesarea, se questo parlare sia di poca offesa al defunto Augustiss. Imperadore, e a i Ministri Imperiali, ed Estensi. Si fa tanto romore contra di noi, col pretesto, che manchiamo di *rispetto e venerazione per la S. Sede*, il che però è falso: e poi non ha scrupolo veruno a sparlare de gli stessi Cesari, e di caricar noi con false imputazioni, chi vorrebbe noi religiosi oltre al dovere.

Dalle cose bensì finora dette resta chiaro, che non dovea il Cardinale Aldobrandino nel 1598. farsi lecito di occupar *Comacchio*, nè di turbar gli Stati, che dopo gli sconvolgimenti de' Secoli antichi pacificamente esistevano in poter dell' Imperio. E ciò non solamente si conosce, o si ha da conoscere in questi tempi sinceri; ma si conobbe anche allora, e chiaramente, da chiunque possedea ben questo affare, in maniera che Monsignor Graziani, Nunzio Apostolico di que' giorni in Venezia, non mancò d' avvisare il Cardinal di S. Giorgio Primo Ministro del Papa (e per conseguente il medesimo Papa) della sinistra impressione, che facea nel Pubblico l' occupazione di quella Città, siccome costa dalla sua Lettera de' 14. Marzo del 1598. Gli riferì egli adunque (*a*) *certa mormorazione, che si sente talvolta fra questi Nobili, i quali dicono, che essendo COMACCHIO MANIFESTAMENTE FEUDO IMPERIALE, non sanno, con che Coscienza la Chiesa se l' habbia appropriato, e cavatolo di mano a D. Cesare, che per il suo poco animo, e poco valore non ha saputo ritenerlo. E dicono esser cosa di molto Cattivo Esempio, & a che devono molto bene aprir gli occhi Tutti i Principi*. Così parlavano i Signori Veneziani; e il loro parlare valea bene per una Sentenza decretoria nel caso nostro, considerandosi, che niun più di loro sapea le ragioni di così pronunziare, non solo per la gran vicinanza e connessione de gli Stati, e per le tante occasioni, ch' eglino nello spazio di molti Secoli aveano avuto di conoscere intimamente gl' interessi, e i diritti della Casa d' Este, ma ancora per l' innata e celebre loro Prudenza, e per la profonda cognizione, che hanno delle Corti, e degli affari politici. Risponde qui l' Oppositore Romano (*b*): *Questa voce non era sparsa da altri, che da Ercole Cato, e da Luigi Montecuccoli Ministri di D. Cesare in Venezia: e non per altro era sparsa, se non per la rabbia di veder tolto il Ducato di Ferrara al lor Signore: e il Nunzio la scrisse, come nuova della piazza*. Ma basta aver franchezza: che allora si risponde a tutto. Certo è, che i Ministri del Duca Cesare rappresentavano pubblicamente l' aggravio fatto alla Casa d' Este dall' armi Pontificie per l' occupazion di *Comacchio*: e ringraziamo l' Oppositore, che finalmente confessi questa verità, riconoscendo anch' egli, che la Casa d' Este lungi dal consentire all' occupazione suddetta, la detestò, e ne fece pubbliche doglianze. Ma e per questo? Chi ha detto all' Oppositore, che la Nobiltà Veneta non

per

(a) *Grazian. T. 3. Lett. MSS.*

(b) *Dif. II. C. 11°. pag. 315.*

per altro così parlasse, che *per la voce sparsa da i Ministri di D. Cesare*? Quand' anche ciò fosse, i Nobili di quell' inclita Città non sono di quelle teste, che si lascino vendere favole e ciarle, e massimamente dovendosi credere, che i Ministri Pontificj in Venezia non tenessero già chiusa la bocca in tal congiuntura; nè il Nunzio Pontificio scrisse ciò come *nuova della piazza* a guisa delle battaglie lontane, ma ne scrisse con serietà, e come di cosa a lui ben nota e certa: Così dunque parlavano e sentivano i Signori Veneziani, perchè conoscevano, che la Camera Apostolica non avea alcun giusto motivo d' occupar *Comacchio*, e sapeano essere quella Città *Manifestamente Feudo Imperiale*, e ciò conoscevano anche senza udire i Ministri del Duca Cesare, giacchè senza una strana pretensione non si può a tali Ministri attribuire il dire del Duca Cesare, che *egli per il suo poco animo, e poco valore non avea saputo ritener Comacchio*. Come ognun vede, queste non erano voci sparse dai Ministri Estensi, nè *nuove della piazza*, ma espressioni de i *Nobili* (cioè del Capo, e del Cuore della Sereniss. Repubblica di Venezia) pubblicamente accusanti di poca *Coscienza* gli occupatori di *Comacchio*, e con aggiungere, esser un tale Atto *cosa di molto cattivo esempio, & a che doveano molto bene aprir gli occhi tutti i Principi*.

Viè più rilevante ancora si è in questo proposito la Sentenza di quell' insigne nobiltà, da che i medesimi autenticarono con un solenne esempio un tal sentimento, facendo eglino conoscere allo stesso Papa, e al Mondo tutto, che non potea più la Corte di Roma pretendere Stati, già passati per via di legittima *Prescrizione* in altrui dominio, e da lei non posseduti per più Secoli, nè conceduti da lei con effetto, nè con effettive Investiture a i Possessori di quegli Stati prescritti. Questo è l'esempio della *Città d'Adria*, citato già nelle Osservazioni (*a*), e nella Supplica(*b*), e che convien qui ripetere, perchè gli Scrittori di Roma col non aver saputo che rispondervi, hanno fatto conoscere, che anch' esso fu una Decisione contra gli attentati del Cardinale Aldobrandino sopra *Comacchio*. Certo è che ne i Privilegj Imperiali, ove si dice conceduto alla Chiesa Romana *Comacchio*, si legge del pari *Adria* col *Contado di Gavello*. Pretendono in oltre gli Oppositori, che nel Diploma d' Arrigo VI. del 1191. e in altri atti antichi *Adria* fosse del Distretto di Ferrara. Che Giovanni XXII. nella sua Bolla della Crociata del 1324. la riguardasse anch' egli come tale. Che Sisto IV. nella Pace del 1484. la facesse, non meno che *Comacchio*, restituire dal Senato Veneto alla Casa d' Este, come pertinenza del Ferrarese. Che nel pagamento de' Censi fatti nel 1502. e' 1506. fossero considerati i Duchi di Ferrara come Vicarj Pontificj anche della Città d' *Adria*; e che avendo Paolo III. investito nel 1539. Ercole II. de *i Gius Competenti* alla S. Sede *in quibuscumque Civitatibus & locis per eumdem D. Ducem possessis*,

(a) *Osserv.* §. 67. (b) *Supplica* §. 29.

sessis, *seu Quovis Modo tentis*, intese egli d'investire la Casa d'Este ancora di quella Città, dicendo espressamente l'Autor del Dominio, che *una di queste Città era Adria*. Ora trovandosi nel 1598. *Adria*, siccome tuttavia si truova, in potere de' Signori Veneziani, corse allora un gagliardo sospetto, che l'armi Pontificie nel 1598. pensassero ad occupar quello Stato alla Repubblica, nella guisa che aveano occupato *Ferrara*, *Comacchio*, ed altri Stati alla Casa d'Este; del che fa fede il Cardinale d'Ossat (a) nelle Lettere 127. e 129. Ma perchè nol fece (dirà qui giustamente ciascuno) il Cardinale Aldobrandino, benchè armato, e in ascendente di tanta fortuna? Erano pur simili (bisogna ripeterlo) le pretensioni di Roma sopra *Adria*, che sopra *Comacchio*. Nol fece l'Aldobrandino, perchè la Sereniss. Repubblica di Venezia dovette allora far evidentemente conoscere, che la Corte di Roma non avea più diritto alcuno sopra la Città d'*Adria*, nè sopra il Contado di *Gavello*, nè sopra la *Fratta*, *Arquà*, *Castel Guglielmo*, *Canda*, *Villa Marzana*, ed altre Ville, e Terre da essa possedute, comechè si potesse forse provare, tutti questi Luoghi essere una volta stati compresi nel Contado, o Distretto di Ferrara. E si valsero i Signori Veneziani delle stessissime ragioni, per le quali l'Imperio, e la Casa d'Este sostengono, essere almeno da molti Secoli in quà esclusa la Camera Apostolica dal poter pretendere alcun Dominio in *Comacchio*.

Cerchisi ora, se l'Autor delle Difese abbia mai risposto, benchè stimolato, alla visibil forza di questo argomento. Dice ben egli (b), aver noi nel citare le suddette due Lettere tentato *di far credere, che la Repubblica Veneziana si fosse ridotta a confessare, che quelle sue Signorie rammemorate nelle occulte Investiture degli Estensi, fossero Feudi Imperiali, e tuttavia di ragion loro*. Ma cerchino i Lettori altresì questo nelle Scritture Estensi. Nulla vi troveranno. L'Oppositore trasogna ancor qui, o fa qualche cosa di peggio. Pretende eziandio, ch'io abbia mal' interpretate le due Lettere dell'Ossat; ed anche in ciò sembra burlarsi del Pubblico; perciocchè le citai per provare, che allora corse il suddetto *Sospetto*: e ciò chiaramente si raccoglie da esse, nè egli osa negarlo. Che poi tal *Sospetto* e voce avesse o non avesse buon fondamento; questo a nulla serve, mentre anche supposto, che non corresse allora somigliante *Sospetto*, nè più nè meno il Fatto è indubitato, e però cammina come prima, ed è invincibile l'argomento nostro. Imperocchè se Roma conobbe (e il mostrò in effetto col non turbare la quiete, e gli Stati della Repubblica), che le ragioni recate dal Senato Veneto, o ch'egli potea recare in difesa d'*Adria*, e d'altri paesi, aveano polso, anzi, erano incontrastabili: non si fa già intendere, perchè non dovessero avere somigliante successo quelle dell'Imperio, e della Casa d'Este sopra *Comacchio*. Certamente merita tutto quell'inclita Repubblica; ma non dovea già meritar meno in quella congiuntura l'Au-

[a] *Ossat. Lett. T. 2. edit. d'Amst. 1708.* (b) *Dif. II. C. 117. pag. 314.*

l'Augustiss. Ridolfo II. nè dovea essere di peggior condizione tutto il Corpo dell'Imperio Romano. E tanto più si dovea desistere dall'occupazion di *Comacchio*, quanto che potrà ben forse mostrare la Curia Romana, che una volta *Adria*, o altri almeno de' sopra mentovati Luoghi appartennero, e forse per molto tempo appartennero, al Contado, o Distretto di Ferrara; ma non saprà già mostrare, che vi appartenesse *Comacchio*. E finalmente si scorge chiaro l'aggravio allora fatto all'Imperio e alla Casa d'Este, perchè non fu già posta *Adria* nella Bolla *in Cœna Domini*, conoscendo la Chiesa, che non potea pretenderla, ma vi si mise bene *Comacchio*, al qual pure era dovuto o un' egual trattamento, o un riguardo anche maggiore, che ad *Adria stessa*. Il perchè giudicherà ora il Mondo, se dovesse bastare al Cardinale Aldobrandino per incentivo ad occupare quella Città, il trovarla assai comoda e vantaggiosa agli Stati della Chiesa Romana, e il vedere, che nè l'Imperadore d'allora, nè gli Estensi aveano forze o maniera da poterla difendere. Giudicherà eziandio, se resti più luogo alla Camera Apostolica di pretendere *Comacchio*, da che ella appruova il valore del *Possesso più che Centenario*, e l'effetto pienissimo della *Prescrizione*, e da che con tacita Decisione ella stessa venne a riconoscere, e confessare per legittime ed invincibili le Ragioni Imperiali ed Estensi in *Comacchio*, allorchè riconobbe ed approvò per giuste ed insuperabili quelle de' Signori Veneziani sopra *Adria*, e sopra altri paesi, militando almeno almeno le medesime Ragioni, ed ispezioni per quella, che per questa Citta.

E fin quì le pruove del S. R. Imperio e della Casa d'Este per la Controversia di Comacchio in risposta alle tre grosse Scritture Romane, riserbandomi io di trattare l'altra di Ferrara in altra Scrittura. S'io dirò, che le Ragioni nostre son chiare, ed incontrastabili, non si crederà forse a me, come a persona troppo parziale. Ma quando anche io nol dica, il diranno ben'elle altamente per se stesse; e non potrà non sentirne la decisiva forza, chiunque s'intende di tali materie, e sa ridurre a i punti veri lo stato della quistione presente, ed ama, siccome uomo d'Onore, la Verità, e la Giustizia sopra ogni altro vil riguardo, sapendo ogni saggio Lettore, non che ogni perito ed onorato Giudice, il debito che gli corre di dover dar ragione, non a chi si desidera, che l'abbia, ma a chi l'ha d'avere in fatti. Per altro conosce quì ognuno, che si tratta di Liti e Beni temporali, e non già di Punto alcuno di Religione, in maniera che il sommo ossequio, l'amore, e la rassegnazione dovuta da ogni Fedele al Sommo Pontefice Vicario di Cristo, non dee punto affacciarsi per impedire il giudicar contro alla Camera temporale di Roma, quando a ciò le ragioni costringano. Anche gli stessi Papi, e i lor Camerali, sanno e confessano, che in simili contese può essere il torto dal canto loro. E tali appunto si sarà veduto essere le Ragioni Imperiali ed Estensi per *Comacchio*, che secon-

ſecondo tutte le Leggi s' ha da decidere (e già i Lettori ſpaſſionati avranno deciſo) in favore del S. R. Imperio, e della Caſa d'Eſte, perchè oltre a tante altre Ragioni e Titoli, è più che ſufficiente la manifeſta ed autentica *Preſcrizione* a confermare, e provare pieniſſimamente legittimato il Dominio Ceſareo ed Eſtenſe ſopra *Comacchio*. Che ſe l'Autore delle Difeſe riduce a queſto Punto maſſiccio le ſue Pretenſioni, con dire(a), che *la S. Sede, favorita dal Poſſeſſo più che Centenario, non dee riputarſi dalla parte del torto, ed eſſere ſpogliata di Comacchio*: ognuno ben può vedere, che anche per confeſſione ſua, il S. R. Imperio, e la Caſa d' Eſte hanno qui chiara la vittoria, e debbono averla, per eſſerſi evidentemente provato il *Poſſeſſo* di Comacchio preſſo gli Auguſti, e gli Eſtenſi, continuato per centinaja e centinaja d' Anni ſino al 1598. ſenza dipendenza alcuna dalla S. Sede; e che il Poſſeſſo occupato e detenuto poſcia dalla Rev. Camera ſino al 1708. non può giovarle in conto alcuno, perchè dalla parte dell' Imperio e della Caſa d' Eſte fu conſervato, e paleſato l'animo fiſſo di ricuperar quella Città con varj richiami in diverſi tempi, e non permeſſo, che correſſe giammai *Preſcrizione* alcuna favorevole alla Camera Apoſtolica. La Ricupera di quello Stato è già ſegnita per parte del S. R. Imperio: egli è oramai tempo, che ſegua anche per parte della Camera Apoſtolica un' ingenuo riconoſcimento degl' invincibili Diritti Imperiali ed Eſtenſi ſopra eſſa Città; e noi dobbiamo ſperarlo ſenza maggior dilazione, imperocchè così eſige la Giuſtizia, e null' altro che il Giuſto cercano in queſta pendenza tanto il Santiſſimo Regnante Pontefice Clemente XI. quanto l'Auguſtiſſimo Carlo VI. Imperadore Regnante.

I L F I N E.

(a) *Diſ. II. C.* 218. *pag.* 316.

AP-

APPENDICE

D'Investiture, e d'altri Documenti, spettanti alla Controversia di Comacchio, e citati nella presente Opera.

I.

Carta di un Giudizio tenuto in Roma nel Palazzo Lateranese da i Giudici Imperiali nell'Anno 829. il cui compendio già fu pubblicato dal Du-Chesne, e dal Baluzio. Vedi pag. 78. e 79.

An. 829.

DUm *a pietate Domni & a Deo coronati Hludovici Magni Imperatoris* a finibus Spoletanis, seu *Romania*, directi fuissemus nos Joseph Episcopus & Leo Comes, *Missi ipsius Augusti, singulorum hominum causas audiendas & deliberandas, & conjunxissemus Romæ, residentibus nobis ibidem in Judicio in Palatio Lateranensi in præsentia Domni Gregorii Papæ*, & una simul nobiscum aderant Leo Episcopus & Bibliotecarius Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, Theodorus Episcopus, Cirinus Primicerius, Theophilactus Numiculator, Gregorius filius Mercurii, Petrus Dux de Ravenna, Ingoaldus, & Aceris Abbates, Alboin, Lanfrid, Emmo, & Maximus, Vassi Domni Imperatoris, Aldo, Odo, Argeris, Joseph, Abbo, & Siggfrit Castaldus, Omnipert, & Madelpert germani, Johannes de Fanova, Trategio, Constantinus, & Helpianus germani, Hildeprant, Oteupert, Orteramus, & Sinteramus germani, Godelprant Clericus, Teudipert, Johannes, Campo, Statius, Picco, Probatus de Reate, & reliqui plures. Ibique veniens ipse Ingoaldus Abbas Monasterii Sanctæ Dei Genitricis Mariæ, quod situm est Sabinis in loco, qui nuncupatur Acutianus, cum Audulfo Advocato suo, retulit nobis, quod *Domnus Adrianus, & Leo Pontifices per fortia invasissent res ipsius Monasterii*, idest Curtem Comianianum, & Curtem Sancti Viti, quæ est in Palmis, seu & Curtem Sanctæ Mariæ, quæ est in Riconovo, & Curtem in Basiliano, & Curtem, quæ dicitur Pontiana, cum rebus & familiis & omnibus ad eas pertinentibus. Unde *tempore Stephani, Paschalis, & Eugenii semper reclamavimus, & justitiam minime invenire potuimus. Modo, si vobis placet, judicate nobis exinde justitiam, sicut Domnus Imperator in verbis vobis mandavit*. Nos autem qui supra Missi & Judices talia audientes, præsente Domino Apostolico interrogavimus Advocatum ipsius Domni Apostolico Sanctæ Romanæ Ecclesiæ nomine Gregorium, quid inde dicere voluisset. At ubi respondebat ipse dicendo, istas prædictas Curtes, quas Vos dicitis, nos tenemus ad partem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, sed non contra legem, & ad partem Monasterii Sanctæ Mariæ nihil pertinuerunt. Nos vero qui supra Missi, & Judices, talem responsionem audientes, interrogavimus jam dictum Ingoaldum Abbatem cum Audulfo Advocato suo, si aliqua pertinentia, aut testes de ipsis prædictis Curtis haberent. Qui respondentes dixerunt: Quia & monimina & testes exinde habemus, & præsentialiter ostendimus; & ipsa monimina pro manibus ostenderunt. Et cum ipsa monimina relegi fecissemus, continebatur in eis, qualiter Ansilberga Abbatissa Monasterii S. Salvatoris de Brixia ipsas Curtes in ipso Monasterio Sanctæ Mariæ per ipsa monimina delegaverat. Et ostenderunt monimina, quæ Teudicus Dux eidem Ansilbergæ de ipsis Curtis emiserat. Et monimina qualiter Ansa Regina Curtem Sancti Viti a Teutone Episcopo Reatinæ Civitatis in concambium acceperat, & postea eidem Ansilbergæ filiæ suæ donaverat. Et præceptum Desiderii Regis, seu Domni Karoli Imperatoris, qualiter ipsas Curtes cum rebus & familiis, & cum omnibus ad eas pertinentibus in ipso Sancto Monasterio confirmaverunt. Ubi respondebat ipse Gregorius Advocatus jam dicti Pontificis, & dicebat: Non est verum, quod istas prædictas Curtes ad partem Monasterii Sanctæ Mariæ per ista monimina habuissetis, vel tenuissetis. Ad hæc respondebat prædictus Ingoaldus Abbas cum Audulfo Advocato suo, & dicebat: Quia per ista monimina ipsas Curtes ad partem Sanctæ Mariæ tenuimus, usquedum prænominati Pontifices per fortia eas tollere fecissent, & testimonia exinde habemus, qui sciunt, qualiter ad partem Sanctæ Mariæ pertinuerunt, & possessæ fuerunt, & qualiter per fortia nobis tultæ sunt. Nos qui supra Missi, & Judices, dum talem altercationem inter eos audissemus, reguadiare eos fecimus, & fidejussores ponere uterque secundum suam legem, ut alia die in judicio ante nos parati essent.

Alia vero die *dum simul convenissemus in supradictum Palatium Lateranense in præsentia jam dicti Pontificis*, venit prædictus Ingoaldus Abbas cum Audulfo Advocato suo, & dixit: Domni, ecce nos parati in vestris præsentiis cum ipsis testimoniis, sicut inter nos guadiare fecistis. Et cum ipsa testimonia ante nos venire fecissemus, interrogavimus, quæ sunt nomina eorum. Qui dixerunt: Itto, Gradolphus, Gauspertus de Reate. Iterum interrogavimus eos, si voluissent de ipsa causa testimonium reddere, aut non, aut si aliquid de ea scirent. Illi vero dixerunt: istam causam bene scimus, & testimonium reddimus. Deinde interroga-

vimus

vimus Gregorium Advocatum ipsius Pontificis, si aliquid contra ipsa testimonia dicere voluisset: ipse vero respondit: contra ipsa testimonia nihil contrarium dicere volo, nec possum, quia boni homines mihi esse videntur. Iterum fecimus venire Joseph Castaldus ipsius Civitatis Reatinæ, & alios bonos & veraces homines in eadem Civitate commanentes, & interrogavimus eos per ipsum sacramentum, quod Domno Imperatori factum habebant: si ipsi testes suum testimonium affirmare potuissent, aut non. Qui respondentes dixerunt: Per ipsum sacramentum Domno Imperatori factum habemus, quia isti homines boni & veraciores sunt, & suum testimonium ante Domnum Imperatorem, & ante vos affirmare possunt. Tunc nos jam dicti Missi & Judices talia audientes, fecimus eos secundum legem separare, & Evangeliis positis juraverunt. Primus ita dixit: Quia ego scio, & bene memoror, quoniam tempore Langobardorum, & postea tempore Domni Karoli Imperatoris, ipsas prædictas Curtes ad partem Monasterii Sanctæ Mariæ tenère; & memoror ibi præpositos Johannem & Petrum, & Christianum Monachum de ipso Monasterio, usque dum per fortia Adrianus Papa, & Leo ipsas Curtes de ipso Monasterio tollere fecerunt. Gradolphus similiter dixit. Gauspertus similiter dixit. Deinde fecimus venire homines bonos & veraciores XII. & hæc sunt nomina eorum: Johannes, Clarissimus, Musio, Teuto, Castinus, Audaceus, Alboin Medicus, Qualipertus, Constantinus Notarius, Petrus fratellus, Hildericus, Travinus. Et fecimus eos jurare & interrogavimus eos, quid de ipsa causa scirent. Et ipsi similiter dixerunt. Postea Audolphus Advocatus ipsius Monasterii juravit dicens: per ista sancta quatuor Evangelia, quia sicut isti testes dixerunt, sic fuit verum. Nos qui supra Missi & Judices talia audientes, rectum comparuit, & judicavimus, ut ipse Gregorius Advocatus Domni Apostolici, seu Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, retradere debuisset ipsas Curtes Audulfo Advocato ad partem ipsius Monasterii Sanctæ Mariæ. Quod facere noluit. Verum etiam *Et ipse Domnus Apostolicus dixit, vostro judicio se minime credere, usque dum in præsentia Domni Imperatoris nobiscum simul veniret*. Cum talia nobis Domnus Apostolicus renuntiasset, pro firmitate jam dicti Monasterii Breve exinde facere jussimus, ut in futuris temporibus ipsum Monasterium easdem Curtes minime perdere debuisset. Hæc autem inquisitio facta est per Joseph Episcopum, & Leonem Comitem Missos Imperiales. Quam quidem & ego Paulus Notarius scripsi, Anno Imperii Domni Hludovici XVI. Mense Januario per Indictionem VII. Romæ feliciter.

✠ Ego Joseph Episcopus Missus Domni Imperatoris, in his actis interfui & me subscripsi. ✠ Ego Leo Missus Domni Imperatoris concordans subscripsi. ✠ Ego Heleuterius Vassus Domni Imperatoris ibi fui. ✠ Ego Probatus ibi fui. ✠ Ego Immo Vassus Domni Imperatoris ibi fui. ✠ Ego Lanfrid Vassus Domni Regis ibi fui. ✠ Ego Acerisius Abbas interfui. ✠ Ego Omnipertus ibi fui. ✠ Ego Maximus ibi fui. ✠ Ego Status ibi fui. ✠ Ego Lampo ibi fui. ✠ Ego Lanbertus Saligus ibi fui. ✠ Ego Albondus Castaldus ibi fui.

II.

Diploma de i Patti stabiliti fra Ottone II. Imperadore e Tribuno Duce di Venezia nell' Anno 983. ove i Comacchiesi *sono annoverati fra i* Suddeti *d' esso Ottone Augusto*. Vedi pag. 156.

An. 983.

IN Nomine Sanctæ, & Individuæ Trinitatis, Anno Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi Nongentesimo octuagesimo tertio, Verona, actum septimo Iduum Junii. Quoniam Divina Providentia ab æterno prospiciente cuncta diversa charismatum dona, quæ ante secula per tempora administranda disposuit suis Fidelibus, ut prævisa sunt, nunc in tempore distribuit: oportet quoque Fidelium muneris intelligere dationem, ut ex ipsius scientia, & qualitatem, quantitatemque ejus comprehendere, & potentiam largientis magnificare, voluntatemq; ejus usquequaque perficere valeat, ut quanto se gratia largitatis præventum viderit honoris atque potestatis fastigio sublimatum, dignitatis prærogativa præcellere cunctos, ita tanto omnibus viscera misericordiæ, & pietatis impendere satagat. Igitur Nos quidem Otto Divina favente clementia Imperator Augustus, humiliter supplicante Tribuno Duce Veneticorum per Adeleidam dilectam Matrem, & Dominam Nostram Imperatricem semper Augustam, ac per Nuncios suos Petrum Maurocinum Monachum, & Baduarium Nobilem, nec non Petrum Andreadi Tribunum, clementiam Imperii Nostri, ut Pactum jamdudum constitutum inter *Nostrum*, & *Suum Populum*, pro Divino Amore, & Caritatis, & pacis observationis judicio, scilicet ne qua jurgia, aut discordiæ, Divinæ execrabiles voluntati, aliquando inter utrosque provenire valeant, renovare, & in melius confirmare dignaremur. Cujus petitionibus ut cœlestis suffragatio nobis adsit copiosior, libenter acquiescentes, hanc scriptionem Pacti Nostræ Excellentiæ fieri decrevimus, per quam datis ex utraq; parte sacramentis perennem inviolabiliter pactionem, ac indirupta fœdera, ut decet Christianos, tenere decernimus nostra Divini Imperii Potestate, ita ut pars pasti nil malignum, aut injustum, sed semper quod rectum est in omnibus actionibus rebusq; facere præsumat. Et si (quod absit) aliqua malitia, vel læsio nequiter inter partes com-

missa fuerit, per hujus fœderis decreta tergatur, & facta satisfactione a rebelli, & trasgressore parte, Pactum observandum, & series fœderis per cuncta inviolabiliter annorum semper maneat curricula, remota contradictione nostra, vel oppugnatione nostrorum Successorum omnium; quia injustum videtur, si aliquis vel suis, vel æquis oppugnare nitatur sanctionibus. Et ut specialiter notentur, maxime vicini Populi, tam *ex Nostro Imperio*, quam ex prædicto Ducatu Venetiæ, a quibus omni modo hanc Pactionis instructionem observandam esse decernimus, *hi sunt ex Nostro scilicet Jure:* Papienses, Mediolanenses, Cremonenses, Ferrarienses, Ravennates, *COMACLENSES*; Ariminenses, Pisaurenses, Cesenatenses, Fanenses, Senogallienses, Anconenses, Humanenses, Firmenses, & Pinenses, Veronenses, Montesilicenses, Gavelentes, Vicentinenses, Paduanenses, Tervisianenses, Cenetenses, Forojulienses, Istrienses, & cuncti *in Nostro Italico Regno*, sive qui modo, vel qui imposterum futuri sunt. Ex prædicto vero Ducatu Venetiæ sunt Rivaldenses, Methamaucenses, Clugienses, Caputargelenses, Buedolenses, Lauretani, Amurianenses, Torcellenses, Amianenses, Burianenses, Æquilienses, Capuclenses, Finenses, Civitanovenses, Gradenses, & cuncta generalitas Populi Venetiæ, sive qui modo sunt, vel futuri sunt. Confirmamus, Veneticorum fines a nemine nostrorum inquietari, invadi, vel minorari, sed libere, & absque ullo impulsu, quæ retro ab annis possederunt triginta, deinceps possideant. Proprietates vero, & prædia, quæ habere videntur tam ipse Dux, quam suus Patriarcha, nec non & Episcopi, Abbates, & Ecclesiæ Sanctæ Dei, & reliquus Populus Venetiæ sibi subjectus infra potestatem Imperii Nostri, sive in campis, domibus, pratis, silvis, vineis, paludibus, salinis, sationibus, piscationibus, & cæteris aliis possessionibus, quiete possideant, absq; cujusque insultantis machinatione, aut læsione, sive sinistra quapiam tergiversatione, ita ut nemo contrarietatem exinde facere præsumat, nec etiam venationem, aut pabulationem sine eorum licentia exerceat, neque molestiam ibi residentibus inferat, neque aliquam navem ipsorum Veneticorum periclitantem in aliqua nostri Imperii parte prædare, seu hominibus naufragium facientibus aliquam molestiam inferre præsumat. Quod si quis fecerit, componat centum libras auri purissimi illis, quibus injuriam facere præsumpserit, & res Dominio possidentium mancipetur, quiete liceat Possessoribus illas tenere, ac frui. Quod si excursus inter partes factus fuerit, persona ipsa, quæ in capite fuerit ad eamdem malitiam faciendam, infra sexaginta dies tradatur, & omnia, quæ fuerunt ablata, in duplo restituantur. Quod si ipsum duplum compositum non fuerit, vel persona ipsa tradita infra sexaginta dies, ut dictum est, tunc pro unaquaque persona, quæ ipsam malitiam perpetraverit, componantur auri Solidi decem. Si furtum inter partes factum fuerit, in quadruplum restituantur; si Servi, aut Ancillæ inter partes confugerint, cum omnibus rebus, quas secum detulerint, reddantur, & Judex, qui ipsos fugitivos reddiderit, accipiat pro unoquoq; singulos solidos auri; sic tamen ut si amplius requisierit, per sacramentum idoneum domini illorum satisfactum fiat. Si verò Judex, vel aliquis ipsos fugitivos suscipiet, & eos negaverit reddere, & exinde fugerint, tunc pro unoquoque fugitivo componat auri Solidos Septuaginta duos. Quod si dubium fuerit, & denegaverit Judex, vel Actor loci illius, in quo ipsi fugitivi requirantur, tunc præbeant sacramentum duodecim Electi, quod ibi nec suscepti fuerint, nec illos habeant, nec in conscientia illorum sint, nec aliquis res illorum secum habuerit. Si autem hoc distulerit facere post primam, ad secundam contestationem præsentia testium peractam, per jussionem Judicis sui liceat pignorare hominem de ipso loco, ubi causa requiritur, ita tamen ut ipsum pignus post actam Justitiam per integrum reddatur, & nullatenus liceat alicui pignus accipere per alia loca, nisi ubi fugitivi, aut causæ requirantur; & si pignoratio pervenerit, non præsumat alia pars pro pignore aliam pignorare, sed expectet usq; ad audiendum Causas, ita sane ut Causæ quatuor mensium spatio fiant, & sint finitæ Causæ, reddens prius quæ ex judicio condemnatus fuit, & pignus suum recipiat. Nam si quis de alio loco pignus tollere præsumpserit, aut sine Causa tulerit, vel aliquem pro pignore pignorare præsumpserit, in duplum quod tulerit restituat. Si vero Equi, vel Equæ, aut Armenta, aut aliqua Quadrupedia fuerint furata, in duplo restituantur. Si ipsa aberraverint, modis omnibus reddantur. Quod si post primam, & secundam contestationem minime reddita fuerint, tunc perveniat pignorario de loco, ubi hoc requiritur, usq; dum Pars Parti satisfaciat, & post satisfactionem ipsa pignora reddantur. Et hoc statutum est, ut si fugitivus, seu res redditæ fuerint, vel si per sacramenta satisfactio adimpleta fuerit, modis omnibus Pars Parti securitatem faciat. Si quis vero extra memorata Capitula pignorare præsumpserit, Causam perdat, & quod tulit restituat. Negotia autem inter Partes fiant, & liceat dare quæcumq; inter eos convenerit, sine aliqua violentia, aut contrarietate, ita ut æqua conditio utrarumq; Partium Negotiatoribus conservetur. De Ripatico autem secundum antiquam consuetudinem Pars Parti observet omne quadragesimum; & licentiam habeant Homines ipsius Ducis ambulandi per terram, sive per flumina totius Regni Nostri; similiter & nostri per Mare ad Vos. De hoc convenit, ut si qua læsio inter Partes evenerit, Legati non detineantur; si vero detenti fuerint, relaxentur, & componantur eis Solidi CCC., & si (quod absit) occisi fuerint, componantur parentibus eorum pro ipsis solidi mille, & ipsa Persona tradatur in manibus eorum. Si quis inter Partes causam habuerit, vadat semel, vel bis cum Epistola Judicis sui. Si ei Justitia minime facta fuerit intra dies quatuordecim, si ipse Homo, unde Justitiam requirit, infra ipsum locum fuerit, infra dies septem licentiam habeat pignorare Judex, qui in ipso tempore ordinatus fuerit, & ipsum pignus usq; ad prænominatas noctes. Quod si ante steterit ipsum pignus; componantur Solidi XII. causa manente, ut pro ea iterum pignoratio fiat, ubi potuerit in finibus, ubi causa requiritur. Si tamen ubi Judicium ambabus partibus adnunciatum

tum fuerit, residentibus duobus de utraq; parte de loco, ubi causa requiritur, ipsi per Evangelium determinaverint, Pars Parti satisfaciat. Addimus autem, ut si quis homicidium perpetraverit, modis omnibus ipse, & quanti mixti fuerint in ipso homicidio ligati tradantur. Quod si factum non fuerit, pro unaquaque persona componantur auri Solidi CCC. Simili pœna decernimus damnandum eum, qui in communibus Mercatibus tumultum Populi excitans homicidium perpetraverit. Quod si tumultus sine homicidio, vel plaga, sedatus fuerit, componat pro excitatione Solidos CCC. Si aliqua pignoratio in silua debuerit fieri, sine homicidio fiat; & si, quod absit, homicidium factum fuerit, pro libero Homine componantur Solidi CCC., & pro Servo L. & si plaga facta fuerit, & non moriatur, pro libero Homine Solidi L., & pro Servo XXX. Statutum est, ut in rebus Sanctarum Ecclesiarum Dei nulla pignoratio fiat, excepto si cum Sacerdotibus causam habuerit, & ante compellati sint semel, vel bis; nam si alitee præsumpserit, duplum componat; & si nesciens pignoraverit, præbeat sacramentum; & si solutus, pignusq; salvum restituatur. Et hoc stetit de Capitulo, quod Rivaltenses, Olivolenses, Amorianenses fecerunt retro ab annis triginta, habeant licentiam faciendi secundum antiquam consuetudinem sive per flumina, sive per mare. Equilenses vero capulare debent in Ripa S. Zenonis usq; in Fossa Methamauci, & Gentionis secundum consuetudinem; omnem arborem & vehere cum carro, aut a collo, quantum sibi placuerit; & habeant licentiam peculia in ipsis finibus pascere, vel pabulare. De finibus Civitatis novæ statuimus, ut terminatio, quæ a tempore Luitprandi Regis facta est inter Paulucionem Ducem, & Marcellum Magistrum militum, deinceps manere debeat, idest de Plavi Majori usq; in Plavim siccam; peculiares quoq; greges cum securitate pascere. Capriani vero in Silva Forojuliana, ubi semper capulaverunt, capulare debeant. Similiter Gradenses secundum antiquam consuetudinem in Silvis Forojulii capulum faciant. Et promisit nobis cunctus Ducatus Veneticorum, & Successoribus Nostris pro hujus Pactionis Fœdere annualiter omni mense Martio persolvere libras suorum denariorum quinquaginta.

Confirmamus, ut pars parti de Causis Ecclesiarum, vel Monasteriorum omni modo Justitiam faciant. Volumus, ut pro una libra denariorum, vel uno homine, sacramentum fiat, & si usq; ad XII. libras Veneticorum Denariorum duodecim electi juratores addantur: nam si ultra XII. libras quæstio facta fuerit, juratores ultra XII. non accedant. Statuimus etiam de pignoribus, quæ inter partes posita fuerint, ut si qua de eis contentio orta fuerit, illi tribuatur arbitrium jurandi, quæ pignus habuerit soli sine electis. De Cautionibus vero simili modo agatur. Si quis igitur nostræ hujus præceptalis paginæ violator extiterit, quod minime credimus, aut hæc observare noluerit, sciat se compositurum auri optimi libras mille, medietatem Cameræ Nostræ, & medietatem prædictis Veneticis; quod ut rectius credatur, diligentiusque ab omnibus observetur, Sigilli nostri impressione hanc paginam propria manu corroborantes, inferius jussimus insigniri.

Signum D. Ottonis. (*Locus monogrammatis.*) Serenifs. Imperatoris Augusti.

Adelbertus Cancellarius ad Vicem Petri Episcopi, & Archicancellarii recognovi.

III.

Carta di un Giudizio tenuto in Ferrara, e ne' contorni, da Bonifazio Marchese nell'Anno 1032. Nel margine è notato da mano antichissima: Possessio data Archiepiscopo de quibusdam p. . . . Ferrarie per Nuntium Imperatoris. Vedi pag. 175.

An. 1032.

IMperante Chunrado Imperatore invictissimo Anno V. Pontificatus Domni Joannis summi Pontificis, die sextodecimo mensis Martii, Indictione quintadecima, sedentibus *Bonifacio gloriosissimo Marchione, & Gebeardo excellentissimo Archiepiscopo*, in navi juxta ripam Padi, in loco qui dicitur Caput de Reda, accessit Petrus, qui vocatur de Vera Procurator Archiepiscopi, dicens: Ego proclamo de Buculo filio Petri de Gregorio, & Widone Federici filio, & de Warino ejus consubrino. Quibus auditis jam dictus Marchio precepit Bennoni, & Comiti, & Godoni, *ut preirent Ferrariam, & ad placitum vocatis preciperent*, quod ita forent preparati, quatenus legem facerent prefato Archipresuli. Secunda vero die similiter in navi residente predicto Marchione prope asisterium Sancti Silvestri, affuit predictus Procurator in presentia Bennonis, & Joannis de Alberto Comitum, cepit repetere easdem proclamationes supra memoratas res Ecclesiasticas injuste detinentes. Qua vero proclamatione audita predicti Comites fecerunt eos vocare per Cancellarium nomine . . . sed eo in loco tunc nullus apparuit illorum. Tertia autem die idem ipse Marchio causa communis colloquii sui, & Archipresulis, venit ad Ecclesiam Sancti Georgii. Quo peracto sedit cum predicto Archiepiscopo in mansione Ambrosii Episcopi Clarissimi Ferrariensis ibi presentis; quem itaque Marchionem Archipresul ita affatus est: Preterito anno facta proclamatione, ut vobis notum est, supra Bucconem, Widonem, atque Warinum, rogastis nos illis inducias dare, que . . . . . . data est usque in presentem diem,

diem, sed ab illa die usque nunc dedignati sunt convenire nobiscum. Quocirca tertia dies est, in quibus de illis vobis proclamavi; si vobis justum videtur, aut de illis legem nobis facite, aut investituram de bonis Ecclesie mee, que tenent, mihi donate. Protinus Marchio fecit illos vocare ad placitum per Cancellarium nomine. . ., quorum solus Wido apparuit, dicens: paratus sum legem facere. Cui Petrus Scolasticissimus, quasi Advocatus pro Petro procuratore Archipresulis quesivit dicens: quero tibi terram, quam tenes per preceptum jure Sancti Apollinaris, quod tu, & Warinus altero anno in placito ostendistis in presentia Serenissimi Marchionis Bonifacii, de qua vero tellure non solvisti pensionem, & terram contendis non jure. Cui Marchio dixit: vade foras & concilio accepto, veni, responde legibus. Qui reversus neque finem fecit, neque legibus respondit. Confestim Marchio interrogavit Judices Gerhardum, Paganum, & Widonem, quorum *Gerhardus Judex Imperatorius* tale dedit responsum: Postquam isti, & ceteris hic ad placitum vocatis, proclamationes sunt cognite, & tot vicibus vocati noluerunt venire jure cum Archipresule agere, lex est, ut detis sibi investituram, & ipsum jus restituas. Quo enim judiciali responso audito, prefatus Dux & Marchio apprehensa virga misit in manum Petri procuratoris, dicens Petro Scholastico, unde debeo investire procuratorem? Et Petrus respondit de bonis, que lecta sunt in precepto Widonis, & Warini, & de casis hodie designatis supra Bucconem, & per eum ab aliis detentis. Marchio dixit: Et ego te de illis investio, salva querela. Hoc facto *posuit Bannum supra caput ejus*, ut si quis eum disvestiret sine legali judicio, *componeret mille mancosos aureos, medietatem Chamere Imperatoris, & medietatem Chamere Archiepiscopi*. Eadem quoque hora Joannes de Alberto dedit ei Cancellarium nomine. . . . qui de predicta re corporaliter investiret illum. Hoc factum est in presentia Alfredi optimi Bononiensis Episcopi, & Erici Episcopi Faventi, & Honesti prudentissimi Diaconi.

BONEFACIUS MARCHIO ET DUX SS.

IV.

Privilegio di Federigo I. dato nell' Anno 1177. al Popolo di Comacchio. Vedi pag 204.

An. 1177.

IN nomine Sancte & Individue Trinitatis. Fridericus Divina favente clementia Romanorum Imperator Augustus. Notum sit omnibus nostro Regno degentibus, quia *Nostri Piscatores Comaclenses* nostre Celsitudinis Clementiam postulaverunt, ut eos continua foveremus tuitione nostri Mundiburdi solatio: Ideoque per hujus nostri Mundiburdi paginam *confirmamus, & corroboramus omnes eorum proprietates, & jura*, tam piscarias, quam salinas, & Silvas a Portu Primario usque silva Adriani, & a Calleo usque Campo de Fraxeno, persistente in Arzele de Porto, & a Codule de Elia, & a medio Lacu sancto usque in mare, seu canale Tidem usque in mare, & a Carbonaria usque in mare, tam aquas fluentes, quam stagna & tam silvas, quam valles, & tam Insulas, quam stadia, & tam piscationes, quam venationes, & aucupationes, sicque capellationes, & tam silvas, quam mucleas. Idem Tidini, & Gauro, seu Falce, & Fea, seu Volana, & Valle de Mentoni, & Ribo Argeli, seu Fronti, & Ramo de Gauga, & Albarita, seu Illisita, & Arzele malo, & Vincastra, & Porcilioni seu Porcili, & silva que vocatur Ducarissa persistente usque in mare, atque sub Pociolo, & Rovitula, seu Tribia, & Virzinise, & Tortione, seu Tiliedo, atque Arzine de Quinta, & Sculatio, & Marpergarica, seu Spaticule, & Carpanicula, seu Augusta, & Fossa de Porto usque Caldirolo, & Longula, & Cinisieda, seu Serbaria, & Ganrioni seu Zudulfra, & Arzere, seu Scliena una cum terris, vineis, & cum omnibus & ex omnibus ad suprascriptas res pertinentibus integriter. Jubemus itaque, ut nulla persona hominum, sive publica, sive privata, sive militaris, vel curialis cujuscumque gradus, vel conditionis sit, tam etiam dignitatis, quam religiositatis, liceat introire, vel intromittere, seu invadere vi, vel clam de suprascriptis rebus nostris, sive de aliis nostris proprietatibus mobilibus, & immobilibus seseque moventibus, ubicumque consistunt, tam de his, que nunc habetis, quam ex illis que in antea habueritis, *nisi Noster proprius Missus semel per omne biennium ad legem & justitiam faciendam cum duodecim hominès*: Aliter enim nulli liceat vobis exquirere, vel tollere ullum sive fodrum, vel aliquod toloneum, neque commendationem habere, neque hospitium facere. Ripaticum a vobis non exigatur in portu, vel in ripa, neque in foro ullum teloneum, Bandum vero nullum super vos ponatur ultra centum octo denarios. Controversiam vel litem nemo vobis imponat, nisi juste & legaliter, & salvi & illesi in omnibus permaneatis omnino in omnibus temporibus, & quiete & pacifice vivetis absque omnium hominum remota controversia. Si quis vero hominum hujus nostri Mundiburdi confringerit sive in toto vel ex parte, sciat se compositurum auri optimi mancosos duo millia, *medietatem Camere nostre*, & medietatem vobis, vestrisque hominibus. Quod ut ratum & inconcussum omni tempore maneat inposterum, presentis precepti paginam fecimus inde conscribi, & Majestatis nostre sigillo roborari.

Signum

Signum D. Friderici Romanorum Imperatoris Invictissimi.

Ego Godefridus Cancellarius vicè Philippi Coloniensis Archiepiscopi, & Italici Regni Archicancellarii, recognovi.

Acta sunt hæc anno Dominice Incarnationis MCLXXVII. Indictione decima, Regnante Dno Friderico Romanorum Imperatore gloriosissimo Anno Regni ejus Vigesimo sexto, Imperii autem Vigesimo quarto: Dat. apud Ravennam Sexto decimo Kalendas Junii.

Ego Peregrinus filius quondam Magnifici D. Prisciani de Priscianis Nobilis Ferrariensis, Ro. Eques, ac Sacri Imperialis Palatii, & Consistorii Comes, in presentiarumque Jurium Illustriss. Principis, & Excellentiss. D. Herculis Ferrarie Ducis &c. Conservator, ex commissione mihi facta ore proprio ab Excellentia sua tunc existente in Palatio suo Belfloris superioribus diebus in Saloto novo, presentibus Magnif. D. Joanne Luca de Pontremolo sue Celsitudinis Consiliario, spectabilibus Magnif. Francisco de Castello, & Magnif. Zaccaria Zambotto & aliis pluribus, hoc die 30. Maji currentis Anni 1501. dedi hoc exemplum fideliter a me trascriptum ab autentico a me in Archivo Ducali costodito hominibus Comacli una cum exemplis aliis pluribus, quo se se tueri possent, & defendere a Venerabilibus Patribus, Fratribus Sancti Lazari ob litem, quam Communi, & hominibus ipsis moverant pro Portu Magnavacce, & sic in fidem premissorum manu mea me subscripsi.

V.

Privilegio di Federigo II. conceduto nell'Anno 1232. al Popolo di Comacchio. Vedi pag. 219. e 220.

An. 1232.

FRidericus Secundus Divina favente Clemencia Romanorum Imperator semper Augustus, Jerusalem & Sicilie Rex. Imperialis clemencia ideo benigne consuevit Fidelium peticiones admittere, ut & ipsi puritatem in fide, & in serviciis suas areius corroborent voluntates. Ea igitur ducti coosideracione laudabili per presens Scriptum notum fieri volumus universis Imperii Fidelibus tam presentibus, quam futuris: Quod Nos attendentes fidem puram & devocionem sinceram, quam ad Nos universi *Cives Civitatis Nostre Chomacle Fideles Nostri* semper habuerunt, & habent, de solita gratia nostra, qua benemeritos & *Fideles Imperii nostri* consuevimus intueri, *Civitatem ipsam tamquam speciale Demanium Imperii, & omnes Cives ejusdem tamquam speciales Homines & Piscatores nostros*, sub protectione & defensione nostra & Imperii recipimus, & habemus: eis de abundanciori gratia in perpetuum confirmantes, Villas, Sylvas, portus, aquas, prata, possessiones, & omnia alia tenimenta & jura: nec non & omnes libertates, & immunitates, quas tam in Ripaticis, aquaticis, piscariis, & predictis aliis dudum temporibus D. Imperatoris Fr. Avi & D. Imperatoris Henrici Patris nostri recordacionis inclite, & usque ad hec felicia tempora nostra tenuerunt, & sicut eis omnibus usi sunt racionabiliter, & quiete, *salvo in omnibus jure Imperii*. Mandantes, & firmiter statuentes, quatenus nullus Comes, vel Baro, nulla Potestas, seu Commune, nulla persona alta vel humilis, Ecclesiastica, vel Secularis predictam *Civitatem Nostram Chomacle*, & Cives ejusdem super predictis contra hanc protectionis, & confirmacionis nostre paginam molestare, seu temere perturbare presumat. Quod qui presumpserit, preter indignacionem nostram quadraginta marcarum argenti penam se noverit incursurum, quarum *medietatem Camere Nostre*, & reliquam passis injuriam ascribimus persolvendam. Ad hujus autem protectionis & confirmacionis nostre memoriam, & robur perpetuo valiturum, presens scriptum fieri jussimus Majestatis nostre sigillo munitum. Hujus vero rei testes sunt B. Patriarcha Aqoilegensis, Magdeburgensis, Ravennas, & Panormitanos Archiepiscopi, Papibergensis, S. Ratisponensis Imperialis Aule Cancellarius, Brixinensis, Curiensis, Mutinensis, Reginensis, & Ymolensis Episcopi, Dux Saxonie, Dox Meranie, Dux Karinthie, Langravius Turingie, Comes H. de Hortemberch, Comes H. de Nasovve, Comes S. de Spanheim, G. de Belandia, Gunzolinus, & Riccardus Imperialis Aole Camerarius, & alii quamplures. Ego Sifridus Dei gratia Ratisponensis Episcopus Imperialis Aule Cancellarius vice Domini Coloniensis Archiepiscopi, & tocius Ytalie Archicancellarii recognovi.

Acta sunt hæc Aono Dominice Incarnacionis MCCXXXI. * Mense Januarii, quinte Indictionis: Imperante Domino nostro Fr. Secundo Dei gratia Invictissimo Romanorum Imperatore semper Augusto, Jerusalem & Sicilie Rege. Aono Imperii ejus Romani XII. Regni Jerusalem VII. & Regni Sicilie XXXIV. feliciter Amen.

Datum Ravenne Anno, Mense, & Indictione prescriptis.

---

* *legendum MCCXXXII.*

VI.

Bolla di Papa Innocenzo IV. a Tommaso da Fogliano suo Nipote, in cui si contiene l'Investitura di alcuni Stati della Romagna, data al medesimo Tommaso da Guglielmo Re de' Romani nell'Anno 1249. Vedi pag. 279.

An. 1249.

INnocentius Episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio nobili viro Thomasio de Folliano Nepoti & Marescalco nostro salutem & Apostolicam benedictionem. *Licet ea, que per carissimum in Christo filium nostrum Willelmum Regem Romanorum Illustrem de hiis, que ad Imperium pertinent, conceduntur, in se robur obtineant firmitatis*, ut tamen intemerata consistant, cum nostro fuerint presidio communita, ea interdum Apostolico munimine non inutiliter roboramus. Cum igitur idem Rex omnes res mobiles & immobiles, omniaque jura, justitias, redditus, & proventus in *Civitate ac Diocesi Cerviensi, & Bertenorensi, eorumque Territoriis & Districtibus* in sale, aquis, piscationibus, pascuis, silvis, nemoribus, venationibus, vallibus, & montanis cum omnibus curiis, & pertinentiis, honoribus, juribus, & jurisdictionibus suis, *ad ipsum Imperii ratione spectantia*, tibi, & tuis heredibus *in Feudum duxerit concedenda*, prout in ejus patentibus Litteris super hoc confectis, quarum tenorem de verbo ad verbum presentibus inseri fecimus, plenius continetur: Nos tuis supplicationibus inclinati concessionem hujusmodi ratam & firmam habentes, ac defectum, si quis in ea extitit, supplentes, de plenitudine potestatis, ipsam auctoritate Apostolica confirmamus, & presentis scripti privilegio communimus. Eadem auctoritate decernentes irritum & inane quicquid de predictis vel eorum aliquo in tuum prejudicium contigerit attemptari. Tenor autem Litterarum ejusdem Regis talis est. In nomine Sancte, & Individue Trinitatis amen. Anno Dominice Incarnationis Millesimo ducentesimo quadragesimo nono. Willelmus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus, Nobili Viro Thomasio de Folliano Domini Pape Nepori gratiam suam & omne bonum. Regalis providentia culminis devotorum merita provide deliberationis examine discutit, & que consilio meliori diffinit, premiorum remunerat remuneratione majorum, illa prosequendo favoribus, & beneficiis plenioribus attollendo. Hinc est, quod cum tu & tui illa devotione *erga Imperium* serveatis, eamque circa ipsum studeatis servare constantiam, ut inter *alios ipsius Imperii Subditos* devotionis mereamini titulo specialiter insigniri, & ab eo multipliciter honorari: Nos hec non indigne pensantes, & tuis ac tuorum volentes intendere commodis, tuique honoris augmentum sollicite procurare, *considerata etiam principaliter pia clementia Sanctissimi Patris nostri Domini Innocentii Sacrosancte Romane Ecclesie Summi Pontificis avunculi tui*, qui pro bono statu Romani Imperii & quiete sollerter invigilat, & pro cujus honore & commodo expensas innumeras subiit & labores: tibi, tuisque heredibus *jure Feudi, seu in Feudum concedimus* in perpetuum, & donamus integra statu omnes res mobiles, & immobiles, omniaque jura, justitias, omnesque redditus & proventus, quas, que, & quos *ratione Imperii habemus, & habere debemus*, seu per nostros predecessores aliquo tempore consuevit haberi, vel fuit habitum & detentum aliquo modo, seu in futurum nobis acquireretur, vel aperiretur, seu quocumque modo, vel casu ad nos ceperit pervenire, & pertinere *in Civitate, Districtu, & Episcopatu Cerviensi, & in Bertonoro, & Territorio, & Districtu suo*, in sale, aquis, piscatoribus, pascuis, silvis, nemoribus, venatoribus, vallibus, & montanis, & generaliter & integraliter omnia alia jura, que in predictis locis & curiis, & pertinentiis ad nos pertinerent, cum omni honore, jurisdictione, & jure suo, & specialiter cum mero, & mixto imperio, *quod ibi habemus ratione Imperii*, & quod volumus ad te, & ad tuos heredes specialiter transire, omnique dominio, & causa, & cum adiacentibus omnibus, ita quod ex nunc tu & tui heredes in perpetuum possitis *precipere, ordinare, disponere, frui, & uti* in predictis, & de predictis, *sicut Domini Feudatarii predictorum, & sicut ratione Imperii facere personaliter in eisdem, & de eisdem Nos possemus. Credimus enim augere Imperium*, cum manus munificentie nostre ad eos extendimus, qui *in augmentum ipsius Imperii* per se & suos toto desiderio sunt solliciti & ferventes. Ad hujus autem concessionis & donationis memoriam & perpetuam firmitatem hoc scriptum inde fieri fecimus sub sigillo Regio communitum. Datum apud Confluentiam, anno Domini suprascripto, VI. Nonas Octobris, Indictione VII. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre suppletionis, confirmationis, & constitutionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem Omnipotentis Dei & Beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Lugduni XVIII. Kalendas Januarii, Pontificatus nostri anno Septimo.

VII. *Stru-*

VII.

Strumento dell'Elezione fatta nell'Anno 1275. dal Popolo di Comacchio di Guido da Polenta in loro perpetuo Signore. Vedi pag. 330.

An. 1275.

IN Christi nomine amen ejusdem Nativitatis Millesimo ducentesimo septuagesimo quinto, Indicione tercia, *in Civitate Comacli*, sub portico domus, in qua habitat Anthonius de Hero, die decimo octavo intrante Decembri, presentibus testibus vocatis & rogatis, Farolfo de Ravenna, Aymerico de Codegoro, Ugolino filio D. Iohannis de Salutara, Bonichen de Arlotto de Miaro, Bondi de Comaclo, Mengo de Buratis, Cusentio de Ravenna, Johanne serviente D. Guidonis de Polenta & aliis. Ibique Angelus de Comaclo, & Anthonius de Hero de dicta Terra, ambo *Sindici et Procuratores Communis et hominum Civitatis Comacli* ad infrascripta specialiter constituti, ut patet publico instrumento scripto manu mei infrascripti Notarii, nomine & vice ipsius Communis, & pro ipso Communi Comacli, postulaverunt, nominaverunt, & elligerunt Virum Nobilem *D. Guidonem quondam D. Alberici de Polenta*, suosque filios & heredes presentem, suscipientem & recipientem, *in suum, et Communis et hominum Civitatis Comacli perpetuum Dominum et Gubernatorem*, dantes & concedentes nomine, & vice Communis & hominum Comacli, & pro ipsis homihibus, & Communi in perpetuum eidem D. Guidoni presenti & stipulanti pro se, suisque liberis & heredibus, in perpetuum, *Civitatem, et Districtum*, portus & aquas, jura, & jurisdictiones, consuetudines, potestarias, honores, & imperium mixtum & merum Civitatis, & Communis Comacli, & ejus Districtus, tam intus, quam extra, ad faciendum quidquid sibi placuerit in perpetuum, & licentiam, & potestatem, & facultatem, imperium mixtum & merum, & dominium faciendi, disfaciendi, disponendi, statuendi, reformandi, precipiendi, poniendi, condempnandi, & absolvendi cum plena jurisdicione dominii de ipsa Civitate & Districtu, juribus, & jurisdicionibus, portubus, aquis, potestariis, honoribus, & consuetudinibus Communis Comacli & ejus Districtus, & ad ejus liberum arbitrium & intellectum, & sue beneplacitum voluntatis, ipse & sui liberi & heredes in perpetuum tamquam *perpetuus Dominus et Gubernator Civitatis et Districtus Comacli*. Et ad promittendum eidem D. Guidoni, quod Commune & homines Comacli, qui nunc habitant in Comacio, vel ejus Districtu, vel in antea habitabunt, eidem D. Guidoni, & suis liberis & heredibus perpetuo obedient, & intendent, & ipsum Dominum Guidonem, & liberos suos & heredes in perpetuum habebunt & tenebunt pro suo perpetuo & generali Domino & Gubernatore. Et quod per Commune & homines Comacli Statutum fiet, & *inferetur in corpore et volumine Statutorum Communis Comacli* perpetuo valiturum de predictis, habendo & tenendo eum & suos liberos & heredes perpetuo pro eorum Dominis, & eis, & districtus Comacli perpetuo generali Domino & Guberoatore, & Actore, & quod ei, & suis liberis, & heredibus tamquam eorum perpetuo & generali Domino perpetuo obedient & intendent, & de predictis omnibus & singulis in perpetuum observandis in persona ipsius D. Guidonis, & suorum liberorum & heredum. Que quidem omnia & singula suprascripta, singulariter singula, & universaliter universa predicti Sindici, nomine & vice Communis, & hominum singulorum Comacli, & pro ipso Communi, eidem D. Guidoni pro se suisque liberis & heredibus stipulanti promiserunt in perpetuum attendere, observare, firma, & rata habere, tenere, & non contravenire, vel in nullo contrafacere, omneque dampnum, interesse, & litis expensas, que & quas pro predictis habendis & manutenendis fecerint in judicio vel extra, eisdem integre reficere, sub pena decem milium marcarum argenti, solemni stipulacione per dictos Sindicos eidem D. Guidoni pro se suisque liberis & heredibus presenti, & stipulanti promissa, & in quolibet & pro quolibet capitulo facto non observato committenda & exigenda tociens cum effectu, quociens contra predicta vel eorum aliquod dictum fuerit vel factum, & ea commissa & soluta, vel non, predicta semper maneant firma, & sub obligacione omnium & singulorum bonorum Communis, & singularium personarum Communis Comacli, que bona ex nunc nomine dicti D. Guidonis, & suorum liberorum & heredum dicti Sindici precario possidere constituerunt; dantes, & concedentes Sindicario nomine dicti Communis, & singularium personarum Comacli, & eidem D. Guidoni & suis liberis & heredibus plenam, liberam licenciam & potestatem, adveniente condicione aliqua predictarum, videlicet, quod predicta omnia & singula non fuerint integraliter observata, possessionem ipsorum bonorum, quorumcumque voluerit, auctoritate propria, & sine requisicione alicujus Judicis vel Rectoris per intrare, apprendere, tenere, possidere, vendere, donare, alienare, ... justo precio retinere absque contradicione vel molestia alicujus, & frui fructibus ipsorum bonorum eidem in sortem non computatis, sed donationis nomine ex nunc sibi largitis, donec sibi de predictis omnibus & singulis, necnon dampnis & interesse & expensis fuerit integraliter satisfactum.

Et ego Henricus Notarius filius quondam D. Petricini Campsoris de Ferraria, & habitator in contrata Bechecanalium, hiis omnibus presens fui, & rogatus scribere scripsi & complevi.

VIII. *Stru-*

VIII.

Strumento dell' Elezione fatta nell' Anno 1325. *dal Popolo di Comacchio di Rinaldo, Obizo, e Niccolò Marchesi d'Este e d'Ancona, in loro perpetui Signori*. Vedi pag. 245. 335.

An. 1325.

IN Christi nomine amen. Anno a Nativitate ejusdem Millesimo trecentesimo vigesimo quinto, Indictione octava, die Sexto Mensis Februarii. D. Mathiolus filius quondam D. Zanthoni de Civitate Comacli, Syndicus, Actor, Procurator, & *Nuncius Specialis Communis, Universitatis, & hominum Civitatis Comacli* ad infrascripta nominatim & specialiter constitutus, ut de ipsius Syndicatu, & mandato plene constat per publicum Instrumentum scriptum manu mei Jacobi de Honestis Notarii infrascripti, suo proprio nomine, & Syndicario & procuratorio nomine dicti Communis, Universitatis, & hominum dicte Civitatis Comacli, & suorum Successorum, & omni modo & jure, quibus melius potuit, *dedit, concessit, & transtulit Illustribus & Magnificis Dominis, Dominis Raynaldo, & Obizoni fratribus Dei gratia Estensibus & Anchonitanis Marchionibus*, presentibus, stipulantibus, & recipientibus pro se ipsis, & nomine & vice *Nicolai eorum fratris, & nomine & vice suorum Successorum in perpetuum, totum, plenum, & omne dominium dicte Civitatis Comacli, & Territorii, ac Districtus ejusdem*, in terris, aquis, vallibus, paludibus, pascuis, saltubus, silvis, nemoribus, & in quibuscumque aliis cum adjacentiis, & pertinentiis suis, cum plena potestate & baylia, collectas, fodra, talias, & prestita imponendi, & exigendi, exercitus, cavalcatas, & andatas faciendi, & fieri faciendi, quociens dictis D. D. Marchionibus placuerit, pedagia antiqua, & vectigalia exigendi, & nova imponendi, & constituendi gabellas antiquas, & dacia antiqua exigendi . . . . imponendi, & constituendi, venandi, piscandi, aucupandi, pascendi, seu pascolandi, & cetera alia faciendi, que dictis *D. D. Marchionibus, & eorum Successoribus* per se vel per alios placuerint & duxerint facienda. Dedit etiam, concessit, & transtulit dictis . . . . . Marchionibus, & in ipsos D. D. Marchiones recipientes pro se ipsis & Successoribus suis, & vice & nomine Nicolai eorum fratris . . . . cessorum ejus, *merum & mixtum Imperium, & omnem Jurisdictionem in dicta Civitate Comacli, ejusque Territorio & Districtu*. Promisit & . . . . & juravit dictus Syndicus dictis nominibus prefatis D.D. Marchionibus presentibus & recipientibus nominibus, quibus supra, quod ipse per se & suos Successores, & omnes & singuli homines dicte Civitatis Comacli, & eorum Successores perpetuo erunt, & stabunt *Fideles, subjecti, & obedientes dictis D.D. Marchionibus, & cuilibet eorum, & Successoribus ipsorum, & cujuslibet eorum*, & Nunciis, Factoribus, & Officialibus ipsorum D. D. Marchionum, & cujuslibet eorum. Et quod nunquam dicent, vel facient aliquid, quod redundare possit in dampnum, prejudicium, vel gravamen dictorum D.D. Marchionum, vel alicujus eorum, vel eorum Successorum. Sed ipsos Dominos, & eorum Successores, & jura eorum ubique juvabunt, & defendent contra omnem hominem, personam, Collegium, corpus, & Universitatem. Promittens dictus Syndicus per se suosque Successores, & Syndicario nomine quo supra, prefatis D.D. Marchionibus stipulantibus, & recipientibus nominibus quibus supra, & etiam jurans corporaliter tactis scripturis in animam ipsius Syndici, & in animas omnium, & singulorum hominum dicte Civitatis Comacli, quod ipse Syndicus, & ejus Successores, & omnes & singuli homines dicte Civitatis Comacli, & eorum Successores, perpetuo grata, rata, & firma habebunt, & servabunt omnia & singula supradicta, & quelibet supradictorum; & non venient vel facient contra predicta, vel aliquod predictorum de jure vel de facto, sub obligatione omnium bonorum ipsius Syndici, & omnium, & singulorum hominum dicte Civitatis Comacli, & sub obligatione omnium bonorum & jurium ipsius Civitatis, & sub pena & in pena mille marcharum auri, in singulis & pro singulis capitulis committenda: que pena tociens committi & exigi possit cum effectu, quociens ventum vel factum fuerit contra predicta, vel aliquod predictorum, qua soluta vel non soluta, presens . . . & omnia & singula suprascripta in sua firmitate perdurent.

Actum Ferrarie, in Palaciis dictorum D. D. Marchionum Estensium in Camera ipsorum Dominorum . . . . presentibus testibus infrascriptis ad premissa specialiter vocatis & rogatis, prudenti viro D. Gasp. . . . . de Stanghis de Cremona . . . . . Doctor . . . . . . viro . . . . . ambobus Notariis de Rodigio, Majo Notario de Ferraria, Capto Notario de Lendenaria . . . . . . Grixa de Est, Ognabene filio quondam D. Pauli de Comaclo, Martinus . . .

Ego Jacobus quondam Bonjohannis . . . . de Bononia premissis omnibus presens rogatus ea scribere scripsi, & in publica & autentica . . . . . solito, & nomine, manu propria roboravi.

IX.

Strumento della Lega fatta nell'Anno 1331. fra Rinaldo ed Obizo Marchesi d' Este e d' Ancona, gli Scaligeri, e i Gonzaghi, ove Comacchio *è riconosciuto per Signoria distinta e diversa da quella di Ferrara.* Vedi pag. 344.

An. 1331.

IN nomine Domini Dei eterni, anno ejusdem Nativitatis Millesimo trecentisimo tricesimo primo, Indicione quartadecima, die Jovis octavo mensis Augusti. In Castrobaldo districtus Dominorum infrascriptorum de la Scala, presentibus Nobilibus viris Dominis Spineta Marchione Malaspina, Marsilio de Cararia de Padua Milite, Boracio Comite de Gangalando, Hectore Comite de Panico, Nicolao de Ravan de Regio, & Nicolao a Tabula de Ferraria Juris-peritis testibus vocatis, & rogatis, ad honorem Dei & Beate Marie Virginis, & tocius Curie celestis, & ad bonum & prosperum statum, ac defensionem parcium infrascriptarum, & omnium amicorum & subdirorum ipsarum parcium. Ibi Magnificus & potens vir *D. Raynaldus Dei gratia Estensis & Anchonitanus Marchio*, pro se ipso & procuratorio nomine *Magnifici Viri D. Obizonis sui Fratris Estensis & Anchonitani Marchionis*, ut constat publico Instrumento scripto manu mei Petri Not. infrascripti de Padua sub Anno, & Indictione predictis die quinto presentis Mensis Augusti; *& pro Civitatibus, Terris, Communibus, & hominibus seu personis eis subjectis*. Et discretus vir Magister Bartolameus a Paleis de Ferraria Sindicus & Procurator, Sindicario & Procuratorio *nomine Civitatis, Communis, Populi, & Universitatis Ferrarie*, ut de dictis procuratione & sindicatu constat publico instrumento scripto per me Notarium infrascriptum dictis anno, & indicione, die secundo Augusti ex parte una. Et Magnificus & potens D. D. Mastinus de la Scala una cum Magnifico fratre suo D. Alberto de la Scala, Civitatum Verone, Padue, Vicencie, Tarvisii, Feltri, Belluni Capitaneus, & Dominus generalis, pro se & tanquam procurator predicti Magnifici sui fratris D. Alberti procuratorio nomine pro ipso, ut de procuracione constat publico Instrumento scripto manu Bencii Notarii dictorum DD. sub anno & indicione predictis, die dominico vigesimo quarto Februarii, nec non pro Communibus, Universitatibus, hominibus, & personis Civitatum predictarum. Et Sapiens vir D. Guillelminus de Arimondis de Parma, sindicus & procurator Civitatis, Communis, & populi Verone, ut de Sindicatu, & procuracione constat publico Instrumento scripto manu Johannis Favacie Notarii, anno & indicione predictis die Lune, quinto Augusti, ac Sindicus & procurator substitutus a discreto viro Magistro Marcho de Calcaterris, Sindico Civitatis, Communis, & populi Padue, ad substituendum specialiter constituto, ut constat publico Instrumento scripto anno & Indicione predictis, die Veneris, decimo nono Mensis Julii, manu Bartholamei quondam D. Guidonis de Montessilice, & substitutus a D. Melioranza D. Vicencii de Thienis, Sindico Communis & populi Vicencie, ut de Sindicatu constat publico Instrumento scripto manu Henriei dicti Pules D. Johannis Boni de Castoza, anno & indicione predictis, die Jovis, decimo octavo Julii. Et substitutus a D. Vendramo de Ricardo Notario, & Sindico, & procuratore Communis, & populi Tarvisii, ut de procuracione constat publico Instrumento manu Johannis Martini de Hombio, anno & indicione predictis, die Veneris decimonono Julii. Et substitutus a D. Gorzia de Theoppis Sindico & procuratore Communis & Populi Feltri, ut de sindicatu constat & procuracione publico instrumento scripto per Vitorem de Bellaverio anno & indicione predictis, die Dominico, vigesimo primo Julii. Et substitutus a D. Bonifacio de Rudo Sindico & procuratore Communis & populi Civitatis Beluni, ut de Sindicatu & procuracione constat publico Instrumento scripto per Vincencium de Rudo anno & indicione predictis, die vigesimo primo Julii: & sicut de predictis substitucionibus factis per dictos Sindicos Civitatum predictarum in personam predicti D. Guillelmi substituti per eos, ut constat publico Instrumento scripto per Silvestrum quondam Magistri Ysnardi Civis Verone, anno & indicione predictis, die Sabati vigesimo septimo Julii ex secunda parte. Et Nobilis & potens vir D. Guido de Gonzaga, procurator Nobilis, & Magnifici D. D. Loysii de Gonzaga Civitatis Mantue & Districtus Capitanei & Domini Generalis, pro se, & procuratorio nomine, & nomine D. Loysii predicti, nec non Philipini & Feltrini filiorum dicti D. Loysii, quorum procurator est, & de consensu & voluntate dicti D. Loysii sui patris, ut de predictis procuracionibus constat publico instrumento scripto manu Raynerii Notarii de Lavilana, anno & indicione predictis, die Martis sexto Augusti. Et D. Foresius de Capalle Notarius, Sindicus & procurator Civitatis, Communis, & Populi Mantue, ut de sindicatu, & procuracione constat publico instrumento scripto per D. Raynerium, anno & indicione predictis, die Jovis decimo octavo Julii ex tercia parte. Volentes quod antiqua inter eos amicicia, & benivolencia retineantur & perpetuo conserventur, & quod tocius sinistre opinionis suspiciones tollantur, & penitus amputentur, talem inter se specialiter Confederacionem, fraternitatem, unionem, & Lieganı fecerunt, & faciunt, videlicet quod predictus D. Raynaldus Marchio pro se, & procuratorio nomine D. Obizonis predicti, cujus procurator est, & dictus Magister Bartholameus a Paleis Sindicus & procurator Sindicario & procuratorio nomine ut supra. Et prefa-

tus

tus Magnificus D. Mastinus pro se & procuratorio nomine D. Alberti fratris sui; Nec non predictus D. Guillielminus Sindicus & Procurator constitutus & substitutus ut supra, sindicario & procuratorio nomine omnium predictorum, a quibus constitutus, & substitutus est; Ac prefactus vir Nobilis Guido de Gonzaga pro se, & procuratorio nomine predictorum Nobilis D. Loysii de Gonzaga patris sui, Philipini, & Feltrini fratrum suorum; Et D. Foresius de Capalle Notarius, Sindicus, & procurator, sindicario & procuratorio nomine ut supra; Omnes predicti pro se ipsis, Communibus, Universitatibus, terris, & hominibus eisdem subjectis, tactis scripturis ad sancta Dei Evangelia corporaliter juraverunt in animabus suis, & eorum, quorum Procuratores, & Sindici sunt, nec non omnium subjectorum suorum, ac solemniter partes suprascripte sibi vicissim promisserunt, videlicet prefactus D. Raynaldus Marchio pro se, & procuratorio nomine antedicto dicti D. Obizonis; & dictus Magister Bartolameus sindicario & procuratorio nomine antedicto prefactos DD. Albertum, & Mastinum, & predictum D. Guillielminum recipientem nomine predictorum, a quibus est constitutus, & substitutus, amicos & subditos ipsorum, Civitates, Communia, & homines Civitatum, & locorum, que vel quas tenent, & distringunt: videlicet Veronam, Paduam, Vicentiam, Tarvixium, Feltrum, Belunum, Cenetam, cum ceteris earum Diocesibus, eorumque Dominorum Districtibus; Et prefactos Dominos Loysium & filios, nec non dictum Foresium Sindicum recipientem nomine predicti Communis, & populi Mantue, ac ipsa Communia, Universitates, & homines Civitatis Mantue, & Districtus, Castri & Curie Razoli cum pertinenciis suis, Castri Mirandule, & Curie Quarantularum cum suis pertinenciis, Insularum Luzarie, & Suzarie cum suis, nec non ceterarum terrarum & locorum, que vel quas dicti Domini de Gonzaga tenuerunt, & consueverunt tenere in Comitatu & Diocesi Cremonensi. Et predictus D. Mastinus pro se & procuratorio nomine dicti sui fratris, & predictus D. Guillielminus Sindicus & sindicariis nominibus antedictis, ipsos Dominos Marchiones, amicos, & subditos ipsorum, & predictum Magistrum Bartholameum sindicum recipientem nomine quo supra, ac predictas eorum Civitates, Communia, Universitates, & loca; videlicet, *FERRARIE; Argente, Castri Sancti Alberti cum Riferia, COMACHI, Castri Finalis, Adrie, Adriani, Rodigii, Lendenarie, Abacie cum toto Polexeno, cum Districtibus & Pertinenciis suis, & omnes alias Terras, Castra, & Loca, que ipsi DD. Raynaldus & Obizo tenent, & possident in quibuscumque aliis Diocesibus, & Districtibus*: ac ipsos Dominos Loysium & filios suos amicos, & subditos suos, nec non dictum Dominum Foresium Sindicum recipientem nomine antedicto, & predictam Civitatem Mantue, Communia, Universitates, homines, & loca supradicta, que tenent & tenuerunt; videlicet Civitatem Mantue & Districtum ipsius, Castrum Razoli, Insulas Suzarie, & Luzarie, Castrum Mirandule, Curiam Quarantularum, omnia predicta cum pertinenciis suis; nec non ceteras Terras & Loca, que tenuerunt in dicto Comitatu Cremonensi. Et dictus Nobilis D. Guido pro se & procuratoriis nominibus dicti D. Loysii sui Patris, Philippini & Feltrini fratrum suorum, ac predictus Foresius Sindicus & sindicario nomine antedicto, predictos Dominos Marchiones, amicos, & eorum subditos, nec non Magistrum Bartolameum predictum Sindicum recipientem nomine antedicto, ac Civitates, Terras, Castra, & loca predictas, & predicta pertinencia ad ipsos Dominos Marchiones, & predictos Dominos Albertum & Mastinum amicos & subditos ipsorum, nec non predictum D. Guillielminum Sindicum recipientem nominibus supradictis, ac Civitates, Communia, Universitates, terras, & loca, que distringuntur per Dominos de la Scala, adjuvare, manutenere, & defendere in omnibus eorum tenutis & possessionibus, honoribus, juribus, & districtibus, presentibus & futuris, & sibi vicissim assistere toto eorum posse contra omnem personam, Collegia & Universitates, cum armis & sine armis, habendo amicos ipsorum pro amicis & inimicos, & inimicos pro inimicis, & vivam guerram faciendo inimicis ipsorum, & cujuslibet ipsorum, & Communium suorum predictorum ad posse suum; Nec cum eis aliqua dictarum parcium ad pacem seu treuguam devenire sine voluntate & consciencia aliarum, & cujuslibet aliarum; nec divisim eciam aliquam confederacionem, fraternitatem, unionem seu ligam, tractatum, promissionem, vel responsionem facere cum aliquibus seu aliquibus in aliquo vel de aliquo, quod redundaret seu redundare posset in lesionem, seu prejudicium dictarum parcium, & cujuslibet earum, nisi de expressa voluntate & consciencia parcium predictarum, & cujuslibet earum. Promiserunt quoqua dicte partes & earum procuratores & sindici antedicti inter se vicissim omnia & singula suprascripta firma, rata, & grata habere & tenere perpetuo, & inviolabiliter observare, ac eciam in nullo contrafacere vel venire, & contrafacienti, seu contravenienti nullatenus consentire, in penam & sub pena centum milium Florenorum boni & puri auri, justi ponderis, que pena semel & pluries committi possit pro unoquoque capitulo non observato, & quociens commissa fuerint, tociens peti & exigi possit cum effectu, aut commissa, vel non commissa, exacta vel non exacta, nichilominus predicta omnia & singula in sua permaneant firmitate, cum eadem pene commissione & exactione rata, semper manente contractu suprascripto, & omnibus contentis in eo. Renunciantes sibi ad invicem exceptioni doli, mali, & in factum actioni, condicioni indebiti sine causa, vel ex injusta causa, & omnibus juribus, quibus possent contra predicta, vel aliquod predictorum facere, vel venire. Pro quibus omnibus & singulis attendendis, & plenius observandis predicte partes inter se ad invicem obligaverunt omnia sua bona presencia & futura, ac Communium, Terrarum, locorum, & hominum predictorum.

Ego Patrus a Telis quondam Johannis Notarius publicus his omnibus interfui & rogatus subscripsi.

X.

Strumento e Bolla spettanti alla Concessione del Vicariato di Ferrara fatta nell' Anno 1332. da Papa Giovanni XXII. ad Obizo e Rinaldo Marchesi d'Este, colla Sigurtà delle Città di Firenze, Comacchio, ed Adria, *le quali due ultime Città sono ivi riguardate, come indipendenti da Ferrara, e non sottoposte al Dominio temporale della S. Sede.* Vedi pag. 347.

An. 1332.

IN Nomine Domini Amen. Anno Nativitatis ejusdem Millesimo Trecentesimo trigesimo secundo, Indictione Quintadecima, Die Duodecimo Mensis Januarii, Pontificatus Sanctissimi Patris, & D. D. Johannis divina providentia Papæ XXII. Anno Sextodecimo, in præsentia Reverendissimi Patris, & D. D. Bertrandi Dei gratia Ostien. ac Velletren., Episcopi, Apostolicæ Sedis Legati, personaliter constitutus Nobilis Vir D. Opizo quondam D. Ildebrandini, Marchio Estensis, suo & procuratorio nomine Nobilis Viri D. Raynaldi sui fratris, & filii quondam dicti D. Ildebrandini Marchionis Estensis, ad infrascripta omnia & singula specialiter & generaliter constitutus ex Instrumento ipsius procurationis, scripto manu Petri quondam Joannis a Telis Imperiali auctoritate Notarii, in Anno Nativitatis Domini Millesimo trecentesimo trigesimo secundo Indictione Quintadecima, Die Octavo Mensis Januarii in Civitate Ferrariæ in Camera dicti D. Raynaldi, confecto a me Notario infrascripto, viso, & lecto, & coram ipso Patre, & Domino, suo proprio, & procuratorio nomine quo supra, personaliter se præsentans, visis & diligenter inspectis, ac cognitis quibusdam literis Apostolicis, quarum tenor talis est:

Johannes Episcopus Servus Servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Dudum ad audientiam nostram infesto rumore perlato, quod Nobiles Viri Raynaldus, & Opizo quondam Ildebrandini Marchionis Estensis filii, in illam noscebantur temeritatis audaciam prorupisse, quod Civitatem Ferrariæ ejusque Districtum, & Jurisdictionem, cum mero, & mixto imperio, ad Jus, & proprietatem Beati Petri & Ecclesiæ Romanæ pleno jure spectantes, cum ejusdem Civitatis populus contra Romanam Ecclesiam rebellasset, intrare, & occupare præsumpserant, & contra præfatam Ecclesiam ausu nimis temerario retinere, applicantes sibi proventus, & redditus Civitatis, & Districtus ejusdem in Dei offensam, suarum animarum periculum, & enorme præjudicium Ecclesiæ antedictæ, quodque iis nequaquam contenti, sed excessus cumulantes excessibus, tam Ecclesiis quam Monasteriis, & locis Religiosis aliis, necnon & devotis Ecclesiæ antedictæ in personis, & rebus molestias graves intulerant, & atroces irrogabant injurias &c.

Datum Avenion. Non. Decembr. Pontificatus Nostri Anno Tertiodecimo. Intendens dicto nomine in obedientia, & devotione Sanctæ Matris Ecclesiæ, & D. Papæ perpetuo vivere, & suorum majorum imitari vestigia, Fidemque Catholicam profiteri, reprobatis, & damnatis erroribus quibuscumque insertis in litteris antedictis, sponte, & ex certa scientia, suo, & procuratorio nomine dicti Domini Raynaldi &c.

Præterea idem D. Opizo nominibus antedictis promisit, & convenit dicto Patri D. Legato, ut supra recipienti, quod ipsi communiter, & Heredes sui, quolibet anno de tempore decennii, ad quod D. Papa ipsos decrevit Vicarios ordinare, & per ipsum D. Legatum auctoritate Apostolica fuerint ordinati in Vicarios dictæ *Civitatis Ferrarien. ac Comitatus, & Districtus ejusdem*, decem millia Florenor. boni, et puri auri, et legalis ponderis in duobus terminis, qui sequuntur etc. census nomine per se vel alium persolvent, et integraliter numerabunt. Quodque etiam dimittent, restituent, et libere assignabunt eidem D. Papæ, et Successoribus ac deputandis ab eo, vel eis, et eidem Romanæ Ecclesiæ, elapso decennio supradicto, *Civitatem, Comitatum, & Districtum prædictos*, cum suis Juribus, et pertinentiis universis, et generaliter omnia alia, et singula gesta eorum etc.

Ad hæc autem in ejusdem Patris, et D. D. Legati prædicti præsentia, dum prædicta omnia agerentur, et fierent, personaliter constitutus, discretus vir ser Petrus, ser Machonis, Civis, et Notarius Florentinus, *Sindicus Communis, Universitatis, & hominum Civitatis Florentiæ*, ad infrascripta specialiter constitutus, ex Instrumento ipsius Sindicatus, scripto manu Gratioli olim D. Conradi Notarii Mutinen. ac Consiliorum, et Instrumentorum Sindicatuum Populi, et Communis Florent. pro ipso Communi Scribæ, Anno Incarnationis Domini MCCCXXXI. die secundo Mensis Octobris; a me Notario subscripto, viso, et lecto, prædictisque omnibus per ipsum Sindicum auditis, intellectis, et cognitis diligenter, volens prædictorum promissioni et obligationi pro infrascripta parte, tantum Sindicario nomine dicti Communis, accedere: Et pro prædictis Magnificis Viris D. D. Raynaldo, Opizone, et Nicolao, Marchionibus Esten. et quolibet eorum in solidum intercedere, fidejubere, et dictum Commune, et universitatem Civitatis Florent. efficaciter obligare dicto D. Papæ, et Successoribus suis, et Romanæ Ecclesiæ, sponte, et ex certa scientia Sindicario nomine antedicto accessit, et accedit promissioni, et obligationi factæ ut supra per dictum D. Opizonem nominibus quibus supra, de fidelitate fienda, et servanda dicto Sanctissimo Patri D. Papæ, et Suis Successoribus, et Ecclesiæ memoratæ, et de dimittendo, restituendo, et assignando dicto Sanctissimo Patri, et Successoribus ejus, ac deputandis ab eo vel eis, et eidem.

dem Romanæ Ecclesiæ *Civitatem*, *Comitatum*, *&* *Districtum Ferrarien. cum suis Juribus*, *& pertinentiis universis*, elapso termino decem annorum, pro quo Vicariatum dictæ *Civitatis*, *Comitatus*, *& Districtus*, & jurium & pertinentiarum ejusdem ab ipso Sanctissimo Patre, & Romana Ecclesia petierunt, & obtinuerunt, supradicta annua pensione, annis singulis, & certis terminis persolvenda, & omnibus, & singulis promissionibus, obligationibus realibus, & personalibus, per ipsum D. Opizonem factis dictis nominibus, prædictas *fidelitatem servandam*, *& faciendam*, *& ipsas restitutionem*, *& consignationem* tangentibus, quoquomodo, & pro prædictis omnibus ipsam *fidelitatem*, *& restitutionem* tangentibus; & ipsarum promissiones, & obligationes prædictas, & in ipsarum, & ipsorum omnium casuum, & eventum, promissa tangent. pro prædictis DD. Raynaldo, Opizone, & Nicolao, & quolibet eorum in soliduos intercessit, & specialiter, & expresse fidejussit, & fidejubendo promisit nomine antedicto, *ipsam Communitatem*, *& Universitatem*, *& se dicto nomine*, *Acturos*, *& Curaturos*, *omni Juris*, *& facti exceptione remota*, *quod prædicti D. D. Raynaldus*, *Opizo*, *& Nicolaus supradicta a se ipsis*, *seu eorum nomine promissa*, *tangentia fidelitatem*, *& restitutionem prædictas*, *attendent*, *& efficaciter observabunt*, prout, & sicut in supradictis promissionibus, & obligationibus præmissa tangentibus, plenius continentur. Et si in præmissis omnibus ipsi DD. Marchiones, vel alter eorum contrafecerint vel venerint, seu ea non observaverint, solvere promisit nomine antedicto, tam pro interesse, quam pro pœna dicto D. Papæ, & Successoribus Suis, ac Romanæ Ecclesiæ Centum millia Floren. boni, & puri auri: Hoc tamen acto, quod pro prædictis, vel prædictorum aliquo, in aliquem casum vel eventum, dictum Commune, vel Universitas Florentiæ, non teneatur vel compelli possit ad dicta centum millia Floren. solvenda nisi semel &c.

Item eodem modo, & tempore, & in ejusdem Patris, & Domini præsentia constitutus, providus vir Antonius de Lonzo Notarius, & Civis Adriensis, *Sindicus Communis*, *& hominum Civitatis Adrien.* ad infrascripta specialiter constitutus ex Instrumento ipsius Sindicatus, scripto manu Francisci filii olim D. Bonzanini a Ferro, Imperiali auctoritate Notarii, Anno Nativitatis Domini MCCCXXXII. Indictione XV. *Adriæ in Palatio Communis dictæ Civitatis*, die quinto Mensis Januarii, Pontificatus Sanctissimi Patris D. Johannis Papæ XXII. Anno Sextodecimo; & discretus vir *Bertholinus quondam Bruni de Zamonibus Civis Comaclensis*, ad infrascripta specialiter constitutus, ex Instrumento ipsius Sindicatus scripto manu Bartholamei de Grimaldellis Imperiali auctoritate Notarii Anno Nativitatis Domini MCCCXXXII., Indictione XV. *Comacli in Palatio*, *ubi jus redditur*, die quinto mensis Januarii, visis, & lectis a me Notario subscripto, prædictisq; omnibus per ipsos Sindicos auditis, intellectis, & cognitis diligenter, volentes prædictis omnibus, & singulis promissionibus, & obligationibus, tam realibus quam personalibus pro dicta parte tantum de *fidelitate faciendа*, *& servanda*, *& dimissione*, *restitutione*, *& assignatione facienda de prædictis Civitate Ferrariæ*, *Comitatu*, *Districtu*, & ipsius juribus, & pertinentiis universis, elapso termino supradicto, & omnibus, & singulis supradictis, actis, promissis, seu conventis per D. Opizonem prædictum nominibus quibus supra tangentibus *fidelitatem & restitutionem*, *& assignationem* prædictas, accedere, & pro prædictis D. D. Raynaldo, Opizone, & Nicolao intercedere, & fidejubere, ac dictas *Communitates*, *& Universitates*, *ac ipsarum Universitatum*, *& Communitatum bona obligare* ut supra: sponte, & ex certa scientia, Sindicariis nominibus antedictis, quilibet eorum Sindicario nomine sui Communis, & Universitatis in solidum accesserint, & accedunt promissionibus, & obligationibus factis ut supra, de fidelitate, restitutione, & assignatione prædictis, & omnibus, & singulis ipsas promissiones, obligationes, fidelitatem, restitutionem, & assignationem tangentibus, & in ipsarum, & ipsorum omnium casum, & eventum pro prædictis D.D. Raynaldo, Opizone, & Nicolao, & quolibet eorum in solidum intercesserunt, & specialiter, & expresse fidejusserunt, & fidejubendo promiserunt nominibus antedictis, *ipsas Communitates*, *& Universitates*, *& se dictis nominibus Acturos*, *& Curaturos*, *omni juris*, *& facti exceptione remota*, *quod prædicti D. Raynaldus*, *Opizo*, *& Nicolaus supradicta a se ipsis*, *seu eorum nomine promissa tangentia fidelitatem*, *& restitutionem prædictas*, *attendent*, *& observabunt*, prout & sicut in ipsorum promissionibus, & obligationibus supradictis præmissa tangentibus plenius continentur, *dictasque Universitates*, *et Communitates*, *et ipsarum Civitatum bona obligaverunt præfato D. Legato*, & apud eum recipienti, & recipientem ut supra. Item eodem modo, & tempore, & in ejusdem Patris, & D. præsentia constituti Nobiles Viri D D. Franciscus de Zogolis, & Johannes Girardini de Sandalo Cives Ferrarienses procuratores Nobilium Virorum D. D. Manfredi, & Tholomei de Costabilis, Duxii de Gruamontibus &c. Civium, & Mercatorum Ferrariensium, ad infrascripta specialiter constituti ex duobus Instrumentis ipsarum procurationum scriptis manu Francisci filii quondam D. Bonzanini a Ferro Imperiali auctoritate Notarii Anno Nativitatis Domini MCCCXXXII., Indictione XV. Ferrariæ Die septimo Mensis Januarii in Palatio DD. Marchionum Estensium, super Sala nova, Pontificatus Sanctissimi Patris, & D.D. Johannis Divina Providentia Papæ XXII. anno sextodecimo, a me subscripto Notario visis, & lectis, prædictisque omnibus per eos auditis, cognitis, & intellectis diligenter, volentes suo proprio, & procuratorio nominibus prædictorum Civium, & Mercatorum, prædictorum DD. Raynaldi, Opizonis, & Nicolai promissioni, & obligationi accedere, factæ per ipsum D. Opizonem de solvendo Annis singulis dictorum decem annorum, & terminis prædictis annua pensione prædicta decem millium florenorum auri, pro Vicariatu prædicto, & pro prædictis DD. Marchionibus, & quolibet eorum in solidum, nominibus quibus supra intercedere, fidejubere, & se ipsos, & prædictos, quorum

sunt procuratores, & ipsorum hæredes, & bone in casum prædictum efficaciter obligare dicto D. Papæ, Successoribus suis, & Romanæ Ecclesiæ: sponte, & ex certa Scientia, & dictis nominibus per se, & ipsorum hæredes accesserunt, & accedunt promissioni, & obligationi prædictis, *in ea tantum parte, quæ loquitur de dicta annua solutione facienda* in terminis antedictis occasione dicti Vicariatus, & omnibus, & singulis actis, promissis, & conventis per dictum D. Opizonem, nominibus quibus supra tangentibus solutionem prædictam, & pro prædictis omnibus ipsam solutionem tangentibus in omnem casum, & eventum præmissa tangent. pro prædictis DD. Raynaldo, Opizone, & Nicolao, & quolibet eorum in solidum nominibus quibus supra intercesserunt, & specialiter, & expresse fidejusserunt, & fidejubendo promiserunt quilibet eorum in solidum pro se ipsis, & pro prædictis, quorum sunt procuratores, se, & ipsos acturos, & curaturos, omni juris & facti, exceptione remota, quod prædicti Domini Raynaldus, Opizo, & Nicolaus supradicta a se ipsis, vel eorum nomine promissa, tangentia solutionem prædictam, attendent, & efficaciter observabunt, & ipsam solutionem facient, prout & sicut in supradictis eorum promissionibus, & obligationibus prædictam solutionem tangentibus plenius continentur. Et si in præmissis, ipsi Marchiones vel alter eorum contrafecerint, vel venerint, vel ipsam, seu ipsas solutiones non fecerint, solvere promiserunt, seque ipsos nominibus quibus supra, & suos, & prædictorum hæredes, & bona obligaverunt præfato D. Legato, & apud eum recipienti, & recipientem ut supra. Pro quibus omnibus, & singulis a se ipsis Sindicis, & Procuratoribus ut supra fidejubentibus, et intercedentibus, promissis, & factis ut supra attendendis, et observandis ut supra, ipsi Sindici, et Procuratores prædicti, scilicet quilibet Sindicus pro suo Communi, et Universitate, et quilibet Procuratorum prædictorum pro se ipsis, et pro prædictis, quorum sunt Procuratores, obligaverunt, et obligavit præfato D. Legato dicto nomine bona, et jura dictarum Communitatum, et Universitatum, et ipsorum Civium, et Mercatorum tam habita, quam habenda: Renunciantes in his omnibus, et singulis supradictis, prædicti Sindici, Cives, et Mercatores, nominibus quibus supra, privilegio fori etc. necnon summittentes, et supponentes dicti Sindici dictas Communitates, et Universitates, et se dictis nominibus, et dicti Cives, et Mercatores se ipsos, et prædictos, quorum sunt Procuratores, et suos, et eorum hæredes in prædictis, et pro prædictis jurisdictioni, et cohertioni dictarum Curiarum Dominorum Camerarii, et Mareschalli D. Papæ, et cujuslibet alterius Curiæ Ecclesiasticæ vel Mundanæ, ad quam super his vel aliquo præmissorum contra ipsos Marchiones vel eorum alterum, vel dicta Communia, et Universitates, vel earum aliquam, aut ipsos Cives, et Mercatores, vel eorum aliquem Romanæ Ecclesiæ nomine contingeret habere recursum.

Acta sunt hæc in Civitate Bononiæ in Castro Ecclesiæ Romanæ, sito in Burgo Galeriæ in Capelle ipsius D. Legati, præsentibus Ven. in Christo Patribus, Dominis Dei gratia Aymerico Archiepiscopo Ravennat. Guidone Mutinen. Fratre Gulhelmo Alben. Superantio Cervien., Guidone Regin., et Stephano Bonon. Episcopis, ac Bertrando Electo Apten., necnon Fratre Bonacurso S. Proculi, Fratre Nicolao S. Felicis Bononien. Fratre Baldechino de Padoliron. Mutinen. Dioc. Fratre Leone de Laderchio Imolen. dioc., et Fratre Ghiberto S. Galli de Mozo Aquilegen. dioc. Ordinis S. Benedicti Monasteriorum Abbatibus, et Fratre Benevenuto Magistro Generalis Ordinis Cruciferorum, et aliorum Cleri Nobilium, ac Populi multitudine copiosa.

Et Ego Guiczardus de Fractis publicus Apostolica, et Imperiali auctoritate Notarius etc.

XI.

Bolla del Vicariato di Ferrara conceduto nell' Anno 1344. da Papa Clemente VI. ad Obizo e Niccolò Marchesi d' Este, col Mandato del Comune della Città di Ferrara in tal' occasione; dal cui confronto colla susseguente al num. XII. si comprende, che Comacchio *non solo non era del distretto di Ferrara, ma nè pure veniva preteso Città della Sede Apostolica*. Vedi pag. 347 e segg.

☞ An. 1344.

CLemens Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam Rei Memoriam. Alma Mater Ecclesia, cui ex maternæ dulcedine pietatis semper innatum est parcere etc. Nuper siquidem dilectus Filius Dalphinus de Flessis Civis Ferrarien. Jurisperitus, Nuncius, et *Procurator Nobilium Virorum Obizonis, et Nicolai Fratrum Marchionum Estensium, ac Sindicus Consiliariorum Populi, et Communis Civitatis Ferrarien.*, prout constat quibusdam publicis Instrumentis communi dictorum Marchionum, et Communis Ferrariæ Sigillis Sigillatis, coram Nobis, et Fratribus nostris Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, exhibitis, quorum tenores de verbo ad verbum præsentibus fecimus annotari, pro infrascriptis ipsorum Marchionum, Consiliariorum Populi, et Communis nominibus, sicut inferius distinguuntur; exequendis, ad Sedem Apostolicam destinatus, coram Nobis, et eisdem Fratribus, ipsorum Marchionum, Consiliariorum Populi, et Communis nominibus, se præsentans, humiliter in nostra,

& Fra-

& Fratrum nostrorum præsentia in Consistorio reverenter exposuit &c.

Idem Procurator, & Nuncius, ac Sindicus, prout ab eisdem Obizone, & Nicolao, Consiliariis, Populo, & Communi specialiter in mandatis habebat, sponte ac humiliter, procuratorio, & Sindicario nomine eorumdem, confessus fuit, ac etiam recognovit in Nostræ, & Fratrum Nostrorum præsentia prædictorum, quod dicta *Civitas Ferrariensis*, *ejusque Comitatus*, *& Districtus* cum pleno dominio, ac omnibus juribus, & pertinentiis eorum, necnon mero, & mixto imperio, jurisdictione, omnimoda potestate ab antiquo integre, & plene pertinuerunt, & nunc pertinent ad Romanam Ecclesiam supradictam; quodque ipsi Obizo, & Nicolaus in jurisdictione, potestate, dominio, ac mero, & mixto imperio, *Civitatis*, *Comitatus*, *& Districtus prædictorum* jus aliquod non habuerunt, nec habent, salvis tamen, & reservatis eis, nec non aliis Civibus Incolis, ac habitatoribus eorumdem *Civitatis*, *Comitatus*, *& Districtus*, omnibus, & singulis domibus, possessionibus, rebus, & juribus, quæ in ipsis *Civitate*, *Comitatu*, *& Districtu* pertinent ad eosdem, ita tamen quod hujusmodi reservatio ad jus, jurisdictionem, merum, & mixtum imperium, seu dominium, & potestatem *Civitatis*, *Comitatus*, *et Districtus* prædictorum, seu ad aliquid de eisdem non possit, nec debeat quoquo modo referri. Et pro evidentiori effectu recognitionis, & confessionis hujusmodi, præfatus Procurator, & Nuncius procuratorio nomine antedicto, prout ex speciali ab eisdem Obizone, & Nicolao, potestate sibi tradita poterat, *Civitatem Ferrariensem*, *nec non Comitatum*, *et Districtum* prædictos, ac possessionem, & quasi *Civitatis*, *Comitatus*, *et Districtus*, nec non meri, & mixti imperii, & omnimodæ Jurisdictionis, cæterorumque jurium, eorumdem, Nobis, & eidem Ecclesiæ per traditionem Clavium Civitatis ejusdem restituit, & libere assignavit, ac promisit, & juravit in animas dictorum Obizonis, & Nicolai, ad Sancta Dei Evangelia corporaliter manu tacta, prout ex prædicta potestate poterat, quod præfati Obizo, & Nicolaus *Civitatem*, *Comitatum*, *et Districtum* prædictos, cum omnibus juribus, & pertinentiis eorumdem, Nostro, & ipsius Ecclesiæ Romanæ nomine, realiter, libere, & expedite, ac integre, impedimento quocumque remoto restituent, & etiam assignabunt illi, vel illis, quem, vel quos ad hoc deputandum duxerimus, seu etiam deputandos. Promisit etiam &c.

Ac nihilominus dictus Dalphinus *dilectorum Filiorum Communis Civitatis Mutinensis* ad hæc Sindicus specialiter constitutus, prout constat publico Instrumento exhibito coram Nobis, quod in Archivio Romanæ Ecclesiæ facimus conservari, præfatos Commune ipsius Civitatis Mutinensis pro solutione dictorum Trium millium Florenorum pro residuo Census dicti Decennii, & temporis subsecuti post decennium ipsum, Nobis, & Successoribus, ac Romanæ Ecclesiæ prædictis, Annis singulis in eisdem terminis usque ad solutionem ejus integram solvendorum Nobis, & eidem Ecclesiæ, prout ab eis in mandatis habebat, expresse, & specialiter Nobis, & ipsi Romanæ Ecclesiæ obligavit, ipsosque hujusmodi residui dicti Census dictorum Decennii, & subsecuti postmodum temporis debitores principales constituit, ac etiam solutores. Quibus quidem confessionibus, recognitionibus &c.

Nos igitur recognitionibus, promissionibus, oblationibus, confessionibus, & juramentis prædictis benigne admissis, necnon litteris ejusdem Johannis Prædecessoris nostri super absolutionis, & restitutionis ipsorum beneficiis sub certa forma in ipsis litteris comprehensa, Obizoni & Raynaldo prædictis impensis confectis cum Fratribus nostris prædictis diligenter inspectis, more pii patris, illius vices gerentes in terris, qui non obliviscitur misereri, cum eisdem Obizone, & Nicolao, ac etiam Communi, Populo, & Communitatibus aliis supradictis Comitatus & Districtus præfatorum, ut ipsi erga Nos, & Sedem eamdem constantiores devotionis fervore in posterum habeantur, super hiis misericorditer agere intendentes, ac sperantes, quod per reductionem & reconciliationem ipsorum, status Fidelium Nostrorum *Civitatis*, *Comitatus*, *et Districtus* prædictorum debeat prosperari, & ex hoc eis tranquillitatis, & quietis commoda provenire hujusmodi: Nec non *quamplurium Communitatum Civitatum illarum partium*, *Nostrarum*, *et ejusdem Romanæ Ecclesiæ Devotarum*, *super hiis nobis humiliter supplicantium supplicationibus inclinati*, præfatos Obizonem, & Nicolaum, atque Consiliarios, Populum, Universitatem, & Communitates Civitatis, Comitatus, & Districtus prædictorum ad obedientiam, gratiam, & mandata Nostra, & ejusdem Ecclesiæ clementer admittimus &c.

Tenores autem dictorum Instrumentorum tales sunt. In Christi Nomine Amen. Anno ejusdem Nativitatis Millesimo Trecentesimo Quadragesimo secundo, Indictione Decima, Ferrariæ, tempore Sanctissimi Patris, & D. D. Clementis Divina Providentia Papæ VI. Die vigesimo octavo Maii in Palatio novo infrascriptorum DD. Marchionum in Camera magna inferiori a latere cisternæ, præsentibus Testibus vocatis, & rogatis Nobilibus Viris DD. Johanne de Campo Sancti Petri de Padua, Albertino de Canossa de Regio, & Albertino de Bobus Notario filio quondam D. Jacobini de Bobus: Magnifici, & potentes Viri DD. Obizo, & Nicolaus Fratres, Marchiones Estenses, filii quondam bonæ memoriæ D. Aldebrandini Marchionis Estensis, suis propriis nominibus, ac vice & nomine memoriæ D. Raynaldi similiter Marchionis eorum Fratris, & pro ejus Memoria supradicta, & ad ipsius conservationem, ac omni modo, & jure, quibus melius possunt, fecerunt, constituerunt, & ordinaverunt suum verum, & legitimum Procuratorem, negotiorum gestorem, & Nuncium specialem, sapientem, & discretum Virum Dalphinum de Flessis Jurisperitum Civem Ferrariensem, præsentem, & sponte mandatum suscipientem, nominatim & specialiter ad comparendum, & se præsentandum dictis nominibus cum devotionis plenitudine, coram Sanctissimo in Christo Patre, & Domino suo singulari, D. Clemente Sexto, Divina Providentia Sacrosanctæ, ac universalis Ecclesiæ Summo Pontifice, Sacroque Collegio Reverendorum Patrum D. D. ejusdem Ecclesiæ Cardinalium, & in quocumque præfati Sanctiss. Patris Consilio,

silio, seu Consistorio, publico, vel privato, seu alibi, & coram quibuscumque aliis, aut alio, prout eidem Sanctiss. Patri placuerit, ad ipsius omnimodam voluntatem, & ad sponte recognoscendum, & confitendum, nominibus, quibus supra, quod merum & mixtum imperium, & omnimoda Jurisdictio temporalis in *Civitate Ferrarien. & ejus Districtu, Diœcesi, vel Comitatu*, ac dominium eorumdem cum omnibus juribus, & pertinentiis suis ab antiquo pertinuerunt, & nunc pertinent ad Romanam Ecclesiam, quodque iidem Nobiles &c.

Item in Christi Nomine Amen. Anno Nativitatis ejusdem Millesimo Trecentesimo Quadragesimo Secundo, Indictione Decima, Ferrariæ, Die vigesimo Mensis Junii *in majori Palatio Communis et Populi Civitatis Ferrariæ, ubi jus redditur*, & ubi majus, & generale Consilium dictæ Civitatis, & Populi congregatur, præsentibus testibus vocatis, & rogatis Thomaxio de Ricardino Notario de Ferraria, Francischo a Ferro Notario de Ferraria, Ser Raynaldo de Crescentio Notario de Ferraria, Ser Princivale de Signorellis de Ferraria, Adame Spaio quondam D. Vincentii de Chavalario, Bartholomeo, & Rolandino . . . . . præconibus, & bannitoribus Communis Ferrariæ, Antonio Notario quondam D. Zumignani Notarii de Ferraria, & aliis. *In pleno, et generali Consilio Communis, et Populi, ac Universitatis Civitatis Ferrariæ, repræsentante Universitatem dictæ Civitatis, et Districtus ipsius*, & in quo seu per quod magna, & quantumlibet ardua negotia dicti Communis tractantur, examinantur, ordinantur, & terminantur, ac tractari, examinari, & terminari consueverunt; & terminata robur perpetuum habere censentur, & habere consueverunt, mandato, & auctoritate Sapientis, & discreti Viri D. Petri de Burcholinis Judicis de Regio, Jurisperiti, generalis *Vicarii Civitatis ejusdem Ferrariensis, et Districtus, ac Locumtenentis Potestatis ejusdem Civitatis, et Districtus*, sono Campanæ voceque Præconum in Palatio Communis Civitatis ejusdem more solito simul ad infrascripta tractanda, ordinanda, terminanda; & peragenda, convocato, & congregato: Idem D. Vicarius de consensu, & voluntate XII. Sapientum Civitatis prædictæ ibidem præsentium, & ipsi idem XII. Sapientes, ac Consiliarii, & Consilium supradictum, omni auctoritate, & potestate, qua simul & divisim funguntur, in eodem Palatio pro infrascripto Sindicu constituendo, & ordinando, solemniter, & more solito congregati, in quo quidem Consilio interfuerunt infrascripti, qui de numero XII. Sapientum, & Consiliariorum prædictorum, ultra quam duas partes ipsorum XII. Sapientum, & Consiliariorum constituunt, & ex quibus constat plenitudo, & baylia dicti Consilii, quorum Sapientum, & Consiliariorum, qui interfuerunt, nomina sunt hæc. Nomina Sapientum sunt hæc; D. Franciscus de Zan志dericho Judex, Ser Nicolaus de Riminulso Notarius, Ser Bartholomeus de Mattis Notarius, Ser Bommatheus de Rataldis Notarius &c. Magister Philippus de Erro Sartor, Ser Manfredus de Pincernis. Præfatus siquidem D. Vicarius, de consensu, & voluntate dictorum Sapientum, ac etiam ipsi Sapientes de consensu, & voluntate Consiliariorum ibidem existentium, necnon ipsi omnes Consiliarii cum consensu, & auctoritate prædictorum Vicarii, & Sapientum, atque simul omnes prædicti, *tamquam Universitas, et Commune dictæ Civitatis, et Populi, ac Districtus ipsius*, totam Civitatem, secundum mores, & Legem municipalem ejusdem Civitatis, & populi Civitatis Ferrariæ, ut dicebant, repræsentantes, & tamquam generale Consilium eorum ad invicem concordantes, fecerunt, constituerunt, & ordinaverunt ipsorum, & dictæ Civitatis, Communis, & Populi, ac Universitatis prædictæ Sindicum, & Procuratorem, & Nuncium specialem, sapientem, & discretum Virum D. Dalphinum Judicem Jurisperitum de Flexis, Civem Ferrariensem, absentem tamquam præsentem, specialiter ad se cum devotionis plenitudine præsentandum nominibus quibus supra, coram Sanctissimo Patre, & D. D. Clemente VI. Divina Providentia Sacrosanctæ Romanæ ac universalis Ecclesiæ Summo Pontifice, ac etiam coram Sacro Collegio Reverendorum Patrum, & DD. ejusdem Ecclesiæ Cardinalium, & in quocumque præfati Sanctissimi Patris Consilio seu Consistorio publico, vel privato, seu alibi, & coram quibuslibet aliis, aut alio, prout eidem Sanctissimo Patri placuerit, ad ipsius omnimodam voluntatem, & ad recognoscendum, asserendum, & confitendum eidem Sanctissimo Patri recipienti suo nomine, & vice Romanæ Ecclesiæ, quod merum & mixtum imperium, & omnimoda jurisdictio temporalis *in Civitate prædicta Ferrariæ, Comitatu, Diœcesi, et Districtu*, cum juribus, & pertinentiis eorum, ac dominium, & proprietas *Civitatis, Comitatus, et Districtus eorumdem*, ab antiquo pertinuerunt, & nunc pertinent ad Romanam Ecclesiam, salvis, & reservatis prædictæ Civitati, seu Universitati, ac Civibus, Incolis, & Habitatoribus dictæ Civitatis, & ejus Districtus, omnibus & singulis domibus, possessionibus, & rebus, ac juribus, quæ ad eos pertinent *in Civitate prædicta, ejusque Diœcesi, et Districtu*. Ita tamen quod hujusmodi reservatio non debeat, neque possit, ad jus, Jurisdictionem, & Dominium *Civitatis, Comitatus, & Districtus, & Diœcesis prædictorum* referri; & ad promittendum solemniter, & efficaciter, quod Archiepiscopos, Episcopos, Abbates, Priores, Præpositos, Decanos, Archidiaconos, Presbiteros, Clericos, Regulares, & Seculares, & alias Ecclesiasticas Personas, quibuscumque impedimentis submotis, in omnibus suis libertatibus, redditibus, proventibus, & obventionibus, *in Civitate Ferrariæ, Districtu, Comitatuque ejusdem*, gaudere permittent libere, nec dabunt impedientibus, per se, vel alium, seu alios, directe, vel indirecte consilium, auxilium, vel favorem, & si quod sit appositum; amovebunt, quantum in se erit, seu amoveri procurabunt. Item quod contra eumdem D. Papam, & Romanam Ecclesiam, ac fideles, & sequaces ipsius, non erunt; sed sibi, & eidem Ecclesiæ potius adhærebunt, et cum suis fidelibus unionem servabunt, ac etiam ipsum D. Papam, et Sanctam Matrem Ecclesiam sequentur, et fideles prædictos pro posse suo juvabunt, secundum quod ipse D. Papa eisdem duxerit injungendum. Item quod cum Ludovico de Bavaria, qui

per

per Ecclesiam damnatus esse noscitur, seu ejus complicibus, sequacibus, nec aliquibus Rebellibus ipsius D. Papæ, et Ecclesiæ memoratæ, præsentibus, et futuris, non erunt, nec dabunt eis auxilium, consilium, vel favorem. Item quod fidem defendent Catholicam, et hæreticos ab Ecclesia denotatos, et denotandos, bona fide pro viribus vitabunt, et etiam extirpabunt, et quod etiam gentibus, servitoribus, et stipendiariis, nunciis, et fidelibus ipsius D. Papæ, et ejusdem Ecclesiæ auxilium, consilium, et favorem impendere omni tempore procurabunt. Item quod cum eodem Ludovico damnato, seu ejus Complicibus, seu Sequacibus, aliisque præfatæ Ecclesiæ Rebellibus, præsentibus, et futuris, colligationem, conspirationem, conjurationem, seu ligam, non facient, et a factis si quæ forte reperirentur resilire quamcitius non tardabunt, ac ipsius D. Papæ, et Ecclesiæ Romanæ stabunt, et parebunt in omnibus beneplacitis, et mandatis. Et rursus ad petendum, recipiendum, et obtinendum nominibus, quibus supra, *et vice, et nomine omnium, et singulorum Civium, et Districtualium, seu Subditorum, vel habitatorum dictæ Civitatis Ferrariæ, vel Districtus*, tam Clericorum, quam Laicorum, tam mortuorum, quam vivorum, et forensium, qui hæc rata habebunt, a Sanctissimo Patre prædicto, absolutionis beneficium simpliciter, et ad cautelam, juxta formam Ecclesiæ consuetam, et restitutionem in integrum ad famam, statum, res, jura, & bona, ac etiam honores Ecclesiasticos, & temporales, & Ecclesiastica beneficia, & aliam quamcumque restitutionem, relaxationem, remissionem, & revocationem, & ab irregularitate dispensationem, a quibuscumque sententiis, processibus, interdictis, sacramentis, perjuriis, & pœnis aliis quibuscumque, tam a jure, quam ab homine sive expresse sive generaliter latis, positis, seu inflictis, quos vel quas ipsi constituentes, Communitas, & Universitas, aut aliquis prædictorum communiter, vel divisim, incurrissent, vel incurrisset occasione, vel ex causis inobedientiarum, contumaciarum, injuriarum, rebellionum, guerrarum, contradictionum, proruptionum, fautoriarum, negligentiarum, obmissionum, seu aliquorum malorum, excessuum, vel culparum, aut aliorum quorumcumque; & in prædictis, & super prædictis humiliter supplicandum eidem Sanctissimo Patri, omni & quocumque modo, jure, & forma, quibus melius possit, pro remedio expedienti, & opportuno; & ad omnia, & singula facienda, procuranda, & obtinenda, quæ in prædictis vel circa prædicta utilia fuerint, aut quomodolibet opportuna. Et insuper ad supplicandum pro eis, & eorum nomine eidem Sanctissimo Patri humiliter, & instanter, quod sua solita clementia dignetur perficere in Rectores, Gubernatores, ac Vicarios *ejusdem Civitatis, Diocesis, Comitatus, Districtus, hominum, personarum, et pertinentiarum ipsius*, nomine ejusdem Sanctitatis, et Ecclesiæ memoratæ, Magnificos Viros DD. Obizonem, et Nicolaum Fratres Marchiones Estenses, Filios quondam bonæ memoriæ D. Aldobrandini Marchionis Estensis, et eisdem, et eorum cuilibet in solidum Vicariatum prædictum per modum infrascriptum concedere. Videlicet, quod ipsi, et eorum quilibet in solidum jurisdictionem omnimodam temporalem cum mero et mixto Imperio, ad eamdem Ecclesiam inibi pertinentes, auctoritate ipsius D. Papæ, et ejusdem Ecclesiæ, usque ad tempus, de quo idem D. Papa duxerit ordinandum per se, vel alium, seu alios, quem vel quos deputaverint, exercendi; necnon ponendi, constituendi, destituendi, et removendi Potestates, Judices, et ceteros Officiales, qui possint, et debeant quæstiones et causas tam criminales, quam civiles, et cujuscumque generis motas, et movendas inter Cives, Incolas, ac habitatores *Civitatis, Comitatus, et Districtus prædictorum*, et quoscumque alios, ratione delicti, contractus, vel rei, vel alias quæcumque ad ipsorum forum spectantes audire, et de illis cognoscere, easque diffinire, et fine debito terminare, ac executioni debitæ mandare. Et insuper colligendi, et percipiendi omnia Thelonea, Pedagia, Datia, et Gabellas, et omnes et singulos fructus, redditus, et proventus, quocumque nomine censeantur, *Civitatis, Comitatus, et Districtus prædictorum*; et de ipsis omnibus, et singulis faciendi, et disponendi, prout eis videbitur faciendum seu etiam disponendum, alienatione tamen bonorum ejusdem Ecclesiæ in eisdem *Civitate, Comitatu, et Districtu* eisdem interdicta, habeant potestatem sub annua pensione Decem Millium Florenorum Auri boni ponderis, et cunii Florentini per ipsos Nobiles eidem Summo Pontifici, suisque Successoribus, et præfatæ Romanæ Ecclesiæ Annis singulis in ordinandis terminis, et in Romana Curia, ubicumque ipsam esse contingerit periculis, et expensis ipsorum Nobilium, Census nomine integraliter persolvenda, pro illo videlicet tempore, quod ipse D. Papa Summus Pontifex duxerit statuendum, et limitandum, cum nullum, vel nullos, alium vel alios possent prædicti Ferrarienses habere Rectorem, Gubernatorem, vel Vicarium, sub cujus gubernatione, vel regimine magis pacifice possint subesse, ac in eorum juribus, libertatibus, et justitia melius defensari, quam ipsos DD. Obizonem, et Nicolaum. Et in casu quo Sanctitas prælibata ipsos, ut præfertur, Vicarios duxerit constituendos, ad obligandum ipsam Communitatem, et Universitatem Ferrariæ, ejusque bona, quod *prædicti Constituentes, finito eodem tempore, Officiales, et Ministros, qui per eamdem Ecclesiam deputabuntur, honorabiliter, et reverenter ad regimen, et administrationem omnimodam Civitatis, Comitatus, et Districtus prædictorum, absque contradictione, resistentia, et diffugio quibuscumque, Recipient, et Admittent, ac eis, & nulli alii vel aliis cujuscumque conditionis, præminentiæ, vel Status existant, directe, vel indirecte, publice, vel occulte in hiis, quæ ad regimen, et administrationem pertinent supradictum, obedient, et parebunt; ipsam etiam Civitatem cum suis Comitatu, et Districtu, libere Restituent, et assignabunt, finito tempore supradicto, Fidelesque erunt perpetuo eidem D. Papæ, suisque Successoribus, et Ecclesiæ memoratæ*; constituendo, et faciendo Constituentes prædictos in hoc principales debitores, et quod omnia, et singula promittenda et juranda per ipsum Sindicum, ratificabunt,

bunt, & approbabunt in Consilio generali Civitatis ejusdem, & ea per Sindicum ad hoc constitutum expresse promittent. Item ad obligandum solemniter, & efficaciter pro præmissis, & quolibet præmissorum, ac dependentibus, & connexis, vel ea, seu eorum aliquod quomodolibet contingentibus, & occasione ipsorum, prædictum Commune, Universitatem, & Populum Ferrariæ, ipsiusque bona, & ipsum Commune, Universitatem, & Populum, & se dicto nomine summittendum, et supponendum jurisdictioni, et cohertioni ipsius Sanctissimi Patris, et ejus Cameræ, et dictæ Romanæ Ecclesiæ, suorumque Officialium, vel Auditorum quorumcumque, pro observantia, et executione plena, et perfecta singulorum, et omnium præmissorum etc.

Ego Jacobus filius quondam Domini Gullielmi de Gaibana Imperiali auctoritate Ferrariensis publicus Notarius prædictis omnibus et singulis interfui etc.

Dat. Avinioni IX. Kal. Aprilis Pontificatus Nostri Anno Secundo.

XII.

Bolla di Clemente VI. e Strumento per la Concessione del Vicariato di Ferrara fatta da esso Papa ad Obizo Marchese d' Este nell' Anno 1344. *colle Sigurtà delle Città di* Firenze, Modena, Adria, *e* Comacchio, *la qual' ultima vien riconosciuta, non dipendere dal Vicariato di Ferrara, nè essere Stato della Chiesa Romana.* Vedi pag. 347. e segg.

An. 1344.

IN Nomine Domini Amen. Noverint Universi, per hoc publicum Instrumentum, quod cum Reverendus in Christo Pater D. Beltraminus Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus Bononien. litterarum contradictarum D. Papæ Auditor, quasdam Litteras Apostolicas vera Bulla ipsius D. Papæ bullatas recepisset, quarum litterarum tenor talis est: CLEMENS Episcopus Servus Servorum Dei, Venerabili Fratri Beltramino Episcopo Bononiensi Salutem, & Apostolicam Benedictionem &c. Nuper siquidem Dilectus Filius Dalphinus de Flessis Civis Ferrariensis Jurisperitus, Nuncius, & Procurator Dilectorum Filiorum Nobilium Virorum, Obizonis, & Nicolai Fratrum Marchionum Estensium, coram Nobis, & Fratribus nostris S. R. Ecclesiæ Cardinalibus, humiliter se præsentans, ac de sua procuratione faciens plenam fidem per publicum Instrumentum eorum communi sigillo sigillatum, præfatos Marchiones, pro ut ab ipsis etiam specialiter in mandatis habebat, de cessatione solutionis Census annui decem millium Florenorum auri, pro *Civitate Ferrarien. Comitatu, et Districtu ipsius*, pro certis Annis decem annorum, quibus ipsi una cum Rainaldo fratre ipsorum hactenus auctoritate felicis recordationis Johannis Papæ XXII. Prædecessoris Nostri Vicarii in eis fuerant constituti, & certi temporis postea subsecuti, quo *Civitatem, Comitatum, et Districtum prædictos*, tenuisse noscuntur, apud nos & dictos Fratres Nostros, quantum potuit, excusavit, ac reconciliationem eorum ad gratiam Nostram, & S. R. Ecclesiæ cum instantia debita postulans, reverenter, coram nobis, & dictis fratribus, eorumdem Obizonis, & Nicolai nomine, prout ab ipsis specialiter in mandatis habebat, promisit, & obtulit de dicto censu præterito Nobis, & eidem Ecclesiæ solvere, tradere, ac in Romana Curia realiter assignare quadraginta millia Florenorum auri boni &c.

Subsequenter autem præfatus Dalphinus tam præfatorum Obizonis, & Nicolai, quam Consiliariorum, Communis, & Populi, ac plurimorum singularium Civium Civitatis ejusdem, necnon *Consiliariorum Universitatis, Communis, et Populi Civitatis Mutinensis*, quorum est Procurator, & Sindicus ad infrascripta etiam postulanda, & exequenda, prout in quibusdam Instrumentis publicis super Sindicatibus Consiliariorum, Communitatum, & Populorum, ac singularium Civium prædictorum, confectis, & coram nobis exhibitis, & ostensis, plenius continetur, nomine, coram nobis, & dictis fratribus constitutus, præmissis adjecit, prout ab ipsis in mandatis habebat, quod paci, & tranquillitati, ac bono statui *Civitatis, Comitatus, et Districtus prædictæ Civitatis Ferrariæ*, multum erat expediens, quod ipsi Obizo, & Nicolaus constituerentur, & essent pro Nobis, & S. R. Ecclesia Vicarii *Civitatis Ferrariæ, Comitatus, et Districtus ejusdem*, & quod in casu, in quo ipsos *Civitatis, Comitatus, et Districtus prædictorum*, Nostro, & ejusdem Romanæ Ecclesiæ nomine Vicarios ordinaremus, præfati Obizo, & Nicolaus, durante tempore Vicariatus eisdem committendi, singulis annis dabunt, & solvent, & realiter assignabunt pro Censu, & nomine Census pro *Civitate, Comitatu, et Districtu Ferrarien. prædictis*, Nobis, & Successoribus nostris, ac Romanæ Ecclesiæ Decem millia Florenorum auri ponderis, & cunei prædictorum, solvenda Nobis, & eidem Ecclesiæ Romanæ, in Curia supradicta, videlicet quinque millia in Apostolorum Petri, & Pauli, & alia quinque millia in Nativitatis Domini Nostri Festivitatibus supradictis. Et nihilominus in singulis terminorum ipsorum una cum dictis quinque millibus Florenorum solvent, & realiter assignabunt in Curia memorata, mille & quingentos Florenos auri de residuo census, pro præterito tempore dicti decennii, & etiam pro præfato tempore, post dictum decennium subsecuto, Nobis, & eidem Romanæ Ecclesiæ

Ecclesiæ debiti, hactenus non soluti, quousque de ipso fuerit, ut præmittitur, integre satisfactum. Et ad hujusmodi Censum decem millium, ac etiam trium millium florenorum annis singulis, & præfatis terminis, ut præfertur, persolvendum, solemnes promissiones facient, & se ad hoc solemniter, & efficaciter obligabunt: & facient, & curabunt, quod pro omnibus, & singulis solutionibus supradictis per ipsos Obizonem, & Nicolaum, Nobis, & eidem Ecclesiæ faciendis, in Romana Curia, & terminis supradictis dictum Commune Mutinen. Civitatis; ad solutionem autem census decem millium Florenorum auri, ratione Vicariatus, eisdem Obizoni, & Nicolao concedendi, annis singulis, ut præmittitur, persolvendi, nonnulli singulares Cives dictæ Civitatis Ferrariæ, quorum idem Dalphinus Procurator existit, prout constat per publicum Instrumentum exhibitum coram nobis, necnon alii singulares Cives in locum absentium, vel mortuorum prædictorum, singulorum omnium contentorum in Instrumento prædicto eorumdem qualitatis, & numeri, surrogandi solemniter, se pro ipsis Obizone, & Nicolao, & ipsorum quolibet obligabunt, atque omnibus, & singulis promissionibus, & obligationibus per dictos Obizonem, & Nicolaum, vel alterum eorum, seu per alium nomine ipsorum, vel alterius eorum factis, & faciendis, & contrahendis, prædictorum Florenorum solutionem dumtaxat tangentibus, & in omnem casum, & eventum, promissionum, & obligationum prædictarum, & aliorum quomodocunq; tangentium solutiones jam dictas, accedendo, ac etiam principales debitores, & solutores secundum distinctionem præmissam constituendo, promittent, & se obligabunt nobis, vel cui mandaverimus, Nostro, & Ecclesiæ Romanæ, nomine recipienti, de prædictis solutionibus, modis, loco, & terminis supradictis effectualiter faciendis. Insuper præfatus Dalphinus *dilectorum Filiorum Communium* *COMACLEN. & ADRIEN. Civitatum*, sicut constat publicis Instrumentis per eum exhibitis coram nobis; & Dilectus Filius Alexander de Bardis, Civis Florentin. *dilectorum Filiorum Consiliariorum Communis, & populi Civitatis Florentin.*, prout constat etiam publico Instrumento coram nobis oblato Sindici, Sindicatio nomine prædictorum, *promiserant coram nobis expresse, se Acturos, & Curaturos, quod ipsi Obizo, & Nicolaus, in casu, in quo ipsos Civitatis, Comitatus, & Districtus Ferrariæ prædictorum Vicarios pro Nobis, & Romana Ecclesia constituendos duxerimus, ipsi Obizo, & Nicolaus, Nobis, & Successoribus nostris, & Ecclesiæ Romanæ prædictis, fidelitatem præstabunt, & servabunt; quodque, finito tempore constitutionis Vicariatus eorum, Civitatem Ferrariæ, Comitatum, & districtum prædictos cum mero, & mixto imperio, et aliis omnibus Juribus, et pertinentiis eorumdem, Nobis, et Successoribus nostris, aut Collegio prædictorum Fratrum nostrorum, Apostolica Sede vacante, ipsique Romanæ Ecclesiæ, integre, realiter, ac libere Restituent cum effectu*; & pro his omnibus fideliter, & plenarie attendendis, & servandis, Dalphinus *Comaclen. et Adrien.* Alexander vero *Florentin. Civitatum, et Communium Sindici supradicti, se ac ipsa Communia Nobis, & Ecclesiæ Romanæ in casu prædicto solemniter obligarunt*, prout ab eis specialiter in mandatis habebant, *ipsaque Communia prot tunc Jurisdictioni, et cohertioni Cameræ Apostolicæ, et Officialium suorum summiserunt specialiter, et expresse*; ac idem Alexander præfatum Commune Florentiæ in casu, in quo præfati Obizo, & Nicolaus, postquam Vicarii per nos, seu auctoritate nostra, *in Civitate, Districtu, et Comitatu Ferrariæ prædictis* fuerint constituti, Nobis, & eidem Romanæ Ecclesiæ, ac præfatis Successoribus, non præstarent vel servarent, durante tempore Vicariatus eorum, aut ipso finito, *Civitatem, Comitatum, et Districtum Ferrariæ prædictos* libere ipsi Romanæ Ecclesiæ non restituerent, ut præfertur, promisit, prout ab ipsis Communi Florentiæ specialiter in mandatis habebat, nomine eorumdem, quod ipsi Commune Florentiæ pro pœna & interesse solvent, & solvere tenebuntur Nobis, vel Successoribus prædictis, & eidem Ecclesiæ Romanæ centum millia Florenorum auri, prout plenius poterant, juxta formam in Instrumento eorum Sindicatuum prædictorum, & potestatem ipsis traditam in eisdem, protestans dictus Alexander, quod non intendit Consiliarios, & Commune dictæ Civitatis Florentiæ, ultra quam se extendat potestas in dicto Sindicatu sibi tradita, in aliquo quomodolibet obligare &c.

Nos igitur spectantes per hoc tranquillitati, paci, & quieti, *Civitatis, Comitatus, et Districtus prædictorum*, & singularium personarum eorumdem verisimiliter provideri, & multis eorum dispendiis, & incommodis obviari, ac propterea ipsos Obizonem; & Nicolaum, Nostros, & Romanæ Ecclesiæ Vicarios, *Civitatis, Comitatus, et Districtus Ferrariæ* prædictorum ad novem annos constituendos fore auctoritate Apostolica, de Fratrum eorumdem consilio ordinantes; gerentes quoque de tuæ circumspectionis industria in hiis, & aliis fiduciam in Domino specialem, hujusmodi supplicationibus inclinati; Fraternitati tuæ per Apostolica Scripta mandamus, quatenus ad Civitatem præfatam te personaliter conferens, *Civitatem ipsam, nec non Comitatum, et Districtum ipsius, cum omnibus Juribus, et pertinentiis universis, ac mero, et mixto imperio, et jurisdictione, ac potestate omnimoda* pro Nobis, & ipsa Romana Ecclesia recipere, & tenere, ac per te, vel aliom, Nostro, & ipsius Romanæ Ecclesiæ nomine, regere, & gubernare procures. Et nihilominus, postquam *Civitatem, Comitatum, et Districtum hujusmodi* taliter receperis, & illos tenueris, ac pacifice prædicto nomine possederis, ac etiam possidebis, & per dictos Obizonem, & Nicolaum præmissa omnia, & singola per ipsos ratificanda, approbanda, confirmanda, innovanda, juranda, & promittenda per eos, juxta præmissam formam ratificata, approbata, confirmata, innovata, jurata, & promissa fuerint, præfatos Obizonem, & Nicolaum, & quemlibet eorum in solidum Vicarios pro Nobis, & eadem Romana Ecclesia, *Civitatis, Comitatus, et Districtus prædictorum* sub annuo censu dictorom decem millium Florenorum auri de Florentia ponderis, & cunei prædictorum, Nobis, ac Successori-

bus, ac Romanæ Ecclesiæ prælibatis in eisdem terminis solvendorum, & cum promissionibus, & obligationibus, pactis, conventionibus, & aliis præmissis occasione hujusmodi Vicariatus, ut præfertur, oblatis; specialiter, & particulariter, prout superius distincta sunt, in constitutione, & concessione Vicariatus hujusmodi per te faciendа declarandis, & exprimendis, & cum obligationibus, & cautionibus ab eisdem *Civibus Ferrariensibus*, nec non *Mutinen. Comaclen. Adrien. et Florentin, Communitatibus*, juxta formam Sindicatuum eorumdem, & potestatem præfatis Sindicis traditam in eisdem coramte pro Nobis, & ipsa Romana Ecclesia præstandis, et faciendis Nostro, et Ecclesiæ Romanæ prædictæ nomine, ad novem annos à tempore constitutionis Vicariatus hujusmodi computandos, auctoritate Apostolica, constitutas generales, ita quod ipsi, et eorum quilibet etc. Dat. Avinion. VIIII. Kal. Aprilis. Pontificatus Nostri Anno Secundo.

Idem D. Beltraminus Episcopus Bononiensis, ad Civitatem Ferrarien prædictam personaliter se conferens, Civitatem ipsam, necnon Comitatum, et Districtum ipsius cum omnibus juribus, et pertinentiis universis, ac mero, et mixto imperio, et jurisdictione, ac potestate omnimoda, pro dicto D. N. Papa, et Romana Ecclesia, recipere, et tenere, ac per se ipsum, et Nobilem Virum D. Mapheum de Ponte Carali de Brixia Militem, per ipsum D. Episcopum ad hoc specialiter deputatum, eorumdem D. N. Papæ, et Romanæ Ecclesiæ nomine, regere, et gubernare curavit etc.

Quibus sic peractis, discreti Viri D. Albertinus de Bobus Civis Ferrariensis Sindicus Substitutus a discreto Viro D. Dalphino de Fleffis Cive Ferrarien. Jurisperito, Sindico Consiliariorum *Communis, et Populi Civitatis Mutinen.*, ut de ipsius D. Dalphini Sindici constituti, et D. Albertini de Bobus ab eo substituti, constat publicis Instrumentis, ut prima facie apparebat discretorum virorum Geminiani de Amoldonis, et Delai de Garganis de Mutina, ut dicitur, Imperiali auctoritate publicorum Notariorum manu scriptis, necnon discreti Viri D. Jacobus de Gruamontibus filius quondam D. Gruamontis, D. Janchi quondam D. Vataliani de Trottis, D. Princivallis de Segnorellis etc. Benvenutus pro Magistro Mazola speciali, ejus Patre, Clarius Brexani Notarius pro Jacomino Guertio, Ricetius Rainetius pro Bartholameo Rubeo, Bartholameus Bnogoli Mercator pro Vanne Dini defunctis, numero octo subrogatis in locum dictorum mortuorum justa formam litterarum Apostolicarum prædictarum, Cives Ferrarien. Idemque D *Albertinus de Bobus*, *COMACLEN. & ADRIEN.*, *ac Alexander de Bardis Civis Florentin Florentin. Civitatum Communium Sindici*, ut de dicti D. Albertini de Bobus, *Comaclen. et Adrien. Communitatum* Sindicatuum Instrumentis constat publicis, ut prima facie apparebat, discretorum Virorum Francisci filii quondam D. Bonvanini a Ferro, et Bernardini filii quondam D. Bartholamei de Fulchitis Civium Ferrarien. publicorum Imperiali auctoritate Notariorum manu scriptis, dictarumque *Comaclen. et Adrien. Communitatum sigillis pendentibus*, communitis, et dicti Alexandr. Instrumento publico Communis Florentiæ, discreti Viri Rolandi quondam D. Fratris Joannis de Fantutiis de Bononia, ut prima facie apparebat, manuscripto; ibidem coram dictis DD. Episcopo, et Obizone Marchione, nobisque Notariis sæpedictis personaliter constituti, precibus ipsius D. Marchionis sponte, et nullatenus coacti, ut dixerunt; ipse siquidem D. Albertinus Sindicario nomine Consiliariorum *Universitatis, Communis, et Populi Mutinen.* pro omnibus, et singulis solutionibus supradictis per dictum D. Obizonem, ut præmittitur, promissis, ac faciendis; *Cives* vero *Ferrarien.* prænominati, et eorum quilibet in solidum pro solutione dicti Census decem millium Florenorum auri ratione Vicariatus præfati eidem D. Obizoni concessi annis singulis, ut præmittitur, persolvendi, pro dicto D. Obizone Marchione fidejusserunt, et intercesserunt; idemque D. Albertinus Sindicus, ut præmittitur, substitutus Consiliarios, Commune, Universitatem, et Populum Mutinen. prædictos; dicti vero Cives, et eorum quilibet se ipsos hæredesque suos solemniter obligarunt, atque omnibus, et singulis promissionibus per dictum D. Obizonem, seu alium nomine ipsius factis atque contractis prædictorum Florenorum solutionem dumtaxat tangentibus, et in omnem casum, et eventum promissionum, et obligationum prædictarum, et aliorum quorumcumque tangentium solutiones jam dictas, accesserunt, ac etiam se ipsos principales debitores constituerunt secundum distinctionem prædictam, penes dictum D. Episcopum, nosque Notarios supradictos, et nostrum quemlibet, recipientes, et solemniter stipulantes, vice, et nomine D. N. Papæ, Successorum, & Ecclesiæ prædictorum; ac promiserunt, & se solemniter obligarunt eidem D. Episcopo, nobisque Notariis præfatis recipientibus, & stipulantibus vice, & nomine quibus supra, de, & pro prædictis solutionibus faciendis, modis, loco, & terminis supradictis juxta distinctionem præmissam. Præfati vero, *Communium Comaclen., et Adrien. necnon Consiliariorum Communis, et Populi Florentin. Civitatum Sindici*, Sindicario nomine prædictorum promiserunt expresse D. Episcopo, nobisque Notariis sæpedictis, & nostrum cuilibet stipulantibus solemniter, & recipientibus nominibus, quibus supra, *se Acturos, et Curaturos, quod dictus D. Obizo Marchio, D. N. Papæ ejusque Successoribus, et Ecclesiæ Romanæ prædictis fidelitatem præstabit, et servabit; Quodque finito tempore dictæ Constitutionis, Vicariatus prædicti, Civitatem Ferrariæ, Comitatum, et Districtum prædictos, cum mero, & mixto imperio, & aliis omnibus Juribus, et pertinentiis eorumdem ipsi D. Papæ, et Successoribus ejus, aut Collegio Reverendorum Patrum DD. Cardinalium, Apostolica Sede vacante, dictæque Romanæ Ecclesiæ, integre, et realiter ac libere Restituet cum effectu.* Ac idem Sindicus Communis Florentiæ, ipsum Commune in casu, in quo præfatus D. Obizo Marchio Vicarius, ut præmittitur, constitutus fidelitatem D. N. Papæ, et Romanæ Ecclesiæ, ac Successoribus præfatis non præstaret, vel servaret, durante tempore dicti Vicariatus, aut ipso finito, Civitatem, Comitatum, & Districtum Ferrariæ prædictos libere ipsi Romanæ Ec-

Ecclesiæ non restitueret, ut præfertur, promisit nomine dicti Communis Florentiæ D. Episcopo, ac Nobis Notariis antedictis recipientibus, & solemniter stipulantibus vice, & nomine quibus supra, quod ipsi Commune Florentiæ pro poena, & interesse solvent & solvere tenebuntur D. N. Papæ, vel Successoribus prædictis, & eidem Ecclesiæ Romanæ Centum Millia Florenorum auri, pro quibus omnibus & singulis firmiter attendendis, adimplendis, ac perpetuo, & inviolabiliter observandis præfatus Substitutus Sindicus Consiliariorum Universitatis, Communis, & Populi Civitatis Mutinen. & prænominati Cives Civitatis Ferrarien. & eorum quilibet in solidum suis propriis nominibus, necnon dicti *D. Albertinus de Bobus Communium Comaclen. & Adrien., & Alexander de Bardis Florentin. Civitatum Sindici*, nominibus quibus supra, obligaverunt secundum distinctiones præmissas eidem D. Episcopo, nobisque Notariis prædictis, & cuilibet nostrum, ut publicis personis stipulantibus vice, & nomine D. Papæ, Successorum suorum, & Ecclesiæ præfatorum; dicti siquidem Cives, & eorum quilibet in solidum, se heredesque suos; & tam ipsi, quam dicti Sindici, & eorum quilibet in solidum, omnia, & singula dictorum Civium Ferrarien., & Civitatum, & Communitatum prædictorum & cujuslibet ipsorum Civium, Civitatum, & Communitatum bona mobilia, & immobilia, præsentia, & futura, ubicumque sint, & consistant, volentes, paciscentes, & consentientes expresse præfati Cives Civitatis Ferrariæ pro se heredibusque suis; & dicti Sindici Sindicariis nominibus supradictis, quod ipsi Cives, & heredes, & Sindici, ac *Communitates, Civitatum Mutinen. Comaclen. Adrien. & Florentin.* prædictarum, ac ipsorum Civium, & heredum, & Communitatum, quilibet, & quælibet, pro præmissis omnibus, & singulis attendendis, observandis, & adimplendis, & ad observationem omnium, & singulorum præmissorum secundum distinctiones prædictas modis, & viis quibuscumque possint cogi; præsertim per dictam Ecclesiam, D. Papæ Camerarium, ac Marescallum, ipsiusque D. Camerarii, ac Curiæ Cameræ Apostolicæ Auditorem, Viceauditorem, Locumtenentem ipsius, & quemlibet eorum, & per quamlibet aliam Curiam Ecclesiasticam, vel Mundanam, ad quam super his, vel aliquo præmissorum contra dictos Cives, vel aliquem eorum, vel alicujus ipsorum heredes, aut contra Communitates supradictas, vel aliquam earum, Sedem Apostolicam, per se vel alium contingeret habere recursum, quarum omnium jurisdictioni, & cohertioni, præfati Cives Ferrarien. suis propriis nominibus, & Sindici prædicti, Sindicariis nominibus supradictis, & quilibet eorum in solidum, omni Jure, & modo, quibus melius efficacius potuerunt, sponte, libere, ac specialiter, & expresse submiserunt se, ac Communia supradicta, & etiam tenore præsentis publici Instrumenti submittunt &c. Quibus omnibus sic peractis præfatus D. Episcopus dictum D. Obizonem in præmissorum *Civitatis, Comitatus, et Districtus*, & eorum, in quibus secundum prædicta est Vicarius constitutus, possessionem, vel quasi, auctoritate dicti Sanctissimi Patris D. N. D. Clementis Papæ VI. ipsi D. Episcopo per dictas literas commissa induxit per traditionem Clavium quinque Portarum Civitatis prædictæ, quas in signum inductionis hujusmodi tradidit manualiter D. Obizoni prædicto, recipienti reverenter, idemque D. Obizo genibus flexis in manibus D. Episcopi præfati nomine dicti D. N. Clementis Papæ VI., & Ecclesiæ Romanæ, & pro eis recipientis, juramentum fidelitatis cum omnibus suis capitulis, tactis per eum Sacrosanctis Dei Evangeliis ratione Vicariatus prædicti, præstitit, & etiam sub hac forma: Ego Obizo Marchio Estensis, in *Civitate, Comitatu, et Districtu Ferrarien.*, pro Domino Meo, Domino Clemente Papa Sexto, ac Sancta Romana Ecclesia Vicarius generalis, ab hac hora in antea fidelis, & obediens ero Beato Petro, & eidem Domino Meo Clementi, suisque Successoribus Canonice intrantibus, Sanctæque Apostolicæ & Romanæ Ecclesiæ; non ero in consilio, aut consensu, vel facto, ut vitam perdant; aut membrum, aut capiantur mala captione; consilium, quod mihi credituri sunt, per se, aut per Nuntios, sive per litteras, ad eorum damnum me sciente nemini pandam; & si scivero fieri vel procurari, sive tractari aliquid, quod sit in ipsorum damnum, illud pro posse impediam, & si impedire non possem, illud eis significare curabo; Papatum Romanum, & Regalia Sancti Petri, tam in Civitate, Comitatu, & Districtu prædictis, quam alibi existentia adjutor eis ero ad retinendum, defendendum, & recuperandum, & recuperata manutenendum, contra omnem hominem; universas, & singulas promissiones, conventiones, obligationes, & pacta per meum Procuratorem factas, & initas, & cætera alia in receptione dicti Vicariatus per me, seu nomine meo promissa, obligata, facta, & recognita, & conventiones, & pacta in præsentibus litteris apposita, & omnia, & singula, quæ continentur in eisdem litteris, plenarie adimplebo, & inviolabiliter observabo, nec ullo unquam tempore, durante Vicariatu prædicto, veniam contra illa; præfatum Vicariatus officium ad honorem Sanctæ Matris Ecclesiæ, & ipsius D. mei D. Clementis, & Successorum prædictorum, ac bonum Statuum Civium, & Incolarum *Civitatis, Comitatus, et Districtus, et Diocesis* prædictorum solicite, & fideliter exercebo, & unicuique pro posse Justitiam observabo. Sic me Deus adjuvet, & hæc Sancta Dei Evangelia. In quorum omnium testimonium, præfatus D. Episcopus huic Instrumento publico suum Sigillum apponi mandavit, & fecit.

Actum Ferrariæ in Palatio Communis Ferrarien. Anno a Nativitate Domini Millesimo Trecentesimo Quadragesimo quarto, Indictione duodecima, Die vigesimo nono Mensis Julii, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, & D. N. D. Clementis, Divina Providentia VI. Anno tertio, præsentibus Reverendo in Christo Patre D. Guidone Episcopo Ferrarien. Venerabili Patre D. Manfredo &c.

Et Ego Petrus Jacobi Tertii Civis Bononien. Imperiali auctoritate Publicus Notarius, assertioni, confessioni, recognitioni, Vicarii Constitutioni &c.

XIII.

Investitura di Comacchio, e d'altri Stati conceduta nell' Anno 1354. da Carlo IV. Imperadore ad Aldrovandino, Niccolò, Folco, Ugo, et Alberto Marchesi d' Este.

Vedi pag. 245. 253. 256. 262.

An. 1354.

KArolus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus & Boemie Rex ad perpetuam rei memoriam. Ordo rationis expostulat &c.

E' una conferma de' principali Privilegj conceduti dagli antecedenti Imperadori alla Casa d' Este. Finisce così:

Dat. Padue Anno Domini Millesimo Trecentesimo quinquagesimo quarto. Indict. Septima. VII. Id. Novembr. Regnor. nostrorum Anno nono.

KArolus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus & Boemie Rex, omnibus in perpetuum. Decet Regalem benivolentiam, cujus est proprium omni tempore respicere commoda subiectorum, & circa genus humanum, in quantum nature est possibile, divinam clementiam imitari, quotiens ab ipsa per Fideles Imperii, & maxime quorum opera & solicitudine, ut possint ipsorum utilitates & commoda promoveri, petitur quod justum est, & consonum equitati, eorum petitiones, & desideria respicere, ac libenti animo exaudire. Hac sane consideratione habita, omnibus Imperii Fidelibus presentis etatis, & successive posteritatis pateat evidenter: Quod Nos Nobiles *Aldrovandinum, Nicolaum, Fulchonem, Ugonem, et Albertum Filios quondam Nobilis Obizonis Marchionis Estensis Fideles nostros dilectos*, quos fidei puritas, & preclara suorum majorum obsequia exhibita, plurimum recommendant, cum omnibus bonis suis mobilibus, & immobilibus, & se moventibus, sub Sacri Imperii, & nostra protectione, ac defensione recipimus specialiter, ac presentis scripti patrocinio communimus. Insuper *Concedimus, Donamus, trasferimus, et largimur Regia liberalitate, et ex certa scientia, in perpetuum supradictis Fratribus*, scilicet Aldrovandino Marchioni Estensi, Nicolao, Fulchoni, Ugoni, & Alberto, & eorum Heredibus, seu Successoribus legitimis, necnon Dondachio de Malvicinis de Fontana de Civitate Placentie, & Philippo de Marano Jurisperito, & Officiali Marchionis presati, ipsorum Ambassiatoribus, & Procuratoribus, ad infrascripta specialiter constitutis; recipientibus nomine & vice ipsorum, & eorum cujuslibet, Rodigium, & totum Comitatum Rodigii cum omnibus adjacentiis, & pertinentiis suis in integrum. Arquadam, que vocatur Arquada de Salto, & totum ejus Policinum cum omnibus adjacentiis & pertinentiis suis in integrum. Villam, que dicitur Frata, & Villam, que dicitur Costa, cum omnibus adjacentiis, & pertinentiis suis in integrum. Adriam & Adrianum cum toto ejus Districtu, & Comitatu, & adjacentiis, & pertinentiis suis in integrum. Venesium cum omnibus adjacentiis, & pertinentiis suis in integrum. Villam, que vocatur Abbatia de Vangaditia cum omnibus adjacentiis & pertinentiis suis in integrum, & cum Castellus, sive Castris, que quondam Nobiles Raynaldus, & dictus Obizo, ac Nicolaus Frattes tenuerunt & possederunt in pertinentiis dicte Terre Abbatie de Vangaditia, seu juxta ipsam Terram Abbatie ab utraq; parte Aticis, & fluminis Vecli. Totum Flumen vetus, quod hodie in vulgari nominatur Flumen Veclo, cum ripis, usu, jure riparum ab utraq; parte ipsius Fluminis Vecli, secundum quod discurrit a Flumine Aticis, usque ad confinia Venetiarum; & generaliter quecunque tenuerunt, & possederunt, vel quasi, prefati Raynaldus, Obizo, & Nicolaus in locis predictis, & eorum pertineotiis, & Diocesi Adriensi, & adjacentiis, & pertinentiis suis in integrum, tam in terris, aquis, fluminibus, vallibus, paludibus, Villis, Castris, Fortalitiis, Juribus, Jurisdictionibus, quam aliis quibuscunque. *Investimus* quoque per hanc scripti paginam prefatos Aldrovandinum Marchionem, Nicolaum, Fulchonem, Ugonem, & Albertum pro se, & suis heredibus tam masculis, quam feminis, & predictos Dondachium, & Philippum Procuratores ipsorum, & eorum vice, & nomine recipientes, de iis Feudis, & Juribus, que certis vocabulis inferius duximus nominandum, sibiq; eadem de novo ex certa scientia in perpetuum *jure nobilis Feudi ad usum Regni concedimus, et etiam confirmamus*; Videlicet Lendenariam cum ejus Curte, Districtu, & Fortilitiis, adjacentiis, & pertinentiis suis in integrum. Et generaliter de omnibus aliis & singulis rebus, bonis, & Juribus, que prefati Raynaldus, Obizo, & Nicolaus tenuerunt, & jure Feudi se tenere recognoverunt, & que etiam ipsi, & eorum predecessores soliti sunt habere, & tenere in Feudum, & jure Feudi, a clare memorie Divis Imperatoribus & Regibus Rom. nostris Predecessoribus temporibus retroactis in Diocesi Adriensi, & aliis quibuscunq; locis, tam in terris, aquis, fluminibus, vallibus, paludibus, pascuis, Villis, Castris, Fortilitiis, Juribus, & Jurisdictionibus, quam aliis quibuscunq; predictos Aldrovandinum, Nicolaum, Fulchonem, Ugonem, & Albertum, & dictos eorum Procuratores, sive administratores, vel autores, procuratorio, administratorio nomine, & vice ipsorum *investimus, sibique eadem de novo ex certa scientia concedimus in perpetuum, et etiam confirmamus*. Insuper eisdem Aldrovandino, Nicolao, Fulchoni, Ugoni, & Alberto Fratribus, & eorum heredibus, ac successo-

cessoribus, necnon Dondachio; & Philippo prefatis nominibus quibus supra, *in nobile Feudum, et jure Feudi concedimus* per presentes Jurisdictionem, honorem, merum, & mixtum imperium Terre Argente, totiusq; ejus Territorii, & Districtus, quod, & que *ad Nos, et Sacrum Romanum Imperium pertinet, et pertinent*; dictamq; Terram Argente & Districtum ipsius, ac omnia alia jura, Jurisdictiones, honores, & Feuda, Regalia, vectigalia nova & antiqua in dicta Terra Argente, ejusq; etiam Territorii & Districtus, que vel qui ad nos & Sacrum Imperium pertinere, & spectare noscuntur in futurum. Insuper etiam *jure Feudi nobilis*, per nos in perpetuum, nostrosq; successores per has patentes literas concedimus Terram S. Alberti & Castrum cum omni suo Districtu, & cum tota Riperia, que denominatur Riperia Fili; cum Villis suis super dicta Riperia constitutis, & ceteris omnibus adjacentiis, pertinentiis suis, & confinibus supradicte Terre Argente usq; ad mare ab utroq; latere Padi cum ipso flumine Padi, cum aliis Fluminibus, canalibus, vallibus, paludibus, aquis, piscationibus, & venationibus, silvis; nemoribus, terris cultis, & incultis, Portu, & Passu Primarii, & omnibus aliis portubus quibuscunq; sitis, & positis super dictis locis, & pertinentiis locorum & Villarum supradictarum *ab utroq; latere Padi infra Mare COMACLI*, & Territorium Argentæ. *Concedimus etiam nostra munificentia Regali ipsis Fratribus, et eorum Heredibus, et Successoribus*; necnon eorum Procuratoribus antedictis per nos nostrosq; Successores, *in perpetuum, jure nobilis Feudi dictum* COMACLUM, *sive Terram* COMACLI, *valles, terram cultam, et incultam, nemora, et buscos, venationes, et silvas, piscationes, et aquas salsas et dulces dicte* TERRE, *et* CIVITATIS COMACLI, *ejusdem Diocesis, sive Territoris, cum omnibus aliis et singulis connexis, et dependentibus ab eadem, cum omni honore, et Jurisdictione, districtu, et dominatu, ac mero et mixto Imperio, & bailia*. Concedimus insuper in perpetuum per nos, & nostros Successores ipsi Aldrovandino Marchioni, & Fratribus antedictis, eorumq; heredibus & successoribus, necnon Procuratoribus antedictis omnia alia jura, jurisdictiones, honores, titulos, fasces, & dignitates; fodra, Regalia, vectigalia, pedagia, thelonea, mudas, in dictis locis, territorio, & districtu, suisq; omnibus pertinentiis, *que ad nos, et Sacrum Romanum Imperium de jure pertinent, et pertinere noscuntur*, cum omnibus aliis & singulis, quocumq; nomine censcantur. Et omnia, & singula, que supradicta sunt, tam *jure Donationis, quam jure Feudi* collata, & concessa, ac etiam confirmata eisdem Fratribus, & dictis suis Procuratoribus, & recipientibus nomine, & vice ipsorum, *conferimus, concedimus, et confirmamus ex certa scientia* cum jurisdictione plenissima, cum omni honore, & dignitate, districtu, & dominatu, & cum omnibus publicis factionibus, & perangariis, & cum jure mercati, pedagiis, theloneis tam in aqua, quam in terra, cum potestate animadvertendi in facinorosos, & quacunq; jurisdictionis speciem exercendi, et cum pratis, silvis, pascuis, saltibus, venationibus, piscationibus, molendinis, terris cultis, & incultis, novalibus, aquis; aque molibus, salicetis, aquarum decursibus, paludibus, & cum omnibus, que ad integram Jurisdictionem pertinent, & pertinere videntur, ad habendum, tenendum, & possidendum, & quasi possidendum, & quicquid eis, & cuilibet eorum in predictis, *salvo jure Fidelitatis debite*, & de eo, quod eis deinceps perpetuo placuerit, faciendum, cum omnibus, & singulis, que infra predicta loca, & confines continentur, vel alii si qui forent, cum licentia habendi & apprehendendi sua autoritate tenutam, possessionem, vel quasi, rerum, & Jurium predictorum. Hoc amplius eidem Aldrovandino, & Fratribus antedictis, suisq; Heredibus, & Successoribus, necnon eorum Procuratoribus antedictis recipientibus ut supra, autoritate Regia & ex certa scientia confirmamus omnes, & singulas concessiones, largitiones, donationes, liberalitates, & munificentias quaslibet factas tam in personam Proavi sui Obizonis a Rodulpho Romanorum Rege Predecessore nostro, quam in personam Atavi ipsorum Obizonis Marchionis Estensis a Friderico Secundo olim Romanorum Imperatore Predecessore nostro, & in personam cujuslibet alterius predecessorum ipsorum, a quibuscumq; aliis retro Principibus, & Regibus Roman. ipsas largitiones, donationes, concessiones, liberalitates, munificentias, & Investituras predictas, quantum est respectu eorum Fratrum, nihilominus gratas, & ratas habentes; & totaliter approbantes, etiam si appareret, quod predicti Aldrovandinus, Nicolaus, Fulcho, Ugo, & Albertus, vel supradicti eorum Procuratores Dondachius, & Philippus, vel aliquis ex eis, non essent capaces dictarum concessionum propter aliquod obstaculum, volumus quod cessante dicto obstaculo, sive impedimento juris vel facti, statim predicte concessiones, & omnia, & singula supradicta perpetui roboris obtineant firmitatem, & ex nunc, prout ex tunc, predictis Fratribus Aldrovandino, Nicolao, Fulchoni, Ugoni, & Alberto, sint & intelligantur ipso jure esse quesita; perinde ac si nullum obstaculum affuisset, ita quod intervallo medii temporis etiam nullum eis prejudicium generetur. Et *pro predictis jure Feudi concessis iidem Aldrovandinus, & Fulcho in presentia nostra constituti* suis nominibus, necnon una cum prefatis Dondachio, & Philippo procuratorio nomine antedicto ad hoc specialiter constitutis, nomine, & vice dictorum Nicolai, Ugonis, & Alberti, Fratrum absentium tamen, *Nobis recipientibus Nostro, & Successorum nostrorum nomine Juramentum corporale Fidelitatis, homagii, prestiterunt super omnibus, et singulis, que in sacramento Fidelitatis habentur, &, in ipsius Fidelitatis Capitulis continentur*. Per has tamen concessiones, & Investituras, & expressa in hoc Privilegio, & specialiter declarata, non volumus quod in aliquibus juribus ipsorum Fratrum, que Predecessores eorum, vel aliquis ex Predecessoribus eorum habuerunt a Predecessoribus nostris Romanis Imperatoribus, & Regibus, retroactis temporibus sub quacunq; forma, & tenore verborum, aliquod prejudicium generetur; sed omnia eorum Jura in

totum

tu tam eis remaneant salva. Statuentes, & Regali nostro edicto districtius inhibentes, ne de cetero aliquis Princeps Illustris, Comes, Vicecomes, Potestas, Miles, Judex, Civitas, seu Commune, nullaq; persona magna vel parva, Ecclesiastica, vel Secularis, cujuscunq; status vel conditionis existat, hujus nostræ concessionis, donationis, & confirmationis paginam audeat infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem nostram Regiam se noverit graviter incursurum, & pro sue temeritatis pena quingentas libras optimi auri componat, quarum medietas Camere nostre, & reliqua Marchioni, suisq; Fratribus predictis, & eorum heredibus veniat applicanda. Decernentes irritum, & inane, quicquid contra premissa, vel eorum aliquod a quoquam quavis autoritate contigerit attentari, *Nostre, et Sacri Romani Imperii quoq; Juribus in omnibus semper salvis*, presentium sub nostre Majestatis Sigillo testimonio literarum. Datum Mantue Anno Domini Millesimo, Trecentesimo, quinquagesimo, quarto, Indictione Septima, Decimo Sexto Kalendas Decembris. Regnorum nostrorum Anno Nono.

Locus Tabellionatus. *Ego Petronius filius Ser Juliani de Bononia publicus Imperiali auctoritate Notarius Ferrariensis, suprascripta exempla suprascriptorum Privilegiorum Imperialium a suis Originalibus autenticis Privilegiis Serenissimi Principis et D. D. Karoli Dei gratia Romanorum Regis semper Augusti et Boemie Regis cum sigillis cereis ipsius D. Imperatoris pendentibus ad cordulas croceas et nigras sumpsi, scripsi, et exemplavi bona fide, et sine fraude, nil addens vel minuens de eo, quod in ipsis autenticis inveni, quod sensum vel sententiam mutet, aut variet intellectum, atque ipsa exempla cum ipsis suis autenticis Originalibus, vidi, legi, et diligenter ascultavi, una cum infrascriptis Ser Andrea de Cordonnis, Nicolino de Bonazolis, et Johanne de Gualengo publicis Notariis Ferrariensibus, coram Spectabili et Egregio viro Gerardo de Corrigia honorabili Potestate Civitatis Ferrarie et Districtus, sedente pro Tribunali in Palatio Juris Communis Ferrarie, ad bancum Officii Maleficiorum; ubi per ipsum jus redditur, et huic actui suam, et qua fungitur pro Communi Ferrarie, auctoritatem interponente et decretum. Et quia ipsa exempla cum dictis suis Originalibus concordare inveni, ideo me subscripsi, signumque meum in capite mei nominis apposui consuetum in testimonium premissorum. In Millesimo Quadringentesimo tertio decimo, Indictione sexta, die Vigesimo tertio Mensis Decembris Ferrarie.*

Locus Tabellionatus. *Ego Andreas filius quondam Lanfranchini de Cordoanis Notarii, Imperiali auctoritate Notarius publicus Ferrariensis, suprascripta exempla Privilegiorum Imperialium sumpta, scripta, et exemplata per suprascriptum Petronium Notarium a suis autenticis et Originalibus Privilegiis, vidi, legi, et diligenter ascultavi cum dictis suis autenticis et Originalibus Privilegiis, una cum suprascripto Notario, & infrascriptis Nicolino & Johanne Notariis, coram Spectabili & Egregio viro Gerardo de Corrigia honorabili Potestate Civitatis Ferrarie, & Districtus, sedente pro Tribunali ad suum solitum banchum Officii Maleficiorum, ubi per ipsum jus redditur. Et quia ipsa exempla cum suis Originalibus autenticis concordare inveni, ideo me in testem subscripsi, Signumque meum apposui consuetum in testimonium premissorum, suprascriptis Millesimo, Indictione, die, et Mense, Ferrarie.*

Locus Tabellionatus. *Ego Nicolinus, filius quondam Juliani de Bonazolis Notarii, Imperiali auctoritate Notarius Ferrariensis publicus, suprascripta exempla Privilegiorum Imperialium, sumpta, scripta, et exemplata per suprascriptum Petronium Notarium a suis autenticis Originalibus Privilegiis, vidi, legi, et diligenter ascultavi cum dictis suis autenticis Originalibus Privilegiis, una cum suprascriptis Petronio, et Andrea, et infrascripto Johanne coram Spectabili, et Egregio viro Girardo de Corrigia honorabili Potestate Civitatis Ferrarie et Districtus, sedente pro Tribunali in Palatio Juris Communis Ferrarie ad bancum Officii Maleficiorum, ubi per ipsum jus redditur. Et quia ipsa exempla cum dictis suis autenticis Originalibus concordare inveni, ideo me in testem subscripsi, signumque meum in capite mei nominis in tabor premissorum apposui, in suprascriptis Millesimo quadringentesimo tertio decimo, Indictione sexta, die vigesimo tertio Mensis Decembris, Ferrarie.*

Locus Tabellionatus. *Ego Johannes filius Ser Juliani de Gualengo Notarii, publicus Imperiali auctoritate Notarius Ferrariensis, suprascripta exempla Privilegiorum Imperialium sumpta, scripta, et exemplata per suprascriptum Petronium Notarium a suis autenticis Originalibus Privilegiis vidi, legi, et diligenter ascultavi cum dictis suis autenticis Originalibus Privilegiis, una cum suprascriptis Petronio, Andrea, et Nicolino, coram Spectabili, et egregio Viro Girardo de Corrigia honorabili Potestate Civitatis Ferrarie et Districtus, sedente pro tribunali in Palatio Juris Communis Ferrarie ad bancum Officii Maleficiorum, ubi per ipsum jus redditur. Et quia ipsa exempla cum dictis suis autenticis Originalibus concordare inveni, ideo me in testem subscripsi, signumque meum in capite mei nominis in testimonium premissorum apposui in suprascriptis Millesimo, Indictione, et die, Ferrarie.*

Ego Gerardus de Corrigia Potestas Civitatis Ferrarie & Districtus presens fui, vidi, audivi, & intellexi, dum hec suprascripta exempla Privilegiorum, sumpta, scripta, & exemplata per suprascriptum Petronium Notarium a suis Originalibus & autenticis Privilegiis Serenissimi & D. D. Karoli Romanorum Imperatoris & Boemie Regis, et subscripta per suprascriptos Ser Andream, Nicolinum, et Johannem Notarios fide dignos et autenticos lecta et ascultata fuerunt per ipsos Notarios de verbo ad verbum ad dicta sua vera Originalia, coram me

sedente

sedente pro tribunali in Palatio juris Communis Ferrarie ad banchum Officii maleficiorum, ubi per me jus redditur. Et quia ipsa exempla cum dictis suis Originalibus Privilegiis concordare inveni in omnibus, et per omnia, ut superius scriptum est, et dicti publici Notarii contestantur, ideo auctoritatem meam, et qua pro Communi Ferrarie fungor, interposui, et decretum, et me propria manu subscripsi in fidem et testimonium premissorum in suprascriptis Millesimo, Indictione, et die.

Strumento di Lega fatta nell' Anno 1357. tra i Ministri della S. Sede, Aldrovandino Marchese d'Este, i Gonzaghi, Giovanni da Olegio, il Marchese di Monferrato, e il Duce di Genova, in cui la Signoria di Comacchio è riconosciuta per distinta e diversa di quella di Ferrara.

Vedi pag. 286.

An. 1357.

IN Christi nomine ejusdemque Matris Marie intemerate puerpere Virginis gloriose, ac celestis Curie universe, *ad decus, laudem, pariter, & triumfum tam excelse, quam inclite alme Romane Ecclesie Sacrosancte, quam eciam Imperii Sacrosancti pariter et Romani*, nec non augmentum venerandi Cultus Fidei Ortodoxe, ac etiam celsitudinis extollentiam Sanctissimi in Christo Patris & D. D. Innocentii Pape sexti, Fratrum ejusdem Apostolice Sanctitatis DD. Cardinalium, Prelatorum, Rectorum, Pastorum, & Officialium Basilice antedicte, ad bonum statum pacificum, & tranquillum totius Italie, presertim Patrimonii, Marchie Anchonitane, Ducatus Romandiole, ac etiam Lombardie: Reverendissimus in Christo Pater, & D.D. *Egidius Dei gratia Sabinensis Episcopus, Apostolice Sedis Legatus*, nec non in partibus Italie pro Sancta Romana Ecclesia Vicarius generalis, prout de ejus Vicariatu, & Legatione, et baylus auctoritate Apostolica eidem concessis a me Notario infrascripto visis et lectis plenius continetur in literis Apostolicis: nomine proprio, et nomine et vice suorum Successorum eciam in officio, ac nomine et vice alme Romane Ecclesie supradicte, ac eciam auctoritate, vigore, et baylia supradictis; et nomine et vice *D. Androyni Venerabilis Abbatis Monasterii Cluniacensis Matisconensis Diocesis Nuncii Apostolici*, pro quo de rato promisit, et omnium quorumlibet Officialium, Rectorum, Pastorum, et Gubernatorum pro Ecclesia supradicta in partibus Italie supradictis; ac nomine et vice Incliti, spectabilis, et magnifici D. D. *Blasconie de Belviso Marchionis Marchie Anchonitane* pro Basilica antedicta, pro quo eciam de rato promisit prefatus D. Legatus ex parte una. Nec non sapiens et eloquens Vir D. Filippus de Marano utriusque Juris peritus infrascripti D. Vicarius generalis, procurator, et Syndicus, ac procuratorio, et syndicario nomine *Illustris et Magnifici D. D. Aldrovandini Estensis Marchionis, Civitatum Ferrarie, et Mutine pro almis Romana Ecclesia, et Imperio sacrosanctis Vicarii generalis*, prout de ejus syndicatu et procuratorio patet publico Instrumento scripto manu Christiani Notarii de Ferraria a me Notario viso et lecto. Et sapiens et eloquens Vir D. Jacobonus de Capriano Jurisperitus, Syndicus, procurator, et procuratorio et syndicario nomine *Magnificorum et potentum DD. Loysii quondam D. Coradi, Guidonis, et Feltrini fratrum et filiorum prefacti D. Loysii de Gonzaga Civitatum Mantue et Regii Vicariorum generalium pro Romano Imperio sacrosancto*, prout de ejus Sindicatu et baylia patet publico documento scripto per me Franciscum de Casali Notarium infrascriptum. Nec non providus et oculatus vir Luchinus Savius de Novaria, tanquam Syndicus et procurator, ac procuratorio nomine *Magnifici et potentis D. D. Johannis Vicecomitis de Olegio*, prout de ejus procuratorio et mandato constat publico instrumento scripto manu Montanini Notarii de Novaria a me Notario similiter viso & lecto, ac omnibus bayliis & mandatis omnium & singulorum suprascriptorum visis & lectis, nominibus quibus supra; ac etiam nomine & vice *Illustrium et Magnificorum DD. Joannis Marchionis Montisferrati Vicarii generalis Paple et Montisferati pro Romano Sacro Imperio* antedicto; *Symonis Bochanigre Dei gratia Ducis Janue*, & populi Defensoris, nec non *Nobilium et Magnificorum DD. de Becharia de Papia*, pro quibus omnibus de rato promiserunt ex parte alia. Devenerunt, & devenisse sponte, concorditer, & unanimiter confessi fuerunt ad infrascriptam Ligam, unionem, firmitatem, compositionem, & Confederationem nominibus antedictis. Renunciantes nominibus quibus supra acceptioni non facte, inite, & firmate dicte Lige, firmitatis, & unionis supra & infra, & non factarum rerum, sed & infra non gestarum, doli, mali, metus, fraudis in facto & dicto, & sine causa, vel ex injusta causa, & omni, & singulo alii suo Juri legum, canonum, statutorum, decretorum, & edictorum presentium & futurorum, auxilio & beneficio eisdem, vel eorum cuilibet & alteri nominibus sepedictis competenti vel competiture, expresse, promiscue, & invicem, eorumque Civitates, Subditos, loca, possessiones, detentiones, Territoria, & Castra, ac bona per ipsos possessa, & detenta quovis modo & causa, durante tempore infra & suprascripti Federis, non offendendum, ledendum, vel invadendum, seu molestandum, nec non ad offendendum, insultandum, ac ad invicem mutuo se juvandum contra unamquamque societatem seu societates, cetum, & catervam, seu Compagnam, vel habentem

benitem vim compagne, que nunc est, contra quoscumque & qualitercumque augmentatam, vel aliam qualitercumque inchoatam vel inchoandam ..... societatis haberet tam per se, quam eciam mixtam vel unitam per adjunctionem seu admixtionem quarumcumque gentium cujuscumque generis, nationis, vel nominis esse sciantur, que actualiter una cum dicta societate offenderent prefactos DD. Legatum, Abbatem, Marchionem, seu Rectores dictarum Provinciarum, vel Provincias, seu Provinciam, Civitatem, Terram, vel Castrum, seu Territorium eorum, seu alicujus eorum, commissas, vel commissa, aut commissa Regimini supradicto, seu prefactos supradictos Dominos ad invicem colligatos, vel eorum quemlibet, seu aliquem, videlicet predictorum DD. Marchionis Montisferrati, Ducis Janue, Nobilium de Becharia, Aldrovandini Estensis Marchionis, Johannis Vicecomitis de Olegio, Loysii, Guidonis, & Feltrini de Gonzaga, & eorum, & cujuslibet ipsorum successorum, seu Civitatem, Terram, Castrum, seu Territorium ipsorum, vel alicujus eorum detentum vel possessum per eos, vel eorum alium, seu quemlibet eorum, nomine vel vice, pactis, & modis, ac condictionibus infrascriptis, ad invicem solempniter, & solempni stipulatione vallatis, scilicet una pars alteri & altera alteri, videlicet. In primis quod Liga suprascripta & unio sit, & firma permaneat inter predictas partes usque ad tres annos proxime duraturos continuos, inchoandos in Festo proximo Sancti Michaelis, & ab hinc usque ad dictum Festum pactis, & modis, & condicionibus supra & infrascriptis. Item actum fuit in presenti Liga, inter suprascriptos nunc colligatos nominibus quibus supra, & pro se ut infra exequendos, quod fiat & sit talia de mille barbutis seu armigeris equestribus dividendis & assignandis infrascripto modo. Videlicet, quod D. Legatus, sive Romana Ecclesia, debet habere & contribuere quartam partem, videlicet ducentos quinquaginta equites, & alii ad invicem concolligati & superius nominati tres partes, videlicet septingentos quinquaginta dividendos & distribuendos inter eos ad invicem & concolligatos pro rata eorum, alias ad invicem observata. Item actum extitit inter predictos in presenti federe, quod in casu, quo societas, que est ad presens, vel futura in posterum, per se particulariter, vel in totum, vel una cum aliis gentibus foret, *in Territorio, vel offenderet Territorium infrascriptorum Dominorum, scilicet Bononie, Mutine, Regii, Mantue, FERRARIE, Adrie, COMACLI, Argente, & Policini Rodigii, & eorum Districtuum*, tunc teneatur D. Legatus & Abbas, & Romana Ecclesia, sive eorum Rectores, qui sunt vel pro tempore fuerint, mittere infra decem dies nunciandos a tempore requisitionis offensi, vel invasi, integram taleam suam, scilicet ducentos quinquaginta equites tam ad defensam, quam ad offensam, pro ut offenso vel invaso videbitur expedire. Item quod in casu, quo esset societas presens, vel futura, particulariter vel in totum, vel una cum aliis gentibus, in Territoriis Lombardie superioris suppositis supradictis DD. Marchioni Montisferrati, Duci Janue, & Nobilibus de Becharia, tunc Romana Ecclesia, sive D. Legatus & Abbas, vel Officiales Ecclesie, infra tempus viginti dierum mittere teneantur tantum quinquaginta equites pro defensa & offensa, ut supra proximo capitulo. Item in casu, quo societas, vel pars ejus presens vel futura, per se vel una cum aliis gentibus, foret in partibus Romandiole, tunc supradicti ad invicem & concolligati teneantur infra tempus supra proximo capitulo & antedicti mittere integram partem sue talee, scilicet septingentos quinquaginta equites. In casu vero, quo esset in partibus Marchie Anchonitane possessis per dictum D. Legatum, seu Marchionem, vel alios suos Officiales ejus nomine, tunc in tempus quindecim dierum computandorum, ut supra dicti Domini ad invicem concolligati ad instantiam dicti D. Legati, Abbatis, Marchionis, vel Rectoris Ecclesie, teneatur mittere tantum quadringentas barbutas, sive equites armigeros, salvo quod in casu, quo D. Legatus, Abbas, Marchio, vel Officiales Ecclesie, vellent debellare ac pugnare cum dicta societate & gente actualiter existente cum ea, teneantur & concolligati predicti mittere integram suam taleam, scilicet septingentas quinquaginta barbutas, de quibus trecentas quinquaginta barbutas possit D. Legatus, Abbas, vel Marchio, sive Rector Romane Ecclesie, tam per unum mensem continuum inchoandum a tempore recessus gentis colligatorum misse in Marchiam retinere, in partibus vero Ducatus & Patrimonio in casu supradicto, scilicet invasionis Territorii Romane Ecclesie subjecti, infra viginti dies numerandos ut supra, teneantur colligati predicti mittere tantum centumquinquaginta equites, sive sint ibidem debellandum, sive non, cum societate vel gente eidem adherente. Item quod in casu, quo per societatem nunc existentem aut futuram concolligati nunc in presenti Liga recuperarent, vel acquirerent acquisitum vel occupatum per eam societatem, vel adherentes, complices, & sequaces ejusdem, quod tale Castrum, Civitas, Locus, Burgus, vel Villa, seu Oppidum libere restituatur ei, cujus fuerit, vel ipsum tenuerit. Item quod quilibet ex Colligatis vel colligandis teneatur in locis publicis in suis Civitatibus, vel Castris facere publice proclamari, quod nullus sibi Subditus quovis jure vel titulo audeat vel presumat intrare Compagnam nunc existentem, vel futuram in posterum, vel si intrasset, infra decem dies vel plures secundum locorum distantiam debeat recessisse da dicta Compagna sub pena amissionis ..... de quo dampno non possit eximi sine conscientia omnium colligatorum vel majoris partis: Item quod non possit fieri Pax nec Treugua, vel aliqua qualiscumque compositio cum dicta societate presente vel futura, nisi intervenerit consensus omnium colligatorum, vel majoris partis. Que omnia & singula supradicta & infra dicte partes dictis nominibus sibi invicem attendere, complere & observare solempniter promiserunt, & contra in aliquo non facere, vel venire aliqua ratione, occasione, vel causa de jure, vel de facto, eciam si de jure, vel facto possent contravenire, sub pena & nomine pene Flotenorum decem millium auri boni & justi ponderis, in quam penam incidat pars non observans parti observanti, seu colligato vel colligando, seu colligatis vel colligandis,

gandis, observanti vel observantibus applicanda; que pena commissa purgari non valeat, & totiens inpurgabiliter committatur, sed exigi valeat cum..... quociens fuerit contrafactum in premissis vel aliquo premissorum; qua pena soluta, vel non, semel, vel pluries, & sepius, rata & firma maneant nichilominus omnia & singula suprascripta. Pro quibus omnibus & singulis attendendis & observandis prefactus D. Legatus, & Vicarius nomine supradicto, & Syndici & procuratores suprad:cti nominibus quibus supra, & eorum quilibet, sibi ad invicem obligaverunt bona Romane Ecclesie ubilibet posita, & suorum Dominorum superius nominatorum, presentia & futura, & eciam ea, que in generali non veniunt ypoteca; & ad majorem roboris firmitatem juraverunt dicte partes dictis nominibus, tactis scripturis in manibus Sacerdotis ad Sacrosancta Dei Evangelia, predictà omnia & singula suprascripta habere & tenere rata, grata, & firma, & contra ipsa vel ipsorum aliquod non facere vel venire, aliqua ratione vel causa, que dici vel excogitari possit de jure vel de facto.

Actum Cessene in loco Fratrum Minorum, Millesimo tercentessimo quinquagesimo septimo, Indicione decima, die vigesimo octavo mensis Junii, Pontificatus D. Innocentii Pape Sexti, Anno quinto, presentibus testibus vocatis & rogatis Nobili Viro Albertacio quondam D. Bindatii de Ricasoli Cive Florentino, & Johannino Besseline de Bruselis Canonico Anduerpiensi.

Ego Franciscus filius quondam D. Horaboni de Casali Civis Mantue publicus Imperiali auctoritate Notarius hiis omnibus presens fui, & rogatus scribere scripsi.

XV.

Investitura di Comacchio, e d' altri Stati, conceduta nell' Anno 1361. da Carlo IV. Imperadore a Niccolò, Ugo, Alberto ed Obizo Marchesi d' Este. Vide pag. 245. 261.

An. 1361.

IN nomine Sancte & Individue Trinitatis feliciter amen. Karolus Quartus divina favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus & Boemie Rex ad perpetuam rei memoriam. Quamvis de innate Cesaree benignitatis clementia universorum fidelium nostrorum comodis & profectibus dignamur intendere, & ipsorum sedulo procurare quietem, ut grata felicitate gaudeant sub grato regimine Principis gratiosi; singularius tamen illorum profectus, & honores diligimus, qui constantibus diuturnis obsequiis beneficia nostre Clementie solertiori studio meruerunt. Hinc est, quod habito respectu ad constantis fidei puritatem & preclara meritorum obsequia, quibus *Nobiles Nicolaus, Hugo, & Albertus fratres, filii quondam Obizonis Marchionis Estensis, ac Nobilis Obizo filius quondam Aldrovandini Marchionis Estensis, Nostri & Sacri Imperii dilecti Fideles*, nostre Celsitudini placuerunt actenus, & tanto magis in futurum complacere debebunt, quanto se amplioribus gratiarum beneficiis a nostra Celsitudine sensciunt prosecutos: animo deliberato, sano Principum, & Fidelium nostrorum accedente consilio, & ex certa nostra scientia, ipsos, & eorum quemlibet cum omnibus bonis suis mobilibus, & immobilibus, & se moventibus in nostram & Sacri Imperii tuicionem, protectionem, & defensionem recepimus, & presentibus recipimus singularem. Dantes, & concedentes ipsis, & eorum cuilibet, heredibus, & successoribus eorum legitimis, necnon Nobili Dondacio de Malvicinis de Fontana de Civitate Placentie ipsorum Ambassiatori & procuratori ad infrascripta specialiter & legitime constituto, recipienti nomine, & vice ipsorum, & eorum cujuslibet, Rodigium, & totum Comitatum Rodigii, cum omnibus adjacentiis & pertinentiis suis in integrum. Arquadam, que vocatur Arquada de Salto, & totum ejus Policinum cum omnibus adjacentiis & pertinentiis suis in integrum. Villam, que dicitur Frata, & Villam, que dicitur Costa, cum omnibus adjacentiis, & pertinentiis suis in integrum. Venesioum cum omnibus adjacentiis, & pertinentiis suis in integrum. Villam, que dicitur Abbaria de Vangadicia, cum omnibus adjacentiis & pertinentiis suis in integrum; & cum Castellis sive Castris, que quondam Nobiles Raynaldus, & dictus Obizo, ac Nicolaus fratres tenuerunt, & possiderunt in pertinentiis dicte Terre Abbacie de Vangadicia, seu juxta ipsam terram Abbacie ab utraque parte Aticis & fluminis Veteris. Totum flumen Vetus, quod hodie in vulgari nominatur Flumentelo, cum ripis, osu, & jure riparum ab utraque parte ipsius fluminis veteris, quod discurrit a flumine Aticis usque ad confinia Veneciarum, & generaliter quecumque tenuerunt, & possiderunt, vel quasi, prefati Raynaldus, Obizo, & Nicolaus in locis predictis, & eorum pertinentiis, & in Diocesi Adriensi, adjacentiis, & pertinentiis suis in integrum, tam in terris, aquis, fluminibus, vallibus, paludibus, Villis, Castris, Fortaliciis, juribus, & jurisdictionibus, quam aliis quibuscumque. Investimus quoque presentibus prefatos Nicolaum, Hugonem, Albertum, & Obizonem pro se & suis heredibus tam masculis, quam feminis, & predictum Dondacium Procuratorem ipsorum, eorum vice & nomine recipientem, de hiis Feodis & juribus, que inferius propriis nominibus duximus exprimenda, ipsisque eadem de novo ex certa scientia in perpetuum jure Nobilis Feodi ad usum Regni concedimus, & eciam confirmamus, videlicet Lendenariam cum ejus Curte & Districtu, & fortaliciis, adjacentiis, & pertinentiis

tiis suis in integrum. Et generaliter de omnibus aliis, & singulis rebus, bonis, & juribus, que prefati Raynaldus, Obizo, & Nicolaus tenuerunt, & jure Feodi tenere se recognoverunt, & que etiam ipsi, seu eorum predecessores soliti sunt habere & tenere in Feodum, jure Feodi a clare memorie Divis Imperatoribus & Regibus Romanorum nostris predecessoribus temporibus retroactis in Diocesi Adriensi, & aliis quibuscumque locis tam in terris, aquis, fluminibus, vallibus, paludibus, pascuis, Villis, Castris, fortaliciis, juribus & jurisdictionibus, quam aliis quibuscumque, predictos Nicolaum, Hugonem, Albertum, & Obizonem, ac prefatum ipsorum Procuratorem, administratorem, & actorem, procuratorio, sive administratorio nomine, & vice ipsorum investimus, ipsisque eadem de novo ex certa scientia concedimus in perpetuum, & eciam confirmamus. Eis eciam quibus supra nominibus in nobile Feodum, & jure Feodi concedimus per presentes jurisdictionem, honorem, & merum, ac mixtum Imperium Terre Argente, tociusque ejus Territorii, & Districtus, quod & que ad nos & Sacrum Romanum Imperium pertinet & pertinent, dictamque Terram Argente, & ejus districtum, ac omnia alia jura, jurisdictiones, honores, & feoda, regalia, vectigalia nova & antiqua in dicta Terra Argente, ejusque Territorio & districtu, que & qui ad Nos, & Sacrum Romanum Imperium pertinere noscuntur, & pertinere possunt quomodolibet in futurum. Concedimus insuper eis per presentes jure Feodi nobilis imperpetuum, per nos, nostrosque Successores Terram Sancti Alberti, & Castrum, cum omni suo districtu, & cum tota Riperia, que denominatur Riperia Fili, cum villis sui super dicta Riperia constitutis, & ceteris omnibus adjacentiis & pertinentiis suis, & confinibus supradicte Terre Argente usque ad mare, ab utroque latere Padi cum ipso flumine Padi, cum aliis fluminibus, canalibus, vallibus, paludibus, aquis, piscationibus, & venationibus, silvis, nemoribus, terris cultis & incultis, Portu, & Passu Primarii, & omnibus aliis Portubus quibuscumque sitis & positis super dictis locis, & pertinentiis locorum, & villarum supradictarum *ab utroque latere Padi intra Mare* COMACLI, & Territorium Argente. *Concedimus eciam de nostra Imperiali Munificencia prefatis Nicolao, Hugoni, Alberto, & Obizoni, & eorum heredibus & Successoribus, nec non eorum Procuratori antedicto, per nos, nostrosque Successores imperpetuum, jure Nobilis Feodi* dictum COMACLUM, sive TERRAM COMACLI, *valles, & terram cultam, & incultam, nemora, & buscos, venationes, & silvas, piscationes, & aquas salsas, & dulces dicte* TERRE *&* CIVITATIS COMACLI, *ejusdem Diocesis, sive Territorii, cum omnibus aliis & singulis connexis & dependentibus ab eadem, cum omni honore, cum jurisdictione, districtu, & dominatu, ac mero & mixto imperio, & baylia.* Concedimus insuper imperpetuum, nostro & Successorum nostrorum nomine ipsis & eorum heredibus, & Successoribus, ac Procuratori ipsorum nominibus quibus supra, omnia alia jura, jurisdictiones, honores, titulos, fasces, & dignitates, fodra, Regalia vectigalia, pedagia, theolonea, & mudas in dictis locis, Territorio, & Districtu, suisque omnibus pertinentiis, que ad nos, & Sacrum Romanum Imperium de jure pertinent & pertinere noscuntur, cum omnibus aliis & singulis quibuscumque nominibus censeantur. Et omnia alia & singula, que supradicta sunt, tam jure donacionis, quam jure Feodi collata & concessa, ac eciam confirmata, ipsis & eorum cuilibet, ac prefato ipsorum Procuratori, recipienti vice & nomine ipsorum, concedimus, conferimus, & confirmamus ex certa scientia cum jurisdictione plenissima, cum omni honore, dignitate, districtu, & dominatu, & cum omnibus publicis factionibus & perangariis, & cum jure mercati, pedagiis, theoloneis tam in terra, quam in aqua cum potestate animadvertendi in facinorosos, & quamcumque jurisdictionis speciem exercendi, & cum pratis, silvis, pascuis, saltibus, venationibus, piscationibus, molendinis, terris cultis & incultis, novalibus, aquis, aqueductibus, salicetis, aquarum decursibus, paludibus, & cum omnibus, que ad integram jurisdictionem pertinent, & pertinere videntur; ad habendum, tenendum, & possidendum & quasi possidendum, & quicquid eis, & cuilibet eorum in predictis, salvo jure Fidelitatis debite, & de eo quod eis deinceps perpetuo placuerit faciendum, cum omnibus, & singulis, que infra predicta loca & confines continentur, vel alii si qui forent, cum licencia habendi, et apprehendendi sua auctoritate tenutam, seu possessionem, vel quasi, rerum et jurium predictorum. Confirmamus insuper ex certa scientia predictis Nicolao, Hugoni, Alberto, et Obizoni, ipsorumque heredibus, et Successoribus, nec non eorum Procuratori antedicto, recipienti nomine, quo supra, omnes et singulas concessiones, largitiones, donaciones, libertates, et munificiencias quaslibet, tam progenitoribus ipsorum, quam ipsis a Divis Rodolfo Romanorum Rege, ac Frederico Secundo Romanorum Imperatore, ac aliis Romanorum Imperatoribus, et Regibus nostris predecessoribus factas, seu concessas, ipsasque omnes et singulas ratas, et gratas habentes, auctoritate Imperatoria, ex certa nostra scientia confirmamus. Et si appareret, quod dicti Nicolaus, Hugo, Albertus, et Obizo, et prefatus Dondacius Procurator ipsorum, vel aliquis ex eis, non essent capaces dictarum concessionum propter aliquod obstaculum, volumus, quod cessante tali obstaculo vel impedimento juris, vel facti, predicte concessiones, et omnia, et singula supradicta perpetui roboris obtineant firmitatem, et predictis Nicolao, Hugoni, Alberto, et Obizoni sint et intelligantur ipso jure esse quesita, perinde ac si nullum obstaculum affuisset; ita quod intervallo medii temporis eciam nullum eis prejudicium generetur. Et super premissis omnibus et singulis prefatis Dondacius de Malvicinis Procurator et Nuncius specialis predictorum Nicolai, Hugonis, Alberti, et Obizonis *in nostre Majestatis presencia personaliter constitutus, nomine procuratorio, & in animas ipsorum, nobis prestitit Homagii, Fidelitatis, obediencie, & subjectionis debite solitum sacramentum*, prout in publico Instrumento desuper confecto plenius continetur.

metur. Per has conceſſiones, & Inveſtituras, & expreſſe in hoc Privilegio, & ſpecialiter declarata, volumus, quod prefatis Nicolao, Hugoni, Alberto, & Obizoni in aliquibus juribus ipſorum, que predeceſſores eorum, vel aliqui ex predeceſſoribus eorum habuerunt a Predeceſſoribus noſtris Romanorum Imperatoribus & Regibus retroactis temporibus ſub quacumque forma & tenore verborum, aliquod prejudicium generetur; ſed omnia eorum jura, & totum in eis remaneant ſemper ſalva. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam noſtre Majeſtatis infringere, vel ei quovis auſu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare preſumpſerit, indignationem noſtram Ceſaream, ac penam centum librarum auri optimi componendarum, quarum medietas dictis noſtris Vicariis, ſuiſque heredibus; reliqua vero medietas Fiſco noſtro Imperiali veniat applicanda, ſe noverit graviter incurſurum. Decernentes auctoritate Ceſarea, & ex certa noſtra ſciencia, irritum & inane quicquid contra premiſſa, & eorum quodlibet a quoquam quavis auctoritate contigerit attemptari, No- (Locus) ſtris & Sacri Imperii, & (Monogrammatis.) aliorum quorumlibet juri- bus in omnibus ſemper ſalvis. Signum Sereniſſimi Principis, & Domini Domini Karoli Quarti Romanorum Imperatoris Invictiſſimi, & glorioſiſſimi Boemie Regis. Teſtes huius rei ſunt Venerabiles Arneſtus Sancte Pragenſis Eccleſie Archiepiſcopus, Johannes Olomucenſis, Johannes Argentinenſis, & Paulus Friſingenſis Eccleſiarum Epiſcopi, Illuſtres Rupertus ſenior Comes Palatinus Reni Sacri Imperii Archidapifer, & Dux Bavarie, Rydakkarus Brunſwicenſis, & Henricus Legincenſis Duces ſpectabiles, Fridiricus Burgravius Nuremburgenſes, Johannes & Ulricus Lantgravii Lutteimbergenſes, Burgbardus Burgravius Magdeburgenſis Magiſter Curie noſtre Imperialis, & Nobiles Sbynco de Haſemburg ſupremus Camere noſtre Magiſter, Thymo de Coldiz Magiſter Camere noſtre, & Rudolffus de Warcha, & alii quamplures, noſtri & Imperii Sacri Principes nobiles & Fideles, preſentium ſub Imperialis noſtre Maieſtatis Sigillo teſtimonio literatum. Datum Nuremberg, Anno Domini Milleſimo Trecenteſimo Sexageſimo primo, Indictione quarta decima, XIIII. Kalendas Januarii, Regnorum noſtrorum Anno ſextodecimo, Imperii vero ſeptimo.

Locus, unde Bulla pendebat.

Per Dominum Imperatorem
Cancellarius.

Correcta per Johannem
Decanum Glagovien.

a tergo: R um Johannes Tribonien.

ADNOTATIO.

Non pigebit heic meminiſſe, innumera Diplomata archetypa Romanorum Pontificum, Auguſtorum, & Regum exiſtere; ne dicam e pleriſque, certe ex compluribus excidiſſe Bullas, ac ſigilla: quod tamen nihil minuit documentorum veritatem aliunde ſpectatam. Subſcriptiones appoſitæ Privilegiis Caroli IV. multiplicis generis ſunt, & magna varietate peractæ. Quod noſtrum eſt, duo ex illis innuam. Primum eſt Diploma ejuſdem Caroli IV. datum Anno 1359. *Civitati Hamburgenſi apud V. C. Petrum Lambecium Rer. Hamburg. Lib.* 2. *pag.* 88. *Ibi ſubſcribit:* Per Dominum Imperatorem Conradus de Siſenheim. *Alterum eſt Diploma ejuſdem Caroli IV. conceſſum Anno* 1368. *Ottoni Epiſcopo Mindenſi in Chron. Epiſc. Minden. apud Piſtor. Scriptor. Rer. German. pag.* 751. *Subſcribit in iſto:* Ad mandatum Cæſaris Cancellarius.

XVI.

Inveſtitura di Comacchio, *e d' altri Stati, conceduta nell' Anno* 1433. *da Sigiſmondo Imperadore a Niccolò Marcheſe d' Eſte.* Vedi pag. 245. 263.

An. 1433.

Sigiſmundus Divina favente Clementia Romanorum Imperator ſemper Auguſtus, ac Hungarie, Boemie, Dalmatie, Croatie &c. Rex ad perpetuam rei memoriam notum facimus tenore preſentium univerſis. Etſi cunctorum ſubiectorum noſtrorum, & Imperii Sacri Fidelium proſperitates, & commoda benigne reſpicimus, & in eorum proſperitatis augmento, ex innata nobis clementia delectamur; ad illos tamen ſingulari affectu promptam ſe gerit noſtra Serenitas, qui pre ceteris fidelibus ſe in fidei conſtantia, & indefeſſe fidelitatis obſequio, reddiderunt hactenus, ac reddunt continuo promptiores. Sane pro parte generoſi, ac nobilis Nicolai quondam Alberti Marchionis Eſtenſis oblata noſtre Serenitati Ceſaree petitio continebat, videlicet: *Cum clare memorie Carolus Quartus Romanorum Imperator, Illuſtriſſimus quondam Genitor, & Predeceſſor noſter, Nobiles quondam Aldrovandinum, Nicolaum, Fulconem, & Ugonem ejus patruos, ac Albertum ejus patrem*, ad Imperialis protectionis, ac defenſionis, cum omnibus ſuis bonis mobilibus, & immobilibus, & ſe moventibus, gratiam recepetit, *ipſiſque omnibus, & eorum filiis, & heredibus donaverit, transtulerit, & largitus fuerit* Redigium eum toto eius Comitatu, & nonnulla alia loca in Pollicino Rodigii adiacentia, atque Adriam, & Adrianum eum toto ejus Diſtrictu, & Comitatu, nec non *inveſtiverit prefatos ejus Patruos, & Patrem pro ſe, & eorum heredibus tam maſculis, quam feminis in perpetuum jure nobilis Feudi ad uſum*

 Regni,

Regni, de Lendenaria, & ejus Curte, & Districtu, & de jurisdictione, honore, mero, & mixto imperio Terre Argente, totiusque ejus Territorii, & Districtus, & de Terra Sancti Alberti cum Castro, & de Riperia Fili, & de *CIVITATE*, seu *TERRA COMACLI*, *prout in Bullis, seu Privilegio dicti olim Illustrissimi genitoris, & predecessoris nostri evidenter apparet, quarum Bullarum tenorem hic haberi volumus pro sufficienter expressum*: Quatenus dignaremus ipsum Nicolaum, cum ejus filiis legitimis & legitimatis, & ejus bonis sub protectione nostra suscipere, atque omnia in dictis Bullis contenta, & concessa, *de novo donare, & concedere, & jam donata, & concessa confirmare*; nobis humiliter supplicaverit: Nos, volentes desideriis ipsius Nicolai, pro quo fidei, ac devotionis puritas ejus, aliaque virtutum merita multipliciter interpellant, gratis assensibus annuere, & concurrere in hac parte: ipsum Nicolaum, ejusque filios legitimos, & legitimatos cum omnibus eorum bonis mobilibus, & immobilibus, & se moventibus, sub Sacri Imperii, & Nostra protectione, & defensione recipimus specialiter, ac presentis scripti patrocinio communimus. Insuper concedimus, donamus, transferimus, & largimur Cesarea liberalitate, & ex certa scientia, in perpetuum, dicto Nicolao, & ejus filiis legitimis, & legitimatis Rodigium, & totum Comitatum Rodigii cum omnibus adjacentiis, & pertinentiis suis in integrum, & infrascripta loca, & Villas, videlicet Arquadam de Salto, & totum ejus Pollicinum; Villam, que dicitur Frata, & Villam, que dicitur Costa, cum omnibus earum adjacentiis, & pertinentiis in integrum; Adriam Civitatem, & Adrianum, cum toto ejus Districtu, & Comitatu, & adjacentiis, & pertinentiis suis in integrum; Venetium cum omnibus adjacentiis, & pertinentiis suis in integrum; & Terram Abbatie de Vangaditia cum suis Castellis, sive Castris, & cum suis adjacentiis, & pertinentiis in integrum, que olim Illustres Domini Marchiones Estenses, & precipue Albertus Pater dicti Nicolai, & dictus Nicolaus tenuerunt, & possederunt in pertinentiis dicte Terre Abbatie de Vangaditia, seu juxta ipsam Terram Abbatie ab utraque parte Atticis, & Fluminis Vecli; totum Flumen vetus, quod hodie in vulgari nominatur Flume Veclo, cum ripis, usu, jure Riparum ab utraque parte ipsius Fluminis Vecli, secundum quod discurrit a Flumine Atticis usque ad confinia Venetiarum. Et generaliter quecunque tenuerunt, & possederunt, vel quasi, prefati Illustres Marchiones Estenses in locis predictis, & eorum pertinentiis, & Diocesi Adriensi, & adjacentiis, & pertinentiis suis in integrum, tam in terris, aquis, fluminibus, vallibus, paludibus, Villis, Castris, Fortiliciis, juribus, & jurisdictionibus, quam aliis quibuscunque. Investimus quoque per hanc scripti paginam prefatum Nicolaum Marchionem Estensem pro se, & suis filiis legitimis, & legitimatis de his Feudis, & Juribus, que certis vocabulis inferius duximus nominanda; sibique eadem de novo pro se, & dictis suis filiis, ex certa scientia in perpetuum *jure nobilis Feudi ad usum Regni* concedimus, & etiam confirmamus, videlicet: Lendenariam cum ejus Curte, Districtu, & Fortiliciis, adjacentiis, & pertinentiis suis in integrum. Et generaliter de omnibus aliis, & singulis rebus, bonis, & juribus, que prefati Marchiones Estenses tenuerunt, & jure Feudi se tenere recognoverunt, & que etiam ipse, & eorum predecessores soliti sunt habere, & tenere in Feudum, & jure Feudi, a Clare memorie Divis Imperatoribus, & Regibus Romanorum, nostris predecessoribus temporibus retroactis, in Diocesi Adriensi, & aliis quibuscunque locis, tam in terris, aquis, fluminibus, vallibus, paludibus, pascuis, Villis, Castris, Fortiliciis, in juribus, jurisdictionibus, quam aliis quibuscunque, predictum Nicolaum Marchionem Estensem, sibique eadem de novo ex certa scientia concedimus in perpetuum, & etiam confirmamus. Insuper eidem Nicolao Marchioni Estensi, & suis filiis legitimis, & legitimatis, *in nobile Feudum, & jure Feudi* concedimus per presentes jurisdictionem, honorem, merum, & mixtum imperium Terre Argente, totiusque ejus Territorii, & Districtus, quod, & que ad nos, & Sacrum Romanum Imperium pertinet, & pertinent, dictamque Terram Argente, & Districtum ipsius, ac omnia alia jura, jurisdictiones, honores, & feuda, Regalia, vectigalia nova & antiqua, in dicta Terra Argente ejusque Territorio, & Districtu, que, vel qui ad nos, & Sacrum Romanum Imperium pertinere, & spectare noscuntur in futurum. Insuper etiam *jure Feudi nobilis* per nos, nostrosque Successores in perpetuum prefato Nicolao, & suis filiis legitimis, & legitimatis, per has patentes literas concedimus Terram Sancti Alberti, & Castrum, cum omni suo Districtu, & cum tota Riparia, que denominatur Riparia Fili, cum Villis suis super dicta Riparia constitutis, & ceteris omnibus adiacentiis, & pertinentiis suis, & confinibus supradicte Terre Argente, usque ad mare ab utroque latere Padi cum ipso flumine Padi, & cum aliis fluminibus, canalibus, vallibus, paludibus, aquis, piscarionibus, & venationibus, silvis, nemoribus, terris cultis, & incultis, Portu, & Passu Primarii, & omnibus aliis Portubus quibuscunque sitis, & positis super dictis locis, & pertinentiis locorum, & villarum predictatum *ab utroque latere Padi, intra mare* COMACLI, & Territorium Argente. *Concedimus etiam nostra munificentia Cesarea prefato Nicolao Marchioni, & suis filiis legitimis, & legitimatis, per nos nostrosque Successores in perpetuum jure nobilis Feudi dictum* COMACLUM, *sive* TERRAM COMACLI, *Valles, terram cultam, & incultam, Nemora, & Boschos, Venationes, & Silvas, Piscationes, & aquas salsas, & dulces dicte* TERRE *&* CIVITATIS COMACLI, *ejusque Diocesis, sive Territorii, cum omnibus aliis, & singulis connexis, & dependentibus ab eadem, cum omni honore, & jurisdictione, districtu, & dominatu, ac mero, & mixto imperio, & baylia*. Concedimus insuper in perpetuum per nos, & nostros Successores prefato Nicolao Marchioni, & suis filiis legitimis, & legitimatis omnia alia jura, jurisdictiones, honores, titulos, fasces, & dignitates, feuda, Regalia, vectigalia, Pedagia, Teolonea, mudas in dictis locis, Territorio, & Districtu, suisque omnibus pertinentiis, que ad nos, & Sacrum Romanum Imperium de jure pertinent, & pertinere noscuntur, cum omnibus

nibus aliis, & singulis quocunque nomine censeantur, & omnia, & singula, que supra dicta sunt, tam jure Donationis, quam jure Feudi collata, & concessa, ac etiam confirmata, eidem Nicolao Marchioni pro se, & dictis suis filiis legitimis, & legitimatis, conferimus, concedimus, & confirmamus, ex certa scientia, cum jurisdictione plenissima, cum omni honore, dignitate, districtu, & dominatu, & cum omnibus publicis factionibus, & perangariis, & cum jure Mercati, Pedagiis, Theloneis, tam in aqua, quam in terra, cum potestate animadvertendi in facinorosos, & quamcunque jurisdictionis speciem exercendi, & cum pratis, silvis, pascuis, saltibus, venationibus, piscationibus, molendinis, terris cultis, & incultis, novalibus, aquis, aque molibus, salicetis, aquarum decursibus, paludibus, & cum omnibus, que ad integram jurisdictionem pertinent, & pertinere videntur. Ad habendum, tenendum, & possidendum, & quasi possidendum, & quid quid sibi in predictis, *salvo jure Fidelitatis debite*, & de eo quod ei deinceps perpetuo placuerit faciendum, cum omnibus, & singulis, que infra predicta loca, & confines continentur, vel aliis, si qui forent, cum licentia habendi, & apprehendendi sua auctoritate tenutam, possessionem, vel quasi, rerum: & jurium predictorum. Hoc amplius moti supplicationibus, & instantia prefati Nicolai Marchionis Estensis, eidem Nicolao, ejusque filiis legitimis, & legitimatis, auctoritate Cesarea, & ex certa scientia, volentes ipsum per grata honoris, & retributionis premia nostre Celsitudini Sacroque Romano Imperio efficere promptiorem, ac animo deliberato, *dictas Bullas olim Illustrissimi Genitoris, & Predecessoris nostri, que predicta in se continent, & omnia alia Privilegia, Concessiones, Largitiones, Donationes, & Investituras, & gratias factas in personam cujuslibet predecessoris sui, a quibuscunque aliis retro Principibus, et Regibus, ac Imperatoribus Romanorum, que omnia vidimus, et legimus, de verbo ad verbum, auctorizamus, renovamus, ratificamus, approbamus, et confirmamus, ac ratas et gratas immobiliter esse volumus. Et pro predictis jure Feudi concessis, Idem Nicolaus Marchio Estensis in presentia nostra constitutus, in ejus animam, nobis recipientibus nostro, et Successorum nomine, Juramentum corporale Fidelitatis, homagii, prestitit, super omnibus et singulis, que in sacramento Fidelitatis habentur, et in ipsius Fidelitatis capitulis continentur*. Insuper concedimus, donamus, transferimus, & largimur Cesarea liberalitate, & ex certa scientia, atque animo deliberato in perpetuum prefato Nicolao Marchioni Estensi, & ejus filiis legitimis, & legitimatis infrascriptas Terras, Castra, & loca, videlicet: In primis Terram Nonantule, Terram Saxoli, Terram Finalis Mutine positas in Districtu Mutine, Terram Castellarani, Terram Pioli, Terram Ligontie, Terram Scalellarum, Terram Carpinatarum, Terram Minotii, Terram Baesii, Terram Querzole, Terram Roche, Terram Sarzani, Terram Sancti Cassani, Terram Rondanarie, Terram Hirriberie, Terram Sancti Martini in Rivo positas in Districtu Regii, Terram Monticuli Territorii Parmensis, Terram Varrani, & Taponechi Territorii Lunensis, cum omnibus, & singulis earum, & cujuslibet earum Terris, locis, & Villis sibi correspondentibus, & Potestariis suis obedientibus, suisque confinibus, jurisdictionibus, & pertinentiis. Item Terras Castri novi, & Gallicani, cum Terris, Villis, & locis sibi correspondentibus, & nunc Potestariis earum obedientibus, suisque jurisdictionibus, & pertinentiis atque confinibus positas in Dioecesi Lucana. Nec non Terram, & Territorium vocatum Sancto Peregrino, positam in Alpibus inter Civitatem Mutine, & Civitatem Luce. Nec non Territorium positum citra Alpes versus Mutinam, de quo olim mota fuit questio per homines de Barga, & Corrilia Dioecesis Lucane ipsi D. Marchioni cum omnibus montibus, & silvis in predicto Territorio existentibus: que Terre, Castra, & loca pervenerunt, & pervente sunt ad manus, & sub dominio prefati D. Marchionis, certis rationabilibus causis nobis expositis, & narratis, salvis tamen in premissis omnibus juribus quorumlibet aliorum. Dantes insuper, & concedentes prefato Nicolao Marchioni licentiam, & liberam facultatem, ac omnimodam potestatem, & auctoritate predicta, ac edicto Cesareo, certis rationabilibus causis ad hec nos moventibus. Decernentes, ut ipse Nicolaus Marchio de dictis Civitatibus, Terris, Castris, locis, juribus, & jurisdictionibus sic ut supra datis, & concessis, & earum qualibet tam ex testamento, quam extra, inter ejus filios, & heredes tam natos, quam nascituros pro libito sue voluntatis disponere possit, & valeat, ipsosque, vel aliquem, seu aliquos ex eis in ipsis, vel aliqua eorum parte sibi heredes instituere, sibique eas, & earum quamlibet legare, & inter eos ipsas dividere, assignare, & divisionem, atque assignationem facere, & omnem alium cujuslibet generis contractum in eis, & super eis perficere, prout sibi Nicolao Marchioni melius visum fuerit, & placuerit, dummodo legitimi suis debitis portionibus non frustrentur. Non obstantibus quibuscunque in contrarium facientibus, quibus omnibus, in quantum huic nostre concessioni, & gratie contrarientur, de Imperialis potestatis plenitudine derogamus, & ex certa scientia derogatum esse volumus per presentes presentium sub bulla Aurea Typario Majestatis nostre impressa testimonio literarum. Dat. Ferrarie Anno Domini Millesimo Quadringentesimo Trigesimo Tertio, die decima septima Septembris. Regnorum nostrorum Anno, Ungarie &c. Quadragesimo septimo, Romanorum Vicesimotertio, Boemie Decimoquarto, Imperii vero Primo.

Pendet Bulla aurea

Ad mandatum Domini Imperatoris
Gaspar Slik Miles, Cancellarius
& Capitaneus Terrarum Egre.

a tergo R^tum^ Marquardus Brisacha.

XVII.

Investitura di Comacchio, *e d'altri Stati, conceduta da Federigo III. Imperadore nell'Anno* 1452. *a Borso Marchese d'Este coll'erezione del Ducato di Modena e Reggio, e della Contea di Rovigo, e unione di Comacchio ad essa Contea.* Vedi pag. 245. 264. 304. etc.

An. 1452.

FRIDERICUS *Divina favente clementia Romanorum Imperator semper Augustus, Austrie, Stirie, Carinthie, & Carniole, Dux, Dominus Marchie Sclavonice, ac Portus Naonis, Comes in Habspurg, Tirolis, Ferretis, & in Kyburg, Marchio Burgovie, & Lantgravius Alsatie.*

Ad perpetuam rei memoriam. Illustri Borsio, Mutine, & Regii Duci, Marchioni Estensi, ac Rodigii Comiti, Nostro, & Imperii Sacri Principi fideli dilecto, gratiam Cesaream, & omne bonum. Ad instar summe Monarchie Imperatoris Eterni, qui de beatorum magnitudine, & electorum suorum pluralitate letatur, signa quidem extimationis trahentes, exemplum letis semper affectibus nostra Imperialis sublimitas desiderat, ut in circuitu sedis Auguste Illustrium Principum numerus augmentis felicibus augeatur. Sic itaque Romanorum Imperatores, & Reges, Monarche Terrestres, Cesareum culmen augere, decorumque facere usi sunt, cum ex celorum summo micantissima sidera trahentes in terram, ipsum Imperiale fastigium, densis undequaque procerum stipatum catervis, coruscantibusque semper magnorum Eorum agminibus illustrare conantur. Et licet ad quorumlibet nostrorum Fidelium munifice prosequenda servitia, liberalitatis nostre manus quadam generalitate procliva sit, illorum tamen honori specialius intendimus, in quibus majoris fidei sinceritatem, atque constantiam profundius invenimus. Sane attendentes multiplicia probitatis merita, & preclare devotionis insignia, quibus tu, & progenitores tui Predecessores nostros dive memorie Romanorum Imperatores, & Reges, & ipsum Sacrum Romanum Imperium dignis quidem studuistis honoribus venerari, pensantesque diligenti meditatione, quo fidei, & devotionis ardore, defuncto quondam Leonello germano tuo, Nicolao ejus filio legitimo, & naturali in pupillari etate constituto, aliis etiam fratribus tuis superstitibus, *Communitates, et Populi Civitatum Mutine, & Regii, ac aliarum Civitatum, Castellorum, & locorum inferius descriptorum, nobis, & Sacro Romano Imperio immediate subjectorum, & pertinentium*, tibi plurimum fuerint inclinati; sperantes quoque, quod *infrascripte Civitates, Terre, Castella, Oppida, et loca quelibet* ad omnipotentis Dei laudem, Sacri Romani Imperii honorem, ac Populi, & Subditorum commodum, & utilitatem, a te juste regentur, ac prospere gubernabuntur, illeque in pacis dulcedine, & administrationis justitie, Divino favente auxilio, & tua providentia concurrente, confovebuntur, ac conservabuntur, aliis quoque quamplurimis rationabilibus causis moti: Te animo deliberato, & ex certa nostra scientia, sano Principum, Comitum, Baronum, Procerum, Nobilium, & aliorum nostrorum Fidelium accedente consilio, in Nomine Domini Salvatoris Nostri Jesu Christi, a quo omnis Principatus, & honor provenire dinoscitur, illustravimus, & insignivimus in verum Principem, atque Ducem Mutine, & Regii cum Pertinentiis suis, & Territoriis infrascriptis, sublimavimus, creavimus, & ereximus, sublimamus, creamus, & erigimus, de Cesaree plenitudine potestatis per presentes. Decernentes, & expresse volentes, quod tu, & heredes tui masculi, ex te legitime descendentes, te vero, & illis deficientibus, unus ex collateralibus tuis, legitimus tamen, quem tu Borsi prefate infra decennium a dat. presentium nominandum duxeris, habilis, & idoneus, & illius Heredes masculi ex eo etiam legitime descendentes dictarum Civitatum Mutine, & Regii cum Territoriis, & Pertinentiis suis, & aliis infrascriptis, perpetuis futuris temporibus, Principes, & Duces, esse, dici, appellari, nominari, & ut alii Principes, & Duces Sacri Romani Imperii, teneri, & honorari, & ab omnibus reputari, omnique dignitate, nobilitate, jure Regalium, ac jurisdictione, potestate, libertate, honore, consuetudine, ac prerogativa qualibet uti, frui; & gaudere possitis, & debeatis, quibus alii Imperii Sacri Principes, & Duces Illustres, in dandis, seu recipiendis juribus, & jurisdictionibus, in conferendis Feudis, & omnibus aliis Illustrem Statum, & conditionem Ducum, seu Principum concernentibus, fruuntur, & utuntur, quomodolibet consuetudine, vel de jure; cum potestate quoque, & auctoritate Tabelliones, ac Judices ordinarios, recepto ab his nostro, & Imperii Sacri nomine debite fidelitatis juramento, quos idoneos repereris, creandi; illegitimos, spurios, notos, manseres, & quoscunque alios de damnato coitu copulative, vel disjunctive procreatos, ad honores, dignitates, necnon hereditates & jura paterna, & materna quecunque ubique locorum, stantibus, aut non stantibus legitimis (Illustrium tamen Principum, Comitum, & Baronum filiis exceptis) legitimandi, & ad legitimorum jura reducendi; infames quoque & quavis infamie nota respersos, ad famam, necnon actus legitimos, & quosvis honores, & dignitates reintegrandi, & restituendi; ac omnia, & singula alia faciendi, gerendi, & exercendi, que Comites Sacri Palatii nostri Lateranensis, quovis modo facere, gerere, & exercere possunt ... consuetudine, vel de jure. Prefatasque Civitates Mutine, & Regii cum eorundem Territoriis, Diocesibus, & Pertinentiis, aliisque Terris, Oppidis, Castellis, Villis, munitionibus, fortaliciis, districtibus, montibus,

bus, collibus, paludibus, & planis, videlicet toto & universo Territorio Frignani, cum omnibus suis Terris, & locis, Pertinentiis, & coherentiis quibuscunque in integrum. Terram Vignole cum quibuscunque aliis Terris, & Castellis, que a te recognoscuntur per heredes quondam Ugutionis de Contrariis, Terram Spilimberti cum quibuscunque aliis Terris, & Castellis, que a te recognoscuntur per Nobiles de Rangonibus, Terram Furmizinis cum quibuscunque aliis Terris, que a te recognoscuntur per Nobiles de Piis, Terram Montiscuculi cum quibuscunque aliis Castellis, & Terris, que a te tenentur, & gubernantur per Cesarem de Montecuculo: que quidem omnes Terre, & loca, posita, & situata sunt in Territorio, & Diocesi Mutinen. Terram Scandiani cum quibuscunque locis, & Castris, que a te similiter recognoscuntur per Feltrinum de Bojardis Militem, Terram Casalgrandis, & Dinezani cum quibuscunque aliis Terris quondam recognitis ab Illustri Domo tua Estensi per Albertum a Sale Militem, Terram Feline cum suis pertinentiis, & locis, que quidem omnes Terre, & loca posita, & situata sunt in Territorio, & Diocesi Reginensi. Terram Camporizani cum suo Vicariatu, & cum quibuscunque aliis locis situatis in Diocesi Lucensi, Terram Dallii cum aliis quibuscunque Terris, Villis, & locis acquisitis, & noviter perventis ad manus tuas, & quondam progenitorum tuorum, & sub Dominio, & Gubernatione tua; justis, & rationabilibus causis, situatis in proxime dicto Territorio, et Diocesi Lucensi, et in loco vulgariter nuncupato Carfagnana, Terram Castri Novi, cum suis pertinentiis, et coherentiis Territorii, et Diocesi Parmen. ac Terram Castri novi prope Terdonam, et Diocesi Terdonen. cum omnibus, et singulis dictarum Civitatum, Terrarum, Castellorum, Villarum, munitionum, fortaliciorum, Territoriorum, et pertinentiarum, necnon jurium, et jurisdictionum imperiis, silvis, ruberis, pratis, aquis, aquarum decursibus, palludibus, stagnis, fluminibus, molendinis, pascuis, pistrinis, piscariis, theoloneis, rudis, monetis, bannis, sive inhibitionibus venationum, et penis inde sequentibus, consuetudine, vel de jure, Nobilibus, Communitatibus, Feodis, Feodatariis, Vassallis, Vasalagiis, Militibus, Clientibus, Judicibus, Civibus, Plebers, Rusticis, Agricolis, pauperibus, & divitibus, ac cum omnibus ad predicta spectantibus, & qualitercunque, & quomodocunque pertinentibus, statu integro, singula singulis congrue referendo, & que latitudo dominii dictarum Civitatum, & locorum actualiter comprehendit, cum omnibus honoribus, nobilitatibus, juribus, jurisdictionibus, mero, & mixto imperio, ac absoluta potestate, privilegiis, immunitatibus, & Regalibus quibuscumque, & quemadmodum alii Principes, & Duces Sacri Romani Imperii, tenere, exercere, & possidere consueverunt; in verum Principatum, & Ducatum Mutine, & Regii, creavimus, & ereximus, creamus, erigimus, facimus, & insignimus, ac de Cesaree plenitudine potestatis, ex certa nostra scientia decoramus, Tibique Illustri Principi Borsio Duci Mutine, & Regii Feodum conferimus, recepto superinde a te in presentia nostra debito fidelitatis, & obedientie juramento. Adicientes, quod tu, et heredes tui prefati Duces, Ducatum, seu Principatum hujusmodi, cum suis juribus, Territoriis, et pertinentiis superius expressis, a nobis, et successoribus Nostris Romanorum Imperatoribus, et Regibus, et ab ipso Romano Imperio quandocunque in antea opportunum fuerit, cum solemnitatibus debitis, et consuetis, sicut alii Principes, et Duces Sacri Romani Imperii in feodum recipiatis, et solitum fidelitatis juramentum facere, et prestare debeatis. Ne autem in successione pretacti Ducatus futuris temporibus aliquem errorem, seu controversiam suboriri contingat, volumus, quod tui Borsii Ducis filius Primogenitus ex te legitime descendens, et ejusdem Primogeniti etiam primogenitus ex eodem legitime descendens, et sic deinceps; te vero, ac illis deficientibus, secundogenitus, et post eum ejus primogenitus legitimi, et sic deinceps de tertio, et quartogenitis, et his omnibus deficientibus collateralis tuus legitimus per te, ut premittitur, nominandus et post eum filius suus primogenitus etc. legitime ab eo descendens, et illis deficientibus secundusgenitus legitime ab eodem descendens, et illius secundogeniti primogenitus similiter ab eo legitime descendens, et sic deinceps in pretacto Ducatu, et non alii, non tamen simul, sed successive ordine primogeniture succedant, dummodo ipsi primogeniti ad id habiles, et idonei reperiantur, salvo quod tu, & heredes tui pretacti primogeniti aliis filiis secundo, tertio, vel quarto, et sic deinceps genitis, et legitimis, de Ducatu prefato certam, et congruam portionem, in Castellis, Terris, Villis, et aliis, pro sustentatione eorum honesta, deputare possitis, valeatis, et debeatis. Te vero, et heredibus predictis tuis deficientibus Ducatus ipse Mutine, et Regii penitus extinctus sit; et Communitates ipse, ac Territoria cum omnibus suis pertinentiis premissis, ad nos, & successores nostros Romanorum Imperatores, & Reges, ac Sacrum Romanum Imperium devolvantur; imo ipso facto devolute censeantur, et existant sine aliorum tuorum Borsii heredum, & aliorum quorumcunque contradictione, molestia, & impedimento. Volumus etiam, quod tu, & heredes tui prefati in signum subjectionis, & aliqualis saltem recognitionis, nobis, & successoribus nostris Romanorum Imperatoribus, et Regibus quatuor milia Florenorum Ducatorum Venetorum puri auri, annuatim in Festo Ascensionis D. N. J. C. solvere, et nobis, et successoribus nostris realiter, et cum effectu tradere, et in nostram potestatem assignare. Prefatas quoque Civitates Mutine, et Regii, cum eorum Territoriis, et pertinentiis, ac omnes alias Terras, Castra, Castella, et Oppida, que tu, et progenitores tui Marchiones Estenses, a nobis, et Sacro Romano Imperio jure feodi, seu proprietate tenuistis, ac tenes, ad omnem nostri, et successorum nostrorum Romanorum Imperatorum atque Regum, et Sacri Romani Imperii necessitatem, contra quoscunque, cujuscunque status, gradus, seu conditionis existant, apertas, et aperta habere, et tenere, assistentiam quoque auxilium, consilium, et favorem pro tuendis, et recuperandis juribus Sacri Rom. Imperii, et statu nostro, quandocunque

et quo-

et quotieſcunque opportunum fuerit, et ſuper eo per nos, aut ſucceſſores noſtros Romanorum Imperatores, et Reges, aut noſtro nomine fueritis requiſiti, dare, et facere debeatis, et teneamini, dolo, et fraude ceſſantibus quibuſcunque. Cupientes inſuper te Borſium Principem, et Ducem Mutine, et Regii, et heredes tuos ſupradictos alio etiam honoris, et dignitatis titulo inſignire, *Te Comitem Rodigii cum Territoriis, & Pertinentiis ſuis infraſcriptis*, videlicet Arquada de Salto, et toto ejus Policinio, Villa, que dicitur Frata, et Villa, que dicitur Coſta, *Adria Civitate, & Adriano cum toto ejus Diſtrictu, & Comitatu*, Venetio, Terra Abbatie de Vangadicia ab utraque parte Aticis, et Fluminis vecli, Toto Flumine veteri, quod hodie in vulgari nominatur Flumen Veclo, cum Ripis, uſu, jure Riparum ab utraque parte Fluminis vecli, ſecundum quod diſcurrunt a Flumine Aticis uſque ad confinia Venetiarum, cum omnibus, et ſingulis earum Vilſis, Oppidis, Caſtellis, Fortaliciis, terris, aquis, aquarum decurſibus, ſtagnis, paludibus, fluminibus, vallibus, piſcariis, et cum omni jure, et juriſdictione, ac mero, et mixto imperio, et abſoluta poteſtate, et generaliter omnibus, et ſingulis, que quondam Marchiones Eſtenſes in locis predictis, et eorum pertinentiis tenuerunt, et poſſiderunt, et que Anteceſſores noſtri Romanorum Imperatores, & Reges predeceſſoribus Tuis Marchionibus Eſtenſibus, titulo Donationis, et jure proprio dederunt, auctoritate noſtra Ceſarea, et de plenitudine poteſtatis, ex certa noſtra ſcientia, fecimus, creavimus, ereximus, et ſublimavimus, ac tenore, preſentium facimus, creamus, erigimus, et ſublimamus, ita quod tu et heredes tui ſupra expreſſi perpetuis in antea temporibus, omni privilegio, honore, dignitate, nobilitate, conſuetudine, ac prerogativa qualibet uti, frui, et gaudere debeatis, quibus alii ſacri Imperii Comites utuntur, et fruuntur, quomodolibet, conſuetudine, vel de jure, quodque tu, et heredes tui preſati in perpetuum Comites Rodigii nominari, et appellari, et ut alii Comites Sacri Romani Imperii, teneri, et honorari debeatis abſque impedimento quoruncunque *Submittentes, et accedere volentes eidem Comitatui Rodigii cum pertinentiis ſupratact. Terras, et alia inferius deſcripta*, videlicet Terram Lendenarie, Terram Argente cum toto ejus Territorio, et Diſtrictu ejuſdem, juriſdictione, omnique honore, mero, et mixto Imperio, vectigalibus novis, et antiquis; Terram Sancti Alberti, ejuſque Caſtrum cum tota Riparia Filli; *TERRAM COMACLI cum toto ejus Portu, aquis maritimis, et non maritimis, et quaſcunque alias Terras, Caſtella, Oppida, Villas, et loca quecunque, munitiones, fortalicia, diſtricta, Flumina, Montes, Colles, plana, paludes, piſcationes, cum eorum omnibus Villis, Villagiis, locis, juribus, juriſdictionibus, infeodationibus, diſtrictibus, adherentiis, et confinibus, Portu, et Paſſu Primarii, et aliis Portubus quibuſcunque in et ſub dictis locis, et pertinentiis ab utroque latere Padi, inter mare COMACLI, et Territorium Argente, ſicut ab antiquo, et nunc, tu, tuique Progenitores, poſſides, et poſſiderunt, et de quibus in Privilegiis, et conceſſionibus dictarum Terrarum, et Locorum progenitoribus tuis per Romanorum Imperatores, ſeu Reges, indultis, et conceſſis latius eſt expreſſum*; et alia in Dioceſi Adrienſi ſituata, que progenitores tui Marchiones Eſtenſes ab Anteceſſoribus noſtris Romanorum Imperatoribus, et Regibus teuuerunt, et poſſiderunt juxta continentiam literarum deſuper emanatarum, de quibus etiam Te Borſium tenore preſentium *inveſtimus, et infeodamus*, ita quod tu, et heredes tul ſuperius nominati *pretactum Comitatum Rodigii cum jam dictis Terris omnibus, a nobis, & Sacro Romano Imperio in Feodum dependentibus, quandocunque opportunum fuerit, et caſus ſe obtulerit, a nobis, et Sacro Romano Imperio in feodum recipiatis, ac debitum fidelitatis, et obedientie juramentum nobis, et ſucceſſoribus noſtris preſtetis, et exhibeatis*, prout alii Comites Sacri Romani Imperii facere, preſtare, et exhibere conſueverunt. Volentes in ſucceſſione ejuſdem Comitatus primogeniture, ac pro aliis ſecundo, tertio, quarto, et ſic deinceps genitis, necnon quo ad proviſionem congrue ſuſtentationis eis faciendam ordinem, prout de Ducatu Mutine, et Regii ſuperius eſt expreſſum, in omnibus obſervari. De uberiori denique dono, gratia et liberalitate, auctoritate Ceſarea tibi concedimus, indulgemus, et largimur, quod tu, et heredes tui ſupranominati totam, et integram Aquilam nigram cum duobus Capitibus, et Corona Aurea Coronatam in campo aureo, ſive croceo, cum aliis veſtris Armis per Quarterium conjunctam cum parvo ſcuto in medio eorum Aquilam Albam in Campo flaveo habenti, tamquam Arma ſupranominati novi Ducatus Mutine, et Regii, et unam Aquilam bicipitem pro medietate ad longum nigram in campo aureo ſeu croceo, et pro alia medietate albam in campo blavio, ſive azurio, tamquam Arma Comitatus Rhodigii, prout hec in preſentibus artificio pictoris clarius ſunt depicta, deferre, et geſtare poſſitis, et valeatis. Volentes, et vobis gratioſius indulgentes, ut literas quaſcunque veſtras, Privilegia, decreta, et quecunque alia monumenta cum Cera alba virginea ſignetis, et ſigilletis, ac ſignare, et ſigillare poſſitis. Donationes denique quondam predeceſſoribus tuis Marchionibus Eſtenſibus, a Romanorum Imperatoribus, et Regibus anteceſſoribus noſtris de quibuſcunque Terris, et locis factas, nec non omnia, & ſingula Privilegia, immunitates, gratias, et indulta eiſdem etiam a preſatis Romanorum Imperatoribus, et Regibus datas, et conceſſas, ac data, et conceſſa, de Ceſaree plenitudine poteſtatis, et ex certa noſtra ſcientia, tibi ratificamus, approbamus, confirmamus, & innovamus. Teque Borſium de Marchionatu Eſtenſi, cum omnibus ſuis Terris, juribus, honoribus, juriſdictionibus, & pertinentiis etiam tenore preſentium inveſtimus. Volentes ea omnia in omnibus ſuis punctis, articulis, et clauſulis, ac ſi de verbo ad verbum preſentibus eſſent inſerta, in quantum ſupradictis conceſſionibus non repugnant, obtinere perpetui roboris firmitatem, legibus, juribus, conſtitutionibus, conſuetudinibus, ſtatutis municipalibus, derogatoriis clauſolis, tam generalibus, quam ſpecialibus, aliiſque conceſſionibus, & privilegiis, ceteriſque contrariis non oſtantibus quibuſcunque, quibus omnibus, & ſingu-

singulis, in quantum, & quatenus obstant, et obstare valerent, seu impedirent effectum presentium derogamus, et derogatum esse volumus, et jubemus, et ex causis superius expressis, ac de Imperialis potestatis plenitudine, ea omnia ea certa scientia revocamus, cassamus, et annullamus penitus, et omnino, et cassa, et irrita nunciamus, etiam si talia essent, de quibus necesse esset fieri specificam, et individuam, etiam de verbo ad verbum mentionem, illis aliis tamen in suo robore duraturis. Supplentes omnem defectum, tam juris, quam facti, si quis obscuritate verborum, seu ratione cujusvis solemnitatis, sive alias, intervenerit, aut comprehensus fuerit in predictis, juribus tamen superioritatis nostre, et Imperii Sacri, et aliorum in premissis omnibus semper salvis, dolo, et fraude cessantibus quibuscunque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre illustrationis, erectionis, insignitionis, decorationis, confirmationis, infeodationis, armorum donationis, et suppletionis paginam infringere, aut ei ausu temerario contraire, sub nostra, et Imperii Sacri indignatione gravissima, et sub pena mille marcarum auri, quas a quolibet, qui contravenire presumpserit, exigi, et earum medietatem nostre Imperialis Camare Fisco, residuam vero partem injuriam passorum usibus volumus applicari, harum testimonio literarum nostre Imperialis Majestatis sub aurea Bulla Typario nostro impressa. Dat. Ferrarie in die Ascensionis Domini, que erat Decima octava mensis Maii, Anno Domini Millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo, Regni nostri anno tertiodecimo, Imperii vero primo.

Pendet Bulla aurea.

Stemma pictum est in medio Diplomate.

Ad mandatum proprium Domini Imperatoris in Consilio Ulricus Weltz C.

a tergo. R^ta^ Visa.

XVIII.

Investitura di Comacchio, *e d'altri Stati, fatta nell' Anno 1494. da Massimiliano I. Imperadore ad Ercole I. Duca di Ferrara.* Vedi pag. 245. 264.

An. 1494.

MAximilianus divina favente clementia Romanorum Rex semper Augustus, ac Hungarie, Dalmatie, Croatie etc. Rex, Archidux Austrie, Dux Burgundie, Lotharingie, Barbantie, Stirie, Carinthie, Carniolè, Lymburgie, Lucemburgie, et Gheldtie, Comes Flandrie, in Habspurg, Tirolis, Ferretis, in Kiburg, Artesii, et Burgundie Palatinus, Hannonie, Holandie, Zelandie, Namurci, et Zutphanie, Marchio Sacri Romani Imperii, et Burgovie, Lantgravius Alsatie, Dominus Frisie, Marchie Slavonice, Portus Naonis, Salinarum, et Mechlinie etc. ad perpetuam rei memoriam recognoscimus, et notum facimus universis, et si Regalis dignitatis clementia universorum Fidelium, quos latitudo Sacri Romani Imperii complectitur, felicibus profectibus, gratiis, et speratis augumentis opportuno favore dignetur intendere, ad illorum tamen commodum, et emolumenta diligentiori studio inclinari consuevit, quorum merita, fides, constantia, ac inviolate fidelitatis integritas continuatis studiis ceteros antecellunt. Sane per Illustris Herculis Marchionis Estensis Principis Consanguinei et affinis nostri dilecti spectabilem nostrum, et Imperii Sacri fidelem dilectum Pandulphum de Colenutiis utriusque Juris Doctorem, et Equitem, Oratorem, et Nuncium suum pleno mandato suffultum, petitio nostre Maiestati exhibita continebat, ut ipsum Herculem, filios, et successores suos de omnibus, et singulis Principatibus, Marchionatibus, Comitatibus, Dominiis, necnon Terris, Civitatibus, Castris, et locis subscriptis, videlicet de Civitatibus Mutine, et Regii, earumque Territoriis, Diocesibus, et pertinentiis, aliisque Terris, Oppidis, Castellis, Villis, Munitionibus, fortilitiis, districtibus, montibus, collibus, paludibus, et planis, et de toto, et universo Territorio Frignani cum omnibus suis Terris, locis, et pertinentiis, et coherentiis quibuscunque in integrum; de Terra Vignole cum quibuscunque aliis Terris, et Castellis, que ab eodem Marchione recognoscuntur per heredes quondam Hugucionis de Contrariis; de Terra Spilimberti cum quibuscunque aliis Terris, et Castellis, que ab ipso recognoscuntur per Nobiles de Rangonibus; de Terra Furmiginis cum quibuscunque aliis Terris, que ab ipso recognoscuntur per Nobiles de Piis; Terra Montiscuculi cum quibuscunque aliis Castellis, et Terris, que ab ipso tenentur, et gubernantur per Cesarem, et alios de Montecuculo, et per illos de Cesis, de Boschetis, de Trottis; que Terre et loca posita, et situata sunt in Diocesi Mutinensi; de Terra Scandiani, cum quibuscunque aliis locis, et Castellis, que similiter ab ipso recognoscuntur per illos de Boiardis; Terra Casalgrandis, et Dinazani cum quibuscunque aliis Terris quondam recognitis ab Illustri Domo Estensi per Albertum a Sala Militem; Terra Feline cum suis pertinentiis, et locis; Terra Borzani cum Terris aliis, que recognoscuntur per Nobiles de Manfredis, et de Terris et Castris tentis et recognitis per illos de Canossa, de Foliano, de Dallo, de Palude, de Sexo, et per Julium Tassonum; que quidem omnes Terre et loca posita sunt, et situata in Territorio, et Diocesi Regiensi, et quibuscunque aliis Terris, et locis, que per quoscunque alios recognoscuntur, vel ab ipso immediate possidentur, et reguntur in dictis Territoriis, et Diocesibus Civitatum ipsarum Mutine, et Regii, et Lucensi Diocesi; Terra Camporegiani cum suo Vica-

Vicariatu, et cum quibuscunque aliis locis situatis in Diocesi Lunensi; Terra Dalli cum quibuscunque aliis Terris, et locis ultimo acquisitis; et noviter perventis ad manus, et sub dominio, et gubernatione Domus Estensis, justis, et rationabilibus causis situatis in proxime dicto Territorio, et Diocesi Lucensi; Terra Castelnovi cum toto Territorio, et Commissaria, que dicitur Carfignana; de Lendenaria cum ejus Curte, Districtu, et fortilitiis, adjacentiis, et pertinentiis suis in integrum. Et generaliter de omnibus, et singulis bonis, et juribus, que Illustres quondam Marchiones Estenses tenuerunt, et jure Feudi recognoverunt, et que etiam ipse Marchio, et predecessores sui soliti sunt habere, et tenere in feudum, et jure Feudi a clare memorie Divis Imperatoribus, et Regibus Romanorum temporibus retroactis in Diocesi Adriensi, et aliis quibuscunque tam in Terris, aquis, fluminibus, vallibus, paludibus, pascuis, Villis, Castris, Fortilitiis, juribus, et Jurisdictionibus, quam aliis quibuscunque. Et de Jurisdictione, et honore, ac mero, mixtoque imperio Terre Argente, totiusque ejus Territorii, et Districtus; quod, et que ad nos, et Sac. Rom. Imperium pertinet, et pertinent; et de Terra ipsa Argente, et Districtus ipsius, ac omnibus aliis Juribus, Jurisdictionibus, honoribus, et Feudis, Regalibus, vectigalibus novis, et antiquis in dicta Terra Argente, ejusque Territorio, et Districtu, que vel qui ad Nos, et Sac. Rom. Imperium spectare et pertinere noscuntur in futurum. Similiter de Terra Sancti Alberti, et Castro cum omni suo Districtu, et cum tota Riperia, que denominatur Riperia Fili, cum Villis suis super dicta Riperia constitutis, et ceteris omnibus adjacentiis, et pertinentiis suis a confinibus dicte Terre Argente usque ad mare ab utroque latere Padi, cum ipso flumine Padi, et cum aliis Fluminibus, canalibus, vallibus, paludibus, aquis, piscationibus, et venationibus, silvis, nemoribus, terris cultis, et incultis, Portu, et Passu Primarii, et omnibus aliis Portubus quibuscunque sitis, et positis super dictis locis, et pertinentiis locorum, et Villarum predictarum *ab utroque latere Padi intra Mare Comacli, et Territorium Argente, De COMACLO, et TERRA COMACLI, vallibus, terris cultis, & incultis, nemoribus, et boschis, venationibus, et silvis, piscationibus, et aquis salsis, et dulcibus dicte TERRE, et CIVITATIS COMACLI, ejusque Diocesis, sive Territorii, cum omnibus aliis, et singulis, connexis et dependentibus ab eadem, cum omni honore, jurisdictione, districtu, & dominatu*; necnon de Feudis, aliisque locis quibuscunque a nobis, & Sacro Romano Imperio in Feudum nobile dependentibus, que ipse Hercules juste, & legitime tenet, & possidet: *Investire, atque Regalia predictorum Principatuum, Marchionatuum, Comitatuum, Dominiorum, Terrarum, Civitatum, Castrorum, Castellorum, Oppidorum, Villarum, Feudorum, & locorum sibi concedere*, & Privilegia, frachisias, libertates, immunitates, largitiones, insignia, honores, preheminentias, dignitates, Regalia, Jurisdictiones, facultates, omnesque, & singulas Literas per Dive recordationis Romanorum Imperatores, & Reges predecessores nostros Genitori quondam dicti Herculis, & aliis ejus progenitoribus, ac predecessoribus concessas & concessa approbare, ratificare, auctorizare, confirmare, & in quantum opus esset, *de novo donare, infeudare, & investire Regia auctoritate clementius dignaremur*. Nos igitur attendentes Nobilem, & vetustam stirpis Estensis prosapiam, ipsiusque fidelia, multipliciaque in nos, progenitores nostros, Sacrumque Romanum Imperium, obsequia indefesse exhibita, & collata, & in antea eo quidem ferventius exhibenda: animo deliberato, non per errorem, aut improvide, sed sano, & maturo Principum, Comitum, & Baronum, ac Procerum nostrorum accedente consilio, ex certa nostra scientia, & de plenitudine Romane Regie potestatis, ipsum Herculem Marchionem Estensem, ejusque filios, & Successores, *de omnibus, & singulis Principatibus, Marchionatibus, Comitatibus, dominiis, supradictis quoque Terris, Civitatibus, Castris, Castellis, Oppidis, Villis, Feudis, locis, & aliis quibuscunque a nobis, & Sacro Romano Imperio dependentibus*, que dictus Hercules, suique predecessores juste, & legitime, ut jam dictum est, tenent & possident, tenuerunt & possederunt, & ad que jus habere dinoscuntur: *investiendum solemniter, & expresse duximus, & presentium tenore Regali auctoritate, titulo nobilis, recti, liberi, & franci Feudi, & in vim, & naturam antiqui, et nobilis Feudi Investimus, Confirmamus, et Renovamus, et in quantum opus sit, de novo Investimus, ac Infeudamus*. Itaque prefatus Pandulfus de Colenutiis legitimus, & indubitatus Procurator, & Nuncius specialis a prefato Hercule in ipsius animam jurandi, omniaque & singula agendi, & exercendi, que ipsemet Constituens facere posset, pleno, libero, & generali Mandato constitutus, & suffultus, *debitum, ac in hujusmodi solitum Homagii, et Fidelitatis, nomine ipsius Herculis, ad Sancta Dei Evangelia nobis prestitit Juramentum*; & ut hec nostra Investitura effectum plenius sortiatur, nostra Regali auctoritate, & ex certa scientia, & tenore presentium renunciamus omni juri, actioni, occasioni, cujus causa dicti Principatus, & Dominia, ac cetera, que ipse Hercules dictis nominibus juste, & legitime, ut sepe dictum est, tenet & possidet, & a Sacro Romano Imperio in Feudum nobile dependent, cum suis attinentiis, & pertinentiis in toto, vel in parte, nobis, & Imperio Sacro, ratione cujuscunque ingratitudinis, culpe, seu cause, propter quam ad nos, & Imperium Sacrum fuissent devoluti, & devoluta, dictas ingratitudines, & culpas, & causas expresse remittentes; hujusmodi jus ad nos, sive Sacrum Romanum Imperium devolutum in Feudum nobile, rectum, liberum, & franchum, & in vim & naturam antiqui, & nobilis Feudi prefato Herculi concedimus per presentes. Volentes insuper, & hac certa lege firmantes, quod in successione supradictorum omnium Dominiorum, Principatuum, Terrarum, & locorum Primogenitus prefati Marchionis Estensis, ejusque primogeniti descendentes legitimi, & illis deficientibus reliqui, qui natu priores fuerint, eorumque descendentes legitimi, ceteris aliis, non simul, sed successive preferantur. Non obstantibus in premissis aliquibus legibus, statutis municipalibus, consuetudinibus, aut

aliis

aliis auxiliis generalibus, vel specialibus, quibus posset premissis quomodolibet obviari: illis enim omnibus, in quantum premissis obsistant, de certa nostra scientia, & de plenitudine Regie potestatis totaliter, & expresse derogamus: Predictorum Principatuum, Marchionatuum, Comitatuum, Dominiorum, Terrarum, Civitatum, & signanter locorum supra insertorum, Castrorum, Castellorum, Oppidorum, Villarum, hominum, & feudorum Regalia, quibus hactenus modo supradicto usus est, eidem concedentes; & nihilominus quasvis gratias, libertates, immunitates, Privilegia, Insignia, honores, prebeminentias, dignitates, franchisias, Regalia, Jurisdictiones, facultates, omnesque & singulas Literas Cesareas, & Regias progenitoribus, & predecessoribus dicti Herculis Marchionis Estensis concessas, & concessa in omnibus suis tenoribus, sententiis, punctis, & clausulis de verbo ad verbum, prout scripta sunt, ac si tenores ipsorum presentibus fuerint inserti, etiam si de ipsis jure, vel consuetudine specialis mentio fieri deberet, approbamus, ratificamus, auctorizamus, & prout digne possumus, auctoritate nostra predicta tenore presentium confirmamus, & de novo concedimus. Supplentes nihilominus de Regie potestatis plenitudine, omnem defectum, si quis in premissis ea obscuritate verborum, vel sententiarum dubietate videretur admissus. Decernentes, & hoc nostro Regali statuentes edicto, ea omnia, & singula perpetui roboris obtinere firmitatem, in premissis tamen, & quolibet premissorum nostris, & Imperii Sacri, & aliorum quorumcumque Juribus & libertatibus semper salvis, quibus per presentem paginam penitus, nec prejudicari volumus, nec derogari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre Investiture, renunciationis, remissionis, concessionis, ratificationis, innovationis, confirmationis, voluntatis, decreti, & statuti, paginam infringere, vel ei quovis modo calumniose contraire. Si quis vero hoc attemptare presumpserit, nostram, & Sacri Romani Imperii indignationem, & penam centum Marcharum auri purissimi, totiens quotiens contra factum fuerit, irremissibiliter se noverit incursurum, quarum medietatem Regalis nostri Fisci, sive Erarii, residuam vero partem injuriam passorum, vel passi, usibus decernimus applicandam, presentium sub nostri Regalis Sigilli appensione testimonio Literarum. Datum in Oppido Campidonensi vigesima quarta die Mensis Aprilis, Anno Domini Millesimo Quadringentesimo nonagesimo quarto, Regnorum nostrorum, Romani Nono, Hungarie vero Quinto Annis.

Ad mandatum Domini Regis Spu. . . .

Pendet Bulla cērea.

Conradus Sturtzel de Bouchen
Doctor, & Miles Cancellarius.

a tergo. R^ta Sixtus Olhafen....

XIX.

Memoria d'un' antico Libro della Comunità di Comacchio, ove nell' Anno 1495. erano registrati varj Privilegj conceduti a quella Città da gl' Imperadori prima e dopo di Federigo I. E memoria d'un' altro Libro di Privilegj d'essa Comunità, consegnato nel 1640. al Commessario della Camera Apostolica. Vedi pag. 202. 221. 312.

☞ An. 1495.

1495. *A dì 3. Zenaro.*

SIa noto e manifesto a chi lezerà la presente, com'a major dichiarazion de Successori nostri in libro del Signo IHS del Commun nostro *son descritti i Privilezi, e Grazie della Cittade nostra, fatti da Imperatori inanzi Fridrico Primo*, che confirman le proprietadi, e rason Piscariche, Saline da Cò di Primaro fino a Arian e Rero fino al Campo di Frasseno sopra Massa di Porto, e da Codria per dritto a mezzo al Lago Santo fino nel Mar con tutti i stagni, strade, franezze, masse, rami de fiumi, & alluvion dell'Adriatico mar, boche di fideri, u Giare di Cò di Goro, Falce, o Sacà di Volano, la Val di Montoni u Montisci, el rivo di S. Maria a fonte d'Angelo, il Ramo dell'Albo o Cauge, l'Albaricia, o Crescenza d'Elisia, le basse del Mal canton, Castelli, Masse, boschi, stropare, e rason di qua dell'alto Pò o Porcilione, l'Isle e Marassi vicino al mar, similmente la rason del ponte di Zagno, Roveda, Vetzenese, Tribba, & Arzene di Torciglion fino al basso Pò, l'Arzene di Quinta, scolo, cave de Pevirare, del mezzo mar, o Augusta, Fossa di porto fino al Caldirolo, Lungola, Cona, Sieda, Sorbara, Zanzola, Artenella, Serilla: Masse, rason, giurisdizion, possession, e esenzion, *che furon avute, e confirmade da Henrigho, e Fidrigo, & altri Imperatori*: tutti sono in detto Libro, cose buone per la Cittade nostra, havendo fatta questa memoria d'ordine del Conseio con facoltà di Mess. Ludovigo della Cinta, e di Polo Barillai Massari nuovi, e di Mess. Nicolò de Mezzogoro Massaro vecchio.

M. Prondoli Nodet e Podestà.

In Christi nomine Amen.

Attestor, fidemque facio ego infrascriptus Notarius, & a Secretis Illustrissimæ Communitatis Comacli, invenisse in quodam Libro perantiquo cartarum centum quinquaginta cum tegumentis ex membrana signat. littera H. e n. 2492., existente inter alios multos Secretariæ ejusdem Communitatis Comacli ad paginam octuaginta septem a tergo suprascriptam memoriam caracteribus antiquis caducis, sed

tamen clare intelligibilibus factam, per manum mihi fidam extractam, cum quo facta diligenti collatione concordare inveni in omnibus & per omnia: in quorum fidem hic me subscripsi, & signum mei Tabellionatus consuetum apposui requisitus hac die 21. *Januarii anno* 1709.

Locus Tabellionatus. *Praesentibus ad hoc &c. Perillustri & Excellentissimo Doctore Dionysio Andrea San Cassiano Primo Medico Fisico hujus Civitatis, & Domino Nicolao Paschale Comacchiesi.*

Ita est, ego Nicolaus Folegattus Notarius & a Secretis Communitatis Comacli.

Nos Prior & Antiani Illustrissimae Communitatis Comacli.

Fidem facimus, & attestamur, retroscriptum Nicolaum Folegattum J. U. D. nostrum Secretarium, & Notarium publicum legalem, esse talem, qualem se facit, suisque rogitibus, attestationibusque, ac scripturis palam, publice, in judicio, & extra ubique locorum semper adhibitam fuisse, modoque adhiberi fidem.

Locus Sigilli. *Datum Comacli ex Palatio nostrae Residentiae hac die 22. Januarii* 1709.

Sebastianus Folegattus Prosegretarius de Mandato.

Concediamo licenza, & ordiniamo a voi Battista Guidi Segretario della Communità di Comacchio, che dobbiate dare all' Illustrissimo & Eccellentissimo Signor Pompeo Angelotti Commissario della R. Camera in Ferrara il libro de i Privileggi anticamente concessi alla Città di Comacchio coperto di corame rosso con fibbie d' ottone, e due rose nel mezzo pur d' ottone col buon Giesù, siccome tutti gl' altri Libri, e Scritture, e copie di quelle etiam antentiche, e tutto quello finalmente che S.Signoria Illustrissima ricercarà nell' Archivio di questa Communità per valersene nelle presenti occorrenze della R. Camera, pigliandone ricevuta.

Lodovico Cini } Antiani.
Gio: Campari }

Io infrascritto ho ricevuto dalla Comunità di Comacchio per mano di Battista Guidi Segretario d' essa Comunità un Libro de i Privilegi anticamente concessi alla Città di Comacchio coperto di corame rosso con fibbie d' ottone, e due rose nel mezzo pur d' ottone col buon Giesù cartolato, e scritto fino a cart.82. per valermene in servizio della R. Camera, e restituirlo poi a detta Comunità per riporlo nell' Archivio di essa. Comacchio li 22. Settembre 1649.

Pompeo Angelotti Commissario.

In Christi nomine Amen. Attestor fidemque facio ego Notarius & a Secretis Communitatis Comacli &c. ut supra.

XX.

Bolla di Papa Alessandro pel pagamento del Censo di Ferrara fatto dal Duca Ercole I. nell' Anno 1502. ove non è parlato d'altra Città, che di Ferrara. Vedi pag. 364.

An. 1502.

Alexander Episcopus Servus Servorum Dei, dilecto filio Nobili Viro *Herculi Duci Ferrarie*, salutem, & Apostolicam benedictionem. Meritis tue devotionis, quibus erga nos, & Romanam Ecclesiam clarere dinosceris, merito inducimur, ut illa tibi favorabiliter concedamus, per que tuis quieti & securitati salubriter provideatur. Cum itaque tu, qui ratione *Civitatis nostre Ferrariensis, ejusque Comitatus, Territorii, & Districtus*, nobis, & Camere Apostolice annis singulis in festo Beatorum Apostolorum Petri & Pauli centum floranos auri juxta reductionem de quatuor millibus florenis & centum ad dictos centum florenos per nos dudum sub Dat. videlicet quintodecimo Kal. Novembris, Pontificatus nostri Anno decimo, ex certis causis factam persolvere tenebaris, quique prorogationem solutionis hujusmodi a dicto festo usque ad certum tempus tunc expressum etiam per nos tibi gratiose concedi obtinuisti; infra terminum prorogationis hujusmodi existens dictos centum florenos auri de Camera dilecto filio Adriano electo Herforden. Thesaurario nostro pro dicta Camera recipienti pro Anno proxime preterito, videlicet Millesimo quingentesimo primo usque ad dictum festum presentis Anni Millesimi quingentesimi secundi per manus dilecti filii Magistri Beltrandi de Costabilis Clerici Ferrariensis Notarii nostri, & tui apud Nos & Sedem Apostolicam Oratoris destinati, persolvisti, prout in litteris patentibus ipsius Camare desuper confectis plenius continetur. Nos tuis in hac parte supplicationibus inclinati te quo ad dictum censum centum florenorum sic reductum pro eodem anno usque ad festum eorumdem Apostolorum proxime futurum penitus & omnino absolvimus & quietamus, absolutumque & liberatum fore decernimus. Et nihilominus pro potiori securitate tua te ab excommunicationum sententiis, aliisque penis, si quas propter non solutionem census centum ducatorum hujusmodi incurristi, eadem auctoritate absolvimus, ac easdem penas tibi remittimus, teque in pristinum statum, in quo eras ante dictum festum proxime preteritum, & esses, si dictum Censum centum florenorum

venorum in eodem festo persolvisses, reducimus, restituimus, reponimus, & plenarie de Apostolice potestatis plenitudine reintegramus, ac presentes litteras in premissorum testimonium tibi concedimus, non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac dicte Camere juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus, ceterisque contrariis quibuscunque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre absolutionis, quietationis, decreti, reductionis, remissionis, restitutionis, repositionis, reintegrationis, & concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac Beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Rome apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominice Millesimo quingentesimo secundo, quinto Kal. Augusti, Pontificatus Nostri Anno decimo.

XXI.

Investitura di Comacchio, e d'altri Stati, conceduta da Massimiliano I. Imperadore nell'Anno 1509. ad Alfonso I. Duca di Ferrara. Vedi pag. 245. 258. 265.

An. 1509.

MAximilianus divina favente clementia electus Romanorum Imperator semper Augustus &c.

Veggasi qui sotto al num. XXIV. inserita per extensum nell'Investitura di Carlo V. Finisce così:

Hungarie vero XX. Annis.

Pendet Bulla cerea.

Insignia picta sunt in medio diplomate.

Ad mandatum Domini Imperatoris proprium.
Serntein C.

p. r. z.
p. s.

a tergo. R.ta
Jacob. Spiegel.

XXII.

Capitoli stabiliti nell'Anno 1514. fra Papa Leone X. e Alfonso I. Duca di Ferrara pel Sale di Comacchio, *con preservar le Ragioni sovrane di S. M. Ces. sopra quella Città.* Vedi pag. 385. e segg.

An. 1514.

IN Dei nomine amen. Anno ejusdem Nativitatis Millesimo quingentesimo quartodecimo, Inditione secunda, die quintadecima Junii, Rome in Palatio Sanctissimi D. N. Pape Leonis Divina Providentia Pape Decimi apud S. Petrum, ejusdem Pontificatus Anno secundo, in Camera habitationis Illustrissimi D. Juliani de Medicis, presentibus testibus vocatis, & ad hec rogatis Rev. D. Amadeo de Barutis Decretorum Doctore Vicario Reverendissimi D. Cardinalis de Medicis, ac Ven. D. Benedicto Fantino Ser Francisci de Treslotio Clerico Faventine Diocesis Reverendissimi & Illustrissimi D. Cardinalis Estensis Cancellario.

Reverendissimus D. Julius Miseratione divina S. R. Ecclesie Sancte Marie in Dominica Diaconus Cardinalis, & a Sanctissimo D. N. Leone divina providentia Papa Decimo ad infrascripta Pacta, Conventiones, & Capitula faciendum Procurator constitutus, ut apparet Instrumento rogato per me Notarium infrascriptum Anno, die, mense, loco, & testibus in ipso contentis ex una, nec non Reverendissimus & Illustrissimus D. Hippolitus miseratione divina S. R. E. Sancte Lucie in Silice Diaconus Cardinalis Estensis ex alia, procurator constitutus ab Illustrissimo D. D. Alphonso Duce Ferrarie &c. ad infrascripta Pacta, Conventiones, & Capitula, nec non alia ad Statum Sue Excellentie spectantia faciendum, ut ex Instrumento ipsius Mandati apparet, rogatus per Ser Hieronimum Nasellum Notarium Ferrariensem: vigore Mandatorum suorum, omni meliori modo, via, jure, & forma, quibus magis & melius potuerunt, & possunt, venerunt ad Compositiones, Conventiones, & Pacta, que in Capitulis infrascriptis continentur, videlicet:

I. Lo Illustrissimo Sig. Duca di Ferrara *concede & relassa* tutta la Ragione, & ciascuna cosa di ragione, o vero facultà, che in qualunque modo se li compere *in far solamente il sale a Comacchio* con tutte le ragioni & pertinentie opportune ad fare il sale predetto, al Santissimo Signor Nostro Leone Papa Decimo, & a la Sacrosanta Sede Apostolica;

ltea; & le ragioni predicte plenariamente relaxa in mano di Sua Santità, & a quelle renuntia, con questa declaratione & modificatione non dimanco de li convenuti Capitoli infrascripti, & *SENZA PREJUDITIO DE LE RAGIONI DE LA CESAREA MAESTA', ET NON ALTRIMENTI, NE' IN ALTRO MODO*. Et N. S. & la Sede Apostolica accepta la sopra dicta concessione, & renuntiatione unnimente senza prejuditio de la prefata Sede Apostolica.

II. In prima, che nè allo Illustrissimo Sig. Duca di Ferrara, nè ad altri sia lecito *nella Valle di Comacchio, et in tutto el Territorio et Dominio di dicto Duca* in perpetuo far fabricare sale senza licentia de la Santità di N. S. o sui Successori, e' quali possino per se, & per altri far fabricare liberamente quella quantità di sale, che a loro parerà, & piacerà.

III. Item, che 'l prefato Sig. Duca sia obligato dare & consignare alla prefata Santità di N. S. o a li sui Agenti, quella tanta quantità di Terra che sarà necessaria per fabricare tal sale in dicti loci, & non per altro uso, & in loci apti alla fabricatione del sale, a sua requisitione, senza alcuno suo pretio o costo.

IV. Item, che 'l prefato Sig. Duca sia tenuto consignare & dare a la prefata Santità di N. S. o a' sui Agenti tanta terra, & loci, in su li quali si possino edificar tanti maghazini, quanto seranno opportuni & necessarii per reponere dicto sale in li infrascripti loci, cioè a Longastrino, a la Tagliata del Lago, & a la Fossa dicta la Fossa del Migliaro, & a Sancto Luca al dirimpetto di Ferrara, o a lato a le mura di Ferrara, perche dicto sale li stia securo senza alcuno costo de li siti, dove si faranno dicti Maghazini,

V. Item, che a la Santità di N. S. & a li sui Agenti sia licito il sale, che sarà in perpetuo facto in dicti loci, condurlo per tutto el Dominio del dicto Sig. Duca, & di epso Dominio extrarlo libero & franco d'ogni datio, gabelle, & passaggio. Et ancor similmente sia licito a la prefata Santità di N. S. & sui Agenti poter condurre tutto il sale, che li verrà bene, sì di Cervia, come de li altri luoghi, & extraherlo per tutto el Dominio & Stato del prefato Sig. Duca, libero & franco, & exempto de ogni datio & gabella.

VI. Item, che a nessuna altra persona di qualunque dignità, grado, & stato si sia, sia licito in dicto Dominio & Stato del prefato Duca metter' alcuna quantità di sale per acqua, nè per terra, & allor ne mettessi, el prefato Duca sia obligato expressamente prohibirlo, & con tutte sue forze resistere: non ve ne possi per alcun modo, nè per alcuna via entrare, nè passare; & tutto quello, che per aventura vi entrassi, che pervenissi a notitia de Sua Signoria: el prefato Duca, & sui heredi, & Successori sieno obligati consignarlo, & farlo consignare a la prefata Santità di N. S. & sui Agenti, che di quello possino disponere a voglia & modo suo. Con questo però, che la Santità prefata, & sui Successori, per tal causa sieno obligati difendere el prefato Sig. Duca, & sui heredi & Successori da' Signori Venetiani, & da ciascheduno altro Signore, & Potentato, che per ciò, o per altro le molestassino. Et in caso che per questa prohibitione del non posser passare el sale, ne nascesse timor di guerra; el prefato Sig. Duca sia obligato intimarlo al Legato, o Vicelegato di Bologna, ad fine che lo possi significare a la Sede Apostolica, la qual possi fare quella provisione, che li parerà, per defendere dicto transito di sale, cum questo che se la dicta Sede Apostolica non provede intra diecedì a tale timor di guerra, el prefato Sig. Duca non sia obligato ad resistere, nè a contrastare sopra tal transito, insinachè dicta Sede Apostolica non vi provede. Et quando la prefata Sede Apostolica volesse per tale provisione mandar fanterie & gente d'arme ad resistere a tale timor di guerra: el prefato Sig. Duca sia obligato dare alla predicta gente passo & victovaglia per li lor danari; declarando expressamente, che dicta Gente non debbino esser più numero, che fusse necessario a juditio del prefato Sig Duca. Et bisognando, che si fermino dicta Gente, el prefato Sig. Duca gliene habbi ad concedere, per quello tempo solo, che fussi di bisogno, per dicto effecto; declarando, che dicta Gente habbino ad stare unite, dove fusse expediente per tale effecto, & per la supradicta defensione, non potendo dicta Gente d'arme alloggiare nè in Città, nè in Terre del prefato Sig. Duca senza sua licentia, intendendosi sempre, che le dicte Genti habbino ad pagare le cose vogliono per lor vivere per pretio honesto, secondo che le stagioni allhora correranno.

VII. Item sia licito, & possi la prefata Santità di N. S. & sui Successori tenere in li lochi necessarii, & quando li accade per tutto el Dominio Ecclesiastico Salinari & Factori, che debbano haver cura del fabricare, & conservare, & disponere, & dispensare el sale & far l'altre cose, che intorno ad ciò saranno necessarie, & opportune, dummodo che non usino alcuna jurisditione, salvo che in constringere & condennare tutti quelli, che impedissero in alcun modo la fabrica & conductione di dicto sale, & ogni altra & qualunque fraude, che per ciascuna persona in dicta fabrica & conductione, o altra cosa, che impedisse di quella; & sieno obligati tutti li Offitiali, & executori del prefato Sig. Duca ad ogni semplice requisitione del Salinaro mandare ad executione le sue sententie, & condennatione; & quando alcuno pretendesse essere, iniustamente condennato, sia lecito a questo tale appellare al Podestà di Comacchio, data prima idonea cautione de stando juri & judicato solvendo sopra la somma, che fusse condennato. Et in caso che epso Podestà mancasse de justitia, & che 'l prefato Sig. Duca non la provedessi fra termine di xv. dì, essendoli notificato: che al dicto Salinaro sia lecito redurre la Causa al Legato, o Vicelegato di Bologna, alla terminatione del quale in tutto & per tutto se habbia ad stare senza altra Appellazione.

VIII. Item, che quando accadesse, che li argeni del Pò rompessino in modo, che l'acqua di dicto Pò impedisse el fare el sale, el prefato Sig. Duca sia obligato, quamprimum la stagione comporterà, poterli reserare, farli reserare, & acconciare in modo che non si impedisca & dannifichi la fabricatione di dicto sale per la continuatione del correr l'aqua per dicte rotte, & sia tenuta & obligata la

Santità

Santità di N. S. & ſui Succeſſori dare homini quattrocento al preſato Sig. Duca per ſubſidio del pigliare & a ſerrare dicte rotte, quando achadeſſino, li quali homini quattrocento debbino continuamente ſtare & lavorare a dicte rotte in ſino a tanto che ſaranno preſe, & perfectamente reſerrare, con queſto però che 'l preſato Sig. Duca, per eſſerli dato queſti quattrocento homini, non habbia ad mancare di far tutte quelle proviſioni delli homini ſui, & di tutte quelle altre coſe neceſſarie ſecondo el ſolito, come ſe queſti del Papa non li veniſſero; & non le facendo epſo S. Duca acconciare, poichè ſarà ricerco, & venuta la ſtagione, & li ſarà dato el predicto ſubſidio di homini quattrocento, ſi poſſino fare infra dieci dì, per li Agenti de la Santità di N.S. ſerrare & acconciare dicte rotte; & tutta la ſpeſa, che per tale effecto ſarà achaduta fare, el preſato Sig. Duca ſia tenuto rimborſare dicti Agenti di N. S. non li computando però la ſpeſa de le opere & homini 400. ſopradicti. Et perchè ſi ſappi più certo el vero di quanto ſi ſpende, quando lo accadeſſe, che dicto Salinaro haveſſe ad fare la ſpeſa, ſi declara, che dicto Salinaro ſia obligato domandare al Duca li tengha un Miniſtro per tener conto il dicte ſpeſe, & non ve lo tenendo el preſato Sig. Duca, ſe habbi ad ſtare al iuramento & conti di dicto Salinaro, le quali ſpeſe habbi ad reſtituire & pagare il preſato Sig. Duca infra un meſe proximo futuro dal dì ſarà fornita tal opera al dicto Salinaro.

IX. Item, che *tutte le altre coſe ſpectante a la Città di Comacchio, & ſuo Territorio, & Valle, ſe aſpettino & appartenghino al preſato Sig. Duca, & ſui Succeſſori liberamente, & ſenza alcuna exceptione.*

X. Item, che N. S. & ſui Succeſſori ſieno tenuti & obligati dare ogni anno in perpetuo al preſato S. Duca & ſui heredi & Succeſſori ſacchi diecinove milia di ſale alla miſura de Cervia, la qual quantità ſi dice aſcendere a la ſumma di moggia 3166. e due terzi Veneziane di ſale di Comacchio o di Cervia; con queſto però, che 'l ſia in poteſtà del preſato Sig. Duca & ſui heredi & Succeſſori levare minor ſomma di ſale, quando el conoſceſſi non eſſerli neceſſaria tanta quantità, & che per queſto non li ſia facto preiuditio, ſe altra volta ne voleſſe levare maggior ſomma, dummodoche non exceda la quantità delle dicte diecinove milia ſaccha; & che la dicta quantità di ſale ſe habbi a dare in tre termini, videlicet, la terza parte a Sancto Michele del meſe di Septembre, l'altra terza parte del meſe di Dicembre, & l'altra terza parte del meſe di Maggio, principiando la prima data di ſale a Sancto Michele di quello anno, che ſi principierà ad fare el Sale in dicta Valle. Intendendoſi però, che il dicto Duca tutto el ſale piglierà l'habbi ad ſmaltire in ſuo Dominio & Territorio ſotto pena di ducati venticinque d'oro per ciaſcuna volta ne fuſſi portata per ordine d'epſo Duca, (o di quelle due o tre perſone, che per Sua Signoria ſaranno deputate ad diſtribuire dicto ſale per dicto ſuo Dominio & Stato, per le quali epſo Duca ſia obligato) fuor del ſuo Dominio, & Territorio, meno d'un moggio, & da un moggio in ſu per ogni moggio Ducati cento, la quale pena ſia applicata alla Santità di N. S.

XI. Item, che 'l preſato Sig. Duca ſia obligato pagare a la preſata Santità di N. S. per la dicta Summa di Sale, che li darà Sua Santità, ſol quel tanto, che epſa haveſſi ſpeſo in fabricatura di dicto ſale, & conductura di quello a li Maghazini ſul Pò, & non più, volta per volta ſecondo lo riceverà epſo Duca.

XII. Item, ſe per la fabricatione di dicto ſale la peſcatione della Valle di Comacchio ſe dannificaſſe in alcun modo, la preſata Santità di N.S. ſia obligata ſatiſfare al preſato Duca, & a' ſuoi Succeſſori quella quantità di danari, in la quale aſcendeſſi la eſtimatione del dicto danno, la quale eſtimatione ſe habbi ad fare per dui, videlicet uno electo per la Santità di N. S. & l'altro per il predicto Duca; & in caſo di diſcordia ſe habbi ad deputare uno per la Signoria di Fiorenza, & quello termineranno dui de' lor d'accordo, ſi habbia ad ſatiſfare per la Santità di N. S. al preſato Sig. Duca, o ſoi Agenti.

XIII. Item, che il Salinaro predicto, nè altro Agente de la Santità di N. S. poſſi vendere alcuna quantità di ſale ad alcun Subdito o Vaſſallo del preſato Sig. Duca, & ſui heredi & Succeſſori ſotto pena di xxv. ducati per ciaſcuna volta; & ſe la quantità venduta aſcendeſſe ad un moggio, ſotto pena de cento ducati per ciaſcun moggio, ne la qual pena li Contrafacienti ſi intendino eſſere incorſi, & la quale el preſato Duca poſſi exigere ſenza alcuna exceptione, perchè eſpreſſamente è ſtato determinato, che ſolo il predicto Duca & ſuoi heredi & Succeſſori habbino a vendere ſale in ogni parte del ſuo Dominio così preſente, come futuro & a tutti li Subditi & Vaſſalli ſui, & che la preſata Santità di N. S. ſia obbligata per epſo Salinaro, & ſui Factori, che contrafaceſſino.

XIV. Item per commodità del preſato Duca & ſui heredi & Succeſſori ſia lor licito ogni anno in perpetuo, perchè non perdano la utilità del peſce & anguille della Valle di Comacchio, che ſe inſalano, & vendendoſi poi a Venetia, poter comperare in dicta Venetia ſacchi quattrocento di ſale a la miſura di Cervia, che ſono moggia seſſanta ſei & dui terzi di Venetia, & quello condurre nel paeſe di Comacchio, ſenza cadere in alcuna pena o preiuditio, che per virtù di queſti Capitoli ſe li imponeſſe.

XV. Item, perche ne la ſopradicta quantità di diecinove milia ſacchi di ſale, che ſi demoſtra havet biſogno el preſato Duca per lo Stato ſuo, non ſe li computa Eſti, Montagnana, & Monſelice, che ſono Terre ſue, che hora epſo Duca non poſſede; però ſi declara, quando le poſſedeſſe, che la Santità di N. S. o i ſoi Agenti ſieno obligati per il tempo, che epſo Duca & ſoi Succeſſori le poſſederanno, darli ogni anno tanto ſale oltra la ſupradicta ſomma de le diecinove milia ſacchi, quanto ſarà neceſſario per dicte Terre con eſſere obligato el preſato Duca pagare a la preſata Santità, o ſui Agenti, quando lo riceverà, la ſpeſa ſolamente de la fabrica & conductura a li magazini edificati ſopra el Pò.

XVI. Item, perchè ſono altre Terre & lochi del predicto Duca, che hanno privilegi già gran tempo fa de poterſi fornire di ſale per lor biſogno, dove vogliono, che ſono queſte, cioè tutte le Terre & Lochi di Carfagnana ſubiecti al dicto Duca; item Adria, & Adriano, & Berſello, & Caſtelnovo di

vo di Parmesana di Don Hipolito Cardinale da Esti, & sui heredi & Successori: però si declara, ad fine che dicto Duca possi observarli li dicti Privilegi, che quelli, che habitano, & habiteranno le sopradicte Terre & Luoghi, possino ogni anno in perpetuo fornirsi di sale per bisogno loro, dove meglio li venirà commodo, & dicto sale portarlo a dicte Terre & Luoghi senza prejuditio alcuno loro, o del prefato Sig. Duca, non obstante che di sopra si sia expressamente prohibito a ciascuna persona di qualunque grado si sia, che non possi portare veruna quantità di sale in parte alcuna di dicto Stato, & Territorio del prefato Sig. Duca, excepto la Santità di N. S. con questo però che dicti Subditi d' epso Duca de le predicte Terre non possino, nè li sia lecito di dicto sale portarne, nè mandarne per modo o via alcuna, nè poco nè assai, in l' altro Dominio & Territorio del prefato Duca, che non ha tal previlegio, sotto le pene per ciascuna volta, che di sopra si contenghono; & contrafacendo, che 'l Sig. Duca, & sui Offitiali li habbino ad punire ad instantia de la prefata Santità, o sui Agenti, & sia tenuto epso Duca, & sui Offitiali prestare ogni ajuto & favore a li Agenti di N. S. per exigere le pene, per le quali incorressino quelli, che contrafaranno.

XVII. Item, se per caso advenisse, che N. S. & sui Successori non volessino, o non potessino per qualche tempo fabricare, o far fabricare el sale a Comacchio pendenti li cinque anni, ne li quali se ha a declarare, se vole, o non vole fare el sale, come si contiene nelli ultimi Capitoli seguenti; se declara, che in tal caso Sua Santità, & sui Successori sieno obligati a dare al prefato Duca il sale ogni anno per bisogno del Stato suo, che si contiene ne li dicti Capitoli ultimi scripti, & per ducati cinque el moggio a la Venetiana, con quelli pacti & conventioni, che sono ne li dicti ultimi Capitoli.

XVIII. Item, che la prefata Santità di N. S. sia tenuta & obligata per se & suoi Successori attendere, observare, & adempiere tutti li supradicti Capitoli, Pacti, & Conventione, & promette Sua Santità per se & sui Successori de non contravenirli in alcun modo, & contravenendo pagare ogni danno & interesse, che venissi al prefato Duca per non observare li dicti Capitoli, quali danni sono d' accordo habbino ad essere declarati da dui Arbitri, chiamati uno per ciascuna de le parti, et in evento che dicti dui Arbitri non se accordassino infra xv. dì dal dì che saranno chiamati, la Signoria di Firenze habbi ad eleggere un terzo, quale insieme con li dui primi electi habbi ad judicare fra termine di xv. dì; & quello sarà judicato per li dui di lor d' accordo: la Santità de N. S. sia tenuta & obligata pagarlo senza altra appellatione fra un mese, et non lo pagando fra dicto mese, che sia in libertà & arbitrio del prefato Sig. Duca de observare & de non observare in tutto, o in parte, o in niente questi Capitoli & conventioni, secondo che a Sua Signoria parerà, che meglio li torni. Et e converso el prefato Duca non observando ha ad stare ad declaratione de li sopradicti Arbitri nel modo che di sopra, & pagare fra un mese quel sarà judicato, come è dicto di sopra, & non pagando infra dicto mese, sia tenuto ad pagare per danni et interessi, per non haver pagato al tempo, l'un quattro di quel fussi judicato.

XIX. Et in evento che la Santità di N. S. o sui Successori non volessino fare sale in le valli di Comacchio, o lochi sopradicti, che li Capituli sopradicti se intendino esser cassi & nulli & in tal caso fra la Santità di N. S. & il prefato Duca se observi la infrascripta Compositione, videlicet:

XX. Che Comacchio con la Valle & Territorio suo le apparttenghi, & si aspetti al prefato Sig. Duca & sui heredi & Successori, con questo inteso, che il dicto Duca, nè li sui heredi & Successori possino, nè a loro sia lecito in dicta Valle, & altri luoghi, che di sopra si fa mentione, per se, nè per altri in alcon modo fabricare, o far fabricare alcuna quantità di sale; & se a la ventura da se el sale in tali luoghi nascesse, non sia licito al dicto Duca, nè a' sui heredi, & Successori, o altri per lui, nè a nessuna altra persona di qualunque grado & conditione si fussi, ricogliere, o far ricogliere, nec etiam permettere, ma expressamente prohibire a qualunque altra persona, che tal sale così nato da sua posta possi ricogliere, sotto pena per ciascuna volta di ducati cinquecento per ciascuna persona, che lo ricogliesse, o facesse ricogliere & perditione di tal sale, ita che lo effecto sia, che tal sale non habbi ad essere in alcon modo nel Dominio di dicto Duca, che al presente ha, & in advenire havessi, o in alcuno altro loco, & etiam sia licito a la prefata Santità di N. S. & sui Agenti impune guastarli & farli guastare, & sopra di ciò dicto Duca sia tenuto prestare ogni ajuto & favore. Et sia obligata epsa Santità & sui Successori dare ogni anno in perpetuo al prefato Sig. Duca & sui heredi & Successori la infrascripta quantità di sale per le infrascripte Terre, & epso Sig. Duca & sui heredi, & Successori sieno similmente obligati ogni anno pigliarlo, cessando li justi impedimenti, che permettono la ragione comune. Et prima per le Terre, che hoggi possiede Sua Signoria in Romagna, sacchi a la misura di Cervia cinquecento di sale; & per Argenta sacchi dugento di sale; & per Comacchio sacchi cinquecento di sale; per Ferrara & per le Ville sacchi cinque milia di sale; per Cento & la Pieve sacchi dugento di Sale; per il Finale & Sancto Felice sacchi dugento di sale; & per Reggio sacchi tremilia di sale; & per Modena sacchi tre milia cinquecento di sale; & per il Polesine di Rovigo sacchi mille cinquecento di sale, che sono in tutto saccha quindici milia & dugento, & se ne ha ad defalcare, & pigliar meno per epso Sig. Duca sacchi du milia novecento cinquantadua per le moggia quattrocento novantadua, che la Santità di N. S. si obliga qui di sotto donare a dicto Sig. Duca per recompensa del dazio, & in ultra quando el Sig. Duca ne havessi di bisogno, o ne volessi per li sopranominati luoghi ultra le saccha quindeci milia & ducento, che di sopra si dice, per insino a la somma de sacchi tre milia ottocento cinquanta, o quel manco volessi: la predicta Santità di N. S. & sui Agenti siano obligate a darglielo, & consignarliele dal primo anno in fuori sempre del sal vecchio, che sia stato facto per il manco uno anno, in la Villa di Sancto Alberto di qua o di là dal Pò, dove

dove si riponeva el sale di Cervia, o vero appresso le mura di Ravenna, in qualunque di questi dui luoghi, dove si faranno li Maghazini per riporre dicti sali, dummodo che la prefata Santità di N. S. habbi facto acconciare el Canal di Sancto Alberto, che si possi da ogni tempo navigare con piatte cariche, che portino per il manco moggia novanta di sale alla Ferrarese, senza che s'habbi ad scaricare mai de dicto Canale al Pò, el quale sale si habbi a dare al Sig. Duca ne li infrascripti tempi & modi, videlicet il terzo per Santo Michele di Septembre, l'altro terzo del mese di Dicembre, & l'altro terzo del mese di Maggio per pretio di ducati cinque & un quarto d'oro in o. l. ar. el moggio a la Venitiana, ch'ogni sei saccha è un moggio, & così declarorono, el qual pretio el predicto Sig. Duca sia tenuto pagare a la Santità di N. S. o a' sui Agenti in termine d'uno Anno da cominciarsi il tempo el dì de la consignatione respective da farsi: il qual sale se habbi ad consignare a un mandato del prefato Sig. Duca, & da lui ricever quitanza; & in evento che 'l prefato Duca mancasse di pigliare anno per anno el sale predicto a li sopranominati tempi, e 'l numero, che si dice di sopra, per ciascuna Terza, possedendola, cessando li justi impedimenti, come di sopra; & dicto & facto prima per li Agenti di N. S. la protestatione coram Notario & testibus, in dicta Villa di Sancto Alberto, che 'l dicto numero di sale è in dicto loco per consignarlo al predicto Sig. Duca, o a suo mandato: se intenda correre el tempo, & il predicto Duca sia obligato pagarlo a dicto pretio & tempo, come se veramente receputo l'havesse. Et quando per li Agenti de la Sede Apostolica si manchasse di non dare dicto sale a li tempi sopradicti, sia lecito al dicto Duca comperarlo, dove li vien bene per quello anno, senza cadere in prejuditio alcuno; & tutto quello costassi più dicto sale posto in la dicta Villa di Sancto Alberto, di ducati cinque & un quarto el moggio, la predicta Santità di N. S. sia obligata darlo & pagarlo al prefato Duca o sui Agenti, et per fin che epsa Santità di N. S. non pagherà el sopradicto danno, epso Duca in lo advenire non sia obligato pigliare nessuna quantità di sale, se non quando saranno satisfacti dicti danni, et sia obligato el prefato Sig. Duca de anno in anno, avanti al tempo della consignatione del sale, dar fidejussori idonei in Ferrara, quali si debbono obligare in forma Cameræ di pagare anno per anno la quantità, et pretio di dicti sali a' tempi sopranominati, se già el Sig. Duca ut supra non fusse detenuto da qualche impedimento di quelli, che permettono le ragioni comune, havuto non di manco respecto, che 'l moggio sia tanto peso, quanto era quello se li dava per Venitiani, dandoli etiam la tara di quello che il sale predicto fussi manco bono de quello era quel di pago, che di quella sorte davano e' Vinitiani. Et che epsa Santità di N. S. sia obligata donare al prefato Sig. Duca et a' sui heredi et Successori tanta quantità di sale, quanto donavano e' Vinitiani sopra ogni cento moggia; et che la prefata Santità di N. S. sia obligata donare ogni anno in perpetuo senza costo alcuno ne' luoghi et modo dicto di sopra al prefato Sig. Duca, et sui heredi et Successori moggia quattrocento novanta dua di sale a la mesura di Venetia per ricompensa del Dario del sale passava per il suo Dominio; et che sia lecito, et possi dicta Santità, et sui Agenti condurre ogni anno qualunque quantità di sale in ogni et qualunque tempo in perpetuo, franco, libero, et exempto da ogni dario et gabella, et passare per passo, et uscire senza discaricar burchi; et che nel Dominio et Stato del prefato Duca ad alcuna persona di qualunque dignità, stato, et grado si sia non sia lecito mettere alcuna quantità di sale per acqua, nè per terra, et a chi ve ne mettesse, el prefato Duca sia obligato expressamente prohibirlo, et con tutte sue forze resistere, non ve ne possa in alcun modo, nè per alcuna via intrare, nè passare; et tutto quello, che per ventura vi entrassi, che pervenghi a notitia del prefato Sig. Duca, sia oblighato lui et sui heredi et Successori ad consignarlo, et farlo consignare a la prefata Santità di N. S. o sui Agenti, che di quello possino disporre a voglia, et modo suo, con questo però, che la prefata Santità, et sui Successori sieno per questa, et qualunque altra causa obligati ad defendere el prefato Duca et sui heredi et Successori da' Signori Vinitiani, et da ciascuno altro Signore, o Potentato, che per ciò, o per altro lo molestassino; et in caso che per questa prohibitione de non posser passare el sale, ne nascesse timor di guerra, el prefato Duca sia obligato intimarlo al Legato, o Vicelegato di Bologna, ad fine che lo possi significare a la Sede Apostolica, la quale possi fare quella provisione, che li parerà per defender dicto transito di sale, con questo che non provedendo la Sede Apostolica infra dieci dì a tal timor di guerra, el prefato Duca non sia obligato ad resistere, nè ad contrastare sopra tal transito, infinchè dicta Sede Apostolica non vi provede. Et quando dicta Sede Apostolica volesse per tal provisione mandar fantarie o Gente d'arme ad resistere a tal timor di guerra, el prefato Duca sia obligato dare alle predicte gente passo et victovaglie per li lor danari, declarando expressamente, che non debbono esser più numero, che fussi necessario per tale effecto a juditio del prefacto Sig. Duca; et bisognando, che là si fermino, el Sig. Duca gliene habbi ad concedere per quel tempo solo che fussi di bisogno per dicto effecto, declarando che dicte gente habbino ad stare unite, et dove fussi expediente per dicto effecto per la sopradicta defensione, non potendo dicta gente d'arme et fanterie alloggiare nè in Città, nè in Terre del prefato Duca senza sua licentia; intendendosi sempre, che le dicte gente habbino ad pagare le cose, che vorranno per lor vivere per pretio honesto secondo la stagione, che allhora correrà.

XXI. Item, perchè è conveniente, che fra un certo termine se habbi certezza, se la prefata Santità di N. S. vorrà far sale alla Valle di Comacchio, et in li lochi sopradicti, o nò: però expressamente son convenuti, che tal declaratione si habbi ad fare per la prefata Santità o sui Agenti, et chiaramente notificarla al prefato Sig. Duca fra 'l termine de cinque anni da hoggi; et se tal declaratione infra dicto tempo non sarà facta, se intenda, che la prefata Santità di N. S. non possi, nè debba lavora-

re, nè far lavorare sale a Comacchio, & ne' luoghi sopradicti, & che questi ultimi Capitoli stieno fermi; & se per caso in questi cinqoe anni antedicti, ne li quali si ha ad fare dicta declaratione, Sua Santità non potesse, o non volesse far sale a Comacchio, sia obligata dare al prefato Duca il sale ogni anno, secondo è dicto di sopra, & per ducati cinque & un quatto el moggio Venitiano, si come si contiene in questi ultimi Capitoli soprascripti.

XXII. Item, che 'l prefato Duca & sui heredi & Successori, sempre che haranno riceputo el sale, o vero che 'l sia facto el protesto, che 'l sta per il prefato Duca el non volerlo ricevere, epso Duca sia obligato, & ciascuno de li fidejussori per lui dati, ad ogni semplice richiesta de la prefata Santità di N. S. o sui Agenti promettere & obligarsi in forma Cameræ pagare alli medesimi tempi a chi sarà ordinato quel tanto, che fussino debitori, dummodo che 'l prefato Sig. Duca non l'havessi potuto ricevere per causa di essere stato o essere impedito da li impedimenti, che permettono le ragioni commune, & quando el prefato Duca non impedito ut supra & sui fidejussori recusasseno far tal promessa, sieno obligati pagar quel dì, come se fussi venuto el tempo.

XXIII. Item per commodità di epso Sig. Duca & suoi heredi & Successori sia lor licito ogni Anno in perpetuo, perchè non perdino la utilità del pesce & anguille, che si cavano dalle Valle di Comacchio, & che si insalano, & vendonsi a Venetia, poter comperare in dicta Venetia sacchi quattrocento di sale alla misura di Cervia, che sono moggia sessanta sei & dui terzi di Venetia, & quello condurre in dicto paese di Comacchio senza cadere in alcuna pena, che per virtù di questi Capitoli sa li potesse imponere.

XXIV. Item, perchè di sopra non si è facto mentione di Esti, Montagnana, & Monselice, che sono Terre del prefato Sig. Duca, che hora non possede, si declara, che quando le possedesse, la prefata Santità di N. S. & sui Agenti sieno obligati per il tempo, che epso Duca & sui heredi & Successori li possederanno, darli tanto sale, quanto sarà necessario per dicte Terre per il pretio & tempo & a li loghi nominati di sopra.

XXV. Item, perchè sono alcune Terre & Luoghi del prefato Sig. Duca, quali hanno privilegi già gran tempo fa di potersi fornire di sale per lor bisogno, dove vogliono, che son queste; cioè: tutte le Terre & Loghi di Carfagnana subiecti al prefato Sig. Duca; item Adria, & Adriano, & Bersello, & Castelnovo di Parmesana de Don Hippolito Cardinale da Esti, & de sui heredi & successori; però si declara, ad fine che 'l prefato Duca li possi observare li detti privilegi, che quelli, che habitano, o habiteranno le sopradicte Terre & Loghi, se possino ogni anno in perpetuo fornire di sale per bisogno loro, dove meglio li sarà expediente, & dicto sale portare a dicte Terre & Loghi senza prejoditio alcun loro, o del prefato Duca; non obstante che di sopra se sia expressamente prohibito ad ciascheduna persona di qualunque grado si sia, che non possi portare veruna quantità di sale in parte alcuna di dicto Stato & Territorio del prefato Duca, excepto la Santità di N. S. & epso Duca, con questo però, che dicti subditi di epso Duca da le sopradicte Terre non possino, nè li sia licito di dicto sale portarne, nè mandarne per modo o via alcona, nè poco nè assai in l'altro Dominio, & Territorio del prefato Duca, che non ha tal privilegi; sotto le pene per ciascuna volta che di sopra si contengono; & contrafacendo, che il prefato Sig. Duca, & sui Officiali li habbino ad punire ad instantia de la prefata Santità & sui Agenti, & sia tenuto esso Duca & sui Officiali ad prestare ogni suo adjuto & favore a li Agenti di N. S. per exigere le pene, in le quali incorressino quelli, che contrafaranno.

XXVI. Item, che la prefata Santità di N. S. sia tenuta & obligata per se & sui Successori attendere, observare, & adempiere tutti li sopradicti Capitoli, pacti, & conventioni; & promette epsa Santità per se & sui Successori de non contravenirli in alcun modo, & contravenendo pagare ogni danno, & interesse, che venisse al prefato Duca per non observare lei dicti Capitoli: quali danni sono d'accordo habbino ad essere declarati da dui Arbitri chiamati uno per ciascuna de le parti, & in evento che li dicti dui Arbitri non se achordasseno fra xv. dì dal dì che saranno chiamati, la Signoria di Fiorenza habbi ad eleggere un Terzo, quali insieme con li dui primi electi habbi ad judicare fra termine di quindici dì, & quello sarà judicato per li dui di loro d'accordo, la Santità di N. S. sia tenuta & obligata pagarlo senza altra appellatione fra un mese, & non pagando fra dicto mese, che 'l sia in libertà & in arbitrio del prefato Sig. Duca de observare, & de non observare in tutto, o in parte, o in niente questi Capitoli, & conventioni secondo che a S. Signoria parerà, che meglio li torni; & e converso el prefato Duca non observando habbi ad stare a declaratione de li sopradicti Arbitri nel modo dicto di sopra, & pagare fra un mese quel sarà judicato, come è dicto di sopra, & non pagando infra dicto mese, sia tenuto ad pagare per danni & interessi, per non haver pagato al tempo, l' un quarto di quello fussi judicato.

XXVII. Item, perchè le parti per hora non hanno comodità nè tempo di fare extendere & ponere li dicti Capitoli in latino, si son convenuti & concordati insieme, che sieno stipulati così vulgari come stanno, con questo che quando parerà tempo a N. S. fra uno anno o dui, se habbino per dui Doctori chiamati uno da ogni parte ad ponere in latino in bona forma, non mutando la mente & sententia de li Contrahenti.

XXVIII. Item promette il dicto Reverendissimo Cardinale Estense procuratorio nomine, che in caso che certe promesse facte o da farsi da N. S. al prefato Duca habbino effecto le dicte cessioni & oblighi habbino loco & sieno valide; aliter non, nec alio modo.

Promittentes dicti Procuratores sibi ad invicem nominibus predictis, hac tamen protestatione, quod de suo in aliquo minime teneantur, mihi Notario, ut publice persone stipulanti nomine & vice omnium, quorum interest, vel interesse poterit, se rata & firma habituros omnia in suprascriptis Pactis, conventionibus, & Capitulis contenta, & quod

quod Constituentes illis aliquo modo per se vel alios nullo modo contravenient sub obligationibus & penis, que in Capitulis suprascriptis latius continentur, rogantes me Notarium infrascriptum, ut de predictis omnibus publicum conficerem Instrumentum.

Locus Tabellionatus. Ego Petrus Ardinghellus filius quondam Nicolai Civis Florentinus, ac Apostolica auctoritate Notarius, pre dictis omnibus presens fui, & ea rogatus scribere scripsi, & in hanc publicam formam redegi, signumque meum apposui consuetum.

XXIII.

Investitura di Comacchio, *e d' altri Stati, conceduta da Carlo V. Imperadore nell' Anno* 1526. *ad Alfonso I. Duca di Ferrara*. Vedi pag. 245. 266.

An. 1526.

CArolus V. divina favente clementia electus Romanorum Imperator semper Augustus &c. *Veggasi nel num. susseguente XXIV. inserita per extensum nell' altra d' esso Carlo V. Finisce così:*

Aliorum vero omnium Undecimo.

CAROLUS.

Pendet Bulla aurea.

Ad mandatum Cesareæ & Catholicæ Majestatis proprium.
Alphonsus Valdesius.

a tergo. R.ta
Obernburgen.

XXIV.

Investitura di Comacchio, *e d' altri Stati, conceduta nell' Anno* 1535. *da Carlo V. Imperadore ad Ercole II. Duca di Ferrara*. Vedi pag. 245. 261. 266.

An. 1535.

CAROLUS V. Divina favente clementia Romanorum Imperator Augustus, ac Rex Germaniæ, Hispaniarum, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Insularum Balearium, Sardiniæ, Fortunatarum, & Indiarum, ac Terræ firmæ Maris Oceani &c. Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Lotharingiæ, Brabantiæ, Limburgæ, Lucemburgiæ, Geldriæ, Wiertembergæ &c. Comes Habspurgi, Flandriæ, Tyrolis, Artesiæ, & Burgundiæ, Palatinus Hannoniæ, Hollandiæ, Selandiæ, Ferreti, Kyburgi, Namurci, & Zutphaniæ, Landgravius Alsatiæ, Marchio Burgoviæ, & Sac. Rom. Imperii &c. Princeps Sueviæ &c. Dominus Frisiæ, Molinæ, Salinarum, Tripolis, & Mechliniæ &c. ad futuram rei memoriam recognoscimus, & palam facimus universis. Ad cæteras officii nostri curas, quæ Nobis pro servanda Rom. Imperii dignitate incumbunt, hoc vel in primis pertinere visum est, ut subditorum commodis & augmentis promovendis consulere, & adesse, illosque in suis juribus, privilegiis, concessionibus, beneficiis, & præeminentiis a Majoribus & Prædecessoribus Nostris rite obtentis, tueri & conservare studeamus; quod etsi omnibus ex æquo præstare cupimus, eorum tamen haud immerito magis habendam esse rationem arbitramur, qui inter præcipua Imperii membra se se pro illius dignitate, cum res postulat, nobis periculorum socios adjungere, & debitos labores atque impensas subire ac perferre non formidant. Itaque cum in præsentia Illustris Hercules Dux Ferrariæ, Mutinæ, & Rhegii, Marchio Estensis, ac Rhodigii, & Carpi Comes, Princeps & Consanguineus Noster Charissimus, ad nos accedens, Privilegium & literas a Divo Cesare Maximiliano Avo & Prædecessore Nostro oræclarissimæ mem. quondam Illustri Alphonso Duci Ferrariæ, suo Herculis patri, jam olim concessas, & a Nobis postmodum sub appensione Bullæ Nostræ aureæ, & manus nostræ subscriptione confirmatas exhibuerit, quarum literarum & Privilegiorum verba hæc sunt:

CAROLUS V. Divina favente clementia electus Romanorum Imperator semper Augustus, ac Germaniæ, Hispaniarum, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Insularum Balearium, Sardiniæ, Insularum Indicarum, ac Terræ firmæ Maris Oceani &c. Rex, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Lotharingiæ, Brabantiæ, Limburgiæ, Lucemburgiæ, Geldriæ &c. Comes Habspurgi, Flandriæ, Artoys, & Burgundiæ &c. Comes Palatinus Hannoniæ, Hollandiæ, Zelandiæ, Ferreti, Namurci, & Zutphaniæ &c. Marchio Oristani &c. Dominus Frysiæ, Molinæ, Salinarum, Tripolis & Mechliniæ &c. ad perpetuam rei memoriam, Illustri Alphonso Duci Mutinæ, & Rhegii, Marchioni Esten-

 si,

si, ac Rhodigii Comiti, Principi, & Consanguineo Nostro charissimo gratiam Nostram Cæsaream, & omne bonum. Sane per Magnificum Jurisconsultum Ludovicum Catum Ferrariensem, Consiliarium & Oratorem tuum, apud Nos degentem, Nuncium & Procuratorem tuum pleno mandato suffultum, expositum ac supplicatum Nobis fuit, qualiter felicissimæ memoriæ quondam Cæsar Maximilianus Avus Noster, propter quamplurima & multiplicia tua & tuorum prædecessorum in Sac. Rom. Imperium merita, & propter alias quamplurimas & rationabiles causas, cum in castris degeret apud Patavium Anno Domini Millesimo quingentesimo nono, tertio Idus Novembris tibi Alphonso Duci, ac tuis descendentibus amplissimam Investituræ, innovationis, confirmationis, concessionis, ac Privilegiorum paginam, ac instrumentum concessit, cujus tenor sequitur in hæc verba:

MAXIMILIANUS Divina favente clementia electus Romanorum Imperator semper Augustus, ac Germaniæ, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, &c. Rex, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Lotharingiæ, Barbantiæ, Styriæ, Carinthiæ, Carniolæ, Limburgiæ, Lucemburgiæ, & Geldriæ, Landgravius Alsatiæ, Princeps Sueviæ, Palatinus in Habspurg, & Hannoniæ Princeps, & Comes Burgundiæ, Flandriæ, Tyrolis, Goritiæ, Artesii, Hollandiæ, Zelandiæ, Ferretis, in Kyburg, Namurci, & Distburgii, Zutphaniæ, Marchio S. R. Imperii super Anasum, & Burgoviæ, Dominus Frisiæ, Marchiæ Sclavonicæ, Machliniæ, Portus Naonis, & Salinarum, ad perpetuam rei memoriam Illustri Alphonso Duci Mutinæ & Rhegii, Marchioni Estensi, ac Rhodigii Comiti, Nostro & Sac. Imp. Fideli, & Affini, Consanguineo Nostro dilecto gratiam & omne bonum. Sane per Reverendissimum & Illustrem in Christo Patrem D. Hippolytum Sanctæ Luciæ in Silice Diaconum Cardinalem Estensem, Fratrem, Nuncium, & Procuratorem tuum pleno mandato suffultum fuit expositum, Illustrem D. Borsium Marchionem Estensem Prædecessorem tuum a Serenissimo olim Federigo Genitore, ac Prædecessore Nostro erectum fuisse, & sublimatum cum suis hæredibus masculis ex eo legitime descendentibus, & in defectum eorum pro illo Collaterali, quem infra decennium duxisset nominandum, in *Ducem Mutinæ & Rhegii cum suis pertinentiis, & Territoriis, ac in Comitem Rhodigii similiter cum suis pertinentiis, & aliis Locis descriptis in concessione super inde confecta*, cum omnimoda, amplissima & absoluta potestate, concedendo etiam prædicto Ill. Duci Borsio dictas Civitates, & alia loca, ac etiam Marchionatum Estensem in Feudum, & cum aliis privilegiis & præeminentiis, sicuti in prædicta concessione dicitur plenius contineri, & ea lege, ut prædicto Borsio, & prædictis ejus hæredibus deficientibus Ducatus ipse Mutinæ & Rhegii penitus extinctus esset, & Civitates ipsæ & territoria cum omnibus suis pertinentiis ad Sac. Rom. Imperium devolverentur, & ipso facto devolutæ censerentur, absque quorumcumque contradictione, molestia, & impedimento, & sub annua solutione Ducatorum quatuor millium in signum recognitionis & subjectionis. Et insuper expositum fuit, quod prædicto Duci Borsio absque hæredibus masculis, & nemine collaterali nominato prædefuncto, Ill. Hercules Genitor tuus & prædecessor, titulo Nobilis, recti, liberi, & franci Feudi in vim & naturam Nobilis & antiqui Feudi de omnibus & singulis Principatibus, Marchionatibus, Comitatibus, dominiis, nec non Terris, Civitatibus, Castris, Castellis & Locis subscriptis confirmatus & renovatus fuit, & quatenus opus esset, de novo a Nobis investitus fuit, ea similiter lege, ut primogenitus ex suis descendentibus solus succederet, & quod mortuo dicto Ill. Hercule, tu Alphonse tamquam filius & primogenitus, præsertim ex Investitura paterna, in dictis Principatibus, & Dominiis, Civitatibus, Terris, & Locis prætendis esse vocatum, & omnibus aliis præferendum. Expositumque fuit, quod te Alphonsum de dictis Principatibus, Marchionatibus, Comitatibus, Dominiis, nec non Civitatibus, Castris & locis infrascriptis investire, & renovare, ac confirmare, & quatenus opus sit, de novo concedere, & investire Regia authoritate clementius dignaremur. Nos autem considerantes multiplicia probitatis, merita, ac præclara devotionis insignia, quibus progenitores tui, & alii de Familia tua, Nos & Prædecessores nostros Divæ memoriæ Romanorum Imperatores, Reges, & ipsum Sac. Rom. Imperium dignis quidem semper studuerunt honoribus venerari; pensantesque diligenti meditatione, quo fidei & devotionis ardore prænominatus D. Cardinalis in præsenti bello & expeditione contra Venetos personaliter se se nobis adjutorem & commilitonem exhibuerit, nullis vigiliis & laboribus die noctuque pepercerit; nec non & cogitantes nobilem & antiquam Domus Estensis prosapiam, & tuam præcipue probitatem, ac erga Nos & S. R. Imperium devotionem & fidem, & pro quo in præsentiarum in hac expeditione Nostra Paduæ labores, & pericula & expensas graves non formidas, ex certa scientia, ac nullo errore facti vel juris interveniente, sed plenissime informati, & certificati; habentes etiam pro expressis omnia & singula in dictis concessionibus factis Dominis Ill. Borsio & Herculi, & Literis Nostris desuper confectis, ac si de eis hic de verbo ad verbum facta esset mentio specialis, ac etiam de plenitudine potestatis Nostræ & motu proprio, & omni alio meliori modo, quibus magis & melius possumus; pensantes quoque diligenti meditatione, quo fidei & devotionis ardore defuncto dicto Hercule, aliisque etiam fratribus tuis superstitibus, Communitates & populi prædictarum *Civitatum Mutinæ & Rhegii, & aliarum Civitatum, Castellorum, & Locorum inferius descriptorum* tibi plurimum fuerint inclinati; sperantes quoque, quod *infrascripta Civitates, Terræ, Castella, Oppida*, & Loca quælibet ad omnipotentis Dei laudem, Sac. Imperii Romani honorem ac populi & subditorum commodum & utilitatem, a te juste regentur, et prospere gubernabuntur, illæque in pacis dulcedine, et administratione justitiæ, Divino favente auxilio, et tua providentia concurrente, conservabuntur; aliis quoque pluribus rationabilibus causis moti: Te Alphonsum Principem, Ducem, Marchionem, & Comitem

de

de dictis Principatibus, Ducatibus cum suis territoriis & pertinentiis, de Marchionatu Estensi, Comitatu Rhodigii, & aliis Comitatibus, Dominiis, nec non Terris, Civitatibus Mutinæ & Rhegii, earumque Territoriis, Diœcesibus & pertinentiis, alijsque Terris, Oppidis, Castellis, Villis, munitionibus, fortalitiis, districtibus, montibus, collibus, paludibus & planis, & de toto & universo territorio Frignani cum omnibus suis terris, locis, & pertinentiis, & cohærentiis quibuscumque in integrum, de Terra Vignola cum quibuscumq: aliis Terris, quæ a te recognoscuntur per Ugucionem de Contrariis; de Terra Spilimberti cum quibuscumque aliis Terris & Castellis, quæ a te recognoscuntur per Nobiles de Rangonibus; de Terra Formiginis cum quibuscunque aliis terris, quæ a te recognoscuntur per illos de Piis: de Terra Montiscuculi cum quibuscunque aliis Castellis & Terris, quæ a te tenentur & gubernantur per illos de Montecuculo, per illos de Cæsis, de Trottis; de Terra Nonantulæ; de Terra Saxoli, quæ a te nunc recognoscuntur per Alexandrum Pium de Sabaudia; de Terra Finalis Mutinæ, quæ terræ & loca posita sunt in Diœcesi Mutinensi: de Terra Scandiani cum quibuscunque aliis locis & Castellis, quæ similiter a te recognoscuntur per illos de Bojardis, de Terra Casalis grandis & Dinazani cum quibuscunque aliis Terris quondam recognitis ab Ill. Domo Estensi per Albertum a Sala Militem; de terra Felinæ cum suis pertinentiis & locis; de terra Borzani cum aliis Terris, quæ a te recognoscuntur per Nobiles de Manfredis, & de Terris & Castris tentis & recognitis per illos de Canossa, de Foliano, de Dallo, de Palude, de Sexo, & per Julium Tassonum; de Terra Castellarani, & de Terra Pioli, de Terra Ligontiæ, de Terra Scalelarum, de Terra Carpineti, de Terra Minotii, de Terra Baesii, de Terra Gnerzolæ, de Terra Rochæ, de Terra Sarzanæ, de Terra S. Cassiani, de Terra Rondanariæ, de Terra Herberiæ, de Terra S. Martini in Rivo; quæ quidem omnes Terræ, & loca posita sunt, & situata in Territorio & Diœcesi Rhegiensi; & quibuscunque aliis Terris & locis, quæ per quoscunque alios recognoscuntur, vel a te immediate possidentur, & reguntur in dictis Territoriis, & Diœcesibus Civitatum ipsarum Mutinæ & Rhegii, & Lucensi Diœcesi; Terra Camporegiani cum suo Vicariatu, & cum quibuscunque aliis locis situatis in Diœcesi Lunensi, Terra Dalli cum quibuscunque aliis Terris & locis ultimo acquisitis, & noviter perventis ad manus, & sub dominio & gubernatione Domus Estensis justis & rationabilibus causis; de Terra Castelnovi cum toto Territorio & Commissariatu, qui dicitur Carfignana, situatis in proxima Diœcesi Lucensi; de Oppido Rhodigii cum toto ejus Policino, cum omnibus adjacentiis & pertinentiis suis in integrum; de Villa Arquada de Salto, & toto ejus Policinio; de Villa, quæ dicitur Fracta, & de Villa, quæ vocatur Costa cum omnibus earum adjacentiis & pertinentiis suis in integrum; de Lendenaria cum ejus Curte, Districtu, & fortilitiis, adjacentiis, & pertinentiis suis in integrum; de Castro Abbatiæ de Vangaditia cum suis Castellis sive Castris, & cum suis adjacentiis & pertinentiis in integrum, quæ olim Illustres DD. Marchiones Estenses, & præcipue Ill. Avus tuus, & Pater tuus, tenuerunt & possederunt in pertinentiis dictæ Terræ Abbatiæ de Vangaditia juxta dictam Terram Abbatiæ ab utraque parte Athesis fluminis, & Vecli, & de toto flumine Vecli, qui hodie nuncupatur Fiume Vecchio, secundum quod discurrit a flumine Athesis usque ad confinia Venetiarum; de Adria Civitate, & Adriano cum toto ejus Districtu, & Comitatu, adjacentiis, pertinentiisque suis in integrum; de Venetio cum omnibus adjacentiis & pertinentiis suis in integrum, & generalitèr de quibuscunque, quæ tenuerunt & possederunt vel quasi, præfati Illustres Marchiones Estenses in locis præfatis, & eorum pertinentiis & Diœcesi Adriensi, & alia quavis, & cum adjacentiis & pertinentiis suis in integrum, te in terris, aquis, fluminibus, vallibus, paludibus, Villis, Castris, fortalitiis, juribus, & jurisdictionibus cum aliis quibuscumque, & tam jure feudi, quam donationis a claræ mem. Divis Imperatoribus & Regibus Romanorum temporibus retroactis; & de jurisdictione & honore, ac mero mixtoque imperio Terræ Argentæ, totiusque ejus Territorii, & Districtus, quod & quæ ad Nos, & Sac. Imperium Rom. pertinet & pertinent, & de Terra ipsa Argentæ, & Districtus ipsius, ac omnibus aliis juribus, jurisdictionibus, honoribus, & feudis, Regalibus, vectigalibus novis & antiquis in dicta Terra Argentæ, ejus Territorio, & Districtu, quæ vel qui ad Nos, vel Sac. Rom. Imperium spectare & pertinere noscuntur in futurum; similiter de Terra S. Alberti, & Castro cum omni suo Districtu, & cum tota Riperia, quæ denominatur Riperia Fili, cum Villis suis super dicta Riperia constitutis, & cæteris omnibus adjacentiis & pertinentiis suis a confinibus dictæ terræ Argentæ usque ad mare, ab utroque latere Padi cum ipso flumine Padi, & aliis fluminibus, canalibus, vallibus, paludibus, aquis, piscationibus & venationibus, silvis & nemoribus, terris cultis & incultis, portu, & passu Primarii; & omnibus aliis Portubus quibuscunque sitis & positis super dictis locis, & pertinentiis locorum & villarum prædictarum *ab utroque latere Padi intra mare* COMACLI *&* *Territorium Argentæ: de* COMACLO, *&* TERRA COMACLI, *vallibus, terris cultis & incultis, nemoribus, & boschis, venationibus, & sylvis, piscationibus, & aquis salsis & dulcibus dictæ* TERRÆ, *&* CIVITATIS COMACLI, *ejusque Diœcesis, sive Territorii, cum omnibus aliis & singulis connexis & dependentibus ab eodem, cum omni honore, & jurisdictione, districtu, & dominatu;* & pariter de toto & integro Oppido Carpi cum omnibus ejus Territoriis, & pertinentiis, & de Castello Soleriæ, quod nunc a te in feudum recognoscit Alexander Pius de Sabaudia Giberti quondam filius; de Terra Monticuli Territorii Parmensis, & de terra Varani, & Taponechii territorii Lunensis cum omnibus & singulis earum, & cujuslibet earum Terris, locis, Villisque sibi correspondentibus, & Potestariis suis, suis obedientiis, suisque eorum finibus, jurisdictionibus, & pertinentiis, de Terra Castrinovi, & Gallicani cum Terris, villis, & locis sibi correspondentibus, & Potestariis, & obedientiis, suisque jurisdictionibus, & pertinentiis, atque confinibus positis

in

in Diœcesi Lunensi; de Terra & Territorio vocato Sancto Peregrino posito in Alpibus inter Civitatem Mutinæ, & Civitatem Lucæ; de Territorio posito inter Alpes versus Mutinam, de quo olim mota fuit quæstio per homines de Barga, & de Corilia Diœcesis Lucensis quondam Avo suo, cum omnibus montibus & silvis in præfato territorio existentibus; de terra Brixilli, & Castrinovi Diœcesis Parmensis cum omnibus & singulis dictorum Castrorum pertinentiis, quæ ad Patrem tuum pervenerunt ex quadam donatione, vel permutatione, quam hic haberi volumus pro expressa, & quam ex certa scientia, & de Nostræ plenitudine potestatis, omnique alio meliori modo, quo possumus, confirmamus, approbamus, & ratificamus, supplentes omnem defectum, si quem pateretur, vel pati diceretur: titulo Nobilis, recti, liberi, & franchi Feudi te Alphonsum, ac Filios & Successores tuos Masculos innovamus & solenniter investimus, *accepto a prædicto Procuratore tuo solito homagii & fidelitatis tuo nomine juramento*. Et similiter recepto a prædicto Nuntio & Procuratore nomine tuo solito homagii & fidelitatis juramento, te Alphonsum innovamus & investimus de infrascriptis locis, Castris, & rebus, videlicet de terra Estis, quam tibi, ut supra diximus, in Marchionatum concessimus, cum toto ejus Territorio & Districtu; cum omnibus locis solitis obedire ejus jurisdictioni, & quæ in præsentiarum obediunt, & cum omnibus terris cultis & incultis, vallibus, piscationibus, montibus, & aliis locis dictæ Terræ, & ejus jurisdictioni subjectis, exceptis tamen rebus & bonis, quæ erant particulatium personarum Venetarum, quarum Dominium penes Nos remanere volumus, præterquam si essent de bonis quondam hæreditatis Magnifici Berchtoldi, & de Camerlengaria Terræ Estis, quæ quidem bona ad te spectare volumus, & ita prædicta bona dictæ hæreditatis, & prædictæ Camerlengariæ in quibuscunque locis existentia tibi, quatenus opus sit, concedimus & donamus cum juribus patronatus, & omni alio jure suo, & exceptis aliis bonis in dicto Territorio Estis existentibus, in quibus jus habere dignosceretis. Item investimus de villis quibusdam in Episcopatu Vicentino sitis, quas propriis nominibus duximus exprimendas, Prexana videlicet, Colonia, Balbaria, Simela, & Bagnolo cum silvis, aquis, aquarumque decursibus, piscationibus, molendinis, agris, vineis, bannis, placito, fodro, precariis, arimanniis, & aremaniis, Communitate, teloneis, fidelitate, honore, & utilitate, cum omnibus dependentiis, & tenimentis earum, ac generaliter cum omni jure, sicut Imperium in eis habet, vel habere potest, vel ad Imperium quomodocumque inveneris pertinere, ut tu Alphonse cum plenitudine totius potestatis hæc omnia de cætero habeas cum iisdem modis & qualitatibus, quibus olim concessæ fuerunt Azoni Estensi Prædecessori tuo per Ottonem Quartum Anno & die, de quibus in Privilegio suo superinde emanato, quod hic habeatur pro inserto; item de Calaono, Serio, Baono, Salagino, Villa cum ejus Curte, Miadino, Montagnana, Urbana, Merlara, Villa quæ vocatur Plasentia, sive Plagentia, Colonia cum ejus Curte, Villa Saletti, Casali, Viguzuolo cum jurisdictione plenaria, cum omni honore, districtu, & dominatu, & omnibus prædictis factionibus, angariis, & perangariis, cum jure mercati, pedagiis, & teloneis tam in aqua quam in terra, cum potestate animadvertendi in facinorosos, cum pratis, silvis, pascuis, venationibus, piscationibus, molendinis, terris cultis & incultis, aquæmeliis, saltredinibus, aquarumque decursibus, paludibus, & omnibus, quæ ad plenariam jurisdictionem pertinent, & pertinere videantur; similiter de Causis Appellationum per totam Marchiam Trivisanam, sive Veronæ, & alia loca de quibus in privilegio Philippi Secundi Prædecessoris Nostri concesso Azoni dato apud Argentinam, & iisdem modis, pactis, qualitatibus, & conditionibus, de quibus in dicto Privilegio & aliis superinde emanatis. De Castro Montis Silicis cum omnibus pertinentiis suis, & cum tota jurisdictione & districtu, cum omnibus iis, quæ ad Imperium pertinent. De Marchia Genuæ, & de Marchia Mediolani, Tricontato, Sancto Silvario, Altaure, Pausio, Gazolo, Carcaronica, Canzello, Veiceraua, Villa Sanctæ Helenæ, Caimeraña, Angarano, & Corezza Sanctæ Catharinæ, & universaliter de omnibus aliis Terris & locis, de quibus Prædecessores tui a Romanorum Imperatoribus investiti fuerunt: quæ omnes Terre & loca hic pro sufficienti expressis habeantur, & hoc non obstante aliqua caducitate, quæ obiici, vel allegari posset, & aliis quibuscunque in contrarium facientibus non obstantibus. Remittentes similiter tibi ex certa scientia, & animo deliberato, ac nullo juris vel facti errore ducti omnem ingratitudinem & culpas quascumque, ob quas devolvi potuissent ad Nos, & ad prædictum Imperium, quomodocunque, & qualitercunque, & quatenus opus sit, etiam casu, quo dictæ Civitates & loca in totum vel pro parte ad Sacrum Imperium devoluta dignoscerentur, quacumque ratione vel causa, quæ dici vel excogitari possit. Te Alphonsum prædictum de animo deliberato, & ex certa nostra scientia, sano Principum, Comitum, Baronum, Procerum, Nobilium & aliorum Nostrorum Fidelium accedente consilio, in nomine Domini Salvatoris Nostri Jesu Christi, a quo omnis principatus & honor provenire dignoscitur, de novo illustramus, & insignimus in utrumque Principem atque Ducem Mutinæ & Rhegii cum pertinentiis suis & Territoriis suprascriptis, sublimamus, creamus, & erigimus de Cæsareæ potestatis plenitudine, ac similiter te Marchionem Estensem, & Comitem Rhodigii facimus, creamus & erigimus, tibique ac descendentibus tuis masculis *jure Feudi Nobilis, & recti, liberi, & franchi Feudi, Civitates, Loca, & Castra Omnia superius descripta concedimus, & assignamus in vim & naturam antiqui Feudi* cum omnibus juribus, jurisdictionibus, cum mero & mixto imperio, jurisdictione, ac absoluta potestate, sive potestatis plenitudine, privilegiis, immunitatibus & Regalibus quibuscunque, & quemadmodum alii Principes & Duces etiam magni, Sacri Imperii privilegio, consuetudine, vel jure, tenere, possidere consueverunt, & Nos in dictis terris facere possumus. Decernentes, & expresse volentes, quod tu, hæredesque tui masculi ex te legitime descendentes dictarum Civitatum

vitatum

vitatum Mutinæ & Rhegii cum Territoriis & pertinentiis suis, perpetuis futuris temporibus Principes & Duces esse, dici, & appellari, nominari, & ut alii Principes & Duces S. R. Imperii teneri & honorari, & ab omnibus reputari, omnique dignitate, nobilitate, jure regalium, ac jurisdictionum potestate, libertate, honore, consuetudine, & prærogativa qualibet uti, frui & gaudere possitis, & debeatis, quibus alii Imperii Sacri Principes & Duces Illustres in dandis seu recipiendis juribus, & jurisdictionibus, in conferendis Feudis, & omnibus aliis illustrem statum & conditionem Ducum seu Principum concernentibus, fruuntur & utuntur, quomodolibet, consuetudine, vel de jure; cum potestate quoque & authoritate Tabelliones & Judices ordinarios, recepto ab iis Nostro et Imperii Sacri nomine debito fidelitatis juramento, quos idoneos reperietis, creandi, illegitimos, spurios, nothos, manseres utriusque sexus, et quoscumque alios de damnato coitu copulative vel disjunctive procreatos, unum vel plures, ac plurimos etiam defectus patientes, ad honores, dignitates, necnon hæreditates, et jura paterna ac materna agnatorum et cognatorum quæcunque, ubicunque locorum, stantibus, aut non stantibus legitimis, adita vel non adita hæreditate, citatis vel non citatis lis, quorum interest, legitimandi, et ad legitima jura reducendi; infames quoque, quavis infamiæ nota respersos, ad famam, necnon actus legitimos, et quoscunque honores et dignitates reintegrandi et restituendi, ac omnia alia et singula faciendi, gerendi, et exercendi, quæ Comites Sacri Palatii Nostri Lateranensis quovis modo facere, gerere et exercere possunt ex consuetudine, vel de Jure. Volentes insuper, et hac certa lege firmantes, quod omnibus prædictis Principatibus, Ducatu, Marchionatu, et Comitatu, Civitatibus, et aliis quibuscunque Terris, et Locis tuis Primogenitis, illisque Primogeniti descendentes, salvo etiam inter eos primogeniture jure, et illis deficientibus reliqui, qui nati priores fuerint, eorumque descendentes legitimi, et similiter primogeniti cæteris præferantur, cum hoc tamen, quod aliis filiis et descendentibus ex eis tu, et tuus descendens Primogenitus possitis et valeatis eis ex dictis bonis et rebus tibi a Nobis concessis pro eorum sustentatione consignare, et concedere, prout tibi et præfato descendenti videbitur, et arbitratus fueris, vel fuerit. Et insuper eundem primogenitum tuum, quem cæteris anteferri decernimus, vivo etiam te adhuc genitore ejus, absque tamen præjudicio tuo, sed salvo omni jure tibi concesso, Comitem Rhedigii esse volumus, facimus, creamus, et pro Comite dicti loci ab omnibus appellari, nominari, et tractari volumus pariter, et mandamus de plenitudine Nostræ Regiæ Majestatis, et non obstantibus quibuscumque in contrarium facientibus, idemque servari volumus in aliis deinceps descendentibus tuis hoc jus primogenituræ assequentibus. Decernentes tamen, et declarantes, quod ubi aliqua Civitas, Castra vel Loca ex præfatis supra expressis explicite vel implicite ad te spectarent vel pertinerent, aut spectare vel pertinere possent, libere et pleno jure, ex quacunque donatione, seu aliqua alia concessione a Nobis seu Prædecessoribus Nostris facta tibi, aut tuis prædecessoribus, quod tali donationi, seu concessioni, et juri tibi ex ea quæsito non intelligatur ex hac Nostra infeudatione in aliquo derogatum, sed salvum remaneat et illæsum; quoniam firmissimæ nostræ intentionis est, quod dictis aliis concessionibus, et largitionibus, solum et dumtaxat derogatum esse intelligatur, quatenus minus contineant, et ad diminutionem juris tui tendant; quando vero plus continere inveniantur, et tibi favorabiliores esse, et prodesse magis possint, prædictas donationes, concessiones, necnon omnia alia et singula privilegia, jurisdictiones, facultates, immunitates, gratias, libertates, præeminentias, dignitates, franchisias, omnesque, et singulas Literas Cæsareas et Regias, insignia, ac indulta eisdem a prædictis Romanorum Imperatoribus et Regibus datas et concessas, data et concessa, de Cæsareæ plenitudine potestatis ex certa scientia Nostra tibi ratificamus, approbamus, confirmamus et innovamus, ac tenore præsentium de novo concedimus, volentes, quod omnia, quatenus favorem tuum concernunt, in omnibus punctis suis, articulis, et clausulis, ac si de uno ad unum præsentibus essent inserta, etiamsi de ipsis jure, vel consuetudine specialis mentio fieri deberet, obtinere perpetui roboris firmitatem, legibus, juribus, consuetudinibus, statutis municipalibus, derogatoriis clausulis tam generalibus, quam specialibus, aliisque concessionibus & privilegiis, cæterisque contrariis non obstantibus quibuscunque, quibus omnibus & singulis, quatenus obstarent, seu impedirent effectum præsentium, de Imperialis potestatis plenitudine derogamus, & derogatum esse volumus & jubemus. Et præsertim præfatas donationes, concessiones, & largitiones ab infrascriptis Imperatoribus & Regibus impertitas, videlicet a Friderico Primo Romanorum Imperatore per Privilegium suum datum Illustri Opizoni Marchioni Estensi apud Veronam in Palatio S. Zenonis Anno Dom. 1184. a Philippo Secundo Ill. quondam Azoni Consanguineo suo per Privilegia duo data apud Argentinam Anno Dom. 1207. 14. Kal. Julii, Indictione X.; a Friderico Secundo Ill. quondam Aldovrandino, & Azzolino per Privilegium suum datum apud Ratisbonam Anno Dom. 1212. a Friderico Ill. Azoni per Privilegium datum apud S. Leonem in Castris apud Mantuam Anno Dom. 1225. 15. Kal. Octobris; a prædicto Friderico per Privilegium aliud datum in Castris prope Mantuam Ill. Azoni Azonis filio Anno Dom. 1220. 15. Kal. Octobris Indictione nona; & per Privilegium aliud datum a Rodulpho Ill. Obizoni in Civitate Ferrariæ Anno Dom. 1256. (1) & per Privilegium aliud prædicto Azoni datum apud Brundusium Anno Dom. 1221. Ind. X.; a Rodulpho Sereniss. Rodulphi Romanorum Regis Legato & speciali Nuncio Ill. Opizoni Estensi per Instrumentum datum Ferrariæ Anno Dom. 1226. Ind. 4. [2] die penultima Martii manu Ottonis de Pandomiliis de Mantua Imperialis Notarii; a Carolo Ill. Aldobrandino & fratribus per Privilegium datum

(1) *leg.* 1276. (2) *leg.* 1276. *Idem est ac supra enunciatum.*

datam Paduæ Anno Dom. 1354. ab ipso Rodulpho Romanorum Rege Ill. Opizoni prædicto Estensi & Antonitano Marchioni per Privilegia suæ Majestatis quatuor, primum datum apud Nurimbergam Anno Domini 1281. Ind. IX. manu Magistri Guilielmi de Rodo Imperialis Aulæ Notarii, alterum datum apud Norimbergam eodem anno manu Magistri Rodofredi, tertium datum Lucernæ, Anno Domini 1285. Kal. Novembris, Indict. IX. manu prædicti Guilielmi, quartum datum eodem loco, anno & die, & manu; A Ludovico Romanorum Rege Ill. Nicolao, Raynaldo, & Opizoni Estensi per Privilegia duo, primum datum Monaci XII. Kal. Novembris An. Dom. 1324. alterum Mediolani sexto Idus Julii Anno Dom. 1327. Ind. 10. A Carolo Quarto Romanorum Rege, Bohemiæque &c. Ill. Aldobrandino, Nicolao, Fulconi, Hugoni & Alberto per Privilegia sex, quorum primum datum fuit Paduæ Anno Dom. 1354. Ind. 7. 7. Id. Novembris, secundum & tertium Mantuæ sexto decimo Kal. Januarii manu Joannis Luthomensis Episcopi; a Sigismundo Romanorum Rege Ill. quondam Nicolao dicti Ducis Herculis patri duobus Privilegiis datis Ferrariæ Anno Domini 1433. die 17. Mensis Septembris manu Gualparis Schiliechi Militis Cancellarii & Capitanei terrarum Egræ; a Nobis Ill. Herculi genitori tuo per Privilegium datum in Civitate Nostra & Imperiali Oppido Campidonensi An. Dom. 1494. die 24. Aprilis; a Nobis prædicto Ill. Herculi per Privilegium datum eodem die, & loco; a Nobis per Privilegium datum in Civitate nostra Imperiali Strosburg Anno Dom. 1499. quæ omnia Privilegia confirmamus, approbamus, innovamus, ratificamus, & authorizamus de Nostræ plenitudine potestatis; supplentes omnes defectus, si qui forsan invenirentur, & præsertim tollentes omne vitium subreptionis & obreptionis, si quod in prædictis concessionibus, vel altera earum intervenisset, sive intervenisse dici posset, & in quantum opus sit, ad majorem tui Alphonsi, & jam dictorum firmitatem, nominatim & specifice de novo donamus, omnique quo possumus robore munimus. Insuper motu proprio, & ex certa Nostra scientia declaramus, quod per te, vel per legitimum Nontium tuum Investituram de prædictis omnibus Civitatibus, Castris & Locis fuisse & esse a Nobis petitam infra tempus legitimum, nec nos de dictis Civitatibus, Castris & locis fecisse alteri aliam concessionem, vel infeudationem, vel ubi facta inveniretur, etiamsi esset talis, de qua specialis, imo specialissima esset fienda mentio, de verbo ad verbum, sive de jure, sive de consuetudine, sive de alicujus clausulæ appositione, quæ quidem habeatur pro sufficienter expressa, penitus annullamus, cassamus, & irritamus, & nullius roboris & momenti esse decernimus, ex certa scientia, ac de plenitudine Nostræ potestatis, quibuscunque in contrarium facientibus non obstantibus. De ulteriore denique dono, gratia, & liberalitate, authoritate Cæsarea tibi concedimus, & impertimur, quod tu & hæredes tui supranominati totam & integram Aquilam nigram cum duobus capitibus, & Corona aurea coronatam in campo aureo sive croceo cum aliis vestris armis per quarterium conjunctam, cum parvo scuto in medio eorum Aquilam albam in campo flavo habenti tamquam arma supranominati Ducatus Mutinæ & Rhegii, & unam Aquilam bicipitem pro medietate ad longum; nigram in campo aureo sive croceo, & pro alia medietate albam in campo blanco sive azuro, tamquam arma Comitatus Rhodigii, prout hæc in præsentibus artificio pictoris clarius sunt depicta, deferre & gestare possitis & valeatis. Volentes & vobis gratiosius indulgentes, ut Literas quascunque vestras, Privilegia, decreta, & quæcunque alia monumenta cum cera alba virginea signetis & sigilletis, & signare, & sigillare possitis, supplentes omnem defectum tam juris quam facti, si quis obscuritate verborum, vel ratione cujusvis solemnitatis, sive aliter, intervenerit, aut comprehensus fuerit in prædictis, juribus tamen superioritatis Nostris, & Imperii Sacri, ac aliorum in præmissis omnibus semper salvis, dolo & fraude cessantibus quibuscunque. Nulli ergo hominum liceat hanc Nostræ illustrationis, erectionis, insignitionis, decorationis, confirmationis, dationis, armorum donationis, & suppletionis paginam infringere, aut ei ausu temerario contraire sub Nostra & Imperii Sacri indignatione gravissima, & sub pœna mille marcarum auri, quas a quolibet, qui contravenire præsumpserit, exigi, & earum medietatem Nostræ Imperialis Cameræ Fisco, residuam vero partem injuriam passorum usibus volumus applicari. Harum testimonio literarum Nostræ Imperialis Majestatis aurea bulla typario nostro impressa. Datum in Castris prope Patavium tertio Idus Novembris Anno Domini Millesimo Quingentesimo Nono, Regnorum Nostrorum Romani XXIV. Hungariæ vero XX. Annis.

EXPOSITUMQUE fuit, ac supplicatum, quod tibi Alfonso Duci, ac tuis descendentibus, ut in præinserto Investituræ, innovationis, confirmationis, & concessionis Instrumento ac Literis continetur, idem Instrumentum seu paginam in omnibus & per omnia, ut jacet, omniaque, & singula in eo contenta confirmare, & de novo concedere, teque ac tuos omnes prædictos *de omnibus & singulis suprascriptis Ducatibus, Civitatibus, Castris, Oppidis, villis, jurisdictionibus*, immunitatibus, Privilegiis, gratiis, concessionibus, præeminentiis, gradibus, sublimationibus, *aliisque omnibus & singulis rebus in iisdem Literis expressis, in omnibus, & per omnia, de novo investire, & gratiose ac solemniter innovare Imperiali Auctoritate Nostra clementius dignaremur.* Nos autem considerantes multiplicia probitatis merita, ac præclaræ devotionis insignia, quibus progenitores tui, & alii de Familia tua erga Prædecessores Nostros Divæ memoriæ Romanorum Imperatores & Reges, & ipsum Sacrum Imperium dignis quidem semper studuerunt honoribus venerari; pensantesque diligenti meditatione quo fidei & devotionis ardore te promptum obtuleris in præsentibus bellis ac necessitatibus, quæ Nobis in Italia præsenti tempore impendent, in obsequia ac servitia Nostra transire, quo gratius nihil temporibus his Nobis potuisset obtingere, sperantesque te in dies ad meliora properaturum pro Nobis; necnon & cogitantes nobilem & antiquam Domus Estensis prosapiam, & tuam præcipue probitatem, ac erga Nos

& S. R.

& S.R. Imperium devotionem & fidem, & pro quo in præsentia nullos labores, nulla pericula personæ ac status tui effugere non dubites: sano siquidem Principum, Comitum, Baronum, Procerum, Nobilium, & aliorum Fidelium Nostrorum accedente consilio, animo deliberato, ex certa scientia, ac nullo errore facti vel juris interveniente, sed plenissime informati, ac certificati de prædictæ concessionis instrumento, ac Literis, sicut supra de verbo ad verbum expressis, in omnibus & per omnia, ut jacent & etiam de Plenitudine potestatis Nostræ, motu proprio, ac omni alio meliori modo, quibus magis & melius possumus, cum supradictis, tum etiam aliis quamplurimis rationabilibus causis moti, tibi Alphonso Duci, ac filiis, & successoribus tuis, ut supra in dicto Instrumento ac Literis continetur; nominatis & comprehensis, *prædictum Investituræ, innovationis, concessionis, aliarumque omnium & singularum supradictarum gratiarum, immunitatum, dignitatum, cæterarumque rerum in eo contentarum ut supra, Instrumentum, ac Literas, omniaque & singula in eo contenta approbamus, confirmamus, ac de novo concedimus in omnibus, & per omnia, ut jacent, & supra in eis expressum est*; teque, ac prædictos omnes tuos in dicto Instrumento ac Literis nominatos, & comprehensos hiis modo & forma, quibus in eis continetur, *de novo investimus, ac solenniter innovamus de omnibus & singulis supradictis Ducatibus*, Civitatibus, Castris, *Villis, Oppidis, jurisdictionibus, immunitatibus, Privilegiis, gratiis, concessionibus, præeminentiis, gradibus, sublimationibus, aliisque omnibus & singulis, & quibuscunque rebus in iisdem expressis, in omnibus & per omnia, ut supra in eis continetur, & expressum est: Tibique ac tuis prædictis, ut supra, prædicta omnia, ut in dictis Literis continetur, jure Feudi nobilis & recti, liberi & franchi concedimus & assignamus in vim & naturam antiqui Feudi, & in omnibus & per omnia, prout insertus tenor prædictus demonstrat, plenarie, ac de novo concedimus, atque elargimur*, accepto a prædicto Procuratore tuo solito homagii & fidelitatis tuo nomine juramento, remittentes tibi ex certa scientia, animo deliberato, ac nullo juris vel facti errore ducti omnes causas, ob quas prædicta omnia vel aliqua eorum ad Nos, vel ad prædictum Imperium quomodocunque & qualitercunque in totum vel in partem devoluta dignoscerentur, quacunque ratione vel causa. Supplentes omnem defectum in omnibus, & singulis supradictis tam juris quam facti, si quis obscuritate verborum vel ratione cujusvis solennitatis, vel aliter, intervenerit, non obstantibus legibus, juribus, consuetudinibus, statutis municipalibus, derogatoriis clausulis, tam generalibus quam specialibus, aliisque concessionibus & privilegiis, cæterisque contrariis, quibus omnibus & singulis, quatenus obstarent, seu impedirent effectum præsentium, de Imperialis potestatis plenitudine derogamus, & derogatum esse volumus, & jubemus, jure tamen Feudi, superioritatis & ressorti Nobis ac Successoribus Nostris semper salvo, ac etiam cujuslibet tertii jure reservato. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc Nostræ Literarum ac Instrumenti insertionis, concessionis, confirmationis, Investituræ, innovationis, elargitionis, de novo concessionis, illustrationis, erectionis, insignitionis, decorationis, dationis, donationis, & remissionis paginam infringere, aut ei quovis ausu temerario contraire, sub Nostra, & Imperii Sacri indignatione gravissima, & pœna mille marcarum auri, quas a quolibet, qui contrafecerit, aut contravenire præsumpserit, exigi, & earum medietatem Nostræ Imperialis Cameræ Fisco, residuam vero medietatem injuriam passorum usibus volumus applicari. Harum testimonio literarum Manu Nostra subscriptarum, & sigilli Nostri Cæsarei appensione munitarum. Datum in Civitate nostra Granatæ die quinta mensis Octobris, Anno Domini Millesimo quingentesimo vigesimo sexto Regnorum Nostrorum Romani Octavo, aliorum vero omnium Undecimo.

CAROLUS.

AC SUPPLEX a Nobis petierit, ut sibi tanquam Primogenito prænominati Ducis Alphonsi, ad quem jura & alia in iisdem Literis expressa ex paterna successione legitime devenissent & spectarent, pro se suisque descendentibus & successoribus præinserta Privilegia, Literas, Instrumentum, seu paginam, omniaque in eis contenta in omnibus suis punctis, clausulis, articulis & tenoribus confirmare, & de novo concedere, seque Herculem et suos descendentes prædictos *de omnibus & singulis Ducatibus, Principatibus, Dominiis, Civitatibus, Castris, Oppidis, locis, villis, jurisdictionibus, immunitatibus, Privilegiis, gratiis, concessionibus, præeminentiis, gradibus, sublimationibus, aliisque rebus universis, & singulis in iisdem Literis expressis, & supra descriptis, in omnibus, et per omnia investire, ac solemni more innovare ex Imperiali Nostra auctoritate et peculiari gratia dignaremur*. Nos igitur præfati Illustris Herculis Principis et Consanguinei Nostri honestæ petitioni benigne inclinati, ac perpendentes, qua fidei puritate, et devotionis fervore Illustres progenitores sui Divis Romanorum Imperatoribus et Regibus Prædecessoribus Nostris, Nobisque et Romano Imperio addicti fuerint, quantumque studio, armis, et apparatu se se promptos paratosque ad quævis obsequia Romano Imperio præstanda exhibuerint, præsertim præfatus quondam Ill. Alphonsus, qui Nobis etiam difficillimis temporibus, dum res Nostræ in Italia prope periclitari viderentur, præ aliis multis constanter fideliterque adhæsit, nullos labores, nullos sumptus, nullos denique status ac vitæ pericula subterfugiens, quo fidem suam atque optimam erga Nos, et Romanum Imperium voluntatem probaret, cujus quidem exemplum et paterna vestigia, quando non dubitamus, ipsum Herculem filium pro paterno ac gentilitio suæ Domus et Familiæ Estensis instituto secuturum, neque ulli progenitorum suorum vel fide atque studio, vel meritis et obsequiis erga Nos et Romanum Imperium cessurum esse, præsertim ubi conspexerit, se Nostra munificentia ac liberalitate ad id benigne allici, et invitari. Sano igitur et maturo Principum, Comitum, Baronum, Procerum, Nobilium, et aliorum Fidelium Nostrorum accedente consilio, ex certa scientia, animo deliberato, ac nullo sive facti sive juris errore interveniente,

niente, sed exacte & ad plenum informati et certi de contentis in præinsertis Literis et instrumentis, Nobis oblatis, ac de plenitudine Imperialis potestatis Nostræ, motu proprio, ac omni alio meliori modo, quo magis ac melius possumus, ac supradictis, et aliis justis et rationabilibus causis adducti, prædicto Ill. Herculi Duci, suisque Descendentibus, et successoribus masculis, servato tamen jure primogenituræ, et aliis in prædicto Instrumento et Literis comprehensis præinsertæ Investituræ, innovationis, concessionis, aliarumque omnium et singularum gratiarum, immunitatum, dignitatum, cæterarumque rerum in eis contentarum, Nostræque confirmationis Privilegium, Instrumentum et Literas, omniaque et singula in eis contenta, approbamus, confirmamus, ac de novo concedimus, in omnibus et per omnia, prout jacent, et supra descripta sunt ac expressa, *ipsumque Herculem ac prædictos Descendentes et Successores masculos de novo investimus ac solemniter innovamus de omnibus et singulis supradictis Ducatibus, Principatibus, Civitatibus, Castris, Oppidis, villis, locis, jurisdictionibus, immunitatibus, privilegiis, gratiis, concessionibus, præeminentiis, gradibus, sublimationibus, aliisque omnibus et singulis et quibuscunque rebus in præinsertis Literis expressis, in omnibus et per omnia, ut in eis continetur, et expressum est, eidemque Ill. Herculi, ac suis prædictis Descendentibus ac Successoribus prænussa omnia jure Feudi nobilis, et recti, liberi, et franci concedimus et assignamus, in vim, et naturam antiqui Feudi*, et prout ejus progenitores, et præsertim prædictus Alphonsus pater ipsius illa omnia tenebant et possidebant, et ad eos spectabant & spectant, et quemadmodum præinsertus tenor demonstrat, per omnia et in omnibus, plenarie, ac de novo concedimus et elargimur, accepto prius ab ipso prædicto Ill. Hercule Duce solito fidelitatis et homagii juramento; Remittentes etiam eidem Duci Herculi ex certa scientia, animo deliberato, ac nullo juris vel facti errore ducti, omnes causas, ob quas prædicta omnia, vel aliqua eorum ad nos et Sacrum Imperium quomodocunque, et qualitercunque in totum vel in partem devoluta dignoscerentur, quacunque ratione vel causa; Ac supplentes omnem defectum tam juris quam facti, si quis in præmissis omnibus et singulis, vel obscuritate verborum, vel ratione cujusvis solennitatis, aut aliter intervenisset, non obstantibus quibuscunque communibus vel feudalibus legibus, juribus, consuetudinibus, statutis municipalibus, derogatoriis clausulis, tam generalibus quam specialibus, aliisque concessionibus et privilegiis, ceterisque contrariis quibuscunque, quibus omnibus et singulis, quatenus obstarent, seu impedirent effectum præsentium, de Imperialis potestatis plenitudine derogamus et derogatum esse volumus et intendimus, jure tamen Feudi, superioritatis Nobis et Successoribus Nostris in Imperio salvo, ac aliorum juribus illæsis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc Nostræ confirmationis, concessionis, Investituræ, innovationis, remissionis, suppletionis, decreti, voluntatis, et gratiæ paginam infringere, aut ei quovis ausu temerario contraire, sub Nostra et Imperii Sacri indignatione gravissima, et pœnis in præinsertis Divi Cæsaris Maximiliani, ac Nostris Literis contentis et expressis, quas a quolibet qui contrafecerit, aut contravenire præsumpserit, exigi, et earum medietatem Nostræ Imperialis Cameræ Fisco residuum vero injuriam passi aut passorum usibus volumus applicari; barum testimonio literarum manu Nostra subscriptarum, et sigilli Nostri appensione munitarum. Datum in Civitate Nostra Neapoli die Decima Septima Mensis Decembris, Anno Dom. Millesimo Quingentesimo Trigesimo Quinto, Imperii nostri Decimo Sexto, aliorum vero Regnorum omnium vigesimo.

CAROLUS

Pendet Bulla cerea.

Ad mandatum Cæsareæ et Catholicæ Majestatis proprium.

Obernburger.

V. A. pern z. tum

XXV.

Particella d'una Bolla di Papa Clemente VIII. conceduta alla Città di Ferrara, ove per la prima volta vengono unite al Ducato di Ferrara la Città di Comacchio, *le Terre di Cento e della Pieve, ed altre Terre delll Romagna, indipendenti per l'addietro da esso Ducato.*

An. 1598.

Ferrariæ Civitatis recte administrandæ ratio a Sanctiss. Clemente VIII. Pont. Max. sapientissime instituta, Amplissimeque tum lata DUCATUS PROPAGATIONE, tum publicis ac privatis summæ pietatis, beneficentiæque documentis illustrata.

Clemens Papa VIII.

Ad perpetuam rei memoriam. Inter præcipuas curas, et solicitudines, quas in supremi Apostolici muneris divina dispositione Nobis commissi functiones, dies noctesque animo versamus etc.

§. 58.

Ut Prætores, sive Potestates Vicorum, ac Locorum in *Territorio Ferrarien.* Civilium duntaxat causarum cognitionem habeant, ubi tamen ipsi prius cum suis Notariis a Legato, seu Vicelegato Sedis Apostolicæ fuerint approbati.

Cumque Nos eidem Communitati, et Hominibus dictæ Civitatis Ferrarien. facultatem eligendi Potestates, et Notarios *infrascriptarum Terrarum, & Loco-*

et Locorum in Territorio Ferrarien. in perpetuum concedere intendamus, prout per præsentes concedimus, videlicet, *Portus*, *Bondeni*, *Stellata*, & *Figaroli* simul unitas, *Massa Fiscalia*, *Milliarii*, *Francolini*, & *Garofali*, pro cognitione tamen causarum Civilium tantum; volumus, ut idem Consilium electionem Potestatum, & Notariorum prædictorum faciat, factaque electione Potestates, & Notarii a nostro, & Sedis Apostolicæ Legato, seu Vicelegato prius approbentur, & deinde cum literis patentibus ejusdem Judicis Sapientum admittantur.

§. 44.
DUCATUS, Legationisque Ferrariensis PROPAGATIO.

Demum pro majori dictæ nostræ Civitatis Ferrariensis honore, ac Legationis Ferrariensis dignitate, volumus, & eadem auctoritate perpetuo statuimus, & ordinamus, ut CIVITAS COMACLENSIS, ac TERRÆ, & LOCA quæcunque, tam ROMANDIOLÆ, quam CENTI, & PLEBIS, & alia quæcunque per dilectum filium Nobilem virum Cæsarem Estensem; una cum prædicta Civitate Ferrariensi nobis, & Sedi Apostolicæ restituta, POSTHAC perpetuis futuris temporibus DUCATUI NOSTRO FERRARIENSI UNITA ET INCORPORATA EXISTANT, necnon sub Legatione Ferrariensi semper comprehendantur, ac jurisdictioni dicti DUCATUS, & nostri, & Apostolicæ Sedis in dicta Civitate pro tempore existentis Legati perpetuo subjaceant. Non obstante fel. rec. Simmachi, Pauli Secundi, & quorumcunque Romanorum Pontificum de rebus Ecclesiæ, & Cameræ Apostolicæ redditibus non alienandis, necnon re. me. Pii Papæ Quarti Prædecessorum nostrorum de grat. qualecunque interesse dictæ Cameræ concernen. in dicta Camera infra certum tunc expressum tempus registrandis, itaut præsentes literæ, etiam si in dicta Camera nunquam registrentur, nihilominus perpetuo validæ, & efficaces existant, ac prædictis Communitati, & Hominibus suffragentur, aliisque Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, & quibuscunque decretis Consistorialibus etiam per Nos quandocunque, & quomodocunque factis, quatenus præmissis in aliquo obstent, ac ejusdem Cameræ, aliisque hujus nostræ Civitatis Ferrarien. etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus, cæterisque contrariis quibuscunque.

Datum Ferrariæ sub Annulo Piscatoris die xv. Junii, 1598. Pontificatus Nostri Anno septimo.

PREFAZIONE
ALLA TAVOLA SEGUENTE.

Econdo d'invenzioni uno degli Avvocati della Camera Apostolica, cioè l'Autore delle Difese, nulla ommette per altamente imprimere le cose sue nella Fantasia dei Lettori. Perciò sul fine della Difesa II. eccolo uscire in campo con una Tavola Cronologica *(la cui invenzione nondimeno ha egli copiato dall'Opera del P. Giovanni Rhò contra del P. Giambatista Castaldi) ove mette in mostra gli Atti della Santa Sede, e a fronte loro quei della Casa d' Este per la Controversia di* Comacchio. *Gustosa cosa è il mirare ivi dalla parte della Camera Apostolica il viaggio di più Secoli istoriato da una gran copia di Atti e Documenti maestosi. Dalla parte poi degli Estensi l'occhio cammina più Secoli per gli Deserti della Libia; e se nulla per avventura s'incontra, questo è solamente qualche mostro deforme o ridicolo. In somma le due Scene sono ivi con sì bel garbo ed artificio rappresentate, anche nel proseguimento, che le Ragioni degli Avvocati Romani vi compariscono felicemente trionfanti sopra le meschine dicerie degli Avvocati Estensi. Beato questo Cronologo, ove i Lettori si fermassero ad informarsi di questa lite dalle sole Scritture di lui, e molto più se loro bastasse una Tavola Teatrale sì ben concertata. Ma e che sarebbe, s'io conducessi il guardo dei Lettori medesimi a contemplar più dappresso tutte le Figure d'essa Tavola, onde si ravvisasse con facilità, non consistere in altro un sì bell'apparato di Atti e Documenti Romani, se non in una serie o di cose non sussistenti, o di falsi supposti, o di altre memorie inutili per la decisione della presente lite, con avere di più l'ingegnoso fabbricator della Tavola tralasciati (e probabilmente senza malizia) tanti altri Atti e Documenti Cesarei ed Estensi, i quali convincono, appartener chiaramente* Comacchio *al S. R. Imperio, e alla Casa d' Este, e non già alla Chiesa Romana? Adunque non si può non ripetere, ed io ripeterò in effetto la Tavola stessa con tutte le sue parole, ma colla giunta eziandio necessaria e giusta delle mie. Così avrà il Mondo un vero confronto delle pruove d'amendue le parti, per poter poscia giudicare della Ragione, la quale tanto più manifestamente verrà conosciuto, stare dal lato di S. M. Ces. e del Signor Duca di Modena, quanto più i Lettori per loro maggior sicurezza esamineranno in questa nostra* Piena Esposizione, *ed anche nelle Scritture opposte, ciò ch'io andrò quì solamente accennando.*

TAVO-

TAVOLA CRONOLOGICA

Delle Ragioni, e degli Atti Sovrani della S. Sede in Comacchio insieme con quegli della Serenifs. Casa d'Este a rincontro,

Di nuovo pubblicata, corretta, illustrata, ed ampliata.

Il num. I. *delle citazioni dinota il Dominio con la Difesa* I.
Il num. II. *dinota la Difesa* II.

Le lettere P. E. dinotano la presente *Piena Esposizione*.
Col carattere corsivo son descritte le parole dell'Autor delle Difese, con l'altro le mie.

ANNI DI CRISTO.	*Atti della S.Sede espressi in pubblici documenti di secolo in secolo.* Ma parte inutili, e parte immaginarj, ed esposti al pubblico con dissimulare ciò, che s'è creduto bene degli Atti Cesarei ed Estensi.	*Atti Estensi ignoti ed occulti fino a gli ultimi anni.* Così decide in un fiato, chi li desidera tali. Alle pruove il voglio.
755.	*Pippino restituisce a Stefano II. Comacchio ritolto ad Aistulfo Re de' Longobardi, che lo avea usurpato.* I. *pag.* 6. 346.	*Comacchio* era dell'Imperio; e Pippino dopo aver fatto poco prima restituir l'Esarcato *Reipublicæ Romanorum*, cioè all'Imperio, a cui era stato usurpato, volle farne un dono al Papa, ma fece un dono invalido. P. E. pag. 31. 32. 42.
774.	*Carlo Magno restituisce ad Adriano I. Comacchio usurpato alla S.Sede dal Re Desiderio.* I. *pag.*6. 353.	Tempi molto oscuri. Carlo M. fece anch' egli un dono invalido dell'Esarcato al Papa; nè si sa con quali condizioni il facesse, ed egli almeno vi ritenne sopra l'alto Dominio. P. E. pag. 38.
776.		Leone Arcivescovo di Ravenna signoreggia *Comacchio* e l'Esarcato, sostenendo, che Carlo M. gliel'ha donato, e consegnato. P.E. pag. 41.
800.		Carlo Magno è creato Imperadore, e si conosce Sovrano di Roma, non che di *Comacchio* e dell'Esarcato. P. E. pag. 47. &c.
803.		Carlo Magno concede esenzioni per la Romagna, siccome Padrone d'essa. P. E. pag. 139. &c.
805.		Pippino Re d'Italia secondo il Rossi costituisce Ravenna per Capitale del Reame d' Italia. P. E. pag. 138.
806.		Carlo Magno lascia per testamento ad uno de' suoi figliuoli gli Stati, che sono da Modena andando verso Roma alla Sinistra. P. E. pag. 138.
808.	*Leon III. fortifica Comacchio contra l'armata Greca, e chiede ajuto a Carlo Magno il qual vi manda il figliuolo Pippino Re d'Italia.* I. *pag.* 143. *pag.* 191.	Sogni meri. Pippino era Signore e Possessor di *Comacchio*; nè apparisce, che Leon III. vi avesse punto che fare. P. E. pag. 136.

Pippi-

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
809.	*Pippino Re d' Italia viene in soccorso degli Stati della S. Sede, e libera Comacchio dall' assedio de' Greci.* II. *pag.* 191.	Immaginazioni insussistenti. Anzi è chiaro, che Pippino tenne il suo Presidio, e i suoi Castellani in *Comacchio*, e il difese come Città sua, e del suo Reame, P. E. pag. 136.
817.	*Lodovico Pio dichiara, che Comacchio è della S. Sede.* I. *pag.* 10. 69. II. *pag.* 74.	Il Diploma di Lodovico Pio è apocrifo, è una finzione. All'incontro è ben certo, che quell' Augusto fu Sovrano di Roma stessa, non che di *Comacchio*. P. E. pag. 53. &c.
840.		Lotario I. Imp. ne' Patti co' Veneziani riconosce per suoi Sudditi i *Comacchiesi*. P. E. pag. 139. 146. &c.
854.		*Diploma finto di Lotario I. e Lodovico II. ad Ottone Estense intorno a Comacchio.* I. *pag.* 44. 391. Ma nelle Osserv. e nella Supplica non allegato contra la Camera Apostolica; ma non sostenuto per documento originale e sicuro; ma disgiunto affatto dalle vere e certe Investiture Imperiali di *Comacchio*. Serve la memoria d'esso agli Avvocati Romani per farne delle Scene a i lor devoti; ma di più belle se ne possono fare colla Donazion di Costantino, e con altre non men famose finzioni. P. E. pag. 157. &c. 248.
861.		Lodovico II. Imp. riguarda la Romagna come sua Provincia. P. E. pag. 139.
874.	*La Pomposa nel Comacchiese vien detta da Giovanni VIII. sua e della S. Sede, da' tempi anteriori.* I. *pag.* 50.	Ma che ha che far questo col Dominio temporal di *Comacchio?* Noti nondimeno l'Imperio, che ancor qui si confessa posta la Pomposa nel Territorio *Comacchiese*. Il resto è vano riempimento. P. E. pag. 161.
875.	*Carlo Calvo conferma a Giovanni VIII. il Diploma di Lodovico Pio, dove è Comacchio.* I. *pag.* 72.	Non era allora per anche nato il Diploma di Lodovico Pio, Carlo Calvo concedette molto a Giovanni VIII. ma non già la Sovranità; e la concessione sua durò poco, e patì altre eccezioni, oltre al non apparire, che fosse da lui conceduto *Comacchio*. P. E. pag. 140.
879.	*Giovanni VIII. dà Comacchio in governo a Stefano Vescovo, e chiede ajuto a Berengario Duca del Friuli contra i Comacchiesi per cagione del censo.* I. *pag.* 11. II. *pag.* 90.	Non vien provato, che Giovanni VIII. desse quel governo, e nè pure ch'egli godesse il temporal Dominio di *Comacchio*. Questa Città era allora del Regno d'Italia, la sopraintendenza al quale fu commessa dal Re Carlomanno ad esso Papa. P. E. pag. 143.
881.	*Giovanni Participazio Doge di Venezia spedisce a Roma Badoaro il fratello per ottener Comacchio da Giovanni VIII.* I. *pag.* 12. 91. II. *pag.* 83.	Cioè dal Papa, a cui tuttavia era commesso il governo del Reame d'Italia, e il quale non per questo era Padrone, e molto meno Sovrano di *Comacchio*. Carlo Crasso Imp. in questo anno riconosce per suoi Sudditi i *Comacchiesi* ne' Patti co' Veneziani. P. E. pag. 148.

Guido

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
891.	*Guido Imp. conferma a Stefano V. il Diploma di Lodovico Pio, dov'è Comacchio*. I. *pag.* 73.	Ma Guido non confermò l'apocrifo Diploma, che ora abbiamo di Lodovico Pio. E Guido fu anch'egli Signore dell'Esarcato. P. E. pag. 54. 148.
904.	*Lamberto Imp. conferma alla S. Sede i patti antichi, il principale de' quali era quello di Lodovico Pio, dov'è Comacchio*. I. *pag.* 76.	Lamberto Imp. fu ucciso nell'Anno 898. Confermò i suoi Privilegj alla Chiesa Romana, ma non l'apocrifo di Lodovico Pio, che empie qui tutta la scena. Anzi egli fu Sovrano di Roma stessa, non che di *Comacchio*. P. E. pag. 101. 148.
915.	*Berengario I. Imper. conferma a Giovanni X. con gli altri Diplomi quello di Lodovico Pio, dov'è Comacchio*. I. *pag.* 13. 379.	Ancor qui il solo Diploma di Lodovico Pio fa tutta la fiera. Si ripete, ch'esso è Privilegio finto. Berengario I. fu anch'egli Sovrano padrone della Romagna. P. E. pag. 148.
924.		Ridolfo Re d'Italia obliga come suoi Sudditi i *Comacchiesi* ne' Patti co' Veneziani. P. E. pag. 147.
928.		*Comacchio* e Romagna porzioni del Reame d'Italia, e sotto il dominio del Re Ugone. P. E. pag. 149.
940.		Ugo e Lotario Re d'Italia padroni di *Comacchio* e della Romagna. P. E. pag. 148.
947.		Lotario Re d'Italia dona le Saline ed altri Beni situati nel *Comacchiese* a Guido Vescovo di Modena. P. E. pag. 153.
953.		Berengario II. e Adalberto Re d'Italia padroni di *Comacchio* e della Romagna. Riconoscono per loro Sudditi i *Comacchiesi* ne' Patti co i Veneziani. P. E. pag. 149.
962.	*Ottone I. e II. Imperadori nel Diploma a Giovanni XII. riconoscono e dichiarano, che Comacchio è della S. Sede*. I. *pag.* 14. 365.	Ottone II. non era allora nè Re dei Romani, nè Imperadore, e stava in Germania; laonde non si sa, come egli entri a confermare Stati al Papa in quel Diploma, il quale per altro non è un' indubitato documento. E tanto egli, quanto Ottone I. furono Sovrani di Roma, non che di *Comacchio*, e della Romagna, dove esercitavano il loro Dominio. P. E. pag. 102. 155. etc.
964.	*Leone VIII. in una Bolla all'Abate d'Aula Regia chiama Comacchio suo*. I. *pag.* 79. Bolla finta, e secondo noi cavata dalla bottega del Ceccarelli famoso Impostore. P. E. pag. 154. &c.	*Bolla finta di Leone VIII. che cede a Ottone I. tutto lo Stato Ecclesiastico*. I. *pag.* 10. 381. Ma non allegata punto nelle Scritture Estensi, anzi riprovata nelle Osserv. §. 12. pag. 18. Ottone I. in questo Anno enunzia fra' suoi Sudditi i *Comacchiesi* ne' Patti co' Veneziani. P. E. pag. 155.
983.		Ottone II. signoreggia la Romagna, e rinovando i Patti co' Veneziani obbliga i *Comacchiesi* Sudditi suoi. P. E. pag. 156. 440.
993. 994. 995.	Grego-	Ottone III. esercita il suo Dominio in *Comacchio*, e nella Romagna. P. E. pag. 160. Niun

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
996.	*Gregorio V. esercita la sua Sovranità in Comacchio, dichiarandovi immuni dalle gravezze gli agricoltori della Chiesa di Ravenna*. II. pag. 131.	Niun segno di Dominio, non che di *Sovranità*, risulta da questo Atto, perocchè il simile facea la S. Sede per altri Stati a lei non sottoposti. Ottone III. fu Sovrano di Roma stessa, non che di *Comacchio*. P. E. pag. 116. 160.
997.	*Gregorio V. dona Comacchio alla Chiesa di Ravenna dopo la morte dell' Imperadrice Adelaide*. I. pag. 14. 162. II. pag. 131. 144.	Donazione finta, e uscita dall' officina del Ceccarelli. In questo Anno, e nel seguente, Ottone III. si vede Sovrano della Romagna. P. E. pag. 160. 168. 187.
999.		*Diploma finto d' Ottone III. all'Arcivescovo di Ravenna*. II. pag. 131. Ma citato prima contra di noi da gli Avvocati Romani, e poi ritrattato da essi, perchè fa contra di loro. P. E. pag. 157. &c. *Diploma finto, dove Ottone III. assegna alla S. Sede otto soli Contadi*. I. pag. 382. Ma Diploma uscito dal solo Archivio Vaticano, e comprovato per non finto da altri Atti, manifestanti Ottone III. Sovrano di Roma, e della Romagna. P. E. pag. 114. 167.
1001.		*Diploma finto d' Ottone III. per la Badia della Pomposa*. II. pag. 132. 326. Diploma censurato indebitamente, e provato per vero da altri Diplomi susseguenti. P. E. pag. 161.
1013.	*Benedetto VIII. investe l' Abate della Pomposa di molti beni nel Comacchiese col carico del censo annuo*. I. pag. 84. 395.	Inutile documento. Il dare a livello de i beni non è segno di Dominio Principesco; e la Chiesa Romana avea degli allodiali anche per la Romagna. P. E. pag. 168.
1014.	*Arrigo II. il Santo riconosce Comacchio per Signoria della S. Sede*. I. pag. 147.	Il suo Diploma non è indubitato. Arrigo II. fu Sovrano di Roma, e delle Città dell'Esarcato, come s'ha da varie pruove del suo Dominio. P. E. pag. 103. 119. 173.
1016.		Arrigo II. il Santo esercita il suo Dominio nella Romagna. P. E. pag. 173.
1017.		I Ministri Imperiali a nome di Arrigo il Santo danno all'Arcivescovo di Ravenna la reale Investitura dei Contadi di Bologna, Imola, Faenza, ed altri Stati, fra' quali verisimilmente ancora è *Comacchio*. P. E. pag. 169.
1028. 1030. 1032.		Corrado il Salico Imp. esercita nella Romagna il suo supremo Dominio, e investe di varie Città l'Arcivescovo Ravennate. P. E. pag. 175. &c.
1034.		Lo stesso Imp. investe del Contado di Faenza l'Arcivescovo di Ravenna. P. E. pag. 173.
1045. 1047. 1048.		Arrigo III. Imp. concede esenzioni per la Romagna, e nominatamente comanda in *Comacchio*,

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
		chio, la qual Città egli riconosce per giurisdizione distinta e separata da Ferrara. P. E. pag. 178. 179. 327.
1052.	*Leone IX. investe l'Abate della Pomposa di molti beni nel Comacchiese col carico del censo annuo.* I. *pag.* 397.	Inutili memorie pel Dominio di *Comacchio*. Si tratta ivi di beni allodiali, e non della giurisdizion Principesca. In questo Anno Arrigo III. riconosce per suoi Sudditi i *Comacchiesi* ne' Patti co' Veneziani. P. E. pag. 180.
1055.		Arrigo III. esercita la sua Padronanza nella Romagna. P. E. pag. 180.
1063.		Arrigo IV. Imp. dà l'Investitura di *Comacchio* all'Arcivescovo di Ravenna senza richiamo de' Papi. P. E. pag. 180. &c.
1106.	*Pasquale II. chiama nostrum il Contado di Comacchio.* I. *pag.* 80. II. *pag.* 193. 328.	La Bolla, ove questo si legge, secondo le pruove addotte è finta, o interpolata. P. E. pag. 187.
1111.		Arrigo V. Imp. ne' Patti coi Veneziani riconosce per suoi Sudditi i *Comacchiesi*. P. E. pag. 191.
1115.		Arrigo V. Imp. esercita il suo Dominio nelle Città della Romagna. P. E. pag. 193.
1118.	*Gelasio II. conferma alla Chiesa di Ravenna le sue ragioni sull' Esarcato, e la Pomposa nel Comacchiese.* II. *pag.* 145.	Bolla, che a nulla serve, perchè non contiene segno alcun di dominio; e la S. Sede confermava nella stessa guisa i lor Beni all'altre Chiese anche fuori d'Italia. In questo medesimo Anno Arrigo V. si trova padrone della Romagna. P. E. pag. 193.
1124.	*Callisto II. investe l'Abate della Pomposa di molti beni nel Comacchiese col carico del censo annuo.* I. *pag.* 397. II. *pag.* 193.	E nè pur questo ha che fare col Dominio Principesco di *Comacchio*. Altre Chiese aveano ed hanno simili beni, e li danno a livello. P. E. pag. 168.
1133.	*Innocenzo II. chiama nostrum il Contado di Comacchio.* I. *pag.* 80. II. *pag.* 193. 331.	Bolla apocrifa o interpolata secondo le pruove addotte. P. E. pag. 187.
1136.		Lotario II. Imp. tratta da suoi Sudditi i *Comacchiesi* ne' Patti coi Veneziani, e doma i Popoli della Romagna Ribelli dell'Imperio. P. E. pag. 199. 201.
1138.		Corrado III. Imp. è riconosciuto per Padrone dalle Città della Romagna. P. E. pag. 201.
1139.	*Innocenzo II. chiama nostrum il Contado di Comacchio.* I. *pag.* 80. II. *pag.* 193. 333.	O interpolata, o apocrifa è questa Bolla per le pruove addotte. P. E. pag. 187.
1143.	*Celestino II. investe l'Abate della*	La prima Bolla non serve a provar dominio Prin-

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede,	Atti Estensi.
	della Pomposa di molti beni nel Comacchiese col carico del censo annuo. I. *pag.* 397. *Chiama il Contado di Comacchio nostrum*. I. *pag.* 80. II. *pag.* 193. 337.	Principesco. L'altra è interpolata, o apocrifa per le ragioni recate. P. E. pag. 187.
1144.	*Lucio II. chiama nostrum il Contado di Comacchio*. I. *pag.* 80. II. *pag.* 193. 341.	E' Bolla simile alle antecedenti, cioè interpolata o finta. P. E. pag. 187.
1154.		Federigo I. investe dell' Esarcato, e di *Comacchio* Anselmo Arcivescovo di Ravenna, e senza richiamo de' Papi. P. E. pag. 202.
1155.	*Federigo I. giura di conservare e difendere gli Stati della S. Sede, tra quali è Comacchio*. II. *pag.* 102. Di *Comacchio* e della Romagna non fu parlato. Questi erano Stati dell' Imperio; e Federigo li signoreggiava senza querela de i Papi. Anzi era egli Sovrano di Roma stessa. P. E. pag. 124. 133. 206	*Diploma finto di Federigo I. a i Comacchiesi*. I. *pag.* 174. Niuno de gli Avvocati Estensi ha riferito in quest' Anno Diploma di Federigo a i *Comacchiesi*. Ne hanno ben sì riferito uno dato nel 1177. e questo non è finto, ma vero e legittimo. P. E. pag. 207. 443.
1159. 1160. 1162. 1168.		Federigo I. dà l'Investitura del Contado di *Comacchio* ad Anselmo Arcivescovo di Ravenna, ed esercita il suo Dominio nella Romagna. P. E. pag. 202. 210.
1177.	*Federigo I. pacificato in Venezia con Alessandro III. ritratta con giuramento tutti gli atti esercitati sopra le Signorie della S. Sede*. I. *pag.* 96. 175. Ma il Papa non pretese punto *Comacchio*, nè la Romagna; anzi seguitò Federigo a posseder tali Stati senza disapprovazione de' Sommi Pontefici. P. E. pag. 210.	Federigo I. con un suo Diploma a i *Comacchiesi* riconosce quel Popolo Suddito dell' Imperio; e fa lo stesso ne' Patti co' Veneziani; e continua sopra *Comacchio* e sopra la Romagna il suo Dominio tacitamente riconosciuto per legittimo dalla S. Sede. P. E. pag. 203. 210. 212. 443.
1183.		Nella Pace di Costanza vengono ennunziate come Città dell' Imperio alcune della Romagna. P. E. pag. 211.
1185		I Milanesi ed altri Popoli riconoscono la Romagna Stato dell' Imperio, e non della Chiesa Romana. P. E. pag. 211.
1191.	*Arrigo VI. riconosce Comacchio per incluso nel Ristretto Ferrarese*. I. *pag.* 26. 88. II. *pag.* 236.	Questi sono bei Sogni. Il Diploma d' Arrigo esclude appunto *Comacchio* dal Distretto Ferrarese. Ed Arrigo si vede in questi tempi Padrone di Ferrara, e della Romagna, e quel che è più senza richiamo de i Papi. P. E. pag. 210. 215. 286, e segg.
1195.		Arrigo VI. conferma all' Arcivescovo di Ravenna i suoi Stati, fra' quali è *Comacchio*. Concede

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
		cede la Romagna in governo a Marquado. P. E. pag. 214.
1197.		Arrigo VI. riconosce per suoi Sudditi i *Comacchiesi* ne' Patti co' Veneziani. P. E. pag. 214.
1199.	*Arrigo VI. ritratta nel suo Testamento gli atti esercitati sopra le Signorie della S. Sede*. I. *pag.* 95.	Ma non fa tal ritrattazione per *Comacchio*, nè per la Romagna; la qual Provincia egli non crede dovuta alla Camera Pontificia. P. E. pag. 214.
1200.	*Comacchio soggetto alla giurisdizione di Ferrara*. I. *pag.* 27. II. *pag.* 87.	Nè prima, nè in quest'Anno *Comacchio* fu sottoposto a Ferrara. Anzi dagli Atti d'allora si raccoglie, che era escluso dal Distretto Ferrarese. P. E. pag. 291. e segg.
1201.	*Ottone IV. giura di difendere alla S. Sede l'Esarcato, dov'è Comacchio*. I. *pag.* 14.	Ma essendo l'Esarcato, e *Comacchio* notoriamente allora Stati dell'Imperio, Ottone IV. si stimò obbligato di conservargli all'Imperio (e non al Papa) perchè prima s'era a ciò obbligato con giuramento. P. E. pag. 215.
1209.	*Ottone IV. ratifica il giuramento prestato di difendere alla S. Sede l'Esarcato, dov'è Comacchio*: I. *pag.* 14. 168. Ma prima avea giurato di difendere gli Stati all'Imperio; e dell'Imperio erano l'Esarcato e *Comacchio*. P. E. pag. 215.	Ottone IV. investe del Contado di *Comacchio* l'Arcivescovo di Ravenna, e riconosce per suoi Sudditi i *Comacchiesi* ne' Patti co' Veneziani. P. E. pag. 216.
1213.	*Federigo II. giura di difendere alla S. Sede l'Esarcato, dov'è Comacchio*. I. *pag.* 14.	Federigo per conto di tal Provincia non intese mai di darne l'effettivo Dominio e Possesso alla S. Sede; e però senza richiamo d'essa continuò a signoreggiar'ivi al pari de' suoi Antecessori. P. E. pag. 224.
1218.	*Ottone IV. ritratta gli atti da lui esercitati ne' Dominj della S. Sede*. I. *pag.* 54. 234.	Ma non li ritratta per *Comacchio*, nè per la Romagna, che erano Stati dell'Imperio. P. E. pag. 217.
1220.	*Federigo II. rinnova ad Onorio III. il giuramento di difendere l'Esarcato alla S. Sede*. I. *pag.* 178. Vedi all'Anno 1213. Molte cose erano conservate dagli Augusti solo per pompa, ed onorevolezza alla S. Sede. P. E. pag. 272.	Federigo II. investe del Contado di *Comacchio* l'Arcivescovo di Ravenna; e riconosce per suoi Sudditi i Popoli d'essa Città ne' Patti co' Veneziani. P. E. pag. 222.
1221.		Federigo II. esercita il suo Dominio nella Romagna, e senza richiamo de' Papi. P. E. pag. 224.
1224.	*Onorio III. conferma le ragioni della Chiesa di Ravenna nel Comacchiese*. I. *pag.* 22.	Come Papa, e non come Principe, On[illegible] fece quella conferma; nè la sua Bolla è diversa da altre simili concedute a tutte l'altre Chiese d'Italia. Federigo era allora Padrone della Romagna. P. E. pag. 225.

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
1228.	*Gregorio IX. conferma le ragioni della Chiesa di Ravenna nel Comacchiese*. I. *pag.* 23.	Ma con una Bolla simile all'antecedente d'Onorio III. e però senza verun' indizio di Dominio Principesco in *Comacchio*. P. E. pag. 225.
1231.		*Diploma finto di Federigo II. a i Comacchiesi*. I. *pag.* 195. Diploma vero e non finto, e dato nell'Anno seguente. P. E. pag. 219.
1232.		Federigo II. concede un Privilegio alla Città di Comacchio, da lui chiamato *speciale Demanium Imperii*. P. E. pag. 220. 444.
1234.		Federigo II. senza contradizione del Papa riguarda per Sudditi suoi i Popoli della Romagna. *Comacchio* continua ad essere, come dianzi, indipendente dal Distretto Ferrarese. P. E. pag. 225. 329.
1240.		*Comacchio* non vien riguardato come sottoposto a Ferrara ne' Patti fra i Veneziani e Ferraresi. P. E. pag. 304.
1239. 1242.		Federigo II. seguita a deputar Ministri Imperiali al governo della Romagna. P. E. pag. 226. 228.
1246.		Arrigo di Turingia, eletto Imperadore ad istanza del Papa, riconosce per suoi Sudditi i popoli della Romagna. P. E. pag. 226.
1249.		Guglielmo Imperadore investe d'alcuni Stati della Romagna Tommaso da Fogliano; e il Papa riconosce per legittimo un tal'Atto e Dominio. P. E. pag. 279. 445.
1250.	*Federigo II. ritratta gli atti da lui esercitati ne' dominj della S. Sede*. I. *pag.* 234.	Ma non li ritratta già per conto di *Comacchio*, e della Romagna; anzi vuole in tal'atto salvi i Diritti Imperiali, e che il Papa restituisca il tolto all'Imperio. P. E. pag. 226. &c.
1255.	*Alessandro IV. conferma le ragioni della Chiesa di Ravenna nel Comacchiese*. I. *pag.* 23.	Ma con una Bolla non indicante verun Dominio Principesco. Vedi all'Anno 1224.
1256.		*Investitura Estense di Comacchio finta sotto nome di Ridolfo I.* I. *pag.* 52. 80. II. *pag.* 125. Vera, e non finta è tal'Investitura, e fu data da Ridolfo Cancelliere nel 1278. ad Obizo Marchese d'Este; nè in essa è menzione specifica di *Comacchio*. A queste scene si è risposto nella P. E. 249. &c. 265. &c.
1259.		Tommaso da Fogliano investe di alcuni Stati della Romagna riconosciuti per Imperiali il Vescovo di Sarsina. P. E. pag. 279.
1264.		I *Comacchiesi* indipendenti da Ferrara si danno sotto

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
		sotto la protezione o Signoria de' Ravennati. P. E. pag. 329.
1274.	*Ridolfo I. riconosce e conferma gli Atti di Lodovico Pio, d'Ottone IV. e di Federigo II. intorno a gli Stati della S. Sede, tra' quali è Comacchio.* I. *pag.* 16.	Ma per conto di *Comacchio*, della Romagna, e d'altri Stati, solamente per pompa, e non per cederne Dominio o Possesso alcuno. P. E. pag. 234.
1275.	*Ridolfo I. ratifica gli atti dell'Anno precedente intorno a gli Stati della S. Sede, tra' quali è Comacchio.* I. *pag.* 16. Ma con protesta di non voler dismembrare l'Imperio, e solo per pompa in ciò che riguarda *Comacchio*, la Romagna, ed altri Stati. P. E. pag. 233.	Il Popolo di *Comacchio* indipendentemente da Ferrara elegge per suo perpetuo Signore Guido da Polenta. P. E. pag. 230. 446.
1276.		Ridolfo I. continua a possedere e signoreggiare per mezzo de' suoi Ministri le Città della Romagna. P. E. pag. 234.
1278.	*Ridolfo I. ratifica gli atti precedenti intorno agli Stati della S. Sede, tra' quali è Comacchio.* I. *pag.* 17.	Ma con protesta di non voler far Novità, e senza punto cedere l'alto Imperial Dominio sopra *Comacchio*. P. E. pag. 237.
1279.	*Ridolfo I. e gli Elettori dell'Impero riconoscono solennemente Comacchio per appartenente alla S. Sede.* I. *pag.* 18. 19. 20. II. *pag.* 170. 172.	Quegli atti sono suggetti a molte eccezioni, perchè Ridolfo li fece per forza, e per venire assoluto dal voto di Terra Santa; e li fece senza cedere il diritto della Sovranità sopra *Comacchio*, e senza dare il Possesso di questa Città, la quale non riconobbe per suo Padrone il Papa. P. E. pag. 227.
1280.	*La Romagna, dov' è Comacchio, governata per la S. Sede da Bertoldo Orsini.* II. *pag.* 175.	Nè Ferrara, nè Adria, nè *Comacchio*, Città indipendenti da essa Ferrara, riconobbero punto la giurisdizione di questo Governator Pontificio. P. E. pag. 227. 330.
1281.	*Martino III. fa Giovanni d'Epa Conte della Romagna, dov' è Comacchio.* II. *pag.* 176.	Ma questi non comanda nè a *Comacchio*, nè a Ferrara, nè ad Adria, nè ad altri Luoghi; e Ridolfo investe Obizo Marchese Estense d'*Adria*, *Adriano*, *Rovigo &c.* P. E. pag. 274. 331.
1282.		*Investitura Estense di Comacchio finta sotto nome di Ridolfo I.* I. *pag.* 52. 80. Essa è vera e legittima Investitura di vari Stati alla Casa d'Este, cioè di Rovigo, Adria, Adriano &c. ma senza espressa menzion di *Comacchio*. Fu data nell' Anno antecedente. Ogni cosa fa ginoco a questo Scrittore; ma vedi la P. E. pag. 251. 265. 274.
1285.		*Investitura Estense di Comacchio finta sotto nome di Ridolfo I.* I. *pag.* 52. 80. Ancor questa è vera e certa Investitura di vari Stati alla Casa d'Este, benchè non vi sia specificamente enunziato *Comacchio*. P. E. 251. 265. 274.

La

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
1297.		La Città di *Comacchio* indipendente da Ferrara elegge per suo perpetuo Signore Azzo Marchese d'Este, e d'Ancona. P. E. pag. 332.
1303.	*Alberto I. conferma gli atti di Ridolfo I. suo padre intorno alle Signorie della S. Sede, tra le quali è Comacchio.* I. *pag.* 21.	Ma per conto di *Comacchio*, di Adria, di Adriano, di Rovigo, delle Terre della Contessa Matilda, e d'altri Stati, fa ciò solamente per onorevolezza, e non per darne Possesso o Dominio alcuno alla S. Sede. Nè tali Stati riconobbero il Dominio Pontificio. P. E. pag. 241. 273.
1304.		Azzo Marchese Estense conserva sotto il suo Dominio, e indipendentemente dalla S. Sede, e da Ferrara, *Comacchio*. P. E. pag. 332.
1307.		Il medesimo Azzo continua a signoreggiar *Comacchio* senza dipendenza alcuna dalla S. Sede. P. E. pag. 332.
1309.	*Podestà di Ferrara esercita giurisdizione in Comacchio, come in dipendenza di quella Città.* I. *pag.* 180. 397. II. *pag.* 194.	Ma con apparenza, che ciò fosse fatto non con autorità ordinaria. Oltre a ciò quegli furono tempi di rivoluzioni. E in questo medesimo Anno i *Comacchiesi* si rimisero sotto la protezione o signoria de' Ravennati. P. E. pag. 299. 333. 334.
1310.	*Arrigo VII. conferma alla S. Sede gli atti de' suoi Precessori, che abbracciano Comacchio.* I. *pag.* 21.	Abbracciano anche altre Città e Provincie, che non sono della Chiesa Romana, nè si possono più da lei pretendere, e furono allora non men che *Comacchio* confermate per sola onorevolezza alla S. Sede. *Comacchio* dall' Autore contemporaneo della Cronaca Picciola è riconosciuto circa questo tempo per escluso dal Distretto Ferrarese. P. E. pag. 241. 273. 341.
1311.	*Roberto Re di Napoli, Vicario della S. Sede nella Romagna, esercita giurisdizione in Comacchio, come in luogo a lui soggetto.* II. *pag.* 196.	Non si pruova questo esercizio di giurisdizione; e il pretender ciò fa appunto toccar con mano, che *Comacchio* non era del Distretto Ferrarese, percioccchè Roberto non comandava peranche a Ferrara. In fatti dalle memorie dell' Anno antecedente risulta, che *Comacchio* non era sottoposto a i Ferraresi. P. E. pag. 300. 334.
1312.	*Arrigo VII. ratifica gli atti di Ridolfo I. ne' quali si esprime Comacchio.* I. *pag.* 21.	Atto simile a quello del 1310. e ad altri parecchi già veduti, e però non efficace oggidì per pretendere nè *Comacchio*, nè le Terre di Matilda, nè altri Stati dell'Imperio, o d'altri Principi. P. E. pag. 241. 273.
1313.	*Roberto Re di Napoli Rettor di Ferrara per la S. Sede esercita giurisdizione in Comacchio a richiesta e a favor degli Estensi.* II. *pag.* 196. 197. 198.	Non in *Comacchio*, ma nella Valle di Caldirolo. E quando anche a Ferrara fosse stato sottoposto *Comacchio* in questo Anno; fu momentaneo, e cessò in breve tal preteso dominio; e però alla S. Sede non giova punto quell' atto. P. E. pag. 300. 334.
1319.		La Città di *Comacchio* presta di nuovo, o conferma

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
		ferma il giuramento di suggezione a i Ravennati, siccome indipendente da Ferrara. P. E. pag. 334.
1321.		Giovanni XXII. in una sua Bolla ei fa intendere, che *Comacchio* non era, nè si credea del Distretto di Ferrara. P. E. pag. 338.
1324.	*Giovanni XXII. scomunica gli Estensi per aver' invaso Comacchio, ed usurpato Argenta.* I. *pag.* 53.	Tale scomunica non fu, perchè avessero invaso *Comacchio*, ma per altri motivi, e per taglie, che si pretendea imposte da loro a gli Ecclesiastici *Comacchio* ed *Adria*. Anzi la Bolla d'esso Papa serve a provare *Comacchio* non compreso nel Distretto Ferrarese, nè preteso giurisdizion della Chiesa. Di Argenta era Sovrano l'Imperadore. P. E. pag. 335.
1325.		*Comacchio, come pertinenza del Ferrarese, rende ubbidienza a gli Estensi occupatori di Ferrara.* I. *pag.* 52. II. *pag.* 203. Notizia vera, ma guasta da varj sogni. Ferrara nel 1317. ritornò sotto il Dominio degli Estensi; e questi nell'anno presente furono con volontaria Dediazione eletti per loro perpetui Signori dalla Città di *Comacchio*, la quale non era pertinenza del Ferrarese, e si diede a loro, ma non come a Signori di Ferrara. P. E. pag. 324. 335. 445.
1328.	*Gli Estensi chieggono perdono al Pontefice per le usurpazioni fatte alla S. Sede, e confessano, che Argenta è della Chiesa di Ravenna.* I. *pag.* 53.	Ma non chieggono perdono alcuno per conto di *Comacchio*, Città non appartenente alla Camera Apostolica. Era Argenta della Chiesa di Ravenna per un titolo, e per altri titoli era anche degl' Imperadori; e il Dominio Utile ne era preteso dagli Estensi. P. E. pag. 256. 324. 337.
1331.		I Marchesi d'Este in una Lega solennemente riconoscono *Comacchio* per non compreso nel Distretto di Ferrara. P. E. pag. 344. 448.
1332.	*Gli Estensi riconoscono Ferrara con tutte le sue dipendenze, tra le quali era Comacchio, in Vicariato dalla S. Sede.* I. *pag.* 24. II. *pag.* 204.	Fu conceduto a gli Estensi il Vicariato di Ferrara; ma delle dipendenze di Ferrara non era punto *Comacchio*. Anzi la Bolla d'esso Vicariato fa chiaramente conoscere, che *Comacchio*, il qual fece allora con Adria e Firenze Sigurtà per gli Estensi; fu considerato come Città non sottoposta nè a Ferrara, nè alla S. Sede. P. E. pag. 338. 346. &c. 450.
1336.	*Lodovico il Bavaro giura di riconoscere la S. Sede per Sovrana di tutti i suoi Stati; tra' quali è Comacchio.* II. *pag.* 201.	Il Bavaro non espresse *Comacchio*; e per conto di questa Città, e delle Terre di Matilda, e d'altri simili Stati non posseduti dalla S. Sede, simili Atti erano di sola pompa; e tanto più perchè non sussiste, che alcuno degli Augusti tenesse la S. Sede per Sovrana di tali Stati. Anzi è strano, che degli Atti del Bavaro si voglia valere la Curia Romana, la quale riprovò sempre esso Lodovico, e gli Atti di lui. P. E. pag. 34.
	Il Ba-	Che

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
1344.	*Il Bavaro ritratta gli atti da lui esercitati contra la S. Sede.* I. *pag.* 22. Già s'è risposto all'Anno antecedente; nè di *Comacchio* fu fatta parola. *Clemente VI. conferma agli Estensi con l'obbligo del censo Ferrara con le sue dipendenze, dove è Comacchio.* I. *pag.* 24.	Che Clemente VI. concedesse a gli Estensi *Comacchio*, come dipendenza di Ferrara, questo è un mero fantasma, che nondimeno tornerà spesso in campo. Le stesse Bolle e gli Atti d'allora pel Vicariato di Ferrara non solo evidentemente mostrano, che *Comacchio* nel fare con Firenze, Modena, ed Adria la Sigurtà per gli Estensi, non era, nè veniva creduto Città della Chiesa Romana, e molto meno Città inchiusa nel Distretto e Vicariato di Ferrara; ma eziandio pruovano, che gli Estensi con buona fede signoreggiavano anche allora *Comacchio*, indipendentemente dalla S. Sede. P. E. pag. 347. &c. 452. 456.
1347.	*Carlo IV. giura di osservare alla S. Sede tutti gli atti di Ridolfo I. ne' quali è Comacchio; e annulla quegli del Bavaro.* I. *pag.*21.	Ma Carlo IV. non nominò mai espressamente *Comacchio* ne' suoi Diplomi per la Chiesa Romana; ma sì ben chiaramente nominò quella Città, Adria, Adriano, Rovigo, Modena &c. che erano Stati del S. R. Imperio, nel concederli alla Casa d'Este. P. E. pag. 245. 275. &c.
1351.	*Clemente VI. conferma agli Estensi con l'obbligo del censo il Vicariato di Ferrara con le sue dipendenze, tra le quali è Comacchio.* I. *pag.* 24. *e anche Argenta col censo annuo.* II. *pag.* 209.	*Comacchio* (si torna a dire) non era dipendenza di Ferrara; e il pretendere altrimente, questo è un vano immaginare; anzi un contrariare agli atti d'allora. Argenta non ha che far con *Comacchio*; e di quella Terra la Sovranità era presso l'Imperadore. Entrò il Papa a far pagare alla Chiesa di Ravenna il censo per essa, non come Principe temporale, ma come Sommo Pontefice. P. E. pag. 256. 327. &c.
1354.		*Diploma segreto di Carlo IV. agli Estensi, dove senza obbligo di censo annuo, nè di vassallaggio, si fa esser Comacchio e Argenta con altri Stati.* I. *pag.* 171. II. *pag.* 209. Col nome di segreto non credo che qui si voglia pretendere ignoto, o nascosto quel Diploma; perchè l'avea con gli altri seguenti sotto gli occhi lo stesso Autor della Tavola. Pretendere segreta, cioè fatta in segreto quella colle susseguenti Investiture, questo è un vendere sogni a buon mercato. Le Investiture Cesaree si danno con pubblicità, e solennità, e in quell'Atto si leggono i Feudi, che son conceduti. Non c'è bisogno d'esprimere il Vassallaggio. Il Censo non è di natura del Feudo nobile, e nè pure per Modena, ed altri Stati &c. si pagava, nè si paga Censo da gli Estensi, e nol pagano tanti altri Vassalli Imperiali pe' loro Feudi. Giurarono gli Estensi Fedeltà ed omaggio anche per *Comacchio* a Carlo IV. Di Argenta erano e continuarono ad essere Sovrani gli Augusti, non meno che di Adriano, S. Alberto, Riviera di Filo, e *Comacchio* giurisdizioni confermate da loro sempre dipoi a gli Estensi. P. E. pag. 245. 256. 260. 261. 460.
1355.	*Carlo IV. giura solennemente a* Inno-	S'è risposto all'anno 1347. *Comacchio* non era Signo-

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
	Innocenzo VI. di mantenergli, e difendergli tutte le Signorie della Chiesa, tra le quali è *Comacchio*. I. *pag.* 21.	Signoria della Chiesa, nè da lei veniva preteso. P. E. pag. 345. &c.
1357.		I Marchesi d'Este in una Lega coi i Ministri del Papa, e d'altri Principi, pubblicamente fanno conoscere di non tener *Comacchio* per dipendenza del Distretto e Vicariato di Ferrara, e però non conceduto loro dalla S. Sede P. E. pag. 353. &c. 463.
1361.	*Innocenzo VI.* conferma agli Estensi con l'obbligo del censo annuo il Vicariato di Ferrara con le sue dipendenze, tra le quali è *Comacchio*. I. *pag.* 24. Non si parla mai di *Comacchio* nelle Bolle del Vicariato di Ferrara; ed è un'asserzione arbitraria ed insussistente, che *Comacchio* fosse dipendenza del Ferrarese. Anzi in questo Anno ancora Aldrovandino Estense riconobbe *Comacchio* per indipendente da Ferrara. P. E. pag. 327. &c. 354.	*Diploma segreto di Carlo IV. agli Estensi, ove dicesi starvi Comacchio e Argenta con altri Stati senza obbligo di censo annuo, nè di vassallaggio*. II. *pag.* 206. 220. L'Investitura di *Comacchio* data da Carlo IV. a gli Estensi non fu segreta, ma pubblica e solenne. E per conto del Censo annuo, e del Vassallaggio, è vergogna l'inculcarne di nuovo la pretensione. P. E. pag. 245. 263. 465.
1367.	*Carlo IV. giura di riconoscer per proprj della S. Sede tutti i suoi Stati espressi ne' Diplomi de' suoi Precessori, dov' è Comacchio*. I. *pag.* 21. 173.	Già s'è risposto all'Anno 1347. e 1355. In quei due Anni, e nel presente, Carlo IV. confermò anche la Donazione di Costantino alla S. Sede. Ma per questo avea da essere della Camera Apostolica tutto l'Occidente? P. E. pag. 272. &c.
1371.	*Il Cardinal Anglico fa la visita di Comacchio, come di Città della S. Sede*. I. *pag.* 28. 97. II. *pag.* 276.	Sogni e più che sogni, son questi. Il Card. Anglico non fece visita alcuna di *Comacchio*. Anzi chiaramente si raccoglie da i frammenti del Codice stesso, qui citato da i Camerali di Roma, che *Comacchio* signoreggiato allora dagli Estensi, veniva considerato per Città indipendente da Ferrara, e non sottoposta al dominio temporale della S. Sede. P. E. pag. 355. e segg.
1378.	*Venceslao Imperadore giura ad Urbano VI. di riconoscer per proprj della S. Sede tutti i suoi Stati espressi nelle Costituzioni de' suoi Precessori, dov'è Comacchio*. I. *pag.* 80.	S'è risposto all'Anno 1347. E poi Venceslao parlò solamente con parole generali, le quali a nulla servono per *Comacchio*, e per altri Stati ora posseduti dall'Imperio, o da altri Principi, indipendentemente dalla S. Sede. come sono la Corsica, la Sardegna, Adria, Rovigo, le Terre di Matilda etc. P. E. pag. 272. 431.
1394.	*Argenta confermata agli Estensi dalla Chiesa di Ravenna con l'obbligo del censo annuo*. I. *pag.* 209.	Gli Estensi riconosceano, e riconoscono il solo Imperadore per Sovrano d'Argenta. Pagavano il censo alla Chiesa di Ravenna per gli diritti ivi a lei competenti; ma non vi avea che fare la Romana per conto dell'alto Dominio. Molto men questa notizia ha che fare con *Comacchio*, la quale Città gli Estensi la riconosceano,

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
		no, e riconoscono unicamente dal S. R. Imperio. P. E. pag. 256.
1396.	*Bonifacio IX. conferma agli Estensi con l' obbligo del censo annuo il Vicariato di Ferrara con le dipendenze, tra le quali è Comacchio.* I. *pag.* 24.	Siamo a i soliti insussistenti Supposti. *Comacchio* non era dipendenza di Ferrara, anzi era notorio tutto l' opposto. Nè i Papi stessi pretendeano d' investirne gli Estensi, investiti di quella Città da i soli Augusti. P. E. pag. 345. e segg.
1403.	*Ruperto Imperadore giura a Bonifacio IX. di riconoscere per proprj della S. Sede tutti i suoi Stati espressi nelle Costituzioni de' suoi Precessori, dov' è Comacchio.* I. *pag.* 284.	S' è risposto all' Anno 1347. e 1378. Niuno de gli Augusti parlò in questo secolo espressamente di *Comacchio*. Roberto giurò solo con parole generali, e così fecero tutti i suoi Successori. Nulla dunque ciò serve per *Comacchio* e per altri Stati, che erano, e sono dell' Imperio, e che furono e sono espressamente conceduti a gli Estensi, P. E. pag. 272. etc.
1414.	*Giovanni XXIII. conferma agli Estensi con l' obbligo del censo annuo il Vicariato di Ferrara con le sue dipendenze, tra le quali è Comacchio.* I. *pag.* 24.	Si seguita a fabbricare ne' paesi dell' aria. E' falso, che *Comacchio* fosse dipendenza di Ferrara. Tutto il contrario era noto. P. E. pag. 345. etc.
1419.	*L' Abate di Casanova è deputato ad esigere le rendite della S. Sede in Comacchio, come in Città del Sommo Pontefice.* I. *pag.* 99.	Quell' Abate fu Collettore di Annate, Decime, e simili Proventi Ecclesiastici, e non già di tributi temporali: che nessuno mai ne pagarono gli Estensi per *Comacchio* alla S. Sede. Egli è da stupire, come si adducano in Roma tali argomenti. P. E. pag. 362.
1421.	*Argenta è confermata dalla Chiesa di Ravenna agli Estensi con l' obbligo del censo annuo.* II. *pag.* 209.	Veggasi la risposta all' Anno 1394. Senza frutto alcuno si moltiplicano somiglianti partite. P. E. pag. 256.
1431.	*Martino V. conferma agli Estensi con l' obbligo del censo annuo il Vicariato di Ferrara con le sue dipendenze; tra le quali è Comacchio.* I. *pag.* 24.	Ma se non sussiste punto, che *Comacchio* fosse delle dipendenze di Ferrara; che importa all' Autore delle Difese? Servono anche tali Sogni ad empiere la Tavola sua. Veggasi all' Anno 1332. 1344. P. E. pag. 338. etc. 345. etc.
1433.	*Sigismondo Imperadore giura di riconoscere per proprj della S. Sede tutti i suoi Stati espressi nelle Costituzioni de' suoi Precessori, dov' è Comacchio.* I. *pag.* 21. 184. II. *pag.* 220. Già s' è risposto all' Anno. 134?. 1367. 1403. Di *Comacchio* non parlò Sigismondo in que' suoi Atti; ma ne parlò ben chiaramente nell' investirne gli Estensi, perchè sapea d' esserne egli il solo Sovrano.	*Diploma segreto di Sigismondo agli Estensi, ove dicesi esser Comacchio e Argenta con altri Stati senza obbligo di censo, nè di vassallaggio.* I. *pag.* 53. 184. II. *pag.* 219. Sigismondo diede solenne Investitura di *Comacchio* a gli Estensi: e invano si finge, o si pretende, che questa fosse segreta. Il Censo per l' ordinario non era, nè è in uso per gli Feudi Imperiali. Il Vassallaggio si sottintende. A che dunque colmare la Tavola di sì meschine riflessioni? P. E. pag. 245. 260. 263. 467.
1442.		Niccolò Marchese d' Este nel suo Testamento fa intendere escluse le Città di *Comacchio*, ed Adria

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
		Adria dal Vicariato e Distretto Ferrarese. P. E. pag. 402.
1447.	*Argenta è confermata agli Estensi dalla Chiesa di Ravenna con l' obbligo del censo annuo*. II. *pag.* 209.	Inutili citazioni. Già s'è risposto all' Anno 1394.
1450.		Niccolò V. in una sua Bolla riconosce *Comacchio* per non compreso nel Distretto e Vicariato di Ferrara, e per conseguenza non pertinente al Dominio temporale della S. Sede. P. E. pag. 403.
1452.	*Federigo III. giura a Niccolò V. di riconoscer per proprie della S. Sede le Città espresse nel Diploma di Lodovico Pio, dov'è Comacchio*. I. *pag.* 53. 185. Cioè nel Diploma apocrifo di Lodovico Pio. A tali giuramenti, ove nè pure fu fatta espressa menzion di *Comacchio*, s'è risposto all' Anno 1547. 1378. 1433.	*Diploma segreto di Sigismondo agli Estensi, ove dicesi esser Comacchio e Argenta con altri Stati senza obbligo di censo, nè di vassallaggio*. I. *pag.* 53. 184. II. *pag.* 219. Federigo III. investì solennemente di *Comacchio* la Casa d' Este, nè fu segreta l' Investitura sua. Incorporò ed unì *Comacchio* alla *Contea di Rovigo*, sotto il qual titolo fino al dì d' oggi hanno gl' Imperadori compreso e comprendono *Comacchio*. Del Censo e del Vassallaggio è mirabile come si torni a parlare. P. E. pag. 245. 260. 264. 306. 469.
1460.		Borso Estense ne' suoi Atti riconosce i *Comacchiesi* posti fuori della giurisdizion di Ferrara. P. E. pag. 406.
1471.	*Paolo II. crea Borso d' Este Duca di Ferrara, e delle sue pertinenze, tra le quali è Comacchio*. I. *pag.* 208. II. *pag.* 263.	Sogni, e poi Sogni. Si replica, che *Comacchio* non fu delle pertinenze di Ferrara; nè Paolo II. parlò mai di *Comacchio*, nè pretese d'aver'ivi dominio alcuno. P. E. pag. 327. &c. 338. &c. 345. &c.
1472.	*Sisto IV. conferma alla Chiesa Ravennate le sue ragioni nel Comacchiese*. I. *pag.* 86. *Investe col censo annuo Ercole I. del Ducato di Ferrara, che abbracciava Comacchio*. I. *pag.* 55.	Ma con protesta di non voler far novità in pregiudizio de i diritti altrui; e appunto *Comacchio* era Stato dell' Imperio, e posseduto come Feudo Imperiale dalla Casa d' Este, e si sapea, che la S. Sede non ne investiva gli Estensi. P. E. pag. 328. Il Ducato di Ferrara non abbracciava *Comacchio*; nè di *Comacchio* parlano mai le Bolle del Vicariato Ferrarese. Con questo falso Supposto inutilmente s'impingua la Tavola. P. E. pag. 327. 338. 345. &c.
1484.	*Comacchio preso da' Veneziani, vien restituito ad Ercole I. come dipendenza del Ferrarese*. I. *pag.* 131. II. *pag.* 268.	Questo è più che Sogno. Non c'è vestigio ivi che *Comacchio* fosse restituito come dipendenza del Ferrarese: anzi apparisce appunto tutto il contrario. P. E. pag. 318.
1487.	*Filiasio Roverella Arcivescovo di Ravenna rinova il Vicariato d' Argenta ad Ercole II. con l' obbligo del censo annuo* II. *pag.* 209.	Riempimenti disutili per conto di *Comacchio*. Già s'è risposto all' Anno 1394. P. E. pag. 256.

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
1488.		Ercole I. Duca di Ferrara riconosce ne' suoi Atti escluso *Comacchio* dal Territorio e Distretto Ferrarese. P. E. pag. 405.
1494.	*Pellegrino Prisciano Ministro e Storico di Casa d' Este scrive; che Comacchio sta nel Distretto di Ferrara.* I. *pag.* 93. E il Prisciano appunto pruova chiaramente, che *Comacchio* è escluso dal Distretto di Ferrara; anzi aggiunge, che gl' Imperadori ne investono la Casa d'Este. P. E. pag. 296. &c. 340.	*Diploma segreto di Massimiliano I. ad Ercole I. ove con altri Stati si fanno esser Comacchio ed Argenta senza obbligo di censo, nè di vassallaggio.* II. *pag.* 222. Massimiliano diede ad Ercole espressa Investitura di *Comacchio*, e il chiamare esso Diploma *segreto*, questo è un farsi la ragion sulle dita, e massimamente perchè nel darsi le Cesaree Investiture si leggono i Feudi, che si concedono, e l' Atto è solenne, e in faccia di tanti Nobili testimoni, e i Diplomi passano per gli Consigli. Non impose Massimiliano Censo nè pure per Modena, Reggio &c. laonde fanno pietà simili opposizioni. P. E. pag. 245. 260. 264. 473.
1501.	*Alessandro VI. investe Ercole I. del Ducato di Ferrara, che abbracciava Comacchio.* I. *pag.* 112.	Ed eccoci al solito fondaco de' Supposti falsi. *Comacchio* non era, nè veniva punto creduto del Distretto o Ducato di Ferrara. Anzi era notorio l' opposto. P. E. pag. 327. 338. 345.
1502.	*Ercole I. paga il censo alla S. Sede per Ferrara e Comacchio.* I. *pag.* 109. II. *pag.* 265.	Pagò solamente pel Ducato di Ferrara, da cui era escluso *Comacchio*; nè gli stessi Camerali di Roma mentovarono mai *Comacchio* ne' Libri di simili pagamenti. P. E. pag. 363. 476.
1505.		Ercole I. e Alfonso I. ne' loro Atti in favore de' *Comacchiesi* riconoscono *Comacchio* per non compreso nel Distretto Ferrarese. P. E. pag. 405.
1506.	*Alfonso I. paga il censo alla S. Sede per Ferrara e Comacchio.* I. *pag.* 111. II. *pag.* 265.	Non sussiste la pretensione, e le si è già risposto all' Anno 1502. P. E. pag. 363.
1507.	*Filiasio Roverella Arcivescovo di Ravenna rinova ad Alfonso I. il Vicariato d' Argenta con l' obbligo del censo annuo.* II. *pag.* 209.	A queste citazioni inutili per conto di *Comacchio* s' è notato quanto occorre all' Anno 1394. P. E. pag. 256.
1509.	*Alfonso I. nell' Investitura de' Feudi Imperiali datagli da Massimigliano I. non è detto Signor di Comacchio, nè d' Argenta.* II. *pag.* 223. Alfonso I. con espresse parole riceve in Feudo dall' Imperadore *Comacchio*: che altro è questo, se non dire, e dichiarare nella forma più efficace di tutte, che Alfonso era Signore effettivo e vero di *Comacchio*? Gridano misericordia simili opposizioni. Veggasi all' A. 1452. P.E. pag. 308. 311.	*Diploma segreto dell' Imperadore Massimigliano I. ad Alfonso I. ove con altri Stati si fanno esser Comacchio ed Argenta senza obbligo di censo, nè di vassallaggio.* I. *pag.* 121. II. *pag.* 323. Non è poca animosità l' attribuire senza pruova alcuna atti clandestini e fraudolenti agli Augustissimi Imperadori. Non è poca stravaganza il tornare a mettere in campo il Censo, e il Vassallaggio. *Comacchio* non men di Modena, Reggio &c. fu conceduto, e palesemente, da Massimiliano ad Alfonso I. e tutto senza obbligo di censo. P. E. pag. 245. 258. 260. 264. 477.
1510.	*Giulio II. dichiara Alfonso I. ribelle e privo del Ducato di Ferrara*	*Alfonso I. appella al Parlamento di Parigi contra gli atti Sovrani di Giulio II. intorno a Comacchio.*

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
	ta per aver fatto fabbricar sale in Comacchio contro il sovrano divieto di lui. I. *pag*. 29. 115. *& seqq*. Giulio II. pretese per altri titoli, che non si facesse sale in *Comacchio*; e se mosse qualche pretensione di Dominio sopra quella Città, la mosse titubando; ed Alfonso pubblicamente protestò, e sostenne, che *Comacchio* era Feudo Imperiale, e non della Chiesa. E Giulio II. non solo non provò la sua pretensione, ma nè pur condannò, e molto men fece ritrattare il Duca negante il Feudo, come avrebbe fatto, e dovuto fare, se avesse creduto d'aver ragione. Questi non son già Supposti falsi; ma sono Argomenti certi, e decisivi in favor dell'Imperio, e della Casa d'Este per la controversia di *Comacchio*. P. E. pag. 368. e segg.	*chio*. II. pag. 281. Il solo Giulio II. fu quegli, che per rendere odioso il Duca mise in campo questa partita. Ma nel Manifesto d'esso Alfonso a Lodovico XII. Re di Francia, stampato dal Seyssel (dove anche fu sostenuto, che *Comacchio* era solamente Feudo Imperiale) venne rigettata come affatto insussistente, e come un vano pretesto, la suddetta accusa. P. E. pag. 390.
1512.	*Alfonso I. viene a Roma a ritrattare la sua disubbidienza a Giulio II. sovrano di Comacchio*. I. *pag*. 30. Ma Alfonso non parlò punto di *Comacchio*, nè ritrattò la negazione del Feudo: con che restarono egli e l'Imperio vittoriosi nel punto, che ora si tratta. P. E. pag. 383. *Celio Calcagnini Vassallo d'Alfonso I. chiama Comacchio incluso nel Ferrarese*. I. *pag*. 30. 103. II. *pag*. 283. Non si sa, ch'egli fosse Vassallo; nè egli nominò espressamente *Comacchio*; e se parlò *de Agro Ferrariensi*, ciò fece egli in una Declamazione scolastica, e senza saputa de gli Estensi, e con errore palese, e quella sua Declamazione non fu stampata che moltissimi anni dopo, e senza approvazione o contezza degli Estensi, e si risolve in nulla ai confronto de gli Atti chiari e giuridici di quel tempo. P. E. pag. 364. &c.	*Protesta finta sotto nome di Massimiliano I. contra gli atti sovrani di Giulio II. in Comacchio*. I. *pag*. 120. II. *pag*. 282. Quegli atti di Giulio II. non furono *sovrani*, ma furono d'un'altra spezie; ed egli occupò ancora Modena, Reggio, ed altri Stati Imperiali alla Casa d'Este. Niuno poi degli Avvocati Estensi ha *finta* quella *protesta*; e se noi non sappiamo tutto ciò, che in questo affare operò Massimiliano, sappiamo bene dal Belcaire, e dal Bardi, ch'egli fu in difesa d'Alfonso I. contra della Corte Romana. P. E. pag. 366. 369.
1513.	*Alfonso I. confessa e ritratta la sua disubbidienza a Giulio II. nel far sale in Comacchio, ed è ricevuto in grazia da Leon X*. I. *pag*. 30.	E' un Sogno questa confessione e ritrattazione d'Alfonso I. pel Sale di *Comacchio*. Ne' Congressi fu sostenuto dagli Avvocati Romani, che Alfonso non fu ricevuto in grazia da Leon X. in questo Anno. La Dio mercè ora si confessa. Fu il Duca ricevuto in grazia dal Papa, ma senza fargli ritrattar cosa alcuna spettante al Sale, e molto meno al Dominio di *Comacchio*: argomento chiaro,

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
		chiaro, che fu riconosciuto in Roma per legittimo ed incontrastabile il Dominio Cesareo ed Estense in quella Città, ad esclusione della Camera Apostolica. P. E. pag. 383. 385.
1514.		Alfonso I. concede per la prima volta a Leon X. il Gius solamente del far Sale in *Comacchio*, ma con protesta, accettata da esso Pontefice, che ciò fosse *senza Pregiudizio delle Ragioni di S. M. Ces.* il che per confessione de gli Avvocati Romani fu un dichiarare, che la S. Sede non avea diritto nel Dominio di *Comacchio*. Esistono gli autentici Capitoli, censurati e negati indebitamente dalla Corte di Roma. P. E. pag. 385. e segg. 477.
1521.	*Leon X. dichiara Alfonso I. reo di lesa maestà, e privo del Ducato di Ferrara, dov' è Comacchio.* I. *pag.* 30. *Contratti stipulati in Comacchio secondo gli Statuti di Ferrara.* II. *pag.* 344.	E con questi falsi Supposti seguita a dare il Romano Avvocato un dolce pascolo a i suoi Lettori. Si ripete, che *Comacchio* non era del Ducato di Ferrara, nè Città della S. Sede. Alfonso I. l' avea con tutta pubblicità protestato, ed avea sostenuto, che era Feudo Imperiale; nè Giulio II. o Leon X. il condannarono mai, nè il fecero ritrattare per questo: P. E. pag. 383. 386. *Comacchio* avea ed ha il suo proprio Statuto, e si serviva, e si serve di quel di Ferrara in supplemento del proprio, e per elezione sua, come costa dallo Statuto medesimo. Laonde ancor ciò concludentemente pruova, che *Comacchio* non era sottoposto a Ferrara. P. E. pag. 324. &c.
1522. 6. *Gennajo.*	*Risposta diretta a Carlo V. intorno a un Manifesto d' Alfonso I. contra il morto Leon X. nella quale Comacchio vien detto esser della S. Sede.* I. *pag.* 123. II. *pag.* 287.	L' Autore Anonimo di quella Invettiva, nulla disse di più, che s' avesse detto prima Giulio II. a cui Alfonso I. avea risposto quanto occorrea. Nè colui adduce pruova alcuna di questa, come nè pur di tante altre falsità ivi da lui spacciate. Anzi egli espresse, che *Comacchio* non era dipendenza di Ferrara: il che basta a decidere la presente lite. P. E. pag. 266. 373. &c.
1522. 30. *Ottobre.*	*Adriano VI. riceve in grazia Alfonso I. e come Sovrano di Comacchio gli prescrive alcuni Capitoli sopra la fabbrica del sale, e che riserba a se stesso,* I. *pag.* 127. II. *pag.* 279. 282.	Falso è, che Adriano ciò facesse come Sovrano di *Comacchio*; falso, che prescrivesse egli solo; falso, che riserbasse. Que' Capitoli furono una Convenzione scambievole; e la cessione della fabbrica del Sale fu ivi compensata al Duca dalla S. Sede; e tal cessione fu fatta ancora per gli Stati posseduti e da possedersi dalla Casa d' Este, ed anche Imperiali. Restò dunque intatto ogni diritto Cesareo ed Estense per conto del Dominio di *Comacchio*; e tanto più, perchè non si fecero punto ritrattare al Duca le sue chiare antecedenti proteste, che quello era Feudo solamente Imperiale. P. E. pag. 378. e segg.
1524.	*Contratti stipulati in Comacchio secondo gli Statuti di Ferrara.* II. *pag.* 354.	S' è risposto all' A. 1521. Aggiungasi, che in questo Anno Alfonso I. con un suo Rescritto riconosce la Giurisdizione di *Comacchio* indipendente

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
		dente dal Distretto Ferrarese. E ne' Capitoli proposti da Clemente VII. ad Alfonso I. la stessa Città vien riguardata come giurisdizione non unita a Ferrara. Vegganfi le Offerv. §. 55. e P. E. pag. 323.
1525.	*Contratti stipulati in Comacchio secondo gli Statuti di Ferrara.* II. *pag.* 355.	Già s'è mostrato all' A. 1521. che questo appunto, pruova l'indipendenza di *Comacchio* dal Distretto di Ferrara. P. E. pag. 324. &c.
1526.	*Alfonso I. nella Investitura de' Feudi Imperiali datagli da Carlo V. non vien detto Signor di Comacchio, nè d' Argenta.* II. *pag.* 226. Pretensione quasi dissi ridicola, e pure inculcata da questo Cronologo. Le si è risposto all' A. 1509.	*Diploma segreto di Carlo V. ad Alfonso I. in cui sta incorporato* (e confermato in tutto e per tutto) *il Diploma di Massimigliano I. dove con altri Stati si fanno esser Comacchio ed Argenta senza obbligo di censo, nè di vassallaggio.* II. *pag.* 226. Pretensione sempre più insussistente, ed ingiuriosa. In faccia al mondo avea Alfonso mantenuto *Comacchio* per Feudo Imperiale, nè Roma si oppose a ciò con quegli Atti, che sarebbono stati necessari, s'egli e l'Imperio non avessero avuto chiara la ragione: e poi si vorrà pretendere data in segreto da Carlo V. l'Investitura di *Comacchio*? Che differenza c'è tra questo *segreto*, e il vantarsi dagli Alchimisti il segreto de' segreti? P. E. pag. 260. 266. 483.
1530.	*Carlo V. dichiara, che Alfonso I. osservi i capitoli d'Adriano VI. in Comacchio.* I. *pag.* 126. II. *pag.* 233. Capitoli, che come si è detto all' A. 1522. nulla hanno che fare col Dominio di *Comacchio*. Anzi Carlo V. tacitamente comprovò col suo Laudo le Ragioni Cesaree, ed Estensi, sopra quella Città, e rigettò le pretensioni Romane, e massimamente ciò fu da lui dichiarato colle Investiture di *Comacchio* date alla Casa d' Este. P. E. pag. 384. *Alfonso I. da Carlo V. non è detto Signor di Comacchio nè d' Argenta.* I. *pag.* 226. A sì pellegrine riflessioni già è stato risposto all'A. 1452. e 1509. P. E. pag. 308. 311.	*Diploma segreto di Carlo V. ad Alfonso I. in cui sta incorporato il Diploma di Massimigliano I. dove con altri Stati si fanno esser Comacchio ed Argenta senza obbligo di censo, nè di vassallaggio* II. *pag.* 226. Oh questo sì, che fu un Diploma segreto, e sì segreto, che niuno l'ha mai prima d'ora saputo, fuorchè l'Autore di questa Tavola. La disgrazia nondimeno è, che nessuna Investitura di *Comacchio* fu data in quest' Anno alla Casa d' Este da Carlo V. laonde cresce la folla de i Sogni. Furono bensì in occasione del Compromesso esibite e comunicate alla parte di Roma le Investiture antecedenti di *Comacchio* date dagl'Augusti alla Casa d' Este: dal che si vede, se abbia garbo il *Segreto* per altro aereo, benchè tante volte inculcato, delle Investiture suddette. P. E. pag. 385.
1535.	*Ercole II. nell' Investitura de' Feudi Imperiali datagli da Carlo V. non vien detto Signor di Comacchio, nè d' Argenta.* II. *pag.* 226. Questo si chiama empiere la carta, ed esporre a pericolo il suo credito. S'è risposto quanto occorre all' A. 1452. e 1509.	*Diploma segreto di Carlo V. ad Ercole II. in cui sta incorporato* (e confermato in tutto e per tutto) *il Diploma di Massimigliano I. dove con altri Stati si fa esser Comacchio ed Argenta senza obbligo di censo, nè di vassallaggio* II. *pag.* 226. Con una sola parola disarmata di pruove egli è stranissimo il figurarsi di poter' atterrare una reale Investitura di *Comacchio*. Un tal *segreto* non sussiste, se non nella Fantasia di chi lo spaccia; laddove l' Investitura è certa, ed espressa, e fu data

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
		data solennemente. Già s' è risposto all'A. 1494. 1509. 1526. e 1530. P. E. pag. 260. 266. 483.
1536.	*Benedetto Accolti Arcivescovo di Ravenna rinnova ad Ercole II. il Vicariato d' Argenta con l' obbligo del censo annuo*. II. *pag.* 209.	E ancor questo giova per far prolissa la Tavola, ma non ad altro. Veggasi la risposta all' A. 1594.
1537.		Ercole II. s' intitola ne gli Atti pubblici Duca di Ferrara, Modena &c. Conte di Rovigo &c. e *Signor di Comacchio*, riconoscendo, che *Comacchio* notoriamente non era compreso nel Ducato di Ferrara, e però non conceduto dalla S. Sede. Seguita ad usar questo titolo per tutta la sua vita; nè la Corte Romana s' oppone. P. E. pag. 394. e segg.
1539.	*Paolo III. investe Ercole II. di tutto il Ducato di Ferrara, e l'obbliga a' capitoli d' Adriano VI.* I. *pag.* 30. *Ercole II. da Francesco suo fratello è citato a Roma per certe giurisdizioni nel Comacchiese*. II. *pag.* 309.	Concedette il Ducato di Ferrara; ma in questo non era per immaginazione compreso *Comacchio*. Anzi quell' Atto di Paolo III. fa secondo le pretensioni degli Avvocati Pontificj toccar con mano, che egli non diede, nè pretese dare Investitura di *Comacchio* alla Casa d' Este. E in questo Anno Ercole II. in faccia a i Ministri del Papa usò il titolo di *Signor di Comacchio* distintamente da quello di Duca di Ferrara. P.E.pag. 391. 397. &c. Fu fatta questa lite, per quanto dice l'Avvocato Pontificio, davanti alla Ruota Romana, e senza che apparisca citato il Duca. A che dunque serve un tal' Atto? P. E. pag. 401.
1543.	*Ercole II. riconosce Giulio II. per sovrano di Comacchio, osservando i capitoli d' Adriano VI. in materia del Sale*. I. *pag.* 30.	Tanto è vero, che il Papa fosse riconosciuto per sovrano di *Comacchio*, quanto è vero, che questa buona sorte toccasse nel presente Anno a Giulio II. il quale avea lasciato di vivere infin l' Anno 1513. Il fare i Capitoli del Sale con Adriano VI. non portò alla S. Sede alcun diritto di Dominio in *Comacchio*, come s'è veduto all' A. 1522. adunque molto meno gliel portò l'osservanza d'essi Capitoli. P. E. pag. 379. e segg.
1547.		Ercole II. senza richiamo di Roma fa conoscere di non tener *Comacchio* per compreso nel Ducato di Ferrara, coll' intitolarsi in faccia de' Camerali Pontificj Duca di Ferrara &c. Conte di Rovigo &c. e *Signor di Comacchio*. P. E. pag. 397.
1550.	*Paolo Giovio scrive, che Comacchio è Feudo della S. Sede*. I. *pag.* 30. II. *pag.* 283.	Il Giovio non iscrive così; ma solamente narra, che Giulio II. nel 1510. pretese questo; e a questo s'è veduto che rispose Alfonso I. nelle debite forme, sostenendo, che *Comacchio* era Feudo Imperiale, e non della Chiesa: nel che restarono vincitori egli, e l'Imperio. P. E. pag. 367. 390.
	Gas-	Il

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
1555.	*Gaspero Sardi Ministro e Storico Ducale di Ferrara scrive, che Comacchio è nel Distretto Ferrarese.* I. *pag.* 94. II. *pag.* 235. 283.	Il Sardi scrisse (e con errore manifesto) aggiunto *Comacchio* a Ferrara da Arrigo VI. ma non asserì, che a' suoi giorni *Comacchio* fosse del Distretto Ferrarese. Anzi attestò chiaramente anch' egli, che di questa Città erano investiti gli Estensi da gl' Imperadori. In questo Anno i *Comacchiesi* con una loro Supplica fanno conoscere *Comacchio* per Città esclusa dal Distretto Ferrarese. P. E. pag. 296.
1556.	*Ercole II. riconosce Paolo IV. per sovrano di Comacchio, osservando i Capitoli d' Adriano VI.* I. *pag.* 39.	Tutti Sogni, tutti Supposti mancanti di fondamento, a' quali s' è risposto all'A. 1522. e 1543. P. E. pag. 379. e segg.
1558.	*Alfonso II. non vien detto Signor di Comacchio nè d' Argenta nella Investitura de' Feudi Imperiali datagli da Ferdinando I.* II. *pag.* 226. E tali sono gli argomenti de' Romani Avvocati, che fanno sì vistosa e prolissa la loro Tavola; e pure non meritano risposta, quantunque questa si sia data all' A. 1509.	*Diploma segreto di Ferdinando I. ad Alfonso II. che porta incorporato* (e confermato in tutto e per tutto) *quello di Massimigliano I. ove si fanno esser Comacchio e Argenta senza obbligo di censo, nè di vassallaggio.* II. *pag.* 226. Segreto, Censo, e Vassallaggio, argini ingegnosi e pronti sempre per opporgli alla evidente forza della Ragione: ma argini fabbricati in aria, e provati per tali all' Anno 1354. 1509. 1526. e 1530. P. E. pag. 246. 260. &c.
1559.		I *Comacchiesi* in una Supplica ad Alfonso II. si riconoscono non compresi nel Distretto di Ferrara. P. E. pag. 406.
1560.	*Alfonso II. non vien detto Signor di Comacchio nè d' Argenta nell' Investitura de' Feudi Imperiali datagli da Ferdinando I.* II. *pag.* 226. Si continua a tenere a bada i poveri Lettori con pretensioni affatto insussistenti, alle quali è stato risposto all' A. 1452. e 1509. Alfonso II. fu realmente investito di *Comacchio* da Ferdinando: questo fu un chiaramente dichiararlo *Signor di Comacchio*. Egli in tutta la sua vita ne' pubblici Atti, e senza richiamo di Roma, s' intitolò Duca di Ferrara &c. Conte di Rovigo &c. e *Signor di Comacchio*; questa fu una dichiarazione aperta, che *Comacchio* non veniva sotto il titolo di Duca di Ferrara. P. E. pag. 394.	*Diploma segreto di Ferdinando I. ad Alfonso II. che porta incorporato* (e confermato in tutto e per tutto) *il Diploma di Massimigliano I. ove si fanno esser Comacchio e Argenta senza obbligo di censo, nè di vassallaggio.* II. *pag.* 226. Già s' è risposto al An. 1354. 1509. 1526. e 1530. a questi miseri sutterfugi, co' quali si vorrebbe schivar la forza d' Investiture reali, e note al Mondo, e comprovanti, che *Comacchio* era, ed è solamente Feudo Imperiale. P. E. pag. 246. 260.
1564.	*Alfonso II. riconosce Pio IV. per sovrano di Comacchio, osservando i capitoli d' Adriano VI.* I. *pag.* 30. II. *pag.* 310.	Supposizioni convinte d' insussistenza all' Anno 1522. e 1543. Cento fogli di Supposti falsi non possono formare una riga sola di Ragione. P. E. pag. 379. e segg.
1565.	*Alfonso II. non vien detto Signor di*	*Diploma segreto di Massimigliano II. ad Alfonso II.*

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
	di Comacchio nè d' Argenta nell' Investitura de' Feudi Imperiali datagli da Massimigliano II. II. *pag.* 226. Continua la folla de' Supposti immaginari contra solenni, e reali Investiture di *Comacchio*. S'è risposto all' A. 1509. e 1526. P. E. pag. 308.	*so II. che porta incorporato* (e confermato in tutto e per tutto) *il Diploma di Massimigliano I. ove si fanno esser Comacchio e Argenta senza obbligo di censo, nè di vassallaggio.* II. *pag.* 226. A queste vane risposte contra documenti notorj ed effettuati in pro del S. R. Imperio, e della Casa d' Este, s'è replicato all' A. 1354. 1509. 1526. e 1539.
1566.	*Alfonso II. riconosce Pio V. per sovrano di Comacchio, osservando i capitoli d'Adriano VI.* I. *pag.* 30.	Sogni Facili, e ripetuti troppe volte, per ingrossare la Tavola. I Capitoli d' Adriano nulla contengono circa il Dominio di *Comacchio*. Veggasi la risposta all' A. 1522. e 1543. P. E. pag. 379. &c.
1567.	*Girolamo Faleti Ministro e Storico Estense scrive, che Comacchio è nel Distretto Ferrarese.* II. *pag.* 245.	Scrive, e con errore palese, che Arrigo VI. nel 1191. unì *Comacchio* a Ferrara, ma non iscrive, che durasse poi questa pretesa unione; e a' suoi dì era notissimo, che *Comacchio* nulla avea che fare col Distretto o Ducato Ferrarese. P. E. pag. 295. &c.
1568.	*Alfonso II. è citato ai tribunali di Roma, come disubbidiente ai capitoli d' Adriano VI. in Comacchio.* II. *pag.* 310.	In vigore de' Capitoli d' Adriano VI. gli fu mossa questa lite; e in que' Capitoli (ove nulla guadagnò la S. Sede per conto del Dominio di *Comacchio*) gli Estensi, non per debito, ma per convenzione scambievole, s' erano obbligati ad alcuni Patti, e alla pena di perdere il Ducato di Ferrara. Veggasi all' A. 1514. 1522. e 1543. P. E. pag. 379. & segg. 402.
1570.	*Giambatista Pigna Ministro e Storico Estense scrive, che Comacchio è nel Distretto Ferrarese.* II. *pag.* 243.	Non iscrive, che *Comacchio* è nel Ferrarese, ma solamente narra, e con isbaglio, che Arrigo VI. nel 1191. unì *Comacchio* a Ferrara, senza poi dire, che durasse questa pretesa unione; anzi riconobbe anch' egli, che la Casa d' Este veniva investita di *Comacchio* dagli Augusti. P. E. pag. 295. &c.
1572.	*Alfonso II. col nome di Duca di Modana e Reggio, e non di Comacchio intenta lite nella Corte Cesarea a Cosimo I. Duca di Firenze.* II. *pag.* 262.	Nè pure l'intentò col nome di Signore di Carpi: e per questo non era Carpi Feudo Imperiale indipendente da Modena e Reggio? E se Rinaldo I. Estense si chiamerà Duca di Modena nel fare alcun' Atto: dovranno forse tutti gli Stati della Casa d' Este divenire del Ducato di Modena? Strane pretensioni. Alfonso II. finchè visse, pubblicamente s' intitolava Duca di Ferrara &c. Conte di Rovigo &c. e *Signor di Comacchio*. P. E. pag. 394. &c. 461.
1577.	*Alfonso II. non è detto Signor di Comacchio nell' Investitura de' Feudi Imperiali datagli da Ridolfo II.* II. *pag.* 226. Seguita la Tavola de' Supposti falsi, e delle stravaganti pretensioni. Veggasi la risposta all' A. 1509. e 1526.	*Diploma segreto di Ridolfo II. ad Alfonso II. che porta incorporato* (e confermato in tutto e per tutto) *il Diploma di Massimigliano I. ove si fa essere Comacchio e Argenta senza obbligo di censo annuo, nè di vassallaggio.* II. *pag.* 226. Con ingiuria del Vero, e di quell' Augusto, viene ancor qui ripetuto l' infelice ripiego del Segreto, del Censo, del Vassallaggio. La confutazione può

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
		può vedersi all' A. 1354. 1509. 1526. e 1530.
1580.	*Luigi Cardinal d' Este muove lite nella Ruota Romana a suo fratello Alfonso II. per le giurisdizioni della Pomposa nel Comacchiese*. II. pag. 309.	Che l' agitarsi da un Cardinale una lite nella Ruota Romana, e per Beni Ecclesiastici, abbia da servire per provare la Camera Apostolica padrona d' uno Stato: questa è una pretensione, che fa trasecolare. P. E. pag. 401.
1582.		Alessandro Sardi Storico Ferrarese attesta, che *Comacchio* è della giurisdizione del Regno d' Italia, e Dominio dell' Imperadore: P. E. pag. 389. &c.
1584.	*Alfonso II. riconoscer Gregorio XIII. per sovrano di Comacchio, osservando i capitoli d' Adriano VI.* I. *pag.* 30.	Siamo a i soliti Supposti ideali, che in difetto di atti veri servono ad infiorar questa Tavola S' è detto quanto conviene all' A. 1522. e 1543.
1594.	*Renato Cato procuratore di Alfonso II. nella Corte Cesarea non chiede l' indulto di nominare il successore per linea finita in Comacchio, nè in Argenta, per non esser Feudi Imperiali*. II. *pag.* 227. 232. Favole son tutte queste, che si spacciano qui di linea finita, e dell' esclusion di *Comacchio* e d' Argenta da quell' indulto. La richiesta fu fatta da Marco Antonio Ricci, come parla chiaro il Diploma, e non dal Cato, come sogna l' Autor della Tavola; e il Diploma a lettere cubitali parla ancor di *Comacchio*. P. E. pag. 268. 283.	*Diploma segreto di Ridolfo II. ad Alfonso II. per la nomina del successore, ove non si prescrive il censo, nè si presta giuramento per altre Città, che per Modana e Reggio*. II. *pag.* 226. Il Diploma è certo, e ben noto a gli Avvocati Romani; e del pari è certo; che ivi si concede ancora *Comacchio*. Ma all' incontro chi seguita a spacciar *segreti*, nè vuol sapere, che i Feudi Imperiali non sogliono pagar Censo, e che gli Estensi non ne pagano per gli altri loro Stati, e tira di nuovo in mezzo il Vassallaggio, e scrive prestato Giuramento solamente per Modena e Reggio: questi trasogna forte, e si prende giuoco del pubblico con troppo coraggio, o con troppo poca attenzione. P. E. pag. 260. 268.
1597.	*Clemente VIII. per la morte di Alfonso II. ultimo Duca di Ferrara e di Comacchio, dichiara devoluto alla S. Sede tutto quel Ducato*. I. *pag.* 252. 258. 273. II. *pag.* 300. Ed anche indebitamente dichiarò devoluto quel Ducato. Ma per conto di *Comacchio* non mai in quegli Atti espresso da lui, non si può pretendere, ch' egli il dichiarasse devoluto, perchè era notorio, che quella Città non veniva compresa nel Ducato di Ferrara, e che gli Estensi non ne erano mai stati investiti dalla S. Sede: il che si raccoglie insino da i Monitorj d' esso Papa. P. E. pag. 413. &c. 432.	Alfonso II. fu Duca di Ferrara, ma non Duca di *Comacchio*, come scrive con una giunta aerea questo Autore. Anzi Alfonso II. per tutto il tempo di sua vita s' intitolò pubblicamente Duca di Ferrara, Modena &c. Conte di Rovigo &c. e *Signor di Comacchio*, facendo conoscere al Mondo, che *Comacchio* non era nè del Ducato di Ferrara, nè Città della Chiesa. P. E. pag. 394. e segg.
1598.	*Cesare d' Este cede alla Chiesa il Ducato di Ferrara e Comacchio, e il*	*Cesare d' Este nominato successore da Alfonso II. riceve da Ridolfo II. l' investitura delle due sole*

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
	e il Pontefice ne dà parte a tutti i Principi Cristiani . I. *pag.* 253. 400. Tutte asserzioni aliene dal vero. Il Duca Cesare non cedette alla Chiesa il Ducato di Ferrara: solamente ne *rilasciò il Possesso*, come costa dalla Faentina. E una. Non cedette punto il Possesso, non che il Dominio di *Comacchio*, perche tal Città non fu mai nominata. E due. Nè il Papa diede parte a Principe alcuno dell' occupazion di *Comacchio*. E tre. La verità sola è, che l'armi di Clemente VIII. occuparono di fatto *Comacchio*, perchè il trovarono comodo a i loro interessi, nè l'Imperadore, o gli Estensi poterono allora impedirlo. P. E. pag. 408. 414. 422. &c.	*sole Città di Modana e Reggio, in cui vi fa incorporare i Diplomi de' Duchi estinti* : I. *pag.* 194. II. *pag.* 227. E questo è un seguitare a burlarsi de i creduli Lettori. Non men di *Comacchio*, che di Modena, Reggio, Carpi &c. fu senza dubbio investito il Duca Cesare da Ridolfo II. e il Papa ne fu anche avvertito dal suo Nunzio di Venezia; e i Diplomi degli Augusti antecedenti furono confermati ad esso Duca secondo il solito. Certo è altresì, che Ridolfo II. fece de' richiami per l' occupazion di *Comacchio*; certo, che i Veneziani riconobbero quella Città per Feudo Manifestamente Imperiale, e indebitamente occupato dall' Aldobrandino; certo, che Clemente VIII. unì in questo anno per la prima volta con una sua Bolla *Comacchio*, Cento, la Pieve, Argenta &c. al Ducato di Ferrara, da cui dianzi erano indipendenti. Torna il conto all'Autor della Tavola di dissimular tutto questo, perchè sol questo decide la controversia in favor dell'Imperio, e della Casa d'Este. P. E. pag. 268. 408. 421. e segg. 434. 490.
1610.	*Paolo V. nella Bolla in Cœna Domini vi mette Comacchio*. I. *pag.* 59. *come ve lo aveva messo Clemente VIII.* I. *pag.* 203. II. *pag.* 295.	E appunto un' Atto tale è chiaro segno anch' esso, che *Comacchio* per l' addietro non era creduto Città della Chiesa, nè tenuto per compreso nel Vicariato o Ducato di Ferrara. La buona fortuna dell' occupazione produsse tal novità. Non entrò già Adria in essa Bolla, perchè i Veneziani fecero conoscere, che non potea la Chiesa pretendere quella Città con altri Luoghi, benchè oggidì si pretenda, che per le stesse ragioni Adria e *Comacchio* avessero da dirsi Dominj della Chiesa Romana. P. E. pag. 407.
1613.	*Mattias Imperadore, sincerato dal suo Agente, che Comacchio è della S. Sede, e non dell' Imperio, assicura il Papa esser sua intenzione d' ingrandire la Chiesa, e non di spogliarla*. I. *pag.* 31. II. *pag.* 317. Negasi, che Mattias riconoscesse punto, che *Comacchio* fosse della S. Sede. Certo è bensì, ch'egli fece dal suo Ambasciatore richiedere al Papa *Comacchio*, e i frutti percetti. Non fece di più, perchè di più non gli permise la costituzione de' tempi. P. E. pag. 427.	*Cesare d' Este istiga segretamente la Corte Cesarea a pretender Comacchio da Paolo V.* I. *pag.* 31. II. *pag.* 317. Non han bisogno gl' Imperadori d' essere istigati a far cose, che siano conformi alla giustizia, & a' giuramenti, co' quali s' obbligano di difendere, e Ricuperare i Beni dell' Imperio; e però sì fatti parlari sono mere ingiurie. Ma c' è di più. Mattias in questo medesimo Anno a dì 19. Marzo confermò l' Investitura di *Comacchio* e d' altri Stati al Duca Cesare: il che si dissimula dal Cronologo Romano. P. E. pag. 245.
1620.		Ferdinando II. rinnova al Duca Cesare l'Investitura di *Comacchio*, e d' altri Stati: del che ha creduto bene di non far motto l' Autor della Tavola. P. E. pag. 245.
1629.		Ferdinando III. conferma l' Investitura di *Comacchio*, e d' altri Stati al Duca Francesco I. del che

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
		che non parla la Tavola Romana: P. E. pag. 245.
1637.		Ferdinando III. rinuova l'Investitura di *Comacchio*, e d'altri Stati al Duca Francesco I. e l'Autor della Tavola non ne parla. P. E. pag. 245.
1643.		*La Corte di Modana pubblica il Ristretto delle Ragioni Estensi contra la S. Sede*. I. pag. 39. 80. ove pruova, che *Comacchio* è Feudo Imperiale indebitamente occupato e detenuto alla Casa d'Este, non men che Ferrara, ed altri Stati; e ne richiede il rilascio. P. E. pag. 427.
1644.	*La S. Sede pubblica le risposte contra le pretensioni Estensi, ove mostra, che Comacchio è di lei, e non dell' Impero, nè di Casa d'Este*. I. *pag.* 32. 91.	Non si concede, che le pubblicasse allora; ed è poi certo, che ella non mostrò, nè provò legittime o fondate le pretensioni sue sopra *Comacchio* ed altri Stati. Questa Scrittura può assicurarne il Pubblico.
1647.	*Il Duca di Modana pubblica un volume di Scritture intitolato Jura Serenift. Domus Esten sopra gli allodiali, dove più e più volte si asserisce, che Comacchio è del Distretto Ferrarese*. II. *pag.* 238.	E appunto gli Avvocati Estensi negarono anche allora, che *Comacchio* fosse del Distretto di Ferrara. Le Scritture loro non ne lasciano dubitare. P. E. pag. 302.
1648.	*Nella Pace di Munster si dibatte sopra tutti i diritti Imperiali in Italia, senza farsi motto alcun di Comacchio*. I. *pag.* 241.	Non merita risposta un simile argomento; e i Politici ammireranno il coraggio o la stravaganza di tali pretensioni, quasichè fossero allora enumerati ad uno ad uno Tutti i diritti, e le pretensioni dell' Imperio in Italia, e si dovessero Tutti e Tutte enumerare.
1659.	*Nelle diete per l'elezione di Leopoldo Augusto si tratta de' Feudi d'Italia, ma non di Comacchio*. I. *pag.* 241. Ma non si fa ivi menzione di Tutti i Feudi, nè di Tutti i Diritti dell' Imperio in Italia; e il fondarsi sopra Argomenti tali è un fabbricare nella media regione dell' aria.	*Nella Pace de' Pirenei convengono le Corone di pregare Papa Alessandro VII. perchè faccia terminare la causa delle Valli di Comacchio con Casa d'Este*. I. *pag.* 33. Ma questo non riguarda punto i Dominj Supremo e Feudale di *Comacchio*, che erano, e sono dell' Imperio, e della Casa d'Este. Di tal Dominio si tratta ora. E appunto in questo Anno Leopoldo I. Imperadore confermò al Duca Alfonso IV. l'Investitura di *Comacchio* e d'altri Stati: del che non fa menzione l'Autor della Tavola. P. E. pag. 245.
1661.		La Casa d'Este pubblica la Lettera di richiamo scritta da Ridolfo II. nel 1598. per l'occupazion di *Comacchio*, e seco la risposta del Duca Cesare. P. E. pag. 427.
1662.		*Rinaldo Cardinal d'Este Protettor di Francia in Roma, impegna il Rè Luigi XIV. contra la S. Sede per le Valli di Comacchio*. I. *pag.* 34. L'impegnò; ma per la giustizia, negata, o differita

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
		ferita indebitamente dalla Camera Pontificia per quelle Valli, e per tanti altri Beni provati Allodiali della Casa d'Este. Come ha a farsi in tali casi con una Corte sì poderosa, e per tante ragioni così temuta?
1663.		Leopoldo I. Imp. conferma al Duca Francesco II. l'Investitura di *Comacchio*, e d'altri Stati: il che vien dissimulato dall'Autore della Tavola Cronologica: P. E. pag. 245.
1664.	*Nel Trattato di Pisa la S. Sede è sforzata ad accordare alla Casa d'Este tutto ciò, che pretendea dalla Camera Apostolica. I. pag. 34.*	Ivi non si trattò punto, nè si potea trattare de i Domini Supremo ed Utile di *Comacchio*. Del resto è una proposizione aliena dal vero, che la Camera Apostolica accordasse Tutto ciò, che pretendea la Casa d'Este. Anzi è evidente l'opposto. P. E. pag. 246. &c.
1695.		Leopoldo I. Imp. conferma al Duca Rinaldo l'Investitura di *Comacchio*, e d'altri Stati; nè di ciò fa motto l'Autor della Tavola. P. E. pag. 245.
1697.		L'Imperador Leopoldo con Editti affissi in Roma richiede i Feudi occupati al S. R. Imperio; e l'Auglern suo Consigliere Aulico fa sapere in un suo Libro al Pubblico, che fra questi è *Comacchio*, e che la Corte Cesarea tien vigoroso il pensiero di ricuperarlo. P. E. pag. 428.
1708.	*La S. Sede pubblica nel mese d'Agosto le ragioni del suo dominio temporale sopra Comacchio. I. pag. 1.* E queste immediatamente son confutate colle Scritture Estensi, cioè colle *Osservazioni*, e coll' *Altra Lettera*.	L'Imperador Giuseppe I. rinnova al Duca Rinaldo l'Investitura di *Comacchio*, e d'altri Stati a dì 8. di Marzo. P. E. pag. 246. *L'armi Tedesche a istigazione segreta di Casa d'Este occupano la Città di Comacchio, I. pag. 240.* Cioè l'Imperador Giuseppe restituisce al S. R. Imperio il Possesso di *Comacchio*, men giustamente occupato dall'armi Pontificie, e ritenuto sempre coll'animo da gli Augusti antecessori; e il fa in vigore dell'obbligo suo di difendere, e ricuperare gli Stati dell'Imperio. Se ci vogliano istigazioni a fare un'atto di giustizia, e un'atto, che si è tenuto a fare: ne giudichi il Mondo. P. E. pag. 423. e segg. *Osservazione ed altre Scritture Estensi contra il dominio della S. Sede in Comacchio. I. pag. 61.* Queste altre Scritture Estensi solamente consistono nell' *Altra Lettera*. P. E. pag. 3.
1709.	*Difesa I. del Dominio della S. Sede sopra Comacchio contra le Osservazioni, e le altre Scritture Estensi. I. pag. 61.*	E *Dissertazione Istorica* di due edizioni: Scritture Romane, ma pubblicate ambedue nel 1710. e alle quali si risponde colla presente P. E. pag. 3.
1710.	*In Roma si fanno i Congressi tra i Ministri Pontificj, e gl' Imperiali sopra Comacchio. II. pag. 9. 12.*	*I Ministri Estensi sono esclusi da' Congressi fatti in Roma sopra l' affare di Comacchio. II. pag. 12.* Memoria veramente gloriosa per la Corte Romana

Esi

ANNI DI CRISTO.	Atti della S. Sede.	Atti Estensi.
	E si fanno in vigore della Convenzione seguita nel Gennaio del 1709. fra S. Santità e S. M. Ces. ove si stabilì, che tal controversia venisse ventilata, e che il Possesso di *Comacchio* restasse presso l' Imperadore, finchè fosse decisa. P. E. pag. 3.	mana, la quale temendo il cimento co' Ministri Estensi per la controversia di *Comacchio*, s' ingegnò di fargli escludere, dappoichè erano stati ammessi. Ma questo in fine poco importa, perciocchè i Ministri Imperiali sostennero ivi le Ragioni tanto di S. M. Ces. quanto della Casa d'Este. P. E. pag. 26. *Supplica, e Riflessi Estensi sopra l' affare di Comacchio*. II. *pag*. 1. Dovea scrivere: *Supplica*, e *Succinta Esposizione*, sole Scritture Estensi pubblicate in questo Anno per ordine della Casa d' Este. P. E. pag. 3.
1711.	*Difesa II. del Dominio della S. Sede contra la Supplica, e i Riflessi Estensi*. II. *pag*. 1.	Alla quale si risponde ora con difendere quelle, che sono Scritture Estensi. In questo Anno medesimo per parte della Casa d'Este sono pubblicate le *Questioni Comacchiesi*.
1712.		Si dà alla luce la *Piena Esposizione* de i Diritti Imperiali ed Estensi sopra *Comacchio*, ove si mostra appartenere quella Città, non alla Chiesa Romana, ma al S. R. Imperio, e alla Casa d' Este, per vari Titoli, e specialmente per una incontrastabile ed evidente Prescrizione. P. E. pag. 418. &c.

Il Fine della Tavola Cronologica.

IN-

INDICE DELLE COSE NOTABILI

Della presente Opera.

A

C

go II.

D

E

F

G

M

N

O

P

Ridolfo

S

Stati

Il Fine dell' Indice.